DISCORSI PARLAMENTARI

DI

AGOSTINO DEPRETIS.

DISCORSI PARLAMENTARI

DI

AGOSTINO DEPRETIS

RACCOLTI E PUBBLICATI

PER DELIBERAZIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

VOLUME SECONDO

ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(*Stabilimenti del Fibreno*)

1889.

Bilancio passivo del Dicastero delle finanze pel 1854

I bilanci dello Stato pel 1854 furono presentati alla Camera dei Deputati dal conte di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, il 27 dicembre 1853. — La Commissione generale del bilancio che li ebbe ad esaminare era così composta: Cadorna Carlo presidente, Lanza vice-presidente, Pallieri e Carquet segretari, Di Revel, Farina Paolo, Depretis, Brignone, Malan, Bersezio Secondo, Quaglia, Riccardi Ernesto, Durando, Rossi, Mellana, Menabrea, Grixoni, Serra Francesco, De Viry, Demaria, Daziani, Ricci Vincenzo, Astengo, Miglietti, Torelli, Casanova, Valerio, Colli. — Relatore del bilancio passivo delle finanze era l'onorevole Lanza, il quale presentò la relazione l'8 aprile 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 18 aprile 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Sulla categoria 8: — *Debito redimibile 5 per cento* (regio editto 24 dicembre 1819) proposta dal Ministero in lire 2,867,722. 98 e ridotta dalla Commissione in lire 2,150,792. 25 — intorno alla erogazione del fondo d'estinzione negli ultimi cinque anni:

VORREI domandare alcune spiegazioni al signor ministro intorno alle assegnazioni del debito pubblico redimibile, ossia intorno all'erogazione del fondo di estinzione. Dalle comunicazioni che vennero fatte alla Commissione risulta che negli ultimi cinque anni vennero effettivamente erogate per l'estinzione tante somme per tre milioni cento mila e più

lire; delle quali nel 1852 si spesero lire 1,254,232.12; nel 1853 lire 755,744, e queste per l'estinzione unicamente del debito Rothschild del 12 e 16 giugno 1849.

A dire il vero mi ha fatto qualche sorpresa il vedere impiegati fondi così considerevoli nella estinzione al corso. Questa operazione fu fatta in tali condizioni del credito per cui parrebbe a prima vista che questa erogazione non fosse nè utile nè necessaria. In fatti negli anni 1852 e 1853 le rendite francesi furono costantemente, meno forse l'ultimo trimestre 1853, al disopra del pari, le nostre rendite si avvicinarono molto al pari principalmente nel 1852, cosicchè noi avremmo acquistato per l'ammortizzazione delle rendite quando ci toccava di pagarle a più alto prezzo.

Io non ignoro che una convenzione obbligava il Governo ad impiegare una parte del fondo d'estinzione; tuttavia, siccome è noto che a questo debito possono farsi delle aggiunte da parte del potere legislativo, così senza limitazione alcuna non vi può essere nè necessità, nè utilità pratica per nessuna delle parti in questa erogazione.

È vero che oramai si tratta di un fatto consumato, che non ammette rimedio, ma io non posso tacere che non si sono vedute, a quanto mi pare, le debite pubblicazioni, non venne inserito nella *Gazzetta Ufficiale* l'effettivo annullamento dei titoli, come vorrebbe la regolarità.

Io domando quindi al signor ministro qualche spiegazione in proposito, come vorrei che mi favorisse qualche spiegazione intorno all'erogazione del fondo di estinzione della rendita del 3 per cento, che fu intesa secondo è detto nei documenti comunicati alla Commissione, ma di cui non fu ancora effettuato il pagamento. Sono ormai passati quattro mesi dell'esercizio 1854 posteriori all'epoca in cui questi contratti furono stipulati, e nemmeno quest'estinzione fu annunciata nei fogli ufficiali come prescrive la legge. Io spero che il signor ministro vorrà favorire qualche schiarimento in proposito.

Dopo le spiegazioni date dall'onorevole conte di Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle finanze:

Prima di tutto farò osservare che ho sempre parlato dell'estinzione al corso e non ho mai inteso parlare di quella del sorteggio, la quale è di natura diversa e da essa non conviene dipartirsi. Quanto all'estinzione al corso, io non credo che si debba far distinzione fra prestito e prestito; l'impegno, qualunque siane l'importanza e la validità, è stato preso dallo Stato verso i suoi creditori, senza distinzione del debito che fu contratto con un capitalista da quello che fu contratto con altri. Perciò qualora il Governo voglia far uso della facoltà d'impiegare una parte dell'assegnazione del debito pubblico per estinguere le rendite al corso, giustizia esige che siano trattati egualmente tutti i creditori e tutte le rendite, tanto quelle che si pagano a Parigi quanto quelle che si pagano a Torino. Del resto io non so veramente persuadermi della necessità e dell'utilità finanziaria di quest'operazione. Dal momento che il Governo ha la facoltà di aumentare la massa del debito pubblico con una nuova emissione di rendite, io non so come i capitalisti possano essere così ciechi da credersi avvantaggiati da un impiego d'una parte dei fondi d'estinzione. Ad ogni modo, ripeto, sarebbe necessario, quando si voglia fare quest'operazione, che ci fosse parità di trattamento.

Mi occorre poi di ripetere l'osservazione che già feci, ed è che nel 1852 e nel 1853, quando per parte del capitalista che ha contratto questo prestito con lo Stato si è voluto che si erogasse una somma per estinguere al corso delle rendite in questi due anni, appunto le nostre rendite erano ad un corso molto elevato, mentre nel 1850, quando le nostre rendite si trovavano molto più deprezzate, questo capi-

talista non ha creduto d'esigere l'erogazione di molta o poca parte di questi fondi per l'estinzione al corso.

Ho veduto poi che una parte dei titoli delle rendite acquistate al corso furono realmente annullate, ed ho qui fra gli atti governativi la notificazione dell'amministrazione del debito pubblico, dalla quale rilevasi che una parte di queste cedole furono abbruciate.

Vedo però che non è stata unita alla notificazione del debito pubblico la tabella nominativa delle diverse cedole abbruciate, il che, secondo me, è una grave irregolarità. In fatto di debito pubblico, bisogna mantenere le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti con tutto il rigore e con tutta la precisione; sono troppo alti e delicati gli interessi che vi si connettono perchè si possano trasandare anche nella menoma parte.

Questa notificazione d'altronde non si riferisce che agli acquisti fatti precedentemente al 27 maggio 1852, rimarrebbe sempre da effettuare la stessa operazione per gli acquisti che si sono fatti posteriormente alla detta epoca, pel che si sono impiegate tante rendite per oltre un milione; ed a quest'ora tale operazione parmi dovrebbe essere compiuta.

Io mi limito a queste osservazioni, invitando il Ministero a far sì che le leggi che regolano una materia tanto importante e delicata qual'è quella del debito pubblico vengano rigorosamente applicate.

Accettata dal Ministero la riduzione proposta dalla Commissione, la Camera approva la categoria 8ª nella somma di lire 2,150,792. 25.

Sulla categoria 22: — *Debito vitalizio.* — Somma proposta dal Ministero e dalla Commissione lire 9,043,142. 17. — Dopo osservazioni degli onorevoli Casaretto e Michelini G. B. e replica del conte di Cavour e del relatore onorevole Lanza sulla concessione eccessiva di pensioni a carico dello Stato:

Veramente la massa delle pensioni va pigliando l'aspetto di una valanga che minaccia seriamente la condizione finanziaria del paese, ed ogni giorno ingrossa per modo che, se la Camera non mette un argine insuperabile a questa successiva progressione, non so a quali termini saremo condotti.

Quanto alle cause, io non negherò che la legge sulle pensioni militari non possa per sè avere, fino ad un certo punto, influito sull'aumento delle pensioni; però, dopo aver pensato ben bene a queste cause dell'aumento progressivo della massa delle pensioni, io mi sono persuaso che la principale consiste nella facilità straordinaria con la quale tutti i Ministeri le concedono.

Io dissi: tutti i Ministeri; doveva però eccettuarne uno, e questo è il Ministero della giustizia, nel quale, non potendosi pensionare a sua voglia gl'impiegati perchè la legge dell'inamovibilità glielo impedisce, si vede il singolare spettacolo di una parsimonia straordinaria nella concessione delle pensioni.

Ed io non credo che voglia essere distinto il Ministero della guerra dagli altri; poichè, tenuto conto di tutto, se non avesse concesso che le pensioni dimandate dagli aventi diritto, il Ministero della guerra non è forse quello che abbia abbondato più degli altri.

Io dunque credo che la vera causa consiste nella facilità con cui si concedono queste pensioni. Questa facilità l'ha usata anche il ministro della guerra, non già dipendentemente dalla legge delle pensioni, ma dipendentemente dalla legge sullo stato degli ufficiali, la qual legge ha fatta fa-

coltà al ministro di collocare fra i pensionati un ufficiale che abbia compito gli anni di servizio prescritti per aver diritto a pensione, ancorchè per avventura l'ufficiale desideri rimanere al servizio.

Ecco dunque che la causa principale sta nella facilità con cui queste pensioni si concedono. Ed una prova l'abbiamo in ciò. che questo aumento delle pensioni non si è manifestato soltanto negli anni che successero immediatamente alla guerra. Alla fine del 1851 la massa delle pensioni era di 6 milioni...

Lanza, *relatore*. Di otto...

Depretis. Mi scusi, era di 6,870,000 lire circa.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Ci fu un credito supplementario.

Depretis. Sarà stato benissimo accordato un credito supplementario, ma fatto sta che si era nel bilancio stanziata questa somma. Nel 1853, anche tenuto conto del trasporto delle pensioni che prima erano pagate sulla cassa delle ritenenze, abbiamo avuto un aumento di circa 800,000 lire; almeno tale è il risultato del bilancio.

Nè giova lusingarci che questo numero diminuirà per la speranza che il signor ministro manifestava, che cioè, tenuto conto dell'età dei pensionati. ed affidandoci ai risultati delle tavole statistiche, di cui fanno uso le compagnie d'assicurazione, possiamo credere che questa diminuzione sarà del decimo, e che quindi vedremo gradatamente impicciolirsi questa somma; poichè il fatto dell'anno scorso, in cui si verificò una diminuzione per circa 400.000 lire sopra una complessiva somma di 8,700,000 lire e più, dimostra che la diminuzione fu minore del ventesimo; vede dunque il signor ministro che egli ha sbagliato del doppio.

Io credo che il rimedio a cui deve attenersi la Camera consiste prima di tutto nei provvedimenti legislativi, quindi si debba fare un eccitamento serio al signor ministro onde presenti tali provvedimenti, che valgano veramente a porre

un freno alla facilità con cui vengono le pensioni accordate. Poi, siccome questi rimedi possono venire un po' tardi, bisogna che fin d'ora la Camera adotti la proposta, che fu del resto già fatta dalla Commissione ed accettata dal Ministero, cioè di segnare il limite entro il quale nell'anno devono rimanere le pensioni che si accordano.

La Commissione del bilancio ha separate le pensioni in corso nell'anno precedente, e che devono credersi vigenti alla fine dell'esercizio che precede, dalle pensioni che dovevano concedersi per l'anno in corso. Essa ha stabilito due categorie diverse; e in questo modo, quanto alle pensioni che erano accese nell'esercizio precedente, tutte le estinzioni che si verificheranno andranno in economia senza che, come si usa, possano essere convertite in pensioni nuove.

Invece, per l'esercizio in corso, bisogna che la Camera fissi i limiti entro i quali il Ministero debba rimanere. Io credo che questi limiti bisogna tenerli piuttosto stretti. Vi sarà forse l'inconveniente che il Ministero dovrà presentare domande di crediti supplementari; ma appunto in occasione di queste domande fatte durante l'esercizio, il Ministero dovrà giustificare il bisogno di quest'aumento, e la Camera potrà esaminare tutti gli atti del Governo coi quali si sono concedute delle pensioni, e mettere in certo modo sotto severo sindacato questi diversi atti governativi, e richiamare, ove occorra, il Governo sulla via della parsimonia ove se ne allontani.

Egli è appunto in coerenza di questi principii, aderendo in parte a quanto diceva testè il signor ministro delle finanze, che sarebbe conveniente di modificare la proposta della Commissione.

La Commissione ha stabilito una categoria *bis* pel debito vitalizio continuativo, cui si deve provvedere durante l'esercizio, ed ha stanziata la somma di lire 270,000 per le pensioni che si potrebbero accordare nel giro degli ultimi nove mesi di quest'anno, escluso il primo trimestre, ed ha con-

servata la somma di 9,043,142. 17, che era la somma integralmente domandata dal Ministero per l'esercizio, tutto compreso.

La conseguenza di questo sistema era questa: le pensioni in corso nel decorso anno ascendevano a lire 8,723,028. 17. Il signor ministro ci diceva testè che spera che questa somma sarà diminuita, che non si sono effettivamente pagati fino ad ora che 7 milioni e mezzo, che quindi rimangono ancora a pagarsi o andranno in economia, oppure sarà portata in residuo una somma di lire 1,200,000.

Ora, dunque, se si stanziasse nel bilancio la somma di lire 8,723,028. 17, avremmo un aumento in più nell'esercizio corrente di lire 320,114. E siccome per gli ultimi nove mesi di quest'esercizio la Commissione in una categoria a parte stanziò la somma di lire 270,000, avremmo quindi stanziata nel bilancio dell'anno corrente una maggior somma di lire 590,114, somma che io credo veramente enorme, se sta in fatto, come lo fanno credere le parole dell'onorevole ministro delle finanze, che nell'anno scorso non si è superata la somma di lire 8,723,028. 17. Ad ogni modo, se questa somma sarà stata superata; se, presentandosi i pensionati ad esigere le loro pensioni, il Ministero vedrà che la somma stanziata nel bilancio del 1853 non gli è sufficiente, si presenterà alla Camera onde domandare anche su quell'esercizio un credito supplementare, ed in occasione di quella domanda forse la Camera potrà vedere se, almeno quanto alle pensioni civili, non sarebbe il caso di procedere ad una revisione, la quale forse recherebbe vantaggio non lieve alle finanze dello Stato.

Io lo ripeto; se la somma stanziata nel bilancio dell'anno precedente per pensioni maturate durante quell' esercizio non sarà sufficiente, il Ministero potrà sempre fare una domanda di crediti supplementari. Per tali motivi io credo che bisognerebbe conservare nella categoria 22, invece della somma di lire 9,043,000 circa, la somma di lire 8,723,028.17;

poi, invece di provvedere soltanto pei nove mesi restanti, bisognerebbe provvedere per tutto l'esercizio e aumentare proporzionatamente la somma; quindi, invece di stanziare lire 270,000, bisognerebbe aumentare di un terzo questa somma e portarla a lire 360,000. I pagamenti che fossero già stati fatti nel trimestre scaduto dovrebbero essere regolarizzati aggiungendo ai mandati l'indicazione di *categoria* 22 *bis*, che così sarebbe denominata in questo bilancio la categoria 22 che poi servirebbe alla spedizione di tutti gli altri mandati dell'anno corrente.

In questo modo io credo che, per quanto lo può la Camera, si provvederebbe a porre un freno alla troppa facilità di concedere pensioni, e si guarentirebbero gli interessi finanziari del paese.

L'onorevole Valerio si associa alle considerazioni degli onorevoli Depretis e Casaretto e propone che la Commissione riprenda in esame la cifra in questione, ma che intanto si voti il principio della separazione della somma per le pensioni accertate e della somma accordata al Ministero per le pensioni da concedersi nell'anno per il quale si discute il bilancio: — l'onorevole Depretis aggiunge:

Quando io accennava col capo all'onorevole relatore che non era persuaso dell'esattezza de' suoi calcoli, lo faceva avendo sott'occhio l'allegato della pagina 7 del bilancio al quale egli si riferiva, e dal quale egli crede di poter desumere la dimostrazione della cifra delle pensioni che devono credersi come vigenti durante l'esercizio 1853. Se questo allegato fosse l'elenco generale delle pensioni esistenti nel 1853, io mi acquieterei; ma questa non è che la nota delle pensioni rispettivamente accordate ed estinte dal primo giugno 1852 a tutto maggio 1853. Per conoscere la somma precisa a cui ammontarono le pensioni alla fine dell'esercizio 1853 bisogna sapere ancora: 1° quali erano le

pensioni realmente esistenti al primo giugno 1852; 2° quali sono le pensioni che si sono rispettivamente accordate, e che si sono estinte dal fine di maggio 1853 a tutto dicembre stesso anno.

E questo è appunto il calcolo che ci manca. Del resto. io non dissentirei, quando si trattasse di accertare il calcolo, di aderire alla proposta dell'onorevole Valerio, che cioè la Commissione dovesse ripigliare questo esame, ed accertare realmente questa cifra: però io diceva alla Camera che mi pareva più regolare, e lo credo ancora, che si ripristinasse nel bilancio 1854 la somma precisa allogata per le pensioni nel bilancio 1853, somma che quando non fosse sufficiente, si potrebbe aumentare col mezzo di crediti supplementari, e si provvedesse con apposita categoria alle pensioni da accordarsi durante l'esercizio in corso. Io credo che con questa proposta si soddisfi precisamente tutti i bisogni che possono nascere. Se poi realmente io e l'onorevole ministro delle finanze fossimo nell'errore, se la somma di 8,700,000 lire circa stanziata nel bilancio del 1853 non fosse sufficiente per soddisfare al debito vitalizio per quell'anno, manifestandosi il bisogno, il ministro delle finanze ci chiederà un credito supplementare: noto però che, se la cosa fosse realmente come dice l'onorevole Lanza, se la somma delle pensioni in corso nel 1853 oltrepassasse i nove milioni, quale sarebbe la conseguenza? Che le pensioni accordate nel 1853 non sarebbero soltanto ascese alla somma di 751,000 lire, ma ad una somma molto maggiore, e quindi non istarebbe quello che ha detto il signor ministro.

Quanto alle osservazioni fatte dal signor ministro sul primo semestre di questo anno, io credo che non siano molto sussistenti. Pei residui delle pensioni per le morti che possono essersi verificate nel primo trimestre, io dico che non è probabile che i creditori si siano messi in regola da presentare tutti i recapiti necessari per giustificare il loro diritto. Noi non siamo che alla metà di aprile, e quindi non

abbiamo che di pochi giorni oltrepassata la scadenza del primo trimestre, e in questi pochi giorni non è possibile che abbiano raccolto tutti i documenti necessari per giustificare le loro domande.

Giova ritenere poi che, per tutte le pensioni che si pagano nelle tesorerie provinciali, non vi è inconveniente di sorta. Avremo dunque il vantaggio della regolarità, di tenere cioè separati gli esercizi, di avere la categoria 22 che si riferirà alle pensioni già accese durante il 1853, e la categoria 22 *bis* per tutte quelle che si accenderanno nel 1854.

Quando poi si dovesse fare uno spoglio dei pochi (e io li credo pochi) mandati che possono essersi spiccati dopo il primo trimestre 1854, e che su questi mandati dovesse farsi la piccolissima correzione di aggiungere un *bis* alla categoria 22, io credo che questo inconveniente sarebbe minimo in confronto del vantaggio di separare fin d'ora e regolare una contabilità tanto importante come quella delle pensioni.

Del resto, siccome è difficile improvvisare, quando si tratta di conteggio e di cifre, io aderisco a che la Commissione riveda la cifra da ritenersi come necessaria ad essere stanziata in bilancio, come quella che debbe provvedere a tutte le pensioni accese durante l'anno 1853.

La Camera ammette la separazione della categoria in 2 parti distinte, cioè nella parte accertata e nella parte da accertarsi, ed approva il rinvio alla Commissione della questione dello stanziamento, per un nuovo esame secondo la proposta fatta dall'onorevole Valerio.

Sulla categoria 34: — *Stipendi e competenze fisse del personale delle contribuzioni dirette.* — Somma proposta dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 439,900.

Il signor ministro nell'esporre i motivi, per cui riproponeva, malgrado i voti precedentemente espressi, questa spesa, diceva pure, che pregava la Camera di voler sospendere il

suo giudizio sulla questione mossasi negli anni precedenti, fino a che avesse potuto raccogliere tutti i documenti che, a suo credere, avrebbero potuto provare la convenienza, se non la necessità, di tener separata l'amministrazione delle contribuzioni dirette da quella dell' insinuazione e demanio.

Essendosi sollevata tale questione nel seno della Sotto-commissione, e della Commissione (io veramente non ho assistito all'ultima seduta, ma solo alla penultima), il signor ministro sostenne la convenienza e la necessità di mantenere disgiunte le due amministrazioni: non essendo io persuaso di questa convenienza e di questa necessità, esporrò brevemente alla Camera i motivi di questa mia opinione. E prima di tutto mi gioverà notare a modo di erudizione in che modo questa spesa si è intrusa fra le categorie del bilancio.

Nell'articolo 10 della legge 31 marzo 1851 d'imposta sui fabbricati abbiamo una disposizione, in cui è detto che, terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il sindaco deve comunicare lo stato delle consegne, rettificato e compiuto, all'agente delle finanze *da designarsi* in apposito regolamento, ed il medesimo deve poi proporre le ulteriori rettificazioni. Questa disposizione nella legge d'imposta sui fabbricati era, a mio avviso, naturale, perchè era bene che alle operazioni affidate al municipio vi fosse un riscontro in questa legge, la quale non era che l'avanguardia delle imposte che dovevano seguitarsi l'una dopo l'altra; non si trattava che di una designazione di un'autorità di finanze che doveva riscontrare le operazioni: invece la designazione si è convertita nell'istituzione completa di un nuovo personale ed in tal modo fu violato interamente il senso della legge.

Difatti nel primo decreto, col quale fu organizzato quel servizio, quello che tenne dietro immediatamente alla promulgazione della legge, ed è del 7 aprile 1851, il Ministero ha cominciato a manifestare il pensiero della conve-

nienza e della necessità di impiantare un nuovo personale per le contribuzioni dirette, ma ha conservato il primo concetto della legge, cioè ha conservato il principio che il riscontro fosse esercitato dagli impiegati dell'insinuazione e del demanio. Ma questo buon pensiero ha durato poco: due o tre mesi dopo questa legge, col decreto dell'agosto 1851, fu creato l'intero personale di questa amministrazione; e non solo fu creato questo maggior personale, ma fu stabilito il principio assoluto della separazione dell'amministrazione delle contribuzioni dirette da quelle dell'insinuazione e del demanio; provvidenza che implica la soluzione di una questione che io credo gravissima e di altissimo interesse per le finanze dello Stato.

Le ragioni principali per le quali si è adottato tale sistema, con cui si propugna questo principio di separazione, io le toccherò brevemente.

Prima di tutto si dice che le funzioni delle due amministrazioni sono disformi. Io veramente ho potuto rimarcare piuttosto l'analogia dei due rami, che la disformità.

Io noterò due delle attribuzioni che sono date agli impiegati dell'insinuazione e del demanio.

La liquidazione della tassa delle successioni viene operata dietro le consegne che sono fatte secondo la prescrizione della legge. Per verificare l'entità dell'asse ereditario si fanno operazioni affatto analoghe a quelle che deve esercitare l'amministrazione delle contribuzioni dirette per accertare l'ammontare di tutte le diverse tasse nuovamente stabilite, che pure si accertano dietro le consegne prescritte dalla legge ai contribuenti; solo le operazioni per liquidare la tassa di successione sono più difficili.

Dunque le funzioni di queste due amministrazioni ed il loro modo di agire sono uniformi. Dirò di più, una parte delle nuove imposte fu già affidata all'amministrazione dell'insinuazione e del demanio, quella cioè sui corpi morali e sulle manimorte, che pure s'impone dietro consegna. Nuovo

caso di analogia tra l'amministrazione delle contribuzioni dirette e quella dell'insinuazione e del demanio.

Giova notare che l'amministrazione delle contribuzioni dirette ha pure ingerenza nell'imposta prediale, ma riguardo a questa imposta, una volta resa depurata da quella parte d'imposta attinente ai fabbricati, che sono colpiti dalla nuova tassa, le cose rimangono perfettamente nello stato di prima. Quanto poi all'imposta sui fabbricati, all'imposta personale e mobiliare, all'imposta sulle professioni, io dico che il sistema di procedere delle due amministrazioni è perfettamente analogo; dimodochè gli uffici dell'insinuazione e del demanio potevano molto convenientemente e con cognizione di causa esercitare le nuove attribuzioni.

Agli impiegati delle contribuzioni dirette si dà la sorveglianza sul catasto. Veramente io non sono persuaso che la sorveglianza sui catasti, nello stato in cui si trovano in moltissimi comuni, possa riuscire a qualche cosa di utile; ma anche questa sorveglianza io credo che possa essere più competentemente e più efficacemente esercitata dalle amministrazioni comunali e dagli uffici d'insinuazione e del demanio. Questi uffici hanno già tutti i contratti, dai quali risultano i trapassi; essi formano già, a termini dei regolamenti attuali, gli stati trimestrali dei trapassi delle proprietà, che spediscono all'autorità amministrativa. Niente dunque di più facile per essi che di esercitare questa sorveglianza. Invece se essa si affida all'amministrazione delle contribuzioni dirette, ne avverrà che quest'amministrazione dovrà attingere alla stessa dell'insinuazione e del demanio, dalla quale con questa nuova creazione il Ministero si è voluto dipartire.

Così si dica della sorveglianza sugli esattori. Questa sorveglianza può essere pienamente e con sufficiente garanzia dell'interesse pubblico praticata dagli uffici d'intendenza, che l'hanno praticata finora. Io non credo che pel passato si siano manifestati inconvenienti così gravi da poter far

credere necessario un nuovo personale il quale abbia fra le altre anche questa speciale ingerenza.

Si dice: la mole del lavoro che per le nuove imposte è venuta addosso da una parte all'amministrazione dell'insinuazione e del demanio, e dall'altra parte all'amministrazione delle contribuzioni dirette esige che si adotti il principio della divisione del lavoro, che si crei una nuova amministrazione che faccia separatamente e bene quello che unitamente forse farebbero incompletamente, confusamente. Ma io dico che questo vantaggio, se può tenersi in qualche conto, non deve però anteporsi a tutti gli altri vantaggi che derivano dall'avere un'amministrazione già impiantata, già pratica degli affari ed assai competente e versata, la quale, e per il personale che ha, e per le funzioni che esercita, ha tutte le condizioni che si richieggono per adempiere molto bene a questi nuovi lavori; ed io non credo che il solo vantaggio del dividere il lavoro (o per dir meglio dello sminuzzare e complicare il lavoro) sia tale da dover creare una nuova amministrazione a carico dello Stato.

Oltre a ciò, il modo col quale si soddisfa alle spese di esazione negli uffizi di insinuazione e demanio io lo credo di molto preferibile al sistema che si è dovuto adottare nell'amministrazione delle contribuzioni dirette. L'accordare all'esattore un tanto per cento sulle esazioni fatte, e il graduare in modo questi proventi che di quanto aumenta la mole degli incassi, di tanto diminuisca l'aggio che forma il corrispettivo, e il vero stipendio dell'esattore, io lo credo miglior sistema di molto, perchè noi abbiamo la sicurezza che se aumenteremo le spese di esazione, non sarà però mai che, in proporzione dell'aumento nel prodotto delle tasse che si impongono al paese; anzi questo aumento è minore proporzionatamente all'entità crescente delle tasse, e in ogni modo sarà sempre proporzionale al vantaggio che ne verrà allo Stato dal prodotto delle imposte.

Per queste brevi considerazioni, che non ho fatto altro che accennare, io non mi posso accostare al voto della Commissione la quale, quantunque non si diparta dal principio già formulato ed espresso negli anni precedenti, che cioè sia desiderabile che queste due amministrazioni siano unite insieme, tuttavia rimandandola a tempi più calmi, a tempi, come disse, migliori, viene ad aggiornare indefinitamente una quistione gravissima e di moltissima importanza nell' interesse delle finanze, ed io quindi crederei, senza portare un incaglio all'andamento dell'amministrazione nell'esercizio corrente, crederei, dico, che nel bilancio attuale fosse d'uopo lasciare la questione intatta, e risolverla nel bilancio del 1855, adottando quel sistema che, secondo me, sarà il solo utile e veramente profittevole allo Stato, quello di riunire l'amministrazione delle contribuzioni dirette all'amministrazione dell'insinuazione e del demanio.

Seduta del 19 aprile 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

L'onorevole Lanza riferisce a nome della Commissione del Bilancio, sulla categoria 22, rinviata nella seduta precedente alla Commissione per separare la cifra delle pensioni del 1853 da quella delle pensioni da accordarsi nel 1854.

Su tale argomento l'onorevole Depretis riprende:

Ieri parlando su questa categoria io non metteva in dubbio l'esattezza della cifra di 9,043,000 lire circa, ammontare delle pensioni esistenti alla fine di maggio; dicevo solamente che non ne risultava la dimostrazione, poichè questa cifra erasi formata aggiungendo a quella stanziata nel bilancio del 1853 la differenza tra le pensioni accordate e le pensioni estinte dal 1° giugno 1852 a tutto maggio 1853.

Questo modo di comporre la cifra complessiva di 9,043,000 lire, non mi dava per sè la dimostrazione che questa cifra rappresentasse le pensioni realmente esistenti dal 1° giugno 1853. Le dichiarazioni però che furono fatte oggi e lo stato presentato dall'amministrazione tolgono ogni dubbio e mi dimostrano che la cifra di 8,728,965.22, stanziata nel bilancio del 1853, rappresenta le pensioni che erano vigenti al fine di maggio dell'anno precedente, cioè dal 1852; che quindi, tenuto conto delle aggiunte da una parte e delle diminuzioni dall'altra, si ha la somma di lire 9,043,142.17, che rappresenta la somma delle pensioni esistenti in fine di maggio 1853. Io diceva poi, e con ragione, che non era dimostrato l'ammontare delle pensioni alla fine del 1853, ammontare buono a sapersi per valutare le deduzioni a farsi sulla somma precisa che deve essere stanziata nel bilancio pel 1854. Ora questi dati ci furono somministrati; la somma delle pensioni accordate dalla fine di maggio 1853 a tutto dicembre ammonta a 411,809 lire e 89 centesimi, cifra di cui ognuno vede l'importanza, cifra che è bene si conosca in questa discussione; la somma poi delle pensioni che si sono estinte nello stesso periodo è di 246,721 lire e 19 centesimi, deduzione la quale, comprendendo solo sette mesi, ci offre pure un dato di confronto da apprezzarsi nello stabilire la cifra da inserirsi in questo bilancio. Quanto al metodo adottato ultimamente dalla Commissione, dopo gli schiarimenti che furono dati, se esso venisse dalla Camera accolto, avrebbe per risultato di fare iscrivere nel bilancio alla categoria 22, invece di 9,043,142.17 la somma di 8,848,320 lire e 6 centesimi, ammontare della somma delle pensioni al 1° gennaio di quest'anno, diminuita di 360,000 lire che è la somma che si crede sufficiente per le pensioni da assegnarsi per l'anno in corso, come quella che rileva alla somma probabile delle estinzioni di pensioni che avverranno durante questo esercizio; quindi si scriverebbe nella categoria 22 *bis* la somma complessiva di 360,000 lire.

Io ammetto che fino ad un certo punto non sia una questione di forma; una volta stabilito il principio che le pensioni che cessano debbano essere portate in economia, e che le nuove non debbano prendere luogo a vece delle cessanti; una volta separate le pensioni accertate ad una data epoca, e stabilita una nuova categoria per quelle da concedersi posteriormente, non contesto che la questione è di un'importanza secondaria quanto alle prime; poichè trattandosi di pensioni già accordate ed invariabili, tutte le cessazioni fruttano all'economia, e se la cifra messa in preventivo è maggiore della vera, avremo un'economia maggiore e non altro in fine di esercizio.

Ma tuttavia mi pare che sia sempre bene di inserire nel bilancio la somma che più si accosta alla verità.

Il signor ministro oppone al sistema da me sostenuto qualche inconveniente che nascerebbe nell'amministrazione, ed ha detto che occorrerebbe una separazione dei mandati, specialmente riguardo al primo trimestre, e quindi che ne verrebbe un po' più di lavoro.

Ma siccome riguardo a tutti i pagamenti, che si sono fatti in provincia, non si è ancora finito di esaminare le carte giustificative nell'amministrazione centrale...

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Non sono ancora arrivate.

Depretis. ... e non sono nemmeno ancora arrivate, io credo che vi sarà questo lavoro di separazione da fare, ma questo sarà per una volta. Quanto al maggior lavoro che si potrebbe verificare in seguito, io non lo vedo.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* In seguito no.

Depretis. Per l'avvenire dunque questo maggior lavoro non vi sarà. Rimane dunque solo un lavoro per questi elenchi del trimestre e per questa separazione; ma avremo al fine di questo esercizio una norma sicura per confrontare l'andamento di questo servizio senza dover essere in quella

oscurità in cui si sarebbe se un trimestre fosse amalgamato con tutto l'esercizio degli anni precedenti.

Per queste ragioni io prego la Camera di voler adottare il sistema per cui io ho combattuto finora.

La Camera approva questa categoria in due parti distinte, e cioè: categoria 22 in lire 8,848,320.06 e categoria 22 *bis* in lire 360,000.

Ripresa poi la discussione che era stata incominciata nella precedente tornata sulla categoria 31 « Stipendi e competenze fisse del personale delle contribuzioni dirette » proposta in lire 439,000, l'onorevole Di Revel si associa all'onorevole Depretis nel sostenere la convenienza di riunire in una sola amministrazione il servizio delle contribuzioni dirette con quello dell'amministrazione dell'insinuazione e del demanio; e l'onorevole Depretis replica:

Io sarò breve perchè veggo che l'ora si fa tarda, e non voglio più lungamente prolungare la discussione. Debbo però rispondere ad un rimprovero se non espresso, almeno implicito, che il signor ministro diresse alla Commissione, e che, fatto contro tutti i membri della medesima, potrebbe estendersi anche a me.

Il signor ministro ha detto che si era sollevata nella Camera una discussione sulla quale la Commissione aveva già deciso, e quindi si verrebbe in certo modo a contraddire una decisione già presa.

La prima volta che si è sollevata questa discussione nel seno della Commissione io non ho esitato a manifestare il mio avviso contrario al sistema del signor ministro; venne chiamato in seno della Commissione il signor ministro di finanza, e si discusse col suo concorso, ma in quella seduta non fu la questione decisa; quando si venne ad una deliberazione io non potei intervenire all'adunanza della Commissione; se fossi intervenuto non avrei mancato di manifestare il mio parere, quale l'ho espresso la prima volta, e qualunque fosse

stata l'opinione che io avessi sostenuto nella Commissione, non sarei certamente venuto a sostenerne una diversa nella Camera.

Non credo poi necessario di dir parola sulla possibilità di un'alleanza o di un concerto con l'onorevole deputato Di Revel, (*Ilarità*) a cui egli accennava nel principio del suo discorso.

In quasi tutte le questioni finanziarie io ebbi non so dire se la fortuna o la disgrazia di trovarmi in disaccordo con l'onorevole deputato Di Revel; nella votazione delle imposte che furono domandate dal Ministero io ho dovuto dare a tutte coscienziosamente una palla nera, invece l'onorevole Di Revel credo l'abbia sempre data bianca; se nelle questioni di risparmi e di economia ci troviamo per avventura d'accordo, questo non accade nè per colpa mia, nè per colpa dell'onorevole deputato Di Revel, col quale intendo di mantenere lo stato di ostilità politica nel quale finora mi sono trovato e mi troverò ancora probabilmente per lungo tempo, poichè sarebbe tanta la strada che dovrei fare per avvicinarmi politicamente all'onorevole Di Revel, che veramente non mi sento nè il coraggio, nè le forze di percorrerla intiera. (*Ilarità*)

Debbo anche aggiungere che subito in questa discussione trovo l'occasione di dire che non sono pienamente d'accordo col deputato Di Revel; egli ha detto che questa questione la considera come una questione tardiva che l'anno scorso poteva utilmente risolversi, ma che quest'anno si riduce ad una questione accademica.

Io che non ho molta simpatia per le questioni accademiche, io che mi veggo condannato a fare il più delle volte proposte alla Camera che non incontrano il suo aggradimento, non avrei questa volta preso la parola per fare una questione accademica. Ma io sono profondamente convinto che la questione può ancora utilmente risolversi. L'ho detto ieri che non è da sperarsi che la questione possa risolversi in questa

seduta e pel bilancio dell'anno corrente già in parte consunto. Io solamente diceva che poteva questa questione risolversi nella discussione del bilancio prossimo dell'anno 1855, e sono ancora di questo parere.

L'onorevole ministro delle finanze nel suo discorso d'oggi faceva un passo e non insisteva più tanto sulla diversità tra le attribuzioni e l'ingerenza pratica delle due amministrazioni sulla quale insisteva ieri, ed io credo veramente indubitabile che molte delle operazioni che si fanno dalle due amministrazioni delle contribuzioni dirette e dell'insinuazione e del demanio sono affatto analoghe.

Le operazioni di verificazione che si fanno per l'accertamento della tassa di successione sono simili a quelle che si fanno per verificare la verità delle consegne e l'ammontare delle tasse nuove.

Solamente è da notarsi che una sola di quelle operazioni, una sola successione di qualche rilevanza importa molto più tempo e molto più studio e molta più abilità di quello che occorra per moltissime verificazioni delle nuove tasse.

Quanto alla mole del lavoro, è indubitato che l'amministrazione attuale d'insinuazione e del demanio non avrebbe potuto da sè sola disimpegnare il lavoro occorrente per le nuove imposte. Ma nessuno ha mai sostenuto che non si dovesse allargare la pianta attuale ed aggiungere un personale competente. Non posso dissimulare che questa maggior mole di lavoro, se si vuol desumere unicamente dal crescente reddito delle tasse, non si fonda sopra un ragionamento che sia perfettamente logico.

Noi abbiamo, è vero, stabilito delle tasse, ma abbiamo anche accresciuto la tariffa delle imposte vecchie. Ora qualunque sia la tariffa che si applica, l'operazione aritmetica è la stessa. Se prima ad un contratto di vendita si applicava la tassa del 3 per cento, e si liquidava la tassa su quella base, in avvenire, applicandosi il nuovo progetto, applicheremo il cinque, e avremo una rendita quasi doppia di quella

che avevamo prima, ma la fatica e il lavoro che dovrà fare l'amministrazione sarà perfettamente lo stesso.

Il dato adunque dei redditi per provare l'aumento del lavoro non è logico, tanto più che, se c'è aumento in alcuni rami, c'è diminuzione in altri, poichè l'alienazione di molti beni demaniali ha diminuito sicuramente il lavoro.

Ma, si è detto, il personale non si improvvisa. Dove troverete voi il personale capace di disimpegnare improvvisamente queste funzioni? Appunto perchè il personale non si improvvisa, ma si forma, sarebbe stato miglior consiglio aggiungere ad un'amministrazione già abile nel maneggio degli affari e già pratica nel disimpegno di funzioni analoghe a quelle che si affidarono alla nuova amministrazione, un aumento di personale, il quale avrebbe potuto facilmente educarsi, anzichè creare un'amministrazione tutta nuova, composta Dio sa come, la quale doveva operare separatamente.

Io non voglio qui procedere ad un esame critico del personale dell'amministrazione delle imposte dirette: dato anche che questo personale sia per farsi buono, come crede il signor ministro, intanto la sua educazione costa molto caro al paese, ed il lavoro non è poi sì grave come si dice. Per quanto siano validi gli argomenti posti innanzi dal signor ministro, che la sola imposta sulle professioni ha cagionato un immenso lavoro, tuttavia le contribuzioni dirette sono in ritardo di 8 a 9 milioni; e se questo ritardo derivasse dall'incapacità, come molti lo pensano, dell'amministrazione delle contribuzioni dirette, io prego la Camera di osservare che quest'incapacità costerebbe allo Stato lire 40,000 al mese circa, perchè sarebbe appunto l'interesse che nel ritardo dell'esazione si perderebbe.

Ecco il vantaggio di improvvisare le amministrazioni e di non saperle comporre di uomini capaci!

Del resto io non intendo già di risolvere questa questione, perchè solo pensando alla diversità d'opinione che esiste fra uomini competenti, se si riguarda alle idee manifestate dal

signor Audiffret, una delle celebrità in fatto di finanze, che sostenne la riunione delle due amministrazioni, idee però contradette nella pratica dal Governo francese; se noi vogliamo riflettere che un uomo pratico, come è l'onorevole Di Revel, la sostiene; che l'onorevole Di Cavour, il quale la combatte oggi, l'ha però sinora sempre lasciata in sospeso; che le Commissioni della Camera negli anni scorsi hanno sempre avuto una opinione conforme, mi si concederà almeno che la questione meriti di essere esaminata ed approfondita; ed io proponeva appunto che questa questione venisse risolta nel prossimo bilancio.

Del resto potrei anche osservare che quanto si dice circa la difficoltà di lasciare nelle attuali circostanze la compilazione dei ruoli alle amministrazioni comunali, non ha gran peso, perchè trattasi di ruoli di quotità nei quali in certo modo l'amministrazione comunale è disinteressata, anzi è proclive a diminuirla nell'interesse dei suoi amministrati, e che quindi vi è necessità di avere un personale unicamente dipendente dal Governo, il quale debba unicamente difendere gli interessi fiscali; a questo ragionamento, dico, potrei opporre una disposizione citata dallo stesso signor ministro, quella cioè per la quale fu stabilito che l'imposta locale si ripartisse su tutte le imposte dirette. Adunque anche l'amministrazione comunale è interessata a che questi diversi rami d'imposta si stabiliscano veramente con giusta misura.

Ma dirò di più: tutte queste nuove imposte vengono a sollievo della contribuzione prediale; ora, noi sappiamo quanto prevalga nelle amministrazioni comunali l'interesse della proprietà fondiaria; abbiamo dunque un riscontro naturale stabilito nel seno stesso dei Consigli comunali, i quali certamente, quando i comuni siano bene organizzati, veglieranno affinchè l'imposta sia egualmente ripartita, e non graviti troppo sulla proprietà territoriale.

Osserverò inoltre che la mole del lavoro affidata agli insinuatori non bisogna crederla così enorme come a prima vista

appare. In alcuni comuni, forse più d'una delle nuove imposte non sono attivate; io so di comuni dove l'imposta sulle bevande non fermentate non avrà un solo articolo nel ruolo, e quindi non avrà ruolo; così si dica dell'imposta mobiliare. Inoltre osservo che la massima parte delle operazioni relative all'imposta sui fabbricati sono fatte dai Consigli comunali, e tutto ciò a sollievo dei verificatori.

Del resto, lo ripeto, io non ho voluto proporre questa questione per risolverla sin d'ora, ho detto che essa può essere risolta, e deve esserlo nel prossimo bilancio; quindi prego la Camera di rimandarla a quella discussione.

Noti la Camera che in questo bilancio noi abbiamo bensì stabilito la stessa somma quanto al personale delle contribuzioni dirette, che troviamo stanziata nel bilancio precedente, ma già abbiamo a lato a questa una nuova categoria che mette fuori la testa modestamente pel momento, ma che col tempo ingrosserà.

Noi vediamo oggi 8000 lire sole che compariscono la prima volta per fitto di locali, ma questa somma sarà essa sufficiente? Nol credo.

Io non sono persuaso che questa cifra, come la cifra del personale, staranno nel limite attuale; l'esperienza ha dimostrato che queste spese ingrossano cogli anni; ma, stesse pure nel limite attuale, vi è sempre interesse grandissimo di trovar modo di diminuirle queste spese, perchè, oltre all'avere minore spesa per l'avvenire, noi avremo una minor somma nelle pensioni; e la Camera ieri ed oggi con la sua deliberazione ha manifestato la volontà di ridurre questo grave carico dello Stato, perciò io persisto nella mia opinione, ed invito la Camera a non pregiudicare in questa discussione una questione grave, e di lasciarne l'esito in sospeso, onde possa venir così risolta in occasione della discussione del bilancio del 1855.

Ed a proposito di questo bilancio, poichè l'ho accennato più volte, mi occorre di fare una domanda al signor ministro: egli ha presentato i bilanci del 1855 un mese fa alla Camera,

ma non ha presentato che le cifre complessive e non già i bilanci; ora occorre di averli questi bilanci, perciò lo inviterei a dire quando saranno presentati i bilanci del 1855 alla Camera.

Il conte di Cavour risponde che i bilanci del 1855 sono in corso di stampa e che tra breve potranno essere distribuiti. — Indi la questione è rinviata alla discussione del bilancio del 1855, e la categoria 34 rimane approvata nella somma proposta.

Sulla categoria 63: — *Servizio delle dogane* — *Personale* — Somma proposta dal Ministero in lire 1,033,692, ridotta dalla Commissione a lire 1,000,000.

Io ricordo che quando si è discusso il trattato di commercio e di navigazione con l'Austria, uno degli argomenti messi in campo da chi lo sostenne, e mi pare fra gli altri dal signor ministro delle finanze, era quello che sarebbero diminuite le spese per l'amministrazione delle dogane. Propugnando in seguito la riforma della tariffa doganale, questo argomento è stato rimesso in campo, e, secondo me, a ragione, perchè la diminuzione, e in molti casi l'abolizione intiera del dazio sopra molte materie, debbe naturalmente portare ed una diminuzione di lavoro ed una riduzione di personale. Ma, quantunque la riforma siasi portata bene avanti, quantunque al principio di questa Sessione siasi adottato un ottimo provvedimento, quello dell'abolizione intera del dazio sui cereali che formano uno dei principali articoli d'importazione, io non veggo in questo ramo del servizio una riduzione alcun poco ragguardevole. Io trovo anzi alla categoria 68 che la Commissione, credo dietro concerti presi col Ministero, ha operata una diminuzione che erasi prima intesa in lire 100,000. Io opino che nella condizione in cui si trovano le nostre finanze bisogna che il Ministero pensi seriamente a fare una riduzione maggiore su questa

categoria; quando si pensa che noi abbiamo 4 mila preposti e siamo partigiani del libero scambio, è impossibile conciliare due cose tra di loro tanto ripugnanti.

Con due milioni che spendiamo a stipendiare i preposti delle dogane noi possiamo aumentare di cinque buoni reggimenti il nostro esercito! Del resto io non voglio dire che si debba addirittura disfare il servizio attivo delle dogane, ma credo che ragionevolmente possiamo aspettarci una diminuzione maggiore di quella che apparisce da questo bilancio in sole 113 mila lire.

Io faccio osservare alla Camera che dopo la riforma doganale molti servizi possono evidentemente credersi inutili, massime nelle dogane in seconda linea, ed io che ne conosco qualcheduna ed ho domandato informazioni, quantunque non a persona ufficiale, ho motivo di credere che alcuni di questi uffici doganali fanno pochissimo, e sarà molto se esigeranno tanto da coprire gli stipendi e le spese.

Io so che il Ministero ha mandato in giro un impiegato allo scopo di vedere quali uffici possano abolirsi, ed appare dalla relazione della Commissione che il ministro ha promesso nel prossimo bilancio di fare qualche riforma, ma un risultato di un certo riguardo può tardar lungo tempo ancora, e mi pare che si potrebbe fare qualche cosa fin d'adesso, che il Ministero potrebbe sopprimere gradatamente questi diversi uffici di minima importanza, trasportandone gli impiegati nei posti vacanti in altri uffici utili.

Quando non mi è concesso di prender parte ai lavori della Camera, io posso vedere davvicino quello che avviene in una parte della nostra linea di confine.

Due degli articoli principali che si introducevano, e s'introducono ancora, meno la circostanza speciale dell'annata, dalla linea del Piacentino, sono il grano ed il canape. Pel grano, per cui quando c'era la vecchia tariffa si faceva un contrabbando considerevolissimo, che dopo la riduzione è cessato, dopo l'abolizione poi il contrabbando sarebbe ridi-

colo l'immaginarlo. Pel canape fu fatta una diminuzione tanto considerevole, che poco è discosta dall'abolizione. Mi pare quindi che veramente si dovrebbe fare una riduzione considerevole nel servizio, come credo che in generale si dovrebbe fare su tutta la linea e sull' intero personale.

Ma, o signori, noi abbiamo abolita la linea doganale tra il contado di Nizza ed il Piemonte; abbiamo abolito il dazio di Torino, quanto allo Stato, e il servizio relativo, che fu addossato al municipio; siamo entrati nelle riforme doganali; abbiamo aboliti moltissimi dazi sopra materie prime; abbiamo ridotto considerevolmente molti dazi sopra materie manufatte, in modo che il contrabbando non può più in moltissimi casi utilmente esercitarsi. Mi pare quindi che possiamo ragionevolmente aspettarci una diminuzione molto più grande che non è quella che si è fatta.

Io son persuaso che, se il ministro si procacciasse e somministrasse alla Camera i dati dei diversi incassi di queste diverse ricevitorie secondarie; se volesse presentarci lo specchio delle contravvenzioni che si sono verificate sopra la linea doganale, e potessimo confrontare questo risultato coi lavori e con le contravvenzioni che si facevano precedentemente alla riforma, io credo che questo confronto basterebbe a persuaderci che realmente non occorre più una sorveglianza così attiva sulla linea e un così numeroso personale.

Senza far nessuna proposta esplicita, io mi limito quindi ad invitare il signor ministro a voler raccogliere i dati opportuni, e nel prossimo bilancio presentare egli stesso una riduzione meno omeopatica di quella che si è limitata a fare in quest'anno la Commissione.

Dopo le spiegazioni date dal conte di Cavour e dal relatore Lanza sul servizio doganale per il quale non credono si possa spingere l'economia al di là della somma proposta, l'onorevole Depretis così riprende:

L'ARGOMENTO messo in campo dall'onorevole ministro, che cioè finchè esistono generi di privativa e dazi fiscali non è possibile diminuire, o almeno bisogna diminuire con molta cautela la quantità dei preposti e il personale dell'amministrazione delle dogane, è un argomento che fu anzi opposto a lui stesso, quando asseriva che sperava di ottenere questa riduzione nel personale; e ciò accadde, credo, in occasione della discussione del trattato di commercio e di navigazione con l'Austria.

Io certamente non nego che abbia un certo peso questo argomento; finchè lo Stato fa la vendita privativa del tabacco, il cui valore è quattro volte superiore al vero prezzo e che porta un reddito così cospicuo alle finanze, quest'argomento ha, ripeto, un certo peso.

Tuttavia devo rispondere che è molto difficile il difenders dal contrabbando dei tabacchi. Questo è un genere che vale molto e pesa poco, e si può introdurre per contrabbando a piccole quantità ed in piccoli volumi: e per quanto sia grande la vigilanza degli impiegati delle dogane, difficilmente lo potranno impedire. Io credo che se non fosse per impedire questo contrabbando, certamente la spesa che si fa pel servizio attivo delle dogane sarebbe enorme.

Del resto c'è un rimedio, buono o cattivo, che compensa questo danno, che deriva alle finanze, inevitabile del contrabbando di una certa quantità di tabacchi, ed è quello che l'amministrazione dia opera a fabbricare dei buoni tabacchi nazionali. In questo modo noi avremmo un compenso che, se non ha da tutti i lati il suggello della moralità, sarebbe per

parte nostra irriprovevole, avverrebbe cioè, come succede per alcune linee di confine, che una parte del nostro tabacco verrebbe senza nostra partecipazione e senza nostra colpa esportato all'estero; e in questo modo avremmo un compenso del danno che si soffrirebbe pel contrabbando dei tabacchi esteri.

Del resto, quando io ho detto *dogane di seconda linea,* non ho detto che una parola che credo usata, senza darvi il significato che hanno in altri paesi le dogane di seconda linea. Quelle che io chiamo con questo nome sono dogane, le quali in parte erano stabilite nella zona di cinque miglia dal confine, nella quale zona la circolazione delle merci era sottoposta a speciali formalità doganali: in parte sono dogane interne. Io noto, per esempio, che le dogane stabilite nelle cinque miglia del confine avevano, prima delle riforme adottate, le molte operazioni per la circolazione delle gallette, per la circolazione delle sete, per la circolazione di generi colpiti dai diritti doganali, pel regime degli opifizi di filature; queste operazioni sono cessate in seguito alle riforme. Così accadde alla dogana di Torino. Questa dogana ora non ha più che l'imballaggio delle sete, mentre prima aveva grandissimo lavoro da fare su questo solo prodotto.

Or dunque mi pare che per questo minor lavoro, risultato delle riforme fatte, sia ragionevole di pretendere una più ragguardevole diminuzione di spesa.

Del resto io mi limiterò a rispondere al signor relatore che moltissime volte mi accadde di vedere le mie ragioni, che io credo validissime, non accolte come tali: questo mi accadde nelle proposte che molte volte mi credetti in obbligo di fare alla Camera, ed è quello che mi accadde non di rado nelle Commissioni del bilancio, dove pochi essendo i membri che siedono da questa parte della Camera, ov'io siedo, sovente un voto, due, tre al più appoggiano domande e proposte che noi crediamo giustissime, sostenute da validissime ragioni.

Ripeterò poi ancora che su questa categoria la Sotto-commissione aveva adottata una riduzione maggiore di quella che adottò la Commissione dopo sentite le spiegazioni del ministro: erasi proposta la riduzione di 100,000 lire sul servizio attivo, categoria 68; questa proposta si è abbandonata, sarà per buone ragioni, per chi sa apprezzarle, ma io non le credo tali.

Vede adunque l'onorevole relatore, che se io ho chiamate omeopatiche queste riduzioni, è perchè veramente ho motivo di crederlo.

Del resto, quanto a quello che egli diceva circa il contrabbando che si fa al confine orientale di alcuni generi di stoffe, i fustagni e i velluti di cotone, io risponderò che questi sono generi di pochissimo valore e che possono formare oggetto di poco fruttevole contrabbando; ad ogni modo io diceva al signor ministro che quando egli voglia corredare la sua domanda dei dati necessari per conoscere in che consistono le contravvenzioni che si verificano oggigiorno, noi potremo persuaderci che veramente non val la pena di fare una sorveglianza così costosa.

Non creda poi l'onorevole relatore che io venga a provvedere all'interesse di un dato circondario di una popolazione; mai, in nessuna discussione io mi lasciai muovere da interessi locali. Molte volte ed appunto in una questione che ho accennata quest'oggi, in quella del trattato di commercio con l'Austria, ho sostenuto l'interesse generale contro l'interesse delle popolazioni che mi hanno tante volte onorato del loro mandato.

L'onorevole Lanza risponde che non ha mai dubitato del patriottismo dell'onorevole Depretis, perchè ne diede troppe prove in tutto il tempo ch'egli siede nel Parlamento: la Commissione del bilancio, nel riconoscere che in questo servizio era possibile una maggiore riduzione di spesa, non si astenne dal farne eccitamento al ministro perchè tale riduzione fosse al più presto effettuata. — L'onorevole Depretis replica:

Sicuramente l'onorevole deputato Lanza affidandosi alla sua memoria, e confondendo insieme proposizioni diverse, ha esposto cose che io non ho mai detto nel seno della Commissione. Egli mi ha fatto dire che il contrabbando dei grani non si fa più sulla linea del Ticino e del Po; ma sulla linea del Po e del Ticino, io credo che di contrabbando di grano se ne sia fatto pochissimo in tutti i tempi, meno in quel ramo del Po il quale è vicino al confine Piacentino. È sulla linea di confine di questo Stato che si operava veramente un contrabbando fortissimo di grano: io ho detto che quel contrabbando era cessato da più anni, ho detto che era cessato sulla linea del Po vicino al Piacentino, e sul confine Piacentino, e che sarebbe stato ridicolo il supporlo ora che i dazi sui grani sono tolti.

Quanto poi alla linea di separazione del nostro Stato con la Lombardia, io ho detto che era difficilissimo si facesse il contrabbando stante le difficoltà di varcare la linea di confine e per le tante vessazioni politiche del Governo austriaco: questi sono fatti che io ho notati nella Commissione; del resto questi dati sono noti a tutti, ed ognuno che abiti quella frontiera, li ha tuttogiorno sott'occhio. Quanto alle dogane di seconda linea ho già spiegato in che senso le ho dette tali.

Del resto, io non dubito della buona fede di nessun partito della Camera, ho detto solo che le economie potrebbero molte volte farsi maggiori e lo credo ancora, quando special-

mente le Commissioni, senza contentarsi di fare eccitamenti al Ministero ed esprimere dei voti, si mettessero all'opera, e le facessero da sè stesse e guardassero di farle effettivamente sancire dalla Camera.

La categoria 63 è dalla Camera approvata nella somma proposta.

Seduta del 20 aprile 1854.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Sulla categoria 135: — *Spese comuni — Assegnamenti di aspettativa.* — Somma proposta dal Ministero lire 34,849. 92 e ridotta dalla Commissione a lire 16,336. 66. — L'onorevole conte di Cavour nell'accettare la riduzione di 18 mila lire proposta dalla Commissione fa qualche riserva, dichiarando non essere sicuro che in circostanze ordinarie la somma così ridotta possa bastare al bisogno. — L'onorevole Depretis osserva:

Io non voglio prolungare la discussione dal momento che il ministro accetta la riduzione proposta dalla Commissione, soltanto osserverò brevissimamente (ciò che non ho potuto fare sulla categoria 63, poichè la Camera l'aveva già approvata) quanto alla categoria del personale delle dogane che la riduzione fatta dalla Commissione è stata assai piccola; non si è fatta diminuzione che della parte relativa alla gabella *grani*, e più 7000 lire circa.

Lanza, *relatore*. No, no!

Depretis. Ben inteso oltre alle riduzioni proposte dal Ministero nel progetto di bilancio.

Lanza, *relatore*. Si è ridotto di più.

Depretis. Lo dimostrerà.

Per provare che si potevano fare maggiori economie su questa categoria non ho che a citare le economie che si verificarono naturalmente negli anni scorsi, quelle che risultano dagli spogli degli esercizi 1848, 49 e 50. Esse sono

abbastanza considerevoli da somministrare un argomento per dimostrare come quella categoria è suscettiva di una riduzione maggiore di quella che si è fatta.

Io aveva raccolto le somme delle diverse economie fatte negli scorsi anni, sulle categorie del personale e paghe dei preposti, e mi risultò in media un risparmio annuo di 25,000 lire e più, delle quali gran parte sul personale delle dogane: e questo doveva naturalmente avvenire per le vacanze che non si rimpiazzano tanto prontamente, trattandosi di un personale numerosissimo, di mille impiegati nella sola categoria del personale.

Nel 1849 l'economia su questo personale che fu già accertata dagli spogli presentati dal Ministero, ammonta a lire 24,450. Vi è una deficienza, è vero, nel 1848, ma vi è nuovamente un guadagno ragguardevole nel 1850, per cui credo che questa cifra così ridotta per le aspettative potrà essere sufficiente a provvedere ai bisogni dell'amministrazione per l'esercizio in corso.

Dopo osservazioni dell'onorevole relatore Lanza:

Debbo dare alcune spiegazioni alla Camera per dimostrare quello che ho detto. Io parlava unicamente della categoria *personale*, nella quale figuravano prima gli impiegati della gabella *grani* de' quali parlava l'onorevole ministro delle finanze. Quando io favellava delle economie fatte dalla Commissione, io gli diceva solo di quelle relative alla categoria 63. Ora questa categoria era proposta nel bilancio del 1853 in lire 1,024,212, nel 1854 il Ministero la propose in lire 1,033,692, e così con un aumento di lire 9480. Questo aumento era il risultato di diverse riduzioni fatte nel personale e per altra parte dell'accrescimento degli stipendi stessi, e dei nuovi impieghi creati dal Ministero. Fra

gli aumenti eravi compreso quello di lire 9500 per indennità a novantacinque ricevitori meno retribuiti. La qual somma la Commissione ha ben pensato che dovesse collocarsi in un'altra categoria, e quindi la riduzione effettiva che rimaneva in confronto del bilancio precedente dopo questa trasposizione, riducevasi a sole lire 20.

Il ministro è venuto dopo con un aumento di lire 4540, e così la somma realmente proposta dal Ministero nel progetto di bilancio 1854, e nelle aggiunte posteriori fu di lire 1,028,732, per il che la diminuzione operata dalla Commissione nel suo complesso fu di lire 28,732; siccome in questa somma figurano lire 21,100 per la riduzione operata sulla gabella dei grani, l'accennata diminuzione rimane come ho detto di lire 7632. È ben inteso che questa cifra si riferisce ad un semestre: io non ho mai detto che fosse per tutto l'anno; ognun vede come in un personale così numeroso sia facile, come io diceva, al Ministero di provvedere agli impiegati in aspettativa.

Del resto io non voglio rientrare a discutere di una categoria che fu già votata, quantunque io persista tuttora nella opinione che si possano fare economie ben più rilevanti.

La categoria 135 viene dalla Camera approvata nella somma di lire 16,336. 66.

Sulla categoria 136: — *Casuali.* — Somma proposta dal Ministero in lire 150,000 e dalla Commissione ridotta a lire 120,000. — Il conte di Cavour non si oppone a tale riduzione, ma fa notare le diminuzioni che questa categoria ebbe a subire nel corso degli ultimi sette anni e così ridotta da oltre 400,000 lire che erano stanziate nei bilanci del 1847, 1848, 1849 e 1850. — L'onorevole Depretis osserva:

Io credo che il ministro abbia fatto bene a fare questa lunga enumerazione delle somme che erano stanziate nei bilanci precedenti nella categoria dei casuali. Questa cate-

goria è infinitamente elastica nella sua applicazione, e pur troppo la Camera ha cominciato solamente quest'anno a por mano con buona volontà a contenerla entro limiti un poco meno larghi. Del resto la enumerazione, ripeto, fatta dal signor ministro, di queste spese prova una cosa che non è senza utilità nella discussione dei bilanci: prova cioè che non bisogna peritarsi troppo nel fare delle riduzioni anche considerevoli, perchè, se nei bilanci precedenti una somma di 400 e più mila lire si reputava appena sufficiente, noi vediamo che l'anno scorso quella somma fu ridotta di più della metà, e tuttavia ha potuto essere sufficientissima ed oltrepassare tutti i bisogni del servizio.

Io credo per conseguenza che anche la somma quale è stanziata nel bilancio di quest'anno sarà più che sufficiente a tutti questi bisogni.

Osservo poi che nel progetto del bilancio presentato dallo stesso ministro la categoria dei sussidi in 20 mila lire era compresa nella cifra complessiva.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Sì! sì!

La categoria 136 è approvata nella somma proposta.

Concessione di una condotta d'acqua da Busalla a Genova

Questo disegno di legge presentato dal conte di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, alla Camera dei Deputati il 13 gennaio 1854, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Michelini G. B., Agnès, Farina Paolo, Menabrea, Farini L. C., Ghiglini e Cadorna Raffaele relatore, il quale presentò la relazione il 20 aprile 1854. — Con questo disegno di legge si proponevano all'approvazione della Camera due convenzioni tra la finanza dello Stato ed il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova per l'estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia proveniente dalle filtrazioni del cavo aperto per la costruzione dell' ultimo tronco della Galleria dei Giovi.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 24 aprile 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

Venendo in discussione tale disegno di legge, l'onorevole Depretis presenta la mozione sospensiva con queste parole:

Era stato posto all'ordine del giorno il progetto di legge relativo ai sensali ed agenti di cambio. Probabilmente sul finire dell' ultima seduta fu cambiato quest'ordine del giorno, e prese il passo il progetto di legge relativo alla concessione Nicolay.

Ora io faccio notare alla Camera che moltissimi dei nostri colleghi vennero per prender parte alla discussione sul progetto di legge relativo agli agenti di cambio e sensali. Io so, ripeto, di parecchi nostri colleghi, i quali sono venuti alla Camera precisamènte con questa determinazione e dopo aver fatto i loro studi su quel progetto: noto poi

che la relazione della legge sugli agenti di cambio e sui sensali fu presentata alcuni giorni fa, mentre la relazione su quella relativa alla concessione Nicolay fu, se non erro, presentata venerdì e distribuita soltanto il giorno di sabato, in ogni modo posteriormente a quella sui sensali ed agenti di cambio; noto ancora come sia poco conveniente il cambiare così improvvisamente l'ordine del giorno; massime trattandosi, come nella concessione Nicolay, d'interessi locali e di una questione tecnica assai difficile ad essere sciolta.

La Commissione ha impiegato tre mesi a studiare quella legge e risolvere tutte le varie obbiezioni che la legge stessa inchiude, ha presentato finalmente la sua relazione; ma bisogna che i deputati abbiano tempo anch'essi di esaminare le decisioni della Commissione, massime, ripeto, trattandosi di una questione tecnica, e che riguarda non solo gli interessi generali, ma ben anche gli interessi locali. Per queste ragioni, pregherei la Camera a voler mantenere il precedente ordine del giorno, e mettere poi subito dopo, giacchè è ritenuta come urgente, la legge sulla concessione Nicolay.

Il conte di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, espone le ragioni d'urgenza del disegno di legge; — l'onorevole Depretis replica:

La Camera ricorderà come la seduta di sabato siasi prolungata oltre l'ora consueta, perchè, trattandosi di una legge la cui discussione generale erasi esaurita, essa voleva passare alla votazione della medesima; ed è tanto vero, che la discussione si è prolungata oltre il consueto, che non ci siamo trovati più in numero nello squittinio segreto.

Io ho accennato a questa circostanza per far vedere come molti sabato non abbiano potuto conoscere la variazione introdotta nell'ordine del giorno, e come siasi creduto che

la legge sui sensali ed agenti di cambio avesse la precedenza, perchè la relazione erasi distribuita prima; cosicchè nella giornata di ieri molti si sono occupati unicamente di questa legge.

Del resto i ragionamenti dell'onorevole ministro, il quale ammette che si tratti di una legge complicata e grave, starebbero ove si trattasse di una dilazione lunga; ma la legge sugli agenti di cambio e sensali può protrarre la discussione di due o tre giorni, tutt'al più. Ora, dal momento che si è aspettato tre mesi, non credo che sarà di danno nè agli azionisti, nè allo Stato la breve dilazione di due o tre giorni. Quanto poi al bisogno d'acqua delle stazioni delle strade ferrate, a cui accennava l'onorevole ministro, io credo che la Provvidenza a quest'ora vi abbia soccorso facendo piovere largamente. (*Ilarità*)

E questa dilazione non sarà poi senza vantaggio per gli interessi dello Stato, ai quali la Camera deve soprattutto attendere. Io credo che trattandosi di cosa così grave, gli interessi dello Stato esigano che si abbia almeno il tempo di studiarla, onde presentarci alla discussione con sufficienti cognizioni in modo da poterla esaminare come merita la sua importanza. Io quindi persisto nella mia proposta perchè si mantenga l'ordine del giorno quale prima era stabilito.

La Camera decide di mantenere all'ordine del giorno il disegno di legge per la condotta d'acqua da Busalla a Genova, sul quale è immediatamente aperta la discussione generale.

L'onorevole relatore Cadorna riservandosi di rispondere all'onorevole Farina il quale aveva combattuto il disegno di legge, cede la parola all'onorevole Depretis:

Parlerò prima tanto più volentieri, in quanto che sarò brevissimo; e siccome il signor ministro probabilmente mi farà qualche risposta, poscia il relatore potrà parlare alla sua volta.

La Commissione, come ho veduto da una rapida scorsa che ho dato alla relazione, ha osservato giustamente, come in questo affare il Ministero si sia scostato dalle formalità legali, e da quelle norme che si devono costantemente mantenere in casi simili e trattandosi di opere d'interesse pubblico. Il Ministero non ha creduto di rispondere una parola a questa osservazione della Commissione che sicuramente ha potuto con tutto comodo leggere stampata nella relazione. Probabilmente il Ministero ha creduto che trattandosi di una concessione di acqua, nel qual caso la legge sull'amministrazione centrale prescrive minori formalità, e per altra parte usando del salvacondotto dell'urgenza, ha creduto, dico, di prescindere da quelle norme che la legge impone nei casi ordinari, e dalle buone regole d'amministrazione.

Io non vorrei che la ragione dell'urgenza che ho qualificato a disegno per salvacondotto, ci conducesse tant'oltre in questo fatale sistema. Io credo che il presentare ripetutamente alla Camera dei contratti già stipulati senza il controllo e la salvaguardia della pubblicità e della concorrenza, non deve essere norma costante al Governo nel sistema parlamentare, massime in un paese com'è il nostro, dove si sia adottato il principio del libero scambio. Io dico che il dipartirsi da questa regola non deve avvenire se non nei casi gravissimi che la legge prevede e quando l'urgenza sia ben evidente e ben dimostrata, e in nessun caso poi quando il Parlamento è aperto. Ora, quando il signor ministro credette di stipulare questo contratto col signor Nicolay, il Parlamento era appunto aperto; questo fu al 27 maggio, e il Parlamento rimase ancora aperto quasi due mesi.

Io pregherei quindi il signor ministro a dare qualche spiegazione, per persuadere la Camera e il paese che questa trasgressione dello spirito, se non si vuole della lettera della legge, è avvenuta per motivi veramente gravi.

Il signor ministro presenta un contratto che sottopone lo Stato a conseguenze che non possiamo prevedere. Sappiamo

che ora il Governo deve sostenere una lite col municipio di Tortona, e con molti altri utenti di quest'acqua; quali saranno le conseguenze di questa lite? Noi abbiamo un esempio già citato nella discussione, la lite pei molini di Felizzano, che tutti conosciamo quanto costi allo Stato, e lo possiamo apprezzare. Non dirò che in questo caso saremo condotti a conseguenze simili, ma so che ordinariamente i comuni, le provincie e lo Stato non sono molto felici nelle loro liti.

Il signor ministro per poco non veniva a sostenere che, quand'anche si faccia l'estrazione di questa ruota d'acqua a Busalla, l'acqua, anzichè diminuire nella Scrivia, finirà per trovarsi aumentata: egli ha detto che nemmeno una goccia di quest'acqua arriverebbe ad irrigare la pianura di Tortona. Veramente io non ne sono per mio conto persuaso, perchè se reggesse il ragionamento del signor ministro, non so dove potrebbe condurci: d'altra parte, se il signor ministro aveva quest'ultima convinzione, che veramente non vi era alcun danno per gli utenti della valle di Scrivia e della provincia di Tortona, non so perchè non si sia valso dei suoi lumi e della sua eloquenza per persuadere, non dirò i Tortonesi, ma il cavaliere Nicolay, perchè si assumesse le conseguenze di una lite, che invece io vedo non ha voluto per niun modo assumere a suo carico.

Invito quindi il signor ministro a dare qualche schiarimento su questo punto.

Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro dei lavori pubblici Paleocapa:

Io credo che parecchi possano avere deferenza nel signor ministro quando egli emette il suo parere sopra opere di arte nelle quali sicuramente è persona molto competente; ma mi permetterà, trattandosi di una lite, di una contro-

versia legale, mi permetterà il signor ministro di dire che la sua asserzione non merita gran confidenza.

Osserverò di più al signor ministro che prima d'impegnare il Governo nelle conseguenze di una lite, alla quale non ha voluto sottostare il signor Nicolay, mi pare avrebbe potuto molto bene consigliarsi nel seno stesso del Gabinetto. L'onorevole guardasigilli poteva molto competentemente dare il suo avviso al suo collega ministro dei lavori pubblici sulle probabili conseguenze di questa lite; e se il ministro di grazia e giustizia avesse col suo autorevole avviso consigliato quello dei lavori pubblici a sobbarcare lo Stato ai pesi, ed alle eventualità di una lite, allora il suo avviso avrebbe avuto qualche valore; ma l'avviso isolato di un uomo d'arte, di un ingegnere, per quanto si voglia distinto, su di una controversia legale, non mi pare gran fatto attendibile; che se mai per avventura questo avviso trovasse ancora un dissenso nel seno stesso del Gabinetto, io ritengo che la Camera non potrebbe accettarlo per valido. (*Segni di adesione a sinistra*)

Seduta del 25 aprile 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Al cominciare di questa seduta, seguitando la discussione generale, l'onorevole Depretis così parla in risposta agli onorevoli Cadorna e Menabrea:

NELLA seduta di ieri l'onorevole relatore della Commissione ed il deputato Menabrea risposero a quella parte del mio discorso che riflette le conseguenze, a mio parere, assai gravi, che potrebbero nascere a danno dello Stato dalle eventualità e dalle incertezze di una lite. Essi sostennero che questa lite non può aver conseguenze sì gravi

e indeterminate come io temeva. Il deputato Menabrea aggiunse poi che i vantaggi che derivano allo Stato da quest'opera, vantaggi che sarebbero diventati sempre maggiori nell'avvenire, compensavano largamente del piccolo danno della lite a cui si andava incontro. Io mi trovo in obbligo di rispondere alcune brevi osservazioni tanto all' uno come all'altro.

La prima indagine, a mio avviso, che doveva premettersi in una legge come questa, nella quale si tratta in sostanza di alienare una parte del patrimonio pubblico, era quella di vedere quali erano gli oneri e le spese a cui il concessionario si assoggettava, e quali erano i vantaggi che dall'opera sua potevano pervenirgli; bisognava, insomma, esaminare a fondo il preciso progetto che il signor Nicolay doveva avere presentato al Ministero, vedere quali erano le spese necessarie onde mandarlo ad effetto, calcolare poi, non dirò con precisione, s' intende, perchè è difficile in questa materia fare calcoli precisi, i vantaggi probabili che ne sarebbero derivati ai concessionari. Era indispensabile, a mio credere, questo esame, in quanto che da esso solamente poteva formarsi il Parlamento un giusto criterio per misurare quali erano gli oneri che nell'interesse dello Stato si potevano imporre ai concessionari, e, in altri termini, quali erano i vantaggi che allo Stato dovevano derivare da questa impresa.

Per quanto io sappia, questo esame non fu fatto dalla Commissione, o, quanto meno, per fare questo esame i dati non stanno sotto gli occhi della Camera.

A questo inconveniente si poteva in parte rimediare con la libera concorrenza delle imprese, ma il Ministero ha creduto di allontanarsi dalla prescrizione della legge, e, dirò di più, ha creduto anche di rispondere molto incompletamente alle obbiezioni, alle osservazioni gravissime fattegli dalla Commissione, e rilevate ieri nella discussione. Rimane adunque sempre il Ministero sotto il peso dell'accusa mossagli di

aver trascurato l'interesse dello Stato, e quando lo Stato ha tanto bisogno di trarre partito da qualunque sorgente di vantaggi onde migliorare le condizioni della sua finanza, ha sempre il Ministero sopra di sè la responsabilità di aver trascurato queste indispensabili e salutari formalità che la legge prescrive.

Quanto ai vantaggi che da quest'opera possono ridondare allo Stato, io veramente non so persuadermi che siano di tutta quella importanza che il relatore della Commissione ed il deputato Menabrea vorrebbero far credere. Il principale è quello di provvedere di una forza motrice il piano inclinato dei Giovi onde servire alla trazione dei convogli.

Ma fu già osservato, molto giustamente, dall'onorevole Farina che questo è ancora un problema la cui soluzione dipende da un esperimento che dovrà farsi. Questo dunque è un vantaggio del quale può apprezzarsi fino ad un certo punto l'importanza, ma che, nella questione che noi stiamo discutendo, può credersi problematico e di non molto valore.

E noi, in fatto di questi problemi tecnici, di questi calcoli presuntivi che ci si presentano da uomini, per quanto si voglia competenti, dobbiamo stare molto in sull'avviso dopo l'esperienza degli anni decorsi e gli esempi già visti. Ne citerò qualcheduno. Noi avevamo il progetto del perforamento del Moncenisio, presentato quattro o cinque anni fa dal cavaliere Mauss, che aveva pure l'approvazione dei più competenti uomini dell'arte, e fra questi dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Tuttavia io ho veduto, e lo dirò francamente con soddisfazione, che il residuo passivo che era assegnato all'esecuzione di quest'opera è scomparso dagli spogli, il che dovrebbe far credere che sopra questi consulti tecnici la Camera non deve fare molto assegnamento.

Dirò di più; ci sono non di rado dei conteggi e dei calcoli che meritano veramente il titolo di conteggi poetici. Sono conteggi a cifre obbligate che servono pel momento

per la soluzione in un senso o in un altro di una questione parlamentare, per raggiungere un intento predestinato, ma poi la pratica fa svaporare tutta la poesia e tutta l'esattezza presuntiva delle cifre.

Se occorressero altri esempi ne citerei uno. L'anno scorso, nella questione relativa alla strada da Novara al Lago Maggiore, il signor ministro dei lavori pubblici ci diceva, anzi ci assicurava, che il porto di Arona poteva essere costrutto con 300 mila lire, delle quali, siccome 50 mila erano a carico del municipio d'Arona, non ne rimanevano che 250 mila a carico dello Stato. Bastò l'esame dei documenti presentati dal ministro per persuaderci che questa somma non era di gran lunga sufficiente; e quest'anno la Commissione del bilancio ha potuto vedere che le 300 mila lire si sono cambiate in una somma ben diversa, in quella cioè di 715 mila, che non sarà forse l'ultima parola; ma ci si dirà che ad ogni modo è sempre necessaria una forza di trazione, una forza motrice per mettere in esercizio in modo economico il piano inclinato dei Giovi onde far salire i convogli senza una spesa eccessiva, al che non bastano le potenti locomotive ultimamente provviste ed ordinate.

Ma io rispondo: stabilitelo una volta questo piano, concretatelo in modo che sia sicuro e praticamente attuabile, ed allora venite a presentarci il progetto; la Camera potrà decidere con cognizione di causa.

Quanto agli altri vantaggi, io veramente non li trovo molto rilevanti (parlo sempre nell'interesse dello Stato): il canone, come ognun vede, non è visibile quando si tratta di un'impresa che costa molti milioni. Circa la quantità d'acqua per uso delle stazioni che si fissa nel capitolato al decimo della totale quantità d'acqua che scorre nell'acquedotto, quanto a questa quantità d'acqua, sarebbe necessario che noi sapessimo se questo decimo, che l'impresario è obbligato a somministrare, sia necessario, sia sufficiente al bisogno, se l'acqua per le stazioni non possa procurarsi altri-

menti ed a che prezzo, se questo vantaggio non sia, dirò così, che figurativo; intorno al che il signor ministro ed il relatore potranno darmi qualche schiarimento, giacchè nè l'una nè l'altra relazione ci porgono dati che possano chiarire questo punto. Debbo poi osservare che, trattandosi di un'opera quale si è questa, si sarebbero dovuti ottenere ben altri vantaggi in favore dello Stato, vantaggi che s ottennero da altre imprese, che non sono certo identiche a questa, ma che hanno con questa molta analogia.

Per esempio, concedendosi la costruzione di qualche ferrovia, si ottenne il vantaggio di avere una parte degli utili quando si elevassero fino ad un segno determinato, ed io credo che il Ministero poteva ragionevolmente pretendere dal concessionario una quota parte degli utili nello stesso modo. Si poteva, dico, stabilire che, giunti gli utili dell' impresa ad una data meta, il di più dovesse andare a vantaggio dello Stato.

Per quanto riguarda le indennità ai danneggiati, io credo che il Ministero doveva insistere e poteva anche per queste ragionevolmente pretendere che il concessionario si costituisse indenne verso i danneggiati. E tanto più lo doveva, inquantochè sono concordi e Commissione e Ministero nel sostenere che queste indennità non potranno rilevare che ad una piccola somma. L' ho detto ieri, e lo ripeto oggi, doveva essere molto facile che così ragguardevoli e competenti personaggi, in fatto d'opere d'arte e d'intraprese industriali, riuscissero a persuadere il signor Nicolay ad assumere questo peso.

Se non che, io l'ho già detto, duro molta fatica ad ammettere la poca importanza delle liti che si sono iniziate, come credono l'onorevole relatore della Commissione, il deputato Menabrea ed il signor ministro. Tutto al più, dicono essi trattarsi di una espropriazione per opera di pubblica utilità. Ma qui io credo che bisogna fare una distinzione essenziale.

Bisogna distinguere le grandi opere della strada ferrata, le quali veramente hanno il carattere di opere di pubblica utilità, dal bisogno di acqua potabile per la città di Genova. In quanto a queste opere dell'acquedotto per condurre acqua potabile a Genova io non so come possano rivestire il carattere di opere di pubblica utilità e tali da interessare lo Stato intiero.

E qui noti la Camera che si tratta di giudicare fra due interessi che possono rivestire entrambi il carattere di interesse pubblico. Come potrà il Ministero accertare e sostenere che l'interesse di avere acqua potabile a Genova, debba prevalere a quello di avere acqua di irrigazione a Tortona?

Come potrà giustificare che si debbano espropriare i possessori della valle di Scrivia e del Tortonese per questa sola ragione di interesse pubblico prevalente? Ma badiamo alle conseguenze di questo sistema: esse ci condurrebbero ad espropriare una provincia dell'acqua d'irrigazione di cui credesse il Governo che sovrabbondi, per sistemarla con una meglio intesa erogazione; ci condurrebbe ad espropriare tutte le acque private alla redenzione generale delle condotte d'acqua per migliorare la irrigazione dello Stato. Io vorrei sapere se questa è l'opinione del Ministero.

Quanto all'entità di questi danni il signor relatore della Commissione ci diceva: ma badate che alla deficienza di quest'acqua che viene estratta dalla Scrivia si può provvedere con altri mezzi; si potrà costrurre un serbatoio in luogo che si presti assai bene, il quale raccoglierà una buona quantità d'acqua e compenserà, se non totalmente, certo in parte, quella che viene estratta dal fiume. Ma io rispondo: è il Governo che si deve impegnare in queste nuove opere per rimettere nella Scrivia l'acqua che vi era prima? Perchè, in verità io non credo sostenibile che, dal momento che una quantità d'acqua si estrae, si possa dire col signor ministro dei lavori pubblici: di quest'acqua tolta alla sorgente non ne giungerà una goccia alla sua destinazione.

La massa d'acqua posseduta è una proprietà di un individuo, di un comune, di una provincia, non importa di chi, e quando sia tolta o diminuita, dà il diritto al proprietario di pretendere o la cosa od una indennità.

Io domando adunque al Governo, se in queste nuove opere egli vorrà impegnarsi; se vorrà egli costrurre degli acquedotti per avvantaggiare con la caduta quello che si perde nella quantità; domando se vorrà costrurre il serbatoio. Io non credo ancora che il signor ministro delle finanze voglia assumere tali impegni.

Noti la Commissione che a Serravalle abbiamo una filatura di cotone che costa più di un milione. Per la manifattura fu comprata l'acqua e un molino in quella località, e quella casa di commercio ha pagato lire 100 mila d'indennità al comune di Serravalle e fra le altre condizioni fu stipulata quella di ampliare il molino in modo che possa servire ai bisogni della popolazione che in molti casi non sa dove macinare i grani. Ora veda la Commissione, in questo caso, quali saranno le conseguenze del suo sistema. Quando si tolga una parte di quell'acqua che è appena sufficiente per dar moto ad un edifizio idraulico, bisognerà necessariamente fare quello che accennava il signor relatore, bisognerà cioè, col cambiamento del sistema di meccanismo o con una maggior caduta, cercare di riparare alla forza che si sarà perduta; ma, a quali spese non si andrà incontro?

Or dunque vuole il Governo impegnarsi in tutte queste opere? Io credo che non lo vorrà sicuramente. Ma sappiamo noi dove ci condurranno le conseguenze ultime di questa lite? E se i tribunali, è un mio dubbio, una mera possibilità, se i tribunali decidessero che queste opere per condurre acqua potabile a Genova non sono fra quelle che potevano qualificarsi come opere di utilità pubblica, se avvenisse il caso in cui, invece di indennizzare gli utenti della provincia di Tortona, il Governo dovesse indennizzare la Società

Nicolay e fosse costretto a rimettere l'acqua a disposizione dei primi proprietari, una volta che abbia animato la macchina motrice sul piano inclinato dei Giovi, in questo caso remoto se si vuole, le conseguenze non sarebbero gravissime?

Ove il Ministero invece, nel fare questa concessione al signor Nicolay, si fosse liberato da ogni eventualità e gli avesse addossato tutti i pesi di questa lite, se non avremmo vantaggi maggiori, quanto meno non avremmo dinanzi a noi eventualità e pericoli che non si possono, per quanto si dica, nè prevedere nè calcolare.

Nel nostro sistema è stabilito il principio dell'esame ed approvazione annuale dei bilanci, principio che è ingenito al sistema parlamentare; abbiamo stabilito nella nuova legge dell'amministrazione centrale la massima che una spesa eccedente la somma di lire 30,000 deve essere previamente approvata con legge speciale: e noi che cosa facciamo? Con questo fatto compiuto che il Ministero ci presenta noi vincoliamo i bilanci avvenire per cifre incognite, incalcolabili. Io domando se questa sia buona amministrazione.

Io pertanto, insistendo nell'opinione ieri manifestata, che questo contratto ci sottopone a una lite che può avere conseguenze gravissime, e che i vantaggi che ci procura non sono nè certi, nè constatati, nè tali da compensare questa eventualità e da corrispondere egualmente ai vantaggi che al concessionario derivano, e considerando principalmente che non bisogna più oltre continuare nel sistema funesto di avere sempre a sancire dei fatti compiuti, voto contro la legge.

In risposta all'onorevole conte di Cavour presidente del Consiglio, ministro delle finanze:

Io VERAMENTE non ho mai nutrito lusinga che il dubbio da me manifestato in questa discussione potesse riuscire a turbare i tranquilli sonni del signor ministro. Io voterò con-

tro la legge perchè desidero che la legge sia respinta: voterò la risoluzione, se si propone, di sospendere l'approvazione allo scopo di aver tempo di migliorare il capitolato nel pubblico interesse; io non mi son messo a difendere gli interessi d'una provincia più che d'un'altra; io non vengo nella Camera a patrocinare gl'interessi dell'irrigazione tortonese o piuttosto l'interesse che può aver Genova di ottenere maggior copia d'acqua potabile: sostengo quello che io credo giusto e d'interesse pubblico.

Io ho manifestato un dubbio, il dubbio cioè che la lite intentata dagli utenti dell'acqua della Scrivia possa aver conseguenze tali da promuoverne una seconda col signor Nicolay. La mia opinione può essere erronea, ed io non l'ho mai enunciata che come una possibilità. Conosco la legge sulle espropriazioni forzate per cause di utilità pubblica. So che quando trattasi di opere che si eseguiscono per conto dei comuni, delle provincie, delle aziende o del demanio, il potere esecutivo è giudice competente e può pronunciare sull'utilità pubblica. So che si crede che anche per le opere eseguite da privati la legge dà una facoltà egualmente esplicita ed assoluta al potere esecutivo, gli dà implicita la facoltà di dichiarare l'utilità pubblica; parmi però che questa disposizione dell'articolo secondo della legge del 1839 sia molto elastica, e che, massimamente dopo la pubblicazione dello Statuto, possa dar luogo a dubbia interpretazione. I casi citati dall'onorevole ministro delle finanze non sono per nulla simili al caso attuale. Egli citava la condotta d'acqua potabile che si è fatta a Torino; ma in questo caso l'acqua non apparteneva nè a provincie, nè al comune, nè serviva all'irrigazione, nè vi erano reclami. Non vi era il caso di distogliere l'acqua da un uso. Il caso attuale per me è nuovo. O si vuole considerare l'applicazione di questa forza motrice che si stabilisce con l'acqua della Scrivia siccome un'opera necessaria all'attivazione della strada ferrata, ed in questo caso vedo, come già dissi, che l'opera riveste il carattere

d'opera d'utilità pubblica, o si vuol considerare come una condotta d'acqua potabile a Genova, ed in questo caso contrasterebbe l'altra utilità pubblica dell'irrigazione d'un'intiera provincia.

Ma, dirò di più, si può ancora considerare la cosa sotto un aspetto diverso. Si potrebbe cioè presentare la cosa da un lato come un corpo d'acqua destinato ad un'opera pubblica, all'irrigazione della provincia tortonese, e al servizio degli opifizi di lungo Scrivia, e dall'altro lato come una semplice concessione ad una società privata di privati speculatori; in questo caso, dico la verità, quantunque io non enunciassi la cosa che come un dubbio, quantunque ammetta la legge essere elastica, tuttavia dopo la solennità con la quale lo Statuto ha consacrato l'inviolabilità delle proprietà e l'accertamento dell'utilità pubblica, io credo che questo dubbio non sarebbe irragionevole.

Tale disegno di legge fu in questa stessa seduta approvato dalla Camera dei Deputati. — Voti favorevoli 78, contrari 42, astenutosi uno. — Adottato dal Senato del Regno il 26 maggio 1854.

(Legge 5 giugno 1854, n. 1722).

Bilancio passivo del Ministero della guerra pel 1854

Esaminato dalla Commissione generale del bilancio (Vedi pag. 5) ne fu relatore l'onorevole Durando, che presentò la relazione alla Camera nella tornata del 17 aprile 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 2 maggio 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Discorso pronunciato dall'onorevole Depretis nella discussione generale di questo bilancio:

Io non voglio entrare nella discussione generale del bilancio della guerra, per la quale riconosco di non essere abbastanza competente, tuttavia non posso prescindere dal far alcune osservazioni che mi par conveniente di premettere alla discussione speciale delle categorie, nello scopo principale di ottenere schiarimenti e spiegazioni da parte del signor ministro della guerra: farò innanzitutto una osservazione, la quale mi è suggerita da quanto ultimamente ha detto il ministro della guerra circa i comandi militari. È verissimo che la diminuzione di molte fra le spese dell'amministrazione pubblica ed anche di alcuna delle spese del dicastero della guerra non può ottenersi, se non avremo risolta la difficile questione della circoscrizione delle provincie. Ora io non voglio lasciar passare questa occasione senza osservare alla Camera come una questione così importante, quale è quella della circoscrizione, non può più lungamente

differirsi senza danno grave del pubblico erario. Anche nell'occasione in cui si discute il bilancio della guerra non voglio tralasciare di osservare che una diversa circoscrizione delle provincie avrebbe per conseguenza la diminuzione di qualche centinaio di mila lire sopra una sola categoria di questo bilancio. Ed insisto sopra questo punto per far notare alla Camera, come sia questa una delle questioni che il Ministero ha sempre cercato studiosamente di procrastinare. Ed è tanto più necessario d'insistere a tal uopo che, essendo prossima la presentazione della legge sull'amministrazione dei comuni e delle provincie, verrà l'opportunità di discuterla e perchè senza questa primordiale e salutare riforma in molti rami del pubblico servizio saranno impossibili quelle economie, che altrimenti sarebbe facile di ottenere.

Ciò detto, ricorderò alla Camera che nella legge del 7 luglio 1851 approvativa del bilancio di quell'anno, eravi tra le altre una disposizione, con la quale era prescritto che la composizione definitiva numerica e graduale dell'armata stanziale e così dell'amministrazione militare e del corpo sanitario dovevano essere determinate per legge. Con quella legge era imposto al Ministero l'obbligo di presentare nella prossima Sessione in allora, cioè in quella del 1852, il quadro numerico degli ufficiali dell'esercito stanziale in ogni anno in tempo di pace. Con dispiacere io debbo rammentare alla Camera che il signor ministro della guerra ha cercato per quanto era in lui di rendere impossibile l'esecuzione di quella legge. Egli ha cercato di dilazionare indefinitamente la presentazione del disegno di legge che gli era imposto dalla legge.

Questo progetto pel quale il ministro aveva un'obbligazione precisa, egli lo ha presentato nel giorno che si credeva l'ultimo della Sessione del 1852, precisamente alla metà di giugno dell'anno scorso, dopo il quale giorno la Camera non tenne più seduta se non nell'ultimo scorcio inaspettato della Sessione nel novembre passato.

Io non posso trattenermi dal far notare che veramente l'operato del signor ministro della guerra non può essere approvato se non da chi desidera che le tavole della legge sieno scritte non per essere osservate da tutti, e più che dagli altri dai signori ministri, ma per essere invece o deluse o schernite. Tuttavia il signor ministro, come ho detto sul finire della Sessione scorsa aveva presentato il suo progetto di legge, ma perchè non lo ha ripresentato al riaprirsi della nuova Sessione? Io veramente non so spiegarmi questa nuova tardanza del signor ministro. Capisco, e fino ad un certo punto mi spiego, la riluttanza del signor ministro a presentare quel progetto di legge prima che fosse discussa ed approvata la legge dell'arruolamento militare; ma oramai la legge dell'arruolamento militare è non solo approvata dal potere legislativo, ma ben anche pubblicata, eppure questo progetto di legge non viene al Parlamento presentato dal signor ministro. Io voglio considerare la cosa dallo stesso punto di vista, dal quale la vuole considerare il signor ministro, il quale ha tentato di riordinare secondo le sue idee il nostro esercito; ma oramai quali inconvenienti può temere il signor ministro dalla presentazione come dalla discussione di un tal progetto di legge? D'altra parte io credo che se ne possano ottenere dei vantaggi non pochi. Lo aver fissato per legge il quadro numerico e graduale degli ufficiali d'ogni arma del nostro esercito dà maggiori garanzie agli ufficiali ed assicura la loro posizione.

Mi pare inoltre evidente che l'aver determinato per legge l'ordinamento dell'armata stanziale, viemmeglio assicuri e renda più stabile l'organamento generale delle nostre forze militari; e finalmente non tralascierò di dire alla Camera che io da questa legge spero non solo la stabilità degli ordini militari e il vantaggio delle persone che si consacreranno alla nobile professione delle armi, ma ben anche spero, non lo dissimulo, qualche minore arbitrio da parte del Ministero. Non parlo soltanto dei ministri che reggono attual-

mente il nostro Stato: ma noi ne abbiamo veduti troppi di questi cambiamenti ministeriali, ed è troppo facile convincersi che un cambiamento di Gabinetto, un nuovo ministro al quale passino altre idee per la testa, potrebbe facilmente introdurre variazioni gravissime nell'organamento dell'esercito e ciò sempre a danno sia della stabilità degli ordini militari, sia della condizione delle finanze. Questa è l'osservazione che io voleva fare al signor ministro, e sulla quale lo pregherei a volermi dare qualche spiegazione.

Ma, giacchè ho la parola ne aggiungerò anche un'altra. Sul principio della nostra vita parlamentare la Camera ricorderà che uno de' nostri colleghi, il cui nome sarà sempre venerato con amore e con ammirazione da quanti tengono in pregio i nomi di patria e di libertà, il maggiore Lyons, presentava un progetto di legge nell'intento d'ottenere una indennità per vestiario a favore dei soldati e bass'uffiziali che avevano combattuto la guerra d'indipendenza, sotto certe condizioni che egli formulava in apposito suo progetto. Io non farò qui la storia delle varie vicende parlamentari e ministeriali, per le quali fu la discussione di quel progetto differita. Esso venne poi ripresentato al principio della Sessione precedente all'attuale, e contemporaneamente ad esso ne fu presentato dal signor ministro della guerra un altro, non con le stesse disposizioni, ma sull' identico oggetto. I due progetti furono affidati per l'esame ad una Commissione, ma non ebbero gli onori della discussione pubblica nel seno della Camera. Intanto nella nuova Sessione, anzi solo pochi giorni fa il signor ministro ha creduto di poter mandare ad effetto, e mettere in pratica alcune delle disposizioni implicite di quel progetto di legge, ma in via semplicemente amministrativa. Io debbo dichiarare formalmente alla Camera che, per quanto amico e propugnatore delle economie, tuttavia avrei dato il mio debole, ma sincero appoggio a questo progetto di legge, come quello nel quale io ravvisavo una delle giustizie più giuste. Ma io

non posso approvare il modo col quale il Ministero ha creduto di mandare ad effetto quei provvedimenti: io credo che il Ministero non aveva la facoltà amministrativamente di mandare ad effetto le disposizioni per le quali egli stesso aveva creduto necessaria una legge che egli aveva precedentemente presentata. Io credo che l'onore e la responsabilità di questo progetto, di questo beneficio e di questa giustizia, che il Governo voleva rendere all'armata, egli doveva dividerli col Parlamento, dal quale il signor ministro della guerra attuale in ispecie ha avute tante testimonianze di deferenza durante le Sessioni precedenti, ed anche nell'attuale ne ha avuta una luminosissima nell'approvazione quasi senza dir parola del suo sistema d'arruolamento militare.

Io mi limito a queste brevi parole, e prego il signor ministro a darmi qualche spiegazione in proposito.

Dopo la risposta dell'onorevole La Marmora, ministro della guerra, riprende:

Risponderò alcune brevi parole all'onorevole signor ministro della guerra, al quale farò osservare che, quand' io ho parlato sul punto della circoscrizione al Ministero, non ho fatto altro che rivolgere la parola a quell'ente morale che si chiama Governo o potere esecutivo, e di cui fa parte il signor ministro della guerra, quantunque per avventura in quella questione fosse meno di ogni altro de' suoi colleghi interessato; ma io ho detto che la questione era tanto importante che non poteva lasciar passare quest'occasione senza farne cenno alla Camera, onde inviti a suo tempo e, se è d'uopo, costringa il Ministero ad affrontare questa difficile questione: e in tutto questo credo di non aver detto cosa che non stesse nel vero.

Quanto ai motivi addotti dal signor ministro per giustificare la sua renitenza alla presentazione di questo progetto di legge relativo ai quadri degli uffiziali dell'esercito, io trovo che non giustificano punto il ritardo a presentare attualmente tal legge.

Perchè noi non sappiamo quale sarà per essere in definitiva il numero delle provincie, è egli forse un motivo per cui non si debba osservare la legge la quale obbliga il ministro a presentare questi quadri ed a ripetere quello che egli ha già fatto nella seduta del 15 giugno dell'anno scorso?

Questa difficoltà il signor ministro la doveva vedere l'anno scorso, e non adesso; la legge del 7 luglio 1851 d'altronde ha una disposizione chiara e precisa, e non è il ministro che può esimersi dall'osservarla.

Se si vuole, si può contestare l'utilità e la saviezza di quella disposizione di legge; se si crede inutile o nociva, si abroghi; ma, finchè la legge esiste, non si può discutere l'osservanza che le è dovuta, e bisogna che il Ministero prima d'ogni altro vi si conformi, dappoichè, lo ripeto, dessa impone al ministro della guerra l'obbligo preciso di presentare questo progetto di legge durante la Sessione 1852, ed egli non l'ha presentato che quando quella Sessione protratta oltre il solito era all'agonia.

Il signor ministro poi dice che ha degli altri motivi per non ubbidire alla legge; ma io domando se una simile asserzione gli può essere valutata.

Quanto al secondo punto da me toccato, cioè al progetto di legge per indennità ai bass'uffiziali e soldati, il signor ministro ha detto che questa legge è rimasta molto tempo nelle mani della Commissione. Io so che questa legge fu presentata nel marzo del 1852, e so che rimase realmente gran tempo nelle mani della Commissione; ma questo non dispensava il Ministero dal ripresentarla al principio della nuova Sessione, se veramente egli stimava che fosse ispirata da un principio di giustizia.

Il ministro ravvisa di poter fare ciò che ha fatto in via di semplice provvedimento ministeriale, credendosi autorizzato dai regolamenti. Io per me non ne sono persuaso, e ricorderò al signor ministro che, quando venne fatto un eccitamento alla Commissione incaricata di esaminare quella legge pel ritardo nei suoi lavori, il ministro stesso si è associato a chi faceva quell'eccitamento, e disse che, se la legge non si presentava, egli non poteva sistemare la contabilità dei corpi: « diversamente, diceva egli, non è possibile chiudere i conti, e venire alla sistemazione della contabilità dell'esercito. »

Ora egli trova il modo di raggiungere quest'intento senza che vi sia la legge da lui stesso prima vivamente sollecitata. Il signor ministro ha letto le disposizioni contenute negli ultimi provvedimenti ministeriali pel condono del debito delle masse individuali. Io non entro qui a discutere quei provvedimenti: può darsi che, se fossero stati sottoposti alla Camera, forse il ministro sarebbe riuscito a giustificarne la convenienza e la giustizia.

Per me, in questa controversia lo dichiaro nuovamente, la questione di economia non mi avrebbe punto preoccupato. Dico però che, quando il signor ministro mi ha citato le disposizioni di quei provvedimenti ministeriali, che sono soltanto stampate nel giornale militare, non mi ha punto rimosso dalla mia opinione.

E qui avvertirò di passaggio che molte volte i provvedimenti emanati dal Ministero della guerra sono pubblicati solo nel giornale militare, sebbene forse per la loro importanza in un paese ove è in vigore il sistema parlamentare, sarebbero tali che meriterebbero di essere inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* o fra gli atti del Governo.

Del resto io trovo nella stessa disposizione ministeriale dei motivi, per cui persisto a credere che questi provvedimenti erano piuttosto della competenza del potere legislativo che del Ministero. Nei considerando premessi alla legge il Mini-

stero stesso dice: « considerando che tale debito vuolsi per una porzione ascrivere al maggior uso di vestiario cui essi (cioè i bass' uffiziali e soldati) andarono soggetti nelle campagne 1848 e 1849;

« Che le circostanze non hanno permesso di condurre a termine i provvedimenti legislativi che il Governo aveva promosso negli anni addietro, onde venisse loro accordato un equo compenso;

« Che tuttavia preme di ultimare i loro conti ed esonerarne l'amministrazione dei corpi secondochè mira l'articolo 185 della legge. »

Dice adunque che, siccome i provvedimenti legislativi in corso non erano riusciti e quindi dovendo egli sistemare la contabilità dei corpi, ed obbedire alla legge sul reclutamento la quale prescrive di congedare certe classi, si trovava nella necessità di procedere senz'altro all'esecuzione di queste sue determinazioni, e quindi io dico che questi erano motivi per presentare un progetto di legge, farlo dichiarare d'urgenza, ma non già per provvedere ministerialmente, quando si era riconosciuto che si doveva provvedere in via legislativa.

Queste premesse non conducono evidentemente alla conseguenza trattane dal Ministero, che non esistendo provvedimenti legislativi si procederebbe in via semplicemente amministrativa. Quei provvedimenti avevano uno scopo utilissimo, se si vuole, e dettati da ragioni di giustizia, ma pei quali ciò non ostante il Ministero non aveva autorità. Io quindi persisto nella mia opinione, e del resto io ho sollevato questa discussione solo perchè credo essere utile sempre il richiamare all'osservanza delle leggi il potere esecutivo dello Stato, e contenerlo nei limiti che gli sono nel Governo rappresentativo assegnati.

Seduta del 5 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

Sulla categoria 82: — *Piazza d'armi in Alessandria* — proposta dal Ministero in lire 24,500, somma cancellata dalla Commissione. — L'onorevole ministro La Marmora ed il conte di Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle finanze, pregano la Camera di approvare lo stanziamento proposto per questa categoria ed il relatore Cadorna non insiste altrimenti sulla economia proposta. — L'onorevole Depretis fa la seguente osservazione:

Io NON voglio già combattere la formazione d'una nuova piazza d'armi in Alessandria; avrei troppi avversari, e d'altronde non lo vorrei fare perchè non sarò mai alieno dal procurare all'esercito tutti i mezzi d'istruzione di cui ha bisogno.

Desidero soltanto fare un'osservazione di legalità e di sistema che non credo inutile nel primo anno in cui mettiamo in pratica la legge sull'amministrazione centrale.

La legge dell'amministrazione centrale prescrive che le spese nuove che si vogliono fare e che sorpassano le 30,000 lire debbono formare oggetto di una legge speciale. È vero che qui la spesa non è proposta che per 24,500 lire, e credo che il ministro avrà un piano preciso, completo, bene calcolato, in modo che questa spesa non sarà sorpassata, ma questa non è veramente la spesa reale.

Infatti con la formazione della nuova piazza d'armi d'Alessandria si perde il godimento di un terreno demaniale che rende attualmente 7000 lire all'anno, e che può valere 150,000 lire.

Io veramente non saprei dire se in questo caso possa dirsi recisamente che sia violata una legge, ma faccio osservare alla Camera che noi abbiamo una legge la quale

vuole che una spesa nuova eccedente 30,000 lire formi l'oggetto di uno studio apposito, di un esame, e di una legge speciale.

Ora noi abbiamo, è vero, una spesa che non arriva che a 24,500 lire, ma nel tempo stesso occupiamo un terreno demaniale che ne vale 150,000, il quale rende 7000 lire, e dopo l'occupazione non ce ne renderà che 2000.

Mantelli. No, no!

Depretis. Rende 7300 lire. Ciò risulta dalla relazione; se la relazione non è esatta, io non ci ho colpa; piglio i dati come li trovo.

Vede dunque la Camera che in questo caso si avrebbe nel fatto una causa assai più grave per sottoporre la legge ad esame speciale, di quello che si richieda per una spesa unicamente limitata a 30,000 lire.

È vero che la cifra qui è minore, ma nel suo complesso l'opera ha un'importanza assai maggiore. Questa è la sola osservazione che io voleva sottoporre alla Camera.

La categoria 82 è dalla Camera approvata nella somma proposta dal Ministero.

Convenzione con la ditta Escher-Wyss per la costruzione di tre battelli a vapore sul Lago Maggiore

Questo disegno di legge presentato dall'onorevole Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, alla Camera dei Deputati il 18 aprile 1854 fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Cadorna Carlo, Pezzani, Minoglio, Torelli, Lanza, Sommeiller e Cadorna Raffaele relatore, il quale presentò la relazione alla Camera il 3 maggio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 6 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Esposte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, Paleocapa, alcune considerazioni sui motivi che non permisero al Governo di presentare prima della sua definitiva stipulazione tale convenzione, siccome era stabilito dalla legge del 5 giugno, l'onorevole deputato Minoglio, quale commissario del terzo Ufficio, secondo il mandato ricevuto, protesta contro le infrazioni di legge commesse dall'onorevole ministro predetto, perchè la convenzione stessa non era stata preceduta dalle formalità prescritte dalle leggi. — L'onorevole Depretis fa le seguenti osservazioni:

IO VERAMENTE prendo a malincuore la parola in questa discussione, nella quale vedo trattarsi ancora una volta di un fatto compiuto, che la Camera finirà per sanzionare con un *bill* d'indennità. Dopo avere veduto a quali risultati ci hanno condotto le molte e simiglianti discussioni, io non posso ragionevolmente sperare da questo un risultato diverso. Quantunque per parte mia io sia intimamente convinto che non ci sarebbe altro rimedio per mettere ter-

mine a questi atti arbitrari, che di volta in volta ci si presentano sotto il nome di fatti compiuti, fuor di quello di dare un esempio, come si suol dire, dare al Governo una buona lezione.

La Camera rigetti una volta la legge, ricusi di sanzionare uno di questi fatti compiuti: così, forse, per l'avvenire non se ne presenteranno più, e sarà tanto tempo risparmiato per le altre gravissime discussioni della Camera, ed avremo anche ottenuto non poco onde siano dal Governo rispettate le leggi. Disperando tuttavia di persuadere la Camera, io mi sarei rimasto in silenzio, ma non posso lasciar senza risposta quanto si disse dal signor ministro dei lavori pubblici. Il signor ministro ammette di essere stato costretto a violare le disposizioni della legge 5 giugno dell'anno scorso, ma si scusa allegando l'urgenza e il voto del Consiglio speciale delle strade ferrate.

Prego la Camera ed il signor ministro di notare che trattandosi di legalità il consigliere naturale della Corona non può essere il Consiglio delle strade ferrate. Il Consiglio speciale delle strade ferrate può essere autorevole, anzi autorevolissimo, come ha detto il signor ministro, in fatto di opere, di lavori e di controversie relativi alla ferrovia, ma non già in fatto di osservanza dei regolamenti e d'interpretazione delle leggi. Ma su questo regolamento della legge 5 giugno ritornerò più tardi. Ora debbo osservare innanzi tutto alla Camera che il signor ministro dei lavori pubblici ha trovato un espediente, col quale tenta di scaricarsi di una gran parte della responsabilità e degli appunti che gli furono fatti dalla Commissione e dall'onorevole Minoglio che ha espresso il voto dell'Ufficio III.

Egli ha detto che non può esser appuntato d'aver contravvenuto alla legge sull'amministrazione centrale del 23 marzo 1853, perchè questa legge non cominciava ad essere in vigore che col principio dell'anno 1854. Io vedo che il sistema di difesa scelto dal signor ministro è abbastanza

comodo per rimuovere le accuse che gli furono fatte, ma credo che possa ragionevolmente dubitarsi se questo sistema di difesa sia ammissibile. La legge del 23 marzo 1853, se io l'intendo bene, cominciava ad essere in vigore al principio dell'anno corrente; quanto all'impianto dell'amministrazione centrale, il primo gennaio dell'anno corrente era l'ultimo limite, il termine fatale entro il quale tutte quante le disposizioni di quella legge dovevano essere messe in vigore.

L'ultimo o il penultimo articolo di quella legge è espresso in questi termini: « Le disposizioni della presente legge saranno attuate per decreto reale a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione. » Le quali parole evidentemente non escludono che col mezzo di decreti reali o altrimenti, anche prima dell'epoca accennata dal signor ministro, si potessero attuare le prescrizioni della legge. Dal momento dunque che si potevano attuare anche prima di quell'epoca, è evidente che lo si doveva quand'era necessario, e tutte quante poi le disposizioni della legge dovevano essere poste in vigore ed esserlo tutte al primo gennaio 1854. Come ho detto era questo l'ultimo termine entro il quale tutte quante le disposizioni della legge dovevano essere messe in vigore.

Ed è tanto vero che fu in questo modo costantemente interpretata la legge, che nella compilazione dei bilanci il Ministero si è attenuto alle disposizioni della legge 23 marzo 1853 e non alle leggi precedenti, quantunque i bilanci siano stati compilati e presentati alla Camera prima che cominciasse l'anno corrente. È di fatto che il bilancio del 1854 fu presentato in dicembre 1853. Ma non è questo il solo caso, noi ne abbiamo molti altri, chè ultimamente vedemmo il signor ministro delle finanze, in esecuzione appunto di questa legge sull'amministrazione centrale, presentare una legge speciale per la provvista di bocche da fuoco, spesa che la Commissione ha deliberato di escludere dal bilancio della

guerra, e di farne oggetto di esame speciale, perchè appunto l'iscrizione della medesima in bilancio era una contravvenzione alla legge 23 marzo sopraddetta.

Se la legge sull'amministrazione centrale non doveva ritenersi in vigore che col primo gennaio 1854, tanto la legge che ho citato poc'anzi, come parecchie altre e come questa stessa legge sulla quale discutiamo, erano inutili ed erano da ritenersi come regolarmente iscritte in bilancio spese relative e non dovevano formare oggetto di leggi speciali.

Vede dunque che la Camera ed il Ministero hanno implicitamente e col fatto apertamente riconosciuto che la legge sull'amministrazione centrale doveva ritenersi in vigore anche prima del 1° gennaio 1854. La prima quindi delle violazioni di legge a cui si è lasciato indurre il signor ministro, è quella relativa all'articolo 7 della legge sull'amministrazione centrale. Quell'articolo infatti dice che le spese straordinarie nuove, le quali eccedano la somma di 30 mila lire, non possono essere iscritte in bilancio (noti il signor ministro) se non sono state preventivamente approvate con legge speciale.

Se questa legge non dovesse ritenersi in vigore pel 1854, il Ministero avrebbe compiuto un atto legale iscrivendo in bilancio tutte quante le cifre riguardanti una spesa nuova che sorpassi le 30 mila lire senza bisogno di una legge speciale, il che, come dissi, non fu ammesso nè dal Ministero nè dalla Camera.

Vede dunque il signor ministro che in questo caso egli è, a mio parere, completamente in errore.

Una volta ammesso che la legge del 1853 sull'amministrazione centrale debba ritenersi in vigore prima del 1854, egli è evidente che il signor ministro ha similmente violato diverse prescrizioni di quella legge.

L'articolo 24 della legge sull'amministrazione centrale dice, che tutti i contratti nell'interesse dello Stato avranno luogo ai pubblici incanti in conformità dei regolamenti.

L'articolo seguente stabilisce bensì diverse eccezioni a questa che è la regola generale per tutte le opere che si eseguiscono nell'interesse dello Stato; ed una delle eccezioni, la quale naturalmente il signor ministro non mancherà di produrre a sua giustificazione è quella stabilita dal quinto alinea dell'articolo 25, nel quale è detto che, per le opere, le macchine e gli oggetti d'arte e di precisione, dei quali l'eseguimento non può essere affidato che ad artisti ed operai distinti, o per riparazione o riduzione di corredo militare, possa farsi eccezione alla regola generale stabilita nell'articolo precedente che tutti i contratti debbano aver luogo per pubblici incanti.

Ma io prego la Camera di osservare a quali conseguenze ci esporrebbe una interpretazione di questa disposizione dell'articolo 25, quinto alinea, così larga ed indefinita come la vorrebbe l'onorevole ministro.

La legge non dice altro se non che sono dispensate dalla formalità degli incanti diverse spese ed opere tassativamente indicate, e fra le altre opere, le macchine e gli oggetti di arte e di precisione, dei quali l'esecuzione non può essere affidata che ad artisti ed operai distinti.

Contempla dunque i lavori di precisione che non possono essere senza pericolo affidati che ad artisti ed operai distinti, contempla questi soli lavori che si possono chiamare di precisione, e non altri. Ma si potrà la legge interpretare in modo da includervi la costruzione dei battelli a vapore? In questo genere di costruzione non si tratta di artisti ed operai distinti, ma bensì di grandi e riputate officine, come ce ne sono in Francia, in Olanda, in Inghilterra, nel Belgio e nella Svizzera.

Ora io chieggo, se il Ministero non poteva non aprire la concorrenza almeno fra questi grandi fabbricanti. Io credo che quando si voglia nell'amministrazione procedere con un sistema razionale, e tale che offra le necessarie guarentigie nell'interesse pubblico, non si debba interpretare questo ar-

ticolo di legge nel modo che lo interpretò l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Certamente io non dirò che si debba assoggettare il ministro a quelle precise forme e prescrizioni nel modo degli incanti che si debbono osservare trattandosi, per esempio, degli appalti dei lavori ordinari di acque e strade; ma se il Governo vuole obbedire allo spirito ed alla lettera della legge, se vuole attenersi al sistema che informa tutta quanta la nostra legislazione in fatto di opere pubbliche, deve aprire il campo della concorrenza, deve sempre trovar modo, anche nei contratti, come è quello di cui discutiamo, che siano sentiti quei fabbricanti, o industriali, i quali possono concorrere all'impresa, onde sia data questa indispensabile garanzia dell'interesse pubblico.

Un'altra ragione addotta dall'onorevole ministro per giustificare la sua tardanza a presentare la legge consiste nel dire che vi fu urgenza. Certamente se stanno i fatti esposti dall'onorevole ministro, se l'affluenza del commercio verso il Lago Maggiore è tale, che si avesse un ristagno nel movimento commerciale senza questi battelli, io non nego che questa sarebbe una ragione di qualche peso.

Ma questo motivo non lo dispensava dall'ottemperare alle altre disposizioni dell'articolo 23 della stessa legge, sulla amministrazione centrale, le quali poi obbligano non solo il ministro dei lavori pubblici, ma tutti i ministri, e quello più specialmente delle finanze, a presentare al Parlamento, al riaprirsi della Sessione, in un sol progetto di legge tutte le spese che l'urgenza non ha permesso di differire fino all'apertura della medesima. Invece i signori ministri hanno aspettato che un voto esplicito e preciso della Commissione del bilancio li stimolasse e rendesse una necessità, la presentazione del progetto di legge.

L'obbligo, del resto, che avevano i signori ministri era scritto in modo indeclinabile nella legge del 5 giugno 1853, nella quale viene ordinato un servizio di battelli a va-

pore pel trasporto delle merci e dei viaggiatori sul Lago Maggiore, ed è prescritto che questo sistema di navigazione a vapore verrà stabilito in quel modo che sarà creduto più conveniente agli interessi del commercio e dell'amministrazione, ed approvato per legge.

Siccome il ministro confessa che veramente si sarebbe contravvenuto alla legge, io avrò poche osservazioni da fare: ma tuttavia non posso prescindere dall'osservare che in questa legge si parla di un sistema di navigazione a vapore da approvarsi per legge.

Ora io domando se la legge presentata includa gli elementi necessari per giudicare di un sistema: se includa gli elementi necessari per giudicare se questo sistema di navigazione convenga farlo esercitare direttamente dallo Stato (e questa, lo dico schiettamente, sarebbe la mia opinione) o non piuttosto affidarlo all'industria privata; questione, come ognun vede, gravissima. Ognuno vede che vi sono delle gravi ragioni, tanto per l'uno, che per l'altro sistema: affittando questo servizio all'industria privata c'è il vantaggio che si eviterebbe l'aumento del personale degli impiegati dello Stato, già numerosissimi a carico del bilancio, e si lascierebbe in disparte la ingerenza sempre poco produttiva del Governo; coll'altro sistema invece si avrebbe il vantaggio che lo Stato potesse intanto fare un esperimento e conoscere quanto possa sperarsi di corrispettivo, e non si pregiudicherebbe la questione della grande linea di comunicazione con la Svizzera e la Germania, di cui sono in corso i progetti. Ma tuttavia gli elementi per valutare la prevalenza dei due sistemi, il Governo li doveva presentare alla Camera. Quello poi che doveva assolutamente presentare (una volta stabilito che questo trasporto si eserciti direttamente dallo Stato) sono i dati necessari per valutare il sistema di questo servizio medesimo.

Onde la Camera potesse ciò fare, faceva mestieri avere sott'occhio i dati necessari per calcolare quale sarà il per-

sonale, quale il materiale, quale in complesso la spesa di questo esercizio; e, per conoscere il prodotto, quali le tariffe e quale lo sviluppo probabile del commercio su questa linea, e tutto ciò a fine di vedere chiaramente a quali spese il paese va incontro, e cosa ne può sperare: ed è quanto il signor ministro finora non si è curato di fare.

Un'altra osservazione io debbo fare circa i battelli in ferro adottati dal Ministero.

La Camera ricorderà che quando si è trattata la questione della linea di strada ferrata da Novara al Lago Maggiore, parlando appunto della navigazione a vapore sul Lago pel trasporto delle merci e dei viaggiatori, il ministro stesso ha osservato che stabilendo una navigazione a spese dello Stato sul Lago Maggiore, si veniva non solo a favorire, come egli credeva, le comunicazioni commerciali, ma si veniva nel tempo stesso a soddisfare ad altri fini eminenti nell'interesse dello Stato.

Ognuno capisce quali sono questi fini eminenti nell'interesse dello Stato.

Noi sappiamo tutti che l'Austria mantiene sul Lago Maggiore una flottiglia armata di una certa importanza.

Ora, col sistema proposto dal Ministero si vengono ad ottenere questi fini eminenti nell'interesse dello Stato? Io osservo alla Camera che l'Austria ha sul Lago Maggiore diversi piroscafi, dei quali uno della forza di 100 cavalli, costrutti in legno, armati, o almeno che si possono armare di cannoni; ha diverse barche cannoniere; tutta la flottiglia è poi protetta da una stazione munita di opere di difesa e di batterie.

Invece noi che cosa facciamo?

Basta osservare che noi facciamo costruire tre piroscafi in ferro, inabili all'offesa, e indifesi, e che l'Austria ha fra gli altri un piroscafo costrutto in legno molto più potente dei nostri, che ha le macchine della forza di 100 cavalli, per conchiudere che noi non provvediamo con questa spesa

a quegli interessi eminenti, a cui tuttora io credo che non sia senza utilità il soddisfare.

Io mi limito a queste poche osservazioni, persuaso del resto, che trattandosi di un fatto compiuto, la Camera, come ha fatto più volte, finirà per approvarlo.

Ed in appresso riprende:

Farò poche osservazioni in risposta all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Egli sostiene che la legge sull'amministrazione centrale non si possa applicare agli atti del Governo, quanto all'anno passato, e sostiene che stava in balìa del Ministero il provvedere quando meglio gli piaceva all'esecuzione di quella legge: io credo che la legge non possa intendersi in questo modo.

Se si vuole interpretarla sanamente, la legge non si riferisce, quanto alla sua attuazione, al principio di quest'anno se non per l'impianto dei vari rami dell'amministrazione centrale: queste sole furono le disposizioni della legge rimandate ad eseguirsi, al più tardi al principio dell'anno corrente. E doveva essere così, perchè la nuova amministrazione non poteva ragionevolmente entrare in attività, che al principio di un esercizio finanziario. Le parole stesse della legge confermano questa mia opinione: essa non lascia punto in facoltà del Governo di provvedere per decreto reale alla sua attuazione, dice invece: « potrà essere provveduto alla esecuzione per decreti reali. » Dunque a misura del bisogno il ministro quando poteva, doveva anche provvedere alla sua esecuzione. Del resto, come dissi, il fatto fa testimonianza per la mia opinione.

Riguardo al Consiglio speciale delle strade ferrate che l'onorevole ministro vuol surrogare anche in questo caso al Consiglio di Stato, io non credo che le ragioni addotte

dall'onorevole ministro siano ammissibili. Qui non si può dire che si tratti di affare relativo alle strade ferrate. Vi è bensì relazione tra la navigazione del Lago e l'esercizio della ferrovia, ma non si possono ritenere come una cosa sola. Io non so come un'altra navigazione che si stabilisca per conto dello Stato allo sbocco della nostra ferrovia a Genova, per esempio, per mettere il movimento commerciale in comunicazione con la Sardegna o con qualche altro punto dello Stato, si potrebbe dire una impresa per servizio della strada ferrata.

Ma, dirò di più, la questione era diversa; la questione era d'interpretazione di una obbligazione precisa che la legge del 5 giugno imponeva al Ministero.

Ora io domando se un Consiglio speciale, unicamente creato per la costruzione della strada ferrata, poteva ritenersi idoneo e competente a surrogare gli altri consultori naturali della Corona, trattandosi di interpretazione di una legge, e di restrizione portata dall'articolo 25 alla regola generale, che si debba sempre procedere per pubblicità e concorrenza in fatto di opere pubbliche e casi simili.

L'onorevole ministro dice che, trattandosi di macchine, e in questo caso di battelli a vapore, non è il caso in cui si possa seguitare il sistema degli incanti e della concorrenza. Ma io dico che, se si può far eccezione per le macchine, non si può fare per i battelli. La concorrenza deve aprirsi in quel campo, ed entro quei limiti che è possibile, secondo i casi. Ma quando ci sono diverse case di fabbricanti che possono presentare le stesse garanzie, io credo che si debba sperimentare sempre la concorrenza. La legge va interpretata secondo il suo spirito, ed in quel modo che torna più a vantaggio dello Stato.

Fra le diverse voci corse, vi è questa, che la casa olandese di cui ha parlato l'onorevole ministro, abbia offerte condizioni assai più vantaggiose di quelle che furono fatte dalla ditta Escher-Wyss; che si obbligava cioè di eseguire i tre

battelli ad un prezzo non so se di 60 od 80 mila lire meno, osservate nel resto le altre condizioni di garanzia della casa Escher-Wyss.

Sicuramente il Ministero avrà avuto delle ragioni per cui ha preferito la casa di Zurigo, e la Commissione saprà forse dare in proposito qualche schiarimento, ma vede la Camera come sarebbe una misura salutare che entro quella cerchia che le circostanze e la natura delle cose acconsentono, il Governo non prescindesse mai dall'aprire una concorrenza quando si tratta di una spesa, che si fa nell'interesse dello Stato, e massime di una spesa come questa.

Riguardo al sistema, io ho detto che non aveva i dati necessari per apprezzarlo, e che, quantunque ci fosse il giudizio della Commissione, che certo è di qualche peso, avrei però desiderato molto di più di avere sott'occhio quegli elementi che il Ministero ha detto di aver comunicati alla Commissione. È sopra dati tecnici e positivi che si può formare un'idea giusta, quando si tratta di valutare un sistema, così per la pianta del personale, come pel materiale, per le spese di trasporto e pei prodotti.

Il ministro ha accennato una questione gravissima, la questione se il trasporto per acqua sarà meno costoso che il trasporto per terra. Io ho un'opinione perfettamente contraria alla sua; non è qui il caso di rimetterla in campo, tuttavia mi pare che sarebbe stato conveniente e mi sarebbe piaciuto personalmente non poco, di aver sott'occhio questi dati di fatto, per esaminarli e discuterli. Quantunque lo creda molto difficile, tuttavia avrei voluto vederli, onde, se mai la mia opinione fosse erronea, potermi accostare ad un sistema migliore.

Quanto a quegli interessi eminenti, a cui si doveva provvedere con la navigazione sul Lago Maggiore, come disse il signor ministro l'anno scorso, non si provvede niente affatto coi tre battelli in ferro, come ha confermato l'onorevole Mameli.

Il signor ministro ha poi afferrato una parola che io ho messo innanzi, quando ho nominato le barche cannoniere, ed ha detto. se si vogliono fare delle barche cannoniere, deve provvedervi il ministro della guerra. Io non ho accennato alle barche cannoniere che in via storica: ma la ragione principale che io ho addotta è questa, che l'Austria aveva una flottiglia, e fra gli altri legni un battello della forza di cento cavalli, che in caso di guerra si può armare di cannoni, e quindi è padrona del Lago.

Ora io domando se noi coi nostri tre battelli in ferro non lasciamo perfettamente intatta la preponderanza della flottiglia austriaca, alla quale non voglio dare troppa importanza, sul Lago Maggiore, e se col sistema del Ministero si provveda a questi interessi eminenti che l'anno scorso si volevano tanto gelosamente tutelare.

Il signor ministro aggiunge che in questo momento occorre provvedere agli interessi commerciali; ma io gli rispondo che non so se in questo momento il movimento commerciale sia troppo avviato, e specialmente se nella crisi politica attuale sia l'interesse prevalente; dico anzi che in questo momento importa forse non meno di provvedere a quegli interessi che furono nel sistema del signor ministro affatto trascurati. (*Bravo! a sinistra*)

Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Sommeiller:

Dirò pochissime parole in risposta alle osservazioni dell'onorevole deputato Sommeiller.

Io gli debbo essere grato di avermi dato qualcuna delle spiegazioni che ho aspettate invano dal signor ministro, e non ho trovate nella relazione della Commissione. Può darsi che forse nell'interesse del movimento commerciale il sistema a cui si è attenuto il Governo presenti dei vantaggi;

ma non posso accettare le sue ragioni quanto all'interesse al quale avevo pure accennato, cioè alla difesa del paese. Egli diceva che non possiamo far concorrenza ai cannoni austriaci, ma che tuttavia qualche pezzo d'artiglieria collocato sulla costa, un proiettile lanciato nei meccanismi dei vapori austriaci, che sono più potenti dei nostri, li renderà inabili alla navigazione per moltissimo tempo, perchè non hanno tutte le officine di riparazione che farebbe mestieri. Io gli osservo che allora bisognerà concedere altre spese, le quali saranno superiori al risparmio che si fa col sistema governativo che provvede soltanto agli interessi commerciali; poichè se si vuol provvedere agli interessi del paese nel modo suggerito dal deputato Sommeiller, bisognerà mantenere batterie sulle rive del Lago, mantenere corpi di truppa in quelle vicinanze, costrurre dei forti, e credo poi che, stante le condizioni del Lago, che non ha strada in tutto il suo circuito, questo sistema non possa attivarsi nè servire allo scopo. Riguardo poi agli incanti, io credo che l'onorevole Sommeiller non mi abbia compreso; io non ho mai preteso che il Ministero aprisse gli incanti per la costruzione delle macchine a vapore sia pei battelli che per le loro locomotive qui nello Stato; poichè è facile il vedere che quando non abbiamo ancora stabilita nel paese la concorrenza di grandi officine di questa specie e non ne abbiamo in paesi molto a noi vicini, questi incanti andrebbero a vuoto.

Io ho detto che fin dove la natura dei lavori lo consentiva, il Governo non doveva mai prescindere dall'esperimentare una concorrenza.

In questo caso noi abbiamo un contratto stipulato senza concorrenza con una sola ditta commerciale; io credo che sarebbe stato conforme alla legalità, trattandosi di una spesa come questa, che non solo in questo caso, ma in tutti gli altri simili, il Governo sottoponesse i progetti a molte delle case costruttrici di macchine che offrano sufficienti garanzie, e

che sentisse le loro offerte. Io aveva accennato al fatto di offerte di una casa olandese, che si dice abbia fatto dei patti assai più vantaggiosi, che non quelli della casa Escher-Wyss. Certamente ci saranno stati motivi per accettare quest'ultima offerta ma questi buoni motivi il pubblico non li conosce; ed io credo che col sistema della concorrenza questi inconvenienti non possano nascere e l'interesse pubblico sia garantito.

Nella stessa seduta del 6 maggio la Camera approvò questo disegno di legge — Voti favorevoli 86 e contrari 33. — Adottato dal Senato del Regno il 29 maggio 1854.

(Legge 5 giugno 1854, n. 1727).

Bilancio passivo del Ministero degli affari esteri pel 1854

Esaminato dalla Commissione generale del Bilancio (Vedi pag. 5) fu riferito dall'onorevole Daziani, che presentò alla Camera la relazione il 28 aprile 1854. — L'onorevole Dabormida era ministro degli affari esteri, e l'onorevole senatore conte Nomis di Pollone fu nominato commissario regio per sostenere la discussione di questo bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta dell'8 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Sulla categoria 8: — *Personale per la sorveglianza dei confini.* — Somma proposta dal Ministero lire 2900 e dalla Commissione ridotta a lire 1450.

Io credo che l'abolizione di questa categoria non è che naturale conseguenza del nuovo sistema di amministrazione nel quale siamo entrati, il quale consiste precisamente nella abolizione delle molteplici amministrazioni autonome che si mantenevano in corrispondenza tra di loro, e che facevano quindi un lavoro inutile non solo, ma che tornava a danno dell'azione pronta e diretta del Governo, e che riesciva non poco costosa all'erario dello Stato.

Il commissario dei confini, del resto, come può esercitare il suo ufficio? Non altrimenti che dirigendosi al Ministero ed alle autorità amministrative delle provincie situate lungo i confini.

Ora questo ufficio non lo può molto meglio esercitare il ministro dell'interno affidandolo ad una delle sue divisioni, e col mezzo delle intendenze dalle quali potrà avere tutti gli schiarimenti necessari, e procedere a tutti gli incumbenti che potranno occorrere?

L'abolizione adunque di questo ufficio non deve ravvisarsi che come la conseguenza naturale delle riforme che si son fatte dell'amministrazione centrale.

Dal momento che abbiamo abolite le aziende, che avevano tutt'altra importanza, e che offrivano fra gli altri il vantaggio di controllare l'amministrazione del Governo, è indubitabile che bisogna pure abolire quest'ufficio, la cui esistenza sarebbe una vera contraddizione con le riforme che si sono adottate.

Ma il signor ministro dice: questa è una piccola spesa. Non è la piccolezza della spesa che bisogna valutare, è la sua utilità. Una spesa è sempre grave quando è inutile.

Ora egli è evidente che l'ufficio di commissario dei confini potrà essere molto meglio esercitato dall'autorità amministrativa sotto la direzione del Ministero dell'interno.

Il signor ministro ha detto che questo ufficio è molto importante ed è esercitato da personaggi distinti e di molta capacità.

Io non contesto la capacità di nessuno: solo devo osservare alla Camera ed al signor ministro, che potrei addurre un fatto dal quale sono indotto a dubitare dell'attività e della efficacia di questa sorveglianza, intesa a guarentire i confini dello Stato. Vi è una parte dei confini del nostro Stato lungo il Ticino, che io credo sia stata non poco trascurata. È un argomento del quale si è discusso in seno della Commissione e sul quale credo inutile di rientrare in questo momento.

Le notizie che mi sono pervenute privatamente in tal proposito non ho difficoltà di comunicarle al signor ministro onde possa prenderne lume ed in seguito dare quelle disposizioni

che crederà convenienti. Ma io per mia parte sono pienamente convinto sia dell'inutilità di questo ramo separato d'amministrazione, come della sua poca efficacia per guarentire, così isolato come vorrebbesi conservare, quegli interessi pubblici che gli sono affidati.

Dopo risposta dell'onorevole Dabormida, ministro degli affari esteri, ed osservazioni dell'onorevole Pallieri, è rinviata la questione della *Sorveglianza dei confini* al bilancio del Ministero dell'interno, ed intanto la Camera approva questa categoria.

Seduta del 9 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

Alle categorie 11 e 11 *bis* relative alle legazioni. — Il Ministero aveva proposta la somma complessiva di lire 489,500; la Commissione divideva le due categorie, assegnando alla categoria 11 *Assegnamenti e stipendi* lire 383,000 ed alla categoria 11 *bis Legazioni di Russia e d'Austria* lire 58,000; e quindi una riduzione di lire 48,000. — Dopo osservazioni del ministro Dabormida e del relatore Daziani, l'onorevole Depretis così parla:

COME osservava l'onorevole relatore della Commissione, le parole della legge, che furono citate dal signor ministro, si prestano a qualunque interpretazione. Le parole della legge sono così vaghe ed indeterminate, che tutte le opinioni possono interpretarle a loro modo.

Infatti la legge dice, che le spese si dividono in titoli, poi in categorie, e queste si suddividono in articoli secondo la loro natura e specie. Ora se si volesse adottare l'interpretazione data dal signor ministro, io non so fin dove si andrebbe, io non so quante categorie non si potrebbero riunire in una sola.

Ma quali sono le norme secondo le quali la Camera deve stabilire le categorie normali e definitive dei bilanci dello Stato?

La prima regola da seguirsi è quella desunta dai diversi speciali interessi a cui si provvede con quella data spesa; altro canone, che, trattandosi del bilancio, la Camera debba fare altrettante suddivisioni di categorie quante bastino ad esercitare un controllo efficace sul potere esecutivo in quel modo che riesca più facile e più sicuro.

Ognun vede quanto importi nella questione speciale (cito quella delle trattative con Roma) il fare la suddivisione delle diverse legazioni, ciascuna delle quali rappresenta interessi politici diversi, e per la loro natura, e per la loro importanza.

Non parlerò di quanto riguarda l'attinenza della questione di forma, con le economie che ne sono la naturale conseguenza. È questione altra volta discussa sulla quale io non intendo di insistere quest'oggi.

Ma, rimanendo nella questione che ho dapprima accennato sulla necessità di dividere le categorie secondo gli interessi cui si provvede ed in modo che la Camera possa controllare il potere, devo citare, per provare che la legge sull'amministrazione centrale fu intesa in questo modo, devo, dico, citare le parole dette dal signor relatore della Commissione che esaminò la legge sull'amministrazione centrale.

L'onorevole deputato Farina, parlando appunto della suddivisione delle categorie, disse queste precise parole:

« Del resto, essendo in facoltà della Camera di dare tutti gli anni a questo proposito le disposizioni che crederà convenienti, qualunque volta le venga presentato un bilancio e trovi che le categorie di esso non sono abbastanza specifiche, non abbastanza numerose, che comprendono troppi oggetti, avendo essa un motivo per dividerle, potrà addivenire a questa divisione. »

E il signor ministro delle finanze aggiungeva:

« La Camera poi ha un mezzo sicuro nelle mani. Quando troverà che una categoria è troppo estesa, ne proponga la divisione in due o più; non v'ha dubbio che, se la domanda è

ragionevole, lungi dall'essere contrastata, sarà dal Ministero stesso appoggiata. »

Io domando alla Camera se le ragioni e le norme che ho premesso non siano motivi più che ragionevoli per dividere questa categoria che comprende tutte quante le nostre legazioni, tutti quanti gli interessi politici che ha lo Stato all'estero.

Ma il signor ministro degli esteri ha osservato che forse il servizio potrà essere incagliato, perchè possono sopravvenire nel corso dell'anno delle circostanze per cui si debba aumentare lo stipendio, o il personale addetto ad una legazione, ed essendo le categorie separate per ciascuna legazione il Ministero non saprebbe come provvedere.

Ma io dico che la Camera, se vuole osservare il canone che credo fondamentale, di conservare, quando si tratta di spese, invulnerata la sua podestà suprema, se vuole raggiungere lo scopo a cui mira, di restaurare la quasi ristaurata finanza, non deve commuoversi a simili ragionamenti.

Io osserverò che il Ministero ha un mezzo facilissimo di procedere in questi casi.

Se siede la Camera, il ministro può presentare la dimanda di un credito supplementare e la Camera, vista la necessità della nuova spesa, concederà tosto il domandato credito; o la Camera non si trova riunita, e la legge indica al Ministero come possa provvedere in caso d'urgenza. Egli deve poi presentare alla Camera nuovamente riunita una legge apposita, che comprenda tutte le spese fatte di urgenza e la Camera decide.

Io quindi non vedo nessun ostacolo, nessun inconveniente a che queste categorie si suddividano in tante altre quante sono le legazioni e vedo invece dei vantaggi non pochi.

Io veggo intanto nel caso attuale che l'unione delle categorie pregiudica una questione gravissima, e il ministro degli esteri non ne ha fatto mistero. Egli accetta la riduzione proposta, purchè si faccia una sola categoria; cioè

accetta la riduzione per renderla vana e nulla, mediante uno storno da quelle legazioni che attualmente sono vacanti, in aumento di altre che la Commissione ha diminuite e che il Ministero vuole aumentare: insomma il signor ministro vuole riunite le spese delle diverse legazioni in una sola categoria per ottenere il suo intento nella questione con la Corte di Roma.

Il ministro cerca di ottenere il suo intento, ha svelato il suo avviso, e non gli faccio colpa del mezzo che egli ha scelto: ma la Camera procedendo in questa discussione, deve avvertire per quale strada si mette, e deve svelare apertamente ed intero il suo voto. Quindi io propongo che si voti sopra i diversi articoli.

Io credo, lo ripeto, che non ci sia alcun inconveniente a dividere la categoria, sostengo che ci sono dei vantaggi; tuttavia non ho difficoltà di accostarmi all'opinione dell'onorevole relatore della Commissione, il quale crede che questa questione potrà meglio agitarsi nella discussione del bilancio dell'anno prossimo. Ma in ogni caso, quando non si voglia ritenere la divisione di questa categoria, come fu proposto dalla Commissione, io propongo e chieggo formalmente alla Camera la divisione e la votazione di ciascuno degli articoli compresi in questa categoria medesima.

Il conte di Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle finanze, esprime l'avviso che debbansi mantenere riunite in una sola categoria tutte le spese che si riferiscono alle diverse legazioni. — E l'onorevole Depretis replica:

Il signor ministro delle finanze, interpretando la legge sull'amministrazione centrale, ha creduto di poter sostenere che, secondo lo spirito della legge, si deve conchiudere in favore della riunione in una sola delle diverse categorie che si vorrebbero fare delle spese delle legazioni. Alla sua

interpretazione, che io riconosco essere stata sostenuta abilmente con argomenti abbastanza validi e, assai più che validi, sottili, io opporrò una interpretazione molto più autorevole della sua, ed è l'interpretazione data dalla Camera stessa nella discussione di un altro bilancio che il signor ministro non ha citato, il bilancio dei lavori pubblici.

In quel bilancio si sono fatte tante categorie quante erano le strade intorno alle quali dovevano farsi riparazioni straordinarie, sebbene non ci fosse altra differenza tra quelle spese che quella proveniente dalla topografica situazione delle diverse strade sulle quali si dovevano fare le spese; così si operò riguardo ai carichi di ghiaia che si fanno sulle diverse strade, così nei lavori di costruzione delle diverse stazioni delle strade ferrate, lavori tutti che sono perfettamente della stessa natura, e non diversi in altro che nella loro topografica situazione. Qui, nel caso delle legazioni, l'unica differenza tra loro sta nella diversa importanza degli uffici, a cui, secondo i luoghi o i paesi, i nostri inviati debbono attendere. Certo i casi non sono identici, ma l'argomento regge perfettamente nei diversi casi.

Il signor ministro delle finanze trovò che non sarebbe abbastanza dignitoso per la Camera il fare una questione politica sotto la specie di una questione di forma. Ma io gli osserverò che questa questione di forma fu suscitata in occasione della discussione del bilancio degli esteri, ed è col bilancio connessa, e che nella discussione di un bilancio viene sempre l'occasione la più opportuna e la più conveniente per le questioni politiche; quindi la questione di forma è collegata con la politica, e se per avventura viene ad essere collegata ad una questione amministrativa, di contabilità o di economia, io non credo che sia punto lesa la dignità della Camera.

Io non so poi se sia buono il sistema di limitarsi a fare delle interpellanze isolatamente, così quando ci arriva la notizia di qualche grave fatto; io, per me, credo sia molto

meglio il segnare la strada per la quale deve mettersi il potere esecutivo, che non il richiamarlo sul dritto cammino quando se n'è dipartito; e credo che questo si debba fare appunto in una di quelle periodiche e solenni discussioni nelle quali queste questioni si trattano, altrimenti si corre troppo facilmente pericolo di discutere, di censurare o combattere dei fatti compiuti. Ed io chieggo se sia conservata e difesa la dignità della Camera quando è condotta a discutere ed approvare dei fatti compiuti, malgrado forse una opinione diversa che la Camera, discutendo in prevenzione, spassionatamente e liberamente avrebbe potuto manifestare. E la Camera sa che il caso di dover sanzionare fatti compiuti non succede poi tanto di rado.

Riguardo alle maggiori economie che il signor ministro spera di poter ottenere riunendo in una sola le diverse categorie delle spese che si stanziano nei bilanci dello Stato, io gli devo dire che i suoi ragionamenti non mi hanno punto persuaso. Io sono convinto di una massima volgare, che ho già detta altra volta alla Camera, che cioè quanto più si ha denaro tanto più se ne spende; invece se la somma a spendersi è prestabilita, allora la spesa ha un limite entro cui deve rimanere, e ciò non impedisce, anzi favorisce i risparmi. Più sminuzzate le categorie, e più economie si troveranno naturalmente in fine dell'esercizio.

Nè l'esempio che il signor ministro delle finanze adduceva della discussione del bilancio della guerra vale a sostenere il suo assunto. È verissimo che il signor ministro della guerra ha combattuta l'idea di dividere in varie categorie le spese assegnate per la fanteria, ma questa questione non è stata punto risolta. Io ho sentito il signor relatore della Commissione pel bilancio della guerra che ha fatta una espressa riserva. Del resto si trattava di un bilancio a metà consunto, si trattava poi di entrare in una discussione, al principio della quale il signor ministro della guerra ci pose innanzi agli occhi un calcolo preparato, di

non so quante centinaia di mandati e di operazioni di contabilità, che dovevano farsi abbracciando più un sistema che l'altro, e fu appunto sotto la minaccia di queste formidabili cifre del signor ministro che io non credetti di dover sollevare una questione, pel momento, inutile, vista la riserva dell'onorevole relatore della Commissione, e visto che la discussione si poteva più convenientemente agitare nel bilancio prossimo.

Quest'esempio pertanto addotto dal ministro delle finanze non credo che sia punto concludente.

Non sono nemmeno d'accordo con lui quando diceva che conviene lasciare al ministro una certa latitudine nel fare le spese, per invitare, in certo modo, il ministro della guerra a fare dei risparmi su di una brigata o d'un reggimento, e con quelli provvedere alle deficienze che si verificassero.

Per tal modo egli crede che il ministro della guerra sarà più guardingo, sarà più economo, e farà meglio l'interesse delle finanze.

Io dico che i ministri devono sempre curare egualmente l'interesse delle finanze; è questo per loro un obbligo troppo grave e preciso perchè possa essere trascurato. E del resto sarebbe troppo assurdo il credere che il Ministero debba essere più o meno economo secondo la forma sotto cui le spese sono scritte in bilancio.

Circa poi alla tempesta, come ha detto il signor ministro delle finanze, di crediti supplementari che cadrebbero sulla Camera, ove seguitasse la mia opinione, io credo che la tempesta farebbe più bene che male; e torno sempre al mio primo ragionamento, che questi crediti supplementari condurranno la Camera a viemmeglio controllare l'azione del Governo e ad esaminare più accuratamente le spese, locchè tornerà sempre a maggior vantaggio dell'amministrazione tanto politica che finanziaria del paese; mi pare dunque dimostrato che il sistema di suddividere le categorie giova assai meglio che non quello di riunirle.

Per queste ragioni, senza insistere più oltre in questa discussione, io propongo nuovamente alla Camera che si pongano separatamente in discussione i singoli articoli di questa categoria.

Non ho punto dissimulato che il Ministero non aveva fatto un mistero della sua intenzione di aumentare gli assegnamenti alla legazione di Roma, ma appunto perchè il voto della Camera sia chiaramente espresso e formolato io persisto nella mia domanda.

La Camera delibera di riunire in una sola categoria le due categorie 11 e 11 *bis*, ed a proposta dell'onorevole Depretis sono poi discussi e votati separatamente i singoli articoli della categoria stessa. — All'articolo *Austria*, lire 58,500:

Qui la Commissione non propone riduzione alcuna.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* La propone sulla categoria in massa.

Depretis. Propongo la diminuzione di 30,000 lire su questa categoria, onde limitare la somma allo stipendio necessario per pagare gli impiegati di quella legazione che sono attualmente, e, per quello che io desidero, devono rimanere in aspettativa.

Presidente. Domando se questa proposta è appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Dabormida, *ministro degli affari esteri.* Volendo portare sulla categoria la somma che attualmente si spende dal Governo per la legazione d'Austria, supposto che essa resti durante il resto dell'anno senza il suo titolare, bisognerebbe pur sempre portarla a 30,500 lire.

Depretis. Io vi acconsento.

Presidente. Il deputato Depretis propone la riduzione di questa categoria a 30,500 lire.

La metto ai voti.

Dopo prova e controprova, non è adottata.

All'articolo *Russia*, lire 30,000, l'onorevole Depretis propone inoltre la riduzione della somma a lire 10,000. — Messa ai voti, tale riduzione è dalla Camera respinta.

Seduta del 10 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

All'articolo *Legazione di Roma presso la Santa Sede*: somma proposta dal Ministero lire 30,000, e ridotta dalla Commissione a lire 18,000:

CHE QUESTA sia una questione gravissima me lo dimostra un fatto insolito avvenuto in questa stessa seduta.

Il Ministero si vede non dirò abbandonato, ma lasciato in disparte da alcuni dei suoi più fedeli amici, i quali dichiarano che devono astenersi dal voto, e si vede per contro appoggiato da uno dei suoi più costanti e dei suoi più temuti avversari, dall'onorevole Della Margherita. (*Ilarità*)

Una voce. Non temuto!

Depretis. Questi fatti mi provano che la questione ha, come dissi, non poca importanza.

Si tratta infatti di una questione politica, la quale, quantunque semplice in apparenza, è in sostanza assai complicata e assai grave; si tratta di decidere se il nostro Governo debba continuare a spingere più attivamente le sue trattative con la Corte di Roma.

Alcuni ragionamenti ed alcuni fatti che furono addotti mi hanno singolarmente colpito in tutta la discussione che si è fatta sopra questa grave questione, e credo che debbano aver colpito chiunque spassionatamente l'ha seguitata.

Noi abbiamo sentito annunciare e sappiamo che il nostro Governo ha inviato parecchie volte personaggi eminenti e rispettabili alla Santa Sede, onde trovar modo di appianare le differenze che esistono tra la Curia romana ed il nostro Stato. Quegli uomini non avranno sicuramente mancato di far pervenire agli orecchi del pontefice romano tutti quegli argomenti e quei ragionamenti che si sono ampiamente svolti

in questa discussione da coloro che appoggiano il sistema sostenuto e difeso dal Ministero. Quei distinti personaggi inviati alla Corte di Roma non avranno mancato di dire che nel Piemonte lo Statuto e il sistema parlamentare hanno posto salde radici; non avranno mancato di far sentire che i partiti che si chiamano estremi costituiscono una minoranza assai debole nel paese; non avranno certamente mancato di protestare alla Santa Sede che in Piemonte il rispetto ai principii della vera religione non è mai mancato. Tuttavia noi abbiamo veduto che queste missioni non hanno avuto esito fortunato.

Un altro fatto non meno singolare è questo, che quasi tutti gli oratori i quali presero parte alla discussione ammettono, se non l'impossibilità assoluta, almeno una grandissima difficoltà di ottenere qualche cosa di concludente dalla Corte romana.

L'onorevole relatore, l'onorevole Demarchi, l'onorevole Bon-Compagni hanno ammesso tutti questa grandissima difficoltà; l'onorevole presidente del Consiglio ieri escludeva appena l'impossibilità; il ministro degli esteri ci diceva che non è da sperarsi che una conclusione possa ottenersi in breve tempo. Tutte queste dichiarazioni concordano a dimostrarci che noi non abbiamo se non un esile filo di speranza di ottenere una conclusione in un tempo più o meno remoto.

Ecco la conseguenza naturale di queste molteplici e tutte concordi asserzioni.

Abbiamo la testimonianza della storia, la quale ci dice che Roma si è più d'una volta rassegnata a subire i fatti compiuti; non ci fu addotto un solo fatto di qualche importanza che dimostri Roma proclive a discendere agli accordi prima che non le si presentassero come una indeclinabile necessità.

La Corte romana subisce i fatti e non abbandona mai i principii.

Ora, io domando se noi possiamo ragionevolmente pretendere ad una eccezione in favor nostro a tutti i precedenti della storia. Questo sarebbe una specie di miracolo, ed io non credo che gli ammonimenti che ci dà la storia ci possano persuadere che la Corte di Roma farà questo miracolo a favore del sistema tenuto dal nostro Ministero.

Ad ogni modo, a che ci condurrebbe questo sistema? Noi non dobbiamo dimenticare che il Governo e il Parlamento hanno assunto un impegno formale in faccia alla Nazione.

Io vi domando, o signori: perchè fu sciolta l'ultima Camera? Sotto quali auspici si aprirono le urne elettorali? Io chiedo: con quale mandato la maggioranza è venuta a sedere in questo recinto? Evidentemente col mandato di promuovere le riforme, e prime le riforme ecclesiastiche.

Ora dove ci conducono i signori ministri, e su quale sentiero, a qual meta siam noi avviati?

Io non dirò che il Ministero rinunci alle promesse riforme; ma siccome durante le trattative con Roma egli è impossibile che queste riforme ci vengano neppur presentate; siccome la maggioranza non può ragionevolmente pretendere questo dal Ministero, così ne avverrà che noi vedremo rinnovarsi continuamente delle vane promesse senza che mai la Nazione vegga una volta esauditi i suoi giusti voti. (*Bravo! a sinistra*)

Io non voglio parlare della questione di finanze. Ammetto con l'onorevole Torelli che la questione di finanze è una questione secondaria; tuttavia non posso a meno di osservare alla Camera che, quantunque il Ministero abbia accettata la diminuzione proposta dalla Commissione, questa sua condiscendenza non prova altro se non che la diminuzione complessiva proposta dalla Commissione è tale che poteva essere anco maggiore: vuol dire che, se la Commissione ha proposto una riduzione di sole 60 mila lire, siccome a malgrado di questa diminuzione il Ministero trova ancora modo di sopperire alle spese della legazione di Roma,

essa invece di limitarsi a questa diminuzione ne poteva fare una maggiore, ed io, quantunque creda, come dissi, secondaria la questione di finanza, penso tuttavia che non si possa intieramente lasciare in disparte in un paese come è il nostro, dove siamo costretti a contrarre dei prestiti ad un tasso tanto gravoso, dove abbiamo ancora un'imposta immoralissima come quella del lotto, dove abbiamo molte fra le nostre imposte indirette che sono progressive e solo a danno della miseria. (*Bene! dalle gallerie*)

L'onorevole La Margherita diceva che l'indipendenza degli Stati è difesa dalla diplomazia e dagli eserciti. Veramente io credo ch'egli abbia manifestato questa sua opinione in circostanze non troppo favorevoli per la sua tesi. (*Risa*)

Noi vediamo la diplomazia la più abile del mondo, la diplomazia inglese, dopo sforzi inauditi per conservare la pace, dichiararsi vinta, dichiarare invece che la pace era impossibile, e che bisognava addivenire alla guerra. Noi abbiamo veduto un Governo del quale l'onorevole La Margherita ha tessuto l'elogio, un Governo che si è affrettato troppo presto ad intitolarsi il Governo della pace, dopo pochi mesi noi l'abbiamo veduto questo Governo costretto suo malgrado a mandare le sue squadre sui mari e i suoi battaglioni sui campi di battaglia. Noi vediamo quasi dappertutto che i diplomatici per la forza degli avvenimenti sono costretti, loro malgrado, di andarsene in congedo; vediamo quindi i bilanci della diplomazia diminuire rapidamente dappertutto, e vediamo all'incontro le missioni diplomatiche affidarsi ai comandanti delle flotte e degli eserciti, ai generali di divisione, ai capi dello stato maggiore! Vede l'onorevole La Margherita che la sua intenzione non è molto avvalorata dalle circostanze dei tempi. (*Risa di approvazione*)

Io ritengo pertanto che, in questa questione, se ci convenga continuare o intralasciare le trattative con la Corte papale, nelle gravi contingenze politiche in cui si trova l'Europa, quando gli Stati di primo ordine abbandonano le

trattative diplomatiche ed i protocolli per correre all'armi, per giudicare, dico, di questa convenienza politica, gli Stati di secondo ordine, quale è il nostro, debbono innanzitutto pensare e prevedere che forse nelle stesse condizioni si troveranno fra un anno, forse anche fra alcuni mesi.

L'orizzonte politico è così oscuro, è così minaccioso, le circostanze sono così gravi, che questa previdenza e questo pensiero troppo naturalmente si presentano ad ognuno. Ora, io vi domando: come vorrete approfittare di questo tempo? E nella questione attuale questo breve tempo che vi resta sarà egli meglio impiegarlo a compiere le riforme che sono tanto e tanto giustamente desiderate dal paese, od a continuare quelle trattative con Roma che, quasi all'unanimità, anche da quelli che le difendono, si crede che non si possano portare a compimento se non con grandissime difficoltà ed in non breve spazio di tempo?

Io non esito a dire che la scelta non può essere dubbia. Da una parte compiendosi le riforme siete sicuri, o signori, di soddisfare i voti del paese e di avvalorare il Governo di quella sola forza che rende veramente incrollabili i Governi, la pubblica opinione a lui favorevole; seguitando un'altra via che cosa facciamo noi? Noi differiremo indefinitamente le riforme tante aspettate, noi condurremo a discordia gli animi e getteremo lo sconforto negli amici delle libere istituzioni, noi perderemo quindi un tempo preziosissimo senza nessun utile risultato per la patria nostra. (*Bravo! a sinistra*)

Ma, si dirà, vi sono degli ostacoli insuperabili. Ma dove sono e da qual parte ci vengono? Dalla diplomazia? Dalle grandi potenze amiche? Ma la Francia al certo non ci può essere avversa, perchè noi non vogliamo che metterci in quel medesimo assetto che fu da essa conquistato nella gloriosa rivoluzione del 1789; e i principii di quella rivoluzione fino l'attuale Governo proclamava che vuole mantenerli invulnerati. Forse dall'Inghilterra? Ma questa grande nazione debbe gran parte

della sua potenza e della sua grandezza alla libertà del pensiero ed alla riforma religiosa. Da qual parte adunque ci possono venire gli ostacoli? (*Bene!*)

Del resto io non insisterò su questo argomento. Il Ministero ha formalmente dichiarato che non soffre e non saprebbe soffrire pressione nessuna dall'estero. Io non voglio mettere in dubbio la sua parola. Avremmo noi per avventura una pressione all'interno? Io non vorrei crederlo.

Se adunque non esistono ostacoli, io non vedo ragione per cui queste riforme si abbiano a differire, e si debbano riprendere queste inutili trattative con Roma.

La storia ci somministra degli esempi assai convincenti per chi voglia considerarli con animo spassionato. Abbiamo la storia di Prussia. Io cito a disegno questa potenza: la Prussia, che è salita al grado di potenza di primo ordine pei buoni ordini e la gloriosa fortuna delle sue armi. Essa dovette però mettersi in collisione al principio di questo secolo col primo capitano dell'età nostra. Prostrata e quasi annichilita a Jena, invano difesa dal colosso del Nord, dopo le gloriose giornate d'Eilau e di Friedland, la Prussia si vide ridotta nella condizione di uno Stato di secondo ordine con appena 5 milioni di abitanti. Ma ebbe la fortuna di avere un ministro riformatore, il quale sapendo come la vera forza dei Governi sia riposta nell'amore dei popoli, ha osato intraprendere e condurre a termine riforme radicali e, pei tempi, mirabili. Nei cinque anni della tregua di Dio che gli avvenimenti concessero a quella nazione, quell'uomo di Stato ha osato riformare profondamente gli ordini sociali del suo paese, il che fece sì che quel popolo potè riprendere il suo posto sui campi di battaglia e riconquistare il suo rango fra le grandi potenze.

Ora, o signori, perchè non terremo noi innanzi agli occhi questi luminosi esempi? Perchè non lascieremo in disparte le inutili trattative, le inutili tergiversazioni, e non cercheremo di mettere sotto al nostro edifizio politico la sola base

che lo possa saldamente sostenere, l'amore del popolo italiano?

Io dissi, pensatamente, l'amore del popolo italiano, perchè, o signori, devo io ricordarvelo? Noi abbiamo sulle nostre porte ed in mezzo ai nostri battaglioni il tricolore, l'insegna del riscatto italiano. Ora, io ve lo domando, o signori, non v'ha forse una funesta espressione in questa ripresa delle trattative nelle tradizioni italiane? Oh! certo, codeste trattative con la Corte di Roma nelle tradizioni italiane non hanno una espressione favorevole all'indipendenza della nostra patria! Imperocchè da Dante sino ai nostri giorni tutti i nostri grandi uomini di Stato, tutti i nostri grandi intelletti hanno sempre veduto nella Curia romana il nemico più fiero della indipendenza d'Italia. (*Vivi segni di approvazione*)

Io non prolungherò più oltre la discussione. Capisco di leggieri che la maggioranza, la quale ha piena fiducia nell'attuale Gabinetto, non può giudicarlo con severità, ma debb'essergli indulgente, vorrà seguitare nelle sue illusioni e nutrire ancora delle speranze che più tardi si troveranno deluse quando ogni rimedio sarà vano. Ma la maggioranza e la Camera pensino che hanno pure i loro doveri verso il paese. Il paese aspetta giustamente le riforme; le trattative con Roma sono un mezzo per cui queste riforme verranno indefinitamente differite. La Camera ha pure i suoi precedenti; essa debbe essere consentanea a sè stessa; pensi che essa non può mettere in disparte il suo mandato. Io credo dunque che il voto libero e coscienzioso della Camera sarà legge e giustificazione al Ministero, il quale, se intende sinceramente agli interessi del paese, sarà in suo cuore riconoscente a questa giovane Assemblea, che non vuole già ritirargli la sua fiducia, ma spingerlo risolutamente nella via delle riforme. (*Segni d'approvazione da vari banchi della Camera e dalle gallerie*).

Presero parte a questa discussione gli onorevoli Robecchi, Moia, Valerio, che parlarono *contro* l'aumento proposto dal Ministero, gli

onorevoli Torelli, De Marchi, Solaro della Margherita, Bon-Compagni e Farini *in favore*, ed inoltre il conte di Cavour presidente del Consiglio, l'onorevole Rattazzi ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno, ed a nome della Commissione del bilancio l'onorevole Cadorna Carlo, ed il relatore onorevole Daziani. — Alla fine del discorso del conte di Cavour:

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Consulto la Camera se intenda chiudere la discussione sull'articolo: *Legazione presso la Santa Sede.*

(*La discussione è chiusa.*)

Depretis. Se dieci de'miei amici mi appoggiano, io domando che questa votazione si faccia per appello nominale.

Voci da tutti i lati. Sì, sì.

Presidente. Siccome non si è fatto da alcuno una proposizione specifica, porrò ai voti l'approvazione di questo articolo.

Valerio. C'è la diminuzione proposta dalla Commissione.

Depretis. Propongo io stesso una riduzione su quest'articolo di 12,000 lire, e se, come ho detto, dieci dei miei amici politici appoggiano la mia domanda, chieggo la votazione per appello nominale.

Essendo appoggiata la proposta dell'onorevole Depretis, si procede alla votazione nominale: — votano contro la riduzione 100, in favore della riduzione 33; si astengono 8 deputati, 5 dei quali come appartenenti alla Sotto-commissione del bilancio dell'estero. — La riduzione proposta dall'onorevole Depretis è dalla Camera respinta.

Ordinamento della Pubblica Sicurezza

Questo progetto di legge presentato al Senato del Regno dal ministro dell'interno Di San Martino il 10 gennaio 1854, fu riferito dall'onorevole senatore Des Ambrois, discusso ed approvato nella seduta del 4 febbraio 1854. — Presentato alla Camera dei Deputati il 14 febbraio 1854 dal ministro stesso, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Casanova, Gastinelli, Ricci, Tegas, Michelini Alessandro, Farini L. C. e relatore De Foresta, il quale presentò la relazione l'11 maggio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 23 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Nella discussione generale, l'onorevole Depretis fa le seguenti osservazioni:

Io non ho intenzione di prendere parte alla discussione generale della legge, voglio fare solamente qualche osservazione, che mi pare conveniente di premettere alla discussione degli articoli.

Leggendo il progetto di legge presentato dal Ministero e modificato dalla Commissione, e confrontandolo con la legge provvisoria di sicurezza pubblica, che fu votata or sono due anni, e che ha cessato di essere in vigore da pochi mesi, ho dovuto notare tra esse non poche variazioni, e ho trovato alcune disposizioni della legge nuova, le quali sono assai più severe di quelle della legge antica.

Così io vidi, per esempio, che nella legge provvisoria era rispettata, fino a un certo punto, la libertà del lavoro, l'esercizio di alcune professioni era sottomesso a certe cautele; esso poteva, è vero, anche essere impedito in certi casi; ma, ad ogni modo, l'esercizio di quelle professioni poteva essere intrapreso liberamente.

Ma, secondo l'attuale progetto, non basta più l'iscrizione nei registri comunali di quelli che vogliono esercitare uno dei piccoli negozi contemplati nella legge; si è creduto necessario che il loro certificato d'iscrizione, che tiene luogo di licenza, dovesse ottenere il visto dell'autorità provinciale. il quale visto può negarsi, non solo per alcune categorie speciali di cittadini determinate dalla legge, ma, come dice il progetto della Commissione, può negarsi per altri giusti motivi.

Con questa espressione, come di leggieri si scorge, si vuol dire che, per quei motivi che l'autorità provinciale crederà giusti, la facoltà di esercitare una professione verrà negata; dunque è realmente negata la libertà di esercitare una professione che può essere il solo mezzo di sussistenza ed onestissimo.

La variante può essere consigliata da qualche grave motivo, che però non conosciamo ancora, ma non può non essere avvertita.

Citerò un'altra differenza che distingue dalla legge anteriore il presente progetto. In quella, relativamente ai furti di campagna, era ammessa l'ingerenza dell'autorità municipale.

Io non intendo discutere se l'ammettere questa ingerenza fosse o non fosse ragionevole; il fatto è che questo costituiva una garanzia a favore dell'accusato, e che questa garanzia non esiste più nel nuovo progetto.

Inoltre la legge anteriore era una legge eccezionale, o destinata a durare per un tempo determinato, mentre il progetto che la Commissione ci propone deve costituire una legge definitiva.

Tali differenze fanno nascere, in chi le esamina freddamente, il dubbio se la legge precedente, non ostante la sua severità, non abbia potuto per avventura diminuire i mali ai quali era destinata di porre rimedio, e se a conseguire l'intento sia necessaria e conveniente una legge più severa.

Questi dubbi potrebbero essere chiariti dai dati che ci dovrebbero essere somministrati dalla statistica criminale e dalle informazioni che dovrebbe avere raccolte il Ministero; tuttavia di questi dati non vediamo fatto cenno, nè nella relazione del Ministero, nè in quella della Commissione, in modo che veramente noi non sappiamo per qual motivo si sia resa più severa una legge che non aveva sicuramente il carattere della moderazione, della mitezza e dell'umanità.

Un' altra osservazione poi, che nasce naturalmente, è questa:

Come si provvederà all'esecuzione di questa legge? La risposta può forse desumersi da una seconda domanda: come si è provveduto all'esecuzione della legge precedente? Per me, se debbo dire quel poco che ne ho potuto sapere dalle informazioni che ho assunte in parecchi luoghi, la legge precedente non so se può dirsi che sia stata mai realmente messa in esecuzione. Noi sappiamo che nella legge precedente è prescritto che il giudice di mandamento deve compilare la lista o l'elenco delle persone sospette in fatto di furti di campagna, la qual lista deve comunicarsi ai Consigli comunali, i quali possono farvi radiazioni ed aggiunte. Ora, io so di comuni e di Consigli comunali, in luoghi dove non sono sicuramente poche le lagnanze per furti di campagna, e tuttavia non vi si è mai vista presentazione di questa lista, giusta il prescritto della legge, da parte del giudice di mandamento.

Bisogna adunque dire che l'autorità di sicurezza pubblica non si sia curata di fare la denuncia al giudice in modo che egli potesse compilare le liste, oppure che il giudice stesso non siasi curato di ottemperare per sua parte alla legge. Ora

io dico dunque che il passato ci fa dubitare se per l'avvenire sarà data esecuzione alla legge.

Non si può negare che si tratta di una legge d'eccezione, d'una legge gravissima, che mette, dirò così, fuori della legge un'intiera classe di persone, che dà una facoltà esorbitante alle autorità dell'ordine giudiziario, amovibile, ed agli ufficiali di sicurezza pubblica: vorrà la Camera votare la legge prima di sapere perchè non fu eseguita la legge precedente, e perchè non fu efficace?

Ma vi è un altro caso nel quale è necessario sapere come si procederà all'esecuzione di questa legge.

Io parto dall'ipotesi che la nuova legge debba essere eseguita, parto dall'ipotesi che il male a cui si vuol riparare sia, come si dice, veramente grave, che, cioè, il numero degli oziosi e dei vagabondi sia considerevole, che i furti di campagna siano numerosi assai, che quindi i casi in cui si debbono applicare le pene dalla legge prescritte siano alquanto numerosi, io domando: come si provvederà all'esecuzione della legge?

Vi sarà un numero considerevole di arrestati e di condannati: dove sconteranno la pena? Dove sono i locali adattati?

Io ho veduto che anche la Commissione ha dovuto riconoscere, per quanto riguarda i minori, che le disposizioni della legge non sono che uno stimolo onde il Governo provveda in seguito ai mezzi di esecuzione della legge stessa; ma in verità io non so se sia il miglior sistema quello di fare una legge penale, aspettando poi che la legge stessa serva di stimolo al potere esecutivo a trovar modo onde si possa eseguire.

Non bisogna perdere di vista che vi è un male gravissimo, lamentato or sono pochi giorni in questa stessa Camera.

Le pene, invece di migliorare la società, quando gettano nelle carceri, insieme a persone di condotta riprovevole,

delle persone che hanno commesso quello che si vuol dire un reato, ma che in sostanza (quando trattasi di ozio e di vagabondaggio) hanno piuttosto la colpa di non fare che quella di mal fare, quando gettano per giunta, fra mezzo ai delinquenti, dei minorenni, invece, dico, di migliorare la società, la peggiorano, e spandono la semenza di nuovi e più gravi reati.

Io domanderei quindi alla Commissione qualche spiegazione in proposito, poichè, io lo confesso schiettamente, sono stato singolarmente colpito della differenza e della gravezza maggiore delle disposizioni di questa legge, come altresì dal vedere che non si provvede già a tutti i bisogni della sicurezza pubblica, ma bensì soltanto ad alcuni che saranno forse i bisogni più urgenti, ma in modo ancora eccezionale, e tuttavia dichiarando definitive le stesse disposizioni che non erano e non dovevano essere che transitorie.

Io credo che queste spiegazioni sia bene premetterle alla discussione degli articoli della legge.

Dopo la risposta dell'onorevole De Foresta relatore:

RISPONDERÒ brevemente all'onorevole relatore della Commissione. Egli disse che non sa persuadersi come l'essere una legge provvisoria o l'essere definitiva possa dare argomento per cui possa accusarsi la legge di maggiore severità. Io osserverò che nelle cose umane bisogna molte volte prevedere quello che non si avrebbe a presumere se si dovessero ritenere gli uomini buoni e le leggi bene applicate. Nelle cose umane bisogna, all'incontro, pensare anche all'abuso della legge; e massime in una legge come questa, di eccezione, mi pare che ci siano molte ragioni perchè si abbia a prevedere la probabilità che la legge possa essere occasione per cui la libertà del cittadino possa essere manomessa, perchè si ab-

biano a temere arbitrii. Ora, l'essere una legge provvisoria o definitiva è cosa molto diversa. Se la legge è provvisoria, i mali e gli arbitrii sono transitorii, ed è in facoltà della Camera elettiva di farli cessare allo spirare del termine pel quale la legge è in vigore; quando invece la legge è definitiva, non è più in facoltà della Camera elettiva il far cessare i disordini che derivano direttamente dalla forza e dal vizio della legge.

Questo ragionamento mi pare dimostri che l'essere una legge provvisoria o l'essere definitiva, quando si tratta di una questione così delicata come è quella che interessa la libertà personale, è tale cosa che imprime alla legge stessa un carattere di gravità molto diverso.

Riguardo alla disposizione della legge precedente, la quale dava una certa ingerenza ai municipi, lo ripeto che non voglio giudicarla attualmente, ma che costituiva una vera garanzia. L'onorevole relatore dice che le disposizioni della legge nuova rendono inutili le disposizioni dell'antica. Io avverto che, anche secondo la legge antica, spettava al giudice di mandamento il pronunziare definitivamente se un cittadino, il quale era stato denunziato dagli agenti di sicurezza pubblica, il di cui nome era conservato o aggiunto alle liste trasmesse al Consiglio comunale, il giudicare se questo individuo doveva figurare ancora su queste note dei sospetti. L'ultimo alinea dell'articolo 10 della legge precedente contiene appunto la disposizione per cui, dopo che la lista era stata compilata dal giudice sulle denuncie dell'autorità di sicurezza pubblica, dopo che era stata trasmessa ai Consigli municipali, dopo le modificazioni fatte dall'autorità municipale, il giudice pronunciava se l'individuo iscritto nella lista doveva essere conservato od essere radiato dalla lista medesima.

Ora, quale è la differenza tra la legge precedente e l'attuale? La differenza sta in ciò che, secondo la nuova legge, anche una denuncia azzardata, un'informazione mal presa, e talvolta l'arbitrio dell'autorità di sicurezza pubblica o del

giudice di mandamento, possono far iscrivere in una lista, che porta con sè una nota disonorevole, una persona che il Consiglio comunale avrebbe impedito che vi figurasse.

Del resto, il signor relatore ha ammesso che, nell'altro caso da me citato e in alcuni altri, la legge nuova ha dovuto essere più severa. Egli cerca giustificare queste misure dicendo lamentarsi dappertutto le contravvenzioni e i reati a danno della sicurezza pubblica.

Ma io faceva osservare appunto alla Commissione che la legge precedente non era eseguita; domandava i dati onde avere un criterio per conoscere se questi disordini accadano malgrado l'applicazione della legge, e la sua severità, o se piuttosto non dipendano da altri motivi che abbisognano di altri rimedi.

Su questo punto il signor relatore non ha creduto di rispondermi, ed io credo che ciò gli fosse difficile, perchè penso veramente che la legge precedente in molte parti dello Stato non è mai stata applicata.

Del resto, quanto agli esempi che egli, relativamente alla esecuzione della legge, pigliava da una nazione vicina, è troppo facile di rispondergli, che dalle altre nazioni noi dobbiamo pigliare le cose buone e non le cattive, e credo che sia cattiva cosa quella di colpire con una pena dei giovani minori, di condannarli alla detenzione in un luogo di lavoro, quando non sappiamo ancora se questo luogo esisterà. Nè si dica che, una volta la legge fatta, si provvederà; intanto se la legge, una volta che sia in vigore, sarà applicata (chè le leggi non si fanno per essere poi eseguite più tardi, quando si abbiano i mezzi di esecuzione, ma devono essere eseguite tostochè sono in vigore), intanto domando io come si provvederà alla custodia di questi fanciulli, e come s'impedirà un male maggiore di quello, cui con la nuova legge si vuole portare rimedio?

All'articolo 3 concernente le denunzie degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dei reali carabinieri. — Sull'emendamento proposto dall'onorevole Tecchio perchè le denunzie in iscritto fossero fatte da un ufficiale od agente di pubblica sicurezza o da due carabinieri.

Io osservo solamente che non vi è ragione per istabilire che la denuncia debba essere fatta da due carabinieri, e non da due agenti di pubblica sicurezza; un ufficiale di sicurezza pubblica, come un ufficiale dei carabinieri può fare la sua denuncia da solo; ma che la denuncia dei carabinieri non valga se non quando sono due, e quella degli agenti di pubblica sicurezza possa validamente farsi da un solo, io non lo trovo ragionevole.

Per conseguenza io proporrei che fosse votato il principio, e si rimandasse alla Commissione l'articolo per la redazione in questo senso, che sia valida la denuncia quando è fatta da un ufficiale di sicurezza pubblica o dei carabinieri, o da due agenti di sicurezza pubblica o da due carabinieri.

All'onorevole ministro Rattazzi, il quale aveva detto che l'aggiunta proposta dall'onorevole Depretis renderebbe assolutamente impossibile l'esecuzione della legge:

Io non credo che veramente, seguendo l'emendamento del deputato Tecchio con l'ampliazione da me proposta, vi sarebbe l'impossibilità dell'esecuzione della legge, come allega il signor ministro.

Quanto ai carabinieri non c'è dubbio che, dove ci sono carabinieri, ce n'è sempre più di uno; perchè non c'è stazione senza che abbia un certo numero d'uomini.

Si tratta di dare una tal quale garanzia a questa denuncia, dunque resta a vedere se si può fare senza inconvenienti; io

credo che si può e si deve fare, e non si deve temere l'inconveniente allegato dal ministro.

Infatti il signor ministro dice che una persona dedita all'ozio o al vagabondaggio può essere alla cognizione di uno e non di due; io credo al contrario che non avvenga mai il caso di persona dedita all'ozio od al vagabondaggio che sia conosciuta da uno, e non da due; mentre è notizia che sta piuttosto nella voce pubblica e si desume dall'abitudine di una persona, dall'opinione che ne ha il pubblico e non dalla pratica o dalla conoscenza che uno possa avere di quel tal individuo.

È impossibile supporre che un carabiniere o agente di sicurezza pubblica seguiti giornalmente quell'individuo per constatare che possa o no qualificarsi per ozioso; ma bisognerebbe supporre che i carabinieri non avessero altro a fare che a tenere dietro alle pedate degli individui più o meno disoccupati.

I carabinieri raccolgono le informazioni dalla voce pubblica o dagli agenti più o meno sicuri che possono avere anch'essi, e su questi dati poi vengono a stabilire il loro giudizio. Mi pare dunque che la denuncia sarà meno dubbiosa quando sia fatta da due, anzichè da uno.

D'altra parte, sarà poi tanto facile in pratica ad un cittadino di addurre la prova contraria, cioè la prova di essere abitualmente dedito al lavoro? Io non lo credo; sarà facilissimo il provare che ha lavorato una o più volte presso il tale o tal altro, ma provare l'abitudine al lavoro non lo potrà molte volte se non con la voce pubblica e con molte testimonianze.

Io credo quindi che sia esporre a troppi pericoli la dignità e la libertà dei cittadini, conservando l'articolo nei termini nei quali è concepito.

L'emendamento Tecchio, modificato dall'onorevole Depretis, è dalla Camera respinto.

Seduta del 26 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

All'articolo 9. — Sull'ultima parte che riguarda le denunzie delle persone sospette di furti di campagna:

L'ONOREVOLE relatore della Commissione parlava poco fa di reato; a me pare che in questo articolo non sia il caso di parlare di reato, ma piuttosto di fatti che fanno sospettare l'abitudine del reato, e niente altro.

Le disposizioni di questo articolo, nel quale si tratta di dare il criterio per compilare la lista delle persone sospette di furti di campagna, mi pare che siano disposizioni troppo severe e troppo indeterminate e vaghe.

Io mi permetterò di fare su di ciò brevissime osservazioni alla Camera.

Nella legge precedente avevamo, come si è osservato nelle sedute precedenti, una certa garanzia, ed era che le liste delle persone sospette in fatto di furti di campagna era sottomessa al Consiglio comunale, il quale aveva quindi la facoltà di modificarla quando si fosse trovata compilata ingiustamente o arbitrariamente.

Il signor ministro della giustizia, rispondendo alle osservazioni fatte su questa diversità fra le due leggi, diceva che appunto questo era uno dei difetti della legge precedente, perchè i Consigli comunali, i quali erano incaricati di rivedere queste liste, o non avendo il coraggio civile necessario, o, per qualsivoglia altro motivo, non avevano adempiuto al loro obbligo, e quindi l'amministrazione della giustizia in questa parte era rimasta incagliata.

Se il signor ministro si è curato di accertare questo fatto da lui asserito, io non verrò a contraddire che in qualche luogo, quanto egli dice, siasi verificato.

Ma, quanto a me, devo ripetere che mi consta dalle informazioni che ho prese che in parecchi comuni non sono i Consigli comunali che furono in difetto, perchè non furono mai nel caso di mettere a prova il loro coraggio civile, non essendosi mai presentate le liste ai municipi. Dunque il difetto fu da parte dei giudici di mandamento o delle autorità di pubblica sicurezza. E, siccome nè il personale dei giudici nè il personale della sicurezza pubblica non è nè verrà cambiato, noi faremo una legge inutile per l'avvenire, come lo fu pel passato, e non vedremo diminuire i mali a cui si vuole provvedere.

Se continuavano gli stessi bisogni e gli stessi mali, secondo me, il miglior espediente era quello di far eseguire la legge antica, e quando essa cessava di essere in vigore, si poteva, con un brevissimo articolo, e risparmiando moltissimo tempo alla Camera, prolungarne la durata per due o tre anni, e null'altro.

Ho detto che queste disposizioni mi paiono troppo vaghe, e in questo mio pensiero mi conferma quanto ha detto lo stesso signor guardasigilli in una delle ultime sedute. Egli ha detto che, quando si tratta di procacciarsi la prova contraria contro alle imputazioni di vagabondaggio o d'oziosità, è una cosa molto facile, perchè basta provare di essersi dato al lavoro per abbattere ogni imputazione; ma che la cosa è molto diversa quando si tratta di aver la prova contraria di un fatto positivo che si adduca contro l'imputato. Ora, quale è nel caso concreto il fatto positivo che si adduce contro l'imputato? È una circostanza qualunque, la quale possa far nascere il dubbio che una data persona commetta dei furti di campagna. Ora vede la Camera come siamo nell' indeterminato. Basterà, per esempio, il passaggio attraverso a certi campi, in dati luoghi, e l' inimicizia di un carabiniere o di un agente di pubblica sicurezza, per imprimere una macchia sopra un cittadino. Che mezzo avrà questo cittadino per discolparsi? Avrà il mezzo di provar l'*alibi;* ma ognuno sa

come sia difficile provar l'*alibi* quando si tratta di dissipare un semplice indizio, un indizio che si appoggia sopra una circostanza qualunque, che in sè non è per nulla un reato.

Io quindi avrei voluto che la Commissione avesse meglio concretate le disposizioni della legge. La Commissione doveva attenersi ad uno di questi due espedienti: o trovare una garanzia per frenare l'arbitrio che avesse avuto luogo, o determinare delle circostanze di fatto precise per cui non ci sia luogo all'arbitrio. Se, per esempio, si fosse stabilito che dovessero essere scritte tra le persone sospette di furti di campagna coloro che hanno subìto certe pene, quelli che hanno già sofferto una condanna precedente per furti di campagna, in questo caso io mi potrei capacitare, perchè, avendo essi in certo modo già dato alla società ragione di dubitare del loro rispetto alle leggi, non possono, sino a un certo punto, lagnarsi, se vengono sottoposti a certe cautele. Ma il modo così vago e indeterminato in cui viene concepita questa disposizione mi pare veramente che si presti troppo all'arbitrio.

In risposta all'onorevole ministro Rattazzi:

RISPONDERÒ brevi parole a quanto diceva il signor ministro.

Riguardo al fatto che, egli diceva, e io ammetto come inconcusso, delle liste, cioè, non mai presentate ai Consigli comunali, io risponderò che dalle informazioni che ho preso risulta che in alcuni luoghi queste liste non furono realmente mai presentate al comune; il che non esclude che si siano presentate in altri luoghi, e che gli inconvenienti allegati dal signor ministro non siano veri; ma sta del pari, come dissi, che, in alcune località dello Stato, questa legge non fu messa in esecuzione, e, se sto alle informazioni che ho avuto, il non essersi presentate queste liste ai municipi ed il non essersi

messa in esecuzione la legge non dipende punto dal coraggio civile dei municipi, ma da altre autorità estranee ai municipi, da altre cause affatto diverse.

Riguardo a quello che osservava il signor guardasigilli circa la controprova che egli dice facile in queste circostanze, io non posso essere del suo avviso, perchè la circostanza di fatto addotta come un indizio da un ufficiale dei carabinieri o da un agente di pubblica sicurezza non potrà contraddirsi nè spiegarsi in molti casi, e soprattutto è difficile che le spiegazioni che si possono dare dall'incolpato possano riescire soddisfacenti al giudice, trattandosi di fatti che per sè non costituiscono un reato. D'onde chiaro si appalesa che in questa materia tutto è arbitrio, perchè, anche quando è facile di giustificare un passaggio in un dato luogo, per esempio, sarà pur sempre a vedersi se il giudice crederà di ammettere queste giustificazioni appunto perchè sono così facili a darsi.

Io quindi persisto a credere che la legge sia troppo vaga, troppo indeterminata, e quindi che si presti troppo all'arbitrio.

Seduta del 27 maggio 1854.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

All'articolo 25 relativo al commercio ambulante ed ai mestieri girovaghi l'onorevole Zirio chiedeva la soppressione di talune modificazioni proposte dalla Commissione, perchè le reputava contrarie alla libertà individuale dei cittadini:

Io sarò brevissimo; ma non posso tralasciare di dire qualche parola in appoggio della proposta dell'onorevole Zirio.

Io ammetterò coll'onorevole relatore che il progetto della Commissione vale meglio che il progetto del Ministero, poichè nel progetto della Commissione c'è sempre il ricorso all'autorità superiore, c'è il rimedio della pubblicità, c'è

insomma una qualche garanzia che secondo il progetto del Ministero non vi era. Per verità le disposizioni del progetto del Ministero erano ambigue, non erano chiare, non si sapeva fin dove si estendeva la potenza di questo *visto* che doveva apporre l'autorità provinciale ai certificati d'iscrizione. Tuttavia, ripeto, ritengasi pure che il progetto della Commissione sia meno severo, ma finchè non si adducano nuovi argomenti, io non vedo per nulla giustificata questa facoltà che si lascia all'autorità provinciale.

Si capisce facilmente per quali motivi l'esercizio di certe professioni non debba essere accordato ai cittadini se non dietro un tirocinio e dopo certi esperimenti di capacità scientifica e tecnica; è facile eguàlmente a spiegare perchè la legge, in certi casi, imponga come penalità la sospensione dall'esercizio di una data professione, e l'altra più grave della sospensione o dell'interdizione dai pubblici uffizi; ma in tutti questi casi bisogna che la legge abbia una ragione sufficiente e conosciuta per vietare al cittadino l'esercizio di una professione *che non è che l'uso di una facoltà* di ragione comune.

Quale è nel nostro caso questa ragione? Io non ne vedo nessuna. Il progetto dice *per giusti motivi*. Ma quali saranno questi giusti motivi? Il signor relatore ci dice che è impossibile determinarli. Ma io domando: sarà dunque impossibile per lo meno classificarli? Intanto una parte di questi motivi io li veggo classificati, perchè si stabilisce sino d'ora che le persone contemplate dall'articolo 460 del Codice penale sono da considerarsi poste in tal condizione per cui non possa loro concedersi la facoltà di esercitare le professioni menzionate nell'articolo 24 della legge che si discute. Ora io dico: invece di lasciare totalmente all'arbitrio dell'autorità provinciale la facoltà di accordare o no l'esercizio di queste professioni alle persone che non sono contemplate nell'articolo 460 del Codice penale, non si potrebbero formare alcune categorie legali di cittadini ai quali

non debba essere assolutamente vietato l'esercizio di dette professioni, ma possa esserlo quando lo si creda nell'interesse pubblico?

Io non ho in pronto un emendamento formulato, ma credo che la formazione di queste categorie non sia impossibile. L'articolo 460 del Codice penale, per esempio, contempla le persone colpite da pene criminali e correzionali: non si potrebbe aggiungere che si potrà ricusare l'assenso all'esercizio di certe professioni alle persone le quali furono colpite di pene anche di polizia? In questo caso si avrebbe almeno un criterio, si avrebbe un limite all'arbitrio dell'autorità amministrativa; altrimenti lasciando una disposizione così elastica, indeterminata, egli è certo che anche i rimedi contro l'arbitrio che la Commissione ha con buone intenzioni introdotti nella legge, in pratica non riesciranno a nulla, stante la condizione dei ricorrenti, stante la specialità dei casi, ed anche perchè non essendo motivata la ripulsa, e non essendone quindi conosciuto il motivo, non resta mezzo veruno di difesa e di giustificazione a coloro che si credono gravati dalla decisione dell'autorità comunale o provinciale

Nella relazione ove si parla di questa parte della legge si dice che la Commissione ha creduto di trovare un temperamento il quale si accorda egualmente con le franchigie comunali, come con la libertà dei cittadini. È chiaro che il temperamento non si accordava gran fatto con la libertà dei cittadini; io poi non credo nemmeno che si accordi con le franchigie comunali. A parer mio, sarebbe miglior consiglio il lasciare all'autorità provinciale la facoltà di accordare o non accordare queste permissioni, anzichè far subire alle domande un giudizio nella prima sede dell'autorità comunale. Il più delle volte questa si troverà in una falsa posizione in faccia a'suoi amministrati, poichè dovrà sempre dubitare dal giudizio dell'autorità superiore.

Allorquando avesse essa medesima la responsabilità di accordare o no il permesso di esercitare una professione,

prenderebbe tutte le informazioni necessarie e procurerebbe di procedere con cognizione di causa; ma, allorchè saprà esservi sopra di essa una provvidenza superiore, o per non disgustare i suoi amministrati, o per non vedere cassata la sua decisione, accorderà quasi sempre il certificato d'iscrizione, e le permissioni concesse dall'autorità comunale non lo saranno che di pura forma, il che tornerà a discredito dell'autorità municipale, che tanto importa di veder onorata e rispettata.

La Commissione dovrebbe quindi pensare a trovare un temperamento che, raggiungendo il fine che essa si propose, riuscisse veramente ad accordarsi con la libertà dei cittadini e col rispetto dovuto alle franchigie comunali.

Dopo la risposta dell'onorevole relatore:

L'onorevole relatore ha detto che non ha potuto ricusare al Ministero il principio dell'ingerenza dell'autorità amministrativa provinciale, quando si tratta di concedere la facoltà di esercitare queste professioni, perchè, essendo interessato, non solo il comune dove le professioni si esercitano o dove si rilascia la permissione, ma anche l'intero Stato, a che quelle professioni siano esercitate da persone probe, non ha potuto negare il concorso dello Stato nell'accordare tali permissioni. Ma io osservo che quest'argomento, desunto dall'interesse dello Stato, ci condurrebbe a concedere al potere esecutivo un'ingerenza illimitata a danno di ogni libertà d'industria e di lavoro, perchè i vantaggi dello Stato si compongono dei vantaggi delle diverse sue parti, come l'interesse generale non è che il risultato degli interessi riuniti di tutti i singoli cittadini. Or dunque, questo argomento, desunto dall'interesse dello Stato, non può avere nessun peso.

Come egualmente non è concludente per me l'argomento messo innanzi dal signor relatore, che diceva: « Ricordiamoci che noi facciamo una legge di sicurezza pubblica; ricordiamoci che noi facciamo una legge preventiva. » Anche questo ragionamento servirebbe a giustificare tutte le misure economiche e ci condurrebbe difilati verso tempi che giova credere non siano mai più per ritornare.

Gli stessi esempi poi addotti dall'onorevole relatore mi confermano sempre più che la disposizione della legge, quale è concepita, ci conduce all'arbitrio.

Egli diceva: supponete che uno intenda di intraprendere l'esercizio della professione di merciaiuolo ambulante (si noti che nell'articolo 24 vi sono altre professioni; ma stiamo pure a questo caso da lui arrecato); supponete, aggiunge il signor relatore, che risulti all'autorità che egli non ha i mezzi necessari per intraprendere questo negozio; vedete che non si può concedere l'assenso. Ma vede il signor relatore dove andiamo noi? Nientemeno che all'indagine dei mezzi pecuniari che un cittadino possa avere per intraprendere una professione. Ammesso il principio, non so io perchè non si verrà a prescrivere che, quando si presenterà una persona per ottenere l'autorizzazione di esercitare, per esempio, il mestiere di facchino, che è fra quelli contemplati in questa legge, non si farà un'indagine sulle forze fisiche, come il signor relatore la voleva sulle forze economiche.

Le espressioni della legge, lo ripeto, sono troppo indeterminate; non credo sia difficile lo stabilire delle norme per frenare od impedire l'arbitrio. Io credo, del resto, che, una volta stabilito che l'esercizio di quelle professioni viene negato a tutte le persone contemplate nell'articolo 460 del Codice penale, è innegabile che i pericoli che si possono temere per l'ordine pubblico sono di gran lunga diminuiti. Se poi si volesse stabilire che sia facoltativo alle autorità comunali di ricusare l'iscrizione alle persone che vengono ad essere colpite anche soltanto con pene di polizia, lo si

faccia. Almeno avremo un limite all'arbitrio, e nel tempo stesso si avranno cautele più che sufficienti per la sicurezza pubblica.

In risposta alle osservazioni dell'onorevole ministro Rattazzi:

Il modo col quale il signor ministro ha parlato farebbe credere che io abbia combattuto in massima le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge. Io ho invece combattuto la legge in quella parte che mi pare eccessiva ed arbitraria, e che in fondo io credo anche inutile. Ho detto che, dopo la disposizione con la quale sono escluse dal poter esercitare questa professione le persone contemplate nell'articolo 460 del Codice, il che vuol dire tutte quante le persone contemplate negli articoli precedenti di questa legge, il pericolo della società va diminuito di molto.

Ho detto che bisognava trovare una classificazione legale, la quale ponesse un limite, per quanto era possibile, all'arbitrio lasciato dal secondo alinea dell'articolo 25 relativamente a quelle persone le quali, quantunque non contemplate nell'articolo 460 del Codice penale, tuttavia importava che fossero sottoposte a questa cautela.

Non ho mai detto che si lasciasse libero l'esercizio di queste professioni, come mi fece dire il signor ministro, al quale d'altra parte osserverò che anche le disposizioni dell'articolo 24 sono troppo vaghe, poichè non vi sono soltanto contemplati i merciaiuoli ambulanti ed i venditori di candelette, scapolari ed immagini, di cui parlava il signor ministro, professioni queste per le quali io voterei, senza esitare, un divieto assoluto, ma anche i venditori di stampe e *di altre merci.*

Or bene, vede la Camera che queste espressioni *altre merci* sono di una latitudine infinita.

Quanto alle informazioni che si prendono dalle autorità provinciali per conoscere la buona o cattiva condotta morale dei cittadini, io domando al signor ministro se egli è tanto sicuro che non entri l'arbitrio in queste informazioni che si prendono. Io per me credo che molte volte le autorità provinciali, anche per emettere un giudizio contrario alle deliberazioni ed ai voti dei municipi, prendono informazioni da persone che valgono (mi si permetta il dirlo) molto meno di quelle stesse persone intorno alle quali si prendono cautele con questa legge d'eccezione.

Seduta del 29 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

All'articolo 31 relativo all' obbligo dei proprietari ed affittuari di case nelle città che abbiano più di 10,000 anime, e nei porti di mare, di consegnare all' autorità politica i nomi degli abitanti di ciascuna casa:

Mi pare che queste disposizioni siano stabilite a vantaggio delle statistiche e delle anagrafi di certe città assai più che a tutela della sicurezza pubblica, ed io non so nemmeno come si potranno eseguire.

Se ho bene inteso il progetto del signor ministro, egli vuole la consegna non degli inquilini di una casa, ma degli abitanti di ciascuna casa.

Ma io domando se questo sia piccolo peso pei proprietari di case, i quali molte volte fanno i loro affitti da lontano, e non dimorano nel luogo che di rado.

E le variazioni che succederanno nelle persone che abitano in una casa, come si farà a conoscerle e a notificarle? Per essere conseguenti alla legge dovranno essere consegnate all'agente di sicurezza pubblica tutte queste varia-

zioni, e ciò, se non è impossibile, è certamente molto oneroso e difficile.

Se la Camera crede che si debba spingere l'amore delle statistiche e delle anagrafi sino a questo segno, qualunque sia il disturbo dei proprietari delle case, essa lo può fare; ma io credo che nell'interesse della sicurezza pubblica vi sia ben poca utilità.

Non è certamente dalle persone le quali affittano appartamenti che arredano di mobilio, segno di una certa agiatezza, che si potranno temere quegli inconvenienti a cui si vuol provvedere con questa legge.

Noterò poi che questa proposta è già stata fatta quando si discusse la legge precedente, ed in quella discussione la Camera ha riconosciuto che per la sicurezza pubblica bastavano le prescrizioni relative alle camere mobiliate. Per non recare vessazioni troppo gravi ai proprietari, si poteva prescindere da ogni cautela senza timere che la sicurezza pubblica ne potesse soffrire.

Io vedo che la Commissione si era nel suo progetto primitivamente attenuta a questo sistema, e credo che avesse fatto bene.

I proprietari e gli affittuari di case, dopo l'applicazione della legge d'imposta sui caseggiati, e massime dopo che la imposta è stata aumentata di quella parte che deve sopperire alle spese comunali e provinciali, hanno già la loro parte di fastidi e di cure; non bisognerebbe aggravarli di lavori e di prescrizioni inutili.

Io mi limito a queste osservazioni, e credo che la Camera vorrà prescindere dall'aggravare i proprietari o gli inquilini di case di tutte queste vessazioni che per lo meno riesciranno inutili.

Dopo spiegazioni dell'onorevole ministro Rattazzi:

Io RISPONDERÒ al signor ministro che se è tanto manifesto il vantaggio che i proprietari devono sentire da queste disposizioni, egli dovrebbe acconsentire che sia loro facoltativo di godere di questo vantaggio, e di fare le dichiarazioni allorquando lo crederanno utile.

Del resto, per conoscere il nome degli inquilini delle case, l'autorità amministrativa non manca di mezzi sufficienti. Vi sono le consegne dei fitti per l'imposta sui caseggiati, che si rinnovano ogni tre anni. Queste consegne, a senso mio, sono più che sufficienti per l'autorità di sicurezza pubblica quando ne voglia trarre partito.

All'articolo 37 che obbliga i capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari a dar la nota dei loro operai:

NON BISOGNA pensare che gli intraprenditori di opere pubbliche siano tutti grandi e accorti capitalisti, i quali hanno molte cognizioni e possono stendere e tenere tutte le note che l'autorità di sicurezza pubblica può loro richiedere.

Convien ritenere che spesso questi intraprenditori sono persone che sanno bensì far molto bene i loro conti, che conoscono i lavori a cui si appigliano e li sanno eseguire, ma che del resto sanno appena scrivere e conoscono di lettere tanto che basti per cavarsela bene nelle opere che intraprendono. Che se dovessero poi tenere un conto esatto delle persone impiegate, una nota giornaliera di tutti i lavoranti entrati e usciti dal loro servizio, e riempire i moduli che, a termini del regolamento citato da quest'articolo, verranno loro trasmessi dall'autorità di sicurezza pubblica, difficilmente potrebbero soddisfare al loro nuovo dovere.

Noi avremmo intanto, senza dubbio, l'inconveniente che questo lavoro sarà una spesa maggiore per gli intraprenditori, la quale verrà, come al solito, pagata dall'erario pubblico; avremo l'altro inconveniente che la legge non potrà essere eseguita, giacchè questi intraprenditori, quando non sapranno far altro, manderanno alla polizia delle note compilate Dio sa come, di cui l'autorità non avrà mezzo di conoscere e controllare la verità.

Io insisto specialmente sopra una considerazione. In generale i moduli che sono formati nei nostri uffici amministrativi hanno tutti il pregio di una singolare complicazione; è certo che i moduli dell'autorità di sicurezza pubblica, eseguiti e mandati fuori in esecuzione del regolamento menzionato in questa legge, avranno essi pure questo pregio. Ora domando io come in una gran parte dei lavori, che si fanno da questi piccoli intraprenditori, specialmente nelle opere comunali, questi moduli saranno riempiuti, come si darà da loro un conto esatto della popolazione fluttuante che va e viene giornalmente?

Molte volte, trattandosi di opere stradali nelle provincie e nei comuni, si fanno i lavori quando quelli della campagna cessano. Havvi quindi un afflusso, dirò così, giornaliero, si misura il lavoro mano mano che si compie, si notano le giornate con tacche, e si paga alla fine della settimana e talora del giorno stesso. Il lavorante se ne va, e l'intraprenditore tien conto di quel che gl'importa, del danaro speso e di niente altro. Ora io domando se otterremo noi in questi casi un risultato veramente utile, o se piuttosto sul vantaggio, che sarà in ogni caso piccolissimo, non deve preponderare agli occhi della Camera la vessazione che si viene ad imporre agli intraprenditori, ed a chi poi, in fine, dovrà farne le spese, perchè anche questo sarà un lavoro aggiunto agli altri che dovrà essere pagato dal pubblico.

Seduta del 30 maggio 1854.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Sull'articolo 41 relativo alla licenza per gli esercizi pubblici:

Le disposizioni della legge precedente è vero che sono espresse con parole che non sono ben chiare. L'articolo 76 della legge 7 ottobre 1848, a cui si riferisce l'articolo attualmente in discussione, dice che il regolare conformemente all'ordine pubblico l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè e simili stabilimenti pubblici spetta al sindaco.

La stessa legge dice poi, per la concessione di siffatti esercizi, (caso alquanto diverso) che il sindaco, di concerto col Consiglio delegato, ne riferirà all'intendente della provincia. La legge non aggiunge altro.

È un fatto però che una volta che il sindaco, d'accordo col Consiglio delegato, aveva fatta la concessione, gli intendenti non pretesero di poterla nè revocare nè invalidare. Potevasi addurre infatti a difesa di questa pratica il principio di libertà degli individui e dei comuni, pei quali è specialmente sancito nell'articolo 276, il quale dice che l'approvazione cui sono soggetti gli atti dei Consigli non attribuisce a chi la deve impartire, salvo espressa disposizione di legge, la facoltà di dare una disposizione diversa da quella che fu proposta.

Ma l'obbiezione che fu fatta dall'onorevole deputato Mellana non si riferisce tanto alla legge esistente, quanto alla legge da farsi; è una questione legislativa.

Ora non può a meno di fare un certo senso che si agiti una questione gravissima come questa, mentre sta innanzi alla Camera la nuova legge comunale, nella quale è innegabile

che questa questione verrà più completamente discussa e risolta, di quello che non si possa in una legge di pubblica sicurezza, la quale non comprende nemmeno tutti i bisogni ai quali vuolsi provvedere.

Io prego la Camera a permettermi alcune brevi osservazioni, intese unicamente a dimostrare la gravità della questione che attualmente si tratta.

Io credo che in nessun caso la gravità delle disposizioni dell'articolo 25 del progetto della Commissione appaia tanto evidentemente come nell'applicazione che se ne fa all'articolo 46, riguardo al quale debbo avvertire che mi pare sia incorso un errore di stampa, poichè vedo citati gli articoli 26, 32, 35.

L'articolo 26 non parla che degli stranieri che dovranno ottenere una licenza per iscritto dall'intendente della provincia o del sindaco, in occasione di fiere o mercati in luoghi posti a 15 chilometri dal confine.

Si vede però dal senso della disposizione che la Commissione voleva riferirsi all'articolo 25, e lo stesso signor relatore l'ha detto implicitamente quando asseriva che per lo esercizio delle professioni contemplate nell'articolo 76 della legge comunale sono ammesse quelle stesse cautele che sono stabilite per le professioni sulle quali si è parlato precedentemente.

Ritornando alla questione, dico adunque che in nessun caso, come in questo, appare così grave; si tratta, quando le disposizioni sancite da quest'articolo avranno vigore di legge, niente meno che di stabilire che in nessun luogo dello Stato si possa attendere all'esercizio di queste professioni che sono numerosissime ed importanti, se non dietro licenza dell'autorità comunale, confermata da una seconda autorizzazione dell'autorità amministrativa provinciale.

Non si potrà intraprendere il loro esercizio senza l'assenso o, meglio, il beneplacito (giacchè in fondo il *visto* si risolve in beneplacito) del potere esecutivo.

Ma non si limita qui la disposizione di questa legge; è stabilito inoltre che le licenze devono rinnovarsi annualmente. E così di tutte le professioni di questo genere attualmente in attività, nessuna potrà continuare se non dietro il beneplacito del Governo.

Io credo di non andare errato interpretando in questo modo la legge.

Ora dunque giova considerare come siano estese tutte queste industrie, quanti capitali vi siano impegnati, e quante famiglie vi siano interessate e ne ricavino ogni loro sussistenza. Sono interessi gravissimi che vengono ad essere feriti con questa legge.

Ora veda la Camera se la questione non sia grave, quando si tratta di concedere al potere esecutivo un'ingerenza indefinita, non per la prima concessione, ma financo per la facoltà di continuare nell'esercizio di tutte queste industrie. Si dice che lo Stato è interessato a che queste industrie siano esercitate da persone probe, e che quindi è naturale la sua ingerenza. Ma, l'ho già detto, e mi spiace doverlo ripetere, ammesso una volta questo principio, vi sono molte altre industrie nelle quali lo Stato, a danno della libertà, della industria e del lavoro, potrà per la stessa ragione intromettersi e farne dipendere l'esercizio, e, quel che è più grave, la continuazione dal beneplacito governativo. Io non credo che questo principio possa ammettersi. Credo che il potere legislativo può fare tutte le prescrizioni che crede nell'intento di garantire alla società che le professioni non siano esercitate che da persone le quali abbiano la capacità intellettuale e tecnica necessaria per esercitarle; può egualmente stabilire che un esercente, una volta che abbia abusato del suo ufficio o convertita la professione in istrumento di reati, debba essere colpito da una penalità, e che questa possa consistere nella sospensione, ed anche nell'interdizione dall'ufficio o dalla professione; ma non può stabilire *a priori*, senza motivo sufficiente, palese e giustificato, ma solo perchè

non piaccia al potere esecutivo, che un cittadino non possa applicarsi all'esercizio di una professione, o debba cessarne dopo averla intrapresa.

Che se poi si riflette che la legge non si riferisce già ad alcune professioni che contengono, dirò così, in sè stesse motivi di cautela per la loro particolare natura (le quali cautele però non debbono mai essere stabili, ma determinate solo in via provvisoria), se si riflette, dico, che la legge colpisce una classe numerosissima di cittadini, io credo non possa ammettersi, perchè contiene una vera violazione della giustizia, della libertà dell'industria e del sistema costituzionale.

Si dirà: ma che interesse può avere il potere esecutivo a negare ad un cittadino questa licenza? Bisogna, o signori, considerare la generalità dei casi. Certo, molte volte il potere esecutivo sarà affatto disinteressato, molte altre no.

Addurrò alcuni esempi. Nei comuni rurali non è raro il caso di sindaci che sono essi stessi esercenti o con questi legati in parentado. (*Segni di denegazione del ministro dell' interno*)

Capisco il cenno del capo che mi fa il signor ministro, ma vedrà che io vi rispondo. In questi casi i sindaci, i quali sono rappresentanti esclusivamente del Governo, (e li chiamo così finchè la legge non viene variata, essendo il sindaco scelto dal potere esecutivo, e poco valendo la limitazione della scelta) o perchè esercitano essi stessi alcuna di queste industrie, o per relazioni di parentado, si trovano in tale condizione che devono scegliere fra l'interesse proprio e i doveri del loro ufficio. Con un sistema come è quello che si vuole sancire, quando non si dà ragione dei motivi del rifiuto, non è da temersi che la giustizia verrà di sovente sacrificata? Con questo sistema non si può pretendere tanto facilmente dai cittadini il sacrifizio dei loro interessi individuali.

Mi si dirà che ciò succederà di rado, e che in simili casi si può sempre ricorrere all'autorità superiore. Ma noi sap-

piamo che quest'autorità superiore presta sempre volentieri l'orecchio ai suggerimenti ed alle informazioni che le vengono dall'autorità municipale. Io veggo che il potere esecutivo va sempre a cercare i suoi sindaci, non solo fra le persone devote al Governo, ma più ancora fra quelle che sono più sommesse e più docili all'autorità ed al potere. Or dunque, io dico che, non producendosi i motivi per cui si nega l'autorizzazione del sindaco, non potendosi negare che vi è per lo meno presunzione che l'autorità comunale sia in buon accordo con l'intendente, e quindi che esercita la sua parte di influenza nell'autorità provinciale, in pratica, dico, è impossibile che non succedano molte parzialità.

Non si tratta qui di un'influenza che si eserciti in ristretti limiti; si tratta di imbrigliare tutta intera un'industria e di penetrare nella sfera delle influenze politiche. Farò una supposizione, lontana, se si vuole, ma che può verificarsi. Facciasi astrazione dagli uomini che seggono al potere: non si potrà, se non dai ministri, almeno dai loro agenti fautori, quando vengono elezioni politiche, far sentire a questi poveri esercenti che la loro condotta politica potrà essere un giusto motivo perchè si conceda o no la facoltà di continuare nelle loro professioni? Nelle cose umane bisogna credere al bene, ma è anche prudenza prevedere e sospettare il male.

Io credo che una volta che tutte queste persone, che tutta questa classe numerosissima sarà sottoposta a quest'autorità tanto illimitata negli agenti del potere, ne avverranno conseguenze perniciose e funeste anche a danno del sistema politico che attualmente ci regge. È una verità che la libertà delle industrie e dei commerci è connessa più strettamente di quello che si crede con le stesse istituzioni e libertà politiche.

Io ripeto quindi che si può sottoporre la facoltà di esercitare una professione a tutte le cautele più rigorose che

il potere legislativo crederà di prescrivere, che si può stabilire che, in caso di abuso, e sia anche minimo, si possa sospendere od interdire un'industria od un commercio, ma non credo che si possa *a priori*, senza motivo giusto, accertato e palese, interdire e sospendere l'esercizio di una professione, e togliere così un mezzo di sussistenza ad un cittadino.

Vi è anche un'altra questione connessa con questa, ed è la questione finanziaria. I comuni attualmente hanno a loro carico il canone dell'imposta delle gabelle. Questo canone è ripartito fra gli esercenti. Ora, con questa legge il Governo può diminuire il numero degli esercenti ed impedire la concorrenza. Come potrete dunque metterla in armonia con le leggi finanziarie, con le quali fu addossato ai comuni questo canone da ripartirsi, di cui i comuni sono incaricati sotto pena di pagare del proprio, a danno cioè di tutti i contribuenti? Queste cose sono assolutamente inconciliabili.

Se vi fosse motivo di temere seriamente per la sicurezza pubblica senza questa provvidenza, se non avessimo nella discussione degli Uffici fin d'adesso un'altra legge nella quale questa questione potrà essere molto meglio trattata e risolta, fino ad un certo punto mi spiegherei l'utilità di un provvedimento simile; ma, dico, dopo i provvedimenti che la Camera ha approvato, i quali sono persuaso che non possono ragionevolmente essere accusati di moderazione, trattandosi di una classe di persone che offre di per sè una garanzia più che sufficiente, sarà proprio necessario di mettere tutte queste professioni in balìa del potere esecutivo, allegando la sicurezza pubblica? Permettete, o signori, che io vi dica che assolutamente non lo posso credere.

Dopo risposta dell'onorevole Rattazzi, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno, del relatore onorevole De Foresta, ed osservazioni dei deputati Martelli, Mellana e Guglianetti, la

Camera approva l'articolo 41 proposto dalla Commissione nei seguenti termini:

" Le licenze per gli esercizi pubblici di cui nell'articolo 76 della legge 7 ottobre 1848 dovranno anche essere sottoposte al *visto* dell'autorità politica provinciale.

" In caso di rifiuto di quelle o di questo si osserverà il disposto dagli articoli 26, 32 e 35 della presente legge.

" L'autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi pei quali non si ottenne regolare concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza.

All'articolo 46, ultima parte, circa le penalità pei casi di recidiva nelle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana. — L'onorevole Bersezio voleva limitarle alla multa e l'onorevole Biancheri proponeva che a tali contravvenzioni fossero applicate le pene di polizia. — L'onorevole Depretis osserva:

Mi pare che l'articolo, anche così modificato dietro la proposta del deputato Bersezio, racchiuda pene troppo gravi, trattandosi di simili contravvenzioni. Io non so se la Commissione sia in grado di addurre esempi in cui la contravvenzione all'obbligo di chiudere ad una data ora un esercizio sia stata punita in qualche legislazione civile con una multa di 100 lire. Ordinariamente queste materie spettano ai regolamenti di polizia urbana, ed è noto che le infrazioni, almeno le prime, sono punite con pene di polizia e nulla più.

Io credo quindi che per istabilire una penalità che si accosti al ragionevole bisognerebbe che per la prima contravvenzione la pena fosse l'ammenda, e che solo in caso di recidiva possa estendersi anche agli arresti, e poi alle multe di lire 100. Io intenderei pertanto che si dovesse modificare l'ultima parte di quest'articolo.

L'articolo è poi approvato coll'emendamento proposto dall'onorevole Depretis.

Seduta del 31 maggio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

L'onorevole Depretis propone un articolo 56 da aggiungersi per fissare a 4 anni la durata della legge, e così ne svolge le ragioni:

INTENDO di parlare sull'articolo 48 del progetto ministeriale, il quale stabilisce che la legge deve rimanere in vigore per un certo numero d'anni.

La Commissione ha addotto i motivi pei quali ha creduto che questa legge non dovesse come l'antica rimanere provvisoria, ma invece dovesse rivestire il carattere di legge definitiva. La sola delle ragioni messe innanzi dalla Commissione che abbia un certo peso è quella che le leggi provvisorie non ottengono dai cittadini quel rispetto che ottengono le leggi stabili e definitive.

Secondo il parere della Commissione il suggello della stabilità torna a vantaggio dell'autorità della legge.

Io non negherò che quest'argomento non abbia un certo peso; ma non posso riconoscergli tanta forza da mettere in disparte tutte le altre ragioni per cui conviene, a mio avviso, che questa legge abbia una durata limitata. E innanzi tutto io dirò che non si può ammettere che una legge debba essere meno rispettata per ciò solo che ha il carattere di provvisoria o transitoria.

Abbiamo l'esempio di paesi vecchi nel sistema parlamentare i quali in alcune circostanze stabiliscono leggi eccezionali che hanno una durata limitata, e la Commissione non vorrà sostenere che le leggi inglesi, le quali talora sanciscono certe restrizioni alla libertà individuale dei cittadini e certe provvidenze per gli stranieri abitanti nello Stato e che hanno sempre carattere di provvisorie, non

ottengano per parte dei cittadini il dovuto rispetto e tutta l'osservanza. Io credo che non si possa dubitare di ciò menomamente.

Ma abbiamo noi stessi delle leggi le quali, se non sono limitate precisamente nella durata, tuttavia hanno il carattere di transitorie. La nostra legge comunale, le cui disposizioni sono strettamente connesse con tutto quanto è relativo alla sicurezza pubblica, è fra quelle.

Nel proemio di questa legge è detto che doveva essere sottoposta al Parlamento e riveduta nella prima Legislatura susseguente alla sua pubblicazione.

È forse diminuito il rispetto alla legge comunale per questo da parte dei cittadini? No certamente, e noi sappiamo che molti dei miglioramenti morali e materiali ottenuti dopo la promulgazione dello Statuto, li dobbiamo all'osservanza della legge testè mentovata.

Ricorderò alla Camera che il Codice di procedura civile doveva avere limitata la durata. Ed era per una buona ragione, vale a dire affinchè l'esperienza venisse a dimostrare se alcun difetto per avventura si contenesse in esso, che con la pratica potesse in seguito essere corretto.

Credo dunque non si possa sostenere con ragione che la durata limitata torni a danno del rispetto alla legge.

Tutte le discussioni poi di questi giorni precedenti hanno dimostrato che questa legge è richiesta come rimedio ad alcuni mali, affine di diminuire alcuni reati che si lamentano nel paese. Quasi tutti gli oratori che hanno parlato in questa discussione, sostenendo il progetto di legge, hanno messo innanzi questa ragione.

Dunque è questa una legge con la quale si tratta di rimediare ad un fatto che non bisogna credere duraturo: è dunque questa una legge di circostanza.

Ora ognuno vede come sia pericoloso che una legge fatta sotto la pressione di certi avvenimenti particolari rivesta il carattere della stabilità.

Ed io credo anzi che sarebbe un offendere il sistema parlamentare il credere che i mali lamentati attualmente, per cui si crede necessaria questa legge, siano duraturi. Il sistema parlamentare non è altro che l'espressione della civiltà e del miglioramento della razza umana. Ora volete voi credere che questi mali e questi reati saranno non passeggieri, ma stabili? Questa sarebbe un'offesa che si farebbe alla civiltà ed alle istituzioni parlamentari.

È innegabile del resto che, quantunque la Commissione abbia detto che ha cercato di conciliare gli interessi della sicurezza pubblica col rispetto dovuto alla libertà dei comuni e degli individui, tuttavia io credo che nessuno mi vorrà contestare, e in parte a cagione della difficoltà dell'impresa, che la Commissione non ha potuto riuscire. Basta scorrere le disposizioni che sono registrate in questa legge per persuadersi che in molti casi il rispetto dovuto ai principii consacrati dallo Statuto non si è sempre conservato.

Io non voglio prolungare il mio ragionamento. Domanderò solo alla Camera se sia conciliabile coi principii consacrati dallo Statuto questo fatto che sarà la conseguenza della legge, cioè che un cittadino che esercita un' industria debba cessare o sospendere i suoi negozi per volere del potere esecutivo, senza che sappia e possa mai sapere per qual motivo viene egli colpito da questa pena, che è senza dubbio gravissima.

Io dico che è impossibile il non ammettere che questa legge contiene delle disposizioni eccezionali. La presunzione che il paese si trovi in condizione anormale non si deduce già dall'essere la legge limitata nella sua durata, ma si deduce dalle disposizioni stesse che si contengono nella legge, e invano la Commissione, facendo una legge stabile, vorrà far credere che il paese si trova in istato normale.

Ma vi ha, secondo me, un'altra ragione più grave. Stanno attualmente discutendosi negli Uffici due leggi che si attengono strettamente alla pubblica sicurezza. L'una è la legge

comunale, l'altra è la legge sull'ordinamento giudiziario. La Camera vede che dalla elaborazione di questi progetti possono nascere delle disposizioni le quali riescano a variare quelle della legge di pubblica sicurezza.

L'ordinamento della sicurezza pubblica non potrà che essere la conseguenza razionale di quei due progetti di legge che attualmente sono in discussione negli Uffici.

Ora, vuole la Camera con questa disposizione, cioè ordinando la stabilità di questa legge, pregiudicare le conseguenze logiche dei lavori legislativi ai quali la Camera è intenta attualmente? Io voglio credere che la Camera riconoscerà come ciò sarebbe sconveniente.

Del resto io dirò che lo stesso Ministero aveva ammesso il principio della durata limitata. Ma per qual motivo aveva egli adottato questo principio che la legge dovesse avere una durata limitata? Non vi sono che due sole ragioni: o perchè credesse che le disposizioni che sono contenute nella legge non fossero tali da potersi adottare stabilmente in un paese retto col sistema parlamentare, o perchè credesse che sulle disposizioni tutte relative alla sicurezza pubblica dovesse farsi una buona legge a miglior tempo, una volta riformata la legge comunale e quella sull'ordinamento giudiziario, in modo da potere studiare un progetto razionale, armonico e compiuto.

Io quindi proporrei di ripristinare l'articolo proposto primamente dal Ministero e di limitare la durata di questa legge a quattro anni.

Limiterei la durata a quattro anni per la ragione che credo utile che la stessa Legislatura che farà la legge comunale e quella sull'ordinamento giudiziario possa coordinare ad esse anche la legge di pubblica sicurezza.

Nè lascierò di osservare alla Camera che la legge precedente non ebbe il suggello dell'esperienza, il quale non può ragionevolmente essere rifiutato mai da nessun consesso legislativo. Chi può assicurare che nell'esecuzione pratica

di questa legge non si presenteranno tali inconvenienti per cui non si debba poi lamentare di non avere previsto e impedito, quand'era tempo, un male irreparabile?

Io spero quindi che la Camera vorrà approvare l'articolo da me proposto.

Non accettato tale articolo dall'onorevole ministro Rattazzi, è posto ai voti, e dalla Camera respinto.

Il disegno di legge fu in questa stessa seduta votato a scrutinio segreto e dalla Camera approvato. — Voti favorevoli 87, voti contrari 31.

Ripresentato il 10 giugno 1854 al Senato del Regno dall'onorevole Rattazzi, ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno, fu adottato da quel Consesso il 23 giugno 1854.

(Legge 8 luglio 1854, n. 6).

Bilancio attivo per l'anno 1854

Esaminato dalla Commissione generale del Bilancio (Vedi pag. 5) fu riferito dall'onorevole Di Revel il 18 maggio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 1° giugno 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

Sulla categoria 12: — *Diritti per la vendita di bevande non soggette al diritto di vendita al minuto, e diritti di permissione* — proposta dal Ministero in lire 380,000 ed aumentata dalla Commissione di lire 290,000. — L'onorevole Guglianetti lamentava che con decreto del 14 aprile corrente anno si fosse imposto un nuovo diritto di lire 2,50 su coloro che son già soggetti alla imposta compresa in questa categoria per la licenza che annualmente si rilascia dai municipi ai venditori di vino, caffè, birra e simili. — Il conte di Cavour osserva che mentre il Governo sarebbe stato disposto ad abolire questa tassa, il municipio di Torino volle mantenerla. — L'onorevole Notta, sindaco di Torino, spiega allora come il provento della tassa sia destinato a risarcire il municipio delle spese relative alle licenze stesse che si accordano. — L'onorevole Depretis a questo punto osserva:

Mi pare che il ragionamento fatto dall'onorevole Notta non dissipi interamente i dubbi sollevati dall'onorevole Guglianetti.

L'onorevole Notta annoverava diverse specie di provvedimenti, e fra gli altri citava i provvedimenti edilizi. Io devo osservare che questi non entrano nella questione. Il decreto reale menzionato dall'onorevole Guglianetti non parla che di quegli esercizi che sono tassativamente indicati nell'articolo primo di quel decreto.

Del resto l'argomento desunto dai regolamenti edilizi fu recato forse dall'onorevole Notta a modo d'esempio per dimostrare che molte volte si fanno dal comune tali spese veramente nell'interesse di un cittadino, e per una data opera che occorre di sorvegliare, le quali superano di gran lunga l'imposta che per quell'oggetto viene a carico del contribuente stabilita dalla legge. Anche questo ragionamento non regge. Non è mica nell'interesse di quel cittadino il quale intraprende la costruzione di un edifizio, che si praticano gli incumbenti prescritti dai regolamenti edilizi, ma nell'interesse generale affinchè siano spaziose e rettilineate le strade, e nelle nuove costruzioni siano osservate le leggi della salubrità e dell'euritmia.

E questo non si può dire che sia nell'interesse particolare di quel cittadino, il quale non è altro che l'occasione di quella spesa, ma non ne è la vera causa...

Notta. Si fabbrica per guadagnare.

Depretis. Va bene, si fabbrica per guadagnare; ma si può fabbricare e guadagnare anche rimanendo all'infuori delle regole dell'euritmia e degli allineamenti che sono prescritti dal municipio, e in molti casi si guadagnerebbe anzi di più.

Venendo alla questione sollevata relativamente agli esercizi, mi pare che le osservazioni fatte dall'onorevole Notta non abbiano, come dissi, dissipate le obbiezioni dell'onorevole Guglianetti. L'onorevole Notta ha sempre parlato degli incumbenti e delle spese che il municipio deve fare quando si tratta del primo stabilimento di questi esercizi. Ma l'obbiezione principale sulla quale, se ho bene inteso, insisteva l'onorevole Guglianetti, consiste in ciò, che quest'imposta non si mette solamente sui cittadini per una volta, cioè quando essi aprono un negozio, ma rimane annuale, ed è una vera imposta stabile.

Vi ha un'osservazione, a mio avviso, più grave ancora.

Io non so perchè in un dissidio che è nato tra il Governo ed il municipio di Torino, il signor ministro delle finanze

abbia creduto di cedere innanzi all'insistenza del municipio torinese, e di risolvere per tutti la controversia. Il signor ministro poteva riflettere che oltre il municipio di Torino, vi sono due migliaia e mezzo di municipi i quali probabilmente non furono interpellati, e non hanno emesso parere alcuno sulla questione.

Io credo poi che alle spese a cui accennava l'onorevole Notta, ed all'imposta per sopperirvi nell'interesse dei municipi, si doveva pensare quando vennero in discussione le nuove leggi d'imposta. Ma venire con un decreto reale quale è quello del 14 aprile a colpire d'un'imposta tutti gli esercenti ivi menzionati, come sono coloro che tengono alberghi, trattorie, osterie, bettole, cantine, caffè, vendite di birra, di spiriti, di vino da esportarsi, e non solo senza distinguere l'importanza di questi negozi tra di loro, ma nemmeno tenendo conto delle diverse circostanze di luogo in cui questi negozi si trovano stabiliti, io dico che lo stabilire una tassa uniforme in questo modo è una violazione dei principii stabiliti dallo Statuto, e di quella proporzione più o meno razionale alla quale la Camera si è attenuta di fatto nel votare le leggi d'imposta.

Io quindi credo che sia conveniente invitare il Ministero a rivocare questo decreto, o quanto meno a riformarlo in modo che la giustizia distributiva nel ripartire le imposte sia in questa circostanza un po' meglio osservata.

L'onorevole Guglianetti vorrebbe proporre l'abolizione della tassa suddetta, ma l'onorevole Di Revel relatore opina che non sia qui il luogo di trattare tale questione. — L'onorevole Depretis riprende:

Risponderò brevemente alle osservazioni fatte dal relatore.

Egli dice che non sarebbe nel bilancio attivo il luogo in cui debba inserirsi la disposizione proposta dal deputato Guglianetti.

Io credo che negli articoli d'approvazione del bilancio potrebbe senza inconvenienti inserirsi una simile disposizione; nell'articolo 4 ove si dice appunto che nulla resta innovato quanto all'esazione di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

Quanto a ciò che disse il signor relatore, di mandare la questione alla legge comunale, io mi limiterò a dire che pur troppo nessuno può garantire in qual tempo la nuova legge comunale sarà posta in vigore; io spero e credo che lo sarà prestamente; ma nessuno, ripeto, può garantirlo; cosicchè se attendiamo per questo male il rimedio dalla nuova legge comunale, potrebbe darsi che venisse un poco tardi. Riguardo alla libertà della rappresentanza municipale a cui vorrebbe il signor relatore che si lasciasse piena balìa in questa materia, io, quantunque amico della libertà e dell'autonomia dei comuni, quant'altri mai, non posso però sacrificare a questa autonomia, e a questa libertà la giustizia nelle basi dell'imposta, e ciò nell'interesse del contribuente.

Io desidero che il comune amministri liberamente le sue entrate, abbia vita propria, e nelle spese la maggiore libertà d'azione, ma credo che nel riparto delle sue imposte il comune deve conformarsi a quegli stessi principii di giustizia che sono adottati dallo Stato, e deve ripartirle quindi equabilmente sui cittadini.

Io trovo del resto giusta l'osservazione del deputato Guglianetti, che cioè i comuni, i quali sono sovraccaricati di spese, avendo un mezzo di procurarsi un introito, in molti casi ne profitteranno senza molte indagini.

Aggiungo poi che il Governo usando di questa facoltà, che egli crede di avere, doveva uniformarsi, e lo poteva agevolmente, ai principii generali che informare devono la nostra legislazione in fatto d'imposte, e doveva quindi stabilire l'imposta, se la credeva necessaria, sopra altre basi.

Io credo per conseguenza che le obbiezioni fatte non reggano, e come ho detto, non trovo inopportuno che una provvisione venga fin d'ora inserta in questa stessa legge che discutiamo.

L'onorevole Depretis consente poi che la questione sia rimandata al bilancio del 1855.

Seduta del 2 giugno 1854.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Alla categoria 14: — *Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per spese di riscossione*, lire 1,440,000:

Io non farò che brevi osservazioni sulla prima delle questioni accennate dalla Commissione, cioè sulla somma che è calcolata nell'attivo del bilancio di un milione e 440 mila lire per le spese di riscossione. Questa rendita deve, a mio avviso, essere considerata come una rendita d'ordine, e dovrebbe rappresentare esattamente la categoria 41, se non erro, del bilancio delle finanze; veggo invece che non rappresenta le spese di riscossione che figurano in quella categoria che per tre quarti della somma, mentre per una quarta parte è una vera imposta.

La spesa di riscossione si limita a 830 mila lire, che è lo stipendio degli esattori dei comuni di terraferma; alla quale somma deve aggiungersi l'altra spesa di 100 mila lire per lo stipendio degli esattori della Sardegna, somma che non so nemmeno se corrisponda alla vera, e 70 mila lire per la spesa di stampa dei ruoli. Calcolando adunque un'imposta addizionale di tre centesimi, e non di quattro, come ha calcolato il Ministero, abbiamo ancora un margine di 80 mila lire.

Qui si è osservato dalla Commissione e più dal signor ministro che nelle imposte di quotità vi sono delle quote ine-

sigibili che sopraggiungono, e per le quali si è dovuto bilanciare nella parte passiva del bilancio una somma di 100 mila lire per sopperire al disavanzo che ne deriva; la quale somma sarà forse neppure sufficiente. Ma io osserverò che questo non sarà un argomento per aumentare tutte indistintamente le contribuzioni dirette, come vuol fare il Ministero. È nella natura delle imposte di quotità che vi debbano essere delle perdite o delle variazioni; ma queste perdite non dànno punto diritto ad aumentare le imposte stesse per far sì che queste perdite vengano colmate.

Io non ebbi campo di dare una scorsa come avrei voluto, a tutte le leggi d'imposta contemplate in questa categoria; ma, se ben mi ricordo, vi è nelle nuove leggi d'imposta una disposizione che stabilisce che nel passivo del bilancio deve essere ogni anno stanziata una somma, appunto per far fronte alle quote che non si possono esigere.

D'altra parte, dato anche che si dovesse non solo stanziare una somma nel passivo, ma stabilire una sovrimposta a pareggio nell'attivo, cioè iscrivere come una rendita d'ordine la somma che rappresenta la perdita annuale che si verifica nelle imposte di quotità, io non so per qual motivo questa spesa si dovrebbe far sopportare a tutte indistintamente le imposte che sono contemplate in questa categoria, e fra le altre all'imposta prediale.

Se l'imposta sui fabbricati, l'imposta personale-mobiliare, la tassa sulle patenti e le altre contemplate in questa categoria vanno soggette in fin d'esercizio ad una perdita, e vi si voglia sopperire con una sovrimposta, la si stabilisca su quelle stesse imposte di quotità, ma non si venga a colpire, come nel caso attuale, per la massima parte della somma la contribuzione prediale.

Io sono d'accordo col signor ministro che la contribuzione prediale nel nostro paese non può considerarsi nel suo complesso troppo grave; io credo che sia suscettibile di un aumento; ma il male si è che l'imposta è troppo inegualmente ripartita.

Ora, che cosa si viene a fare con questi centesimi di sovrimposta? Non si viene che ad accrescere sempre più la ingiustizia a danno dei paesi dove appunto l'imposta prediale è troppo gravosa in confronto dei redditi dei beni che ne sono colpiti.

Io non verrò a proporre alla Camera di cancellare dal bilancio attivo questa imposta, e quindi di togliere al Ministero questa autorizzazione di esigere questi quattro centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette; trattandosi di un esercizio già cominciato, con le disposizioni che io posso supporre nella Camera, mi persuado facilmente che sarebbe tempo gettato, e null'altro; ma credo che, per lo meno, su questo fondo che rileva a 360 mila lire, si deve far fronte alle spese per gli avvisi ai contribuenti, come propone la Commissione. La quale spesa degli avvisi, mi permetta la Camera di osservarle che costituisce una vera e flagrante ingiustizia.

Per coloro che pagano un'imposta alquanto rilevante è una spesa che non merita di essere rimarcata, ma per le piccole fortune questi cinque centesimi degli avvisi ripetuti tre o quattro volte costituiscono talora una somma che sta in una proporzione rimarchevole coll'imposta pagata dal contribuente.

Io credo che la Camera dovrebbe sollevare i contribuenti di questi cinque centesimi delle spese di avviso.

Nei paesi che conosco questa spesa è fatta dagli esattori, i quali la riscuotono dai contribuenti insieme alle contribuzioni; non mi risulta precisamente che tutto l'ammontare si riservi in tutti i casi a favore dei messi comunali; dubito che qualche volta avvengano delle transazioni tra gli esattori ed i messi comunali; talora l'incarico di portare questi avvisi è affidato non al messo comunale, ma ad altri. Ad ogni modo si potrebbe corrispondere agli esattori, per quest'anno, il corrispettivo delle spese, che non possono essere gravi, e per l'avvenire bisognerebbe assegnare un corrispettivo ai comuni e rimettersene per la spedizione ai municipi.

Alla categoria 30: — *Rendite demaniali* — proposta dal Ministero ed acconsentita dalla Commissione nella somma di lire 2,257,000. — Intorno alla proposta dell'onorevole Menabrea di abolire il *pedaggio sul Moncenisio*, alla quale l' onorevole Lanza aveva opposto la pregiudiziale:

Lo voto per la questione pregiudiziale, quantunque non per gli stessi motivi pei quali venne proposta dall'onorevole Lanza.

Io sono d'avviso che nell'occasione della discussione del bilancio si può benissimo diminuire un'imposta e così far cessare un pedaggio; e tale sarebbe la proposta del deputato Menabrea. Ma tuttavia non mi pare conveniente che si venga a risolvere attualmente in questa stessa tornata una questione così grave.

Io non contesto, e credo non sia contestabile, che tutte le parti dello Stato, come tutti i cittadini, debbano essere egualmente trattati in faccia all' imposta, come nella ripartizione dei vantaggi della convivenza sociale tutte le provincie, come tutti i cittadini debbono essere egualmente trattati. Questo non è contestabile, quantunque pur troppo nell'applicazione pratica di queste massime il legislatore trovi difficile, e talora impossibile di applicare esattamente questa equabile distribuzione dei vantaggi e dei pesi. Io non emetterò il mio avviso circa l'utilità e l'equità di queste imposte, sia al transito di certe barriere e di certi tronchi di strade, sia al varco di fiumi e torrenti; ma dico che questa questione non mi pare conveniente che la Camera la risolva isolatamente.

È questa una questione essenzialmente complessa, e sarebbe, a mio parere, poco ragionevole che la Camera in una discussione sorta d' improvviso si facesse a risolverla per la strada del Moncenisio, quando in moltissime parti dello Stato esistono pedaggi di una natura diversa da quella

a cui accennava l'onorevole deputato Menabrea, di quelli che dipendono da contratti di costruzione, in cui fu concesso all'appaltatore di rimborsarsi del prezzo dell'opera mediante un pedaggio. Vi sono molti pedaggi che si percepiscono direttamente dal Governo, e che sono di natura identica a quello del Moncenisio. Ora io chieggo se sarebbe equo il votare fin d'ora l'abolizione di questo pedaggio lasciando sussistere tanti altri pedaggi su altre strade.

Io lo ripeto, questa è una questione essenzialmente complessa, che deve risolversi dopo esaminati i contratti e le loro scadenze, per veder modo di farli cessare da per tutto, dove è possibile con eguale giustizia per tutte le provincie; ma scegliere e decidere per un caso singolare, sarebbe io dico non solo poco conveniente pel metodo di una discussione parlamentare, ma pericoloso; perchè una volta ammesso il precedente, sorgerebbero e possono sorgere in questa stessa discussione altre proposizioni simili per tale o tal altra strada o per un ponte, e ciò secondo me tornerebbe a poco vantaggio d'una discussione profonda ed illuminata delle cose del bilancio. (*Bravo!*)

Dopo dichiarazioni del conte di Cavour l'onorevole Menabrea non insiste perchè sia immediatamente decisa la questione.

Nella seduta dell'8 giugno fu dalla Camera dei Deputati approvato questo bilancio — Voti favorevoli 100, voti contrari 15 — Approvato dal Senato del Regno il 13 luglio 1854.

(Legge 30 luglio 1854, n. 23.)

Strada ferrata di Susa

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 3 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Dopo le spiegazioni date dal ministro dei lavori pubblici Paleocapa e dal presidente del Consiglio conte di Cavour a proposito di una interpellanza fatta dall'onorevole Botta nella precedente tornata intorno alla costruzione della strada ferrata di Susa:

POICHÈ si è ancora sollevata questa discussione, io mi permetterò di fare qualche osservazione per ottenere maggiori spiegazioni dal signor ministro.

Il signor ministro, se ho bene inteso, ha detto che l'esercizio della ferrovia può intraprendersi indipendentemente dalla collaudazione; disse che naturalmente il Governo suole accertarsi che una strada può essere aperta senza pericolo per chi la percorre e citava l'esempio della strada dello Stato, e ultimamente del tronco da Alessandria a Mortara, il quale quanto prima sarà aperto e messo in esercizio, senza che le opere di costruzione siano ancora state collaudate.

A me pare che il caso sia alquanto diverso, e che ciò sia lo prova l'osservazione del signor ministro delle finanze, il quale ha detto che le opere dello Stato sono costrutte senza risparmio, il che certamente non costituisce un elogio pel suo collega il ministro dei lavori pubblici, massime quando lo Stato fa dei prestiti come l'ultimo.

Ma havvi un'altra ragione, ed è che nell'atto di concessione della strada di Susa io trovo al capitolo 44 questa disposizione:

« Compiuta la strada e collaudata, prima di essere rimessa al Governo per l'esercizio, si procederà in contraddittorio dei commissari dell'amministrazione superiore alle testimoniali di stato, ecc. »

Dunque l'esercizio doveva venire dopo la collaudazione; questa è una disposizione testuale del capitolato, alla quale doveva il Governo uniformarsi, perchè la collaudazione è la principale garanzia della solidità della strada e della sicurezza del transito.

Aggiungo che, non osservandosi questa norma può venire anche il caso nel quale il ritardare la collaudazione torni a pregiudizio dello Stato e a vantaggio dell'appaltatore; e potrebbe essere un esempio il caso attuale.

Se i costruttori della strada ferrata di Susa non fossero stati in grado di dare la strada in istato collaudabile nel termine prefisso dal loro contratto, essi sarebbero tenuti a pagare, giusta la disposizione del capitolato, una somma assai forte per ogni settimana di ritardo.

L'articolo 50 dell'atto di concessione dice:

« Qualora la Società appaltatrice non abbia dato pieno eseguimento alle contratte obbligazioni nel termine di due anni, di cui all'articolo primo (e questo termine andrebbe a scadere fra alcuni giorni, perchè la legge fu pubblicata or son due anni in questo mese, ma più tardi), senza che abbia fatto risultare delle cause di legittimo impedimento, sarà tenuta di pagare al Governo lire 10 mila per ogni settimana di dilazione ad ultimarla. »

Dunque il non avere preteso che la Società appaltatrice compisse a tempo debito i suoi lavori e dovesse sottostare alla penalità predetta, sarebbe stato da un lato a pregiudizio dello Stato, inquantochè non vi era la garanzia del collaudo, e dall'altra parte a vantaggio dell'impresario,

che in questo modo ha schivato la multa inflitta dalla legge.

Quanto alla manutenzione, farò una sola osservazione al signor ministro, le cui parole non mi giunsero interamente all'orecchio, perchè egli parlava rivolto al centro, e la sua voce non si sparse abbastanza per giungere fino a me; solo intesi che ha fatto non so qual distinzione tra certe e certe altre spese di manutenzione.

Io trovo nella legge una disposizione chiara e precisa nell'articolo 42, dove è detto: « La manutenzione della strada e della totalità delle opere eseguite sarà a carico della società per il corso di un anno dopo che la strada sarà aperta al pubblico, dichiarando che per manutenzione della strada s'intende anche quella delle opere d'arte, dei regoli, e di tutto il materiale fisso. »

Quindi mi pare che la manutenzione addossata alla Società comprende anche quelle opere che, secondo l'opinione del signor ministro dei lavori pubblici, sarebbe poco conveniente che fossero affidate alla società stessa, ma piuttosto dovrebbero farsi dal Governo.

Ora su questo punto bisogna ammettere di due cose l'una: o che il capitolato il quale fu stipulato dal Governo in modo irrevocabile, e che la Camera ha dovuto approvare come uno dei molti fatti compiuti, o che questo capitolato, dico, fu mal redatto, perchè diffatti nell'esecuzione pratica s'incontra un capitolo il quale pregiudica il sistema d'esercizio assunto dal Governo, e il Ministero che ha fatto egli stesso il capitolato, ne ha la colpa; ovvero la distinzione che si vuol fare dal signor ministro tra le spese di manutenzione, alcune delle quali si vogliono far eseguire dal Governo, è in contravvenzione con la legge.

Questa alternativa, secondo me, è inevitabile.

Per questi motivi io non posso, per parte mia, ritenere giustificato il signor ministro di ciò che è stato detto di lui relativamente alla strada di Susa.

Io dico poi che molte di queste dicerie avvengono perchè troppo spesso il Governo si scorda delle disposizioni delle leggi. Il Ministero deve attenersi all'esecuzione precisa della legge, e in caso di dubbio dovrebbe piuttosto consultare la Camera, anzichè andare in cerca di un aiuto, sia nel Consiglio di Stato, sia nei Consigli speciali delle strade ferrate, perchè ciò avviene sempre a danno del sistema parlamentare.

Non essendo stata fatta alcuna proposta, la Camera passò senz'altro all'ordine del giorno.

Bilancio passivo del Ministero dell'Interno pel 1854

Esaminato dalla Commissione generale del bilancio, fu riferito dall'onorevole Colli nella seduta del 17 maggio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 5 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Alla categoria 13: — *Telegrafo elettro-magnetico — Personale*, — portata dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 158,160. — L'onorevole Riccardi aveva proposto la riduzione di lire 8700, ma per quanto fosse dal ministro Rattazzi accettata, il relatore pregava la Camera di mantenere lo stanziamento nella somma proposta dal Ministero. — Il conte di Cavour accettava la riduzione di lire 6000 soltanto, alla quale l'onorevole Riccardi consentiva.

E l'onorevole Depretis:

Io DOMANDO invece che sia mantenuta la prima proposizione fatta dall'onorevole Riccardi.

Il signor ministro ha ammesso, l'onorevole relatore non ha contestato che la somma di lire 17,400, la quale verrebbe stanziata nel bilancio per un semestre di stipendio del personale addetto alla linea telegrafica da Genova a Nizza non verrà spesa che in minima parte, e dal momento che questa linea non sarà in esercizio, come disse il signor ministro, che al prossimo inverno, provvedendo alla spesa occorrente pel mese di dicembre, la Camera provvederebbe forse oltre

al bisogno. Sarebbe adunque la sesta parte della somma che si dovrebbe mantenere in bilancio, e nulla più.

Non regge poi l'osservazione del signor relatore, che quest'anno occorre accrescere la spesa per il servizio notturno, perchè a questo servizio la Commissione ha avuto riguardo nel concedere la somma complessiva chiesta dal Governo, come risulta del resto dalle parole stesse della relazione.

Ora dunque, se a questo servizio si ebbe già riguardo, se la spesa del personale per la linea da Genova a Nizza da tutti è riconosciuta non necessaria che in minima parte, io non so per qual motivo si abbia da conservare questa somma nel bilancio; domando quindi che sia diminuita per lo meno della metà, come ha proposto l'onorevole Riccardi.

L'onorevole ministro Rattazzi insiste perchè la categoria sia accettata con la riduzione proposta dal conte di Cavour nella complessiva somma di lire 152,000, e l'onorevole Depretis risponde:

Devo osservare al signor ministro che, quantunque quando fu presentato il bilancio, il servizio notturno non fosse attivato e quindi il ministro non vi abbia avuto riguardo, tuttavia, quando la Commissione ha esaminato il bilancio, essa si è determinata a concedere tutta intera la somma domandata dal Ministero, appunto in considerazione di questo servizio.

Messo ai voti l'emendamento del deputato Riccardi ripreso dall'onorevole Depretis, è dalla Camera respinto e la categoria 13 è approvata in lire 152,000.

Seduta del 6 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

Sulla categoria 18: — *Fitti locali d'uffizio* — proposta dal Ministero in lire 40,750, la Commissione vi diminuiva 1000 lire, diminuzione non consentita dal ministro dell'interno onorevole Rattazzi. — L'onorevole Depretis dà le seguenti spiegazioni come membro della Commissione del bilancio:

LA DISCUSSIONE si è sollevata nel seno della Commissione, nell'esaminare le diverse cifre parziali che compongono la spesa complessiva di lire 40,750.

Esaminando le diverse somme a cui rilevano i fitti dei locali inservienti agli uffici delle intendenze nelle diverse provincie dello Stato, la Commissione ha trovato tali differenze, delle quali non ha potuto darsi ragione, ed ha pensato se, per avventura, vi fossero abusi che occorresse di far cessare.

La Commissione ha veduto che l'intendenza generale di Alessandria occupa un locale che costa d'annuo fitto lire 1900, quella di Vercelli ne occupa uno che costa 2250 lire e quella di Torino, la prima città dello Stato, occupa un locale che costa lire 3630. Ha veduto poi che l'intendenza generale di Novara occupa un locale che costa allo Stato niente meno che 7000 lire annue.

La Commissione ha dovuto attribuire queste differenze a qualche abuso che si fosse introdotto nell'amministrazione: ha pensato che qualche intendente occupasse, per avventura, un alloggio annesso all'ufficio d'intendenza e compreso nel contratto stipulato nell'interesse dello Stato, e ciò senza corrispettivo, ovvero corrispondendo una quota non proporzionata alla quantità dei locali occupati.

Siccome parve alla Commissione che non dovesse essere corrisposto alcun assegnamento sul bilancio dello Stato, senza

che risulti della sua legalità, la Commissione non ha potuto fare a meno di proporre una riduzione. Essa avrebbe fatto qualche cosa di più se avesse avuto i dati necessari per sapere quali erano i locali affittati per conto dello Stato, quale la parte destinata agli uffici, quale la parte occupata da questi funzionari abusivamente. Con questi avrebbe precisata la somma che doveva ripetersi. Non avendo questi dati, non ha potuto far altro che proporre una riduzione, appunto all'oggetto di invitare il Ministero a far cessare gli abusi, perchè gli abusi, qualunque sia la causa, non si devono mai tollerare.

All'onorevole ministro Rattazzi:

La Commissione sapeva benissimo che gli affitti risultano da contratti, e che quindi la cifra qual' è scritta nel bilancio non è soggetta a riduzione finchè i contratti non siano alla loro scadenza.

Se veramente questi alloggi sono goduti illegalmente, ma solo per tolleranza o per abuso introdotto, io non vedo perchè lo Stato pel godimento di locali che devono servire unicamente per servizi pubblici non potrà pretendere dall' intendente un corrispettivo pei locali occupati ad uso esclusivamente privato.

L'onorevole ministro Rattazzi spiega come non possa dirsi che sieno goduti illegalmente tali alloggi, i quali sono assegnati agli Intendenti in forza del decreto di nomina, e la riduzione proposta dalla Commissione del bilancio non è dalla Camera approvata.

Sulla categoria 20 *bis*: — *Boschi - Personale pel servizio forestale*, — portata dal Governo in lire 124,560 e dalla Commissione ridotta a lire 83,040:

Chi ha assistito alle discussioni dei Consigli divisionali, e particolarmente alla discussione dei loro bilanci, avrà potuto notare che, quando si arriva alla categoria nella quale è stanziata la spesa pel servizio forestale, quasi unanimemente com'ebbi a vedere nel Consiglio divisionale di Alessandria, è ammessa la inutilità di questa spesa. Non dirò che il servizio forestale sia inutile da per tutto. Ma è certo che in alcune provincie e per la opinione espressa dai Consigli provinciali e divisionali, e per quella di quasi tutti i consiglieri presi individualmente, e dirò anche per opinione pubblica, questo servizio è ritenuto interamente inutile.

Io, dico il vero, che esaminando il bilancio della divisione d'Alessandria, e vedendo 14 o 15 mila lire circa consacrate al servizio forestale in una divisione che si compone quasi interamente di terreni piani, o leggermente ondulati e che non ha quasi montagne propriamente dette, nelle quali il servizio forestale ha una diversa importanza, il veder, dico, legate queste 14 o 15 mila lire a questo servizio, mentre si potrebbero spendere provvedendo a bisogni d'una utilità e d'una importanza incontestabile, è una cosa che ha fatto sopra di me e sopra molti un senso doloroso. Quindi è che da vari anni, non potendo altro, i Consigli divisionali hanno emesso voti onde il Governo provvedesse con un progetto di legge a cancellare quelle spese dai bilanci divisionali. Ma questi voti ingrossarono la mole dei soliloqui dei corpi provinciali e divisionali.

Io credo che questi desiderii manifestati dalle rappresentanze provinciali siano giustissimi.

Infatti, non può negarsi che l'iscrizione nei bilanci divisionali di queste spese, come obbligatorie, quando il corpo divisionale o provinciale non ha autorità nessuna, e nessun legame coll'amministrazione forestale, contrasta con lo spirito delle attuali istituzioni.

È poi da notarsi soprattutto che in alcune provincie il servizio forestale, quale è ordinato ed esercitato attualmente, non ha alcuna utilità.

La Camera sa che la sorveglianza dell'amministrazione forestale è diversa, secondo la natura delle proprietà boschive, sulle quali si esercita. Quanto alle foreste che appartengono al demanio, all'ordine Mauriziano, ai corpi morali e alle Opere pie, la legge stabilisce una sorveglianza maggiore di quella che può esercitarsi sulle proprietà private.

Sui boschi dei privati, se si tratta di terreni non banditi, l'ingerenza è minima, e quindi ciò che costituisce una contravvenzione nel caso di beni demaniali non è più una contravvenzione nel caso di foreste appartenenti ai privati i quali possono, col loro consenso, far legittimo ciò che altrimenti sarebbe in contravvenzione alla legge.

Si aggiunga che le provincie, che io sappia, non possedono boschi in nome proprio, esse non hanno dunque che un interesse indiretto. Di più, i comuni e i corpi morali di intere provincie non possedono quasi boschi; la più grande quantità di terreno boschivo è in alcune provincie terreno d'alluvione fluviale, il quale si veste di pioppi e salici, che la legge esclude quasi interamente da ogni sorveglianza da parte dell'amministrazione forestale.

Da ciò vede la Camera che lo stabilire e il conservare una spesa obbligatoria a carico di questi comuni e di queste provincie quando per le loro condizioni amministrative ed agricole non hanno bisogno di questa sorveglianza, è una vera ingiustizia.

Vi è anche la circoscrizione, la quale io credo assai difettosa. Le ispezioni stabilite dalla legge sono, a parer mio,

per la loro distribuzione, se non fu variata dopo la legge organica, quasi nella impossibilità di prestare un utile servizio; così abbiamo, per esempio, nella divisione di Alessandria la ispezione del servizio forestale per una parte del territorio compreso nella divisione stabilita a Chiavari, anche per il versante settentrionale dell'Appennino, la valle della Staffara che versa nel Po presso a Voghera. La valle della Staffara vicino a Voghera, stando alla circoscrizione stabilita dalla legge, deve essere sorvegliata dall'ispezione di Chiavari, la quale è lontana non solo ma deve percorrere vie incomodissime.

Ma, come ho detto, stante la natura stessa del suolo e delle colture, la sorveglianza non ha motivo in molti casi nè può utilmente essere esercitata. Dove i comuni e i corpi morali non possiedono che pochissime proprietà boschive, dove gli stessi boschi dei privati sono sino ad un certo segno sottratti all'ingerenza dell'amministrazione forestale, le guardie forestali, o non fanno nulla, o si occupano di cose che sono bensì connesse in via secondaria all'ufficio loro, come a quello di qualunque agente del Governo, ma non sono punto nè poco legate al loro istituto.

Così vediamo le guardie forestali occuparsi quasi esclusivamente nello accertare le contravvenzioni al regolamento stradale, e il modo con cui spesse volte si esercita questa sorveglianza e si accertano queste contravvenzioni, si riduce sovente in una vera vessazione senza nessun vantaggio del pubblico.

Io credo dunque che la Commissione abbia adottato un ottimo espediente nel sopprimere buona parte di queste spese; bisogna che questo servizio venga prontamente riordinato. I bisogni delle provincie e delle divisioni, come quelli dei comuni, vanno crescendo con una progressione quasi spaventevole: e, a far fede di ciò, noi vediamo i progetti che si presentano ad ogni tratto dal Ministero onde richiedere al potere legislativo l'assenso affinchè le provincie possano eccedere il limite normale dell'imposta.

L'inutilità di questa spesa è dimostrata dalla concorde testimonianza dei consessi provinciali e di moltissimi fra coloro che sono soliti passare una parte dell'anno nei comuni rurali. Essi hanno potuto vedere in che modo questo servizio sia esercitato. Quindi lo scopo della Commissione nel sopprimere una parte di questa spesa fu quello appunto di invitare il Ministero a togliere intanto tutta quella parte di questo servizio che potesse ravvisarsi inutile, e quindi a presentare un progetto di legge, progetto che deve essere già da lunghi anni maturato.

Nè mi pare che osti la difficoltà messa innanzi dall'onorevole signor ministro, che cioè vi è un editto organico, il quale deve osservarsi, finchè una nuova legge non sia adottata. L'editto organico è una legge, il bilancio è un' altra legge; col bilancio si fa cessare una parte delle spese, come si può togliere una parte delle entrate, benchè tanto le spese come le imposte, siano stabilite per leggi organiche.

Io quindi sono di parere che la Camera debba approvare la proposta già fatta dalla Commissione.

In risposta al ministro dell' interno onorevole Rattazzi che non accettava la riduzione proposta dalla Commissione e sostenuta dall'onorevole Mellana:

Dopo quanto ha detto l'onorevole preopinante, sarò brevissimo.

Vorrei solo rispondere una parola al signor ministro che osservava che noi stiamo discutendo il bilancio dello Stato e non quello delle divisioni.

Il bilancio dello Stato è una legge della quale deve considerarsi piuttosto il risultato che il modo con cui venga formulata, al che si potrebbe del resto provvedere.

Ora qual debb'essere il risultato di questa proposta? Il risultato sarà che le spese per l'amministrazione forestale,

le quali sono ora a carico delle divisioni e dei comuni, saranno ridotte di un terzo. Crede forse il signor ministro che questo provvedimento legislativo turberà la nostra amministrazione provinciale? No certamente. Il potere esecutivo, quando vi sarà questa legge, avrà la facoltà necessaria per ridurre il personale dell'amministrazione forestale. Che cosa ne avverrà? Ne avverrà che in fine dell'esercizio le amministrazioni divisionali troveranno un'economia su questo ramo di spesa.

La divisione di Alessandria, a cagion d'esempio, in vece di spendere 15,000 lire, come fa attualmente, se il signor ministro crederà che in quella divisione si possa anche far senza del servizio forestale, si troverà un'economia, e stia sicuro il signor ministro che il corpo divisionale non se l'avrà a male.

Ecco dunque che la proposta fatta dalla Commissione non viene a turbare per nulla l'andamento dell'amministrazione dello Stato o delle provincie.

E dopo dichiarazioni del conte di Cavour sulla necessità riconosciuta dal Governo di riformare la legislazione forestale:

Io voleva solamente far osservare alla Camera che la proposta della Commissione aveva, è vero, lo scopo di prevalersi della prerogativa parlamentare che spetta alla Camera dei Deputati onde costringere il Ministero ad una riforma, ma praticamente la proposta della Commissione è più modesta; e, dico la verità, io mi meraviglio che il signor ministro non l'abbia subito accettata.

Praticamente con la proposta della Commissione non si modifica la legge, ma si dirada alquanto il personale dell'amministrazione forestale.

Dunque a che cosa riesce la proposta della Commissione? Riesce a far facoltà al Ministero, diminuendo 40,000 lire

di spese che tutti riconoscono inutili, ad ordinare poi il personale e a ripartirlo un po' meglio; e credo perciò che a questa proposta non vi sia eccezione ragionevole.

Messa ai voti la riduzione proposta dall'onorevole Depretis sulla categoria 20 *bis*, non è dalla Camera approvata. — Nella tornata successiva fu poi approvata la categoria in lire 124,560 secondo la proposta ministeriale.

Seduta del 7 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

Sulla categoria 23: — *Opere Pie e fanciulli esposti - Personale ed assegni fissi,* — proposta dal Ministero in lire 519,857 e ridotta dalla Commissione a lire 517,857, colla soppressione di un assegno che da oltre 30 anni era stato fatto all' ospedale di Oneglia — Tale proposta di riduzione, combattuta dall'onorevole Cavour Gustavo e sostenuta dal relatore onorevole Colli, diede luogo a discussione alla quale presero parte gli onorevoli Cadorna C., Arrigo, Riccardi C. — L'onorevole Depretis così parlò:

NON PROLUNGHERÒ la discussione, massime dopo le ultime parole dell'onorevole Riccardi, il quale ha fatto sentire che probabilmente nell'anno prossimo lo Stato non avrebbe più da sopportare questa spesa. La Commissione stessa non l'ha eliminata interamente dal bilancio di quest'anno, ma soltanto la riduceva a somma minore, nell'idea di toglierla poi interamente nel bilancio prossimo, e di scemare il nostro passivo di una spesa che, a suo avviso, riveste indebitamente il carattere di spesa stabile.

Se la speranza dell'onorevole Riccardi fosse veramente fondata, si potrebbe affatto prescindere da ogni discussione ulteriore. Tuttavia, siccome non abbiamo nulla di certo, io farò alcune osservazioni per rimettere la questione nei suoi veri termini, dai quali si è, a parer mio, alquanto allontanata.

Qui bisogna distinguere il passato dal presente. Le ragioni che la provincia d'Oneglia può avere verso lo Stato, e l'assegnamento stanziato in bilancio a titolo di sussidio sono due distinte questioni.

Il principato di Oneglia ebbe dal potere sovrano del tempo andato delle speciali concessioni, le quali, siccome erano una eccezione alla regola generale, si possono chiamare favori. La regola generale, anche sotto il Governo assoluto, non era l'esenzione dalle imposte. Oneglia ha goduto per un certo tempo di questo favore. In seguito lo stesso Governo assoluto credette di far cessare queste speciali concessioni. La questione sta nel giudicare se il fatto col quale, nel sopprimere il favore accordato, il Governo assoluto si è impossessato dei fondi esistenti nella cassa di Oneglia, sia tale per cui il principato di Oneglia possa credersi spogliato di una proprietà legalmente acquisita e possa quindi far valere un'azione per il rimborso di un credito verso lo Stato.

L' onorevole Di Cavour ha criticato la relazione della Commissione, non addentrandosi, secondo me, nello spirito di essa. Quando nella relazione si dice che per sola ipotesi si ammetteva il fatto esposto nella petizione (forse la redazione non sarà la più esatta), certamente queste parole non si riferiscono al fatto materiale dell'apprensione, per parte del Governo, dei fondi esistenti in quella cassa, ma bensì alla legalità di quell'atto; la Commissione cioè non poteva ammettere che il Governo si fosse impadronito dei fondi dei quali non aveva diritto di disporre.

È solamente in questo senso che il fatto meritava di essere rimarcato. Se il Governo aveva diritto di prendere quei fondi, non avrebbe fatto che uno dei molteplici atti d'amministrazione nel maneggio del danaro di tutte le casse pubbliche. Ecco dunque in che senso doveva l'onorevole Di Cavour interpretare le parole della Commissione.

Ad ogni modo, le indagini su questa fatte e la liquidazione delle ragioni creditorie che possa avere il principato di One-

glia verso lo Stato sono esse questioni di tal natura che nella discussione attuale del bilancio possano farsi convenientemente? Io non lo credo.

Ma io non voglio entrare in questa ardua controversia; solamente farò alla Camera due osservazioni che mi hanno più specialmente colpito, perchè le ho sentite da persone abbastanza competenti nel seno stesso della Commissione.

Ho sentito che appunto questi fondi che esistevano nella cassa del principato di Oneglia dovevano derivare unicamente dalle imposte che venivano a colpire il principato; ma siccome erano il prodotto di dazi, non si mantenevano più nei limiti contemplati dalla concessione primitiva, poichè una volta che un prodotto ha pagato un diritto di entrata non si sa se si fermi in quel dato circondario, o se vada altrove ad essere consumato.

Ora sappiamo che i dazi sono pagati dai consumatori, e perciò, quantunque fosse difficile il determinare quale era la quota parte di questi fondi che poteva ritenersi devoluta giustamente dalla cassa del principato di Oneglia, tuttavia una parte era senza dubbio devoluta allo Stato.

Fu detto inoltre che il Governo aveva fatte delle spese ingenti per lavori stradali che tornavano evidentemente a favore della città e provincia di Oneglia.

Queste spese l'onorevole Riccardi ha detto che sorpassavano già un milione nell'anno 1825 pei lavori eseguiti nel territorio della provincia.

Ma queste spese se per avventura si sono fatte anche fuori della provincia di Oneglia, non può dirsi che non siano a vantaggio anche della provincia stessa. Quando una provincia intraprendesse a sue spese un *tunnel* attraverso una montagna, e per avventura questa cadesse sopra un territorio di una provincia vicina ma mettesse in comunicazione queste due provincie, si potrebbe egli dire che questa spesa fosse estranea a quella prima provincia? Io non credo che lo si potrebbe dire. Ma, come dissi, non è qui la sede per discutere le ra-

gioni creditorie che il principato di Oneglia possa avere verso lo Stato, nè per istituire una liquidazione.

Io, per verità, non credo molto alla validità di queste ragioni creditorie, massime vedendo che, dopo cinque anni di vita parlamentare, nella quale i cittadini di Oneglia potevano ragionevolmente pretendere che fossero compensati i danni che aveva sofferto la loro provincia dal Governo assoluto, invece in questi cinque anni si contentarono del meschino sussidio di 6000 lire.

Quando vedo, dico, nel bilancio che stiamo discutendo che il principato di Oneglia si è contentato e si contenta di un'annua retribuzione, e ancora a titolo precario, di lire 6000, io non so veramente dar molto peso a questi pretesi crediti che si dicono ascendere a poco meno di un milione. Ma io, lo ripeto, non voglio addentrarmi nell'esame della controversia, perchè ritengo che questa sia una questione tutt'affatto a parte, e la provincia d'Oneglia e i comuni che la compongono potranno farla valere; il Governo per sua parte difenderà gli interessi dello Stato, e se la questione, corredata di quanto valga a metterla in chiaro, verrà portata avanti al potere legislativo, la Camera deciderà. Intanto però noi stiamo esaminando e discutendo un bilancio, e qui noi dobbiamo necessariamente esaminare le cifre delle spese nel modo con cui sono presentate, ed avuto riguardo ai titoli nei quali le somme stanziate si fondano. Ora prego la Camera di avvertire che questa spesa è stanziata nel bilancio sotto il titolo: *Ospedale di carità di Oneglia* e come *un sussidio da continuarsi sinchè non sia altrimenti provvisto*. Il regio brevetto del 27 ottobre del 1826, dal quale deriva questa spesa, si esprime in modo che classifica appunto la spesa fra quelle che si possono far cessare a beneplacito del potere sovrano; ed io non vedo perchè la Commissione non dovesse in questa circostanza fare per l'ospedale di Oneglia ciò che ha fatto in molti altri casi simili.

Lo Statuto vuole l'eguaglianza dei cittadini, come delle provincie, in faccia alle imposte ed ai vantaggi sociali; esaminando il bilancio, noi non possiamo ammettere se non quelle spese le quali soddisfano al criterio fondamentale posto dallo Statuto e rivestono carattere di utilità generale, ed è appunto perchè nelle altre spese inscritte in questa categoria la Commissione ravvisò un'utilità generale, che vennero mantenute in bilancio.

Ora, i motivi di utilità generale messi innanzi dall'onorevole deputato Riccardi sono tali che si verificano in tutte quante le Opere pie e gli ospedali dello Stato, perchè io credo che non vi sia ospedale dello Stato in cui non si accolgano e i preposti e i soldati e i passeggieri, nei quali insomma non si adempia al loro ufficio di beneficenza.

L' onorevole Riccardi ha detto che l'ospedale di Oneglia concede prezzi di favore; io non voglio contestarlo, nè stabilire un confronto, che richiederebbe un assai lungo esame, per vedere quali siano appunto gli stabilimenti di carità che sono più o meno benemeriti; ma credo che non mancherebbero casi analoghi altrove. Rimanendo nella questione, io dico che abbiamo degli esempi sott' occhio che sono parlanti. Abbiamo l' Ossola e la Valsesia che avevano dei privilegi e delle immunità comperate con danaro sonante, e ciò nonostante, in dipendenza delle nuove istituzioni politiche, il potere legislativo ha creduto di togliere interamente questi privilegi.

Ora dunque, per qual motivo dovremo fare un'eccezione a favore dell'ospedale di carità di Oneglia? Io non vedo che ci sia motivo più che per altre spese che si sono eliminate dal bilancio. Ieri, soltanto ieri, la Camera ha dato un nuovo esempio nello eliminare la spesa relativa alla scuola d'arti e mestieri di Biella. Eppure l'utilità generale di quella spesa era quasi dimostrata dall'onorevole presidente del Consiglio, perchè quello è il solo istituto di tal natura che vi sia nello Stato, ed è pur vero che gli operai biellesi

portano la loro industria per tutto; ciò nondimeno la Camera la respinse.

Obbedendo alle massime fondamentali che ho citato, ed alla legge suprema del bisogno di economie (perchè non bisogna dimenticarlo che siamo nella dura necessità di fare molti risparmi nelle spese, se vogliamo raggiungere una volta quell'equilibrio, dietro il quale vanamente si corre), obbedendo adunque a queste massime, e non ostante l'utilità di quello stabilimento, la Commissione ha dovuto diminuire quest'anno, e opinare che si debba sopprimere in avvenire questa somma stanziata a favore dell'ospedale di Oneglia, ed in ciò non ha fatto altro che adempiere ad un suo dovere.

La proposta dell'onorevole Gustavo di Cavour di mantenere il sussidio intero di lire 6000 all'ospedale di Oneglia e di ripristinare quindi la somma di lire 2000 tolta dalla Commissione alla categoria 23 è messa ai voti e dalla Camera respinta.

Riforma delle tasse di successione, d'insinuazione e di emolumento giudiziario

Questo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 13 gennaio 1854 dal conte di Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle finanze, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Di Revel, Carquet, Lanza, Brignone, Pallieri, Ara, Daziani, Mantelli, Jacquier, Cadorna Carlo, Serra Francesco, Astengo, Saracco, Arnulfo relatore, il quale presentò la relazione il 26 maggio 1854.

La discussione di questo disegno di legge incominciò il 9 giugno e continuò nelle tornate 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 dello stesso mese.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 19 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Prima di passare al titolo III, viene in discussione la tariffa delle tasse d'insinuazione. — All'articolo 16 di questa tariffa:

" Cessione di diritti spettanti al signore diretto sui beni concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta sia a favore dell'enfiteuta che a favore dei terzi, tassa fissa lire.....; tassa proporzionale lire 5.

" *Sul capitale* formato di venti volte il canone o rendita, e *sul maggiore correspettivo* convenuto coll'aggiunta dei *laudemii* dovuti al direttario a norma dei precedenti titoli o secondo la consuetudine o la ragion comune. „

VOGLIO fare una semplice osservazione su questa tassa fissata dall'articolo 16 della tariffa. Sicuramente per essere coerenti ai principii adottati dalla Commissione, la tassa

che verrebbe fissata per questi trapassi del dominio spettante al signore diretto sui beni concessi in enfiteusi precedentemente al Codice civile dovrebbe essere come nelle vendite di ogni altro stabile. Ma una ragione d'interesse pubblico dovrebbe persuadere la Camera a diminuire questa tassa. Le enfiteusi furono già vulnerate da una legge che ha preceduto il Codice civile, e fu quella una buona provvidenza, perchè questi contratti sono un ostacolo allo sviluppo dell'agricoltura ed alla libera circolazione dei beni immobiliari, e d'altra parte sono poco consentanee ai tempi nostri. Una volta le enfiteusi erano un buon provvedimento onde invitare i cittadini alla coltivazione ed al miglioramento dei terreni, ma presentemente non possono più adempiere a questo nè ad altro scopo di utile sociale. Ora dunque mi pare che in una legge finanziaria, nella quale si colpisce il valore dell'atto in cui si passa da un possessore ad un altro, si dovrebbe aver riguardo alle nuove condizioni sociali, si dovrebbe favorire piuttostochè incagliare la circolazione dei beni enfiteutici, si dovrebbe promuovere lo svincolo e la liberazione di questi beni. Io devo far presente alla Camera come la condizione dei beni enfiteutici nello Stato sia diversa. Si sa che questi beni pagano all'atto del loro trapasso da un possessore all'altro una specie di tassa civile o contrattuale *sui generis*, il *laudemio*, la quale, secondo il dritto comune, sarebbe del 2 per cento, del giusto prezzo, ma secondo le stipulazioni contrattuali varia sino a raggiungere il sesto all'incirca del valore dei beni stessi.

Si paga in alcuni casi, in forza degli atti costitutivi dell'enfiteusi fino a tre soldi per lira, cioè il 15 per cento del valore capitale.

Ognuno vede come, in caso di vendita di questi beni, dovendosi pagare il 15 per cento al signore diretto, il 5 per cento al demanio, e così in complesso il 20 per cento, ognun vede, dico, come la circolazione di questi valori sia gran-

demente incagliata. Tuttavia in questa parte io non ho proposto nessuna variazione alla tariffa, ma credo che sarebbe il caso in questo articolo di vedere se non sarebbe conveniente di favorire lo svincolo di questi beni e di favorire quindi la redenzione ed il riscatto dei pesi e dei vincoli enfiteutici. Questo provvedimento tornerebbe a vantaggio poi della prosperità finanziaria dello Stato, perchè questi beni una volta svincolati, essendo loro tolto quell' impedimento, sarebbero portati nel circolo delle contrattazioni, e verrebbe lo Stato a far rientrare nelle sue casse in tante tasse pei trapassi successivi quel tanto che si perderebbe nella diminuzione di questo articolo.

Io credo adunque che in questo caso la tassa dovrebbe essere ridotta al 2 per cento, come trattandosi di beni mobili, e ciò all'oggetto di favorire la consolidazione del dominio diretto negli utilisti, i quali divenendo quindi proprietari assoluti, ed essendo liberati da quell'impaccio che deriva dagli atti costitutivi delle enfiteusi alla libera circolazione di questi valori, verrebbe poi, nelle contrattazioni civili, a rimborsare il demanio largamente, e questo, anzichè perdervi, vi guadagnerebbe.

L'onorevole relatore Pallieri espone le ragioni per le quali non può la Commissione accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Depretis. — Questi riprende:

Io credo che l'onorevole relatore, forse per colpa mia, non ha bene inteso la mia proposizione. Qui non si tratta, come egli disse, di riunire il dominio utile al diretto, ma bensì della ipotesi contraria, cioè di riunire il dominio diretto all'utile.

In faccia alla legge fiscale, chi è riconosciuto proprietario dello stabile è il proprietario del dominio utile, e non il direttario. Si tratta di far sì che questo vincolo, che si chiama

dominio diretto, venga facilmente consolidato nel vero ed effettivo possessore del fondo, che è l'utilista. A questo scopo come possiamo arrivare? Con provvedimenti legislativi che allarghino la facoltà concessa all'utilista dalle leggi transitorie del 1837, le quali stabiliscono che l'utilista possa affrancare lo stabile dal dominio diretto, mediante il pagamento di venti annualità e due laudemi.

Oltre questo provvedimento legislativo, possiamo fare un altro favore a vantaggio dell'utilista, cioè diminuire la tassa pel caso in cui l'utilista acquisti il dominio diretto. In questo modo sarà facilitata la consolidazione del dominio diretto nell'utilista; i beni diventeranno proprietà effettiva e libera dell'utilista stesso, il quale non avendo il ritegno della prelazione del laudemio potrà liberamente farne oggetto di contrattazioni. Rese queste più facili, e favorita la maggiore circolazione dei beni stabili, viene ad essere favorito indirettamente anche l'interesse del demanio.

Egli è indubitato che se i beni i quali sono attualmente soggetti ad enfiteusi venissero con un provvedimento legislativo tutti quanti svincolati, il demanio incasserebbe una somma per le tasse d'insinuazione assai maggiore di quella che incassa adesso, e l'interesse pubblico verrebbe grandemente favorito.

Ecco dunque qual'è lo scopo di questo mio emendamento: esso tende a promuovere, colla liberazione dei beni, i miglioramenti agricoli, a far sì che questi contratti siano ravvicinati con questo provvedimento a quelle condizioni alle quali vuole che siano ridotte la civiltà dei tempi, e nello stesso tempo non pregiudica l'interesse del demanio, il quale, lo ripeto, nei contratti che si seguiranno si compenserà largamente del piccolo sacrificio che fa nel diminuire questa tassa.

Ecco sotto qual punto di vista ed in qual senso io feci la mia proposta.

Dopo osservazioni dell'onorevole Cadorna Carlo, membro della Commissione:

Io aveva già fatto sentire alla Camera che il provvedimento, il quale potrebbe veramente ottenere un vantaggio deciso, sarebbe quello che riuscisse a svincolare questi beni da un legame che non è più consentaneo alla civiltà nostra, ma perciò è necessaria una disposizione legislativa.

La Camera però e l'onorevole Cadorna mi concederanno che non è questo il caso di inserire in una legge unicamente fiscale un provvedimento simile. Io sono lieto di sentire che anche l'onorevole deputato Cadorna sia d'opinione che bisogna andare più innanzi di quello che non abbia fatto la legge del 1837; ed io appunto mi riservava di farne oggetto di una speciale proposta di legge, o meglio ancora (e ne ho già fatto parola in seno alla Commissione) di inserire il provvedimento analogo nella legge sul credito fondiario, che tende appunto a rendere liberi i beni stabili ed al miglioramento dell'agricoltura; ma intanto io credo che riservandoci di procurare un tal beneficio alla nostra agricoltura con un provvedimento legislativo, non dobbiamo intanto dimenticare di procacciare una parte di quel vantaggio nel sancire una legge fiscale. L'unica obbiezione che si fa è questa, che con questo provvedimento si verrebbe a vulnerare il principio, poichè anche qui trattasi del trapasso di una vera proprietà e coll'eccezione si verrebbe in certo modo a guastare la legge.

Ma io rammenterò il vecchio adagio: non esserci regola che non abbia la sua eccezione. E poi dirò nell' interesse stesso del demanio che noi non veniamo a pregiudicarlo, anzi lo veniamo, come dissi, a favorire negli incassi che si dovranno fare in avvenire. Dunque io non veggo perchè non si debba fare un'utile eccezione in questo caso. Ma è poi veramente

questo il caso in cui si possa dire che si fa sempre un'eccezione alla regola generale? Sa l'onorevole deputato Cadorna che si disputa se veramente alcune rendite enfiteutiche rivestano la qualità di beni stabili. Ora trattandosi di crediti, la Commissione stessa ammette che non debbano essere tassati ad una misura eguale a quella del trapasso degli stabili.

Se dunque fosse dubbio se alcune rendite enfiteutiche dopo la dominazione francese possano o non possano rivestire il carattere di semplici crediti o di proprietà stabili, anche nel semplice dubbio (io non voglio sciogliere ora questa questione difficile e puramente legale), mi pare che non dobbiamo peritarci ad introdurre questa disposizione trattandosi di un provvedimento di cui non è contestata menomamente l'utilità, nel quale la legge non viene ad essere in tutti i casi vulnerata nel suo principio dal momento che anche la natura speciale di alcuna di queste proprietà non è poi così fermamente stabilita da potersi qualificare come stabili.

Per questi motivi io pregherei la Camera di volere intanto come un precedente sancire questa diminuzione, la quale poi ci condurrebbe ad un provvedimento più radicale e ben più vantaggioso nell'interesse generale, che sarebbe quello di svincolare i beni stabili dai vincoli dell'enfiteusi, come quelli che più non corrispondono ai bisogni ed alle esigenze dei nostri tempi.

Indi aggiunge:

Mi era dimenticato di rispondere ad una osservazione del deputato Cadorna, il quale mi aveva fatta l'obbiezione che la mia proposta non sarebbe più ammessibile quando riguardasse la cessione fatta a favore di terzi.

È verissimo che i casi sono diversi, e che io non intendo che di favorire l'utilista, ma in pratica io non vedeva nessun inconveniente a stabilire un minor diritto anche pel trapasso a terzi. Si sa che molte volte l'acquisto del dominio diretto non si può fare limitatamente alla porzione di beni che si posseggono in utile dominio; i direttari molte volte aderiscono ad alienare una partita di livelli, o almeno quelli che dipendono da un solo titolo, e non una sola parte. In alcuni casi l'utilista non può ottenere lo svincolo dei beni propri se non comperando il diretto dominio di una parte dei beni del vicino compresa nella stessa investitura, ed appartenenti allo stesso direttario, che non lo vuol cedere se non a condizione di cederlo intero. La Camera sa che il dominio diretto in comune commercio è poco apprezzato; la percezione di questa sorta di rendite è soggetta a tali incomodi ed a tali inconvenienti che le annualità di questo genere valgono assai meno di quanto sono stimati nella valutazione della legge fiscale; laonde, oltrechè si ottiene lo svincolo di questi beni, evvi poi anche una ragione di equità che si stabilisca un minor diritto nel caso di trapasso del dominio diretto a terzi. Quand'anche si trattasse di favorire delle speculazioni, si trattasse di fare un vantaggio a chi comprò dei dominii diretti per rivenderli in dettaglio, sarebbe ancora un provvedimento utile a promuoversi, diminuendo la tassa, perchè anche in questo modo si viene a raggiungere lo scopo cui deve mirare il legislatore, quello di render liberi i beni per sviluppare e favorire maggiormente la loro circolazione.

Ancora sullo stesso articolo in risposta agli onorevoli Genina e Pallieri:

Non dico che poche parole per rispondere alle citazioni che mi furono fatte del Codice civile e della legge del 1837.

Io non ignorava nè le disposizioni del Codice civile, nè la legge del 1837, secondo le quali queste rendite debbono essere qualificate come beni immobili; ma ho citato la legislazione francese; ed avanti al nostro fòro furono ventilate questioni per sapere se le rendite che si sono costituite e che furono alienate durante la dominazione francese, per questo fatto abbiano o no rivestita la qualità di beni mobili.

Dunque il dubbio se l'enfiteusi sia un bene mobile od immobile sussiste limitatamente al caso da me citato. Nel resto non v' ha dubbio che le nostre leggi classificano il dominio diretto fra i beni immobili.

Ma in faccia all'imposta bisogna che la Camera non dimentichi che la legge non conosce che l'utilista. L'utilista possiede effettivamente il fondo; il dominio pieno certamente lo condivide col direttario; ma l'imposta, come ho detto, non riconosce che l'utilista, ed in una legge fiscale si tratta di colpire ordinariamente piuttosto il dominio utile che il dominio diretto.

Io mi limito a questa semplice osservazione. Del resto per parte mia non ho nessuna difficoltà di dividere la questione, e di fare due articoli di quest'articolo 16, separando il trapasso a favore dei terzi dal trapasso a favore dell'utilista; per tal modo la questione verrebbe molto semplificata; non si tratterebbe più che di favorire la consolidazione del dominio diretto nelle mani dell'utilista.

Non sta poi, secondo me, l'obbiezione fatta dall'onorevole Genina che per parità di trattamento noi dovremmo fare lo stesso anche quando si tratta del dominio utile a favore del direttario.

Il direttario, come ho detto, non è nella più parte dei casi contemplato in faccia all'imposta; è l'utilista che va soggetto alle leggi fiscali; dunque non sta punto il pareggio che si vuol fare fra i due casi.

Diminuendo la tassa nel primo caso è certo che si viene a favorire il trapasso delle proprietà, e quindi a favorire le

contrattazioni e gli introiti demaniali. Se stesse la teoria dell'onorevole Pallieri, il quale dice che la prosperità della Nazione ci assicura che i trapassi avverranno egualmente, non avuto riguardo all'aumentarsi, purchè in un certo limite, della tassa, se stesse, dico, questa teoria, dovremmo aumentare tutte le tasse senz'altra preoccupazione: ma egli è certo, che l'aumento di una tassa agisce sempre più o meno sulle contrattazioni; aumentate i dazi, siete sicuri di veder diminuire considerevolmente la consumazione.

Queste teorie dell'onorevole Pallieri sarebbero la contraddizione completa del sistema finanziario che finora la Camera ha seguìto. Io dunque separo le due questioni, e del resto mi rimetto al giudizio della Camera.

Messa ai voti la proposta dell'onorevole Depretis perchè sia ridotto a lire 2 il diritto stabilito in quest'articolo 16 della tariffa, non è dalla Camera approvata.

Sull'articolo 32: — *Diritto fisso sopra alcuni atti di donazione*, lire 10.

DOMANDO la parola per provocare qualche spiegazione da parte della Commissione sui diritti fissi che vedo stabiliti in questa tariffa. I diritti fissi sono stabiliti, il più delle volte adottati, quando vi è impossibilità pratica di realizzare un diritto proporzionale; è quindi per necessità che si deroga al sistema della proporzionalità che si dovrebbe seguire; ma ad ogni modo bisogna che questi diritti fissi siano molto moderati; io trovo invece che quelli stabiliti in questa tariffa sono molto elevati e molto gravi; laonde io pregherei la Commissione a voler por mente se questa violazione della proporzionalità sia spinta tropp'oltre, e se non passino quel giusto limite dentro il quale soltanto sono ammessibili.

La Commissione mantiene in lire 10 il diritto fisso, ed è dalla Camera approvato.

Seduta del 20 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Sull'articolo 59: — *Costituzione di dote o di patrimonio ecclesiastico con beni propri della persona nel cui interesse è fatta, tassa fissa lire 7.* — Alle osservazioni degli onorevoli Tegas e Genina sulla convenienza di determinare un diritto graduale in proporzione dell'entità della dote, come nell'articolo 70 si proponeva per la divisione tra coeredi, l'onorevole relatore Pallieri risponde che la Commissione avrebbe tolto anche all'articolo 70 il dritto proporzionale; e l'onorevole Depretis osserva:

Io INVECE vorrei pregare la Commissione a insistere nella sua eccezione, anzi ad aggiungerne una seconda e una terza a quella che è stabilita per le divisioni delle eredità.

Il signor relatore della Commissione diceva ieri, parlando dei diritti fissi, che essi rappresentano il prezzo del servizio che lo Stato rende ai contribuenti, la cura per la semplice conservazione per la custodia e la guarentita autenticità dell'atto. Il relatore inoltre faceva osservare che, siccome gli atti rivestono una diversa importanza e quindi partecipano in diverso grado al servizio che presta il Governo, debbono su questa norma diversificare nelle rispettive tasse.

Per verità non so capire come si possa ammettere questa teoria. Nel caso concreto della dote, per esempio, è egli veramente illogico che si stabilisca una certa gradazione nel diritto fisso che la Commissione vuole sancire? No certamente. Io non proporrei di mutare interamente il diritto fisso in una tassa proporzionale; vorrei solo avvicinarmi alla proporzionalità, perchè tutte le volte che si può nelle tasse rimanere su questa base della proporzionalità ci avviciniamo ciò facendo, alla giustizia.

Ora, trattandosi di doti, ognuno vede quale diversità di valori possono comprendere. Dai valori minimi cui accennava

l'onorevole Tegas, si può salire a valori enormi. Ora è egli giusto che vi sia un diritto fisso invariabile? Una qualche variazione non si potrà stabilire? Non potremo, per esempio, stabilire che le costituzioni di doti minime non debbano pagare che un diritto fisso di 50 centesimi e quindi fissare due o tre gradazioni? Credo che per ciò la tariffa non si renderebbe più complicata. Elevandosi la somma della dote che si costituisce, non potrebbe elevarsi il diritto fisso? Io non saprei vedere in questa gradazione alcun inconveniente e ci vedrei un atto di giustizia ed anche un vantaggio a favore dell'erario.

L'onorevole Pallieri, relatore, espone le ragioni per le quali la Commissione persiste a ritenere più conveniente la tassa fissa, dichiarando però di accogliere la proposta dell'onorevole Tegas di ridurla a lire 5; l'onorevole Depretis riprende:

Sta benissimo la distinzione fatta dal signor relatore tra la dote costituita dai terzi e quella che la sposa costituisce a sè stessa, ma le sue osservazioni non vengono a ferire l'argomento da me messo innanzi, precisamente nel caso della dote costituita con beni propri. Anche in questo caso vi è la differenza di valore da me notata e non vi è nessuna obbiezione seria che si possa fare allo stabilire una certa gradazione nella tassa fissa.

L'onorevole relatore contemplava il caso della donna che si costituisce la dote derivante dal patrimonio paterno, ma può benissimo arrivare il caso in cui la donna si costituisca in dote beni che non derivano dal patrimonio paterno, beni che le siano pervenuti altrimenti; in questo caso domando io se l'obbiezione dell'onorevole relatore non cadrebbe affatto. La donna non avrebbe pagato nessuna tassa di successione e la dote sarebbe soggetta ad un diritto fisso, e non sarebbevi la proporzione nelle tasse, come vorrebbe la Commissione.

Il Codice di commercio, per addurre un caso, permette alla donna di esercitare la mercatura; essa può dunque benissimo acquistare beni e costituirseli in dote; questi valori saranno stati soggetti a tutte le tasse in vigore, ma non avrebbe punto pagato la tassa di successione.

Parmi dunque che gli argomenti del signor relatore non reggano in tutti i casi.

Seduta del 21 giugno 1854.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Terminata nella precedente seduta la discussione sulla tariffa d'*insinuazione*, si riprese la discussione degli articoli del disegno di legge, al titolo III delle tasse di successione. — Sull'articolo 66, così concepito:

" Sono esenti dalla tassa le rendite sul debito pubblico dello Stato, non che i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore. „

Nelle nostre condizioni finanziarie noi non possiamo prevedere il tempo in cui sarà possibile mettere in attività nel nostro paese una tassa unica sulla rendita, massimamente pensando che uomini assai influenti si mostrano avversi a questo sistema di tassare gli averi dei cittadini, e credono queste tasse o poco fruttifere all'erario o di impossibile esecuzione pratica, noi possiamo temere che se non giungono nuove condizioni, questo sistema non potrà attivarsi.

Tuttavia, anche nelle condizioni attuali, noi non possiamo negare che anche con la molteplicità delle tasse che noi abbiamo, dobbiamo tendere a ripartire le imposte in proporzione della rendita dei cittadini; che questo si faccia con il sistema dell'imposta sulla rendita, o con un altro, poco importa.

In questo siamo quindi d'accordo, questo dipende dalla massima economica sancita dallo Statuto, che bisogna ripartire le imposte in modo tale che tutti i valori sociali vi siano soggetti, che tutte le rendite dei cittadini debbano sopportare la loro parte degli oneri dello Stato.

Non è che in conseguenza di questa disposizione dello Statuto che si sostiene il principio che si possono tassare anche le rendite del debito pubblico.

Senza questa disposizione, che è di diritto nuovissimo per noi, non si potrebbe sicuramente deviare dalla norma sancita nel 1819.

Ma lasciamo in disparte per un momento la questione di diritto. Si tratta di vedere in che modo si possano colpire.

A me pare che nella condizione attuale della nostra legislazione il modo più conveniente di colpire le rendite dello Stato è veramente la tassa di successione, perchè qualunque altra tassa si voglia immaginare per colpirle, è certissimo che produrrà degli sconcerti economici infinitamente più gravi, mentre questa tassa non dirò che non ne produrrà nessuno, ma saranno di nessuna importanza.

Questo si potrebbe provare all'evidenza, ma credo che sia tanto chiaro che non occorra farlo. Quando si applichi dunque alle rendite dello Stato la tassa di successione, io credo, come il signor ministro, che il corso di esse non verrà punto variato.

Non nego che potrà aver luogo qualche frode nell'applicazione della tassa, ma non bisogna poi impicciolire tanto, come si fa dalla Commissione, il lucro che deriverà alle finanze tassando le rendite del debito pubblico.

Prima di tutto lo Stato ha dei debiti che non sono che nominativi, abbiamo quindi una quantità di rendite considerevoli che noi possiamo tassare in caso di successione.

Quelle del 1819 non possono nemmeno diventare rendite al portatore, dunque non possono essere sottratte alla tassa. In questi casi il vantaggio dello Stato è certo. Poi negli

altri casi abbiamo tutte le successioni nelle quali si fa inventario. In questi casi non c'è dubbio che la tassa verrà a colpire le rendite.

Abbiamo, come osservava ottimamente l'onorevole Valerio, tutte le rendite che si accumulano nelle mani dei banchieri e dei commercianti.

Quando si apre la successione di un commerciante, io credo che il fisco non trascura di accertare l'asse sul quale deve cadere la tassa col mezzo dei libri di commercio.

Sicuramente questi valori non possono essere senza mala fede dimenticati. Ecco dunque che una gran parte di questi valori verranno ancora scoperti e colpiti. E noti la Camera che, per la loro natura, specialmente le rendite al portatore, come quelle le quali hanno il pregio di essere facilmente negoziabili e facilmente realizzabili in danaro, ed è questo il loro pregio principale, come lo è dei biglietti di Banca, sebbene si spandano anche nelle mani di tutti i cittadini, tendono specialmente ad accumularsi nelle mani dei commercianti.

Ora, siccome i commercianti hanno per legge l'obbligo di tenere i loro registri con certe forme, è certo che il fisco potrà trovare una quantità considerevole di questi valori sui quali far cadere la tassa.

Nella condizione in cui si trovano le finanze, io credo che non possiamo trascurare questi valori, e se vogliamo obbedire all'articolo dello Statuto, che vuole che l'imposta sia ripartita in proporzione degli averi, dobbiamo egualmente colpire le cedole.

Io non so poi come si possa lasciare invulnerata la questione di diritto, quando, dopo tutti i precedenti che furono invocati dall'onorevole Lanza, la Camera col fatto verrà a lasciare esenti di tassa le rendite dello Stato ancora una volta; non si farà che aggiungere un nuovo agli altri precedenti che vi sono nella nostra legislazione per sempre più rendere difficile quella tassazione delle rendite dello Stato

che è altamente reclamata e pienamente conforme alla giustizia. Non potendosi in questa legge lasciare invulnerata la disposizione della legge del 1819, bisogna risolvere la questione che potrebbe essere dubbia se si trattasse di colpire con una tassa speciale le rendite dello Stato; ma quando si colpisce l'universalità dei valori, quando con le rendite dello Stato si colpiscono tutti i patrimoni, non detratti i debiti, io dico, in questo caso: come si può sostenere che le rendite dello Stato debbano lasciarsi immuni? Io credo che non si possa per niun titolo sostenere una simile tesi.

Credo dunque d'aver dimostrato che il prodotto della tassa sarà di una certa importanza per le finanze, e ripeto che non faremo che un atto di giustizia nel tassarle quando, come ha ammesso lo stesso onorevole Pallieri, abbiamo ancora nella nostra legislazione finanziaria il complesso delle tasse le quali tornano a danno della miseria.

In questo stato di cose possiamo noi lasciare intatto un ramo intero della pubblica ricchezza, senza colpirlo di una tassa moderatissima, che non sarà sensibilmente sentita dai contribuenti, che non influirà sul valore di queste rendite stesse? Io credo che sarebbe ledere troppo gravemente il principio di giustizia sancito dallo Statuto.

L'onorevole Lanza dice: « la nostra legislazione ha interpretato costantemente in questo senso la legge del 1819. » Ma noi possiamo dire che anche dopo cinque o sei anni di vita costituzionale siamo ancora lontani dall'aver soddisfatto a tutte le esigenze civili che dovrebbero essere la conseguenza dello Statuto.

Se andiamo cercando tutte le cattive massime che si sono confermate nelle nostre leggi nuove, noi ne potremo fare una buona raccolta. Non è possibile, nelle condizioni normali di un popolo, il cancellare dai Codici gli abusi legislativi tutto ad un tratto; essi si cancellano di mano in mano; con la discussione, sia nel Parlamento, che per mezzo della stampa, si solleva l'opinione pubblica all'altezza della

scienza, della verità, e si fanno ricevere le mutazioni come adattate ai tempi, e giuste, e utili e convenienti. Per conseguenza quest'argomento, sebbene a prima vista fondato non ha alcun peso.

D'altra parte abbiamo precedenti legislativi i quali lo distruggono interamente. Nello Stato vi erano privilegi che alcune provincie avevano comprato con danaro, voglio dire quelli dell'esenzione di alcune imposte; ciò non ostante la legge, applicando il principio scritto nello Statuto, ha detto che dovevano cessare, e così fu fatto.

Alla citazione fatta dal deputato Pallieri risponderò con un adagio che viene applicato in tutti i luoghi e in tutti i tempi: « i privilegi non hanno mai giovato alla prosperità di alcuno Stato, » e questa esenzione delle rendite dello Stato è un vero privilegio.

Respinta la proposta dell'onorevole Valerio di cancellare le parole: *costituiscono un'eccezione a favore delle rendite sul debito pubblico*, viene approvato l'articolo 66 in questi termini:

" Art. 66. Sono esenti dalla tassa:

" 1° Le successioni in linea ascendentale o discendentale il cui valore complessivo non ecceda lire mille;

" 2° Le rendite sul debito pubblico dello Stato;

" 3° I lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore. "

Seduta del 23 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

All'articolo 90 della tariffa relativa alle tasse d'*insinuazione* ch'era rimasto sospeso: la Commissione propone una tassa fissa di lire 10 e la proporzionale di 50 centesimi per cento sul valore dei beni costituenti la dote dei benefizi o delle cappellanie. — L'onorevole Genina propone che questa tassa non si applichi quanto alle nomine ai benefizi, ma soltanto per le cappellanie laicali. — L'onorevole Mellana propone su di ciò la questione pregiudiziale. — L'onorevole Depretis così parla:

Ho CHIESTO la parola per fare una sola osservazione. Non si può discutere sul diritto che ha lo Stato di colpire di una tassa il trapasso dei beni anche in occasione della nomina ai benefizi. In quanto a questo, credo che l'onorevole Cadorna l'abbia dimostrato ampiamente; solo mi pare che il sistema a cui si è attenuto la Commissione e sul quale ha fondato il suo divisamento di tassare questi trapassi a soli 50 centesimi per cento non sia consentaneo alla deliberazione precedente della Camera.

La Commissione per sostenere la sua tesi ha dovuto contemplare non solo la tassa sulla quale la Camera ha deliberato, che è la pura tassa d'insinuazione, ma eziandio la tassa di successione da cui le manimorte non sono direttamente colpite, e per la quale principalmente i corpi morali e le manimorte furono colpite da una tassa speciale.

Egli è certo che la tassa delle manimorte non rappresenta che nella minor parte la tassa d'insinuazione; le manimorte quando abbiano la debita autorizzazione possono benissimo alienare una parte o tutti i loro beni; e in questi casi la tassa d'insinuazione colpisce questi beni come gli altri.

Dunque io dico che la deliberazione della Camera non contemplava punto il caso della tassa di successione; in questa parte bisogna lasciare la questione intatta; ed io trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Genina, il quale diceva: quando volete colpire questi, perchè non colpirete egualmente tutti gli altri beni delle manimorte? Se la Commissione, in una parola, ha voluto qui, nel trapasso dei beni per la nomina ai benefizi ed alle cappellanie, fare un'aggiunta alla legge speciale che colpisce d'un'imposta le manimorte, non vi sarebbe veramente ragione per cui si dovessero colpire solamente questi e non tutti i beni delle manimorte.

Io credo quindi che per essere conseguenti alla deliberazione presa dalla Camera, bisogna fermarci alla sola tassa d'insinuazione nel rigore della parola, bisogna colpire il trapasso dei beni che avviene nel caso di nomine a cappellanie e benefizi per la parte per cui possono essere colpiti a titolo di una tassa d'insinuazione. E in questo caso io non so come si possa stabilire la tassa di 50 centesimi per cento, e non quella fissata per l'usufrutto.

La deliberazione della Camera fu che questi trapassi venissero pareggiati al trapasso dei beni in usufrutto.

La Commissione, a mio avviso, non aveva altro mandato se non quello di vedere se per avventura ci fossero dei casi che non potessero essere assimilati al trapasso dell'usufrutto, ma invece la Commissione non ha trovato un sol caso nel quale questo pareggio avesse luogo, trovò invece modo di cambiare tutt'affatto il carattere di questa tassa.

Io quindi pregherei la Camera di persistere nella sua prima deliberazione, e di rimandare nuovamente questo articolo alla Commissione, onde volesse riformarlo nel senso che la sua precedente deliberazione venga eseguita (*No! no!*), o quanto meno, poichè veggo che le urne sono già sulla tribuna, io faccio proposta formale che a questi trapassi venga applicata la stessa tassa che è stabilita dalla legge per lo usufrutto. Nè vale il dire che molte di queste nomine pos-

sono essere rivocabili: ma e l'usufrutto non si vincola talvolta a condizioni che lo rendono revocabile? Certo che sì. Eppure la tassa d'insinuazione si paga egualmente. Tutte le distinzioni che si fanno adesso si dovevano fare in molti altri casi contemplati in questa legge; e tuttavia nella discussione di questa legge si è sempre contemplata la generalità dei casi, e non si andò a cercare tutti gli inconvenienti della tassa per la maggiore o minore durata del possesso che la poteva rendere più o meno grave; la Commissione, come dissi replicatamente, ha voluto colpire il trapasso dei beni; ora il trapasso avviene anche in questo caso, ed io non so per qual ragione non si debba stabilire la stessa tassa.

Adottata la pregiudiziale sulla proposta Genina, la Camera respinge la proposta dell'onorevole Depretis per un diritto proporzionale di lire 2,50 per cento, ed approva l'articolo 90 come era stato proposto dalla Commissione.

Votato a scrutinio segreto il disegno di legge in questa stessa seduta fu dalla Camera approvato. — Voti favorevoli 83, voti contrari 47. — Adottato dal Senato del Regno il 15 luglio 1854.

(Legge 9 settembre 1854, n. 206).

Concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e cessione dello Stabilimento balneario d'Acqui.

Questo disegno di legge presentato il 23 gennaio 1854 dal conte di Cavour di concerto col ministro dei lavori pubblici Paleocapa, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Demaria, Mantelli, Saracco, Spinola Domenico, Depretis, Mazza Pietro e Correnti relatore il quale presentò la relazione il 27 maggio 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 21 giugno 1854.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Sollecitazioni fatte dall'onorevole Depretis perchè fosse posto all'ordine del giorno il disegno di legge:

Io prego la Camera di stabilire che si metta all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per la strada ferrata da Alessandria a Stradella. Questo progetto è stato presentato dal signor ministro dei lavori pubblici al finire di gennaio. La Commissione si è messa tosto all'opera, ed ha finito il suo lavoro, ma le condizioni del credito erano sì infelici che era pressochè inutile l'averlo compito. Però la relazione venne già distribuita alla Camera da un mese.

Il desiderio ed il bisogno che si ha di questa strada è vivo del pari che giusto. Io pregherei perciò la Camera a

voler mettere quella legge all'ordine del giorno, sia perchè è matura, ed anche perchè non si è proposta variazione essenziale che non sia stata concordata tra la Commissione ed il Ministero.

Le piccole discrepanze che ci sono nella Commissione appartengono a cose che, rispettivamente al complesso della legge, devono ritenersi minime, cosicchè è da credersi non vi sia quasi discussione.

D'altra parte devo osservare alla Camera che con questo progetto di legge si viene a soddisfare ad un bisogno di alcune delle più importanti provincie dello Stato e, dirò meglio, ad un interesse generale dello Stato.

Io prego dunque la Camera istantemente a voler mettere questo progetto di legge all'ordine del giorno.

Il conte di Cavour osserva che non si verifica siffatta urgenza perchè da quanto gli risulta, non si è ancora costituita una compagnia per intraprendere la costruzione di questa strada ferrata. — L'onorevole Depretis risponde:

Devo osservare al signor ministro che, se non vi è una compagnia pronta ad assumere l'intero progetto, è necessario tuttavia che le cose vengano stabilite.

Perchè non si presentano compagnie? Perchè l'assumere l'intero progetto è un'impresa così colossale che, nelle condizioni attuali del credito, spaventa i capitalisti: una volta fissato il piano e ammesso il principio di disgiunzione, passato quel tempo che sarà fissato dalla Camera, entro il quale deggionsi accettare le offerte per l'esecuzione del piano generale, allora avremo indubbiamente le compagnie onde eseguire i progetti parziali. Finchè non abbiamo la legge è impossibile che le compagnie si formino. Difatti, come potranno queste formarsi, se si disputa sull'estensione che dovrà avere l'impresa?

D'altra parte io ripeto che questo disegno di legge non può dar luogo ad una lunga discussione, laddove quello relativo al bollo abbisogna di un maturo esame e forse di un lungo dibattimento.

Messa ai voti la proposta dell'onorevole Depretis per inscrivere all'ordine del giorno tale disegno di legge subito dopo quello relativo alla caccia in Sardegna, dopo prova e controprova la proposta è dalla Camera respinta. — In appresso l'onorevole Depretis aggiunge:

Io vorrei sapere se la Camera intende di mettere all'ordine del giorno il disegno relativo alla strada ferrata da Alessandria a Piacenza, dopo la legge sul bollo e dopo la legge sull'amministrazione centrale. Questi due disegni di legge sono quelli che meritano per la loro importanza relativa la precedenza. Ma vorrei che fosse ben fissato almeno che la legge sulla ferrovia da Alessandria a Stradella, che si desidera inutilmente da due anni, e per la quale si sono fatte inutilmente moltissime pratiche, venisse posta all'ordine del giorno subito dopo.

Prego la Camera di pensare che l'avvenire di diverse provincie dello Stato dipende da questo disegno di legge.

Tale disegno di legge venne poi in discussione alla Camera il 24 giugno 1854.

Seduta del 24 giugno 1854.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Discorso pronunciato dall'onorevole Depretis nella discussione generale:

Prego la Camera di permettermi di trattenerla alquanto; io lo farò con la maggiore parsimonia di parole che mi sarà possibile. Più di tutti io posso apprezzare e sentire il

desiderio di porre termine prontamente e con buon risultato a questa discussione; ma siccome costituisco da me solo tutta intiera la minoranza della Commissione riguardo ad alcuni punti essenziali, sento il bisogno di spiegare brevemente i motivi del mio dissenso con gli onorevoli miei colleghi della Commissione.

Comincierò a dichiarare che io divido interamente l'opinione che fu espressa nella relazione sul punto dell'importanza veramente nazionale di questa linea, e come la via di comunicazione la più importante dell'emporio ligure; su questo punto io credo che s' inganni il signor ministro dei lavori pubblici, il quale crede che vi sia dissenso nel seno della Commissione, e per mia parte io nutro vivissima speranza di andare a Pavia percorrendo precisamente questa linea. Questa speranza non sarà divisa dal signor ministro dei lavori pubblici, e potrà forse chiamarsi azzardata da taluno, mentre io la credo altrettanto legittima quanto patriottica. Dico poi sul punto di questa congiunzione delle nostre strade ferrate con quelle di Lombardia, che il sistema che fu prescelto dal Governo, pel momento, può essere buono, ma che non può assolutamente accettarsi come definitivo. Quando vi è un ostacolo insuperabile bisogna attenersi a quello spediente che arreca maggiori vantaggi, o diminuisce il danno; ma, dovendosi raggiungere lo scopo di un buono e stabile sistema di comunicazioni commerciali tra il nostro paese e la Lombardia, io dico che non una, ma piuttosto due grandi comunicazioni abbisognano, ed io credo che il punto intermedio che, pare, abbia prescelto il Governo non sia punto nè poco conveniente.

La strada da Torino a Milano passando per Vigevano avrebbe una lunghezza di 164 chilometri, mentre invece la strada diretta per Novara non ne avrebbe che 138, cioè 93 da Torino a Novara, e 45 da Novara a Milano; cosicchè vi sarebbe un inutile prolungamento di 26 chilometri, e quel punto intermedio che sarebbe una specie di transazione, e

mi permetta il signor ministro che io lo dica, assai peggiore di quella di Frugarolo, da lui combattuta, non finirebbe per giovare nè al commercio della capitale del regno, nè a quello di tutto questo vasto bacino piemontese, il quale ha pure un grande interesse di avere facili e spedite comunicazioni con la inferiore valle del Po e cogli altipiani lombardi, e molto meno al commercio ed alla marina ligure, per la quale è un interesse vitale l'avere aperto e libero da concorrenze rivali il mercato lombardo.

Il signor relatore della Commissione ha già osservato su questo punto che ad ogni modo importa sempre di rendere più breve questa comunicazione, perchè le merci che giungono in minor tempo e con minor dispendio respingono sempre più lontano le provenienze concorrenti, ed allargano la sfera d'azione dei nostri traffici; quindi quanto più breve sarà la nostra linea per giungere sul mercato lombardo, tanto più ne profitterà la nostra industria ed il nostro commercio.

Ma vi è ancora una considerazione, alla quale il signor ministro non ha posto mente. Vi sono tre provincie di Lombardia, quelle di Pavia, di Lodi e di Cremona, che insieme hanno una popolazione di circa 700,000 abitanti, e che per ricchezza di suolo, il signor ministro certamente non lo ignora, sono importantissime. Queste provincie che costituiscono una parte così rilevante della Lombardia sarebbero grandemente pregiudicate nelle loro relazioni commerciali con Genova ove la linea non mettesse capo a Pavia; perchè sa benissimo il signor ministro che da Vigevano a Pavia vi è quasi la stessa distanza che da Vigevano a Milano; ora da Pavia a Lodi vi è la stessa distanza che da Lodi a Milano. Per la provincia di Lodi adunque la comunicazione più conveniente è per Pavia; lo stesso dicasi di Cremona che si troverebbe nelle stesse condizioni, come pure una certa zona delle provincie superiori; per tutti questi paesi, la differenza non sarebbe già di 24 chilometri, ma di 50 o 60.

Da ciò vede il signor ministro quale conseguenza avrebbe la costruzione di una linea che sarebbe 50 o 60 chilometri più breve, trattandosi di una comunicazione con provincie ubertosissime, e le cui relazioni commerciali con noi sarebbero della massima rilevanza.

Io spero adunque che il signor ministro vorrà lasciarmi intatta la mia speranza di potere quandochè sia andare a Pavia su questa linea che stiamo esaminando.

Del resto vedo che il signor ministro stesso ha riconosciuta l'importanza di questa comunicazione. Diffatti egli riconosce la necessità di un tronco di ferrovia da Casteggio a Mezzana Corti. Questo scalo servirebbe certamente anche per i ducati e le provincie collocate sulle rive del Po, ma più principalmente per Pavia e per Milano, perchè poco lungi da Mezzana Corti vi è il confluente del Ticino, e quindi non c'è più che una breve navigazione, dopo la quale si giunge al naviglio di Pavia, e con quel mezzo si va, si può dire, fino ai piedi delle Alpi. Tutta questa navigazione da Mezzana Corti a Pavia si può rendere facile e sicura senza molta difficoltà. Quando si voglia pensare a ciò che fu fatto in Francia ed altrove per assicurare la navigazione dei fiumi, e renderla agevole ai vapori, deve far meraviglia che nulla siasi fatto da noi. Con lo scalo di Mezzana Corti, si ha il vantaggio di poter discendere il fiume a seconda, epperciò con un dispendio assai minore, e così si potrà far concorrenza al commercio triestino. Io per me non ho grande paura della concorrenza di questo commercio (quantunque quando sono a Stradella, veda i suoi vapori a passare dalle mie finestre), perchè noi abbiamo in nostro favore la brevità delle nostre ferrovie, e la minore spesa che si richiede nella navigazione in discesa in confronto della navigazione in ascesa.

Io farò un'altra osservazione circa gli ostacoli che parve al signor ministro incontrasse questa linea per riguardi strategici. Io veramente non divido l'opinione che una linea

di strada ferrata, la quale deve servire al commercio, possa incagliare minimamente la difesa del paese, e pregiudicare la indipendenza dello Stato. È cosa facile il rendere impossibile il tragitto sopra una strada ferrata; e per altra parte anche lo sbocco da Pavia, non presenta, a mio parere, pericolo nessuno, essendovi alla sola distanza di 7 od 8 chilometri il Po, sul quale può essere costrutto un ponte in legno, ed essere munito con opere di difesa tali da sgombrare ogni dubbio; epperciò trovo che quest'obbiezione è di poca importanza.

Le strade ferrate debbono servire al commercio, e credo che bisogna obbedire alle esigenze commerciali senza preoc cuparsi troppo della difesa dello Stato, salvo a costrurre quelle opere che l'arte militare insegna onde rendere innocue queste nuove, tanto facili comunicazioni.

D'altra parte vi è un altro riflesso a farsi relativamente a questa linea, ed è che l'avere una linea di ferrovie, la quale da punti così importanti strategicamente, come sono Alessandria, Genova e la capitale, ci conduca sino alle strette di Stradella fiancheggiando il Po è assai utile anche per difesa dello Stato. Altro motivo per cui credo che quest'impresa ha veramente un'utilità nazionale.

Una prova di ciò ce la dà anche la strada che, non è molti anni, venne aperta da Serravalle a Tortona.

Il commercio di Genova metteva capo a Novi, e seguitando ad un dipresso il tracciato del progetto del Ministero, veniva a passare il ponte sulla Scrivia vicino a Tortona, e quindi correva la via Emilia fino a Casteggio, d'onde si diparte per Pavia.

Non sono molti anni, fu costrutto un ponte pensile sulla Scrivia in vicinanza di Serravalle, ed aperta una nuova strada più breve per Cassano Spinola, sulla sponda destra della Scrivia. Ebbene, il commercio, il quale sa benissimo trovare, guidato dai suoi interessi, le linee che più gli convengono, abbandonò quasi interamente l'altra linea, e pas-

sato il ponte pensile a Serravalle, si mise a percorrere la nuova strada.

Quando si aprono le vie commerciali senza badare che il commercio abbisogna delle vie che gli sono meno costose, non si fa che commettere un errore economico, ed è necessità tardi o tosto di emendarlo a proprie spese.

Altri argomenti che confermano la mia opinione li potrebbe addurre il ministro delle finanze, il quale potrebbe dire che la dogana di San Martino Siccomario è una delle più importanti dello Stato, specialmente pel commercio di esportazione. E del resto potrei anche soggiungere che ne abbiamo una prova fino nella vecchia nostra legislazione perchè il regolamento del 1817 ha classificato tra le strade reali quella che si dirige a Piacenza.

Ciò detto sulle osservazioni generali fatte dal signor ministro circa l'importanza della linea, mi riassumo e dico che la linea da Genova a Pavia per Tortona e Voghera non è solamente un atto di giustizia verso alcune provincie dello Stato, ma soddisfa ad un grande interesse pubblico.

Ora mi permetta la Camera che io le esponga le mie opinioni più specialmente sul progetto di legge presentato dal Ministero e sopra alcune sue disposizioni.

Esprimendo le mie opinioni io non voglio rifare la storia delle pratiche che seguirono rispetto a questa desideratissima strada, e tanto meno voglio fare la critica e discendere a recriminazioni contro il Governo pei suoi atti. Mi parrebbe un momento assai poco propizio. Quando si è vicini ad ottenere quello che si brama, si dimentica facilmente ciò che si è sofferto pel passato. Solamente osserverò alla Camera che questa strada ha la disgrazia singolarissima di essere stata in ritardo appunto per tutti quei pregi e quegli accidenti che fanno eseguire facilmente e prontamente tutte le altre. Questa strada è di facile esecuzione; come impresa industriale essa è senza dubbio molto fruttifera; durante le lunghe pratiche per mandarla ad effetto il credito è mi-

gliorato. Ebbene queste tre cause hanno fatto sì che questa strada è rimasta inaspettatamente in ritardo.

Infatti si sperava, nelle prime trattative che ebbero luogo due anni or sono, di ottenere dal Governo l'assicurazione del 4 e mezzo per cento; gli atti precedenti del Governo lo facevano credere, e le deliberazioni dei Consigli provinciali e divisionali furono in questo senso...

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Io aveva aderito.

Depretis. Ed il ministro aveva aderito, ma le condizioni del credito si sono migliorate, ed il ministro, volendo profittarne nell'interesse delle finanze, disse che in tali condizioni egli non poteva più guarentire il 4 e mezzo per cento; che voleva invece che la garanzia dello Stato venisse dopo la garanzia che dovevano prestare prima le provincie.

Quando le provincie si disponevano a dare questa garanzia, il credito pubblico era talmente migliorato che il Governo non credeva più conveniente di autorizzare nemmeno le provincie a guarentire un *minimum* d'interesse all'impresa; vi erano compagnie che si esibivano ad assumerla senza garanzia nessuna. Vi ha di più. Tosto che furono costituite compagnie disposte ad eseguire tutta la linea, il credito era ancora migliorato di tanto che, non solo si volle eseguire la linea che mette la strada ferrata dello Stato in comunicazione col Piacentino, ma si volle aggiungere ancora il tronco fino ad Acqui (*Ilarità*), dimodochè, migliorando sempre le condizioni di questa strada e sempre crescendo la concorrenza e migliorando le condizioni dell'impresa, siamo infine venuti al risultato attuale di un progetto che comprende tre linee invece di una sola, con l'aggiunta di un grande stabilimento di bagni.

E poichè ho toccato questo primitivo progetto, quello di un ramo solo tendente a Frugarolo, se non altro, per far atto di grata ricordanza e di ossequio verso i Consigli provinciali e divisionali che l'hanno tanto caldamente propu-

gnato, la Camera mi permetterà di tesserne almeno l'elogio funebre. (*Ilarità*)

La linea da Tortona a Frugarolo presentava il vantaggio di essere facile, e sommamente economica. Essa è lunga molti chilometri meno delle linee progettate dal Ministero.

Erano 56 chilometri soli da Frugarolo a Stradella, che si trattava di costrurre: ora ve n'ha da costrurre forse ottanta, e col maggior prolungamento della linea di Acqui, una linea di lunghezza sempre crescente. Non dirò le lunghezze precise perchè, credo, non valga la pena, ma la Camera mi farà grazia di ciò.

Mantelli. È il più importante...

Depretis. Sono 56 chilometri da Frugarolo a Stradella, da Frugarolo ad Acqui sono 28, in tutto 86, salvo le frazioni.

Attualmente la lunghezza di tutte le linee progettate giunse a centododici circa. Ci sono 25 grossi chilometri di più nel complesso, ma io limito le mie osservazioni al solo tronco da Tortona a Frugarolo, esclusa la linea di Acqui, esclusi i tronchi comuni. Per lo scopo cui mira il mio ragionamento, questo esame mi basta.

Questa linea adunque aveva il vantaggio di essere poco costosa, perchè breve per la parte da costruire, e perchè percorreva un terreno assai facile e piano; ma aveva lo svantaggio di prolungare di alcuni pochi chilometri le comunicazioni tra Tortona ed Alessandria, e di alcuni chilometri di più le comunicazioni tra Tortona e Novi.

Da Tortona ad Alessandria passando per Frugarolo vi sono 26 chilometri; ve ne sarebbero 22 col progetto ministeriale: da Tortona a Novi, per Frugarolo, vi sarebbero chilometri 27 e 17 soli andando direttamente.

Considerato questo tronco che è quello che fu proposto primitivamente, vi sarebbero 34 o 35 chilometri di strada da costrurre secondo il piano ministeriale invece di 14 o 15 che si proponevano nel progetto primitivo. Ripeto che io

metto in disparte il tronco comune da Tortona a Stradella, e limito i confronti al tronco da Tortona a Frugarolo.

Vi era dunque il vantaggio in questo primo progetto di Frugarolo di avere un'unica linea che serviva alle due diverse provenienze, e che si otteneva con una minore spesa di due milioni e mezzo valutata magramente.

Dunque facilità dell'esecuzione, minor costo e concentramento sulla stessa linea di tutte le comunicazioni, e quindi un solo esercizio di gran lunga meno costoso.

La linea aveva l'inconveniente di essere più lunga, ma costava due milioni e mezzo di meno; prego la Camera di notarlo.

Quando questa discussione venne in campo, come io vedeva così severamente giudicato il progetto di Frugarolo, il quale, economicamente parlando, io credeva buono, mi sono messo nuovamente a considerarlo. Io mi feci un'ipotesi che non credo la migliore che potesse idearsi pel progetto, quella cioè di un movimento di merci sulle ferrovie dello Stato molto maggiore di quello che vi è attualmente, e le divisi in proporzioni tali che la maggior parte cadesse sulla strada che viene da Genova, la minore su quella che viene da Torino. Ho supposto che sulla strada da Novi a Tortona concorressero 75,000 tonnellate di merci all'anno. Le statistiche ci dànno da 55,000 tonnellate di merci importate, esportate, od in transito tra Genova e Lombardia ed i ducati; è certo però che coll'aprirsi di nuove ferrovie questo quantitativo crescerà di molto. Ho calcolato d'altra parte il movimento delle merci provenienti da Alessandria e dirette a Tortona nel quantitativo di 25,000 tonnellate, ed ho fatto il conto della perdita a cui andrebbero soggette tutte queste merci, dovendo transitare sulla strada ferrata secondo il progetto di Frugarolo.

Le merci che provengono da Novi percorrono 10 chilometri in più, quelle da Alessandria soli 4.

Ora, calcolando la media del costo del trasporto delle merci sulla ferrovia a 15 centesimi la tonnellata-chilometro,

la perdita sarebbe in complesso di 127,500 lire; ma abbiamo altri vantaggi da contrapporre. Lo Stato gode di una parte di questo transito, esso potrebbe quindi diminuire le tariffe di questi trasporti perchè, dovendo col nuovo progetto perdere tutto questo transito di 100,000 tonnellate da una parte ad Alessandria, dall'altra a Novi, quando invece lo conservi intiero sopra la sua strada unica, e percorsa da movimento grandissimo, e che in ragione della sua entità gli viene a costare sempre meno, lo Stato, dico, lo può fare con facilità sulla sua linea; si può dunque fare una diminuzione sulle tariffe. La stessa facilitazione poteva fare certamente la compagnia che avesse costrutta la strada di Frugarolo perchè risparmiava i tronchi della biforcazione col risparmio di due milioni e mezzo almeno, e quindi di un interesse annuo di 125,000 lire senza contare le minori spese di esercizio.

Supposto che tanto lo Stato come la compagnia potessero eseguire i trasporti limitatamente ai tronchi tra Alessandria e Novi con un terzo di ribasso sulla tariffa, e quindi a 10 centesimi (che è, se ben ricordo, il prezzo dei trasporti sopra alcune strade per le merci in transito, ed anzi sono delle linee ove il prezzo per alcune mercanzie è molto minore) tassa che lascia ancora un guadagno considerevole allo Stato, perchè la spesa dei trasporti non passa di molto i sei centesimi; calcolando, dico, questa riduzione, che non mi pare niente affatto fuori dell'ordinario, si avrebbe ancora un guadagno di 133,780 lire.

È vero che questo guadagno non sussiste per la linea di Genova in particolare perchè havvi maggior lunghezza di via, e maggior quantità di merci; ma sussiste pienamente, e con profitto molto considerevole per le provenienze di Alessandria; il che dimostra che con nessuna ragione si combatte il progetto di Frugarolo nell'interesse di quelle provenienze, e che il progetto stesso non era punto irragionevole, come si è voluto far credere.

La stessa argomentazione potrebbe ripetersi pei viaggiatori; ma fu già osservato dall'onorevole relatore, e, credo, non sarà contestato da alcuno che qualche minuto di più o di meno nel trasporto dei viaggiatori, non è quello che incagli l'andamento di una ferrovia. Io però confesserò schiettamente che, siccome io credo che la spesa dei trasporti delle merci sopra una via ferrata deve tendere necessariamente a proporzionarsi alla pura spesa di costo del trasporto sulla via medesima, non dirò subitamente, ma un po' alla lunga, questo è certo il risultato a cui si perviene; e siccome il costo dei trasporti è ordinariamente proporzionale alla lunghezza della linea, salve poche eccezioni, così trattandosi di una linea importante come questa, non nei rapporti della comunicazione con Alessandria e col Piemonte, ma nei rapporti della comunicazione con Genova e Lombardia, non si può negare che, per assicurare l'avvenire delle nostre relazioni commerciali e della nostra marina mercantile, la linea di Frugarolo non era la più conveniente, e quindi doveva scegliersi la linea più breve, come quella che sola avrebbe soddisfatto ai bisogni ed agli interessi generali.

Egli è per questo motivo che, quantunque io debba riconoscere che in questa linea vi hanno molti paesi che la rendono proficua, come impresa industriale, utile per un dato tempo ai commerci in generale, facile e prontamente eseguibile, e quindi con molta ragione progettata, tuttavia io non ho difficoltà, in vista specialmente dei bisogni del commercio ligure di abbandonarla, ma per ottenere una linea più breve.

Se non che, una volta messo da parte il progetto di Frugarolo, il quale era naturale che piacesse a pochi, perchè, non mettendo capo direttamente a nessun centro importante, soddisfaceva bensì agl'interessi generali dello Stato, ma poco alle esigenze locali, le quali dovevano quasi tutte ribellarvisi contro, mettendo, dico, in disparte questo progetto, io non so capire per qual motivo dobbiamo accostarci

adesso ad un secondo progetto, il quale è una transazione non come quella di Frugarolo, ma tuttavia è sempre una transazione. Io veggo la linea da Tortona ad Alessandria che non percorre punto la linea più breve e diretta, ma si torce verso la ferrovia dello Stato, e si unisce ad essa a metà strada all'incirca tra Alessandria e Frugarolo. È una transazione invece di un'altra.

Il signor ministro, per giustificarsi di aver abbandonato i principii, sarà costretto a farmi dei ragionamenti sulla minore spesa del suo progetto e del risparmio di un nuovo ponte sulla Bormida; ma, così facendo, egli non fa altro che valersi di quegli stessi argomenti che egli combatte nel progetto di Frugarolo. Lo stesso deve dirsi per la linea da Tortona a Novi. La linea più breve, la linea da preferirsi ad ogni altra è quella di Serravalle.

E quando si voglia obbedire alle esigenze ed agl'interessi del commercio, trattandosi di una linea eminentemente commerciale, io credo che il Governo deve sceglierla preferibilmente ad ogni altra.

Ma ci si dice: non vi è assolutamente spazio a Serravalle; la questione di spazio, io rispondo, è sempre questione di spesa; con una spesa maggiore egli è certo che lo spazio non mancherà neppure a Serravalle.

Un'altra obbiezione che si fece si è che vi sia minore sviluppo della linea, e per conseguenza maggiori pendenze, le quali pregiudicheranno l'esercizio della strada ferrata che sarà molto più costoso.

Io ho letto parecchi dei più competenti scrittori di queste materie, i quali sostengono che le pendenze le quali non oltrepassano il 10 per mille, ossia 1 per cento (e qui questa pendenza potrebbe trovarsi per qualche breve tratto della linea, e non su tutta) non portano una spesa maggiore nel prezzo dei trasporti.

Ma qui mi permetta la Camera che io le osservi che sono stato altamente meravigliato vedendo che il signor ministro

non ha permesso che si facessero gli studi, dei quali gli fu chiesta l'autorizzazione.

Risulta dalle carte che sono state presentate alla Commissione essere stata più volte chiesta la facoltà di fare questi studi, e questa facoltà non venne dal Ministero concessa.

Se così è, il Ministero ha mancato al debito suo, perchè questi studi non erano di carico alcuno allo Stato; il Governo poteva fare una riserva, anzi non manca mai di farla, e col mezzo degli studi si illuminava la questione, si dava un appagamento al pubblico e a quelli che sostengono quest'opinione, e ciò senza alcun detrimento, anzi con evidente vantaggio della cosa pubblica.

L'altra obbiezione che si fa, e che è a mio avviso di un certo peso, si è che Novi sia un emporio commerciale e che quindi stabilendosi che la ferrovia metta capo a Novi, si potranno avere tutte le comodità ed agevolezze sia per deposito, sia per magazzini; si potranno ivi distribuire e formare i convogli, e si avranno perfino i sussidi indispensabili di una piazza commerciale, cose tutte che non si potrebbero avere facendo la stazione in altro luogo. Questa ragione, quanto a me, lo dichiaro, non mi ha molto persuaso, perchè se si trattasse di un commercio di non molta entità come quel solo che fa Genova coi ducati, allora capirei come sarebbe necessario di fare uno scalo intermedio onde poter formare i convogli ed avere una specie di deposito per distribuire poi le mercanzie e spedirle secondo i bisogni e le richieste, ma quando dallo scalo di Genova noi vediamo partire per la Lombardia e pei ducati insieme più di 100 tonnellate al giorno di mercanzie, io dico, quando abbiamo questa importanza di spedizioni, i convogli si formeranno in Genova e andranno direttamente alla loro destinazione. Andranno o a Stradella pel Piacentino o a Casteggio e Mezzana Corti per Lombardia, ma non si fermeranno nel punto intermedio di Novi, salvo pochi casi; ma non è questa sicuramente una considerazione preponderante quando si tratta di abbreviare

una linea di tanto interesse di 5 o 6 chilometri, i quali dovranno essere un giorno percorsi da un movimento immenso.

Io concludo adunque che non posso mettere in dubbio doversi nell'interesse del commercio ligure preferire ad ogni altra la linea di Serravalle.

Un altro punto sul quale, con grandissimo mio dispiacere, mi sono trovato in dissenso con la Commissione, e specialmente coll'onorevole mio amico Saracco, riguarda la disgiunzione delle linee.

Ci si dice: conviene di unire i progetti per eseguire la maggior rete possibile di ferrovie onde ottenere una società che abbia un'amministrazione che possa essere economica avendo una quantità sufficiente di affari a cui attendere.

L'onorevole signor ministro dei lavori pubblici diceva poi che non sa capire come alcuni credessero che la ferrovia di Acqui e l'annessovi stabilimento di bagni fossero poco meno che un paradiso terrestre, mentre altri credessero che l'impresa fosse di nessunissimo frutto, fosse un deserto. Io porrò al signor ministro l'alternativa come egli la desidera meglio.

Io dico: o la ferrovia da Alessandria ad Acqui è per riuscire precisamente un paradiso terrestre come lo pensano alcuni, ma come io non credo, ed allora non sarà bisogno di unire le due imprese. Esse possono compiersi separatamente.

Queste due imprese non sono di natura omogenee; ora sta bene di unire le imprese quando convergano allo stesso interesse, ma quando hanno interessi distinti, anzi totalmente diversi, quando non mirano allo stesso scopo, io credo che questa unione sia piuttosto pregiudicievole che utile.

Oppure il signor ministro crede che l'impresa della ferrovia e dei bagni d'Acqui non possa riuscire separatamente, perchè poco in sè utile, e in questo caso, perchè, domando io, si vuole legare coll'altra impresa indubbiamente attua-

bile, prontamente attuabile, della ferrovia al confine piacentino?

Capirei se aveste in pronto un intraprenditore che si incaricasse delle due imprese riunite, ma il ritardare una impresa utilissima, sul dubbio di trovare chi ne eseguisca una più estesa e più complicata, io non so vederlo nè utile, nè ragionevole.

La Commissione dice: si faccia almeno il tentativo. Io per me non approvo che si uniscano imprese diverse, ma pure ci è un qualche motivo a farlo questo tentativo, ma a condizione che nè scapiti nè ritardi l'altra linea, perchè se è vero che l'altra linea sia di interesse generale dello Stato e che questa unione possa ritardare ed anche impedire la costruzione dell'altra linea, veramente io non troverei che fosse questo progetto fondato sulla equità e sulla giustizia.

Ci vuol poco criterio per capire che i bagni d'Acqui sono di tanta importanza che meritano che si fondi uno stabilimento, il quale se riesce proporzionato all'abbondanza ed all'efficacia ed alla rinomanza di quelle acque, sarà un vero servizio reso non solo alla provincia d'Acqui, ma altresì al paese.

Persuaso di ciò, io vedrei molto volentieri che il Governo aiutasse con tutti i mezzi che sono a sua disposizione questa impresa; ma non la vorrei vedere vincolata ad altra utile e necessaria assai più di questa; non vorrei che questo vincolo, sotto il pretesto di farle riescire entrambe, ne arrestasse una, o lasciasse dubbio del quando possano compiersi insieme. Questo progetto, lo ripeto, non è nè giusto, nè utile, nè ragionevole.

In fondo, tutto il ragionamento di chi vuole riunire le due imprese sta in ciò: che la ferrovia di Piacenza, essendo più utile e più sicura, essa farà più facile il compimento della linea d'Acqui, che pure essendo d'interesse pubblico merita di essere promossa, in quanto che isolata potrebbe farsi, è vero, ma non così facilmente.

Io rispondo che quando un'impresa presenta un certo benefizio si trovano le azioni necessarie al suo compimento; ma se si complicano le condizioni di una impresa è per ciò solo più difficile l'esecuzione.

La concessione della ferrovia di Piacenza se sarà accordata isolatamente, la compagnia che l'assumerà farà condizioni migliori; lo Stato otterrà che la durata del privilegio, invece di 90, sarà ridotto ad 80, od anche a 60 anni.

Così dicasi delle altre condizioni del contratto; lo Stato dunque otterrà dall'impresa isolata quei vantaggi di cui l'impresa è suscettibile, e la vedrà compita. Nulla osta poi che d'altra parte conceda direttamente all'impresa meno facile tutti i favori e le facilitazioni che possono portarla a felice risultato.

Dico di più: la formazione di una società che possa disporre di un capitale di otto o dieci milioni è impresa che non è molto difficile. Nel nostro paese sono abbastanza conosciute le imprese di ferrovie, in quanto che molte strade ferrate si sono già compiute; quindi io credo che quando il Governo stabilisse un apposito e separato progetto, non gli mancherebbero per certo le compagnie. Io ho parlato, non è molto, con capitalisti, fra i quali con alcuni di quelli che hanno presentato uno dei progetti comunicati alla Commissione, e dichiararono che sarebbero stati ben contenti di fare eseguire immediatamente quell'impresa. È poi del resto assai più facile trovare una società che abbia bisogno di otto milioni soltanto che non una società che abbia bisogno di sedici milioni. Niun dubbio che uno stabilimento balneario sia utilissimo al paese; ma nel caso attuale questo è difficile, e troverà meno facilmente chi l'assuma, perchè vi ha molto di ignoto nell'impresa, il che fa sì che sia minore la fiducia nel buon esito della medesima; sia dunque perchè si accresce la mole dell'impresa, sia perchè la natura stessa dell'impresa non è tale che facilmente possa riunire i capitalisti, egli è evidente che per doppia causa si viene, per lo

meno, a pregiudicare la pronta effettuazione dell'opera che più importa di mandare a compimento.

Io quindi credo che bisogna separare assolutamente le due diverse imprese. Quando non si creda di adottare questo espediente, io dico che, quanto meno, si deve fissare il termine il più ristretto.

Si faccia questo esperimento, si veda se si può comporre questa compagnia, ma sia fatto entro brevissimo tempo. Il voler protrarre ancora l'esecuzione della ferrovia di Piacenza, volendola unita all'impresa d'Acqui, è un voler danneggiare i più vitali interessi del paese, senza nessun fondamento di ragione.

Il signor ministro diceva che ci vuol tempo onde restituire i progetti presentati, modificarli, esaminarli di nuovo; ma io prego il signor ministro ad osservare che il suo capitolato (e noti che io non disapprovo la minutezza con cui fu fatto, anzi l'approvo) provvede a tutti i bisogni, e a tutti i casi; quindi se un capitalista, o un intraprenditore, o una società la cui solidarietà pecuniaria non sia contestata, offre al Governo la necessaria garanzia, non è punto necessario che ci siano nè piani in pronto per accordare l'impresa, nè altro; la società penserà ad eseguire il capitolato, a prestare in tempo la cauzione prescritta, a presentare piani e ad ottenerne l'approvazione dal Governo, insomma a soddisfare tutti gli obblighi assunti. È un concorso che si apre; chi fa migliore la condizione prevista nel capitolato, presta le garanzie prescritte, e assume l'impresa. Io credo che non vi è nessun bisogno di tempo; questi preliminari dell'onorevole ministro non farebbero altro che mandare l'opera per le lunghe. Le società e gli speculatori sono abbastanza accorti per vedere se l'impresa è utile. Esse non tarderanno, se hanno volontà di mettersi nell'impresa, a presentare le loro offerte al Governo. Non occorre tempo per fare studi. Abbiamo quattro progetti già fatti; l'impresa è studiata quanto basta.

Che se poi, all'impresa complessiva non vi sono concorrenti, è segno che non è tale da potersi assumere così facilmente; e in questo caso bisogna che lo Stato aiuti direttamente con quei provvedimenti che saranno acconci la ferrovia d'Acqui e l'impresa dei bagni. È ciò che, a mio avviso, dovrebbe fare senza metter tempo in mezzo.

Io termino osservando che se il tempo è moneta, in nessun caso più che in questo si può dire che la perdita di tempo è una vera ingiustizia. (*Bene!*)

All'articolo 3: — La Commissione proponeva che all'articolo 89 del relativo capitolato fosse tolto il 4° alinea che imponeva alla Compagnia il pagamento di un canone annuo al Governo di lire 20,000 per l'uso delle stazioni e pel servizio. Dopo osservazioni del conte di Cavour contro a tale proposta:

PUÒ ANCHE essere quel che dice l'onorevole ministro delle finanze: le compagnie che intraprendono una impresa di 10 o 12 milioni, certamente non s'arrestano per una ventina di mila lire di più o di meno che venga loro a costare in complesso l'esercizio; ma non è questa considerazione che ha determinato la Commissione a togliere l'ultimo alinea.

La Commissione vi si è determinata per una ragione di giustizia. Esaminando tutte le concessioni di ferrovia che si sono fatte nello Stato, si è veduto che lo Stato in molti casi si è impegnato in qualche parte a carico del pubblico erario onde favorire queste imprese.

Il signor ministro diceva che è concesso l'uso delle stazioni. È vero; ma è certo che il carico di 20 mila lire che rappresenta un capitale di 400 mila lire, è pure di un certo riguardo.

Per lo Stato si tratta di una spesa già fatta, la compagnia con 400 mila lire può provvedere quasi a quanto occorre...

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. E il servizio?

Depretis. C'è il servizio, è verissimo, ma c'è anche da osservare che, se la compagnia trovasse tutto fatto, la cosa sarebbe diversa. Essa ha l'obbligo di acquistare i fondi e di costrurre, a tutte sue spese, i locali per le rimesse delle sue vetture e delle locomotive, dunque queste 20 mila lire non compensano tutto il bisogno delle due compagnie per le due stazioni, ma solo una parte: occorre loro di fare una spesa; e si sa che, quando si fa una spesa per costrurre due o tre rimesse, lo aggiungervi un piccolo fabbricato limitatamente a questa linea, non è poi una spesa di gran riguardo. È per ciò che questo corrispettivo parve un vero aggravio.

Del resto io credo che lo Stato non farebbe che un atto di giustizia verso questa impresa, perchè la renderebbe sempre più facile.

La proposta della Commissione sull'articolo 89 del capitolato non ha seguito.

Seduta del 26 giugno 1854.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

All'articolo 15 del capitolato così modificato dalla Commissione:

« Nella linea da Tortona ad Alessandria e da Tortona a Novi, la Compagnia concessionaria dovrà tuttavia acquistare il terreno necessario per ridurre, quando se ne manifesterà il bisogno, la strada a due binari, e costruirà fin d'ora, come se dovessero servire per la doppia via, i ponti che hanno luce maggiore di 6 metri ed i cavalcavia e sottovia che per avventura vi si dovessero stabilire. »

L'onorevole ministro Paleocapa vorrebbe obbligare la società a comprare il terreno ed a costrurre le opere d'arte in modo da servire per un doppio binario, ma limitatamente al tronco comune alle due diramazioni — Il conte di Cavour osserva che si dovrà sempre formare un treno ad Alessandria e un altro a Novi in modo che si riuniscano a Tortona, ed aggiunge: « è impossibile che questi treni andando in direzione diversa fra Tortona, Novi e Alessandria possano incontrarsi, » — e l'onorevole Depretis dice:

Io temo l'opposto. I treni che partiranno da Tortona per andare a Novi dovranno percorrere la ferrovia contemporaneamente a quelli che partiranno da Alessandria per Novi

e Tortona e da Novi per Tortona, e così niente di più facile che vi sia un treno che parta da Tortona per venire a Novi nello stesso tempo in cui ne parte un altro da Novi per andare a Tortona. Questa considerazione mi pare che renda necessario l'acquisto del terreno pei due binari.

La Commissione poi si è determinata a questo cambiamento, inquantochè è comprovato che l'importanza di queste linee, specialmente di quella di Novi, naturalmente deve obbligare a costrurre la strada con due binari fra breve tempo, perchè è certo che vi sarà un concorso considerevole di merci, e per poco che questo movimento aumenti, onde servire i convogli dei viaggiatori, saranno necessari due binari.

Queste sono le considerazioni che hanno preoccupato la Commissione.

Del resto c'è anche un'altra avvertenza. Si è osservato che, una volta costrutto il ponte sulla Scrivia, il quale deve riunire le due linee, i terreni pel tronco da Tortona ad Alessandria sono di pochissimo conto. Cosicchè, e per la natura dell'opera e per la tenuità della spesa, la Commissione ha creduto che si potesse adottare l'articolo, quale essa l'ha proposto, senza pericolo.

Ed in appresso aggiunge:

Vorrei solo sottoporre alla Camera un calcolo che ho fatto. La spesa a cui si verrebbe a sottoporre la società sarebbe tenue assai, giacchè la lunghezza di queste due linee non sarebbe che di una trentina di chilometri, essendo una parte del tragitto percorsa sulle ferrovie dello Stato. Per acquistare il terreno e procacciare alla strada la larghezza necessaria per due binari, cioè una larghezza maggiore di tre metri, si tratterebbe dell'acquisto di 25 o 30 giornate di ter-

reno in regioni dove, come tutti sanno, i terreni sono di poco valore; onde non è da temersi che la spesa sia tale da incagliare l'impresa. Si noti poi un'altra circostanza. Il signor ministro, penso, non avrà creduto di fare eccezione alle variazioni che ha fatto la Commissione al capitolato circa gli utili futuri della strada, i quali, quando eccedano un certo limite, debbono cadere a vantaggio dello Stato.

La Commissione ha stabilito anche che gli utili dell'impresa, prima di andare a vantaggio del Governo, devono convertirsi a dotare quella strada di doppio binario. Se si corregge l'articolo in discussione, bisogna correggere anche gli altri. Io lo ripeto, la spesa è tenue, relativamente all'importanza della ferrovia, io prego quindi a lasciare l'articolo come è proposto dalla Commissione, che non farà certo questo provvedimento per porre ostacolo alla formazione della società.

La Camera approva l'articolo come fu modificato dalla Commissione.

All'articolo 54 del capitolato che riserbava al Governo la facoltà di accordare una distinta concessione per una linea che staccandosi da un punto qualunque della strada ferrata Tortona-Voghera volgesse a Valenza:

Io sarò brevissimo. Questa linea, quantunque metta in comunicazione la mia provincia nativa con la sua capitale giudiziaria, che è Casale, se credessi che dovesse compromettere il buon risultato dell'impresa, mi guarderei bene dal propugnarla, perchè la prima necessità è quella di avere prontamente una ferrovia. Ma io veramente non so persuadermi che questa riserva che si fa nel capitolato per una congiunzione con Valenza possa pregiudicare l'impresa.

La Commissione, quando ha stabilita questa eccezione all'articolo 53, dove si stabilisce la regola generale, si è preoccupata di un grande interesse nazionale. Vi sono tre grandi movimenti commerciali che verranno a confluire su questa

strada. Vi sono le provenienze di Genova che costituiranno il lucro principale di siffatta impresa. Vi è il movimento di viaggiatori e di merci col Piemonte centrale e la capitale direttamente che pure sarà di una certa rilevanza; vi è poi anche il commercio che si dirige al Lago Maggiore e quindi alla Svizzera ed alla Germania centrale.

È sembrato alla Commissione che lo impedire per tutto il tempo della concessione la valle inferiore del Po di congiungersi col Lago Maggiore e coi mercati della Svizzera, e il costringere tutto questo commercio alla condizione di percorrere 20 chilometri di strada di più, è tale cosa che riesce di pregiudizio all'interesse generale dello Stato.

Noti la Camera che, secondo le disposizioni generali dell'articolo 53, una linea di strada ferrata non potrebbe per tutta la durata della concessione costruirsi per congiungere un punto qualunque della ferrovia dello Stato con la ferrovia concessa con questa legge.

Quando considero che la linea da Tortona sino al confine piacentino, sarà nell'impossibilità di congiungersi con un punto qualunque della ferrovia dello Stato da Alessandria al Lago Maggiore, io dico che, se non si stabilisce un'eccezione alla disposizione dell'articolo 53, se questa congiunzione non può effettuarsi se non consenziente la compagnia, quest'ostacolo è un male gravissimo, e può recare danni considerevoli, onde io credo che si debba fare una riserva con un articolo apposito.

Si dice che questa riserva incaglierà l'impresa, perchè i capitalisti saranno spaventati dall'idea della concorrenza.

Io risponderò che questi capitalisti non si preoccupano gran fatto del futuro quando sottoscrivono le azioni di una impresa di strade ferrate. Se fosse altrimenti, poche di queste imprese verrebbero col loro concorso compite. Se i capitalisti vorranno poi realmente esaminare la natura delle imprese alle quali si associano, se vorranno addentrarsi nell'esame di questa eccezione stabilita nell'articolo 54, io credo

che non dovranno molto temere. Si dice che si potrebbe stabilire una concorrenza formidabile ed i capitalisti ne sarebbero spaventati.

Io faccio osservare che vi sarà una piccola concorrenza, ma che nello stesso tempo si avrà una grande confluenza con questa strada. Del resto tutte le provenienze da e per Torino e Genova non restano pregiudicate da questo nuovo tronco per Valenza. Qual'è il tronco che rimarrà pregiudicato? È quello solo che vi sarà tra il punto di congiunzione della nuova linea di Valenza ed Alessandria; rimarrà pregiudicata la ferrovia dello Stato tra Alessandria e Valenza. Ecco le linee che saranno danneggiate. E da che traffico lo saranno? Solamente dal traffico che si stabilirà tra la parte più bassa della valle del Po e la Svizzera. Ma questo pregiudizio che una parte della linea verrebbe a soffrire perdendo questi transiti, è certo che pel raccorciamento della nuova via e pel conseguente maggior movimento, verrebbe compensato largamente sul resto della linea fino a Stradella ed al confine piacentino.

Ecco le considerazioni per le quali la Commissione ha creduto che i capitalisti non si sarebbero spaventati di questa concorrenza, oltrechè vi era anche un altro interesse cui bisognava provvedere.

La Camera ha creduto di non ammettere le domande degli abitanti di Castelnuovo, Sale e delle regioni inferiori del Tortonese; ma la Camera, nel respingere quella linea, non avrà certo potuto disconoscere che essa realmente aveva molti pregi. Sono popolazioni numerose e industri; il movimento locale, che nelle strade ferrate è sempre di grande importanza, in quella linea sarà certamente assai rilevante. Or bene, con questa linea quelle popolazioni saranno tranquillate.

Esse non godranno tutto il benefizio di cui fruiranno i paesi toccati immediatamente dalla ferrovia; ma, quando sappiano che anch'esse avranno quando che sia la loro ferro-

via, il dispiacere del non essere stata accolta dalla Camera la loro domanda sarà grandemente diminuito.

Si dice che l'esecuzione di questa linea è difficile, quasi impossibile, perchè bisognerà costrurre due nuovi ponti dispendiosi sulla Scrivia e sul Tanaro e superare difficoltà di terreno gravissime. Ma dunque non potrà farsi se non quando vi sarà un vantaggio evidentissimo. Ora, quando vi sarà questo vantaggio evidentissimo, questa stessa compagnia che compie l'impresa farà essa stessa questa linea, sia per chiamare essa stessa un maggiore afflusso sulla sua strada, e sia per fare un buon affare.

Dico dunque che non c'è nessun motivo, a mio avviso, di temere nè la concorrenza nè un sensibile pregiudizio al progetto che stiamo discutendo dalla riserva adottata dalla Commissione.

I capitalisti, io credo, non si preoccuperanno di questo pericolo; ne sono certo. Io dico dunque che la Camera può e deve accettare l'articolo proposto dalla Commissione.

Che se la Camera credesse di acconsentire a stabilire un dato periodo di tempo entro il quale non dovesse ammettersi concorrenza, questo periodo dovrebbe essere molto breve.

Quello di trent'anni, dico la verità, sarebbe tale che toglierebbe qualunque speranza.

Lo ripeto: con questa riserva stabilita dalla Commissione si terrà illeso uno dei grandi interessi dello Stato, che è quello di lasciar libero tutto il gran movimento commerciale che dovrà aprirsi tra il nostro paese, la Svizzera e la Germania centrale.

Fu poi approvata dalla Camera la proposta fatta dall'onorevole Saracco, a nome della Commissione, ed accettata dal Governo per ridurre a 20 anni il limite del tempo.

Sulla proposta dell'onorevole Valerio per dar facoltà o l'obbligo alla Società concessionaria di costruire un tronco che staccandosi da Casteggio volga al Po:

Farei solamente osservare che il punto di partenza della diramazione e il suo andamento non si possono indicare matematicamente.

Il Ministero crede che, partendo da Casteggio, bisogna correre parallelamente alla strada provinciale che va a Pavia. È certo che questa linea ha molti pregi, ma una certa latitudine si può lasciare, perchè, partendo da Casteggio, può darsi che ci sia convenienza di toccare il Po sopra il ponte di Mezzana Corti od inferiormente, od anche con una curva avvicinarsi ed entrare nel mandamento di Barbianello a cui alludeva l'onorevole deputato Farina Paolo.

Anche partendo da Casteggio, oltrepassando la strada provinciale, non è impedito l'avvicinarsi a quella linea indicata dall'onorevole Farina. Bisognerebbe dunque lasciare una certa latitudine. Del resto, ripeto che anche la linea diretta da Casteggio al ponte di Mezzana Corti può offrire dei vantaggi, ma mi parrebbe non doversi pregiudicare la questione.

È poi approvata la proposta dell'onorevole ministro Paleocapa in questi termini:

Per la linea di Casteggio al Po il Governo concede l'assoluto privilegio esclusivo alla Società che assume la costruzione delle linee contemplate dalla presente relazione, purchè essa Società si determini ad eseguirla nel periodo di anni quattro.

Tale disegno di legge in questa stessa seduta fu dalla Camera approvato — Voti favorevoli 103, voti contrarii 2. — Adottato dal Senato del Regno il 14 luglio 1854.

(Legge 23 luglio 1854, n. 83).

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato

Erano rimaste sospese le categorie del bilancio generale passivo 1854 riflettenti l'Amministrazione centrale. — Gli onorevoli Daziani, Pallieri, Colli, Demaria, Torelli, Lanza, Durando e Quaglia, relatori dei singoli bilanci, riferirono particolarmente sulle categorie del personale dei vari Ministeri, e l'onorevole Lanza fece la relazione generale proponendo alcuni articoli speciali nella legge del bilancio, per fissare, in esecuzione della legge 23 marzo 1853, gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione centrale e le norme relative allo stanziamento in bilancio delle somme per le pensioni di riposo, per il collocamento di impiegati in aspettativa, ecc.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 26 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BENSO.

Nella discussione generale:

Io non intendo entrare nella discussione di questo importantissimo progetto di legge, e delle categorie che sono nel medesimo contemplate. Osserverò solo alla Camera che, malgrado le economie che si speravano da queste riforme, nè attualmente, nè per diversi anni ancora non vedremo alcuna economia. Del resto ha dovuto ammetterlo anche la Commissione, se si tiene conto delle aspettative, delle pensioni accordate, degli impiegati fuori pianta che bisogna conservare e che bisogna aspettare tempo per trovare modo di ricollocarli; se si tiene conto delle spese di primo stabilimento, se

consideriamo di più che nei calcoli della Commissione non si è ancora tenuto conto dei segretari particolari dei ministri, che possono essere nominati e che non lo sono ancora, tenuto conto, dico, di tutto questo, credo che l'economia si riduca a ben poca cosa. Tuttavia speriamo che nei bilanci avvenire il Ministero ci possa venire a dire che le aspettative sono cessate, che le pensioni sono accordate meno facilmente, che agli impiegati fuori pianta si è trovato un posto; allora troveremo un risparmio; ma per ora non c'è ancora.

Un risparmio però che lo possiamo effettuare prontamente, solo che il Ministero lo voglia, ed a cui ha fatto allusione la Commissione nella sua relazione, riguarda l'amministrazione delle poste, della zecca e del debito pubblico, senza parlare del controllo generale e della Camera dei conti; per cui sta esaminandosi un progetto di legge. « La Commissione (così dice la relazione) invita la Camera ad eccitare il Ministero ad eseguire prontamente quanto quella legge prescrive, anche a riguardo degli uffici non ancora stati riordinati a tenore della legge stessa. » La Commissione, infatti, ritiene che il Ministero abbia interpretata male la legge sull'amministrazione centrale e lo invita quindi ad uniformarvisi prontamente.

Io desidererei su questo punto una spiegazione dal Ministero, perchè il risparmio che si può fare è di qualche considerazione; e vorrei sapere se possiamo sperare che questa riforma, o dirò meglio complemento di riforma, avrà finalmente luogo.

Fatta questa domanda al Ministero, farò ancora un'osservazione sulla quale pregherei pure i signori ministri a darmi qualche schiarimento.

Osservando le disposizioni delle diverse piante, e stabilendo la media degli stipendi che toccano a ciascun impiegato ben inteso esclusi i ministri, poichè lo stipendio di un ministro nella pianta di un Ministero porterebbe uno sbilancio grave nella media degli stipendi, ho trovato che nei diversi Mi-

nisteri vi hanno nella media degli stipendi delle differenze considerevoli. Per esempio trovo che il Ministero dei lavori pubblici ha i suoi impiegati che in media non toccano lo stipendio di lire 2000. Gli impiegati invece del Ministero degli esteri passano le 2400. Ho fatto il conto Ministero per Ministero ed ho trovato queste differenze, che sono il massimo ed il minimo.

Mi pare che vi dovrebbe essere una maggiore proporzione nella media. Certo possono esservi differenze nelle attribuzioni, ma non mi pare che dovrebbero essere così gravi.

Su questo punto desidero dal Ministero alcune spiegazioni.

Io ho fatto questa domanda anche perchè avendo parlato con qualche persona pratica di queste cose molto più di quello che io sia, mi ha fatto osservare esservi in alcuno dei Ministeri una certa abbondanza negli impiegati superiori in confronto agli impiegati inferiori.

Io limito le mie osservazioni a ciò, e quindi prego il Ministero a volermi dare uno schiarimento.

Seduta del 27 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

All' articolo 4 così concepito:

" Art. 4. Gli impiegati inscritti nelle nuove piante dell' amministrazione centrale continueranno a ricevere lo stesso stipendio che godevano prima della emanazione del regio decreto 23 ottobre 1853, avendo però un qualche riguardo ai proventi eventuali prima goduti, e non potrà loro essere corrisposto il nuovo stipendio se non di mano in mano che gl' impiegati rimasti fuori pianta, tanto in attività che in aspettativa, per causa del nuovo ordinamento, non siano altrimenti provvisti. "

Dopo discussione alla quale presero parte il conte di Cavour, il ministro guardasigilli reggente il Ministero dell' interno Rattazzi, il ministro degli esteri Dabormida, il ministro della guerra La Marmora, il relatore Lanza e gli onorevoli Pallieri, Daziani, Mellana, Demaria, fece l' onorevole Depretis le seguenti osservazioni:

Io veramente non voleva prendere parte a questa discussione, ma si è tanto impegnata, che non posso tralasciare di fare alla Camera alcune osservazioni.

Io temo che le economie che dovevano essere il felice risultato di questa grande riforma per poco che si vada avanti colle eccezioni, spariranno interamente; e mentre nella Camera si deplora giornalmente la condizione delle finanze, mentre la Camera è costretta ad imporre nuovi e sempre più gravi balzelli ai contribuenti per riuscire all' equilibrio delle entrate con le spese, quando si tratta di adoprare uno dei mezzi più efficaci per raggiungere questo equilibrio, si trova sempre qualche ragione o qualche pretesto che conduce a fare niente di utile o di concludente.

Io prego la Camera ad avere presente che il motivo principale di questa riforma, quello che più si fece valere era quello dei risparmi che si sarebbero ottenuti.

La Commissione ha proposto ed additato ai ministri la via per riescire nell'intento senza danno di nessuno. Essi credono di non potere accettare. Io indicherò un altro espediente, di cui ho già parlato nel seno della Commissione, ed è quello di non ammettere gli impiegati di nessun dicastero a parteciparc al benefizio del nuovo stipendio, se non a misura che al relativo aumento di spesa nelle piante normali corrisponda un risparmio nella spesa del personale in aspettativa o fuori pianta.

Io credo che in questo modo si può riuscire ad ottenere un' economia senza ledere la giustizia o pregiudicare il servizio.

L' onorevole relatore diceva che questa operazione è assai intricata e pressochè impossibile.

Io nol credo *(Movimento nel banco della Commissione)*. Dirò il mio parere alla Camera; se m' inganno, chinerò la testa.

Io dico: stabilite le categorie del personale dei vari dicasteri sugli stipendi che sono effettivamente pagati, poi in ciascun Ministero aggiungete delle categorie separate e distinte per gli impiegati fuori pianta.

Vedo che l'onorevole relatore accenna di non assentire, ma mi permetta di spiegare la mia idea. Di mano in mano che su queste diverse categorie degli impiegati in aspettativa e fuori pianta si verifica una vacanza e si realizza un risparmio, di questo risparmio si tenga conto, e nella misura del suo ammontare sia autorizzato l'aumento degli stipendi della pianta normale. Vi sarebbero 14 o 16 categorie di spesa per gli impiegati in aspettativa e fuori pianta dei diversi dicasteri, sulle quali, in complesso, dovrebbero calcolarsi i risparmi. Questi poi dovrebbero ripartirsi nei rispettivi Ministeri in proporzione del numero degli impiegati iscritti nella pianta normale.

Io credo che quest'operazione di contabilità e d'amministrazione non sarebbe nè intricatissima nè impossibile. In questo modo si comincierebbe a far tacere le lagnanze dei due ministri degli esteri e della guerra e si soddisferebbe forse in un modo migliore alla giustizia del riparto, poichè è certo che il vedere un impiegato di un Ministero ottenere dopo due o tre mesi un aumento di stipendio, mentre in un altro Ministero, sebbene regolato dalla stessa legge, per circostanze indipendenti dalla volontà degli impiegati si deve stare 4, 6, 8 anni senza toccare aumento veruno; questa diversità di trattamento degli impiegati nei diversi dicasteri non può essere nè ben veduta, nè utile al servizio.

Può darsi che il mio piano non sia realizzabile, ma, nel caso che lo fosse, proporrei di mandare l'articolo alla Com-

missione onde lo volesse formulare; chè non si può certo improvvisare una redazione per ridurre ad articolo di legge la disposizione della quale non ho accennato che la massima.

Ed in appresso in risposta all'onorevole ministro Rattazzi:

Risponderò brevemente ad alcune cose dette dall'onorevole preopinante.

Egli osservò giustamente che è impossibile che si attui la mia proposta senza un provvedimento legislativo; ma io non ho mai detto altra cosa; proponeva infatti di mandare l'articolo 4 alla Commissione onde formolasse la mia proposta.

Quanto a precisare questo provvedimento legislativo io credo che forse potrebbe convenire all' uopo quello stesso proposto dall'onorevole Lanza che sarebbe nello stesso tempo il più semplice, quello cioè di derogare alla disposizione della legge sull'amministrazione centrale, la quale vieta che si facciano storni da categoria a categoria, ben inteso per un tempo limitato e ristrettivamente a quelle categorie che io ho indicato. Questo provvedimento non dovrebbe avere se non quella durata che la Commissione crederebbe necessaria a far sì che gli stipendi d'aspettativa come gl' impieghi fuori pianta cessino; limitatamente a questa durata, il Ministero avrebbe facoltà, attenendosi alle norme che verrebbero dalla Commissione fissate, di fare storni da una di queste categorie all'altra, onde i risparmi che in una categoria si facessero, venissero ad aumentare gli stipendi degl' impiegati dei diversi dicasteri in modo da raggiungere lo scopo a cui si mira.

Certamente questo sistema ha degl' inconvenienti, ed in pratica sarà vera l'osservazione dell'onorevole Lanza. Io, in verità, proponendolo, aveva pensato che vi dovesse essere

e nei ministri e negl' impiegati superiori che da loro dipendono la stessa decisa volontà di fare delle economie che fu manifestata più volte in questa Camera; vedo che mi sono ingannato, ma certamente se questa decisa volontà vi fosse tanto nei ministri che nei più alti funzionari da loro dipendenti, l' obbiezione dell' onorevole Lanza anche in pratica non reggerebbe.

Del resto io miro all'economia, ed ho proposto un altro sistema perchè ho veduto tanto osteggiato quello della Commissione. Questa era unanime nel disegno di ottenere questa economia; ora, quando la Commissione del bilancio è unanime, dopo gli antecedenti della Camera, dopo i risparmi che si sono decretati inesorabilmente sopra spese utilissime nel bilancio stesso del 1854, veramente io sono rimasto meravigliato vedendo combattuta tanto acremente questa disposizione la quale è stata giudicata realizzabile da una intiera Commissione, che in molte altre circostanze lo stesso Ministero ha riconosciuto molto competente.

Dirò una sola parola all'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale trovava in contraddizione l'articolo 4 colle disposizioni dell'articolo 2. Io lo prego di osservare che lo stesso Ministero avrebbe passato sopra una di queste contraddizioni appoggiando la prima parte dell'articolo 4 che dice: « Gli impiegati iscritti nelle nuove piante dell'amministrazione centrale continueranno a ricevere lo stesso stipendio che godevano prima, ecc. » quantunque fosse maggiore. Ora il Ministero, che non ha veduto contraddizione negli stipendi che eccedono quelli fissati nell'articolo 2, vede la contraddizione negli stipendi minori. Io trovo piuttosto che questo ragionamento del signor ministro è un'evidente contraddizione, ma dico che non c'è contraddizione nell'articolo proposto dalla Commissione.

La prima parte dell'articolo 4° emendata dal Ministero è approvata in questi termini:

" Gl'impiegati inscritti nelle nuove piante dell'amministrazione centrale continueranno a ricevere lo stesso stipendio che godevano prima dell'emanazione del regio decreto 23 ottobre 1853, avendo però un qualche riguardo ai proventi eventuali prima goduti. Se lo stipendio che godevano è maggiore di quello segnato colla presente legge, la somma corrispondente a questo divario sarà stanziata in loro favore nella categoria dei maggiori assegnamenti. "

La seconda parte è così concepita:

" Se invece lo stipendio è minore, non si farà luogo all'aumento se non di mano in mano che gl'impiegati rimasti fuori pianta, tanto in attività che in aspettativa, per causa del nuovo ordinamento non siano altrimenti provvisti. "

L'onorevole Rattazzi, ministro di grazia e giustizia reggente il Ministero dell'interno, in via di transazione vi propone quest'aggiunta:

" Questa disposizione sarà soltanto applicata agli esercizi del 1854 e del 1855. "

Io faccio osservare che, coll'emendamento proposto dal signor ministro, si rende ancora peggiore la disposizione dell'articolo e più grave alle finanze, perchè si aggiungono agli impiegati in aspettativa quelli fuori pianta.

Rattazzi, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. (Interrompendo).* Domando scusa. Io lascio la disposizione sì e come fu formulata dalla Commissione, e propongo l'aggiunta che ho testè accennata alla Camera, la quale reca che, a partire dal 1° aprile 1856, gl'impiegati riceveranno, qualunque sia il numero di quelli in aspettativa o fuori pianta, lo stipendio normale.

Depretis. La spiegazione data dal signor ministro non ha tolto il dubbio che io ho sollevato.

Se, trascorso il termine fissato dalla proposta del ministro, restano ancora nei diversi Ministeri impiegati in aspettativa e fuori pianta, in tal caso gl'impiegati in pianta normale dei diversi Ministeri ricevono lo stipendio assegnato coll'articolo 2 di questa legge, e poi rimangono a carico del bilancio dello Stato tutti gli assegnamenti in aspettativa e fuori pianta, in modo che a quell'epoca le finanze dello Stato possono essere più aggravate di prima.

È poi approvata la seconda parte coll'aggiunta proposta dall'onorevole Rattazzi.

Seduta del 28 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

All'articolo 8 che limitava a 2 anni la durata dell'*aspettativa*, l'onorevole Cavallini proponeva la seguente aggiunta:

" Gli impiegati però posti in aspettativa per le cause accennate ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, (1° *per soppressione d'impiego o riduzione di pianta;* 2° *per infermità temporarie)* i quali alla scadenza del biennio non possono essere altrimenti provveduti, avranno diritto, quando contino più di 10 anni di servizio effettivo, al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 7 luglio 1851 approvativa del bilancio delle spese generali di quell'anno. "

Tale aggiunta era sostenuta dall'onorevole Arnulfo, dall'onorevole ministro della guerra La Marmora, e dal presidente del Consiglio ministro delle finanze, conte di Cavour. L'onorevole relatore Lanza combatte l'aggiunta proposta dall'onorevole Cavallini e propone il seguente emendamento che farebbe seguito all'articolo 8 dove è detto:

" in qualsiasi dei suaccennati casi l'aspettativa non potrà durare oltre due anni: "

Poi si soggiungerebbe:

" però gl'impiegati già appartenenti all'amministrazione generale del Ministero della guerra ed ora collocati fuori pianta potranno ottenere una pensione non maggiore della metà del loro stipendio d'aspettativa, qualora contino almeno dieci anni di servizio. "

L'onorevole Depretis osserva:

Veramente io sono sempre più meravigliato nel vedere che questo disegno di legge è combattuto in quasi tutti gli articoli o dall'uno o dall'altro dei signori ministri. Ma io ho pur sentito, non ricordo più bene, se dal relatore, ma certo da uno degli onorevoli commissari, che questo disegno di legge fu concertato col Ministero.

Ma perchè queste obbiezioni che si sollevano ora improvvisamente in questa discussione non si sono fatte prima dai signori ministri?

Previste e portate nel seno della Commissione del bilancio, essa se ne sarebbe preoccupata, le avrebbe discusse maturamente e risolte, ed avrebbe presentato un disegno di legge alla Camera, che avrebbe destato meno questioni, ed avrebbe meritato la sua approvazione.

Venendo alla proposta fatta dall'onorevole Cavallini, di cui ora si tratta, io dico che essa è una modificazione alla legge attuale delle pensioni, piuttostochè un emendamento alla legge che discutiamo.

Ora, se le discussioni che sono state fatte precedentemente nella Camera, e specialmente sul bilancio delle finanze, han dimostrato che può essere necessario di modificare in qualche parte la legge attuale delle pensioni, non sarebbe egli migliore espediente che in occasione di quella discussione si discutesse pur anche la proposta dell'onorevole deputato Cavallini?

Il Ministero ha inoltre assentito che per un termine di due anni gli stipendi di aspettativa dovrebbero rimanere a carico delle piante normali; in questa parte dunque la proposta Cavallini non è necessaria. Il voler poi discutere adesso quanto si riferisce alle pensioni in generale sarebbe un modo pessimo di sciogliere una questione assai grave.

Io quindi dico che la proposta Cavallini deve essere rimandata alla discussione della legge sulle pensioni con la quale essa è strettamente connessa. Si potrà in allora pronunciare con maturo consiglio.

È poi approvato l'articolo 8 coll'aggiunta proposta dall'onorevole relatore Lanza.

Dopo approvato l'articolo 13 che stabiliva la misura della provvigione agli uffici di 2ª classe della direzione generale delle poste a datare dal 1º luglio 1854, l'onorevole Depretis propose colle seguenti parole un articolo aggiuntivo:

La Commissione, nel finire la sua relazione, ha fatto osservare che, a senso della legge 23 marzo 1853, la direzione generale delle poste, l'amministrazione del debito pubblico e quella della zecca e del marchio devono subire un riordinamento che le assoggetti all' immediata dipendenza e alla diretta sorveglianza del capo responsabile del gabinetto di cui fanno parte. La Commissione, della quale io divido in questa parte interamente le opinioni, ha riconosciuto che la legge era stata dal Ministero male interpretata, ma si è limitata a fare un eccitamento al Governo ad eseguire prontamente quanto la legge prescrive.

Io vorrei che la Camera facesse qualche cosa di più che un eccitamento. Si tratta di realizzare una economia. Non sarà gran cosa, ma il Ministero stesso ha ammesso che si sarebbe ottenuto un risparmio. Si tratta poi dell'osservanza di una legge le cui disposizioni sono esplicite e formali. L'articolo 1 della legge 23 marzo 1853 dice in termini generali, senza fare alcuna eccezione, che l'amministrazione centrale dello Stato sarà riordinata sotto l'immediata dipendenza dei ministri. Ora egli è certo che gli uffici di cui feci parola non si trovano sotto la immediata dipendenza dei Ministeri, ma sotto la loro dipendenza mediata.

A questa dissonanza credo che bisogni provvedere, e penso che nemmeno il Ministero vi si ricusi assolutamente; ma è bene stabilire qualche cosa di certo.

Io non voglio esaminare se precedentemente alla riforma dell'amministrazione centrale queste tre amministrazioni rivestissero o no il carattere di azienda, e nemmeno se avendo adesso il Ministero avocato a sè la spedizione dei mandati, e quindi l'ingerenza nell'amministrazione pecuniaria, una volta esercitata da taluna di queste amministrazioni, quella delle poste, esse conservino attualmente il carattere di azienda, fatto sta che anche nel decreto reale del 23 ottobre il Ministero stesso ha riconosciuto implicitamente che questa riforma doveva aver luogo, perchè in quel reale decreto, in un articolo di cui non ricordo il numero, è detto che *per ora* si sospendeva il riordinamento di quelle amministrazioni, il che implica che si debba fare più tardi.

Ritenuto pertanto che conviene attuare la disposizione della legge sull'amministrazione centrale, sia perchè si realizza una economia, sia perchè le disposizioni della legge sono generali, esplicite e senza eccezioni, io proporrei un articolo di legge, che sarebbe il decimoquarto, nei seguenti termini:

« Non più tardi del 31 dicembre 1854 sarà provveduto all'ordinamento della direzione generale delle poste, dell'amministrazione del debito pubblico e dell'amministrazione delle zecche e del marchio in conformità della legge 23 marzo 1853. »

Questa non sarebbe che una legge dichiarativa, ed io credo che il Ministero l'accetterà, e la Camera non avrà difficoltà di approvarla.

Il conte di Cavour dichiara che nella prossima Sessione presenterà queste leggi ed il relatore onorevole Lanza opina che sarebbe sufficiente prendere atto di tale dichiarazione e rinunciare ad un articolo apposito. — L'onorevole Depretis riprende:

Io dico che innanzitutto si deve decidere se la legge del 23 marzo 1853 impone o non impone al Ministero questo obbligo di riformare le tre amministrazioni. Se la legge del 23 marzo impone al Ministero, fra gli altri, l'obbligo di riformare queste amministrazioni, non c'è più argomento pel quale il Ministero possa esimersi dall'adempire al dover suo. Dice il signor relatore che esso non dubita che quest'obbligo spetti al Ministero, ma che il Ministero non ha avuto il tempo di compiere questa riforma. Ciò va bene, ma io risponderò che quando una legge impone un obbligo al Governo, se mai sopraggiungono circostanze che lo impediscano di eseguire la legge nel termine prefinito, egli ha un altro obbligo, che è quello di venire a chiedere una proroga al Parlamento. Ed è questo appunto che il Ministero non ha fatto.

Se io mi sono poi servito della frase: che il Ministero ha male interpretato la legge, egli era per usare le espressioni le più cortesi che io trovava nel mio dizionario parlamentare. Chè, del resto, non ho mai dubitato che il Ministero non avesse un obbligo preciso, e che, non eseguendolo, non abbia violato la legge.

Sul punto poi se questa riforma debba farsi o per legge o per decreto reale, io credo che potrebbe forse sostenersi che la legge del 23 marzo, coll'ultimo articolo, se non erro, ha data al Ministero la facoltà di fare di tali provvedimenti che sarebbero piuttosto d'indole legislativa. Infatti ieri l'onorevole Pallieri sosteneva che il decreto del 23 ottobre, fatto in esecuzione della legge 23 marzo, contiene provvedimenti che il Ministero non avrebbe potuto fare, se non vi era autorizzato per delegazione del potere legislativo, e che quindi i provvedimenti di quel reale decreto rivestono, a

parere dell'onorevole Pallieri, il carattere di vere disposizioni legislative, che non si potrebbero rivocare nè mutare dal potere esecutivo. Ma io non voglio decidere questa questione, e quindi non ho proposto nel mio articolo di aggiunta che il Ministero dovesse fare queste riforme piuttosto per decreto reale che per legge; ho solamente voluto stabilire un'epoca entro la quale la legge del 23 marzo dovesse essere eseguita. Io mi sono in sostanza conformato alla legge, e ad un tempo ho voluto accordare una proroga al Ministero per l'adempimento dell'obbligo suo.

Però, considerando che la Camera è vicina al termine di questa prima parte della Sessione, e che difficilmente forse il Ministero potrà adempiere all'obbligo che gli imporrebbe la mia proposta, non avrei nessuna difficoltà, invece del 31 dicembre 1854, epoca che io sceglieva onde avere il profitto dei risparmi che derivar debbono da queste riforme per l'anno 1855, di prorogare il termine ulteriormente e di dare la facoltà al Ministero di adempiere alla legge del 23 marzo non più tardi del 30 giugno 1855, nel qual caso avremmo ancora una parte dell'economia che si farebbe con queste riforme, e il Ministero avrebbe tempo conveniente sia per eseguire le riforme con decreto reale, quando creda di avere questa facoltà, sia per presentare questi progetti di legge al Parlamento al principio della prossima Sessione, ed averli dal Parlamento sanciti in tempo utile.

Io quindi modifico il mio articolo nel senso che il termine fissato dalla legge del 23 marzo abbia la sua piena esecuzione anche relativamente a queste amministrazioni, e che, invece di essere il 31 dicembre di quest'anno, sia il 30 giugno 1855.

Posta ai voti la proposta Depretis, è dalla Camera respinta.

Il disegno di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo del 1854, e degli articoli e delle categorie risguardanti l'Amministrazione centrale dello Stato, fu approvato dalla Camera in questa stessa seduta. — Voti favorevoli 93, voti contrari 20. — Adottato dal Senato del Regno il 20 luglio 1854.

(Legge 20 luglio 1854, n. 34).

Concessione della strada ferrata « Vittorio Emanuele » in Savoia

Questo disegno di legge concernente modificazioni alla convenzione Laffitte, fu presentato alla Camera dei Deputati il 28 maggio 1854 dal conte di Cavour, di concerto col ministro dei lavori pubblici Paleocapa. Esaminato dalla Commissione composta dei deputati De Viry, Depretis, De Martinel, Farina Paolo, Lanza, Bottone e Farini L. C. relatore; questi presentò la relazione il 26 giugno 1854.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 30 giugno 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Discorso pronunciato dall'onorevole Depretis nella discussione generale:

La Camera avrà veduto dalla relazione, che uno dei commissari fu d'avviso che il Governo non dovesse procedere ad una nuova stipulazione col signor Laffitte, ma si dovesse mantenere fermo il capitolato annesso alla legge 29 marzo 1853. Questo commissario, che ha costituito una così debole minoranza, sono io, ed ho rappresentato precisamente l'opinione dell'Ufficio II, la quale opinione era pure la mia; pregherei quindi la Camera di permettere che io le spieghi i motivi di questo mio dissenso.

Io credo che il Governo abbia cominciato assai bene questa impresa, ma credo parimente che in seguito si sia dipar-

tito dal buon sentiero. Il Governo ha fatto ottimamente a pubblicare un programma, col quale, ottemperando al voto della Camera ed attenendosi al principio che la salvaguardia dei Governi liberi sono la pubblicità e la concorrenza in fatto di opere pubbliche, stabiliva le basi fondamentali di quest'opera ed apriva il concorso per la sua esecuzione.

Fra le basi eravi quella che il prezzo della strada non dovesse essere maggiore di lire 250 mila per chilometro, ed altre norme che stimo inutile minutamente ricordare.

Il Governo ha creduto poi, prima che spirasse il termine nel programma fissato, di dipartirsi da questo principio salutare e addivenire a trattative con una compagnia privata.

Nella legge, con la quale la Camera ha sanzionato il contratto stabilito con la compagnia Laffitte, io credo che non poche disposizioni si contengano, che non sono nè provvide, nè prudentemente stipulate; ma, qualunque sia questa convenzione, sopra essa fu apposto il suggello legislativo. Io la rispetto, e non penso di elevarvi alcuna discussione.

Credo però che, nell'esecuzione pratica di questa convenzione, negli incombenti che dovevano per lo meno accompagnare la sua approvazione, il Governo non abbia adempiuto all'obbligo suo. Prima di tutto, stipulando quella convenzione, era essenziale, era indispensabile l'assicurarsi che la strada si sarebbe congiunta con le ferrovie francesi e con le svizzere.

Veramente, nella discussione dell'anno scorso, la Camera ebbe le assicurazioni le più esplicite e formali che questa congiunzione avrebbe avuto luogo. Non si dubitò quasi della congiunzione con Ginevra, si elevarono, è vero, seriissimi dubbi sulla possibilità della pronta congiunzione con la Francia. Ma i difensori del progetto dicevano che la società che aveva assunto l'impresa aveva domandato al Governo francese. senza nessuna garanzia e nessun favore, il privilegio per la linea di Genix da Aosta a Lione; dissero che questa linea era domandata dalle città che

sono i centri commerciali più importanti della Francia; che specialmente le fitte ed industri popolazioni del dipartimento dell'Isère, che hanno frequenti ed importanti relazioni con la Savoia, la reclamavano; che la facilità della linea, la natura stessa dei luoghi ne facevano una necessità; che insomma si riunivano a favore di questa impresa condizioni tali che il Governo francese non avrebbe potuto ricusare il suo assentimento. Intanto i fatti hanno dimostrato il contrario.

E se i miei onorevoli colleghi hanno dato una scorsa alla lettera del signor Laffitte, diretta al commissario del Governo presso la società, avranno veduto che perfino la congiunzione con Ginevra, la quale pareva facilissima, indubitabile, dopo nove mesi di pratiche attivissime è riuscita a nulla. Le espressioni del signor Laffitte sono anzi tali che lasciano poca speranza che questa congiunzione abbia luogo.

Ho detto che questa pratica non è stata ben condotta.

Infatti, dai documenti stampati insieme alla relazione, la Camera avrà potuto vedere che alcune delle obbligazioni più importanti prescritte dalla convenzione non sono state dalla compagnia adempite. Fra gli altri obblighi la compagnia aveva quello di presentare i piani entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge. Presentati al Governo questi piani, doveva seguire un arbitrato, il risultato del quale doveva essere il prezzo di costo dell'impresa.

Appunto su questa precisione del capitolato si appoggiavano coloro che difendevano il Governo del non avere stabilito un *maximum* del costo dell'impresa, dell'avere cioè abbandonato nella stipulazione privata la prescrizione del programma di concorso in quella parte ove si diceva che il costo della strada non dovesse eccedere le 250 mila lire per chilometro.

Essi dicevano che appunto con questa prescrizione veniva ad essere determinato il *maximum* della spesa in un termine

prestabilito, e che perciò non poteva sospettarsi che la compagnia fosse per realizzare dei grossi e sicuri guadagni, inquantochè, una volta determinato questo prezzo d'accordo col Governo, dovendosi presumere che il Governo avrebbe usato nel determinare questo prezzo ogni cura ed ogni attenzione, doveva credersi che l'opera sarebbesi eseguita a condizioni eque.

Tanto più che nel tempo occorrente per mandare a compimento una così grandiosa impresa sopravvengono quasi sempre delle eventualità imprevedute, e così poteva darsi che dovesse sottostare a perdite non lievi.

Si conchiudeva che le condizioni del contratto per questa parte erano vantaggiose nell'interesse dello Stato. Frattanto è passato un anno, ed a queste condizioni non si è adempiuto.

Così devo dire degli atti d'amministrazione, dei versamenti che dovevano farsi dagli azionisti e non furono fatti, delle spese della società, le quali pare a me che furono fatte in modo che non è, a mio avviso, lodevole.

Io, come ho detto, non credo che si possa facilmente riparare agli errori legislativi; sono fatti compiuti che bisogna subire, ma credo che per lo meno gli errori del Governo ci debbano servire di esempio per non commetterne dei nuovi, e che, per quanto sta in noi, poichè viene in discussione questo progetto, dobbiamo cercare di temperarne le conseguenze.

Io dico schiettamente alla Camera, e non ne faccio mistero: se l'anno scorso io mi fossi trovato presente alla discussione di questa legge, non ne avrei già combattuto il concetto, ma avrei combattuto le condizioni del contratto che il Ministero proponeva. Ma ora è legge, ed io la rispetto e la vorrei vedere eseguita.

Ho detto che non ne avrei combattuto il concetto, perchè io desidero quant'altri mai che tutte le parti dello Stato siano nella stessa misura compartecipi dei benefizi della civile convivenza, come desidero e pretendo che su tutte

le parti dello Stato, come su tutte le classi e su tutti i cittadini, debbano ripartirsi i carichi. Ma io credo che, quando si tratta di benefizi particolari che si possono fare ad una parte dello Stato, debbano avere una misura e stare in una certa proporzione cogli interessi generali.

Io dico che i vantaggi che derivano da un'opera pubblica debbono sempre in una commisurarsi ai pesi che dallo Stato si sopportano, ed è perchè sono d'avviso che i vantaggi del nuovo progetto non uguagliano i pesi, e che sotto questo riguardo è assai migliore l'antico, che io preferisco e sostengo che si debba questo mantenere e quello rigettare.

Ho detto che io non credo che i vantaggi dell'impresa corrispondano ai pesi ed ai sacrifizi che impone allo Stato. Mi permetta la Camera di accennarle brevemente il mio parere circa l'importanza di questa linea, la quale io credo che sia stata dichiarata probabilmente maggiore di quello che debba ritenersi in effetto.

Io non nego che la strada sia di un grandissimo benefizio per la Savoia; la credo utile egualmente per le relazioni tra la Savoia e lo Stato, ma ad una condizione, semprechè la strada abbia l'estensione necessaria onde queste interne comunicazioni possano avere un conveniente e sensibile sviluppo. Non dirò nemmeno che questa strada non sia per agevolare le relazioni commerciali dell'alta Italia col gran centro commerciale della Francia, con Lione; ma, quando mi si viene a dire che questa ferrovia della Savoia, che questa comunicazione col Moncenisio è di un'importanza vitale pel paese e sarà per produrre delle conseguenze molto favorevoli al nostro commercio marittimo, io lo contesto assolutamente.

Io sostengo che i vantaggi che al nostro commercio marittimo arreca quest'impresa sono pochissimi o nulli. E a sostegno di questa mia opinione viene quella di un valente ingegnere, il quale ha ottenuto gli elogi anche del signor ministro dei lavori pubblici; intendo parlare del signor Koller,

il quale dice che la strada del Moncenisio non è destinata ad essere una linea pel commercio di transito. Alcune cifre basteranno a sviluppare viemmeglio il mio pensiero.

Io credo che Genova, nè sui mercati di Francia, nè su quelli della Svizzera occidentale, nè nella valle del Reno, e nemmeno quasi nella Savoia, può contendere il primato negli affari commerciali con Marsiglia. Difatti il mercato di Lione è distante da Marsiglia 346 chilometri, da Genova 495 chilometri; 150 chilometri di differenza è tale cifra da spiegare bastevolmente come non possa il commercio ligure fare concorrenza con quello di Marsiglia sulla piazza di Lione.

Deve anche notarsi, prima di venire ad altri confronti, un'altra circostanza. Il commercio di Marsiglia con Lione e coi dipartimenti adiacenti e superiori trovasi sussidiato da una linea di navigazione. Ora è noto che, quando allato ad una ferrovia si trova una linea di navigazione, il transito si riparte equabilmente sulle due vie, secondo la qualità delle merci, e per modo che si stabilisce un'utile concorrenza, della quale il commercio profitta.

Ora, appunto per questa comunicazione tra Marsiglia e Lione e dipartimenti vicini, evvi a sussidio il Rodano, sul quale si fa un'attivissima navigazione.

Quand'anche però la maggiore distanza non dovesse essere calcolata, vi sarebbe ancora l'ostacolo del Moncenisio. Finchè quest'ostacolo sussiste, il pensiero di ottenere un vantaggio rilevante sui mercati di oltr'Alpe a favore del nostro commercio marittimo è una vera illusione.

Veniamo alle comunicazioni con Ginevra e la Svizzera occidentale. È vero che la linea tra Genova e Ginevra è più breve di quella tra Ginevra e Marsiglia, ma per noi c'è l'ostacolo del Moncenisio, e a favore di Marsiglia vi è una linea più facile ed il sussidio della navigazione del Rodano.

Io prego la Camera di considerare quale ostacolo frapponga alle comunicazioni una catena di monti come sono

le Alpi, e una interruzione di una strada ordinaria che le attraversa, lunga 50 o 60 chilometri, e sinchè la strada si limita a San Giovanni di Moriana, lascia una lacuna di 80 chilometri. Quando penso a questo lavoro, alle maggiori spese che dovrà costare il mutamento di veicoli che arrivano alle opposte estremità della strada ferrata, sempre più mi persuado che non si può sperare di far concorrenza al commercio francese su quei mercati.

Ho detto che quasi nemmeno sul mercato di Ciamberì possiamo sostenere la concorrenza di Marsiglia. Infatti io trovo che da Marsiglia a Ciamberì vi sono 476 chilometri, quando si valuti la distanza tra Ciamberì e Lione di 130 chilometri. Io credo che nella linea progettata per Saint-Genix d'Aoste, della quale si è parlato quando venne discussa l'anno scorso questa legge, la distanza tra Ciamberì e Lione si valutava minore; ma è da notarsi che vi sono linee più brevi, e quando il commercio francese ne vedrà il bisogno e la necessità, noi dobbiamo persuaderci che la Francia è tal nazione da non arrestarsi nella misura dei sacrifizi a favore del suo commercio marittimo. La differenza adunque del tragitto tra la linea da Marsiglia a Ciamberì e quella da Genova a Marsiglia adesso è di circa 110 chilometri e può essere ancora diminuita. Ora pensiamo che sopra la nostra linea di 365 chilometri ne abbiamo un tratto di 69 o 70 di strada ordinaria, che questo tratto è nientemeno che il Moncenisio, e pensiamo che, se il trasporto sulle strade ordinarie costa da 25 a 30 centesimi la tonnellata per chilometro, quando si tratta di passare una montagna il prezzo del trasporto non si arresta a 50 e forse nemmeno a 60 centesimi, se si tien conto del carico e dello scarico delle merci; pensiamo, dico, a queste speciali condizioni della nostra linea, e concluderemo potersi a ragione sostenere che nemmeno quasi sulla piazza di Ciamberì, finchè esiste l'ostacolo del Moncenisio, il commercio di Genova può contendere il primato a quello di Marsiglia.

Una voce. E le dogane?

Depretis. Mi si dice: E le dogane? Io faceva conto di parlare ad una Camera amica del libero scambio, e non mi preoccupava punto dell' ostacolo delle dogane. Io mi pensava che l' ostacolo delle dogane, e nel nostro interesse ed in quello dei paesi vicini non dovesse essere tale da frapporre un sensibile ostacolo alla libertà dei commerci. Avverto però che, se alla Francia può derivar danno dall' ostacolo che le nostre dogane possono elevare al commercio francese, assai maggiore è, a mio avviso, quello che noi potremmo patire dall' ostacolo che sulla frontiera francese venisse posto a carico del nostro commercio. (*Bene!*)

Io non parlerò delle plaghe superiori, delle regioni che stanno più a settentrione di Lione e Ginevra. È evidente che per quelle il nostro commercio non può far concorrenza con quello di Marsiglia. Potrei citare delle cifre, ma credo averne citate abbastanza.

Non ho negato tuttavia che vi sia un vantaggio per ciò che riguarda il trasporto dei viaggiatori e delle merci, il cui valore è tale che loro permette di pagare il trasporto a grande velocità. Per queste merci che provengono dall'Italia settentrionale o vi sono inviate, io credo che questa linea sia ancora utile allo Stato. Ma io dico che condizione indispensabile perchè questo vantaggio si produca è per lo meno che si tolga il dubbio della congiunzione della nostra ferrovia colle ferrovie francesi e svizzere, e finchè questo dubbio non è tolto, io dico che l' impresa, anche tenuta in limiti moderatissimi, è ancora al disotto, ne' suoi vantaggi, della spesa e degli oneri che ne vengono a carico dello Stato.

Come ho detto, è vero che con la legge del 29 maggio lo Stato veniva ad imporsi oneri gravissimi, ma aveva anche dei notevoli vantaggi. Aveva il vantaggio di una lunga ferrovia sul proprio territorio, e che andava a congiungersi con la gran rete delle strade francesi e svizzere. Anche fatta astrazione dall' aumento di prosperità e di ricchezza che que-

sta strada così estesa, la quale ci faceva compartecipi del movimento industriale di due paesi industriosissimi come sono la Francia e la Svizzera, avrebbe arrecato alla Savoia, la quale è ricchissima di forze industriali, ma latenti, e che bisognano d'essere sprigionate e sviluppate, anche fatta astrazione, dico, da questo, si aveva il vantaggio di avere una grande opera compiuta che ci legava ad un grande movimento industriale e commerciale. È vero che ci costava il grave sacrificio di dover pagare per 30 anni il 4 $^1/_2$ per cento, o almeno di guarentire per 30 anni il 4 $^1/_2$ per cento d'utili alla società, ma dopo 30 anni il Governo aveva la facoltà del riscatto. Per una linea come questa, la facoltà del riscatto è piuttosto un vantaggio che un danno, poichè quantunque dovesse pagarsi sopra il reddito depurato dei 3 anni migliori su 5, tuttavia il debito veniva, com' è naturale, scontato con annualità fino al termine della concessione. E siccome io confido nel progresso umano, e quindi nell' indefinito progresso delle industrie, credo che il sacrifizio poteva considerarsi grave durante i 30 anni nei quali doveva corrispondersi la differenza tra il reddito netto della strada e il 4 e $^1/_2$ per cento del valore capitale, ma l'incremento naturale della ricchezza doveva far sì che questo patto col tempo riescisse piuttosto vantaggioso che dannoso allo Stato.

Ma tutti questi vantaggi nel nuovo progetto diminuiscono grandemente e i pesi crescono ancora in una proporzione maggiore.

Nel nuovo progetto la congiunzione colle ferrovie francesi è indefinitamente aggiornata. Si possono nutrire delle speranze, perchè la speranza è l'ultima che si perde, ma oramai non so su qual fondamento possiamo credere che noi uniremo le nostre linee, sulla direzione prevista dalla legge 29 maggio dopo che la strada del dipartimento dell'Aine è stata concessa. Così la Camera ha veduto dalla lettera del signor Laffitte che vi sono poche speranze di ottenere una congiunzione con Ginevra.

La ragione principale, dunque, per la quale adottavasi questo progetto è divenuta una cosa problematica. Insomma si riesce ad avere ottantacinque chilometri di strada in mezzo ad una provincia dello Stato; il vantaggio si riduce per i viaggiatori ad un risparmio di due o tre ore di viaggio; e per le merci non saprei dire a che si riduca se si dovranno cambiare i veicoli.

Io, per verità, non ci veggo vantaggi molto rilevanti, perchè, lo confesso schiettamente, io non ho molta fiducia nella navigazione sul lago di Bourget e il suo emissario pel Rodano. Io non l'ho visitato, ma mi vien detto che non sia sicura nè comoda in tutte le stagioni dell'anno.

Se così è, ognun vede che non si può stabilire una buona comunicazione commerciale dove non havvi sicurezza, comodità e stabilità.

Ognun sa che il commercio vive di sicurezza; se le transazioni commerciali non sono sicure nei loro movimenti, si arrestano, si turbano, si sviano. Le merci camminano più volentieri su d'una strada, se volete, più malagevole, e forse anche un po' più costosa, se havvi regolarità, la quale è l'anima del commercio.

Se adunque la strada si limita a questo tronco di strada in mezzo alla Savoia, certo sarà un beneficio per le comunicazioni interne di questa parte dello Stato, ma non rivestirà in sè il carattere di impresa d'interesse generale; sarà un'impresa d'interesse locale.

Mentre i vantaggi sono ridotti a queste proporzioni, mentre noi vediamo in vece con la convenzione accrescersi grandemente gli obblighi, lo Stato con questa convenzione viene in fin dei conti ad assumersi l'incarico di far costrurre egli stesso la strada.

Una volta che arrivi il caso previsto dal capitolato, che cioè debba riscattare la ferrovia, se non trova a patti convenienti un'altra compagnia che l'assuma, bisognerà che l'eserciti esso stesso.

Io capisco e mi persuado come possa talora essere conveniente, in date circostanze, per lo Stato, di esercitare una strada. Quando la ferrovia forma un solo sistema e una sola rete, quando si tratta di ferrovie collegate ad un centro, io veggo che può talora convenire che lo Stato le amministri, ma quando trattasi di impiantare un'amministrazione per una ferrovia che trovasi al di là delle Alpi, che non può essere abbastanza sorvegliata dal Governo, io dubito molto dell'utilità di questa amministrazione: ma allora a quali condizioni dovrà soggiacere? Probabilmente a tali che non saranno certo vantaggiose allo Stato.

A termini di questa convenzione si emettono rendite del debito dello Stato al 5 per cento in pagamento della spesa capitale della strada.

In sostanza, quanto ai contribuenti (e qui spero che la Camera mi permetterà d'insistere sopra quest'argomento, perchè l'interesse dei contribuenti la deve altamente preoccupare), qual'è il cambiamento che avviene nella convenzione?

Secondo la prima convenzione v'era l'obbligo di corrispondere il 4 $^1/_2$ per cento, pagabile prima nel caso di minore reddito della strada, e dopo il riscatto in annualità che andavano di mano in mano diventando minori, per le ragioni che ho dette; ma adesso si tratta di corrispondere il 5 per cento, e quindi si può calcolare che a carico dei contribuenti deve corrispondersi nientemeno del sei pel fondo di estinzione.

È vero che il fondo d'ammortizzazione si riduce ad una diminuzione del debito capitale, ma pel contribuente è sempre questo sistema assai più gravoso del primo, e, trattandosi di un'impresa come questa, ognun vede come il carico sia considerevole. Del resto io non m'illudo sulla natura di questa impresa. Una volta che la compagnia avrà eseguita la parte più utile del sistema di ferrovie della Savoia, come lo ammetterà egli stesso il signor ministro, se non arriva una circostanza propizia che assicuri la con-

giunzione colle ferrovie francesi e svizzere, circostanza che io credo poco probabile dopo la lettera del signor Laffitte, è quasi certo che la compagnia dichiarerà di non voler continuare, cercherà di mettersi al sicuro e il paese dovrà riscattare la ferrovia con tante rendite dello Stato al 5 per cento.

Noi sappiamo che vi sono delle buonissime linee di strade ferrate che non rendono il 5 per cento. Credete voi che la compagnia voglia avventurarsi nella parte la più difficile dell'impresa e la meno proficua, potendosi assicurare del reddito e sperare un profitto sul corso dei fondi pubblici che gli sono dati in pagamento?

V'ha di più. Io debbo confessare alla Camera che l'esame che ho fatto dei conti dell'amministrazione non mi ha soddisfatto per niente. Forse sarà la poca pratica che io ho di questa sorta d'affari, di queste grandi imprese, di queste colossali speculazioni accessibili a pochi. Nondimeno io debbo esprimere alla Camera l'impressione dolorosa che ne ho provato.

Io credo che, adottandosi la convenzione, noi veniamo a pagare delle spese che sono, mi si permetta la frase, un vero spreco di danaro. Basta gettare gli occhi sui conti che qui abbiamo stampati con la relazione, e noi vediamo una commissione di Banca ai fratelli Rothschild *sulla realizzazione futura* (s'intende) *del capitale*, e dico futura, perchè del capitale non se ne è realizzato nemmeno un quinto come portava il capitolato, sulla realizzazione futura del capitale fu pagato ai signori Rothschild a titolo di commissione di Banca la somma di lire 250 mila.

Poi ci sono tante spese d'amministrazione per 302 mila lire. Non parliamo degli interessi agli azionisti. Dunque sono 500 o 600 mila lire che noi veniamo, cambiando sistema, a ripartire sopra un'impresa di 15 milioni, mentre prima si ripartivano sopra una di cinquanta o sessanta. Ma che? o signori, lo Stato dovrà soggiacere a queste spese,

che si sono ammonticchiate certamente senza sua colpa, senza che l'amministrazione dello Stato vi abbia assentito?

Io veramente, quanto più rifletto a queste spese che ognuno può esaminare, non so persuadermi come la compagnia, la quale non ha adempito l'obbligo di presentare i progetti entro quattro mesi, che quindi non ha cominciato e non ha potuto cominciare i lavori, che non si è curata di far eseguire i versamenti dagli azionisti, mentre, a mio avviso, lo doveva e lo poteva; non posso comprendere, dico, come questa compagnia pretenda ora esimersi dall'obbligo di eseguire il suo contratto, perchè per avventura scoppiò la guerra in Oriente o nella China, o per la supposizione di torbidi politici. A mio credere questa compagnia pretende di esimersi dall'adempiere agli assunti impegni, perchè invece di una buona operazione commerciale, fors'anche di una felice operazione di Borsa, il credito pubblico ha risentito l'effetto delle vicende politiche e lo sperato guadagno si è convertito in momentaneo ristagno d'affari, e la speranza di lucri mutò nel timore d'una perdita. Ripeto, io non so persuadermi del perchè, quando si è vagheggiata la prospettiva d'un guadagno, non si debba anche sopportare il pericolo d'una perdita, e molto meno del perchè quella compagnia non solo non vuole sopportare il pericolo d'una perdita, ma vuole nel nuovo contratto addossare oneri maggiori, e spese cosiffatte allo Stato. Sarà imperizia la mia, trattandosi di queste grandi imprese industriali, ma certo io non la so capire.

Ho detto che la compagnia aveva l'obbligo di presentare i progetti, e inoltre di procurare i versamenti dagli azionisti. Il contratto di società e gli statuti annessi che furono approvati dal Governo hanno nell'articolo primo questa disposizione: *Il est formé entre messieurs* (e qui sono i nomi dei fondatori) *et les souscripteurs ou propriétaires des actions ci-après créés une société anonyme, ayant pour objet, etc.*, e in fine del contratto c'è la lista dei soscrittori e da quella

lista apparisce che le azioni, le quali dovevano essere 100 mila, sono tutte sottoscritte.

Questa lista contiene nomi di molte persone rispettabili e tutte quante solvibili, per quanto io mi sappia. Ora troviamo nel rendiconto che delle 15 mila azioni che erano state sottoscritte dal signor Brassey non venne effettuato il versamento. Forse ora si sarà effettuato, comunque non erano pagate al 31 marzo.

Perchè dunque si venne l'anno scorso a dire alla Camera che le azioni erano tutte sottoscritte e che i versamenti erano tutti effettuati?

Nella relazione della Commissione dell'anno precedente è detto:

« Il était donc de bonne politique de se hâter (l'affrettarsi non mi pare che abbia prodotti troppo buoni risultati) et de constituer au plutôt une compagnie solide: c'est ce qui a fait le Ministère, et la compagnie qui vient de contracter avec le Gouvernement présente toutes les garanties désirables, car les actions de 500 francs chacune, émises, au nombre de 100,000 ont été immédiatement couvertes et le premier versement d'un cinquième en est déjà effectué. »

Pare dunque che fosse male informata la Commissione l'anno scorso quando diceva che i versamenti erano fatti, perchè risulta realmente dal rendiconto presentato dalla stessa amministrazione che questo versamento non è stato effettuato.

Il signor Brassey, ci si disse, ha sottoscritto queste 150 mila azioni, avendo un'intelligenza di farsi poi costruttore della linea. Ma dovevano manifestarsi alla Camera queste intelligenze: e poi perchè rimangono ancora circa novemila azioni in ritardo del versamento?

Questo, come del resto si evince anche dalla corrispondenza del commissario regio, che fu comunicata alla Commissione, è facilmente spiegato.

L'anno scorso si credette che questa fosse una compagnia solidissima ed offrisse tutte le guarentigie.

Ma vuolsi notare che anche in seno alle compagnie solidissime si infiltra il desiderio delle speculazioni di Borsa: bisogna adunque che anche in questa solida compagnia siasi un tale desiderio insinuato, e che dopo aver detto che tutte le azioni erano coperte, che tutto era pagato, realmente si sieno tenute delle azioni in portafoglio, se mai l'aura spirasse favorevole all'aggiotaggio. Ma il tempo si fece d'improvviso poco propizio alle speculazioni di Borsa, e allora si dichiarò che le azioni od erano state sottoscritte con condizione, o comunque non erano state pagate.

Ora mi si permetta di domandare se simili fatti siano tali da ispirare una seria confidenza in questa compagnia.

Il signor ministro delle finanze diceva l'anno scorso che, se non ci affrettavamo a stipulare il contratto alle condizioni da lui proposte, non si sarebbero trovati capitalisti seri, capitalisti che avessero in animo non solo di fare una speculazione di Borsa, ma bensì di fare la strada.

Mi dispiace di dire che, non ostante la sua avvedutezza, egli si è ingannato, poichè mi pare evidente che questa compagnia avesse in animo piuttosto di fare una buona speculazione di Borsa, che di costrurre seriamente una strada.

Sul punto se la società possa esimersi dal mantenere il contratto si muovono dei dubbi: si disputa sull'efficacia delle clausole contenute nel capitolato di concessione. Io non so come si possa menomamente dubitare di questi obblighi della società. L'articolo 64, che fu citato nella relazione, riguarda l'epoca entro la quale dovevano presentarsi gli studi, e vien comminando la perdita della metà della cauzione. Ma si dice che la società non soggiacerà a questa perdita se non è stata messa in mora.

Ma io non dubito che il Ministero abbia replicatamente costituita in mora la società, perchè se non lo avesse fatto sarebbe troppo grave la colpa. Ad ogni modo però il dubbio è tolto dall'articolo 70, le cui disposizioni sono espresse nel modo più formale ed esplicito.

Infatti l'articolo dice:

« Faute par la compagnie d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux à sa charge dans le délais fixé par l'article 3, *faute aussi par elle d'avoir remplies les diverses obligations qui lui sont imposée par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance* de la concession et il sera pourvu à l'exécution des travaux, comme à l'exécution des autres engagements contractés par la compagnie par le moyen d'une adjudication, etc., » e seguita dicendo in che modo debba farsi l'aggiudicazione, e in fine del penultimo alinea si soggiunge:

« Dans aucun des cas de déchéance prévus ci-dessus, la compagnie ne pourra exiger du trésor le remboursement des sommes par elle versées en exécution de l'article 52. »

In forza adunque di questa disposizione a me pare che non ci sia il più piccolo dubbio che la compagnia sia incorsa nella decadenza del suo privilegio; niun dubbio in ogni caso che i tribunali non siano per costringere la compagnia al pagamento della metà della cauzione, a termini dell'articolo 64, ed inoltre all'osservanza del contratto, sotto pena di perderla intera. Questo dunque è quello che si può fare.

Mi si citerà l'articolo 4, che provvede al caso di guerra, e l'articolo 70, che parla di forza maggiore. Ma io prego la Camera di osservare che questo è un contratto stipulato nel nostro Stato; io domando: se l'Austria intimasse guerra alla Russia, e vi fosse una compagnia di capitalisti sudditi dell'Austria che si trovassero nelle condizioni della compagnia Laffitte, potrebbero invocare il caso di guerra, finchè non è combattuta sul suolo piemontese e contro il Piemonte?

Ripeto dunque che la decadenza e la perdita della cauzione emergono dagli obblighi del contratto. E quando parlo di decadenza e di perdita, in cui la compagnia è incorsa, di quattro milioni e mezzo di cauzione, non intendo già che lo Stato debba farne suo profitto; questo lo crederei

veramente poco equo; ma credo che lo Stato dovrebbe servirsene per accelerare la formazione di una compagnia, se la prima si scioglie, ed in ogni caso pel compimento di quegli stessi lavori. Io credo che, se mettiamo insieme questi lucri, che lo Stato può realizzare con qualche ulteriore sacrifizio, che lo Stato può aggiungere, non sarà difficile ottenere patti migliori e compagnie più solide e garanzie d'ogni sorta migliori che non offra questa.

Si oppone un argomento, ed è il bisogno, il desiderio di far presto, desiderio che io rispetto altamente, perchè credo utile fare dei lavori in Savoia che naturalmente spandono i loro benefizi intorno largamente, e fanno profittare la popolazione, oltre che serviranno a stabilire una prima rete, la quale potrà poi allargarsi.

Io capisco e lodo questo desiderio, ma pare a me che costi troppo allo Stato, e che il seguitare a trattare con la stessa compagnia, dopo questi precedenti, non sia nè sagace nè prudente consiglio, potendosi dubitare che non vi siano guarentigie sufficienti.

Anche l'anno scorso si diceva la stessa cosa. Mi ricordo che si diceva che era una necessità di affrettarsi, perchè, preoccupando la questione col fatto, mettendo innanzi i nostri progetti determinati ai progetti delle linee francesi, potevamo indurre quel Governo a coordinare le sue linee con le nostre. Pur troppo, il far presto dell'anno scorso, e lo vediamo col fatto, ci ha condotti a far nulla; io temo che il far presto in quest'anno possa avere gli stessi risultati.

Ho toccato delle spese fatte nell'amministrazione. Tra queste spese, quella che mi ha sorpreso di più è quella delle lire 250 mila di commissione di Banca pagate a signori Rothschild per la realizzazione del capitale sociale. Il motivo del pagamento di questa commissione di Banca nessuno lo potrebbe spiegare, perchè credo che sia cosa insolita che un banchiere si faccia pagare la commissione di Banca in un'altra misura che nella misura dei versamenti. Forse accadrà

diversamente in caso di prestito nell'interesse dello Stato, ma comunque non può succedere se non dietro un contratto, una intelligenza espressa. Se questo pagamento fosse avvenuto dietro una convenzione, io dico che l'amministrazione avrebbe fatto assai male a stipularla, perchè troppo gravosa negli interessi stessi della compagnia. Ma il motivo di questa commissione di Banca lo troviamo nella corrispondenza del commissario del Governo, il quale lo dice schiettamente:

« Gli schiarimenti (così la corrispondenza del commissario del Governo) intorno alle lire 250 mila consistono in una lettera dei signori Brassey e soci, in cui si dichiara che per ritirarsi dalla concessione per la linea della Savoia esigevano fra le altre condizioni quella che il barone Rothschild fosse il banchiere della compagnia. Ed il barone Rothschild accettò, sotto il patto dell'anticipato versamento della commissione. »

In che cosa si risolvono dunque queste lire 250 mila? Non sono più una commissione di Banca, sono il risultato di una convenzione della compagnia col signor Brassey di accordo col signor Rothschild, è un compenso affinchè il signor Brassey si ritirasse dal far concorrenza. La società avrà fatto bene o male a fare questo contratto, io non lo voglio dire; ma intanto vede la Camera che il carico viene a gravitare sullo Stato, ed è una conseguenza dell'essersi abbandonato il principio della pubblicità e della concorrenza.

Se invece di trattare con una sola compagnia si fossero mantenute le condizioni del programma, e si fosse aperto il concorso, certo che gli aspiranti potevano intendersi prima; ma pazienza! questi sono mali inevitabili. Non si possono impedire questi patti segreti fra i concorrenti ad una stessa impresa; ma certamente non avremmo avuto questo aggravio di 250 mila lire, che, invece di ripartirsi sopra un'impresa di 50 o 60 milioni, si ripartiscono sopra un'opera che ne costa soli 15.

Mentre si deplora altamente la condizione delle nostre finanze, mentre si spingono le imposte sino agli estremi limiti, sottoponendo alla tassa quello che non esiste, i beni esauriti dai debiti, io dico che non è accettabile un progetto il quale viene a computare nel capitale per questa strada ferrata una spesa di tale natura.

Lo stesso si può dire riguardo alle spese di amministrazione. La compagnia, la quale per gli avvenimenti politici credette di poter dispensarsi dall'esecuzione dell'impresa, non trovò poi necessario di diminuire le spese di amministrazione.

Ma il Consiglio d'amministrazione, al quale sono assegnate nientemeno che 72 mila lire, doveva ben capire che queste dovevano essere diminuite, allorchè l'impresa arrestavasi per la variata condizione del credito.

Così dicasi delle 18 mila lire circa per l'amministrazione centrale a Parigi, per le 17 mila lire della delegazione di Ciamberì. Il servizio tecnico, quantunque assai costoso, è forse il solo che poteva in sì grande impresa prestare utili servizi. Io dico dunque che le condizioni di questo contratto mi paiono troppo gravose per lo Stato. Noi pagando queste spese veniamo a imporre sul medesimo, oltre ad un mezzo milione sul valore capitale, cioè oltre un trentesimo; è un mezzo milione che dobbiamo ritenere di aver già speso inutilmente.

Debbo poi fare un'altra osservazione.

Quando il Governo ha stipulato questo contratto era il 27 aprile; il credito pubblico trovavasi in cattive condizioni; posteriormente a quell'epoca ha molto migliorato. Una convenzione stipulata dal Governo che sia soggetta all'approvazione del Parlamento s'intende stipulata sotto una clausola sospensiva. Noi abbiamo veduto nella strada di Pinerolo che fu appunto durante la discussione nel Parlamento che si è guadagnato un mezzo milione di sussidio che doveva darsi ad una compagnia di costruttori. Ora perchè

non profitteremo noi, almeno per migliorare le condizioni del contratto, delle migliorate condizioni del credito? Se noi calcoliamo il maggior aggravio che viene a pesare sullo Stato, dacchè, a vece del 4 e mezzo per cento per la garanzia eventuale stabilito nel primo contratto, noi obblighiamo i contribuenti a pagare il 5 per cento, che resta poi il 6; se valutiamo le somme che bisogna capitalizzare a termini della convenzione, se computiamo inoltre la differenza che hanno le rendite del debito pubblico, dall'epoca in cui il Governo ha stabilito questo contratto alla presente, noi troviamo forse il 25 per cento di differenza. Ora, io dico che, quando in una impresa di 15 milioni c'è una differenza del 25 per cento, si può per lo meno domandare che sia sospesa la convenzione, si può domandare che si chiami a nuove trattative la società, e si veda di migliorare il contratto nell'interesse pubblico. I sacrifizi per far presto dovremo spingerli noi fino a questo segno? Fino a dimenticare i vantaggi che la compagnia non può ragionevolmente ricusare al Governo per effetto delle migliorate condizioni del credito pubblico in confronto di quelle in cui si trovava all'epoca in cui fu stipulato il contratto? Io credo che su ciò non vi possa essere dubbio.

Si valuti pure il tesoro del tempo; ma io dico che, se guardiamo gli atti dell'amministrazione, se guardiamo i precedenti, se guardiamo ciò che ha prodotto il progetto dell'anno scorso, se guardiamo tutte queste cose e le consideriamo, io dico che il vantaggio del tempo è dubbio, e che, quand'anche vi fosse realmente, a me pare che lo si fa pagare troppo caramente allo Stato. Perciò voto contro la legge. (*Bravo!*)

Seduta del 1° luglio 1854.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

In risposta all'onorevole Paleocapa ministro dei lavori pubblici:

Debbo rispondere brevemente ad alcune osservazioni del ministro dei lavori pubblici.

Il signor ministro dei lavori pubblici ha cominciato il suo discorso dicendo che io aveva disconosciuto e contestato ogni utilità a questa ferrovia. Io dovrei pensare che egli non ha punto inteso quello che ebbi l'onore di dire ieri alla Camera.

Nel mio discorso di ieri non ho contestato entro certi limiti l'utilità che può arrecare e alla Savoia ed allo Stato la costruzione di questa ferrovia; di ciò può rendermi testimonianza la Camera; se non che in seguito il signor ministro rettificava il suo giudizio, e diceva che io aveva sostenuto che l'utilità di questa linea non corrisponde agli oneri che essa impone allo Stato; e questa era veramente l'unica tesi che io ho sostenuto.

Circa l'importanza che si deve attribuire a questa linea il signor ministro diceva che nessuno era più penetrato di lui dell'importanza del commercio di Genova, ma che non doveva invocarsi il commercio di Genova come primo argomento; che gli interessi liguri costituivano una parte degli interessi generali, ai quali pur bisognava provvedere.

Per difendere questo progetto di legge e in generale la linea della Savoia, si è creduto di doverne, per quello che io credo, esagerare l'importanza, e si è detto e sostenuto che Genova e il suo commercio avevano un grande interesse a che questa via si aprisse. Io credetti di ridurre questi giudizi al loro giusto valore, ed ho cercato di dimostrare, come credo di avere dimostrato, che questa ferro-

via, come linea di comunicazioni internazionali, non era d'un vantaggio sensibile pel nostro commercio marittimo. Io ho addotti argomenti dai quali mi pare dimostrato che, finchè sussiste l'ostacolo del Moncenisio, finchè la scienza non ci ha dato i mezzi di superarlo, finchè non ci restano che speranze, basta la sola lunghezza delle linee tra Genova e i mercati della Svizzera occidentale e di Francia a dimostrare che il commercio di Genova non può contendere con quello di Marsiglia.

E qui bisogna considerare la condizione di questi due emporii: Genova e Marsiglia fanno il commercio negli stessi scali, nelle stesse regioni; quindi una volta che i carichi sono fatti, per esempio, in Levante dov'è la massima parte della nostra marineria mercantile, i noli tanto per Genova quanto per Marsiglia sono a un dipresso al medesimo costo. Son dunque le stesse merci che arrivano allo stesso prezzo, ed avendo Marsiglia minori distanze e più agevoli vie e meno costose per giungere sui diversi mercati, non è possibile che il commercio marittimo di Genova possa mai contendere, percorrendo questa linea, col commercio che fa la marina francese e il porto di Marsiglia.

Io dissi che questa linea si presterà ad uno speciale commercio di transito, quello dell'Italia settentrionale, quello della Lombardia; a ciò deve aggiungersi il commercio che fa il nostro paese, le provincie cisalpine con la Francia, che è pure di una certa importanza. Ma è d'uopo riflettere alla natura di questo commercio. Se si escludono alcune derrate ed alcune materie prime che servono ad alimentare certe industrie, il grosso delle merci che percorreranno questa linea sono appunto le stoffe e le sete, sono merci che possono pagare il trasporto a grande velocità.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* E i risi?

Depretis, I risi, lo so; ho detto perciò alcune derrate; ma la gran massa è quella da me indicata. E perciò ognuno

vede che, finchè questa linea si limita ad avere la lunghezza di 60 chilometri circa (io valuto la linea fino a Ciamberì) e vi sarà l'ostacolo del Moncenisio, il risparmio si riduce a due o tre ore pei viaggiatori e, se si tien conto del cambiamento di veicolo, il vantaggio pel trasporto delle merci sarà di pochi centesimi, e solo per quelle che possono pagare il trasporto a grande velocità. Questi, a mio parere, non sono tali vantaggi che compensino gli oneri a cui deve sottostare lo Stato. Secondo il parere dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, parrebbe che l'inconveniente che deriva dalla diversità di veicolo, l'ostacolo di una montagna che si deve valicare, e quindi la maggiore spesa nel transito, purchè il passaggio non sia impossibile, non sono cose da tenersene conto.

Io prego l' onorevole ministro ad osservare che anche l'esempio addotto da lui, anche la maggiore spesa d'esercizio sopra piani inclinati che occorre di costrurre per superare certe pendenze, anche questa spesa, in fin dei conti, deve pure influire sul transito e sul prezzo di trasporto. Le compagnie massimamente, ed anche i Governi che prendono il carico di queste imprese ricaveranno un corrispondente interesse del capitale impiegato.

Egli è per me evidente che, finchè sussiste quest'ostacolo del Moncenisio, questa linea non può essere utile a tutto lo Stato. Il transito sopra una strada ordinaria che attraversi una montagna equivale, quanto alla spesa, al quintuplo, al sestuplo del transito sulla strada ferrata: quindi per una linea, per esempio, di 60 chilometri, che equivale ad un transito su 600 chilometri, le piazze commerciali che sono il punto d'arrivo delle merci, vengono allontanate di altrettanto; si confrontino le distanze, tenuto conto di questa circostanza, e si vedrà tutta la verità pratica del mio ragionamento. Mi pare dunque che su questo punto la mia tesi sia invincibile.

Il signor ministro diceva, parlando del signor Koller, di cui io ho addotta l'autorità, quantunque io non ne divida

tutte le massime: badate che egli è interessato nella compagnia dell'Ain, nella strada ferrata della Svizzera e specialmente in quella del San Gottardo.

Io non vado a cercare quale interesse privato e materiale possa avere questo distinto ingegnere, ma dico che il signor Koller riconosce i suoi veri pregi alla linea del Moncenisio, esso ne ammette entro certi limiti l'utilità; certo non la crede tanto utile e sulle altre preminente come la crede il signor ministro, come l'ha creduto il signor ispettore Negretti; ma tuttavia riconosce il signor Koller che la linea del Moncenisio è utile pel commercio di transito della Lombardia, importante per la comunicazione tra il Piemonte e la Savoia e tra il Piemonte e il primo centro industriale della Francia, Lione. Il signor Koller adunque non è tanto lontano dal vero in questa sua opinione, come dice il signor ministro.

Mi fa poi meraviglia il vedere che ora il signor ministro cerchi di annullare l'autorità del signor Koller, del quale, non è ancora un anno, ei divideva quasi interamente le opinioni tecniche perfino rispetto alla linea del San Gottardo. (*Bene!*)

Il signor ministro diceva: l'onorevole Depretis ha fatto parte della Commissione per la ferrovia dei ducati, la quale reputava così minaccioso il commercio triestino quantunque debba questo percorrere una lunga linea a ritroso d'un fiume difficile a navigare come è il Po, e debba percorrere una via assai lunga, irta d' impedimenti d' ogni fatta. Come crede adesso tanto difficile la navigazione del Rodano a seconda?

Prego il signor ministro di ritenere che io non mi sono mai allarmato della concorrenza che ci fa il commercio triestino: una volta che avremo una ferrovia che vada da Genova a toccare il Po nelle vicinanze di Pavia, sia a Mezzana Corti, sia nelle vicinanze, io sono persuaso che, tanto per la brevità del tragitto che per la sua facilità, il com-

mercio di Genova avrà la preminenza incontestabile sui mercati della Lombardia, a meno che si frappongano delle tariffe assolutamente irragionevoli e che paiono omai sbandite anche dai Governi dispotici.

Mi sono preoccupato invece della difficoltà della navigazione, non del Rodano, ma dell'emissario del lago di Bourget. Non avendo visitate le località, ho parlato con chi le ha visitate, ed ho letto quello che se ne disse, e credo, se ben mi ricordo, che il signor ministro stesso fu quello che, parlando appunto dell'emissario del lago di Bourget cercò di dimostrare alla Camera che questo tragitto è sommamente difficile. Ma allora credo lo abbia detto appunto per provare che era una necessità la congiunzione diretta da Saint-Genix a Lione.

Paleocapa, *ministro dei lavori pubblici.* (*Interrompendo*) Mi perdoni: vi è questa difficoltà, ma ho provato che con 150,000 lire si può rimuovere.

Depretis. Credo che il progetto d' incanalamento non esistesse l'anno scorso.

Io non parlerò della congiunzione della nostra ferrovia con la Francia: basta leggere quello che se ne disse l'anno scorso e considerare i fatti che avvennero; ognuno può farsi un criterio e giudicare se ci resti a sperare gran fatto; su questo non dirò altro.

Il signor ministro ci ha poi fatto una lunga storia per dimostrarci che la congiunzione delle nostre linee con Ginevra non presenta nessun ostacolo; che anzi è desiderata e sollecitata dal Governo elvetico, il quale ne fa vivissime istanze al nostro incaricato d'affari in Svizzera. Ma io devo pregare il signor ministro di voler persuadere di ciò anche il signor Laffitte, il quale nella sua lettera usa tali espressioni che autorizzano ogni persona che abbia buon senso ad emettere un parere affatto diverso, che, cioè, se non è assolutamente perduta ogni speranza, la realizzazione ne è per lo meno assai lontana.

Ecco le frasi usate dal signor Laffitte:

« On aurait pu encore commencer du côté de Genève; mais vous avez, monsieur le comte, pris communication de toute notre correspondance avec le Gouvernement du Canton » (è dunque una corrispondenza che il signor Laffitte dice di aver tenuto col Cantone di Ginevra, col quale tenne corrispondenza anche il nostro Governo) « vous avez vu à quel point elle était nette, précise, pressante de notre part, et obscure, embarassée, dilatoire du còté de la république. Les négociations poursuivies depuis près de neuf mois, avec une persévérance digne peut-ètre d'un mellieur succés, n'ont encore amené entre nous et l'administration cantonale aucune conclusion sur laquelle puisse se fonder l'espoir d'une concession prochaine. »

Ma se il signor Laffitte dopo nove mesi di trattative e di istanze le più vive, le più reiterate, se il signor Laffitte, interessato come egli è ad ottenere questa congiunzione, non ha potuto dopo sì lunghe trattative aprire il cuore alla speranza di averla prossimamente, io che sono nuovo a tutte queste pratiche, che devo formare tutte le mie convinzioni sugli atti ufficiali della Commissione, mi permetterà il signor ministro di dire che sono in diritto di avere, anche meno del signor Laffitte, fiducia in questa prossima congiunzione.

Io non entrerò nella discussione minuta della convenienza del progetto nuovo e della nuova convenzione in confronto all'antica. Dovrei ripetere il già detto, che del resto non fu confutato.

Io non ho contestato che non sia perduta, anche adottato questo nuovo progetto, la speranza di eseguire la linea intera; ma io dissi, e lo ripeto, che impone maggiori e troppi e non necessari sacrifizi allo Stato, e che si può eseguire la rete intera delle linee solo che non si creda indispensabile di addivenire *nunc et illico* all'approvazione di questo troppo oneroso contratto.

Io lo ripeto, quando si voglia approvare subito questa convenzione, la misura dei vantaggi che ne derivano allo Stato è immensamente inferiore alla misura dei pesi.

Ecco la tesi che ho sostenuto ieri e dalla quale non mi dissuade il ragionamento dell'onorevole ministro.

Ma il signor ministro dice: costruendo questa non si rinunzia all'esecuzione della linea, mentre se non adotterete la convenzione ora intesa voi riescirete ad aggiornarla indefinitamente.

Ma, io dico, e perchè dovrà credersi rimandata a tempo indefinito? Non bastano asserzioni, ma occorrono ragioni. Per lo meno questo tentativo per migliorare il contratto, dopo migliorate le condizioni del credito, è così lontano dal successo, così fuori di speranza, così irragionevole, che non ci rimanga più nessuna convenienza di tentarlo? Di questo io veramente non so persuadermi.

Io non insisterò più oltre in questa discussione, parendomi del resto che i miei argomenti non siano stati validamente combattuti dal Ministero. Rivolgerò solamente alcune parole al signor ministro delle finanze sopra una parte del suo discorso di ieri, nel quale più specialmente si è diretto a me ed all'onorevole mio amico Mellana.

Il signor ministro diceva che il Governo ha fatto un atto di saviezza e di previdenza nell'accettare immediatamente la convenzione dell'anno scorso. Egli prevedeva la crisi annonaria, prevedeva le vicende politiche...

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Non ho detto di prevedere la crisi annonaria.

Depretis. Sapeva per l'esperienza che alla febbre calda delle speculazioni di Borsa doveva succedere la febbre fredda. Allora io devo osservare che se il ministro delle finanze ha la previdenza della febbre fredda, deve anche avere quella della febbre calda, epperciò doveva prevedere che al freddo che c'è stato nei mesi passati doveva succedere non dirò l'ardore della canicola, ma per lo meno un

tepore di primavera. Quindi se il signor ministro, che ha l'istinto di conoscere il caldo e il freddo delle speculazioni di Borsa, avesse guardato un po' attentamente, avrebbe facilmente potuto discernere che dopo il freddo veniva il periodo migliore, doveva quindi ritardare di qualche tempo la nuova convenzione Laffitte, e fors'anche il prestito, e così avrebbe fatta una convenzione assai migliore, e avrebbe guadagnato alcuni milioni allo Stato.

Ma pur troppo io credo che, per quanta sia la sagacità e l'esperienza, accadono avvenimenti nel giro delle umane faccende e tali fatti che i più previdenti non arrivano a prevedere, e tale io credo che fosse la crisi annonaria e tali le vicende politiche che agitano attualmente l'Europa.

Il ministro ha rivolto poi alcune parole più specialmente a me. Se avessimo fatto più presto, egli disse, la strada dei ducati che sta a cuore al deputato Depretis potrebbe essere più avanzata.

Il ministro ha detto giustamente che quella strada mi sta moltissimo a cuore. Quella strada mi sta a cuore, non perchè attraversi la mia provincia nativa, ma perchè la credo sommamente importante per gl'interessi generali dello Stato. (*Bene!*)

Io trovo poi singolare che il ministro abbia voluto istituire un paragone tra la strada dei ducati e la ferrovia della Savoia. Io ricorderò al signor ministro che quella benedetta strada è sempre stata in contesa coll'interesse e col credito pubblico. Nelle trattative che ebbero luogo col Governo, appena il credito era alcun poco migliorato, il presidente del Consiglio, il quale si ricordava di essere ministro delle finanze, aumentava sempre d'alcun che le sue pretese, di modo che da ultimo, sebbene il credito fosse caduto, malgrado che la crisi finanziaria fosse sopravvenuta, le pretese nell'interesse generale si sono talmente aumentate, che questa linea dovette accettare il connubio forzato con la strada di Acqui.

Il ministro diceva, parlando della necessità di fare subito la linea di Savoia, che noi possiamo prevedere se tra alcuni mesi le circostanze si muteranno per modo che non si potrà forse più stipulare questa convenzione. Ma il signor ministro perchè non ha adoprato la stessa logica separando le due imprese di Acqui e della ferrovia dei ducati? E se circostanze tristi sopravvenissero, perchè non ha pensato il signor ministro che, per mandare ad effetto un suo pensiero, quello della linea d'Acqui, si correrebbe il rischio di vedere differita la costruzione della strada dei ducati per la quale lo Stato non fa sacrifizi e che è reclamata tanto giustamente quanto la ferrovia di Savoia? Io credo che il signor ministro non abbia ragionato rettamente.

Io chiuderò il mio discorso facendo un'ultima osservazione. Il signor ministro diceva che importava di effettuare questa strada, anche perchè pareva che la Savoia fosse attualmente un po' sfiduciata. Gli abitanti della Savoia, diceva, avendo sopportato il peso delle tasse come gli altri cittadini, e non vedendo nel territorio della loro provincia alcuna linea di strade ferrate, dovevano naturalmente essere sfiduciati.

Io dico che il signor ministro ha fatto bene a manifestare in tal modo il suo pensiero, perchè egli ha dissipato tutti quei dubbi che potevano per avventura nascere in chi avesse letto la relazione del suo collega il ministro dei lavori pubblici.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* È mia.

Depretis. Ma credo che fosse presentata dal ministro dei lavori pubblici.

Cavour, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* È scritta da me.

Depretis. Bene. Allora nella sua relazione precedente pareva quasi, quando non si adottasse questa legge, dovesse andarne la Savoia in iscompiglio, dovesse riescire quasi impossibile a governarla.

Io ho creduto di consultare gli onorevoli miei colleghi della Commissione deputati della Savoia, ed essi non esitarono un momento a dichiarare che, qualunque fosse il voto della Camera, non c'era dubbio che potesse portare il più piccolo sconcerto nella Savoia.

Del resto io farò osservare che nè in seno alla Commissione nè in questa Camera non si è mai disputato se la Savoia dovesse o non dovesse avere la sua linea di strada ferrata; questa questione è stata posta fuor di discussione. La difficoltà consiste nel trovare una compagnia solida e sicura che offra sufficienti guarentigie, che prometta seriamente una buona strada ferrata alla Savoia, senza sacrifizi sproporzionati a carico dello Stato.

Alcuni credono che basti la dilazione di alcuni mesi per procacciare una buona via ferrata alla Savoia con vantaggio dello Stato in generale. Altri sono d'avviso che convenga piuttosto di accettare la convenzione, così come è fatta, con questa stessa compagnia. Qualunque su questa discrepanza sia per essere la decisione della Camera, la Savoia deve sapere che nella Camera non c'è dissenso sul punto più essenziale, quello di costrurre la ferrovia; e dirò queste parole, perchè nell'ultima parte del discorso fatto ieri dal signor ministro pareva che questa intenzione venisse rivocata in dubbio. Una sola è la contesa, quella di trovar modo onde eseguire la strada senza aggravare di oneri non necessari lo Stato.

All'articolo 3° così concepito:

" Le spese, quali sieno, di amministrazione della compagnia, comprese quelle del servizio tecnico, saranno ridotte per modo che non oltrepassino in verun caso la somma di annue lire ottantamila. "

Il conte di Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle finanze, proponeva di togliere le parole « comprese quelle del servizio tecnico. » L'onorevole Depretis osserva:

Io non ho adottato il progetto di legge della Commissione, ma io ho collaborato insieme agli altri membri della Commissione alla compilazione di questa parte di esso.

Quantunque io non sia per adottarlo, credo che la Camera non possa quanto meno accettare l'emendamento proposto dall'onorevole ministro delle finanze.

Se la compagnia fosse al suo nascere, quantunque ci sia in questa strada direttamente, strettamente interessato lo Stato, io capirei che non si deve incagliare soverchiamente il suo andamento amministrativo. Ma io prego la Camera di osservare che, quantunque dalla concessione a quest'epoca non si sia fatto niente di utile, tuttavia andrà a carico dello Stato, come spesa di costruzione o come un aumento del capitale sociale, una somma già enorme. Abbiamo 250,000 lire per commissione di Banca pagata ai fratelli Rothschild; abbiamo 300 e più mila lire di spese di amministrazione già fatte.

Ma esaminiamo la natura di queste spese d'amministrazione.

Ho già detto ieri che il servizio tecnico, anche pel tempo trascorso, dovendosi preparare tutti i progetti di massima e di dettaglio di una linea così lunga, poteva sicuramente impiegare utilmente il suo tempo; ma quanto al Consiglio di amministrazione a cui furono assegnate 72,000 lire, mi

si permetta il dirlo, sono una spesa grave e veramente inutile.

E poi abbiamo ancora due altri uffici: uno, l'amministrazione centrale stabilita a Parigi, che costa 18,000 lire; l'altro, la delegazione stabilita a Ciamberì che ne costa 17,100; più ci sono le spese del materiale; ma tutte queste spese per il passato non sono state d'alcuna utilità; eppure bisognerà, poichè veggo che la Camera finirà per approvare la convenzione, malgrado le opposizioni fatte, bisognerà, dico, che lo Stato assuma a suo carico queste spese.

Ritenuto dunque quest'aggravio, a cui va incontro lo Stato, i direttori stessi della compagnia debbono capire che un peso così grave com'è quello che con la nuova convenzione si assume lo Stato per facilitare la impresa nell'impegno in cui essa si è messa, esige da parte loro un qualche sacrificio.

Dunque si riducano le spese dell'amministrazione nella proporzione dell'impresa; si faccia il confronto tra la importanza dell'opera che ora si vuole costrurre e la prima, e si faccia una riduzione proporzionata. La Camera vedrà che la nuova impresa si restrinse al terzo dell'impresa totale; dunque si riducano al terzo, ad un dipresso, le spese d'amministrazione.

Questo è il ragionamento che si fece nel seno della Commissione.

Si è avuto riguardo al servizio tecnico; ma si è detto: vi sono 107 mila lire di spese di pura amministrazione, oltre le spese del materiale, che paiono pur calcolate abbondantemente; vi è dunque un largo margine per la riduzione.

Noti la Camera che lo Stato deve poi aggiungere 35, 40 o 45 mila lire pei suoi ingegneri destinati alla sorveglianza e direzione tecnica dei lavori e dei progetti di questa linea.

Se noi mettiamo insieme queste spese, evidentemente sono esorbitanti; quindi io prego la Camera di confermare il

voto della Commissione, e di mantenere la cifra da essa adottata, ritenuto che al servizio tecnico in questa cifra è provveduto sufficientemente, e che, per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione ed all'amministrazione centrale di Parigi, ed alla delegazione centrale di Ciamberì, io credo che la compagnia ed i suoi direttori, considerando i carichi gravissimi che in questa convenzione s'impongono allo Stato e che non furono punto diminuiti dai ragionamenti in contrario del ministro delle finanze, non potranno addurre motivo ragionevole per ricusare il loro assentimento.

Ed in appresso, dopo la risposta del ministro dei lavori pubblici Paleocapa:

Io faccio una sola osservazione.

Il Ministero abbandonando la base del valore capitale dell'impresa che servì alla Commissione nel ripartire approssimativamente le spese d'amministrazione si è invece attenuto a quella del tempo e della lunghezza della linea. Io osservo che quanto al tempo, la base non riesce certo più gravosa, e quanto alla lunghezza della linea sta sempre che gli ottantacinque chilometri sono i più facili a costruirsi.

Vede dunque il signor ministro che le sue ragioni non mi pare abbiano gran peso.

Voci. Ai voti! ai voti!

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera in questa stessa seduta. — Voti favorevoli 84, voti contrari 38. — Adottato dal Senato del Regno il 14 luglio 1854.

(Legge 16 luglio 1854, n. 16).

Ampliamento del porto di Arona nel Lago Maggiore

Con questo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 26 giugno 1854 dal ministro dei lavori pubblici Paleocapa si chiedeva l'approvazione del progetto di costruzione del porto di Arona e l'autorizzazione dello stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici pel 1855 di lire 314,000 per l'esecuzione di alcune opere parziali. — Esaminato dalla Commissione del bilancio fu riferito nella tornata del 30 giugno 1854 dall'onorevole Torelli, il quale era stato relatore del bilancio dei lavori pubblici. — Per l'aggiornamento delle sedute non venne allora in discussione alla Camera. — E nella seduta del 7 marzo 1855 l' onorevole Torelli presentò un'appendice alla sua relazione proponendo all'approvazione della Camera lo stanziamento nel bilancio 1855 della somma di lire 300 mila per l'esecuzione delle opere parziali secondo il progetto Negretti.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 12 marzo 1855.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Nella discussione generale:

Dirò poche cose. Io non metterò in dubbio che la Commissione avesse facoltà di esaminare e di presentare alla Camera questo disegno di legge. Tuttavia non posso tralasciare di osservare che non è veramente questo il disegno che fu nel mese di giugno mandato alla Commissione del bilancio.

Il progetto presentato dal signor ministro dei lavori pubblici riguardava un progetto compilato dall'ingegnere Ban-

cheri, se non erro, mentre questo è un parto dell'ispettore Negretti.

Quindi io non so sino a qual punto si possa sostenere che la stessa Commissione, che fu incaricata di esaminare quel progetto, sia competente a presentare le sue conclusioni alla Camera su questo.

Tuttavia io non insisterò su questa questione di forma. E nemmeno voglio mettere in dubbio se veramente eravi urgenza di eseguire le opere di cui si discorre; solo mi pare di poter elevare qualche dubbio sul punto se il Ministero abbia osservato tutta la legalità.

L'anno scorso, quando il signor ministro presentava il progetto del porto di Arona dell'ingegnere Bancheri, diceva che voleva obbedire alla legge sull'amministrazione centrale, e scrupolosamente osservarla, e che, trattandosi di una spesa nuova straordinaria che sorpassava la somma di 30,000 lire, sebbene quest'opera nuova fosse già contemplata nella legge che aveva stabilito la costruzione della strada ferrata da Novara ad Arona ed il porto sul lago, tuttavia presentava un apposito disegno di legge; il disegno non fu esaminato poichè la Camera si sciolse.

Il Ministero era egli in diritto di credersi autorizzato alla esecuzione? Se vi era veramente l'urgenza, se si credeva veramente autorizzato a dar mano ai lavori, doveva assoggettarsi alle prescrizioni della legge sull'amministrazione centrale, doveva, cioè, premessa una deliberazione del Consiglio dei ministri, autorizzare per decreto reale l'eseguimento dell'opera.

Io non ricordo se fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto reale che autorizzò l'esecuzione di questi lavori, ma ad ogni modo, se questo decreto esiste, è il ministro delle finanze, e non quello dei lavori pubblici, che doveva presentare questo disegno di legge alla sanzione della Camera; cosicchè la promessa dell'onorevole ministro dei lavori pubblici di attenersi scrupolosamente alla legge sull'ammini-

strazione centrale mi pare che l'abbia dimenticata assai presto.

Venendo all'esecuzione del progetto del porto di Arona io dirò che in verità questo affare fu condotto in un modo che non mi va a sangue, non mi pare gran fatto lodevole. Quando il Ministero presentava il progetto di legge della strada ferrata e del porto di Arona assicurava la Camera che il porto si sarebbe costrutto con la spesa di 300,000 lire. Diceva di più che il municipio di Arona aveva offerto di concorrere nell'opera per 50,000 lire; cosicchè, quando la Camera ha votato quel disegno di legge, aveva l'assicurazione del ministro dei lavori pubblici che esso non sarebbe costato che 250,000 lire. Nel progetto presentato in giugno dell'anno scorso queste 250,000 lire sono diventate 675,000. Adesso si abbandona quasi il progetto del porto, si presenta un disegno di legge per costrurre un muraglione, il quale è però sempre per lo meno una parte di questo porto, e questo muraglione costa da solo 300,000 lire; in quanto all'offerta della città di Arona, se non dobbiamo rinunziarvi fin d'ora, dobbiamo però, a quanto ci dice il signor relatore, rimandare a tempo indefinito la speranza di averla. Così crescono i pesi, spariscono i vantaggi.

Questo modo di condurre gli affari non tende ad altro che a deludere nella sua verità il sistema rappresentativo.

Il Ministero deve prendere le misure necessarie, deve fare procedere alle opportune perizie prima di adottare e di presentare un progetto, e quando poi viene ad assicurare al Parlamento che con una determinata somma una data opera sarà compiuta, bisogna che il Parlamento possa riposare tranquillo sull'assicurazione del Ministero.

Vengo ora alla parte relativa al concorso del comune di Arona.

Si dice che ora non si costruisce un porto. Ma io domando: che cosa dunque si costruisce? Il ministro stesso, nella sua relazione presentata nel mese di giugno, disse che

i lavori del porto consistevano in un muraglione che doveva sostenere la sponda e servire di approdo, nelle opere di scavo del bacino, per dar fondo sufficiente alle navi, e nelle opere di difesa, ossia nei moli.

Ora il Ministero non può prescindere dalle opere più importanti, cioè dal muraglione e dallo scavo del bacino, e in ciò mi pare che consista veramente il porto.

Ora, quando ci si viene a dire che non si tratta delle opere del porto, e che non è il caso in cui il municipio di Arona possa essere costretto a concorrervi colle 50,000 lire che ha offerte, io domando: il comune di Arona, quando fece la sua offerta, ha forse dettato al Governo determinate condizioni secondo le quali dovesse essere costrutto il porto? No certo.

D'altronde il Governo non si poteva assoggettare alle condizioni che quel municipio, all'offerta di 50,000 lire, avesse voluto connettere. Ma dirò anche: che cosa poteva avere in vista il municipio di Arona quando ha fatto la sua offerta? Evidentemente esso non mirava ad altro che ad ottenere che la strada ferrata mettesse capo ad Arona, e che là fosse il suo sbocco sul lago.

Non sognava certo in quell'epoca che il porto dovesse essere fatto piuttosto in una forma che in un'altra, che dovesse avere uno o due moli; sicuramente a questo non pensava il municipio di Arona; tutto quanto voleva ottenere il municipio d'Arona l'ottenne, e quindi sarebbe strano che si mostrasse renitente a soddisfare al suo debito.

Il signor ministro dice che il movimento commerciale non può affluire ad Arona se non quando vi sia un porto regolarmente costrutto.

Certo che un bel porto ed ampio gioverà al movimento; ma io domando se quando sarà incominciato l'esercizio della strada, quando sarà aperta la stazione d'Arona, quando avremo i piroscafi che faranno il corso regolare alla sponda svizzera, noi non avremo già stabilito ad Arona un emporio

grandissimo di commercio ed utilissimo a quella città, e se quindi non avremo diritto ad ottenere soddisfatto l'impegno che il municipio di Arona si è assunto.

Io quindi domando se si debba, dopo questo fatto, concedere al municipio di Arona di frapporre indugio indefinito al pagamento della somma offerta.

Io abbandono la risposta al buon senso della Camera.

Seduta del 13 marzo 1855.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Continuando la discussione generale, l'onorevole Depretis riprende:

QUANDO il signor ministro dei lavori pubblici presentava, nel mese di giugno dell'anno scorso, il progetto dell'ingegnere Bancheri, diceva che trattavasi di un lavoro di massima urgenza, di un progetto che era stato studiato accuratamente ed esaminato minutamente nei suoi dettagli da persone competenti, e che perciò meritava la sanzione della Camera. La Commissione del bilancio, a cui fu comunicato quel progetto, ce lo dice il relatore, non volle legarsi alla esecuzione del piano completo, perchè la sua approvazione non fosse incentivo a che con troppa facilità si procedesse all'ultimazione dei lavori, anche prima che lo richiedesse il bisogno assoluto.

La Camera poi ha creduto di non occuparsi affatto di questo progetto. Io credo che tanto la Commissione quanto la Camera abbiano fatto bene a procedere guardinghi, non ostante le assicurazioni ripetute del signor ministro, ed il signor ministro egli stesso lo deve ammettere, perchè il progetto che ora viene presentato alla Camera ha la data, se non erro, del 31 dicembre 1854, ed è fatto dall'ispettore Ne-

gretti; esso cioè è un progetto compilato sei, sette, otto mesi dopo quel primo che ci si presentava come un piano esaminato accuratissimamente, e come un lavoro da eseguirsi di tutta urgenza. E cosa è questo progetto fatto sui piani dell'ingegnere Negretti? Non è altro, secondo me, che la costruzione modificata di quello stesso porto di Arona, sul quale si presentava il progetto primitivo. La somma che la Commissione del bilancio acconsentiva l'anno scorso di concedere al Ministero per la parziale esecuzione del progetto Bancheri, questa somma fu assorbita (ce lo dice ancora il signor relatore) per sei settimi dallo scavo del bacino e nella costruzione di un muraglione che forma parte del porto, e nello stesso tempo serve di sostegno alla stazione.

Tuttavia a me pare che sia assai più una parte del porto che un sostegno della stazione, perchè certamente, se la stazione, per circostanze tutt'affatto speciali, non dovesse essere collocata sul lago, per comunicare, quando vi saranno i battelli piatti che dovranno ricevere i vagoni e trasportarli sulla ferrovia dell'altra sponda, se non vi fossero queste condizioni speciali, certo la stazione poteva collocarsi qualche decina di metri più discosto dalla sponda del lago, lasciando questa come si trovava col suo naturale declivio. In tal caso la spesa del muraglione sarebbe stata risparmiata. È dunque questo muraglione una parte del porto, come è indubitatamente una spesa relativa al porto quella che si è fatta per iscavare il bacino per dare alle navi il fondo sufficiente.

Esaminando maturamente la cosa (lo dice sempre il signor relatore) si è trovato che si poteva prescindere dall' eseguire il progetto proposto prima, il quale presentava un molo in difesa del porto; invece di costrurre questo molo, si stimò che la sporgenza naturale del promontorio, che forma parte del comune di Arona, poteva servire di difesa sufficiente, e che, estendendo un po' più il muraglione, si veniva pel momento ad ottenere un porto che offrirebbe comodità e sicurezza bastante.

Darò lettura delle stesse parole che sono scritte nella relazione:

« Studi accurati provarono l'utilità di spingere più a settentrione per 24 metri il gran muraglione, onde mettersi meglio sotto la protezione di quel promontorio naturale che presenta l'avanzato lido della città di Arona; con che credesi, almeno per ora, di poter prescindere da quel braccio artificiale che prima volevasi fare in quella direzione, praticandosi inoltre comode scalee per l'approdo dei battelli e del commercio. »

Ma dunque che cosa si è fatto?

Non altro, lo ripeto, che modificare il primitivo piano del porto; si è trovato che la località era tale che permetteva di prescindere dal molo, spesa che è una di quelle che più specialmente si addicono ai porti, ma che punto non li costituiscono.

Si dice che non è veramente un porto che si viene a costrurre, e che il commercio di Arona non ne profitta.

Ma questo, io rispondo, è in contraddizione con le stesse parole del relatore, il quale dice che si sarebbero praticate comode scalee per l'approdo dei battelli e del commercio. Dunque non è vero che questo progetto serva esclusivamente all'uso della stazione della strada ferrata, e che il commercio di Arona non ne tragga profitto.

Quanto all'offerta del comune di Arona, dirò poche parole. Ho udita la lettura del convocato data dal signor ministro; egli non ne indicò la data...

Paleocapa, *ministro dei lavori pubblici.* Gliela indico subito, se me la domanda: è del 18 novembre 1852.

Depretis. Bene: la Camera vede che questa deliberazione è, a un di presso, contemporanea alla presentazione del disegno di legge relativo alla strada ferrata di Arona. Fu dunque fatta sotto l'impressione di quei momenti.

Evidentemente quella deliberazione aveva per iscopo, come le deliberazioni di molti altri municipi, di far pendere la bilancia della scelta a favore di Arona.

Io non mi meraviglio delle espressioni contenute in quel convocato, e trovo naturalissimo che si dica che, indipendentemente dal servizio che questo porto presterà allo scalo della strada ferrata, renderà pure un servizio in generale al commercio di Arona.

Questo non è che pretta verità, poichè, quando un porto è sufficientemente capace da servire alla strada ferrata, serve in generale al commercio; e, quantunque lo scopo principale a cui è destinato questo porto sia evidentemente il servizio della strada ferrata, pure chi potrà sostenere che, una volta fatti questi lavori ed aperto il porto, il commercio di Arona non ne sentirà nessunissimo vantaggio? Nessuno certamente. Il commercio di Arona sentirà vantaggio, e vantaggio grandissimo, per il fatto dello stabilimento di un porto qualsivoglia.

Adunque, io dico, dal momento che il Governo ha stabilito di adottare un progetto qualunque di costruzione del porto, il municipio di Arona è in obbligo di soddisfare alla sua promessa, e non so capire come in una questione così semplice, in una questione che, portata sul terreno della buona fede, non potrebbe andare soggetta a dubbio veruno, ora si possano elevare dei dubbi.

A dir vero, io non crederei che nemmeno il municipio di Arona disputi su questo punto.

Torelli, *relatore*. Si disputa.

Depretis. Si disputa? Allora comincio a capire ed a spiegarmi l'interesse col quale il comune di Arona si difende in questa Camera.

Tuttavia chi è giudice in questa questione è la Camera, ed io non credo che il municipio di Arona potrà muovere dubbio sull'obbligo a cui deve soddisfare, una volta che la Camera avrà pronunciato.

Sempre sulla questione sollevatasi se il municipio di Arona sia o no tenuto, in forza dell'offerta che fece nel 1852, a concorrere per la somma di lire 50,000 nella formazione dell'opera di cui si tratta:

Io sarò breve. Quali fossero le intenzioni del municipio di Arona quando deliberò di offrire 50 mila lire come sua quota di concorso nella spesa del porto, io credo che noi possiamo desumerlo dalle parole profferite dallo stesso signor ministro quando annunciava alla Camera quest'offerta. Egli diceva: « gli studi fatti assicurano potersi quest'opera attuare con la spesa di lire 300 mila, la quale non andrà tutta a carico dell'erario nazionale, perchè i cittadini di Arona con ispontanea deliberazione del Consiglio comunale, che molto li onora, non solo offrirono allo Stato gratuitamente il terreno occorrente alla stazione sino alla riva del lago, ma per la costruzione di questo aggiungono del proprio denaro lire 50 mila. »

Se il municipio di Arona avesse offerto questa somma solo come corrispettivo di un vantaggio che mirava ad ottenere per suo conto proprio, in che consisteva questa generosità che il signor ministro veniva ad encomiare innanzi alla Camera? Come mai il ministro avrebbe potuto mettere innanzi questa cifra delle lire 50 mila, per far apparire minore la spesa di lire 300 mila che lo Stato doveva assumersi, se l'accennata somma di lire 50 mila fosse stata offerta non per scemare la spesa dello Stato, ma in compenso di tanti speciali vantaggi che dovessero derivare al comune? Io credo che, interpretando schiettamente le parole del signor ministro, esse non hanno altro significato fuori di questo, che l'offerta di Arona era fatta allo Stato in compenso dei vantaggi che derivavano generalmente a quella città dalla strada ferrata e dalle opere relative al porto, ed in diminuzione della spesa cui lo Stato si assoggettava.

Il signor ministro diceva che questa offerta fu fatta un anno prima, ed il deputato Torelli aggiungeva che si sentiva, da molto tempo, il bisogno del porto, e che per questo antico bisogno, indipendentemente dalla strada ferrata, si è fatta l'accennata offerta.

Che si sentisse il bisogno un anno o più anni prima, io nol contesterò; ben mi preme di constatare che si è detto che si sentiva questo bisogno solo quando era presentato o stava per presentarsi il progetto di legge relativo alla strada ferrata. La Camera si sovverrà come in quella circostanza vari municipi desideravano che la strada prendesse una piuttosto che un'altra direzione.

Certo non mi si contenderà che, se allora il Governo avesse detto al municipio di Arona, badate: lo Stato ha d'uopo del vostro concorso per la somma di lire 50 mila; oh! sicuramente per ottenere l'immenso benefizio della strada, il municipio di Arona avrebbe fatto un sacrifizio ben maggiore. Il deputato Torelli ha aggiunto che il comune di Arona vuole un porto che serva ai suoi bisogni particolari, quindi che bisogna costrurre un porto che sia cinto da tre lati e sicuro dai quattro venti, che serva non solo alla strada ferrata, ma anche per il minuto commercio aronese.

Ma il municipio di Arona doveva spiegare chiaramente queste sue belle pretese; doveva dire che non intendeva di sborsare le 50 mila lire se non nel caso in cui il porto fosse costrutto in quelle determinate proporzioni. Ora questo non fu detto. Del resto veda la Camera dove ci condurrebbe il sistema del signor ministro e dell'onorevole Torelli.

Chi è competente a decidere se queste opere bastano ad assicurare il servizio della strada ferrata e a far sì che si debba ritenere il porto compiuto? È il Governo. Ammettete il sistema del signor ministro, prolungate pure ancora il muraglione, costruite uno o due moli di difesa del porto, ed allargate quanto volete il bacino: il municipio potrà venire sempre a dire: queste opere non sono bastanti per

servire ai miei bisogni. Ora veda la Camera se nell'esecuzione di quest'opera le convenga assoggettarsi alle esigenze più o meno cavillose di un comune.

Tanto il relatore poi che il signor ministro hanno sempre insistito nel dire che si trattava di un solo muraglione, fortunatamente che la relazione parla anche del bacino.

Certamente un avvocato che avesse assunto la difesa della lite del municipio di Arona avanti i tribunali, non parlerebbe nè punto nè poco del bacino, ma solo del muraglione. Direbbe, come il signor ministro, che questo è il sostegno della strada ferrata che non ha niente a che fare col porto, che porto non esiste; questo lo potrebbe benissimo allegare un avvocato del municipio avanti i tribunali, ma un ministro avanti alla Camera, mi permetta che glielo dica, non è questo il linguaggio che deve tenere. Il porto, bene o mal fatto, dal momento che presta il suo servizio, dal momento che esiste, dal momento che il movimento il più importante che si eserciterà in esso può farsi, io credo che non si possa più dubitare che il municipio di Arona sia obbligato a concorrere nella spesa.

Io non entrerò nella questione se si possa dire e stabilire in questa Camera che il municipio di Arona deve pagare, o se la questione, come dice il signor ministro, debba essere portata innanzi ai tribunali. Bene io sostengo che noi abbiamo ragione di dire al signor ministro: perchè avete tanto tardato ad esigere che il comune di Arona soddisfacesse alla sua obbligazione?

Del resto non crederei difficile impresa il sostenere che noi possiamo stabilire in questa stessa legge che la quota di concorso del municipio di Arona nella spesa di costruzione del porto dev'essere in conformità della sua offerta determinata nella somma di lire 50,000, e che questa somma debba essere fin d'ora portata in una categoria del bilancio attivo. Questa anzi sarebbe la decisione la più ragionevole a cui si dovrebbe attenere la Camera.

Dopo che la Camera ebbe respinto l'emendamento degli onorevoli Paolo Farina e Robecchi così concepito: « La città d'Arona concorrerà nel pagamento di detta somma per lire 50,000 che verrà inscritta nel bilancio attivo del 1855, » l'onorevole Robecchi propose che fosse limitato lo stanziamento a lire 250,000, e l'onorevole Rattazzi, ministro di grazia e giustizia reggente il Ministero dell'interno, si oppose a questa proposta considerandola come una riproduzione di quella che la Camera aveva prima respinto. — L'onorevole Depretis a questo punto osservò:

La differenza fra l'emendamento proposto ultimamente dall'onorevole Robecchi e quello proposto prima da lui e dall'onorevole Farina, consiste in ciò: che il primo, rigettato dalla Camera, pregiudicava molte questioni, e fra le altre, la questione della libertà dei municipi, almeno secondo l'opinione manifestata dal ministro della giustizia, e dalla maggioranza della Camera.

In questo secondo, invece, non vi è niente di pregiudicato, e si ottiene un mezzo efficace onde ottenere dal municipio d'Arona l'esecuzione della sua promessa. Con questo emendamento non si fa altro che imporre al Ministero di non compiere l'opera del porto interamente: si prescrive che per compiere l'opera intera è d'uopo del concorso del municipio d'Arona; e ciò senza pregiudicare nessun principio.

In questo modo il Ministero potrà dire a quel municipio: volete compire il porto? Vedete: non ho che 250,000 lire; datemi le 50,000 lire che mi avete promesse, ed il vostro porto sarà compiuto: questo mi pare uno spediente utile per finire questa difficile questione.

Respinta poi la proposta dell'onorevole Robecchi, venne approvato dalla Camera l'articolo unico del disegno di legge per autorizzare lo intiero stanziamento nel bilancio del 1855 di lire 300,000, in-

sieme ad un ordine del giorno proposto dall'onorevole Lanza in questi termini:

“ La Camera, considerando che il municipio di Arona con regolare ordinato in data del 18 novembre 1852 si obbligò di concorrere per lire 50,000 alla costruzione di un porto in quella città destinato a servizio della strada ferrata, invita il Ministero a sollecitare il pagamento di quella somma e passa all'ordine del giorno. „

In questa stessa seduta votato poi a scrutinio segreto il disegno di legge fu dalla Camera approvato. — Voti favorevoli 58, voti contrari 52. — Adottato dal Senato del Regno il 30 marzo 1855.

(Legge 9 aprile 1855, n. 739).

Classificazione delle strade in terraferma

Questo disegno di legge, inteso a modificare la classificazione delle strade come era stabilita dalle regie patenti 29 maggio 1817, fu presentato alla Camera dall'onorevole ministro dei lavori pubblici Paleocapa il 1° giugno 1854. — Esaminato dalla Commissione composta dei deputati Pernati, Spinola Domenico, Ricci, Tegas, De Benedetti, Valvassori e Deforesta, quest'ultimo presentò la relazione il 2 febbraio 1855.

Nelle sedute del 16, 17 e 19 marzo 1855 ebbe luogo la discussione generale, alla quale presero parte gli onorevoli De Marchi, Mellana, Marco, Cavallini, Ara, Mazza Pietro, Roberti, Despine, Barbier, Chenal, Louaraz, Martinet, Riccardi C., il presidente del Consiglio conte di Cavour, il ministro dei lavori pubblici Paleocapa e l'onorevole De Foresta relatore. — Il ministro dei lavori pubblici dichiarò di non accettare le modificazioni proposte dalla Commissione.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 20 marzo 1855.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Continuando la discussione generale, l'onorevole Pernati difende le modificazioni proposte dalla Commissione. L'onorevole Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, espone i motivi pei quali reputa il sistema proposto dal Ministero più regolare, più conforme ai bisogni delle provincie e più adattato alle condizioni dell'erario pubblico; invita pertanto la Camera ad aprire la discussione sul disegno di legge del Ministero, anzichè su quello della Commissione. — Essendo stata chiesta la chiusura della discussione, l'onorevole Depretis osserva:

Io voglio fare osservare alla Camera che vi è un lato della questione sul quale non si è detto che pochissimo. Si è molto parlato in questa Camera della giustizia distributiva. Parlandosi a favore di certe strade e di certe pro-

vincie si è fatto sentire che sarebbe un diniego di giustizia se vi si facesse opposizione.

Io che mi oppongo al progetto ministeriale, ed a quello della Commissione, se non vi si introducono vitali modificazioni, vorrei dire alcune parole per provare che non v'è questo diniego di giustizia. È sotto questo punto di vista che vorrei fosse lasciata aperta la discussione per presentare qualche osservazione alla Camera.

Voci. Parli, parli.

Discorso in opposizione al disegno di legge del Ministero, ed alle modificazioni proposte dalla Commissione :

Come diceva poco fa, è sotto il riguardo della giustizia distributiva, di cui si è parlato fino quasi all'abuso, che io intendo discorrere. Io avrei risparmiato volentieri alla Camera la noia delle mie parole, ma appartenendo ad una delle provincie che si chiamano felici e favorite, e non potendo acconsentire a questo progetto, mi vedo quasi tradotto alla sbarra sotto l'accusa di niegata giustizia. Vorrei quindi dire qualche parola su questa questione, ed esaminare se veramente v'è tutta questa giustizia distributiva in questo progetto e se siano ragionevoli e interamente fondati tutti i reclami che si mettono in campo per ottenere l'esecuzione di tutte queste strade.

La Commissione nella sua relazione aveva cominciato a farci sentire una buona massima, che veramente mi pare informata del principio di giustizia; essa diceva:

« La classificazione delle strade in reali, provinciali, comunali e private non corrisponde più allo sviluppo che con l'aumento e l'incivilimento delle popolazioni vanno di giorno in giorno prendendo l'agricoltura, l'industria ed il commercio, e col progresso della scienza economica. »

E più sotto aggiungeva:

« Altro deve adunque in oggi essere il criterio della classificazione delle strade che quello su cui è fondato il regolamento del 1817. Non più la immediata loro direzione all'estero, il commercio marittimo o coll'estero, le relazioni militari debbono essere i soli ed esclusivi elementi per servire ad una giusta e razionale classificazione delle strade, ed alla relativa competenza delle spese, ma sibbene il più o meno diretto, il maggiore o minore vantaggio che lo Stato in generale, le provincie ed i comuni ritraggono dall'apertura e dalla manutenzione delle medesime. »

Dopo aver premessa questa base, che mi pare veramente informata, come diceva, da un principio di giustizia, la Commissione in pratica ha creduto di attenersi fino allo scrupolo alle disposizioni di quel regolamento del 1817 che essa aveva lodato e condannato ad un tempo.

Secondo me la Commissione, per voler essere troppo logica, ha dovuto per necessità essere poco giusta; e poi non ha saputo nemmeno esser logica nel dedurre le conseguenze che derivano naturalmente dal principio che essa aveva adottato.

Il regolamento del 1817 è informato da principii tutt'affatto diversi da quelli che ci reggono; io non so quindi capire come mai, quando si discute una legge, quando si sta attuando una riforma legislativa più o meno estesa, si debba spingere l'osservanza dei precetti che si contengono in un regolamento fino a contraddire alle proprie opinioni sulla giustizia distributiva. Ed alle sue opinioni sulla giustizia dei riparti delle spese stradali la Commissione ha contraddetto per religiosa osservanza al regolamento del 1817.

Io credo poi che essa non sia stata nemmeno logica nelle conseguenze che ha dedotte da quel principio. Dal momento che la Commissione ha creduto di trovare, giusta le massime sancite nel regolamento del 1817, i caratteri di strada reale nelle strade, per esempio, della Cornice, di Valle di

Susa, ed ha inoltre creduto di potere di suo capo aggiungerne una che non fu proposta dal Ministero, io non so perchè essa non potesse spingere più largamente le sue vedute, guardare se per avventura alcune altre strade non riunissero esse pure i caratteri voluti dal regolamento del 1817. Io citerò un esempio, ma ve ne possono essere altri. Da Genova a Bobbio corre una strada provinciale, per verità quasi ancora da sistemarsi; una strada che, come quella della Cornice, è stata progettata dal Governo francese, che mette al ducato di Piacenza per valle di Trebbia.

Ora, io domando, una strada, che da Genova, emporio del nostro commercio marittimo, va a Bobbio, città capoluogo di provincia e mette al confine piacentino, non riunisce essa tutte le condizioni rinvenute dalla Commissione in quella della Cornice, e così nelle altre in Val di Stura ed in Val di Dora che furono proposte dal Ministero e adottate dalla Commissione? Io credo che non si possa dimostrare il contrario.

E così io credo che non faccia mestieri di cognizioni strategiche e tecniche per capire che la strada del Piccolo San Bernardo è una strada militare massime dopo aperta la ferrovia della Savoia che corre prossima e parallela al confine francese. Vi vuol poco a capire che una volta che un punto qualunque di questa strada ferrata fosse occupato dal nemico noi abbiamo il nemico padrone di una strada ferrata, e che può affacciarsi grosso alle porte del nostro paese; è quindi naturale sia desiderata nell'interesse delle operazioni militari una strada la quale mira appunto a ferire al fianco ed alle spalle il nemico, come del resto ha osservato il ministro dei lavori pubblici. Dunque, se voleva osservare le norme prescritte dal regolamento del 1817 doveva classificarsi senz'altro questa strada; e se la Commissione non si credeva abbastanza illuminata, non vedo ragione per cui non abbia cercato di illuminarsi intorno a questa strada come lo fece appunto intorno alla strada della Lomellina da Torre Berretti a Pavia. (*Si ride*)

Se avesse ciò fatto non avrebbe certo potuto prescindere dal classificare questa strada come degna per lo meno di egual trattamento, e da doversi perciò mantenere, come quella, a carico dello Stato.

Io, per me, senza tante sottili distinzioni, dico che il vero principio al quale dobbiamo attenerci in un regime che ha consacrato l'uguaglianza civile dei cittadini in faccia alla legge e che ha voluto le imposte in proporzione degli averi, è questo: che anche nelle opere stradali bisogna trovare modo di distribuire i carichi della convivenza sociale ed i vantaggi equabilmente, per quanto è possibile, sopra tutti i cittadini e su tutte le parti dello Stato. Questo è un criterio, è un'innovazione, è, se volete, una deroga al regolamento del 1817, ma giusta, ma necessaria, ma già compiuta, perchè introdotta dallo Statuto ed è irrecusabile sua conseguenza.

Ma, pur troppo, io credo che alla giustizia distributiva, conseguenza irrecusabile dello Statuto, non siasi molto badato nel progetto di legge che stiamo discutendo.

La prima cosa che mi ha colpito nel prendere ad esame questo disegno di legge di tanta importanza è stata la scarsità dei dati statistici che abbiamo dinanzi. Alla Commissione parve che il Ministero le avesse fornito abbondanti dati statistici e di confronto; ma questi dati consistono nella misura delle linee stradali di Francia e di Lombardia: questi dati, o signori, servono unicamente a farvi vedere la nostra miseria, non servono ad illuminare il nostro voto.

Ha unito la Commissione anche una carta.

Ma domando io: a che può servire la carta che vediamo unita alla relazione, quando si tratta di distribuire dei pesi e dei vantaggi economici e pecuniari e di portare un giudizio ponderato sull'intera linea stradale? Per farsi un criterio esatto sulla distribuzione di questi vantaggi e di questi pesi, occorreva, secondo me, avere sott'occhio una statistica esatta e particolareggiata delle condizioni finanziarie ed economiche

in cui si trovano le varie provincie dello Stato, bisognava avere partitamente registrate le reti stradali di ciascuna provincia, le spese che costa la loro manutenzione; bisognava avere un quadro dei vari progetti intesi a compiere le reti stradali provinciali; bisognava poter vedere ben chiaro l'attivo ed il passivo di ciascuna divisione, e distinte le loro spese inevitabili, per conoscere quali siano i bisogni delle provincie, quali i mezzi di soddisfarvi, quali provincie ne manchino, e, valutati gli interessi dello Stato, potere stabilire se ed in che misura il concorso dello Stato sia necessario.

Questi dati, a mio avviso, erano necessari e mi spiace che la Commissione non li abbia presentati alla Camera, tanto più che certamente uno dei membri della Commissione, il quale ha parlato oggi eloquentemente, come seppe trovare i dati statistici ed economici opportuni per difendere il progetto della Commissione, poteva trovare dati più sufficienti per illuminare il voto della Camera.

Pernati. Lo doveva fare il Ministero...

Depretis. L'onorevole Pernati dice che ciò doveva farlo il Ministero, ma io non posso accusare il signor ministro dei lavori pubblici di avere omesso di presentarci questi dati. Egli vedeva *a priori* l'utilità delle linee stradali che egli proponeva, quindi non ha creduto di addentrarsi in questi particolari amministrativi. La Commissione, che ha avuto per tanto tempo nelle sue mani il progetto, poteva avere tempo di procurarsi i dati opportuni.

Il ministro, ce lo disse nella relazione e nella discussione, obbediva ai reclami, c'era forse una specie di pressione sul Ministero affinchè presentasse questo progetto di legge, ma la Commissione, che certo non poteva sottostare a veruna pressione, doveva e poteva chiedere e compilare questi dati onde la Camera potesse deliberare con piena cognizione di causa.

L'onorevole Pernati, difendendo il progetto della Commissione, faceva sentire che le provincie aggravate dalla

spesa di 718,000 lire, ammontare della spesa di manutenzione delle strade reali parallele alle ferrovie, si troveranno quasi nell'impossibilità di sopportare i nuovi pesi che vanno a cadere sovr'esse.

In verità io debbo esprimere la mia meraviglia come la Commissione e l'onorevole Pernati si sieno mostrati tanto teneri dell'interesse delle provincie ed abbiano poi ammesso senza esame dei progetti tecnici una spesa di 9 a 10 milioni a carico intero ed esclusivo dello Stato.

Domanderò poi all'onorevole Pernati che ha veduto un grave pericolo minacciare le amministrazioni divisionali pel carico di 718,000 lire, che verrebbe a cadere su tutte le divisioni prese insieme, come mai la Commissione non siasi per nulla preoccupata dei pericoli sovrastanti alle singole divisioni separatamente, alcune delle quali verranno ad essere caricate da queste spese in modo veramente gravissimo.

Noti bene la Camera che i pesi e i vantaggi che deriveranno alle divisioni ed alle provincie da questo progetto di legge sono inegualissimamente ripartiti. Ad alcune si assegnano compensi e pesi, ad altre pesi soltanto, ad altre solo vantaggi. La Commissione si allarmò dei danni che temette pel complesso, e in complesso eccede il vantaggio; non pensò ai danni nei casi speciali nei quali il danno sovrabbonda.

Del resto questo carico di 718,000 lire non è poi tutto vero carico; bisogna essere giusti; da questa cifra conviene dedurre i pedaggi che sono assegnati alle divisioni ed il cui ammontare ascenderà a quasi mezzo milione, e per la parte assegnata ad una somma un po' minore. Il reddito di questi pedaggi sarà certo considerevolmente diminuito pel fatto che, parallelamente alle strade ove esistono, corrono ferrovie che tolgono una parte del transito.

Ma, se diminuisce il transito, diminuisce non solo la riscossione dei pedaggi, ma anche la spesa di manutenzione delle strade; dunque è evidente che il carico il quale viene a cadere sulle provincie non sarà di 718,000 lire intiere,

ma di 718,000 lire meno i pedaggi, in quella cifra cui potranno salire, stante il diminuito transito, e meno quella spesa di manutenzione che corrisponda al minore passaggio.

Ma qui, se la Camera mi permette, per rispondere alle cifre dell'onorevole Pernati, passerò in rivista anch' io le condizioni economiche e finanziarie di qualcuna delle divisioni amministrative dello Stato.

Io certamente non posso all'improvviso rispondere alle cifre presentate dall'onorevole Pernati; farò delle osservazioni critiche che lascio apprezzare dalla Camera.

Sarebbe d'uopo avere, per esaminare questo progetto di legge, tutti gli elementi necessari affine di valutare i bisogni delle singole divisioni e delle singole provincie, i *mezzi* che queste hanno o possono avere a loro disposizione per soddisfarvi e, a seconda dei casi, vedere in quali somme e in quale misura lo Stato debba *concorrere* e contribuire alle opere necessarie onde diffondere equabilmente su tutto lo Stato i benefizi delle comunicazioni stradali. Non disconosco che queste valutazioni hanno una certa difficoltà.

Non basta, per esempio, il sapere che una provincia sia estesa di 100 o 200 mila ettari, per poter dire: questa provincia ha bisogno di una tale estensione di strade; converrebbe conoscere tutte le condizioni locali e topografiche della provincia, senza di cui non si potrebbe mai stabilire una equabile determinazione de' suoi bisogni; la natura, la configurazione del suolo diversa, importano diversità di bisogni. I monti non esigono, è troppo chiaro, quello che esigono i luoghi piani. Tuttavia un criterio, fino ad un certo punto attendibile, lo si ha dalla estensione e coltura delle varie provincie per misurare il bisogno.

Quanto alla condizione finanziaria ed alle spese stradali l'onorevole Pernati, contentandosi di dati molto sommari, ha trovato conveniente di metterci avanti le spese stradali cumulative; ma io non credo che i suoi calcoli possano illuminare la Camera.

Io ritengo che bisogna distinguere due categorie di spese, le spese ordinarie, cioè, dalle spese straordinarie. Senza di questa distinzione non sarà mai possibile di formarsi una idea adeguata della vera entità dei carichi provinciali e divisionali. Le spese stradali e straordinarie hanno per oggetto opere di sistemazione ed opere nuove e non possono comprendersi nelle passività permanenti, come quelle che sono intese ad accrescere il patrimonio pubblico divisionale, e sono in molti casi variabili e transitorie.

Prendiamo, per esempio, la divisione di Torino; essa ha 582,358 ettari di territorio. Di questo territorio vi sono alcune parti sulle quali non può stendersi una rete stradale che molto limitata; ha duecento settantatrè ettari di terreno o incolto o boschivo o a pascoli; è la parte montuosa specialmente delle provincie di Susa e Pinerolo.

Certo nella parte montuosa non occorre quella fitta rete stradale che occorre nelle parti più coltivate e più piane.

La media della rete stradale della divisione di Torino è di 87 metri e 73 centimetri per ogni 100 ettari di terreno.

Io desumo questi dati dal quadro che ci ha presentato l'onorevole Despine, al quale sono gratissimo per gli schiarimenti che il suo quadro mi fornisce. La media dunque per la divisione di Torino è di metri 87 e 73 centimetri. La media generale dello Stato è di 91. 06. Il territorio della divisione di Torino, quantunque comprenda due provincie montuose, come sono Pinerolo e Susa, raggiunge quasi la media della rete stradale dello Stato. Certo ha bisogno di migliorare la sua rete stradale, ma questo bisogno non appare poi tanto urgente come altrove. La provincia di Aosta non ha che una media di 38 metri; trattasi è vero di una provincia tutta montuosa, ma tuttavia la differenza è rimarchevole.

La divisione di Torino aveva un *maximum* d'imposta di 600,000 lire. Ora ho sentito che l'ha portata ad un milione. Non so se abbia redditi proprii, come alcune altre divisioni,

ma la spesa ordinaria per la manutenzione stradale era di 165,000 lire. Questa spesa si sarà, come altrove, accresciuta, ma noi vediamo che la spesa per il servizio stradale è relativamente piccola, avuto riguardo al massimo dell'imposta divisionale, ossia ai mezzi in complesso che ha di sopperire alle sue spese.

Posto ciò, io esamino i vantaggi ed i pesi od i danni che ad un dipresso possono derivare alla divisione di Torino da questo progetto di legge.

Ho chiamati pesi e danni la manutenzione e costruzione di nuove strade: bisogna che io avverta che sono d'accordo con l'onorevole ministro delle finanze nel credere che la parte più utile di questo progetto sia appunto quella che consiste nel costrurre la rete stradale, posciachè l'aumento delle linee stradali per me rappresenta un aumento di prosperità nazionale, una diminuzione di miseria, un accrescimento di moralità.

Questi sono assiomi incontestabili. Vediamo, dico, nel caso attuale quale è la condizione della divisione di Torino: verrebbero poste a suo carico le manutenzioni delle strade reali di Milano, di Piacenza, di Francia, di Nizza che partono dalla capitale; in complesso nella provincia di Torino queste strade hanno una lunghezza di 115 chilometri circa, lascio le frazioni per brevità, e costano una spesa di 150 mila lire; aggiungendo la lunghezza della strada di Susa, che è parallela alla via ferrata e che quindi diventerebbe provinciale, che è di metri 33,416, e che costa lire 42,515.15 abbiamo un carico alla provincia di Torino di lire 192,000.

Osserverò alla Camera, una volta per tutte, che io ho dovuto attenermi a calcoli approssimativi. Fatta, per esempio, la media di quello che costa tutta la strada di Francia, secondo i dati somministrati dal ministro nella sua relazione, il risultato è approssimativo nei singoli tronchi presi isolatamente. Ma al mio ragionamento servono anche con qualche piccola differenza. Per essere preciso mi occorreva il calcolo dei singoli tronchi appaltati, e i dati mi mancavano.

La manutenzione di queste strade poste a carico della divisione di Torino costerà meno di quello che costava allo Stato; vi sarà una diminuzione di transito, che io valuterò al 50 per cento.

Il signor ministro non contesterà questa riduzione, e nel resto anche il deputato Despine stabilisce la media della manutenzione della strada provinciale in 42 centesimi; alla capitale dello Stato si accentrano ferrovie in tutti i sensi; dunque evidentemente la manutenzione delle strade provinciali deve considerevolmente diminuire.

Sarà dunque una spesa di 96 mila lire messa a carico della divisione. Ma la divisione di Torino ottiene ad un tempo i pedaggi che sono stabiliti su questa strada; questi pedaggi rendevano la somma di 86 mila lire; adesso naturalmente saranno stati appaltati di nuovo, quindi si riduca questa somma alla metà circa.

La manutenzione delle strade costerà dunque 96 mila lire, dalle quali togliendo 46 mila lire circa di pedaggi restano circa 50 mila lire che vengono a pesare sulla divisione di Torino. Vediamo ora i vantaggi. Questi consistono nella manutenzione della strada da Susa al confine francese (quando sarà fatta saranno 46 chilometri) e nella costruzione e manutenzione del ponte di Chivasso.

Valutata la manutenzione di queste due opere, secondo i dati del Ministero, avremo una somma di lire 36 mila; valutata la metà della spesa di costruzione delle due opere che rileva per entrambe a lire 1,534,000, metà lire 767,000, abbiamo un interesse di 38,00 lire annue; vediamo quindi che la divisione di Torino riceve un benefizio di 74,000 lire all'anno per un aggravio di circa 50 mila lire; credo che essa può fare il contratto ad occhi chiusi.

Veramente quando a nome della giustizia distributiva si vuole imporre allo Stato un carico, il quale si dice tendente a favorire le provincie povere, e intanto per primo risultato vediamo un vantaggio alla provincia di Torino, a cui si

accentrano tutte le comunicazioni e tutti i traffici dello Stato, non mi pare, o signori, che si possa riposare tranquilli.

A me pare che questo risultato sia un argomento il quale non dimostra che le norme della giustizia distributiva siano state scrupolosamente osservate in questo disegno di legge.

Prendiamo qualche altra divisione, quella di Cuneo, per esempio. Essa ha una superficie di 700,000 ettari; i terreni incolti, i boschi, i pascoli, hanno una superficie di 222 mila ettari.

La media della rete stradale della divisione di Cuneo è di metri 70.46 per 100 ettari.

Siccome abbiamo veduto che la media dello Stato è di 91, troviamo qui veramente una differenza un po' rimarchevole, tanto più che nella provincia di Torino, a cagione d'esempio, i terreni incolti sono quasi la metà del territorio, mentre che in quella di Cuneo sono meno del terzo.

Si vede dunque che la provincia di Cuneo ha una rete stradale relativamente limitata e scarsa. Tuttavia, o signori, il partito che con questo progetto di legge si presenta alla divisione di Cuneo non è per certo rovinoso alla medesima.

Essa avrebbe a suo carico la strada reale di Nizza pei tronchi paralleli alla ferrovia e che attraversano le provincie di Cuneo e di Saluzzo; sono 50 chilometri e costano attualmente allo Stato lire 39,606.18; siccome però la spesa di manutenzione deve sicuramente diminuire, perchè la strada è parallela alla ferrovia, sarà la spesa di una ventina di mila lire. Ma lo Stato si assume ben altro carico. Lo Stato si assume la manutenzione della strada di Francia, da Cuneo alla frontiera per valle di Stura. Sono più di 60 chilometri, che valutati anche a 53 centesimi soli, dànno 20 mila lire. Ecco che il carico è scomparso.

Rimane di guadagno netto la manutenzione della strada di Savona che verrà dichiarata reale; più la spesa di co-

struzione della strada di Francia che la Commissione vorrebbe per intero e il Ministero per metà addossare allo Stato, che sarebbe di un milione e duecento mila lire in complesso. Vedete, o signori, che il beneficio è grandissimo.

Io non conosco bene le condizioni economiche della divisione di Cuneo, ma credo che, se si segue la norma da me indicata, cioè di separare la manutenzione ordinaria dalle spese straordinarie stradali, certamente nemmeno quella divisione potrà considerarsi in bisogno urgente di aumentare a carico dello Stato la sua rete stradale. Tuttavia, siccome lo Stato ritrarrà un vantaggio dall'apertura della comunicazione con la Francia, io credo che meriti un riguardo il progetto delle opere nella valle di Aosta.

Vediamo anche la divisione di Novara.

Io credo che da parte della divisione di Novara non si siano reclamate, se non è molto recentemente, nuove classificazioni di strade provinciali in istrade reali.

La divisione di Novara è una delle divisioni le meglio fornite in fatto di strade. Io ho desunto dal quadro stesso dell'onorevole Despine il relativo grado di precedenza di tutte le divisioni e le provincie tra di esse sotto l'aspetto della rete stradale di cui godono. Ecco il risultato che del resto ognuno può verificare da sè.

Quanto alle strade reali, la più lunga rete appartiene alla divisione di Genova che ha metri 64. 35 per 100 ettari; poi viene la divisione di Torino, metri 38.24, quella di Alessandria, metri 34. 05, poi quella di Ciamberì, metri 28. 08, poi di Nizza, metri 26. 66, poi Novara, metri 25.41, poi Vercelli, metri 15. 83, infine le divisioni di Cuneo, metri 13. 73, e di Annecy, metri 9. 19, e l'ultimo posto è occupato dalle due divisioni d'Ivrea e di Savona, le quali non hanno punto strade reali.

Quanto al complesso delle strade provinciali e reali, di cui godono le divisioni dello Stato, la prima è la divisione di Novara che ha 132 metri di strade ogni 100 ettari di ter-

ritorio; dopo la divisione di Novara viene quella di Vercelli, metri 122. 43; dopo di questa Alessandria, metri 118. 44, poi Genova, metri 106.24, poi Annecy, metri 102.34, Nizza, metri 94. 51, Torino, metri 87. 73, Savona, metri 85. 24, Cuneo, metri 70. 46, ed infine Ciamberì, metri 68. 28, ed Ivrea, 46. 17.

Diceva dunque che la divisione di Novara non è sicuramente quella della quale si possa pensare che abbia bisogno di estendere urgentemente la sua rete stradale. Fa parte di questa divisione la provincia di Lomellina, l'unica in tutto lo Stato che sia perfettamente in pianura, e che ha un'estensione tale di strade provinciali che supera la proporzione di tutti i paesi più ricchi in fatto di linee stradali. La provincia di Novara ha 553,004 ettari di territorio. I terreni incolti, o boschivi o a pascolo appartengono all'Ossola ed alla Valsesia nella grandissima parte; ne ha una piccolissima parte la provincia di Pallanza quantunque tutta montuosa; sono 262,000 ettari circa.

Dunque la metà del suo territorio consiste in terreni che sono incolti; vi sono 71,000 ettari che sono nude montagne, roccie, insomma terreni nè coltivati, nè coltivabili, e in boschi o pascoli. La divisione dunque è relativamente fornita di una molto densa rete di strade, tanto più che una parte del suo territorio, per la sua natura, richiederebbe una minore quantità di linee stradali.

Ora vediamo le condizioni finanziarie della divisione di Novara. Essa ha un *maximum* d'imposta di lire 620,000; il bilancio stradale ammonta a lire 246,000, cioè a circa il terzo. Nel 1851 io ho veduto che il bilancio presentava lire 233,000 di spese consacrate ad opere stradali straordinarie. Io credo che questo margine sarà in questo frattempo alquanto diminuito; tuttavia trovo che in proporzione con altre divisioni, per esempio, Alessandria, la divisione di Novara ha ancora per le sue spese stradali un margine nel *maximum* dell'imposta che le consente la legge.

Vediamo ora i pesi ed i vantaggi che la divisione di Novara viene a ritrarre dal progetto di legge. La divisione di Novara, se è accettato il progetto, dovrà mantenere a sue spese la strada da Novara ad Arona parallela alla strada ferrata; sono 42 chilometri, e un tronco di 11 chilometri dal confine vercellese fino a Novara; non posso far conto della strada da Novara a Buffalora, perchè non abbiamo ancora la linea parallela di strada ferrata. Considerando che la spesa dovrà diminuire, avremo una ventina di mila lire addossate alla divisione di Novara per la manutenzione delle suddette due strade.

Vediamo ora i vantaggi. Nel disegno di legge è detto che saranno addossati allo Stato 37 chilometri circa di strada, che costeranno di manutenzione annua lire 18,000. Ecco anche qui per questo solo fatto pareggiato il carico che la divisione di Novara viene ad assumersi. Essa ha poi il vantaggio netto della sistemazione e manutenzione successiva, vantaggio che la Commissione si ostinerebbe nel voler addossare intieramente allo Stato, ad un milione e 200 mila lire, mentre il Ministero vorrebbe limitarlo a 600 mila lire.

Credo che trattandosi di una provincia che è già largamente fornita delle reti stradali, non possa dirsi che in questo progetto si sia tanto badato alla giustizia distributiva.

Io non ho parlato della strada di Torre Berretti, a proposito della quale la Commissione ha creduto di mostrarsi generosa nel fare il cambio con la strada di Varallo. Credo che abbia fatto male nel fare questo cambio. Perchè, se si viene, come io spero, alla ricostituzione delle provincie, ad una nuova circoscrizione delle medesime, certo sarà molto meglio che la provincia di Valsesia che ha ancora tanta parte di territorio mal fornita di strade ne trovi una parte mantenuta a carico dello Stato. La provincia di Lomellina poi, attraversata in due sensi da due strade ferrate, una fatta a carico dello Stato, l'altra garantita dallo Stato, e che non

credo punto lucrosa, la provincia di Lomellina, posta nella più bella condizione, non si crederà per nulla pregiudicata continuando a mantenere la strada da Torre Berretti alla Cava, la quale poi, se fu dal Consiglio provinciale di Lomellina, e dal Consiglio divisionale di Novara, con una deliberazione che io rispetto ed ammiro, classificata provinciale, tuttavia credo che si possa dubitare se ne abbia rigorosamente il carattere. Provinciali sono quelle strade che vanno dall'uno all'altro capoluogo di provincia; e questo carattere non ha la strada da Torre Berretti alla Cava. Non conduce da una ad altra città dello Stato e non è postale. Nè parte da una città capo-provincia per condurre all'estero. Rimarrebbe a vedersi se fosse una strada importante per le comunicazioni ed il commercio.

Se lo sia diventata dopo l'aprimento della strada ferrata, io non lo voglio contestare, ma postochè la Commissione assicura che l'onere che assumerebbe lo Stato si limita a lire 10,000, io devo concludere che, nemmeno dopo l'apertura della strada ferrata, nemmeno dopo l'aprimento della stazione di Torre Berretti, questa strada non è diventata una strada importante per le comunicazioni e pel commercio. Ed in prova ho due argomenti semplicissimi. Il primo, che per sè mi toglie ogni dubbio, si è che, se realmente questa strada fosse, dopo l'apertura della strada ferrata, diventata importante per le comunicazioni ed il commercio, io sono sicurissimo che il ministro dei lavori pubblici sarebbe venuto alla Camera con un progetto di legge per chiedere un credito supplementare onde ampliare la stazione di Torre Berretti.

Questo non è avvenuto, dunque non credo che questo avviamento commerciale siasi ancora determinato. Evvi un altro argomento, sul quale spero che la Commissione non vorrà elevare contestazioni.

Io veggo che la provincia di Lomellina ha 250 e più chilometri di strade provinciali.

Essa spende 130,000 lire per la loro manutenzione; ne verrebbe che le strade provinciali della Lomellina costerebbero, per manutenzione, più di 50 centesimi il metro corrente; la strada da Torre Berretti alla Cava è di 40 chilometri e mezzo e non vi costano che 9,500 lire, cioè 23 centesimi circa al metro corrente, e la Commissione per sua parte ci assicura che il carico che graviterà sullo Stato non sarà maggiore di questa somma; nel tempo stesso sento a dirmi che è importante per le comunicazioni e pel commercio.

In verità, o signori, non credo possibile spiegare che sia importante per le comunicazioni e pel commercio una strada il cui mantenimento costa meno della metà della media di tutte le altre strade provinciali della stessa provincia; io credo che sia impossibile il sostenerlo, a meno che si voglia conchiudere che la Commissione ha registrato ed assicurato questa piccola cifra per far parere minore il peso che voleva addossare allo Stato.

Farò un altro confronto ancora; piglierò la divisione di Nizza.

Questa divisione, se non erro, ha un territorio di 419 mila ettari: ha una rete stradale di 394 chilometri, la media delle sue strade è di metri 94. 54 per ogni cento ettari, cioè una media di linee stradali che è superiore alla media della rete stradale della divisione di Torino. Io dico quindi che non possa ritenersi che la divisione di Nizza abbia eccessivo difetto; ben inteso in proporzione di linee stradali, tanto più se si riflette che nella sola provincia di Nizza sopra 300 mila ettari di territorio vi sono 228 mila ettari di boschi, pascoli o nude rupi.

Ma vi ha di più: io piglio, per esempio, la rete stradale della provincia di San Remo, e trovo che è la più estesa dopo quella di Lomellina. La provincia di San Remo ha una rete stradale di 154,000 metri correnti per ogni cento ettari di terreno; non v'è che la pianissima Lomellina che abbia una rete di strade più estesa di quella di San Remo.

Biancheri. Ve n'è una metà sola di fatte; quelle di montagna non sono praticabili.

Depretis. Va bene, ma queste cose io non le posso sapere. Ho piacere che sia venuta l'interruzione, la quale ci fa vedere la necessità dei dati statistici di cui parlava, e che la Commissione non ci ha fornito.

Se la Commissione, nella quale v'è l'onorevole Deforesta, deputato di Nizza, si fosse occupata di presentare gli elementi statistici necessari per chiarire la questione, sicuramente questi errori non avrebbero luogo.

Un altro argomento che trovo nelle condizioni finanziarie della divisione di Nizza è questo, che sopra un massimo di imposta di 500,000 lire la manutenzione ordinaria della sua rete stradale non costava, nel 1851, più di 75,000 lire, cioè appena il quarto del *maximum*: e noi sappiamo che in alcune provincie andiamo al terzo, in altre alla metà del massimo della loro imposta.

L'onorevole Deforesta diceva ieri che la Camera non deve credere che egli sia interessato in questa questione. Sicuramente che, quando un deputato parla nell'interesse di una provincia o di una divisione, non può cadere in mente a nessuno che egli parli per un interesse proprio anche indiretto. Egli parla così perchè crede d'interesse dello Stato che quella provincia o divisione sia trattata in tale o tal altro modo.

Una volta però dichiarata reale la strada della Cornice, le spese di manutenzione stradale per la divisione di Nizza vengono ridotte di 24 o 25 mila lire, e così le spese di manutenzione stradale discendono al sesto del massimo della sua imposta. Queste sono condizioni felici, o signori, rispetto a quelle in cui si troveranno altre provincie che si dicono le provincie felici e favorite, e che dopo votata questa legge si troveranno nella impossibilità di spendere uno scudo solo per fare una nuova opera stradale.

Io non voglio insistere più oltre in questo confronto; dirò solamente una parola sulla divisione d'Alessandria.

Questa divisione, se si avverassero i timori dell'onorevole Pernati, che cioè la cifra di 717,000 lire non debba diminuire di molto, si troverebbe gravata, per gli 80 chilometri circa di strada che da reale diverrebbe provinciale, di lire 160,000, e sarebbe in posizione appunto di non aver mezzi per far fronte a nessuna opera stradale straordinaria o peggio ancora. Nè si creda che nella divisione di Alessandria siano tutte le provincie egualmente fornite di reti stradali.

Chi crederebbe, per esempio, che la provincia di Tortona che ha una bella pianura e colline discretamente fertili, chi crederebbe che questa provincia, quantunque non sia paese di montagna, tuttavia ha una rete stradale che è inferiore alla media della provincia di Nizza che ha 228,000 ettari incolti o boschivi su 300,000 di territorio? Vede la Camera che qualche bisogno vi è anche nelle provincie le più felici e le più favorite.

Ora adottate, o signori, questa legge: se si avverano le previsioni dell'onorevole Pernati, vi sarebbe un cambio; le provincie felici e favorite diventerebbero le infelici e le derelitte alla lor volta: sarebbe questo far giustizia, ed osservare la massima sancita dallo Statuto?

Facciamo ancora un confronto; paragoniamo Bobbio a Pallanza.

La provincia di Bobbio, come ho già accennato, ha bisogno di una strada in Val di Trebbia, che è veramente importante, e che spero il Governo non dimenticherà; vi sono 40 chilometri di strada da farsi, tutti nella provincia di Bobbio.

È precisamente una di quelle strade sorelle a quelle cui accennava l'onorevole Biancheri, di cui sta la lunghezza sulla carta, ma sul terreno è impraticabile. Questa strada non può praticarsi che dai pedoni e dalle bestie da soma, e ancora solo in certe stagioni dell'anno.

Ora per fare questa strada che metterebbe in comunicazione Bobbio con Genova, e Genova col ducato di Piacenza, occorre

una spesa nientemeno che di 5 milioni, e bisognerebbe vendere una buona parte della provincia per incassare questa somma.

Ora io domando se si possono chiamare felici provincie quelle che si trovano in queste dure condizioni; e se per osservare il regolamento del 1817 si deve andare sino al punto di negare alla provincia di Bobbio un tronco di strada reale, come proponeva il ministro dei lavori pubblici.

Ma che, o signori, anche dopo che questa legge sarà adottata, dopochè la provincia di Bobbio avrà ottenuto questo insigne favore di un tronco di strada reale, se vengono ricostituite le provincie, credete voi che la condizione della provincia di Bobbio sarà molto lieta? Vedete, la provincia di Bobbio ha un massimo d'imposta provinciale che è di lire 13,000; essa ha una strada importante da costrurre che costa 5 milioni, una grossa parte sicuramente a carico della provincia di Bobbio; basti il confronto di 13,000 lire di reddito con più milioni di spesa per ispiegare in che condizione si troverà la provincia di Bobbio.

Paragonatela alla condizione, per esempio, di Pallanza. Io trovo che nel 1851 essa ebbe una piccolissima spesa per la manutenzione delle strade, e anche ora non credo superi le 7 od 8 mila lire; tantochè io fui maravigliato, esaminando quel bilancio, vedere come la spesa pei cantonieri assistenti, trasferte, spese d'uffizio ed impreviste, superi quasi la spesa per acquisto di materiale onde rifornire il suolo stradale. Or bene, anche questa piccolissima spesa scomparirebbe adottandosi il progetto della Commissione e del Ministero.

Con questo non intendo di dire che la strada lacuale non sia una buona strada, e che il Governo non debba aiutarne il compimento; dico soltanto che io non reputo articolo di fede che si debba assolutamente, per rispetto al regolamento del 1817, costrurla tutta intera a carico dello Stato; tanto più che, dopo l'aprimento della ferrovia d'Arona, noi avremo,

se il Ministero mantiene la sua promessa, dei buoni scali, e dovunque dei battelli piatti che riceveranno i convogli, e li sbarcheranno di mano in mano sino alla proda settentrionale del lago.

Dunque, dopo che lo Stato si è impegnato in sì gravi spese, dopo che avrà contribuito ad aprire la galleria del Lukmanier, come dovrà pur fare se si vuol finalmente aprire al porto di Genova quello splendido avvenire commerciale cui è chiamato, voi vorreste ancora porre a carico dello Stato la strada lacuale? Io vi domando se questa è giustizia distributiva.

I confronti si potrebbero spingere molto più oltre e più estesamente. Certamente, se discendiamo nei particolari della questione, se consideriamo una per una le diverse provincie, e ne esaminiamo le condizioni finanziarie prima, e dopo l'attivazione di questo progetto, e poi pensiamo che si deve intraprendere una nuova circoscrizione amministrativa, se fate questo confronto e questo esame nel quale la diversità di trattamento è molto più rimarchevole, e quasi incredibile, assolutamente non potete, o signori, negare che con questa legge voi non veniate a porre un ostacolo alla riforma amministrativa che la stessa Commissione dice inevitabile. Anche io amo le riforme possibili, ma non voglio che queste si rendano impossibili. (*Bene!*)

Del resto non si può dire che, ove si respingesse il disegno di legge, non si potrebbe provvedere ai bisogni delle provincie. Se questo progetto, si dice, non può votarsi prima della riforma amministrativa, la cosa va un po' per le lunghe, e, come diceva l'onorevole Marco, si viene a rimandare le utili disposizioni che esso pur contiene alle calende greche; ma io dico che v'è uno spediente per non differire la cosa di troppo, ed è che le provincie e le divisioni che hanno interesse ad eseguire queste opere, ci presentino le loro domande ed i loro progetti.

La Camera, in tal caso, accorderà larghi sussidi a queste opere; io volentieri appoggierò col mio voto le opere per

la strada del Piccolo San Bernardo e per quella della Valle di Stura; per le altre avrei qualche piccolo dubbio; ma, se mi si dessero schiarimenti appaganti, non negherei il mio voto. Ebbene, con ciò impedireste voi i vantaggi che da queste opere potrebbero derivare? No, certamente. Voi potrete votare le leggi relative e stanziare, nel bilancio del 1856, le somme a tal uopo occorrenti; quando poi avrete fatta la riforma amministrativa, quando avrete riformato il vostro Codice stradale e ripartiti equabilmente su tutte le parti dello Stato i benefizi ed'i pesi, in modo che non sia possibile che sorgano ragionevoli reclami, allora penserete ad una classificazione definitiva delle vostre strade. Se voi, invece, procedete sin d'ora ad una classificazione, se approvate questa legge, voi pregiudicate la questione.

Si sono già messi in campo tanti sistemi, che io non ne voglio aggiungere un altro. Espongo solo un' idea che può discutersi solamente come possibile.

Noi sappiamo tutti che le provincie e le divisioni amano e vogliono la loro autonomia; lo stato di tutela in cui si trovano in faccia al Governo, quantunque diminuito, tuttavia è per loro di peso; i loro voti, i loro atti manifestano apertamente il loro desiderio di emanciparsi; questa è la tendenza dell'età nostra; e i corpi morali vi obbediscono come gl' individui. Or bene, io credo che, nella nuova legge amministrativa, lascierete che riparino esse stesse le loro strade secondo i precetti che saranno stabiliti dal Codice stradale, onde vi sia regolarità nel metodo e nel sistema, ma dirigano le loro spese col mezzo di quegli impiegati che ad esse piacerà nominare, e nei quali riporranno la loro confidenza. Noi avremo allora delle provincie nelle quali vi saranno delle strade provinciali e delle nazionali: manterrete voi gli ufficiali tecnici in tutte queste località? Ma non si potrebbe almeno discutere se non sarebbe conveniente, stabilite le norme dell'amministrazione stradale, determinare che l'uno dei due, o lo Stato o le provincie assumano a loro spese gli uffici tecnici? Certo

le provincie, che hanno già quattro mila chilometri di strade da mantenere, mentre lo Stato non ne avrà che un migliaio, vorranno nominare esse stesse gli impiegati che dovranno mantenere a loro spese. Ora, io dico, questa questione non è dessa evidentemente pregiudicata una volta che sia adottata questa legge?

Così è della formazione dei consorzi; l'articolo 116, se non erro, della legge comunale contiene una tale disposizione per cui un comune non può essere costretto ad entrare in un consorzio, suo malgrado.

Tutte le opere che si eseguiscono a carico dell'erario comunale devono essere deliberate nel Consiglio comunale.

Secondo la disposizione poi degli articoli 258 e 276 della legge 7 ottobre 1848, l'autorità superiore, se volesse ben intenderli, dovrebbe limitarsi a vedere se mai si fosse violata la legge; perchè l'articolo 276, in ispecie, dice che l'approvazione alla quale sono soggette (mi pare che le parole siano queste) le deliberazioni dei diversi Consigli non attribuisce a chi la deve compartire, la facoltà di dare un provvedimento d'ufficio diverso da quello che fu proposto.

Ora, io dico, questo regolamento del 1817 è già in parte abolito. Esso fu in parte abolito dallo Statuto che introdusse il principio in parte elettivo, e l'eguaglianza nei carichi e nei benefizi sociali; dalla legge comunale che ha sanzionato, benchè imperfettamente, l'autonomia e l'indipendenza comunale. Ed ora voi venite a ribattezzare in questa legge i consorzi obbligatori precisamente secondo le norme del regolamento del 1817? Ma perchè pregiudicare questa grave questione? Voi non avete voluto occuparvi di altre, perchè vi pareva che per incidenza non dovessero essere trattate, e per incidente vorrete toccare ad una così grave, così vitale come quella dell'autonomia dei diversi corpi amministrativi? Io credo che assolutamente questo non sia ammissibile. L'articolo 116 della legge comunale che non avevo sott'occhio e che mi capita adesso dice:

« Il Consiglio comunale delibera sopra gli oggetti interessanti il patrimonio e gli stabilimenti del comune, sui progetti che debbono eseguirsi a sue spese, o a suo concorso, e sulle destinazioni delle sue proprietà. »

Dunque, se ha facoltà deliberante sui progetti che debbono eseguirsi col suo concorso, questa facoltà sarebbe violata dal momento che il disegno di legge, che ci sta dinanzi, stabilisse che sia in facoltà degli agenti del potere esecutivo di stabilire consorzi obbligatori senza nemmeno passare per il tramite per lo meno consultivo delle varie rappresentanze o comunali, o provinciali, o divisionali. Io trovo che questo non torna solo a pregiudizio, come ho detto, delle future riforme amministrative, ma torna a pregiudizio anche del principio elettivo a cui non dobbiamo ricusare ossequio, perchè è conseguenza immediata ed inseparabile delle istituzioni rappresentative.

Porrò fine dicendo una parola sui benefizi che ad alcune provincie derivavano dalle strade reali che le percorrono, benefizi che, se non ci si rimproverano, ci sono però troppo sovente rammentati. Felici le provincie che hanno strade reali! A sentire taluni parrebbero paesi straordinariamente beati! Io vorrei ridurre nei suoi veri limiti quest'immenso beneficio delle strade reali. Io prendo ad esaminare il quadro delle strade reali che ci fu distribuito nelle precedenti Legislature, e trovo che nel 1849 questo grande vantaggio era rappresentato dalla cifra di lire 645,969, che è la spesa intera della manutenzione diminuita dei pedaggi che incassava lo Stato, e che ammontavano a circa mezzo milione...

Voce. E i capitali spesi?

Depretis. I capitali, sta bene, ma quando avrò risolta la questione e liquidata la cifra della manutenzione, avrò risposto anche all'obbiezione del capitale speso. Se io potrò dimostrare che lo Stato, nelle spese di manutenzione delle strade reali, era obbligato per interessi prevalenti, eminentemente nazionali, ad assumere queste spese a suo carico;

se io potrò provare che sarebbe stato sommamente ingiusto di addossare ad alcune provincie percorse da queste strade la spesa della loro manutenzione, avrò implicitamente provato che nemmeno le spese di costruzione non dovevano sopportarsi dalle provincie. È noto del resto che in molti casi la spesa di costruzione va cercata nei secoli scorsi, e che la direzione di parecchie strade reali è conseguenza inevitabile di condizioni topografiche e geografiche a cui bisogna obbedire.

Se, dico, potrò dimostrare che queste spese dovevano essere a carico dello Stato, avrò in certo modo liberato queste provincie dall'accusa che loro si fa di aver goduto così, senza ragione sufficiente, dei vantaggi delle strade reali.

Prendo dunque ad esempio la strada di Genova. La strada di Genova costa 3 lire e 27 centesimi il metro lineare; la strada di Piacenza costa una lira e 85 o 86 centesimi; la strada di Milano costa una lira e 31 centesimi; la strada di Francia costa una lira e 27 centesimi, e dopo sempre meno le altre strade, le quali vanno gradatamente diminuendo di importanza. La strada di Genova è quella che costa di più; dopo vengono le tre altre che ho accennato.

Ora io domando: vi sarebbe parso giusto che la provincia di Genova, la quale, per la sua configurazione topografica, ha una lunga linea stradale, avesse dovuto sopportare le spese della manutenzione stradale?

Ma se questa spesa fosse stata cagionata dagli interessi provinciali di quelle località, certo che non vi sarebbe che dire; ma il motivo di questa maggiore spesa è il maggior transito. Perchè costa tanto la manutenzione della strada di Genova? Perchè è immensamente carreggiata. La spesa di manutenzione, non in via assoluta, ma relativa, la possiamo prendere come il criterio della diversa importanza delle strade. Or bene, quando io vedo che in massa le strade provinciali anche le più importanti, come, per esempio, quelle della Lomellina costano 50 centesimi, che la strada, per

esempio, che si dice importante da Torre Berretti alla Cava costa meno di 25 centesimi, come si vorrebbe sostenere che la provincia di Genova, che vede la sua strada percorsa da tutto il commercio marittimo dello Stato, debba assumere a suo carico la spesa di lire 3. 27 centesimi, cioè sette volte tanto la spesa che sarebbe loro stata naturale? Certo, se si fossero allora, sotto il Governo assoluto, attuati quei principii che furono tanto bene proclamati dalla Commissione, e tanto male osservati in pratica, se fossero allora stati rispettati, è certo che anche la provincia di Genova, in proporzione dei benefizi che ritraeva da questa strada, avrebbe dovuto concorrere. Ma questo concorso non poteva essere al disopra della media delle sue strade provinciali; si riducevano ad una somma minima, cosicchè, se avete una spesa di 600,000 lire, se la massima parte di questa spesa la dovete accollare allo Stato, io vi chieggo a che cosa monti il benefizio recato alle provincie.

Voi vedete, o signori, che il vantaggio che deriva a queste provincie è relativamente piccolo, e che non merita quasi che vi si insista sopra.

D'altra parte io credo che, quando si fa giustizia, bisogna farla intera. Io non credo che a nessuno verrà in mente di aprire un gran libro, a scrittura doppia, per registrarvi tutti i debiti ed i crediti finanziari del passato, nel quale ciascuna provincia debba registrare tutti gli oneri, tutti i vantaggi di cui avrebbe dovuto essere gravata, o godere. Questa sarebbe un' impresa che supererebbe le forze dei più valenti finanzieri e dei più abili uomini di Stato.

Tuttavia quando ci si viene a dire: v'ha una parte dello Stato che ha goduto dei vantaggi che derivano dall'avere una strada mantenuta dall'erario nazionale, ve n'è un'altra che non ha questo vantaggio; dunque adesso fate a noi questo vantaggio, che abbiamo perduto nel passato; se mai vi fossero dei pesi che non si fossero sopportati da alcune provincie bisognerebbe che queste parimente ne facessero

oggetto di compenso alla lor volta. È un'ingiustizia e dovrebbe essere riparata. Ora faccio osservare alla Camera che ne abbiamo una di queste ingiustizie e che non potremo riparare in così breve tempo, voglio parlare dell'imposta prediale diretta! Credo tanto più acconcio il caso, in quanto che gli è con questa imposta che si mantengono principalmente le strade provinciali.

Ora questa imposta è stabilita nelle diverse provincie dello Stato con differenze le quali sono quasi incredibili. Si sono distribuiti alla Camera dei documenti dai quali risulta in modo sufficientemente credibile in che consistono queste differenze. Troviamo nella relazione della Commissione del catasto, fatta dall'onorevole Despine, tali differenze che sono del triplo, del quadruplo di una provincia coll'altra.

Pigliamo la divisione di Nizza.

Questa, secondo il quadro dell'onorevole Despine, sul quale non sorse finora alcuna contestazione seria, paga 4. 07 di contribuzione regia prediale per ogni 100 lire di rendita netta; la provincia di Lomellina, che sarebbe una delle felici, paga 10. 74; c'è una differenza in più del doppio. Non sarebbe giusto che queste provincie felici dicessero: ma, signori, di tutte queste minori somme di contribuzioni che voi avete tenuto nelle vostre tasche per lo passato, non è egli giusto che indennizziate l'asse comune? Così trovo per la provincia di Oneglia 2. 09 d'imposta per 100 lire di rendita netta. Per la provincia di San Remo 2. 20; trovo per la divisione intera di Nizza, secondo i calcoli dell'onorevole Despine, una rendita netta, depurata dalle spese di coltivazione, di 14,000,000; questa divisione pagherebbe di imposta prediale 421,000 lire; la divisione di Vercelli, la quale ha un reddito di 15,900,000 lire, paga lire 1,376,000, cioè più di tre volte tanto: è dunque un milione all'incirca che la divisione di Nizza ha per lo passato pagato di meno di altre; ma, Dio buono! quando una divisione per tanti anni ha pagato un milione di meno d'imposta, che l'ha po-

tuto applicare al miglioramento delle sue industrie, della sua agricoltura, all'avviamento de' suoi commerci, non si può dire tanto sventurata da venire a reclamare con tanta insistenza la dichiarazione di reale per la strada della Cornice, ed in modo che se gliela si ricusasse si crederebbe in debito di protestare di lesa giustizia!

Per conseguenza io conchiudo che non posso accettare nessuno dei due progetti di legge; non ricuso però di aderire a qualunque proposta che abbia per iscopo di effettuare tutte le opere utili mediante il concorso dello Stato; credo anzi che la Camera facendo concorrere l'erario nazionale in queste opere fa atto di buona amministrazione e di saggio provvedimento politico, e, mettendo tutte le provincie dello Stato in tal condizione da potere al più presto partecipare ai benefizi della civiltà, assicura la prosperità e l'avvenire del paese; ma non posso aderire ai progetti di legge i quali, senza obbedire ai principii della giustizia distributiva, senza darci niente di definitivo e di veramente utile, vengono fin d'ora a vulnerare, e forse ad impedire tutte le riforme più utili e più desiderate. (*Bravo! Bene!*)

Seduta del 21 marzo 1855.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Sull'articolo 1° così concepito:

" Le strade poste nella classe delle reali dalle regie patenti 29 maggio 1817 cessano dall'appartenere alla detta classe, ed entrano in quella delle provinciali, quando vengano aperte all'uso pubblico pel trasporto delle persone, non meno che per quello delle merci a grande e a piccola velocità, strade ferrate scorrenti nella stessa direzione, e che servono ai principali centri di popolazione, cui servivano le strade reali medesime; e ciò tanto se queste strade ferrate sieno costrutte

ed esercitate a conto e a carico delle regie finanze, quanto se, concesse all'industria privata, vengano esercitate dai concessionari o dalla amministrazione dello Stato. „

Le disposizioni che si vorrebbero sancire con questo disegno di legge, riguardo alla classificazione delle strade parallele alle vie ferrate, si possono intendere in diverso senso. O si intende che le strade reali, quando siano dichiarate provinciali, siano pareggiate a tutte le altre strade provinciali, o si vuole stabilire che la legge stessa imponga alle provincie l'obbligo di classificare queste strade come provinciali e di conservarle fra le provinciali costantemente.

Cavour, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze e reggente il Ministero degli affari esteri.* Ma il senso è pur chiaro.

Depretis. Rispondo all'osservazione dell'onorevole ministro delle finanze, che la Commissione intende la legge appunto come io indicava, e vuole che le provincie non possano togliere le qualità di strade provinciali a queste strade parallele alle ferrovie, se non mediante una legge.

Ecco come è connessa la questione posta innanzi dall'onorevole Mathieu con questa legge. Se alle provincie oltre il carico della manutenzione di queste strade si impone anche un vincolo, il quale impedisca loro di variare lo stato delle strade provinciali classificate, allora io credo che la libertà dei Consigli provinciali sarebbe manomessa.

Io credo quindi indispensabile che si risolva anche questa questione.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici Paleocapa propone che tale questione delle strade parallele alle vie ferrate sia rinviata all' articolo 5.

Seduta del 22 marzo 1855.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Sempre all'articolo 1° — al quale l'onorevole Bottone proponeva la seguente aggiunta: « Le spese di manutenzione e di restauro delle strade, nel presente articolo mentovate e delle opere d'arte ad esse attinenti saranno, per metà a carico dello Stato, e per metà a carico delle provincie sul territorio delle quali discorrono. » — L'onorevole Menabrea propone un altro emendamento tendente a porre a carico delle provincie la manutenzione delle strade reali ed a far ricadere a carico dello Stato i restauri e la costruzione di opere d'arte lungo le medesime. — L'onorevole Bottone rinuncia al proprio emendamento e si associa a quello dell'onorevole Menabrea. — Osservazioni dell'onorevole Depretis:

RISPONDO anzitutto a quello che diceva l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa le due categorie di strade provinciali, che con l'emendamento dell'onorevole Bottone verrebbero introdotte. Io osservo che il Ministero stesso ha proposto due categorie di strade reali, non per la manutenzione, ma per la costruzione. Infatti nel progetto ministeriale noi vediamo una categoria di strade la cui manutenzione e costruzione è a carico esclusivo dello Stato, e un'altra categoria di strade che si costruiscono a metà spesa dallo Stato e dalle provincie. Io non vedo quindi ragione per cui non si potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Bottone o quello analogo dell'onorevole Menabrea.

Ma un'altra osservazione dell'onorevole ministro è quella che mi indusse a domandare la parola. Il signor ministro, rispondendo al deputato Menabrea riguardo al peso che graviterebbe sulla provincia di Novi, diceva che ha presentato il suo progetto, ritenuta l'attuale legislazione amministrativa, cioè ritenuta la sussistenza delle comunioni divisionali, e ritenuto quindi che le strade cadono a carico delle di-

visioni. Ma io dico allora: a che ci si viene a parlare di nuove circoscrizioni amministrative, di ricostituzione delle provincie? A che si fanno balenare queste idee e queste speranze nell'atto che il Ministero ci presenta un progetto di legge che non è attuabile con qualche giustizia distributiva, benchè assai poca, se non ritenute sussistenti le divisioni amministrative attuali ? È forse possibile attuare questo progetto di legge senza schiacciare sotto il peso dell'imposta qualche provincia percorsa da un lungo braccio di strada? Io chiedo se questi diversi progetti possano tra loro conciliarsi.

Da un lato ci si dice: è urgente la riforma amministrativa, bisogna ricostituire le provincie o fare delle nuove circoscrizioni ; dall'altro lato ci si presenta un progetto di legge il quale, se le provincie fossero ricostituite o diversamente circoscritte, verrebbe a schiacciarle sotto il peso delle imposte; ma questa, mi pare evidente, è una contraddizione la più manifesta.

Per me dico schiettamente che sarebbe miglior partito il sopprimere il primo articolo della legge, il che vorrebbe dire rimandare questo negozio al ministro dei lavori pubblici od alla Commissione, onde studiassero meglio la materia. Noi non abbiamo lumi sufficienti su questa questione, per pronunciare un giudizio ponderato. Col presente progetto di legge si viene ad imporre su molte provincie un grave peso, senzachè si conosca la condizione finanziaria delle medesime. Ci si fanno, è vero, dei conteggi, ci si presentano delle cifre cumulative, che a prima vista possono abbagliare la Camera, ma, ponderate, non hanno più valore.

L'onorevole Pernati calcolava la spesa di manutenzione di una strada, quella da Novara ad Arona, ad una lira il metro, mentre adesso il Governo che la mantiene spende assai meno, e sì che il transito, fatta la ferrovia, sarà diminuito, e quindi diminuita la spesa. In questo modo capisco che è facile parlare della condizione economica e finanziaria

delle provincie. Ma in una questione di tanta importanza, quando si tratta di mettere a carico delle provincie una spesa di 200 o 300 mila lire, una spesa insomma che assorbirà una parte considerevole delle loro rendite legali, io dico che vi vogliono dei dati un po' più positivi ed un poco più concludenti.

Ci si dice che non si cambia il regolamento stradale; ed io dico invece che con questa legge si fa il cambiamento il più radicale che si possa. Una legge non consiste solamente in certi principii che stanno scritti nelle sue disposizioni, ma consiste anche nelle conseguenze pratiche ed immediate che la legge stessa stabilisce siccome derivanti dai principii. Così, ad esempio, il regolamento stradale, dopo avere stabiliti i caratteri secondo i quali una strada deve essere classificata come reale, dice: e ritenuti questi principii, sono strade reali le tali e le tali altre.

Tutti i ragionamenti che si fanno sui principii stabiliti dalla nostra legislazione circa la classificazione delle strade sarebbero ottimi, se si facessero in un Consiglio provinciale o divisionale; ma in un consesso legislativo mi pare che non concludano niente. In un consesso legislativo la prima e principale opera a farsi, quando si trova un difetto nella legge, ed un difetto che è nientemeno che di giustizia distributiva, la prima opera è quella di correggerlo.

Or dunque, che cosa si fa con questa legge? Si varia la classificazione delle strade reali e provinciali, si classificano alcune strade fra le reali, alcune delle stesse si dichiarano provinciali; si distribuiscono oneri e vantaggi nuovi, e con questo si dirà che non si muta il regolamento stradale? Ma nel fatto la mutazione è gravissima, massime per le finanze delle varie provincie.

Ora ci si propongono tutte queste mutazioni, e non ci si sottomettono i dati per valutarle.

Ond'io credo che il migliore espediente che si potrebbe adottare, lo dico francamente, sarebbe quello di rimandare

questa discussione ad altro tempo; di invitare il Ministero e la Commissione a studiare un po' più profondamente queste questioni e di cominciare tantosto la discussione di qualche legge più utile.

Ma pur troppo io veggo che il Ministero con molto fino accorgimento, compilando questa legge, ha saputo raggruppare tanti interessi, che molto difficilmente questa mia proposta potrebbe essere accolta. Epperciò, siccome sono convinto che veramente si cammina alla cieca, che si sta per sancire un' ingiustizia, io accetto tutti gli emendamenti i quali rendano l' ingiustizia minore. Mi accosto quindi all'emendamento dell'onorevole Bottone ed a quello dell'onorevole Menabrea.

Se questi emendamenti non vengono adottati, se il primo articolo sarà votato tal quale, io sarò costretto a votare tutti quegli emendamenti che mi sembreranno intesi a diminuire l' ingiustizia, col ripartire i vantaggi un po' più equamente sulle diverse provincie. Per me, a provarmi che questa legge non è abbastanza studiata, è bastato il nugolo d'emendamenti che cadde sul banco della Presidenza, senza contare quelli che verranno in seguito. Senza dubbio, se questa discussione continua, una volta adottata la prima parte della legge che consiste nella distribuzione dei pesi, quando si venga alla parte utile vedrete entrare in lizza le singole provincie e gli interessi locali, non dirò già i particolari. Ed è fino ad un certo punto naturale, poichè la condizione economica della propria provincia, della propria divisione ciascuno la conosce meglio.

Ma intanto cosa potrà nascere di ben ponderato da una simile discussione? Io non saprei vederlo. Ecco perchè desiderava dati statistici che ci mettessero in grado di portare un fondato giudizio nei singoli casi. Ora cosa ne avverrà? Ci si verrà dimostrando ora l'una, ora l'altra provincia in istato più o meno infelice, la tale o tale altra strada più o meno importante, e sempre meritevole d'essere dichiarata

strada reale. Questo avverrà indubitatamente; sarà una discussione complicata e lunga, ma non posso credere che avrà risultamenti utili e conformi a giustizia.

Io stesso potrei addurre il caso di provincie collocate alle porte della capitale, quella d'Asti o d'Alessandria, le quali se fosse adottato il progetto ministeriale tal quale è, se alcune delle loro strade non venissero classificate ad un tempo fra le reali, e poi venissero ad essere ricostituite nella loro autonomia, si troverebbero in una posizione gravissima. Nei loro bilanci non potrebbero stanziare un soldo in opere stradali straordinarie non solo, ma per coprire le loro spese ordinarie dovrebbero eccedere il *maximum* dell'imposta di 25 o 30 mila lire ciascuna. Io risparmierò alla Camera la noia dei calcoli, ma quando verrà il caso in cui si tratterà di classificare come reali le diverse strade e si discuteranno gli emendamenti che sono attualmente sul banco della Presidenza o che verranno in seguito, o io o alcuno dei miei onorevoli colleghi vi proverà che queste due provincie, che si trovano annoverate tra le più felici e le più favorite, si trovano finanziariamente poste in una condizione assai critica, mentre invece altre provincie, che si dicono povere e bisognose, si trovano in una condizione affatto diversa.

Or dunque, io chiedo se in faccia a tali considerazioni si può continuare la discussione su questo progetto di legge: io prego la Camera di riflettervi seriamente.

In risposta all'onorevole Sommeiller:

L'onorevole Sommeiller diceva: viene il caso con cui si ottiene un'economia; nulla di più giusto che il Governo, nell'interesse della nazione, converta quest'economia in tanti miglioramenti stradali a favore di provincie e di paesi che

non hanno finora quasi goduto di questo, che è uno dei principali benefizi sociali.

Esaminerò un po' addentro l'idea dell'onorevole Sommeiller.

In che consiste, come vi fu quest'economia? Prima di tutto osservo che questa è un'economia più apparente che reale, poichè consiste in ciò: che la somma, invece d'uscire dalle tasche dei contribuenti presi in tutto lo Stato, uscirà dalle tasche dei contribuenti di alcune provincie: ecco in che consiste l'economia.

Una parte di quest'economia si è ottenuta pel fatto della costruzione delle ferrovie. Le strade reali parallele videro il transito diminuito, e fu quindi minore la spesa. Dunque anche indipendentemente da questa legge si farebbe ad ogni modo dallo Stato un'economia. Un'altra parte poi di questa economia la si fa nascere coll'imporre un peso ad alcune provincie e ad alcuni contribuenti. Ma io vi domando se nello imporre questi pesi ad alcune provincie, ad alcuni contribuenti, noi ci atterremo ai principii di giustizia distributiva, cesseremo forse dal farla questa economia, quantunque in modo più ragionevole e più giusto?

Ma diceva l'onorevole relatore della Commissione: vi sono dei consorzi, si tempererà l'aggravio che parzialmente potrebbe essere troppo sopra alcune provincie con lo stabilire dei consorzi.

L'onorevole relatore accennava ai pedaggi; ma appunto l'esistenza dei pedaggi è una prova dell'ingiustizia della legge, anche temperata con lo stabilimento dei consorzi.

I consorzi che verranno stabiliti sulle strade che per avventura avessero una rendita che ad un dipresso corrispondesse alla spesa per la manutenzione della strada, non avranno aggravio alcuno; invece le strade che per accidente non hanno percezione di pedaggi, avranno sempre un aggravio grandissimo, non ostante qualunque consorzio. Io non so poi in che modo si stabilirà questo consorzio;

converrebbe che il Ministero e la Commissione si spiegassero più chiaramente.

Vi sono delle divisioni amministrative traversate da ferrovie in tutte le loro provincie, altre che lo sono soltanto in alcuna. Qui bisogna spiegarsi, perchè questo beneficio delle strade ferrate, checchè si dica, è il principale motivo per cui le provincie che ne fruiscono, si crede che possano anche pagare la maggior spesa della manutenzione delle strade reali parallele. Ora questo beneficio è piuttosto provinciale che divisionale.

La strada reale da Torino ad Alessandria è parallela ad una strada ferrata: io capisco che le provincie di Torino, di Alessandria, di Asti hanno un beneficio grandissimo dalla strada ferrata. Dovranno dunque queste sole essere costituite in consorzio, o sarà la divisione di Alessandria, come accennava il signor ministro, quella che dovrà essere costituita in consorzio con la divisione di Torino? Ma, o signori, voi avete nella divisione delle provincie che non hanno il beneficio della ferrovia, voi trovate là agli estremi confini dello Stato la provincia di Bobbio, la quale punto nè poco fruisce della strada ferrata, la quale, come dite voi, delle provincie povere, in proporzione dalle sue risorse, ha contribuito a costrurre la strada ferrata, e che dovrà concorrere a pagare le spese di manutenzione della strada reale.

Ma io domando se questa sia giustizia. Poi nel distribuire questi vantaggi dovete avere un criterio; l'onorevole ministro dei lavori pubblici diceva che si trattava di eseguire opere di utilità generale, ed in provincie povere e bisognose dell'aiuto dello Stato. Ma, per vedere questo bisogno di alcune provincie di avere il concorso dello Stato nell'esecuzione di nuove opere, bisogna avere i dati per conoscere se realmente esista.

Voi fate la strada lacuale, per esempio, ma dimostrate che la divisione di Novara o la provincia di Pallanza siano veramente in questo stato di bisogno; questo è indispensabile.

Del resto, io non ho mai ricusato e non ricuserò mai di aderire ad una proposta di legge che abbia per iscopo di estendere la rete delle strade reali. L'ho già detto e lo ripeto che ad una misura qualunque di nuove strade corrisponde un aumento di prosperità non solo locale, ma nazionale; è una diminuzione di miseria, è un aumento di moralità: dunque è assurdo l'opporsi in genere alla formazione di nuove strade.

Ma pure, o signori, quando si tratta di fare una nuova strada, se le opere, per quanto siano di utilità generale, si debbono fare a spese dello Stato, nel fare queste spese la Camera ha il diritto e il dovere di esigere che le si presentino i dati. Ma invece in questa legge noi ci impegnamo ad occhi chiusi; noi impegnamo il paese alla esecuzione di opere di cui non abbiamo nemmeno veduto i progetti. L'onorevole Pernati, il quale conosce assai bene la provincia di Pallanza e la divisione di Novara, sa benissimo del resto come vanno le cose anche dove si hanno progetti.

In quella stessa strada d'Intra, al confine svizzero, della quale si è cominciata la costruzione sopra regolare progetto, noi rileviamo inconvenienti che mi paiono gravissimi. Per la gentilezza del Consiglio divisionale di Novara, ci fu distribuito un volume contenente le sue deliberazioni; io prego i miei onorevoli colleghi a darvi un'occhiata. Vedranno che vi si parla di controversie insorte che accennano a differenze di somme assai considerevoli.

Nel mio primo discorso io dicevo in che modo poteva risolversi le questione. Dicevo che noi non siamo abbastanza illuminati, che abbiamo bisogno di maggiori dati e di maggiori studi.

Vi sono nella legge due parti. L'una consiste nelle nuove classificazioni stradali, e questa non può discutersi e risolversi convenientemente che dopo discussa la riforma amministrativa, e con dati maggiori e sufficienti sulla condizione economica e finanziaria delle provincie. Quindi la

necessità di rimandare ad altro tempo la discussione di questioni gravissime, che qui sono per incidenza e poco profondamente trattate. E perchè non si perdano i benefizi che voi sperate con la seconda parte di questo disegno di legge, stanziate per le opere, per le quali avete in pronto i progetti, dei larghi sussidi in bilancio; stanziate una somma per eseguire il tronco della strada da Donnaz a Bard, stanziate altra somma per il tronco del Piccolo San Bernardo, aiutate la costruzione del ponte sulla Roia, la quale è opera senza dubbio importante; prestate il concorso dello Stato nella strada di Valle di Stura; ma non vincolate sin d'ora lo Stato in una spesa sconosciuta e in un sistema così radicalmente diverso a quei principii amministrativi che dite voi stessi di essere quasi sicuri che prevarranno nella grande riforma cui dobbiamo dar mano.

Io dunque non mi oppongo a che questi benefizi, reclamati in nome della giustizia dall'onorevole Sommeiller, siano impartiti alle provincie, ma mi oppongo che si voglia così alla cieca, senza una sufficiente cognizione di causa, fare una legge la quale cangia radicalmente le condizioni delle provincie, e pregiudica la più importante riforma che noi dobbiamo intraprendere.

Diceva l'onorevole relatore che non si tratta che di applicare la legge; ma io dico: quando si fa una riforma legislativa e si riconosce che in una legge evvi mancanza di giustizia, finalmente poi non è un delitto capitale il cercare di riformarla. Se fossimo in un consesso divisionale, allora lo ripeto, anch'io direi: applichiamo la legge; ma noi siamo in un'Aula legislativa, e quando si tratta di mettere per legge la spesa di alcune strade a carico delle provincie, non sarà necessario che noi riconosciamo quali saranno le conseguenze a cui dovranno soggiacere le provincie, e non dovremo anche per un momento dipartirci dalle letterali disposizioni di una legge e riformarle con un'altra legge, per ottenere che le provincie non si trovino contro giustizia gravate?

Imperocchè la sostanza della legge sta in ciò che lo Stato aveva, prima della legge, da mantenere 1000 chilometri di strade reali, e dopo non ne avrebbe più che 500 o 600; altri cinquecento o seicento chilometri verranno a suo carico fra alcuni anni; e le provincie saranno scaricate dalla spesa di alcune, e ne assumeranno altre.

Ora, si può egli sostenere che tutte queste mutazioni, che si fanno in molte e diverse località, non siano una riforma radicale del nostro regolamento stradale?

Diceva l'onorevole relatore: ma noi abbiamo dovuto obbedire al voto della Camera, la quale ha determinato che si facesse una economia. Ma io credo che la Commissione, per sua parte, non ha obbedito gran fatto al voto della Camera, e ricorderà che la Camera non volle accordare sussidi alle provincie per opere stradali, affinchè non avvenisse, come potrebbe avvenire, che la loro distribuzione non trovasse spiegazione sufficiente che nel fondo delle urne elettorali. Inconveniente a cui accennava anche il signor relatore parlando di ciò che succede in un paese vicino. Ed io credo che sia stata ispirata appunto da questo principio la Camera, quando ha ridotto a metà la cifra di 400 mila lire della categoria dei sussidi alle provincie, e quando manifestò l'intenzione di abolirla intieramente; poi, quando la Camera ha deciso che si presentasse una nuova classificazione e si togliesse dal bilancio dello Stato la spesa di manutenzione delle strade parallele alle strade ferrate, non ha limitato il suo potere al punto di non poter stabilire il riparto di questa spesa il più equamente che fosse possibile.

Io quindi persisto nella mia opinione, e credo, che se si vuole ottenere un utile risultato da questa riforma, bisogna più maturamente meditarla, e per ottenere i benefizi a cui essa mira, estendendo viemaggiormente la nostra rete stradale, sancire lo stanziamento di appositi fondi, onde aiutare tutte le opere che sono mature, acciò nessuna (noti

la Camera e la Commissione), nessuna opera, per cui vi sono progetti definitivi, cessi dall'avere immediatamente la sua esecuzione.

In risposta al conte di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, che aveva combattuti gli emendamenti proposti:

Avendo io già parlato per ben due volte, sarò brevissimo.

L'onorevole signor presidente del Consiglio diceva che tutta l'economia della legge dovrebbe intendersi distrutta se si adottasse un emendamento qualunque, che venisse a diminuire il beneficio che le finanze aspettano da questa legge.

Io veramente non so capire come una legge, che è distinta in due parti diverse, dovrebbe essere abbandonata per ciò solo che le finanze dello Stato momentaneamente, per un tempo che può essere limitatissimo, dovrebbero rinunziare ad un'economia.

Bisogna anzitutto osservare, come già dissi, ma forse allora l'onorevole presidente del Consiglio non era presente, che quest'economia è piuttosto apparente che reale. Se è vero che crescerà l'erba sulle strade reali che corrono parallele alle ferrovie dello Stato, lo Stato spenderà pochissimo, seppure non ne caverà anche un utile approfittando dell'erba, la quale crescerà sulle strade reali. (*Ilarità*)

Dunque finanziariamente l'entità dell' economia è piccola. Ma essa è ancora apparente sotto un altro aspetto, poichè noi facciamo un'economia sul bilancio dello Stato per iscrivere una spesa o eguale o più grave sui bilanci delle provincie. Per alcuni contribuenti poi è un aggravio nuovo, ed assai oneroso.

Ora, questa è una di quelle economie che non hanno molta importanza. La parte essenziale della legge che io

non ho esitato a riconoscere siccome utilissima, consiste appunto nei progetti che si mettono in esecuzione nelle nuove strade che si aprono.

Queste nuove strade costituiscono un tal vantaggio per lo Stato, per cui egli potrebbe rinunziare ad un' economia di 200 o 250,000 lire. A più di questa somma non potrà certamente elevarsi l'economia tenendosi conto dei pedaggi, i quali, quantunque diminuiti, pure debbono rendere qualche cosa.

Cavour, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze.* Poco.

Depretis. Il signor ministro ha citato l' esempio del pedaggio della barriera dei Giovi, che egli fa ascendere a 15 o 16 mila lire al più. Mi permetta che io gli dica che egli ha scelto un cattivo mese per fare confronti; nel mese di gennaio vi era un metro di neve in terra; i transiti erano rarissimi. Del resto, credo che un certo transito vi sarà sempre, anche sulla strada di Genova al passaggio dell'Appennino, quantunque con la strada ferrata debba diminuire.

Ma poi, non tutte le strade reali si trovano nella condizione di quella di Genova; forse le relazioni del commercio provinciale si faran più frequenti in un'altra direzione. Esse saranno più laterali e circoscritte ad un certo raggio di centro da Genova, e non si estenderanno molto verso il Piemonte: verso il Piemonte il movimento si farà quasi tutto sulla ferrovia dello Stato. Ma nelle altre provincie, per esempio nella provincia d'Asti, che fa parte della divisione di Alessandria, il carreggio sulla strada reale, che diventerà provinciale, diminuirà, è vero, ma sarà sempre considerevole. Pel commercio del vino, per esempio, che si fa da quella provincia con la capitale, e che non si è ancora adattato a correre sulla ferrovia dello Stato, questo commercio si farà sulla strada reale. Vi sarà dunque ancora un movimento importante, ed una spesa che può essere di qualche riguardo. L'ingiustizia in questo ri-

parto sta appunto nella diversità di trattamento delle varie provincie, nell'ineguaglianza del carico che si viene ad imporre alle medesime, e dei vantaggi che loro si concedono.

Il carico, per alcune provincie, non è che apparente, avendo talune, o nuove linee che si aprono, o pedaggi che compensano le spese; ma sulla strada, ad esempio, da Torino ad Alessandria, non v'è pedaggio, e la spesa sarà gravissima, perchè un carreggio importante si farà ancora.

Cavour, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze.* Il carreggio locale.

Depretis. Sarà locale, se si vuole, ma è un carreggio considerevole. Ora, così essendo, la spesa di manutenzione di questa strada è perciò tale per cui la condizione finanziaria di questa provincia viene compromessa.

Gli è di queste ingiustizie che bisognava tener conto nello esame di questo progetto di legge.

Per esempio, la provincia di Alessandria ha un *maximum* d'imposta di 138,000 lire, attuato questo progetto, ritenuto che la manutenzione della strada reale da Torino ad Alessandria costi la metà di quello che costa allo Stato, supposta la provincia di Alessandria costituita, essa avrebbe un *deficit* di 30,000 lire. Essa dovrebbe aumentare di 30,000 lire circa il *maximum* della sua imposta, ed ancora non farebbe fronte che alle spese ordinarie, e non avrebbe un millesimo per nessuna opera stradale, per nessuna spesa da iscriversi fra le straordinarie.

Questo io lo posso dimostrare con calcoli irrecusabili, ed ognuno lo può verificare, poichè nella biblioteca della Camera vi sono gli atti di quel Consiglio divisionale. È appunto in questo senso che io non trovo giustizia distributiva nel progetto di legge.

Se poi si vuole ritenere che il vantaggio delle strade ferrate debba aumentare la ricchezza delle singole provincie in modo che anche l'aumento oltre il massimo delle loro im-

poste debba considerarsi compensato per l'aumento della loro ricchezza, quindi della possibilità di pagare una imposta maggiore, ma, in questo caso, perchè questa spesa la conservate divisionale? Perchè vi farete contribuire Bobbio, per esempio, che non ha strada ferrata, che anzi ha quasi impraticabile la strada che gli sarebbe più utile?

Ecco dove io trovo l'ingiustizia nel progetto. Quindi io diceva che queste anomalie, che si riscontrano nel progetto, fanno desiderare che sia conservata la seconda parte del progetto, ma che sia rimandata la discussione dell'altra parte ad altro tempo, in modo da poter fare una riforma maturamente ponderata.

L'emendamento Menabrea per mettere a carico dello Stato i lavori di ricostruzione delle opere d'arte e quelli di miglioramento, dopo prova e controprova è dalla Camera respinto.

L'articolo 1 è poi approvato dalla Camera nei seguenti termini:

“ Le strade nazionali, quando vengono aperte all'uso pubblico, pel trasporto delle persone non meno che per quello delle merci, strade ferrate, scorrenti nella stessa direzione, cessano, dal principio dell'anno solare successivo alla predetta apertura, dall'appartenere alla detta classe, ed entrano in quella delle provinciali; e ciò tanto se queste strade ferrate siano costrutte ed esercitate a conto e a carico delle regie finanze, quanto se, concesse all'industria privata, vengano esercitate dai concessionari o dall'amministrazione dello Stato. „

Sull'articolo 5 della Commissione così concepito:

" Le strade che, a termini dei suddetti articoli, dalla classe delle strade reali passano a quella delle strade provinciali, non potranno essere abbandonate, nè potrà esserne variata la direzione, salvo mediante una legge. "

Questo articolo era stato combattuto dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e difeso dall'onorevole Pernati. — In risposta all'onorevole Pernati:

Dirò poche cose. L'onorevole Pernati ha manifestato di temere due cose: i partiti e la neve; due cose estreme. (*Ilarità*)

Quanto al timore che egli ha dei partiti, diceva egli, non è solamente pel caso attuale, ma pel caso in cui venga riformata la presente legislazione.

L'onorevole Pernati prende già fin d'ora le sue precauzioni contro la futura riforma amministrativa: ma, dico io, nella legislazione attuale v'è o non v'è differenza tra l'essere questo obbligo imposto per legge, o l'essere semplicemente queste strade classificate come provinciali? V'è senza dubbio.

L'articolo 276 della legge comunale, che ho citato, se non istabilisce una garanzia assoluta, poichè le deliberazioni dei Consigli provinciali e divisionali sono soggette ad una approvazione del potere esecutivo, tuttavia l'approvazione potrà essere arbitrariamente negata? Evidentemente no. Quando un Consiglio divisionale dichiarerà che una strada cessa dall'essere provinciale, il Governo sarà obbligato ad approvare la deliberazione, a meno che gravissimi e giusti motivi lo determinassero ad opporre il suo veto.

Il Consiglio divisionale riposa sullo stesso principio che una parte del potere legislativo; anzi riposa sopra base più ampia. Il Ministero ricusa di approvare una deliberazione del Consiglio divisionale; il Consiglio divisionale ricorre alla Camera, la Camera censura il Ministero; domando io se il Ministero non sarebbe obbligato o a ritirarsi, od a recedere dalle sue deliberazioni. Se si presenta un disegno di legge può avvenire lo stesso? No, perchè intervengono altri poteri che non riposano sull' elemento elettivo. Ecco la differenza che v'è tra le due opinioni. Vi è poi anche da osservare che, se si adotta questa determinazione, bisogna adottarla generalmente; non vi è nessuna ragione per cui si adotti per le strade che da reali diventano provinciali, e non si debba ammettere per le strade provinciali che corrono parallele alle ferrovie costrutte o da costruirsi in seguito; ma io credo che nemmeno l'onorevole Pernati vorrà spingere sino a questo punto le sue esigenze.

Farò ancora una osservazione. A sentire taluni parrebbe che la libertà municipale sia cosa molto pericolosa, molto sospetta, tanto si tende a vincolarla con leggi, od a premunirsi contro di essa. Nella discussione generale si disse che il nostro paese era in una condizione meschinissima in fatto di strade, e, per migliorare questo stato di cose, si cerca di vincolare le provincie ed i municipi.

Ma se in fatto di strade noi siamo in cattiva condizione, non ne ha colpa la libertà municipale. Io credo che, se si è fatto qualche cosa non solo per le strade, ma anche per altri provvedimenti non meno importanti, come, per esempio, sotto il rapporto dell'istruzione pubblica, noi dobbiamo essere riconoscenti alla libertà municipale ed alla iniziativa provinciale. In questi ultimi anni si è data una estensione considerevole alla istruzione primaria ed alle nostre reti stradali. Veda l' onorevole Pernati la differenza che vi è nei bilanci stradali dal 1847 al 1854, differenza che va talora sino al 30, al 40 per cento. Ora questo aumento non è sol-

tanto effetto dell'aumentato carreggio, dei commerci e dei traffichi cresciuti, ma della estensione maggiore delle reti stradali.

Nella divisione di Alessandria, che io conosco più delle altre, si è fatto non poco, e si sta ancora attualmente costruendo nella provincia di Asti una strada che in complesso sarà di 50 chilometri, e la strada militare d'Ivrea, che costa una ingente somma; il sistema della tutela, che è quello del dispotismo, ha fatto troppo mala prova in fatto di strade, e stiamo appunto con questo disegno di legge per ripararvi.

Perchè non faremo ora sperimento della libertà municipale? Io credo anche che l' emendamento dell' onorevole Pernati non avrebbe alcuna efficacia.

L'onorevole Pernati non mi contesterà che vi può essere una classificazione di fatto ed una di diritto.

Niente impedirà, quando uno di quei partiti, che egli teme, predomini in un Consiglio, niente impedirà che, nello stanziare le somme necessarie per mantenere le strade, queste somme siano tali per una strada malevisa, e siano così lente le riparazioni che la povera strada sarà ridotta in pessimo stato, malgrado la legge che la protegge.

Non credo poi che l'onorevole Pernati debba avere punto paura della neve, se penserà che durante lo scorso inverno non si sono guari arrestati i nostri convogli; del resto io credo che con l'aiuto di uno spartineve, così potente come è una locomotiva, la neve non debba punto temersi.

L'articolo 5 è dalla Commissione ritirato.

Seduta del 23 marzo 1855.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

Sugli articoli 6 e 7 della Commissione che riguardano i pedaggi stabiliti sopra alcune strade, l'obbligo delle provincie di curarne la manutenzione e la costituzione di consorzi tra diverse provincie per le opere stradali:

QUESTA disposizione introdotta dalla Commissione nel disegno di legge ha il difetto di pregiudicare le due gravissime questioni della circoscrizione amministrativa e della libertà municipale. Con questo articolo si viene a stabilire un ordine di cose, lo stabilimento cioè di consorzi, che non so se converrà mantenere nelle leggi organiche che dovremo discutere.

Ma sotto un altro punto di vista, io credo che questa disposizione sia ispirata da un principio di giustizia. Lascierò in disparte la questione dei pedaggi; se i pedaggi sono ceduti alle provincie congiuntamente alle strade, la convenienza di questa disposizione sarebbe anche più evidente.

Citerò un esempio: la strada da Torino a Milano tocca tre divisioni: quella di Torino, quella di Vercelli e quella di Novara. Nella divisione di Torino vi erano tanti pedaggi per 86,000 lire; in quella di Vercelli per 23,000 lire; in quella di Novara non credo che vi fossero pedaggi. Questi redditi saranno diminuiti, ma pure un certo reddito si ricava tuttora. Ora le spese di manutenzione e le linee stradali non stanno in proporzione nè coi mezzi delle provincie nè con la entità dei pedaggi a ciascuna assegnati. Quindi nel riparto di questi carichi non avvi molta giustizia.

Vi è poi ancora una ragione per cui debbono queste provincie unirsi in consorzio per mantenere queste strade, ed è

che le provincie percorse dalla ferrovia hanno quasi lo stesso interesse che questa strada sia conservata.

La strada da Torino ad Alessandria tocca due divisioni e tre provincie, e non ha pedaggi. La strada di Genova tocca due divisioni e tre provincie, ed ha un pedaggio al passaggio dei Giovi. Ora, se ricostituite le provincie, il carico sarebbe ripartito inegualissimamente.

Credo poi che il consorzio dovrebbe essere stabilito fra le sole provincie per cui passa la strada ferrata, in quanto che non mi parrebbe giusto che contribuissero quelle che non hanno il beneficio delle strade ferrate, e che sarebbero chiamate, ove si costituiscano in consorzio le divisioni, a pagare la manutenzione di queste strade parallele, le quali del resto, come il Ministero e la Commissione sostengono, non hanno che un interesse provinciale ed anche limitato.

In massima, da tutti i lati si propende, dal più al meno per una ricostituzione delle provincie e per l'abolizione delle divisioni amministrative. Ora io dico: ma perchè vorrete pregiudicare e rendere forse impossibile questa ricostituzione ponendo con questa legge alcune provincie in tal condizione che, senza un atto di abnegazione e di patriottismo, non potranno desiderare la loro ricostituzione o una circoscrizione diversa?

Il signor ministro diceva: ma questa disposizione è contraria alla legge.

Prego l'onorevole ministro di ricordarsi che egli, rispondendo alla Commissione, la quale appunto diceva che non aveva voluto introdurre modificazioni nel regolamento di acque e strade, per non variare la legislazione vigente, osservava giustamente che si trattava di fare una nuova legge e che quindi non vi doveva essere tanto scrupolo nel riformarne una antica. È il caso preciso. Ma poi non vi è nemmeno questa flagrante contraddizione con le leggi vigenti.

L'articolo 224, ricordato dall'onorevole Cavallini stabilisce che sono obbligatorie per le divisioni le tali e tali altre spese,

e poi stabilisce che potrà, nell' interesse generale, essere fatta obbligatoria ad una divisione amministrativa od a più divisioni in consorzio la costruzione di ponti e strade. Questo, mi si dirà, riguarda la costruzione; quanto alla manutenzione è stabilito che ogni divisione mantenga le strade scorrenti sul suo territorio. Ma quando si riconosce che una tale disposizione, come quella del regolamento acque e strade, può essere in qualche parte non istrettamente conforme alla giustizia, io non veggo ragione per cui, facendosi una legge, non la si possa variare.

D'altra parte, non vedo come vi potrebbe essere complicazione eccessiva. Noi abbiamo già una specie di consorzi, non stradali. per verità, quelli dei circondari forestali; e le provincie stanziano nei loro bilanci le somme relative e spesso ricevono da un'altra divisione, da un'altra provincia il di più della quota loro spettante; lo stesso accadrebbe in questo caso. Dunque non vi sarebbe difficoltà a stabilire nella legge una disposizione simile.

Credo, del resto, che, siccome tutte queste disposizioni toccano o la riforma delle circoscrizioni amministrative o la riforma municipale, quantunque si sanciscano con questa legge, tuttavia verranno ancora necessariamente in discussione quando si discuteranno quelle leggi. Epperciò, se mai questi consorzi in pratica presenteranno degli inconvenienti, si potrà facilmente rimediarvi in occasione di quelle riforme.

Quindi io appoggio l'emendamento della Commissione, del quale non dissimulo i gravi difetti; ma, dopo la votazione dei precedenti articoli, credo utile stabilire il consorzio delle provincie; ben inteso che bisogna definire la questione relativa ai pedaggi, e sciogliere quest'altra contemporaneamente.

Seduta del 26 marzo 1855.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Sull'articolo 7 del Ministero così concepito:

" Ogni città capoluogo di provincia, che non si trovi collocata sopra una delle strade dichiarate reali dalle regie patenti del 29 maggio 1817 o dall'articolo 4 della presente legge, nè si trovi in contatto di una stazione di strada ferrata già eseguita, o di cui sia accordata la concessione, dovrà essere provveduta di un braccio di strada reale che la metta in comunicazione con la rete generale delle strade ordinarie reali, o con quella delle strade ferrate già compiute, o che stanno per costruirsi o per concedersi. „

L'onorevole Cavallini proponeva di aggiungervi queste parole: « sia direttamente, sia per mezzo di strade provinciali discorrenti nelle provincie finitime. »

E su di questa aggiunta l'onorevole Depretis osserva:

La proposta dell'onorevole Cavallini è ispirata da un sentimento di giustizia; e se la legge tutta fosse fondata sopra basi di giustizia distributiva, se si fossero valutate le condizioni economiche e finanziarie in cui si trovano le diverse provincie dello Stato per esonerarle od aggravarle a seconda dei casi, certamente la sua proposta sarebbe giustissima. Ma noi abbiamo votato alcuni articoli della legge che posano sopra altre basi, e noi la stiamo discutendo, e la dobbiamo pensare attuata, mentre sussistono le divisioni; noi non possiamo quindi prescindere da queste circostanze di fatto. Ora vediamo, se adottandosi l'emendamento dell'onorevole Cavallini, si otterrebbe quella giustizia che sicuramente egli aveva in mira.

Abbiamo due casi: quello della divisione di Novara citato dall'onorevole Cavallini, e quello della divisione di Alessan-

dria, alla quale appartiene la provincia di Bobbio, della quale parlava l'onorevole Mazza.

Nell'un caso la divisione di Novara ha in questa legge compensi sufficientemente larghi, e perciò la divisione potrebbe ancora mantenere il tronco di strada provinciale tendente alla Valle Sesia, che scorre sul territorio della provincia di Novara sino alla strada di Varallo, senza che il suo assetto finanziario ne venisse a soffrire. Nel caso addotto dall'onorevole Mazza accade lo stesso? No, la divisione di Alessandria, avendo una lunga linea di strada reale, che ora diviene provinciale, da mantenere, trovasi aggravatissima di spese, e di spese che sono indeclinabili; cosicchè l'emendamento Cavallini otterrebbe un effetto contrario a quello che egli si proponeva, verrebbe cioè ad aggravare una delle divisioni che da questa legge sono maggiormente pregiudicate...

Non dubiti il signor ministro delle finanze, sarà così.

Cavour, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze.* Sono del suo avviso.

Depretis. Tanto meglio. L'onorevole Sineo diceva: non sarebbe più utile alla provincia di Bobbio l'avere una strada che la percorresse tutta intera nella Valle della Trebbia, e andasse a raggiungere Genova? È verissimo. Ma bisogna osservare che, se si adotta l'emendamento Cavallini, la provincia di Bobbio non avrebbe perciò la sua strada. Infatti, costrutta la strada sul territorio della provincia di Bobbio, rimane il tronco nella provincia di Genova. Questa sarebbe opera provinciale, e quindi la provincia di Bobbio non avrebbe aperta la strada che essa desidera.

Per queste considerazioni, io non credo si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Cavallini.

Respinta l'aggiunta proposta dall'onorevole Cavallini, è approvato dalla Camera l'articolo 7.

Seduta del 29 marzo 1855.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Intorno alla strada provinciale che dalla Stazione di Torre Berretti della ferrovia da Alessandria al Lago Maggiore va per San Nazzario e Cava a Pavia, proposta dalla Commissione. — Dopo i discorsi degli onorevoli Cavallini e Valvassori i quali avevano risposto alle osservazioni fatte dall'onorevole Depretis nella tornata del 20 marzo contro l'operato della Commissione:

Dopo dieci giorni dacchè ho pronunciato sulla strada di Torre Berretti quelle parole che parvero troppo severe ed alla Commissione ed all'onorevole Cavallini, dopo dieci giorni, io mi aspettava in verità, e dall'onorevole Cavallini e dall'onorevole Valvassori qualche argomento più stringente che mi convincesse del mio errore. Ma debbo confessare alla Camera che gli argomenti degli onorevoli Cavallini e Valvassori non hanno punto mutata l'opinione che ho manifestato dieci giorni or sono. Mi permetta la Camera che ne dica brevemente le ragioni.

Credo inutile premettere che io non posso essere avverso alla strada di Torre Berretti, come non posso essere avverso ad una strada qualsiasi. Debbo poi avvertire che nel discorso da me pronunziato io non ebbi in mira che una tesi: cioè la tanto reclamata giustizia distributiva. La Camera ricorderà che io ho voluto dimostrare che, tenuto conto delle condizioni economiche e finanziarie delle diverse provincie, a questa giustizia distributiva non mi pareva poi si fosse tanto pienamente dalla Commissione soddisfatto. Questa, unicamente questa, era la mia tesi: e per provarla, lo vedo, fu necessità di venire a confronti che pur troppo hanno sempre qualche cosa di odioso; ma io, in verità, quando vengo qui in questo ricinto ad adempiere a ciò che io credo il mio dovere, non esito punto ad assumermi qualunque

odiosità, sia da parte di una provincia, sia da parte di una qualsiasi persona.

Nel fare questi confronti ho dovuto parlare della strada di Torre Berretti ed emettere una opinione contraria a quella della Commissione. In questa opinione, ripeto, persisto, malgrado quanto fu detto dagli onorevoli Cavallini e Valvassori.

Nel suo discorso l'onorevole Valvassori ha indicato tre strade, come quelle che possono essere percorse dal commercio di Genova con Lombardia. Avvi, egli ha detto, la strada per Novi, Casteggio, Mezzana Corti e Pavia, e su questa strada egli non crede nemmeno possibile il transito, poichè da Novi a Pavia non vi sono oramai più diligenze.

L'onorevole Valvassori avrebbe ragione di dire che i transiti su quella strada sono diminuiti. Era naturale. Dopo l'apertura della strada ferrata, vuole egli, l'onorevole Valvassori, che i viaggiatori percorrano la via da Milano, Pavia, Mezzana Corti, Casteggio, Voghera, Tortona e Novi, quando hanno a Novara una strada ferrata, un'altra a Vigevano? L'onorevole Valvassori m'insegna che sulla strada ferrata tanto le merci quanto i viaggiatori percorrono tre o quattro volte tanto di via con meno incomodo e dispendio che non sulle strade ordinarie. Era dunque naturalissimo che, atteso l'apertura della strada ferrata, il transito dei viaggiatori e delle merci abbia scemato di molto.

Ma questa non è forse una ragione che dimostri l'importanza della linea di Torre Berretti, a segno di decretarla fra le nazionali?

E si noti che anche per l'altra linea è decretata una strada ferrata, ed il transito deve di necessità ritornare su di essa.

Del resto non si può dire che il movimento delle merci e dei viaggiatori sia su quella linea intieramente cessato. Se l'onorevole Valvassori avesse percorso quella linea, avrebbe veduto che vi sono ancora parecchi *omnibus* e vet-

ture che fanno il tragitto periodico fra Novi o Serravalle e Tortona, tra Alessandria e Tortona, tra Tortona e Voghera, e che a Voghera vi sono, se non diligenze, almeno parecchie vetture che fanno il transito da Voghera a Pavia.

Dunque il ragionamento del deputato Valvassori non regge.

Quanto alla strada di Vigevano, anch'io sono d'accordo coll'onorevole Valvassori, che, finchè il passaggio si fa per mezzo di una chiatta, ed è quindi instabile e costoso, certo che i viaggiatori e le merci prenderanno altra via. Ma. quando si è costrutta una ferrovia fino quasi ai confini, mi pare che sia stato con intenzione di proseguirla.

Or dunque, io domando se, pendente la questione della congiunzione della ferrovia, dobbiamo dichiarare nazionale questa strada.

Infine l'onorevole Valvassori, escluse le due vie per Casteggio e Vigevano, diceva non esservene altra che per Torre Berretti. Ma io credo che egli s'inganni; vi è ancora un'altra strada, e sarebbe quella da Mortara a Pavia. I viaggiatori che sono giunti a Torre Berretti dovranno percorrere per giungere a Pavia, l'onorevole Valvassori dice, 40 chilometri. Mi si permetta di rettificare questa cifra.

Dagli atti del Consiglio divisionale di Novara ho veduto che la strada da Torre Berretti a Cava corre, è vero, 40 chilometri circa: ma l'onorevole Valvassori mi permetterà di aggiungere a questa misura quattro chilometri e mezzo circa che vi sono ancora dalla Cava a Pavia. Sono adunque circa 45 chilometri da percorrersi; quanti chilometri vi sono invece da Mortara a Pavia? Vi sono circa trentasei chilometri, più venti chilometri da Torre Berretti a Mortara.

Ora credete voi che i viaggiatori amino meglio percorrere dieci chilometri di più di strada ordinaria sulla strada di Torre Berretti, anzichè passare per Mortara, ove troveranno certo assai più comodità che a Torre Berretti, anche percorrendo venti chilometri di strada ferrata di più, ma dieci chilometri di strada ordinaria di meno?

Del resto, confrontiamo anche le distanze in complesso da Genova a Pavia, come ha fatto l'onorevole Valvassori. Una parte del tronco della ferrovia è comune sino a Novi. Su questo tronco non v'è questione.

Da Novi a Pavia quanti chilometri? Ne abbiamo 17 da Novi a Tortona, 25 circa da Tortona a Voghera, 19 da Voghera a Pavia; sono in tutto 61 o 62 chilometri. Misurando la distanza da Novi a Pavia per Torre Berretti, ne abbiamo 87. Queste cifre convinceranno anche i più dubbiosi che la linea da Novi a Tortona, Casteggio e Pavia sarà sempre preferita ad una linea lunga 25 chilometri di più, quale sarebbe quella di Torre Berretti.

Chi fosse in Alessandria avrebbe la stessa distanza, a un dipresso, a percorrere per giungere a Pavia, sia che si vada da Casteggio, sia che si vada per Torre Berretti.

Certamente, se partiamo dal fatto che da una parte vi sono 20 e più chilometri di strada ferrata, dall'altra una strada ordinaria, quest'ultima strada prevale; ma la prevalenza non è che temporaria, poichè anche l'altra ferrovia è decretata.

Così posta la questione, parmi che sul punto della linea che verrà percorsa dal commercio marittimo, la questione non può più essere dubbia.

L'onorevole Valvassori fondava gran parte del suo ragionamento sulla supposizione che un passaggio stabile sul Po a Mezzana Corti egli lo crede impossibile.

Mi si permetta di osservare che, avendo alla direzione dei lavori pubblici un ingegnere il quale ha veduto compiersi lavori così difficili come è il ponte sulla Laguna, non credo possa credersi impossibile l'esecuzione di un ponte sul Po in quel luogo; una tale impresa non può credersi impossibile in tempi nei quali si compiono opere come il ponte tubulare, il *tunnel* e tante altre mirabili opere d'arte. Io credo anzi che, se alla accennata opera si volesse dar mano con un po' di accorgimento, si potrebbe costrurre forse con minore spesa di quella che costò il ponte di Valenza.

Quanto all'errore di che mi appuntava l'onorevole Cavallini, il quale mi faceva osservare che questa strada era stata classificata fra le provinciali molto tempo prima che si attivassero i congressi e i Consigli divisionali, dirò che forse la frase da me usata non fu esatta, ma credo esprimesse chiaramente il mio pensiero. Dirò i motivi per cui io pensai che questa strada fosse classificata da non molto tempo fra le provinciali.

Prima di tutto ho notato la spesa di manutenzione. Questa spesa rappresenta l'entità dei transiti. Ora, quando avete una spesa di manutenzione, che rappresenta meno della metà della media delle strade di una provincia, voi dovete concludere per lo meno che, se quella strada è di una importanza provinciale, è però di una importanza molto limitata. Ora, o signori, per dichiarare d' interesse nazionale una strada che ha un' importanza limitata come provinciale, vi vogliono delle ragioni ben gravi, e queste ragioni non mi pareva che si fossero addotte.

Un altro motivo poi che mi ha fatto credere che questa strada fosse stata da non molto classificata fra le provinciali, è questo: parecchi anni or sono, io ho percorso alcune delle strade della Lomellina, e ne ho trovate di quelle che erano pessime.

Se vi fossero presenti deputati della Lomellina un po' provetti, potrebbero farmene fede. Vi erano dei tronchi che si percorrevano a stento, e che non si potevano credere strade provinciali; ve n'erano di tali che rammentavano le steppe. Dopo alcuni anni, e credo anche prima del 1842 (perchè non è da poco tempo che nella Lomellina è nato il desiderio di avere buone strade), le strade si saranno certamente migliorate; io ne ho percorse alcune, or son due o tre anni, e le ho trovate ottime. Era dunque naturale che io manifestassi la mia ammirazione alla rappresentanza provinciale, la quale mi pareva avesse saputo, in breve volger di tempo, migliorare di tanto la sua rete stradale.

Il quadro dell'onorevole Despine me lo dimostrava, per se solo, e mi confermava in questa opinione, poichè dal medesimo risulta che la Lomellina ha una rete stradale che eguaglia quella dei paesi che ne sono più riccamente dotati.

Un'altra ragione me la fornivano gli atti dei consessi provinciali. Dagli atti dei Consigli provinciali e divisionali ho veduto classificata una strada, che anche un consesso in questa materia molto competente dubitò che potesse essere classificata come provinciale. Cito un fatto non certamente ignorato dall'onorevole Valvassori. Il Consiglio provinciale di Lomellina ed il Consiglio divisionale credono di dovere classificare fra le strade provinciali un tronco che, partendo da Carbonara, mette verso la Cava, sulla strada di cui si parla, al luogo della Cabianca. Ebbene il Consesso permanente di acque e strade si è permesso di dubitare se questa strada avesse i caratteri per essere dichiarata provinciale.

Io ammetterò che il Consesso permanente non avesse ragione; credo anzi che la provincia di Lomellina sia nel suo diritto di ritenerla per provinciale; ma ad ogni modo questo mi dimostrava che i Consigli provinciali largheggiavano piuttosto che no nella classificazione stradale.

Questi motivi, o signori, mi paiono sufficienti a spiegare la mia ammirazione di quei consessi, e per avventura l'errore in cui sono caduto, il quale non pregiudica niente la mia tesi.

Del resto, la divisione di Novara merita di essere ammirata anche per l'accorgimento col quale seppe, per quanto le fu possibile, proporzionare le spese al contributo d'imposta di ciascuna provincia, come merita di essere lodata per gli sforzi fatti e la sagacità adoperata nel ripartire il più equamente che potè l'imposta divisionale.

Ora dunque vede l'onorevole Cavallini che, se le mie espressioni non avevano tutta l'esattezza, erano però ispirate da convinzioni e ragioni tali che le rendono certamente accettabili. Del resto, lo ripeto, ho fatte quelle osservazioni per giustificare il mio assunto, inteso a dimostrare il difetto

di giustizia distributiva nel progetto di legge. Era impossibile non venire a confronti, e stando ad essi ho dovuto scegliere una delle strade ed una delle divisioni che doveva essere più nota alla Commissione, come quella che aveva nel suo seno un consigliere provinciale, ed un membro che doveva conoscere molto bene le cose di cui io parlava. Circa ai requisiti che abbia quella strada per essere dichiarata reale, io mi rimetto al giudicio della Camera, e sono anch'io coll'onorevole Cavallini facilmente persuaso che i suoi compaesani, i quali hanno una ferrovia fatta a spese dello Stato, si crederanno abbondantemente compensati di tutte le ingiustizie che possono avere sofferte pel passato per non avere avuto il beneficio di una strada reale, e che rinuncieranno volentieri a che questo tronco di strada si mantenga a spese dello Stato.

La proposta della Commissione non è dalla Camera approvata.

Seduta del 30 marzo 1855.

Presidenza del presidente BON-COMPAGNI.

Sulla proposta dei deputati Quaglia, Baino e Crosa per aggiungere all'articolo 4° la strada da Asti al confine svizzero per Montechiaro e Chivasso. — Essa non è accettata nè dal conte di Cavour, presidente del Consiglio, nè dal relatore della Commissione. — L'onorevole Depretis appoggia la proposta medesima con le seguenti parole:

Io dirò brevi parole perchè vedo e sento che la Camera non è molto inclinata ad approvare nuove proposte, ma tuttavia credo vi sarebbero gravi ragioni perchè fosse indulgente verso questa strada.

Fra gli argomenti addotti dall'onorevole signor ministro, quello che mi ha più colpito è questo: se questa strada, egli disse, ha un carattere strategico, voi dovete ammettere che lo stesso carattere lo ha pure la strada da Asti a Casale che mette in comunicazione un punto strategico di depo-

sito con una piazza forte. L'argomento ha certamente un'apparenza di ragionevolezza, ma varrebbe ad estendere la classificazione, non ad escludere questa strada.

Ma poi, diciamolo francamente, queste nuove proposte sono dettate da un interesse non solo militare, ma anche finanziario; esse mirano cioè a ripartire equamente i pesi ed i vantaggi fra le diverse provincie. In questa discussione abbiamo sentito più volte reclamarsi giustizia, ed è anche in tal senso che viene fatta la proposta della strada da Asti a Chivasso.

Io non discuterò la questione strategica; ma farò una sola osservazione che mi è suggerita dal senso comune su ciò che ha detto l'onorevole ministro.

Egli supponeva fazioni militari per cui, dovendosi operare su Chivasso, si potesse procedere sulla via ferrata, e diceva che converrà molto più che la spedizione, sia degli uomini che del materiale, si faccia col mezzo della ferrovia. Questo è verissimo, ma io credo che nell'interesse militare, quando vi è un ponte sopra un fiume, bisogna pensare a valersene.

Bisogna cioè prevedere il caso in cui la sponda del fiume sia occupata dal nemico, bisogna credere che le vicinanze del ponte siano munite da opere anche solamente campali, ma che assicurino lo sbocco, allo scopo di operare sull'altra sponda. In questo caso vede il signor ministro che la strada ferrata da Chivasso a Torino non servirebbe, perchè potrebb'essere occupata dal nemico; quindi, nel caso concreto, per sboccare sulla sponda sinistra del Po, bisogna avere una strada normale al fiume che segnerebbe la linea di operazioni. Infatti perchè si è fatta la testa di ponte a Casale? Per aver un piede saldo sulla riva sinistra, e per poter tenere in rispetto il nemico, il quale sia padrone dell'altra sponda o pensasse a procedere oltre. Mi pare dunque che quest'osservazione del signor ministro non regga.

È verissimo che, avendo noi una strada ferrata, la quale, quantunque descriva un largo arco di circolo, di cui questa strada sarebbe la corda, siccome sulla strada ferrata, tanto

i viaggiatori come le merci, percorrono più presto e con minore dispendio il tragitto, questa strada ordinaria avrebbe un'importanza limitata ed anche, se si vuole, soltanto locale: ma tuttavia se questo interesse militare esiste, se per questo interesse militare avete classificate fra le nazionali altre strade, perchè non farete lo stesso di questa? Se conservate il carattere di strada nazionale a quella per Fenestrelle, alla quale ieri il signor ministro non ha voluto riconoscere alcuna importanza commerciale, ma per parità di trattamento, io dico, potete anche riconoscere lo stesso carattere a questa.

La considerazione principale però, io lo dico schiettamente, è una considerazione finanziaria. La provincia d'Asti, quantunque io la creda una delle più ricche provincie dello Stato, tuttavia, presa colle sue rendite legali, se dovess' essere ricostituita nella sua autonomia, attualmente non sarebbe certo in condizione molto prospera. Una volta che abbia assunto a suo carico la strada reale che viene dichiarata provinciale: una volta che il tronco di strada da Asti verso Ivrea sia tutto in manutenzione, le spese stradali di quella provincia aumenteranno a 105,000 lire circa: cioè 61,500 lire circa, costa la manutenzione delle sue strade attuali (prendo le cifre dal progetto di bilancio del 1851); le spese maggiori della manutenzione di questa strada da Asti a Cocconato, più quelle della manutenzione della strada reale, si possono calcolare a circa quarantaquattro mila lire.

Credo che non si può calcolare meno, e ciò è per una circostanza che debbo notare, cioè che, in fatto di manutenzione stradale, le spese nella provincia di Asti sono assai più gravi che altrove, e nel territorio dove si trova un tronco di ferrovia che passerà negli annali delle pubbliche costruzioni con un nome famoso, il Pozzo di San Paolo, sono terreni franosi che costringono ad una manutenzione costosissima. Calcolando dunque la maggiore spesa di manutenzione per la strada d'Ivrea; calcolando quella delle strade

reali, ora fatte provinciali; ritenuto che costino anche soltanto la metà di quello che costano ora allo Stato, le sole spese d'ordinaria manutenzione delle sue strade farebbero già un carico alla provincia di Asti di 100 e più mila lire.

Aggiungete a queste le spese che sono inscritte nel primo titolo del bilancio divisionale: le spese d'amministrazione, le spese pei dementi e per gli esposti, le spese di sicurezza pubblica, le spese forestali (vi sono ancora queste benedette spese forestali nei bilanci divisionali, quantunque interamente inutili), le quali spese ascendono a circa 40 mila lire; colle spese stradali ordinarie avrete 145,000 lire. La provincia di Asti poi ha fatto costrurre un ponte, e ne rimborsa la spesa mediante annualità; questa spesa durerà ancora un certo numero di anni; sono undicimila lire che si pagano all'impresario signor Pila. Inoltre, per costrurre questa strada verso Ivrea, la provincia di Asti ha contratto un prestito con la Cassa dei depositi di 300,000 lire, pagabile in rate di lire trentamila.

Prendiamo l'esercizio del 1856; calcoliamo, oltre questi rimborsi di prestiti, le sole spese obbligatorie d'istruzione pubblica, scritte nel titolo secondo del bilancio, avremo una somma di lire 51,600.

Ci avviciniamo dunque alla cifra di 200,000 lire di spese ordinarie, indeclinabili, senza nessuna spesa straordinaria.

Voi vedete, o signori, una provincia che ha un' imposta provinciale piuttosto considerevole, non dico che sia in rapporto alla rendita e ricchezza del suolo...

Cavour, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze.* Paga caro...

Depretis. Tanto peggio se paga caro... una provincia dunque che ha un' imposta massima di 167,000 lire, a cui aggiungendo alcune rendite patrimoniali, si ha un totale di 170,000 lire circa di rendita, e che in forza di questa legge rimane costituita in istato permanente di *deficit* per una somma di 20 o 25,000 lire; se la provincia di Asti fosse

costituita nella sua autonomia, dovrebbe, immediatamente votata questa legge, presentare al Ministero, e questo dovrebbe presentare al Parlamento, un disegno di legge che autorizzasse quella provincia ad aumentare del 20 per cento la sua imposta provinciale.

Questa considerazione merita anche di essere pesata nella deliberazione che la Camera sta per prendere.

Farò ancora un'altra osservazione. Gli uomini che sono pratici delle cose militari sapranno valutare l'importanza d'aver più o meno prontamente eseguito questo tronco di strada che deve congiungere Asti col ponte di Chivasso.

La provincia di Asti, duri o si sciolga il consorzio divisionale, difficilmente potrà costrurre il resto della strada senza il sussidio dello Stato. Dirò anche che non ha molto interesse a compiere questa strada, poichè il tronco eseguito soddisfa a tutti quei bisogni locali a cui accennava il signor ministro: adunque, se con questa legge si vuole avere riguardo alla condizione finanziaria delle provincie, se si vuole soddisfare agl'interessi militari e finire questa strada, della quale si è compiuta una sì gran parte, è d'uopo classificarla fra le nazionali. È il modo di soddisfare ad un interesse nazionale col concorso delle provincie che sono da questo progetto caricate della metà della spesa di costruzione.

Egli è per queste considerazioni che io prego la Camera di voler approvare l'emendamento degli onorevoli Baino e Quaglia.

La proposta dei deputati Quaglia, Baino e Crosa è dalla Camera respinta.

Nella seduta del 3 aprile 1855 la Camera approvò a scrutinio segreto questo disegno di legge. — Voti favorevoli 88, voti contrari 35. — Adottato dal Senato del Regno il 30 aprile 1855.

(Legge 2 maggio 1855, n. 838.)

V LEGISLATURA — SESSIONE 1857.

Consiglio superiore della pubblica istruzione

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 30 gennaio 1857.

Presidenza del presidente CADORNA.

Discutendosi il disegno di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, intorno alla prima parte dell'articolo 11 concernente la istituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; erano stati presentati emendamenti dagli onorevoli Menabrea e Sineo.

Io avevo chiesto la parola per ispiegare il mio voto sull'emendamento proposto dal deputato Menabrea.

Io votava l'emendamento dell'onorevole Menabrea come quello che alla lontana, secondo me, pur tuttavia racchiude un qualche elemento elettivo, sebbene assai diversamente da ciò che io vorrei. Era unicamente per questo, e salvo a proporre poi delle modificazioni molto profonde all'emendamento proposto dall'onorevole Menabrea, che io l'ho votato. Ora viene l'emendamento del deputato Sineo.

Questo emendamento, quantunque si fondi sul vero elemento elettivo, dubito che praticamente possa con facilità riuscire attuabile; e tuttavia credo che convenga introdurre in qualche modo nel Consiglio superiore della pubblica istruzione l'elemento elettivo.

Per spiegare in poche parole il mio pensiero, poichè l'ora è tarda e la Camera sarà impaziente di chiudere questa lunga discussione, e credo di poter dire anche che in gran parte i deputati che siedono in questo recinto hanno già formato la loro opinione, leggerò alla Camera l'emendamento che io aveva intenzione di proporre. Esso è molto semplice e trova esempio nella legislazione degli altri paesi, in casi analoghi alla nostra, e, dirò di più, nello stesso disegno di legge del signor ministro; perciò ho speranza che sarà preso in considerazione dalla Camera. Esso sarebbe così concepito:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di dodici consiglieri, sei dei quali eletti dal Re, tre dal Senato, e tre dalla Camera dei Deputati. »

L'onorevole Lanza, ministro dell' istruzione pubblica, dichiara di non potere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Depretis; e questi replica:

La ragione addotta dal signor ministro, che cioè non conviene introdurre l'elemento politico nel Consiglio superiore di pubblica istruzione, mi pare che contrasti col suo stesso sistema. Il suo sistema mette alla testa della pubblica istruzione, con poteri assai larghi, un uomo eminentemente politico, il quale si compone, a sua scelta, il Consiglio della pubblica istruzione. (*Mormorio*) Aggiungerò di più che l'esempio addotto degl' inconvenienti succeduti nel Belgio nel giurì degli esami, non calza al nostro proposito. Là si trattava di un corpo giudicante, di un vero tribunale che pronunziava un giudizio, mentre nel caso nostro trattasi di un corpo principalmente consultivo.

Voci. E giudicante.

Depretis. In rari casi. Del resto, sulle attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Camera non

ha ancora pronunziato, e potrà a suo luogo mutarle se non le crede utili e convenienti. Ma, io dico, non si deve disconoscere il vantaggio di legare il Consiglio superiore della pubblica istruzione colle istituzioni parlamentari, facendovi partecipare il Corpo che rappresenta la nazione, come non si può disconoscere la necessità di mettere in questo Consesso superiore dell' insegnamento, se non altro, a vegliare sull'andamento dell' istruzione del paese, alcuni membri eletti dal Corpo legislativo. A fronte degl' inconvenienti citati dal signor ministro, hanno ben maggior peso i vantaggi di questo temperamento, il quale alla fine riesce a comporre il Consiglio in tal modo, che non vi è dubbio possa venire ad incagliare una conveniente libertà di azione al ministro, ond'è che se il signor ministro non predilige oltre il giusto il proprio progetto, non dovrebbe opporvisi. In ogni caso non mi pare che le difficoltà sollevate siano tali da indurre la Camera, se vi riflette seriamente, a rigettare l'emendamento da me proposto.

Posto ai voti, l'emendamento dell'onorevole Depretis è dalla Camera respinto.

Sulla elezione di Vincenzo Bolmida

(*Collegio di Varallo*)

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 2 febbraio 1857.

Presidenza del presidente CADORNA.

L'onorevole D'Arcais, relatore dell'Ufficio IV, proponeva l'annullamento di tale elezione perchè l'Ufficio definitivo dell'unica Sezione del Collegio di Varallo era stato presieduto dal presidente di quel tribunale provinciale, non elettore in quel Collegio. — Sostenevano la convalidazione il ministro dell'interno Rattazzi, e gli onorevoli Farina Paolo e Marco. — La combattevano gli onorevoli Pescatore, Tola Pasquale e Depretis.

Comincierò dal fare un'osservazione intorno alla giurisprudenza politica che si dice stabilita dai precedenti che si sono verificati in casi analoghi all'attuale questione.

Io credo che nella nostra giurisprudenza politica non abbiamo ancora precedenti analoghi, e quindi non c'è dottrina che se ne possa dedurre, applicabile al caso concreto.

Quanto al caso della giurisprudenza politica francese citato dall'onorevole ministro dell'interno, devo osservare che esso è d'assai diverso dal caso nostro, perchè il presidente, nel caso che egli ha citato, apparteneva al corpo elettorale e aveva il suggello di capacità politica dalla legge prestabilito a chi deve prender parte alle operazioni elettorali. Nel caso attuale la cosa è diversa.

Io poi credo che, per risolvere questa questione, bisogna salire più alto, bisogna ricorrere ai principii che debbono

reggere i consessi politici, e vedere se nell'interesse del sistema parlamentare sarebbe giusto e conveniente di applicare le teorie professate dal signor ministro.

Io per me sono profondamente convinto che sarebbe una calamità pel sistema parlamentare se le sue teorie fossero tradotte in pratica. Qual'è la massima, secondo me, cardinale pei corpi politici, sia elettorali, sia deliberanti nel sistema parlamentare? Questa massima si è che questi consessi siano autonomi, che abbiano una indipendenza assoluta, che siano sottratti quant'è possibile ad ogni estranea influenza. Conseguenza di questa massima si è che questi corpi debbano eleggere nel proprio seno gli uffizi destinati a dirigere le loro operazioni ed i loro atti.

Per ispiegare il mio pensiero basterà citare qualche esempio: nel nostro Statuto è detto espressamente che la Camera elettiva elegge nel suo seno il suo uffizio.

Nello Statuto del Belgio del 1831 non è stabilito questo: è detto solamente che il Senato e la Camera eleggono i loro presidenti e vice-presidenti. Ora è mai avvenuto e si potrebbe mai ammettere che le Camere legislative facessero elezione dei loro presidenti e vice-presidenti fuori del loro seno? Secondo il nostro Statuto il Re elegge il presidente e il vice-presidente del Senato. Non è detto espressamente che la scelta debba farsi nel suo seno.

Ora sarebbe ammessibile nell' interesse del sistema parlamentare che la scelta potesse cadere sopra chi non facesse parte dell'altra Camera legislativa? Del resto, in pratica, finchè si rispetta il sistema parlamentare, nessun consesso legislativo e, direi quasi, nessun corpo politico ammette che si possano eleggere gli uffizi loro e coloro che devono presiedere e dirigere le loro operazioni, altrove che fra le persone che possono sedere, votare e deliberare nel consesso. Egli è appunto perchè nella elezione di Varallo questa massima fu vulnerata che io credo bisogna ritenere nulla, nell'interesse delle istituzioni parlamentari, la nomina fatta.

Una dimostrazione anche più chiara della mia tesi la si potrebbe dedurre dalle conseguenze pratiche che deriverebbero dal sistema abbracciato da coloro che sostengono valida la elezione del collegio elettorale di Varallo. Vediamo dove si andrebbe quando si ammettesse che l'uffizio definitivo possa essere eletto dalla maggioranza degli elettori (e noti la Camera questa parola) fuori del corpo degli elettori. Potrebbe succedere che alla propria forza, alla propria preponderanza, alla propria influenza, la maggioranza, eleggendo l'intero uffizio fuori del suo seno, venisse ad aggiungere forze, influenze e preponderanze estranee a sè medesima, diverse dal corpo politico, spesso contrarie, ammettendo nel consesso politico persone che lo spirito della legge e l'essenza delle istituzioni parlamentari ha escluse da ogni partecipazione alle operazioni dei politici consessi. Questa, a parer mio, è la ragione capitale sulla quale prego la Camera di soffermarsi.

Dico poi che lo spirito della nostra legge elettorale, intesa rettamente, nel suo complesso si oppone all'interpretazione data dal signor ministro. Vediamo, o signori, la disposizione dell'articolo 68. Questo è così espresso:

« Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede un magistrato d'appello, i presidenti. ecc. »

La lettera e lo spirito di questa disposizione, la indicazione fatta dalla legge delle persone che debbono avere la presidenza provvisoria dei collegi, indicazione a cui il legislatore si è determinato perchè le operazioni elettorali cominciassero e procedessero regolarmente e speditamente, lo spirito, dico, e la lettera di queste disposizioni si è che la presidenza non sia che provvisoria ed abbia un termine alla fine delle operazioni dell'uffizio provvisorio medesimo. Fu un uffizio conferto pel bisogno delle prime operazioni, e non altro.

Ma v'è di più. Guardate se la legge ha ammesso il principio, escluso il caso dei presidenti dell'uffizio provvisorio, di far intervenire persone che non appartengano al corpo de-

gli elettori nelle operazioni elettorali. Tutt'altro, o signori. Nello stesso uffizio provvisorio a cui sono affidate operazioni molto meno importanti, molto meno gelose di quelle che sono affidate all'uffizio definitivo, la legge vuole che sieno elettori tutti quelli che intervengono; essa prescrive che siano elettori tutti, meno il presidente, gli altri membri dell'uffizio, e che i due elettori anziani e i due più giovani facciano parte dell'uffizio come scrutatori.

Ora, quando in operazioni molto meno importanti, molto meno essenziali vengono dalla legge indicate distintamente tutte le persone che debbono presiedervi e dirigerle, e vien prescritto perciò che non possano far parte dell'uffizio che il presidente dalla legge indicato e i soli elettori, vorremo noi credere che il legislatore nelle operazioni molto più importanti, molto più gravi dell'uffizio definitivo abbia poi lasciato in arbitrio della maggioranza o di pochi di comporre l'uffizio anche di persone estranee al corpo elettorale? Ma io credo che questa teoria si può, senza temerità, chiamare, come l'ha chiamata il quarto Ufficio, una teoria assurda.

Per queste considerazioni, ed anche perchè la disposizione che si è citata nell'articolo 76 è una semplice disposizione penale, e deve limitarsi entro questa cerchia, massime a fronte delle altre disposizioni molto più esplicite della legge, e soprattutto onde non violare i principii che formano la base delle istituzioni parlamentari, e per mantenerle elevate, sincere, indipendenti, come è loro natura di essere, io prego la Camera di voler annullare l'elezione del collegio di Varallo.

Indi riprende:

L'ONOREVOLE Marco ci diceva il perchè, secondo il suo avviso, la legge ha delegata la facoltà di presiedere l'uffizio provvisorio dei collegi elettorali al presidente del tribunale del luogo ove il collegio si raduna. Perchè questo

uffizio si viene ad affidare, egli dice, ad un magistrato inamovibile, indipendente, degno della universale fiducia. Ma io prego l'onorevole Marco di por mente alle disposizioni della legge elettorale. Egli vedrà che in moltissimi casi non è il presidente del tribunale, non è un magistrato inamovibile che presiede l'uffizio provvisorio, ma invece è un giudice amovibile, un sindaco, un vice-sindaco, un consigliere comunale, e quindi vengono meno tutte quelle ampie garanzie che egli credeva di aver rinvenuto, e così non regge la sua argomentazione.

Io ripeterò il motivo per cui la legge fu costretta a scegliere preventivamente la persona che doveva presiedere all'uffizio provvisorio dei collegi, e si fu perchè l'iniziamento delle operazioni elettorali potesse aver luogo e compiersi senza incaglio e senza interruzione.

La ragione capitale, io lo ripeto ancora (oltre a quella accennata dall'onorevole Tola), è la guarentigia che si deve alle minoranze. Supponete, o signori, per un istante praticato il sistema sostenuto dall'onorevole ministro.

Ebbene, si potrebbe vedere in un collegio un uffizio eletto liberamente, come dice il signor ministro, dagli elettori, composto di quelle persone che in quel collegio saranno le più importanti, se volete, ma nello stesso tempo le più dipendenti dal Governo, le persone cioè che negli interessi del Governo possano esercitare la maggiore influenza e la maggiore pressione. Certo non sarà facile ad accadere, nè io lo credo, perchè ho fede nel retto senso del corpo elettorale, ma pur sarebbe possibile che il caso si verificasse, e allora, domando io, che sorta di garanzia avrebbero ancora le minoranze in un sistema nel quale sarebbe aperto l'adito alla maggioranza di accrescere in questa guisa la sua politica influenza!

L'elezione è dalla Camera annullata.

VI LEGISLATURA - SESSIONE 1857-58.

Convalidamento della elezione

Rieletto nel Collegio di Broni l'onorevole avvocato Agostino Depretis, fu convalidata dalla Camera la elezione nella seduta del 17 dicembre 1857. (Relatore per l'Ufficio VI l'onorevole deputato Franchi).

Elezione a vice-presidente della Camera

Nella seduta del 16 gennaio 1858 l'onorevole Agostino Depretis fu eletto primo vice-presidente della Camera.

Verificazione dei poteri

Durante la costituzione della Camera tenne l'ufficio di presidente il decano d'età, generale Zenone Quaglia.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 16 dicembre 1857.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUAGLIA.

Dopo che l'onorevole Bottero ha riferito per l'Ufficio II sulla elezione dell'avvocato Benedetto Rignon nel collegio di Racconigi, l'onorevole Depretis fa talune proposte di metodo e ne spiega così le ragioni:

HO DOMANDATO la parola, non per fare obbiezione alle conclusioni dell'Ufficio, ma solamente per una mozione preliminare, per proporre cioè alla Camera di rimandare ad un'altra seduta le elezioni sulle quali ci siano proteste o reclami. Dalle parole con le quali all'aprirsi della seduta l'onorevole Cavallini cominciava le sue relazioni, io era indotto a credere che in questa seduta non si sarebbe trattato che di elezioni non contestabili. E mi pare il partito migliore. Proporrei quindi che prima si esaurissero le relazioni che concernono elezioni sulle quali non v'è difficoltà, poichè stimo essere meglio che la Camera sappia preventivamente quando si tratti di elezioni che possono dar luogo a controversia. A questo fine, se la Camera lo consentisse, io proporrei che si stampassero e si distribuissero le relazioni sopra elezioni su cui cade dubbio. (*Segni di dissenso*)

È una proposta come un'altra. (*Si ride*) In questo modo ognuno potrebbe prenderne cognizione e venire alla Camera preparato ad una discussione che può essere gravissima.

Dopo osservazioni e proposte degli onorevoli Pescatore, Mellana, Bottero, De Viry, Cadorna, Cavour Gustavo e Genina:

La mia proposta è una proposta di metodo. Io ho indicato il sistema secondo il quale amerei che la Camera procedesse nella verificazione dei poteri. Vorrei cioè che la Camera si occupasse anzitutto delle elezioni sulle quali non vi è protesta o reclamo, poi di quelle su cui vi sono reclami più o meno gravi, per le quali ultime vorrei anche la stampa delle relazioni.

L'onorevole Pescatore, mentre aderiva alla prima parte della mia proposta, modificherebbe la seconda nel senso che si riferiscano senz'altro preavviso alla Camera, subito dopo le non contestate, tutte quelle su cui i diversi Uffici opinarono per l'approvazione, e invece si depongano alla Segreteria le elezioni per le quali gli Uffici conchiudessero per la nullità o l'inchiesta.

L'onorevole Cadorna invece faceva una sola distinzione: si riferissero prima le non contestate, e poi quelle sulle quali evvi reclamo.

Vede dunque la Camera che queste proposte sono essenzialmente sospensive. Ora se, mentre questa proposta è pendente, si venisse a portar giudizio su di una elezione nella quale esiste una protesta, della cui importanza non possiamo per il momento decidere, noi veniamo a pregiudicare la proposta sospensiva che stiamo appunto discutendo. Se si approvasse l'elezione del collegio di Racconigi e poi si adottasse la proposta che fu fatta da me e dagli onorevoli Pescatore e Cadorna, la Camera contraddirebbe a sè stessa, perchè invece di occuparsi delle sole elezioni sulle quali

non vi è contestazione, avrebbe poi nella stessa seduta portato il suo giudizio sopra una elezione sulla quale appunto evvi un reclamo.

Io quindi prego il signor presidente di mettere ai voti la proposta; credo che questa debba essere messa prima ai voti come proposta sospensiva, e che quindi la Camera debba anzitutto occuparsi delle elezioni sulle quali non evvi richiamo.

La Camera delibera che sieno riferite anzitutto le elezioni sulle quali non vi sono contestazioni, e che si stampino e si distribuiscano ai deputati, di mano in mano che verranno presentate alla Segreteria, le relazioni sopra tutte le elezioni che gli Uffici propongano di annullare o sottoporre ad inchiesta, depositando i documenti nella Segreteria 24 ore prima di portare la questione alla Camera.

Seduta del 19 dicembre 1857.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUAGLIA.

A nome del III Ufficio l'onorevole Depretis riferisce sulla elezione del maggiore Effisio Cugia nel collegio di Lanusei:

COLLEGIO di Lanusei. — È diviso nelle quattro sezioni di Lanusei, Tortolì, Ierzu e Muravera. Gli elettori iscritti sono 677; i votanti furono 407.

I voti nel loro complesso si ripartirono nel modo seguente: il maggiore Effisio Cugia ottenne voti 195; il conte Carlo Boyl, 116; il signor L. Valerio, 43; voti dubbi, 5; nulli, 32; divisi in altri candidati, 16.

Nessuna maggioranza assoluta; epperò si procedette a ballottaggio fra il signor maggiore Effisio Cugia ed il conte Carlo Boyl.

Intervennero 365 elettori, e il signor maggiore Cugia ottenne voti 228; il conte Carlo Boyl, 131; voti dichiarati nulli, 6. Il signor maggiore Cugia venne proclamato deputato.

Non vi ha reclamo o protesta, solamente risultano dagli stessi verbali due irregolarità, delle quali, a nome del III Ufficio, devo dar notizia alla Camera.

In una delle sezioni, quella di Muravera, nella ricognizione delle schede per la prima votazione, se ne rinvennero due oltre il numero dei votanti. Le schede numerate furono 117, mentre i votanti erano, o risultavano, 115.

L'Ufficio III ha creduto che questa irregolarità non sia tale da invalidare l'elezione, non essendovi reclamo di sorta, nè le due schede in più rinvenute potendo influire sul risultato delle operazioni elettorali, potendosi l'occorso errore attribuire alla negligenza con la quale si procedette dall'ufficio a constatare sulle liste il numero dei votanti.

Un'altra irregolarità appare dai verbali essere avvenuta nella votazione di ballottaggio.

Il presidente della sezione di Muravera invece di recare egli stesso, come aveva fatto nella prima votazione, il verbale alla sezione principale, secondo è prescritto dall'articolo 87 della legge elettorale, inviò il verbale stesso col mezzo di un carabiniere, accompagnandolo con una lettera, con la quale dichiara che circostanze imperiose di famiglia lo impedivano di partire per recarsi alla sezione elettorale come avrebbe voluto. Una dichiarazione firmata da tre scrutatori viene anche a confermare quanto scrive il presidente della sezione.

Il III Ufficio non riconobbe, in questa irregolarità, un motivo per annullare l'elezione. Poichè quantunque le prescrizioni della legge siano chiare e precise nello stabilire che i presidenti delle sezioni secondarie debbano recare i verbali alla sezione principale, ciò tuttavia può, senza loro colpa, riescire impossibile. Ora, dopo che si sono compiute regolarmente le operazioni elettorali nelle varie sezioni, non pare che si possa spingere il rigore fino ad annullare una elezione per ciò solo che *un presidente di una sezione* non potè assistere alla finale ricognizione dei voti. Certo

che l'ufficio della sezione di Muravera, impedito il presidente, doveva incaricare uno dei suoi membri a farne le veci, poichè alle operazioni elettorali non devono prender parte persone estranee al corpo elettorale, il che sarebbe stato conforme allo spirito della legge. Tuttavia non essendovi contestazione sulle operazioni elettorali e non variandone il risultato quand'anche per la irregolarità che ebbe luogo, si dovesse ritenere come nulla la votazione seguìta nella sezione, il III Ufficio m'incarica di proporre alla Camera la conferma dell'elezione del collegio di Lanusei nella persona del maggiore Effisio Cugia.

Tale elezione è dalla Camera convalidata.

Seduta del 21 dicembre 1857.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUAGLIA.

Dopo la relazione dell'onorevole G. Cavallini sull'elezione nel collegio di Mondovì del prof. Tommaso Vallauri, di cui proponeva alla Camera la convalidazione:

NON È per contestare la conferma dell'elezione del professore Tommaso Vallauri nel collegio di Mondovì, ma solamente per fare una riserva circa alcune teorie che ci vennero esposte dall'onorevole relatore. Parlerò breve per non abusare del tempo della Camera.

Il relatore, se ho bene inteso, diceva che quando la legge ha comminato una pena, non deve la Camera renderla più grave, e che avendo appunto la legge stabilito che se uno che non è elettore si introduce nella sala delle elezioni, sia punito con una multa, noi non dobbiamo aggiungere una nuova pena non sancita nella legge, annullando l'elezione. Io non posso ammettere questa teoria. L'annullamento di un'elezione è tutt'altro che una pena. È un provvedimento di un altro ordine e ben superiore. Annullando una

elezione si provvede a che le funzioni costituzionali si compiano regolarmente. E invero vi sono innocentissimi fatti, che possono avvenire durante le operazioni elettorali e che dànno luogo alla nullità di un'elezione senza dubbio nessuno, e che tuttavia la legge non colpisce di una pena.

Di ciò abbiamo esempio nei precedenti della Camera; abbiamo nell'ultima Sessione il precedente di un ufficio definitivo, del quale fecero parte persone estranee al corpo elettorale, il che bastò perchè la elezione fosse dichiarata nulla.

Non è un atto assai più semplice e che certo fa presumere minor colpa, massime non avendo dato luogo a richiamo, di quello che venne accennato dall'onorevole Cavallini, di chi, senza essere elettore, s'introducesse nella sala elettorale violando il divieto preciso della legge?

Io non faccio, lo ripeto, quest'avvertenza se non al fine che non si ammetta come accettata dalla Camera la teoria testè esposta dall'onorevole Cavallini.

Nemmeno posso accettare il ragionamento generico doversi tenere per criterio unico la mancanza di fatti che facciano dubitare della sincerità dell'elezione. La sincerità dell'elezione può essere diversamente apprezzata, ed è assai difficile lo stabilire una teoria generale che comprenda tutti i casi parziali. Vi sono delle formalità che o per loro intrinseca importanza, o per la connessione col sistema parlamentare, o per la garanzia che dànno alle minoranze o al corpo elettorale, vogliono essere osservate sotto pena di nullità; ve ne sono delle altre, le quali, sebbene prescritte dalla legge, o talvolta guarentite anche da una sanzione penale, tuttavia la Camera, o pei suoi precedenti, o per la loro natura ha giudicato e deve giudicare che non portino, quantunque inosservate, la nullità dell'elezione.

Ciò sia detto unicamente perchè non passi inosservato od ammesso il ragionamento che abbiamo inteso dall'onorevole relatore.

L'elezione del collegio di Mondovì è dalla Camera convalidata.

L'onorevole Depretis riferisce a nome dell'Ufficio III sull'elezione del generale Zenone Quaglia nel collegio di Chieri.

Riferisco sulla elezione del nostro presidente di età.

Quaglia, *presidente*. Interrogo la Camera se intende che io mi ritiri.

Molte voci. No! no! Non occorre.

Depretis, *relatore*. Collegio di Chieri. — Questo collegio consta di tre sezioni: due di Chieri, una di Riva.

Gli elettori iscritti sono 762; votarono nel primo squittinio 484.

Il signor conte Prospero Balbo ottenne voti 246; il signor generale Zenone Quaglia, 214; quindici voti andarono dispersi, schede nulle nove.

L'ufficio delle sezioni riunite proclamò la votazione di ballottaggio.

Convennero al ballottaggio 592 votanti. Il signor Zenone Quaglia ebbe voti 298; il signor conte Prospero Balbo, 284; dieci voti furono annullati.

L'ufficio delle sezioni riunite proclamò a deputato del collegio di Chieri il generale Quaglia.

Unite al verbale vi sono due proteste, o, per meglio dire, una protesta ed un reclamo. Si rileva pure una irregolarità di cui darò notizia alla Camera.

Nella votazione di ballottaggio e nella sezione di Chieri un elettore protestò perchè due schede fossero state dall'ufficio ritenute nulle, mentre a suo avviso dovevano ritenersi valide; l'ufficio ha unito all'atto le due schede contestate. Veramente le schede sono scritte in modo che l'Ufficio III ha creduto avesse più ragione l'ufficio elettorale che il reclamante. Ad ogni modo, siccome queste due schede non influiscono nè punto nè poco sul risultato delle operazioni elettorali, perchè il generale Quaglia ebbe dieci

voti di più del suo competitore, l'Ufficio III ha creduto che questa protesta non avesse rilevanza.

L'altra protesta è veramente singolare, perchè non è una protesta contro l'elezione, ma è una protesta preventiva di una protesta che si credeva sarebbesi presentata contro la elezione.

Alcuni elettori avendo udito che si voleva protestare circa la proclamazione del ballottaggio fatta dopo la prima votazione, perchè alcuni voti che non furono attribuiti al signor conte Prospero Balbo dovessero invece essergli attribuiti, inviavano alla Camera un reclamo chiedendo volesse approvare l'elezione: in sostanza dicono che in una delle sezioni si è dall'ufficio usata soverchia facilitazione, ammettendo dei voti a favore del conte Prospero Balbo che, secondo essi credevano, non portavano sufficienti indicazioni.

Aggiungono poi (e questo è quanto vi ha di più rimarchevole) che, siccome vi sono nel comune di Chieri e nelle vicinanze dei casati non nobili col nome di Balbo ed altri cognomi simili molto, l'operato dell'ufficio elettorale di Chieri doveva ritenersi come valido.

La questione verte tutta sui quindici voti che ho indicati come dispersi nella prima votazione. Su due tra questi quindici voti non vi è contestazione, perchè portano un nome diverso affatto da quello dei due candidati: le altre tredici schede, e sono quelle che si possono contestare, erano chiaramente scritte, e vi si leggeva: Balbo Prospero (e son cinque): Balbo conte (due): Boldo conte Prospero; Baldo conte cavaliere; Balbis Prospero; Barbo avvocato Prospero; conte Balbis (due).

L'Ufficio III fu d'avviso che alcune di queste schede potevano essere attribuite al conte Prospero Balbo, e fra queste quelle che portavano *Balbo conte*, essendo noto che non vi è altro conte Balbo nello Stato, così pure in quelle in cui il candidato era indicato col nome e cognome *Prospero Balbo*, quantunque senza il titolo di conte: ma quanto alle

altre esso credette che non contenessero sufficienti indicazioni. Stimò quindi che non fosse perciò da invalidarsi la elezione.

Avvi infine un'irregolarità stata commessa in una delle sezioni. E questa consiste nell'essersi, alla verificazione dei voti, trovate tre schede altre il numero dei votanti. L'ufficio elettorale dà ragione di questa irregolarità. Egli dice che avvenne perchè, mentre gli elettori rispondevano allo appello, il segretario e lo scrutatore dovevano scrivere il nome dell'elettore ed i loro due nomi rispettivi sopra una lista, non essendovene una preparata a tal fine, e che appunto essendo questa operazione complicata riteneva l'ufficio che per ciò si fossero trovate le schede in più del numero dei votanti. Era cioè avviso dell'ufficio che ciò derivasse dal non essersi contrassegnati tre nomi di elettori chiamati nell'appello.

Anche a questa irregolarità l'Ufficio III non ha creduto di dare tal valore per cui dovesse invalidarsi l'elezione per ciò che ritenuti nulli i tre voti, e tolti o all'uno o all'altro candidato, si doveva sempre aprire la votazione di ballottaggio, e quindi il risultato finale della elezione non veniva ad essere alterato.

Per questi motivi, e non ostante le irregolarità apparenti dai verbali, l'Ufficio III mi ha dato incarico di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Chieri nella persona del generale Zenone Quaglia.

In risposta all'onorevole Menabrea, il quale chiedeva spiegazioni sulle schede contestate e su quelle annullate:

I tre voti non possono influire sul risultato della elezione perchè, secondo l'opinione dell'Ufficio III, tutto al più si potrebbe ritenere che tre dei voti dati o al generale Quaglia o al conte Prospero Balbo dovessero ritenersi nulli.

Ora, togliendo tre voti o all'uno o all'altro dei candidati, il risultato delle operazioni elettorali non varia per nulla. Quanto agli altri voti dati al conte Balbo o a Prospero Balbo, al conte Boldo, ecc., che in tutto sono 13, se questi voti si attribuissero tutti al conte Prospero Balbo, il risultato della elezione sarebbe certamente variato, inquantochè non avrebbe dovuto esservi ballottaggio, e il conte Prospero Balbo sarebbe stato nominato nel primo squittinio. Egli ottenne nel primo squittinio 246 voti; ne aveva d'uopo per superare la metà dei votanti e il terzo degli iscritti 255; mancavano adunque 9 schede a suo favore. Qui ve ne sono 13; ma l'Ufficio III ha creduto che non si potesse mai arrivare al numero di 9, perchè ha creduto che potessero bensì attribuirglisi le 2 schede in cui è detto Balbo conte e le 5 in cui è scritto Balbo Prospero, ma non quelle in cui è detto Baldo conte, cavaliere Boldo, conte Prospero Balbis, Prospero conte Balbis: nessuno di questi nomi ha creduto l'Ufficio III che si potessero attribuire al conte Balbo, ed è perciò che ha conchiuso per la convalidazione della elezione del generale Quaglia.

L'elezione del generale Zenone Quaglia nel collegio di Chieri è dalla Camera convalidata.

Seduta del 22 dicembre 1857.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUAGLIA.

Sulla elezione del conte Cesare Arnaud nel collegio di Castelnuovo d'Asti che era stata riferita dall'onorevole Spurgazzi a nome dell'Ufficio V proponendone l'annullamento:

Se ho bene inteso la relazione fatta dall'onorevole Spurgazzi, io credo che corre non poca differenza tra il caso dell'elezione di Santhià ed il caso attuale.

Nell' elezione dell' onorevole Avondo i verbali erano redatti in modo che conoscevasi da essi quale era la quantità dei voti dati dalla sezione, e come questi voti si erano ripartiti tra i diversi candidati.

In quel caso dunque in che consisteva la ommissione? La ommissione consisteva nel non avere nel modulo del processo verbale riempiuta una lacuna destinata ad indicare quale era il numero dei votanti, e poi nell'avere ommesse le parole con la dichiarazione che il numero delle schede corrispondesse al numero dei votanti; queste sono le sole irregolarità trovate nell'elezione dell'onorevole Avondo. Adunque la sostanziale disposizione erasi adempiuta, perchè dal verbale stesso si veniva a conoscere che i voti si erano ripartiti in numero di 22 sopra un candidato, ed in numero, se non erro, di 24 o 25 sopra un altro, e con ciò era noto dal verbale stesso il numero dei votanti.

In questo caso mi pare vi sia qualche cosa di diverso. Una sezione non ha obbedito alla chiarissima disposizione della legge, quella che vuole che il risultato di ciaschedun squittinio sia immediatamente reso pubblico, come non ha ubbidito a quell' altra che prescrive (quando il collegio si trova diviso in più sezioni) che gli uffici delle sezioni dichiarino il risultato dello squittinio mediante verbale.

Questa dichiarazione non è stata fatta; se mai l'onorevole relatore avesse alcuna cosa a rettificare della mia esposizione, lo pregherei di farlo. (*Il relatore fa segno di no*)

Allora devo osservare che fu ommessa una formalità veramente essenziale, e per dimostrarne l' importanza, prego la Camera di notare le conseguenze che si avrebbero a danno delle operazioni elettorali, e della loro sincerità se vi si potesse contravvenire impunemente.

In pratica accade non di rado che gli elettori depongono il loro voto e se ne vanno. L'uffizio e pochi elettori restano custodi e depositari della operazione. Ora la legge, in questa parte chiarissima, interviene e impone certe formalità che stanno a guarentigia degli assenti e delle minoranze.

Ha detto ottimamente un pubblicista che nella legge elettorale il pretore ha abbandonato la regola consueta ed ha preso cura anche delle minime cose. (*Ilarità*)

Se il risultato pertanto dello squittinio non fosse fatto pubblico, se non si dichiarasse nel processo verbale, non vi sarebbero garanzie sufficienti, poichè il risultato resterebbe molte volte unicamente deposto nella coscienza dell'ufficio, il quale poi lo porterebbe dopo un certo intervallo di tempo nella sezione principale, ove si farebbe lo spoglio e la verificazione.

Ora, possiamo noi consentire ad un simile sistema? Non è evidentemente abbandonata una essenziale guarentigia?

Io ho citato ieri dei casi d'irregolarità che avvengono talora senza la minima colpa degli uffici, e che dànno luogo anche a minori inconvenienti, e nei quali la Camera ha dichiarato nulla un'elezione.

Per questi motivi, i quali sono anche confortati dalla autorità di un illustre pubblicista francese, il signor Cormenin, io credo che la Camera debba annullare questa elezione.

Dopo osservazioni degli onorevoli De Viry, Galvagno e Bixio:

Io credo che sia necessario anzitutto di stabilire che il caso su cui stiamo discutendo è tutt'affatto diverso dai casi allegati dagli onorevoli preopinanti. Nella elezione degli onorevoli Pistone ed Avondo vi è qualche somiglianza con questa del collegio di Castelnuovo, ma in fondo vi è differenza sostanziale. Nel caso dell'onorevole Avondo notavasi che il risultato dell'elezione non variava, e che in ogni caso doveva aver luogo ballottaggio fra gli stessi candidati. Nel caso attuale non avviene lo stesso, ma sarebbe variato il risultato della elezione. Nell'elezione dell'onorevole Avondo risultava dal verbale il numero dei voti che si erano dati in

quella sezione; era in esso registrato che i voti erano in numero, se non erro, di 47, dei quali 22 erano toccati ad uno, 24 ad un altro, uno era andato disperso. Nel caso attuale invece non risulta, se ben mi appongo, dal verbale quale è il numero dei voti che si sono dati in quella sezione, e come si ripartirono. Il caso della sezione di Spigno è anche tutt'affatto diverso; perchè quantunque i voti dati in quella sezione si fossero attribuiti tutti all'avversario dell'onorevole Pistone, nonostante l'elezione non era mutata. Vi sono dunque differenze sostanziali: non risulta dal verbale nè il numero dei voti dati in quella sezione, nè il loro riparto. Quando quei voti si ripartissero diversamente, il risultato dell'elezione varierebbe.

Ora dunque è bene stabilito che questo è un caso tutt'affatto diverso. Dopo di ciò la questione sta tutta nel vedere se la mancanza di questa formalità debba ritenersi talmente grave da annullare l'elezione. Io persisto nella mia opinione malgrado le osservazioni, e prego ancora la Camera di osservare quali sarebbero le conseguenze di un sistema contrario.

Io citerò un esempio in cui possa apparire più chiaramente il male del sistema che verrebbe adottato ove fosse confermata questa elezione. Questo lo abbiamo nelle elezioni della Sardegna, dove si è veduto che per proclamare il deputato i presidenti delle singole sezioni non si riunirono che uno, due e fino tre giorni dopo la votazione nelle sezioni. Dal che si vede che il risultato in molti casi non sarebbe affidato ad un verbale scritto che chiuda le operazioni elettorali se non 3 o 4 giorni dopo che gli squittinii dei voti sono compiuti.

Ora questo sistema, o signori, toglie una essenziale garanzia alle elezioni.

Ci si dice: c'è un'istruzione emanata dal Ministero dell'interno, la quale viene in certo modo a giustificare quello che si è operato nelle sezioni elettorali.

Io per verità sarei molto dolente che questa istruzione portasse a tali conseguenze; ma non mi rimuoverò dall'opinione mia, perchè non posso consentire che una circolare del Ministero tolga una garanzia cotanto salutare e stabilita dalla legge.

Per me non credo nemmeno che questa circolare possa essere interpretata in modo da togliere questa guarentigia. A me pare concepita in termini tali per cui gli uffici della sezione principale possono sospendere bensì le loro operazioni, ma dopo avere accertato il numero ed il reparto dei voti dati nella sezione, e dopo averne redatto il verbale, e dopo aver proclamato non il deputato, ma l'esito della votazione di quella sezione.

E qui debbo avvertire l'onorevole De Viry che mi pare abbia egli confuso due cose affatto distinte, che sono, cioè, la proclamazione del risultato dell'operazione delle singole sezioni, che deve farsi immediatamente e farsi risultare dai verbali delle singole sezioni, con la proclamazione del deputato, che non può farsi talora che due o tre giorni dopo e soltanto dalle sezioni riunite.

Per ciò persisto a credere che, trattandosi di garanzia essenziale chiaramente prescritta, a cui si è contravvenuto, debbasi annullare l'elezione di cui si tratta.

Ed in appresso:

PREGO la Camera di permettermi ancora poche parole.

Qui non è il caso di parlare di buona fede, e nemmeno di accertare il fatto: è una questione di formalità. Si tratta di vedere se, non essendosi osservata una formalità che la legge prescrive, l'elezione debba essere annullata. La legge prescrive chiaramente che la ricognizione dei voti sia fatta, pubblicata immediatamente e constatata per verbale appena finite le operazioni di ciascuna sezione.

Questa formalità non è stata osservata: io non ripeterò quello che ho già detto; ma persisto a credere che, ammesso nella giurisprudenza elettorale il precedente di cui si tratta, per cui le sezioni possano dispensarsi dall'osservare la formalità della pubblicazione e della registrazione dei voti nel verbale, vien tolta la guarentigia ad una grandissima parte delle operazioni elettorali.

Dirò ora una parola all'onorevole De Viry. Egli ha detto: vi è stata la proclamazione del deputato; questa proclamazione è stata fatta alla presenza degli elettori; non vi fu protesta: ciò deve bastare.

Ma io prego l'onorevole De Viry di riflettere che la proclamazione del deputato non si può fare che dalle sezioni riunite. Nel caso nostro si tratta di un'operazione diversa. La mancanza delle formalità non è già succeduta quando le sezioni unite riconoscevano i voti dell'intiero collegio e poi addivenivano alla proclamazione del deputato, è avvenuta prima, è avvenuta quando si doveva procedere all'accertamento dei voti in una delle sezioni.

E nemmeno io credo ammessibile l'osservazione che l'onorevole De Viry fa circa la circolare o l'istruzione diramata dal signor ministro. Egli dice: quella istruzione fu intesa in buona fede. Ma io credo invece che essa fu male intesa e che noi non possiamo col nostro voto sanzionare una erronea interpretazione. E ciò è tanto vero che nella massima parte dei verbali, e tranne forse questi pochissimi casi, di cui ci occupiamo, quella istruzione è stata interpretata nel senso che si finissero interamente le operazioni delle singole sezioni, poi si mettesse la formola indicata dal Ministero, e si aspettassero i risultati delle altre sezioni.

Nè mi muove nemmeno quanto si dice, che manchi protesta o reclamo.

Signori, io lo ripeto, qui si tratta di una formalità sostanziale: l'esservi, o il non esservi una protesta, non rileva. Se noi partiamo dal principio che quando non vi siano prote-

ste, malgrado l'inosservanza di una formalità qualunque, la elezione deve riputarsi valida, noi non avremo più nessuna regola nelle elezioni. Ora, io lo ripeto, le operazioni elettorali sono gelosamente nei loro particolari regolate dalla legge, e ce ne sono alcune di queste formalità che vogliono essere mantenute sempre, a pena di nullità, se desideriamo fermamente e di vera buona fede che le elezioni siano fatte sempre sinceramente.

Respinta la proposta di annullamento, la Camera delibera un'inchiesta su tale elezione.

Seduta del 23 dicembre 1857.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUAGLIA.

Sulla elezione del signor marchese Giuseppe Carrega nel collegio di Staglieno. — L'onorevole relatore Spurgazzi a nome del V Ufficio ne proponeva l'annullamento.

Domando la parola solo per avere una spiegazione. Vorrei domandare se il processo verbale della riunione delle sezioni, dal quale deve apparire la proclamazione del deputato, porta la stessa data del verbale della votazione di ballottaggio.

Spurgazzi, *relatore*. La stessa data.

Depretis. Allora credo che il caso sia identico con quello che fu deciso ieri dalla Camera e deve quindi aver luogo una identica deliberazione, mandandosi a fare un'inchiesta per verificare se realmente abbia avuto luogo la pubblicazione contemplata dalla legge.

Dopo i discorsi degli onorevoli Crotti, Della Motta e Mamiani:

La questione di cui si trattò ieri, ho detto, e lo ripeto, è una pura questione di forme.

L'importanza delle forme che la legge elevò quasi al rigore e alla minutezza dei riti; l'importanza, dico, delle forme che circondano le operazioni elettorali, può essere, o signori, diversamente apprezzata da noi; ma quando essa rimane entro i suoi limiti, non possiamo in buona fede farne una questione di partito.

La questione che io sostenni ieri è del resto corroborata dall'autorità di rispettabili pubblicisti, e ne ho citato uno. Mi permetta la Camera che io citi oggi testualmente le sue parole. Esse sono del signor di Cormenin il quale dice: « Du principe que les formes doivent assurer l'action, la sincérité et l'indépendance du suffrage, il suit: que l'élection serait nulle si... » E qui l'autore cita molti casi che ognuno può verificare. Infine viene al caso di cui si parlava nella seduta di ieri e di cui parliamo quest'oggi, ed è questo: « Ou que le résultat du scrutin n'a pas été immédiatement rendu public par le président... »

Veda la Camera se quest'opinione non sia un'opinione rispettabile e se perciò non sia esclusa ogni idea che alcuno possa farsene istromento alle passioni di partito.

Del resto, o signori, io lo dichiaro francamente, e credo che i miei precedenti sono tali per cui la mia parola può in questa parte meritare piena fede. In una questione di verificazione di poteri io respingo assolutamente ogni questione di partito, perchè, se mai il Parlamento facesse questione di partito della verificazione dei poteri, il sistema rappresentativo sarebbe impossibile.

Ora dunque, signori, volete voi credere che un uomo della minoranza qual mi sono io e che vede innanzi a sè

chi sa ancora quanti anni, prima che cessi di farne parte, faccia di una questione costituzionale, una questione di partito?

E sa la Camera il motivo per cui io, uomo come dico della minoranza e che rimarrà nella minoranza chi sa ancora quanti anni, mi attengo rigorosamente alle forme? Perchè, o signori, le forme sono una garanzia, anzi la sola legale veramente efficace che abbiano le minoranze. Togliete le formalità che gelosamente circondano le operazioni elettorali, e quale sarà la garanzia delle minoranze?

Se noi, o signori, con la giurisprudenza che andiam mano mano stabilendo nei vari casi che decidiamo, ci facciamo a poco a poco a demolire tutte quelle salutari prescrizioni che il legislatore ha sancite quando pubblicava lo Statuto e le leggi organiche che lo accompagnano e ne sono il complemento, ma, Dio buono! quale avremo sicurezza, quale guarentigia avranno in ispecie le minoranze che l'espressione del paese venga sinceramente rappresentata in questo consesso?

Io prego dunque la Camera di ritenere che per parte mia, e credo anche per parte di quanti siedono da questo lato della Camera, giammai di una questione di verificazione di poteri si farà una questione di partito. (*Vivi segni di approvazione dalla sinistra, dal centro e dalle tribune*)

Sulla proposta d'inchiesta, dopo osservazioni degli onorevoli Menabrea, Franchi, Michelini, Alfieri e del relatore Spurgazzi:

ALCUNO ha parlato come se si trattasse dell'annullamento dell'elezione, ma, dopo la deliberazione di ieri, non si può più parlare di annullamento, ma unicamente d'inchiesta.

Ora bisogna vedere se, per adottare il provvedimento dell'inchiesta, vi sia identità di caso tra l'elezione di cui stiamo trattando e quella di Castelnuovo d'Asti ieri discussa.

Io credo che è questione di fatto, e che la discussione ormai si riduca nel limite delle male intelligenze. Credo abbia male inteso l'onorevole Menabrea le espressioni del relatore, che pure a me parvero chiarissime. Le cose stanno precisamente in questi termini.

Nel verbale di seconda votazione di una sezione del collegio di Castelnuovo non si è pubblicato il risultato dello squittinio, non si è fatto risultare dal verbale il riparto dei voti tra i candidati.

Nel collegio e nella sezione di Staglieno non si è pubblicato il risultato dello squittinio della seconda votazione, e non si è registrato nel verbale della seconda votazione come si ripartirono i voti fra i due candidati. Mi pare vi sia perfetta identità di casi.

Non regge quello che diceva l'onorevole Menabrea, che nell'un caso si sia distinto nel verbale di seconda votazione il riparto dei voti e nell'altro non si rilevi.

Tanto nel caso di Castelnuovo d'Asti, come in quello di Staglieno, il riparto dei voti fra i candidati non si è potuto desumere se non mediante un'operazione aritmetica, semplicissima per vero, e che ci dà il risultato che si desidera in brevissimo tempo, ma che pure si deve fare, e la si deve desumere dall'appendice di verbale delle sezioni riunite, e non dai verbali delle singole sezioni. Dunque in questa parte c'è perfetta identità di casi, e la Camera, se vuol essere consentanea a sè medesima, deve adottare lo stesso provvedimento che consiste nel sospendere la conferma dell'elezione e nell'ordinare un'inchiesta per conoscere se ha avuto luogo nel collegio di Castelnuovo la pubblicazione del risultato dello squittinio, come prescrive l'articolo 85 della legge.

Ma dirò di più, o signori. Vi è invero una differenza tra questo caso e quello dell'elezione di Castelnuovo, ma questa differenza torna a favore dell'eletto di Castelnuovo anzichè a favore dell'eletto del collegio di Staglieno, perchè nel

caso di Castelnuovo vi sono trenta e più elettori, i quali, con un reclamo diretto alla Camera, vengono ad attestare che la pubblicazione ha avuto luogo, il che manca nell'elezione di Staglieno.

Io credo pertanto che non ci dovrebbe essere alcuna difficoltà ad adottare la proposta inchiesta, essendo la cosa in termini così chiari che non ammette dubbio; che se non si adottasse, allora veramente si potrebbe dire che si usano due pesi e due misure.

La Camera delibera che sia fatta un' inchiesta su tale elezione.

Seduta del 29 dicembre 1857.

Presidenza del presidente QUAGLIA.

Sull'elezione dell'avvocato Daziani nel collegio di Monforte, della quale il relatore Capriolo, a nome dell'Ufficio VI, proponeva la convalidazione. — Gli onorevoli De Viry e Valerio domandavano una inchiesta:

Sarò brevissimo. Qualunque sia il giudizio che si può portare sul sistema delle inchieste sulle elezioni mi pare che il discuterne adesso sia un po' tardi. La Camera (bene o male che abbia fatto, e non sarò io che mi farò a giudicarne) è già entrata in questo sistema, ed ha già ordinate tre inchieste.

Dunque mi pare che in questa questione non occorra trattenersi, almeno per la verificazione generale che stiamo compiendo.

Anch'io mi trovo questa volta d'accordo coll'onorevole Gustavo Di Cavour, e credo che, quando lo si possa, è meglio evitare le inchieste, e se gli Uffici della Camera o la sua Presidenza possono accertare i fatti, sì che gli Uffici

portino alla Camera un giudizio loro proprio sulla sussistenza dei fatti allegati intorno ad una elezione, questo sia il meglio. Ma anche su questo punto torna inutile la discussione, perchè realmente questo incombente per parte dell'Ufficio non fu esaurito.

Abbiamo una protesta nella quale si allegano alcuni fatti. Oltrè quanto fu testè accennato, si disse pure che i bollettini non furono distribuiti agli elettori secondo vuole la legge, che insomma le formalità prescritte dall'articolo 82 della legge elettorale non furono adempiute.

Abbiamo poi una controprotesta che nega questo fatto. Ma, o signori, se noi ammettiamo che i fatti che sono allegati in una protesta, quando sono contraddetti da una controprotesta debbano ritenersi come distrutti, le proteste saranno inutili affatto, perchè sarà facilissimo di annullare qualunque allegazione di chi protesta con una postuma controprotesta che venga spedita alla Camera.

Io desidero quant'altri che l'onorevole Daziani porti i suoi lumi in questo consesso il più presto possibile, ma desidero ad un tempo, che, essendo la Camera entrata in un sistema, ed avendo adottate misure per alcuni eletti, queste misure siano osservate rigorosamente per tutti. Quindi io voto perchè sia fatta un' inchiesta.

La proposta dell'inchiesta è respinta, e l'elezione dell'onorevole Daziani è dalla Camera convalidata.

Sull'elezione del conte Carlo San Martino d'Agliè nel collegio di Dogliani. — L'onorevole relatore Brignone, a nome dell'Ufficio II, ne proponeva la convalidazione:

Se ho bene inteso quello che ci venne dicendo l'onorevole relatore, le irregolarità, per cui si venne a protestare per parte di alcuni elettori, riguardano diversi punti:

1° Si dice che non si sia presentato il certificato all'ingresso della sala dove seguiva la votazione;

2° Che i bollettini, sui quali gli elettori dovevano scrivere il nome del candidato, si siano distribuiti dal presidente non già di mano in mano che venivano gli elettori chiamati, ma prima e alla rinfusa, e non già nella sala dove seguivano le operazioni elettorali e all'epoca di queste, ma allorquando si è distribuito agli elettori il certificato d'iscrizione;

3° Che gli elettori scrivessero il loro voto non nella sala con qualche irregolarità, come è narrato di una elezione su cui la Camera si è pronunciata quest'oggi, ma fuori del recinto nel quale seguiva la votazione;

4° Che sia stata inosservata la prescrizione dell'articolo 83 della legge.

Se tutti questi difetti si sono verificati soltanto nella prima votazione e per una sola sezione, e se gli elettori di questa sezione, aggiunti all'uno o all'altro dei candidati, non possono variare il risultato finale dell'elezione, io per me non ho ad eccepire sulle conclusioni dell' Ufficio; ma se invece si verificarono anche nella votazione di ballottaggio, siccome allora influirebbero essenzialmente sul risultato delle operazioni elettorali, io credo che in questo caso la Camera dovrebbe pronunciarsi per un' inchiesta; nè mi muove l'argomento messo avanti dal signor relatore che, cioè, osti quello che sta scritto testualmente nel verbale.

Io non sono di questo parere, inquantochè, se il verbale facesse fede assoluta ed escludesse qualunque credibilità alle proteste che vengono presentate alla Camera e nelle quali si espongono fatti, i quali stanno quasi sempre in contrasto coi verbali, sarebbe inutile che la Camera si occupasse di proteste; basterebbe verificare i verbali e, tranne in pochissimi casi, non occorrerebbe più di pensar ad altro.

Nè parimente credo che abbia molto peso l'argomento che al verbale sia sottoscritto alcuno di quelli stessi che hanno poi firmata la protesta.

Questo è certamente un fatto che porrà il sottoscrittore in una posizione ben difficile, ma non esclude la deliberazione che la Camera può prendere per un'inchiesta.

Citerò in proposito l'elezione del conte Castellani. Le diverse proteste, che vanno unite alla relazione di quell'elezione, sono fra di loro in senso contradittorio, contraddicono ai verbali e sono firmati alle proteste quelli stessi che avevano firmato il verbale e dichiarato che eransi compiute le formalità prescritte.

Per questi motivi, e quando, come dissi, le proteste possano riferirsi alla votazione di ballottaggio, io penso che la Camera deve accertare i fatti mediante un'inchiesta.

Dopo la lettura di due dichiarazioni di taluni elettori, i quali attestano che la distribuzione irregolare delle schede avvenne nella prima votazione, ma non si ripetè nella votazione di ballottaggio, ed in risposta all'onorevole Menabrea il quale aveva citato il precedente dell'elezione Sappa nel collegio di Cortemiglia, della quale era stato relatore l'onorevole Galvagno. La Camera allora non prese in considerazione le proteste contro la elezione dell'onorevole Sappa per la semplice ragione che non erano state inserte nei processi verbali di quell'elezione.

Domando la parola per rispondere all'onorevole Menabrea, il quale ha citato un precedente che avrebbe certo molta autorità se si fosse ammesso dopo una discussione.

Ma siamo schietti, o signori, una relazione e le conclusioni di un relatore possono anche essere adottate, perchè per avventura non si sia sentita chiaramente la relazione che venne fatta alla tribuna. Io, per mia parte, dichiaro che se avessi sentita questa relazione dell'onorevole Galvagno, avrei fatto quanto era in me per combatterne le conclusioni.

Ad ogni modo, a neutralizzare il precedente che l'onorevole Menabrea porta innanzi come autorità incontestabile, io ne citerò un altro, ed è appunto il caso dell'elezione del signor Castellani.

Nella stessa protesta che fu inviata alla Camera dai membri componenti l'uffizio, che sono appunto quelli che protestano contro sè medesimi, si dice che, quantunque abbiano dichiarato nel verbale che tutte le formalità furono adempiute, tuttavia, ad elogio della verità, dichiarano che le operazioni elettorali non procedettero se non nel tale e tal altro modo.

Io credo che, quando vi sono due precedenti, uno sul quale non vi fu discussione, l'altro sul quale si è discusso, questo secondo precedente sia per lo meno valevole quanto il primo.

L'onorevole Brignone ci ha citato due dichiarazioni: io non chiesi conto che della prima protesta, e voleva sapere se in essa è detto sì o no che le irregolarità seguirono soltanto nella prima votazione, o se seguirono anche nelle operazioni di ballottaggio. È su questo punto che io ho chiesto uno schiarimento, che finora non ho potuto avere.

L'elezione dell'onorevole conte San Martino d'Agliè è dalla Camera convalidata.

Seduta del 2 gennaio 1858.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUAGLIA.

Sull'elezione del dottor Bottero nel 1° collegio di Nizza, relatore Mellana. — Intorno all'ingerenza del Governo nelle elezioni e in favore della proposta d'inchiesta:

IL SIGNOR ministro dell'interno ha detto che l'azione del Governo o almeno del suo dicastero nelle elezioni si è limitata a indicare ai vari intendenti i candidati che il Ministero avrebbe voluto prescelti. Io credo che avrebbe fatto meglio a risparmiare anche questo. E credo che possiamo tutti esserne convinti, posciachè mi pare manifesto che gli intendenti non hanno dimostrato un'attitudine superlativa

per la guerra elettorale. Era dunque tanto meglio che il Ministero rimanesse in quello che io chiamerò il diritto comune costituzionale.

A questo diritto comune non si accorda una sentenza che abbiamo qualche volta sentita in questo recinto, che, cioè, il Governo è un partito. Io non divido questa opinione; il Governo e l'amministrazione dello Stato costituiscono un potere. Sta bene che i ministri facciano parte di un partito; ma è appunto il partito, a cui i ministri appartengono, che deve convocarsi, deve agire, deve usare di tutti i mezzi legittimi sia per giustificare i ministri in faccia al paese, per difenderne gli atti politici, che per persuadere gli elettori ad eleggere gli uomini che difendono la politica del Governo, e dividono le opinioni dei ministri: questo, secondo me, è il solo modo costituzionale con cui il partito dalle cui file sono usciti i ministri, deve agire all'epoca delle elezioni. Ed io penso che, se per l'avvenire il Governo si atterrà a questo sistema, se il partito liberale vorrà veramente agire con una attività ed una intelligenza che pareggi quella dei suoi avversari, i risultati saranno forse migliori di quelli che si sono ottenuti coll'ingerenza governativa, qualche volta spinta oltre i suoi giusti confini.

Vengo ora all'esame dell'elezione di Nizza.

Qui si presentano due questioni differenti. L'una riguarda il numero dei voti che si possono legittimamente credere attribuiti all'uno od all'altro candidato e le irregolarità che si sono manifestate nelle operazioni elettorali.

Se io ho ben intesa la relazione che ci venne fatta in una delle precedenti tornate, io credo di non andar errato nell'asserire che in ogni caso l'onorevole Bottero avrebbe avuto la maggioranza. Infatti la differenza sarebbe di cinque voti. È vero che si è attribuito al signor Bottero un bollettino nel quale era scritto *Bollero*, ma io osserverò che, se si fosse trattato della prima votazione, allora certamente questo voto non avrebbe dovuto valutarsi; ma trattandosi di ballot-

taggio, è ammesso dalla giurisprudenza che un' indicazione, anche assai meno esatta di quella richiesta nella prima votazione, si ritiene sufficiente.

Così riguardo all'altro bollettino in cui sta scritto Luigi Bottero, non ci è che un errore del nome; ma si trattava di ballottaggio, non vi potevano essere altri che avessero il cognome di Bottero; è dunque presumibile che anche questo voto era dato all'onorevole Bottero. Rimarrebbe la questione dell'elettore, che egli stesso si è dichiarato illetterato, iscritto però sulla lista elettorale, ed al quale l'ufficio ha interdetto di votare. Confesso che questa è una questione grave. Vi è un cittadino che confessa all' ufficio di non avere la capacità elettorale richiesta dalla legge e che tuttavia pretende di votare, conculcando in certo modo la disposizione della legge. Il dubbio mi pare gravissimo. Tuttavia io inclinerei a credere che avesse il diritto di votare, perchè, se mettiamo in discussione le liste elettorali nel seno degli stessi uffizi, apriamo un campo vastissimo agli arbitrii, e la sincerità delle operazioni elettorali non è più guarentita.

Vi è altra questione pei tre elettori che hanno votato in due collegi. Su questo punto dirò che non sta il confronto di questo caso con quello dell'onorevole Jaillet, nel quale c'era bensì un elettore il quale era inscritto in due collegi, ma aveva prima votato nel collegio che ha nominato il signor Jaillet. Dunque parrebbe che, quantunque la giurisprudenza francese inclini a stabilire, come lo ha sostenuto il mio onorevole amico Mazza, che i due voti sono nulli entrambi, tuttavia è forse più equo lo stabilire che quando un elettore, esercitato il suo ufficio in una sezione, se lo esercita poi posteriormente e in altro luogo, si debba ritenere valido il primo, nullo il secondo; essendo troppa severità interdirne l' uso e assurdo il concedergli un doppio voto. Sempre salva la questione per la pena in cui può essere incorso se mai avesse fatto uso di finto nome.

Dunque sono tre elettori i quali si dicono iscritti nelle liste elettorali di due collegi e che avrebbero votato prima nel collegio di Utelle, poi nel collegio di Nizza: sarebbero tre voti nulli.

Vi è un elettore cui fu interdetto di votare perchè si è dichiarato illetterato, quantunque inscritto sulla lista elettorale; sarebbero quattro voti: ma tuttavia la maggioranza sarebbe ancora per l'onorevole Bottero. (*Voci a destra: No! no!*)

Mi risponderanno dopo, se mai avrò sbagliato nei miei calcoli.

Io non vedo altra questione che possa variare il risultato dell'elezione ed io mi vi attengo, cioè ritengo che, quanto al numero dei voti ottenuti e quanto alla regolarità delle forme, non potrebbe contestarsi che l'onorevole Bottero sarebbe stato eletto e non già l'onorevole conte di Camburzano.

Quindi dovrei conchiudere per la convalidazione della elezione, se non vi fosse una seconda questione, quella di una coazione morale indicata dalle proteste che vennero inviate alla Camera ed a cui non venne opposta alcuna controprotesta.

Ben è vero che alcuni membri che seggono in questo Consesso, ed ai quali professo grandissima fede, hanno contrastato la verità di quanto è asserto in quei reclami. Ma d'altra parte l'onorevole De Viry ci ha detto che in Nizza i fatti denunciati erano notorii. In tal caso che facciamo? Abbiamo una protesta, la quale dice che l'intendente generale di Nizza chiamava innanzi a sè i suoi impiegati che erano elettori e intimava loro con gravi minaccie di votare per il signor Bottero. Si dice pure che l'intendente di Nizza ha chiamato innanzi a sè un elettore e lo ha minacciato, poco importa se senza effetto, come faceva osservare l'onorevole presidente del Consiglio, ma tuttavia minacciato di danni che sarebbero derivati a suo figlio, ove non avesse

dato il suo voto all'onorevole Bottero. A me queste accuse sembrano gravi, e credo che nell'interesse tanto di chi fu nominato, quanto dell'intendente generale di Nizza, i fatti devono essere chiariti. Il signor ministro li ha contraddetti in nome dell'intendente di Nizza: tanto meglio; sarà facile accertare che la protesta non ha fondamento. Ma prima che tutto non sia ben chiarito, credo che non conviene approvare l'elezione. Io sono inclinato a credere che questi fatti saranno smentiti formalmente. Ma e se mai fossero veri? Conviene, lo ripeto, nell'interesse stesso del candidato che l'inchiesta abbia luogo.

Nella protesta si parla eziandio di corruzione, vagamente, è vero, e senza indicazioni precise, ma accennandosi tuttavia a tentativi di corruzione fra la classe artigiana e somme pagate. Su tal questione, o signori, io scongiuro la Camera di essere severissima (*Bravo! a destra e sinistra*). Guai a noi, guai al nostro paese se lasciassimo il varco alla corruzione elettorale! Un solo argomento ci basti: siamo un piccolo Stato, circondato da Stati potentissimi; quali conseguenze deriverebbero al paese quando si permettesse che i voti dei cittadini potessero essere comprati col danaro?

Conchiuderò su questo punto, signori, citando una sentenza che mi rammento, ed è questa: i cittadini che fanno mercato delle cose che non sono in commercio, che cosa faranno di quelle che ci sono? Sentenza gravissima, che merita, a mio credere, di essere seriamente ponderata; onde io ripeto che la Camera deve essere severa, e tanto più debb'esserlo quella parte di essa, la quale ha un interesse particolare perchè le istituzioni parlamentari siano mantenute in tutta la loro purezza, in tutta la loro severità. (*Bravo! Bene!*)

La proposta d'inchiesta è dalla Camera respinta, e l'elezione del dottor Bottero è convalidata.

Sulla elezione dell'avvocato Carlo Asinari nel collegio di Pancalieri. — L'onorevole Castagnola, relatore del VII Ufficio, nel dubbio che l'urna fosse stata abbandonata durante le operazioni elettorali, propone una inchiesta:

Io voleva solo osservare che non era ben chiarito se si sia abbandonata l'urna o il locale.

Una protesta che parlasse dell'abbandono del locale dopo che le operazioni elettorali sono compiute, non avrebbe senso. Che senso avrebbe una protesta che accagionasse l'ufficio di essere partito dal locale dopo che l'operazione elettorale fosse compiuta?

Cavour, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Non tutte; non era proclamato il deputato.

Depretis. Va bene. L'ufficio aveva nulla da fare, non aveva che ad aspettare che arrivassero i presidenti delle altre sezioni, ripeto dunque che non è ben chiarita la cosa, tanto più che vedo dalla protesta che il locale è stato chiuso a chiave. Dunque c'era qualche cosa da custodire, l'urna probabilmente. Dunque pare che sia stata abbandonata piuttosto l'urna che il locale.

Se fu abbandonato il locale, non è questione; se invece fu abbandonata l'urna, la cosa è gravissima, e quindi per avverare appunto questa circostanza è il caso che si ordini un'inchiesta; perchè se si venisse a verificare poi che non solamente fu abbandonato il locale, ma l'urna, e in questo caso la elezione fosse già convalidata, mentre in altro caso simile la Camera avesse annullata la elezione, che giustizia ci sarebbe nelle sue deliberazioni?

Poichè ho la parola, farò all'onorevole Ara una semplice osservazione. Egli diceva che non bisogna pensare che ci sia colpa quando alcuni membri dell'ufficio dichiararono essi stessi che abbandonarono l'urna. Capisco che quando un mem-

bro dell'ufficio si allontana, e vi restano gli altri, ed anche soli tre membri, non ci sia colpa; ma quando i membri dell'ufficio, che sono ridotti a tre, si allontanano e lasciano custodire l' urna da due soltanto o da uno, in aperta violazione della legge, in questo caso c'è colpa sicuramente.

Nel caso dell'onorevole Castellani c'era contraddizione tra la petizione e l'ufficio. È ben vero che nel verbale sulla parte stampata, dove è detto che l'operazione è seguita alla presenza continua di tre membri dell'ufficio, era tirata una linea verticale, ma c'era poi una dichiarazione dei membri dell'ufficio che mandarono un reclamo alla Camera, nel quale dicono che le operazioni furono condotte tutte regolarmente. Ecco le parole precise: « per respingere qualunque incolpazione potesse essere fatta di avere noi dichiarato nel verbale che erano state osservate tutte le prescrizioni volute dai regolamenti (compresa dunque anche quella che richiede la presenza dei tre membri), ci troviamo in dovere di spontaneamente rettificare il verbale suddetto. »

Dunque anche in questo caso ci era contraddizione, a detta stessa dei protestanti, tra il verbale e la dichiarazione dei membri dell'ufficio. Non regge dunque l'argomento che il signor ministro dell'interno traeva dalla contraddizione fra i verbali e le proteste, e il confronto fra i due casi sta sempre.

Quindi io credo essere conveniente che la Camera voglia decretare l'inchiesta.

Respinta la proposta d'inchiesta, la Camera convalida l'elezione dell'avvocato Asinari.

Seduta del 5 gennaio 1858.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUAGLIA.

Sulla elezione del dottor Pelloux nel collegio di Bonneville. L'onorevole Sappa, relatore dell' Ufficio I, ne proponeva la convalidazione:

Mi oppongo alle conclusioni dell'Ufficio, alle quali non posso associarmi, quantunque dubiti che la Camera sia per aderire alla deliberazione che io vorrei adottata. I precedenti della Camera nell'elezione di Varallo hanno una qualche differenza apparente col caso attuale, ma in sostanza i due casi sono perfettamente analoghi. La differenza consiste in ciò: che nella sezione di Varallo il presidente definitivo del collegio non era elettore in quel collegio; nel caso attuale invece il presidente di una sezione non era elettore in quella sezione. Onde mi pare che se il caso non è perfettamente identico, è somigliantissimo, come parmi che tutte le ragioni che hanno indotto la Camera ad annullare l'elezione del collegio di Varallo sussistono intieramente per l' annullamento dell' elezione del collegio di Ugine.

Il motivo principale per cui la Camera ha annullato la elezione nel caso citato dall' onorevole relatore consisteva in ciò che i collegi elettorali, e così le sezioni, debbono compiere le operazioni elettorali sotto la vigilanza di un ufficio, composto dagli elettori che fanno parte della sezione o del collegio, e ciò onde escludere elementi ed influenze estranee; perchè, se si seguitassero altre norme, non sussisterebbe più l'autonomia elettorale, s'introdurrebbero nelle operazioni dei collegi elementi ed influenze che potrebbero pesare sulla sincerità del voto. Ora, queste ragioni sussistono nel caso di cui si tratta, nel quale v' ha

di più un'altra infrazione della legge. Infatti la legge stabilisce un'altra norma per la costituzione degli uffizi definitivi, ai quali è affidata la regolare condotta delle operazioni elettorali, ed è questa che, quando gli elettori sorpassano il numero di 400, devono essere divisi in due sezioni, e ciò onde l'operazione possa farsi con ordine e regolarità, la quale perciò devesi ritenere compromessa ove la divisione non sia stata fatta e l'ufficio sia stato composto in un modo diverso di quello che è prescritto dalla legge.

Mi si dirà forse che la divisione degli elettori in più sezioni non è una cosa che possa avere gravi conseguenze, perchè in fin dei conti, sono tutti elettori, ed il voto elettorale non può esser viziato nella sua sincerità. Ma io rispondo: per qual motivo la legge ha voluto questa separazione? Ha voluto questa separazione per garantire sempre più il regolare andamento delle operazioni elettorali.

Ora, quale sicurezza della regolarità quando nè la composizione dell'assemblea ha luogo, nè i suoi uffiziali sono nominati secondo la prescrizione della legge?

Io quindi credo che, nell'interesse delle elezioni, dobbiamo ritenere questa elezione come nulla, e quindi prego la Camera di annullare l'elezione del collegio di Bonneville.

In risposta agli onorevoli Cavour G. e Sappa relatore, i quali avevano sostenuto la regolarità dell'elezione:

Farò due brevi osservazioni: una all' onorevole Sappa, l'altra al deputato Cavour.

L'onorevole Sappa dice di essere appoggiato ai precedenti della Camera, che tenne valide elezioni fatte da certe sezioni che avevano più di 400 elettori e non erano state divise. Io non mi ricordo di un precedente simile; ma, se vi fosse un tale precedente in questa Legislatura, io, ossequente sempre

alle deliberazioni della Camera, non muoverei più alcun dubbio a questo proposito; solamente vorrei che un precedente mi fosse ricordato onde potessi persuadermene.

Del resto, non ammetto che questa prescrizione sia di poca importanza, e che la legge, dove prescrive la divisione degli elettori in più sezioni, non deve ritenersi che semplicemente come una disposizione di polizia. Io prego l'onorevole Di Cavour di riflettere che la divisione dei circondari elettorali è ben altro che un affare di semplice polizia; le circoscrizioni elettorali costituiscono nell'organismo politico una questione gravissima; tanto grave, che noi abbiamo nella prima legge elettorale, che fu complemento allo Statuto, fissati con precisione tutti i circondari, ed abbiamo in una seconda legge questo riparto modificato. Ora crede egli l'onorevole Di Cavour che, in faccia alle disposizioni della legge del 1850, che stabilisce la riunione degli elettori nelle sezioni mandamentali, crede egli che sarebbero valide le operazioni elettorali fatte da due sezioni mandamentali che per avventura si fossero riunite in una sola? Io credo che in questo caso la nullità sarebbe da pronunciarsi senza nessun dubbio, altrimenti la legge del 1850 non avrebbe il politico effetto che si propose, sarebbe affatto inutile, mentre il legislatore, se prefisse uno scopo importantissimo, è certo che non deve essere permesso ai cittadini di renderlo vano.

Una legge che fissa la sfera entro la quale può esercitarsi l'azione elettorale ha una grandissima portata politica. Non è qui il caso di svolgere questo tema, essendo, a mio avviso, evidente che essa è ben altro che una misura di semplice polizia. E se vale il principio che debbano ritenersi nulle le operazioni elettorali quando gli elettori di due mandamenti, trasgredendo la legge, si unirono in una sola sezione, perchè egualmente non dovranno annullarsi quando una sezione, che per legge doveva dividersi in due, non fu divisa? Le operazioni, in questo caso, non furono condotte sotto la direzione di quell'autorità legale che la legge ha prestabilito; l'assem-

blea non potè ritenersi legalmente composta, e, se non vuolsi cadere in un sistema affatto arbitrario che può recare danni non lievi alla sincerità delle elezioni, devesi l'elezione annullare ogni qual volta ha luogo una simile infrazione della legge.

Nè mi muove punto l' argomento, spesso ripetuto, che la legge non pronuncia nullità in simili casi. Se ben mi ricordo, in un sol caso la legge pronunzia la nullità dell'elezione, ed è quando venga nominato un impiegato, e il numero degli impiegati, che per legge possono sedere alla Camera, sia completo; in tutti gli altri casi bisogna desumerla piuttosto dal complesso delle prescrizioni della legge, dal suo spirito, dai principii generali del pubblico diritto, dalla natura del sistema parlamentare, anzichè da formali e testuali sanzioni della nullità.

Dunque, come ho detto, l'argomento del silenzio della legge non ha molto peso: noi dobbiamo prender norma dall'importanza della infrazione della legge e dalle sue conseguenze.

Nel caso concreto abbiamo anche un precedente, quello del collegio di Varallo, la cui elezione fu annullata perchè il presidente dell'ufficio provvisorio non era elettore in quel collegio; fra i due casi vi è, come dissi, analogia grandissima, perchè il presidente provvisorio di una sezione non era, nel caso presente, iscritto fra gli elettori della sezione, come nel caso dell'elezione di Varallo il presidente provvisorio non era elettore in quel collegio.

Per ciò persisto nella opinione che, sia per la non fatta divisione degli elettori, come perchè l'adunanza elettorale non fu presieduta e diretta nelle sue operazioni dai legali uffizi che la legge ha prestabilito, la Camera opererà saviamente se vorrà annullare l'elezione.

La Camera convalida l'elezione dell'onorevole dottor Pelloux.

Inchieste ordinate dalla Camera

Nella seduta del 19 gennaio 1858 era stata approvata la prima parte di una proposta dell'onorevole Valerio intorno al modo di procedere alle inchieste sulle elezioni, in questi termini:

" Che le inchieste ordinate dalla Camera nella materia delle elezioni siano demandate ad una Commissione di 7 membri da nominarsi dalla Camera stessa. „

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 20 gennaio 1858.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CADORNA.

L'onorevole Menabrea esaminando i diversi sistemi per la nomina della Commissione, esprime l'avviso che la Camera incarichi il Presidente di proporre i componenti la Commissione stessa. — Combattuta dall'onorevole Valerio, questa proposta è emendata dall' onorevole Franchi nel senso di deferire al Presidente la nomina della Commissione. — L'onorevole Ara oppone la pregiudiziale alla proposta Menabrea, sia perchè la Camera ha già deliberato nella precedente seduta di nominare essa stessa la Commissione, sia perchè le minoranze in tal caso sarebbero rappresentate. — L'onorevole Depretis osserva:

Io farò una breve osservazione. La proposta dell' onorevole Menabrea farebbe una larga parte alla destra, ma non so che parte farebbe alla sinistra, (*Si ride*) poichè io prego la Camera di osservare che, se vi sono inchieste per pressione morale esercitata dal clero, vi sono anche inchieste per pressione esercitata dagli agenti del Governo.

Ora, in questa parte vedono gli onorevoli preopinanti essere necessario che questo lato della Camera, quantunque sia in minore numero della destra, abbia una rappresentanza nella Commissione, e perciò per lo meno la destra e la sinistra dovrebbero aver la stessa parte: così se la destra crede di avere per sua garanzia tre membri, mi conceda l'onorevole Menabrea che anche la sinistra per la sua sicurezza abbia tre membri. (*Viva ilarità*)

Io acconsentirei volentieri in questa proposta. Del resto ho sentito ieri quella dell'onorevole Valerio, e nel mio grosso buon senso non ho potuto darle che un significato. Ho veduto che si trattava di nominare una Commissione di sette membri, e che questa Commissione doveva essere nominata dalla Camera. Secondo il linguaggio che la Camera ha usato da otto o dieci anni a questa parte, quando si dice che una Commissione è nominata dalla Camera, vuol dire che si nomina a scrutinio di lista da tutti i membri che siedono in questo recinto; perchè, quando si vuole che una Commissione sia nominata dagli Uffici, si è sempre detto, quando la si delibera, che la Commissione sia nominata negli Uffici, e così quando si dice che sarà nominata dal Presidente.

Osserverò poi che qui si tratta di una Commissione parlamentare e che perciò dobbiamo procedere alla nomina di essa nelle forme consuete parlamentari.

In fin dei conti la Commissione avrà l'incarico di raccogliere delle notizie di fatto, e di accertare questi fatti per quanto è possibile. Sulle conseguenze che devono derivare dai fatti appurati spetta poi alla Camera il portar giudizio. La Commissione deve in sè contenere una garanzia, un controllo per tutti i partiti, ed io punto non dubito che, quand'anche essa si nomini per iscrutinio di lista dalla Camera, tutti i partiti vi saranno rappresentati. Questa è la garanzia che offre il sistema parlamentare ai diversi partiti, ed io non credo che altra maggiore si possa ragionevolmente pretendere.

Sì, o signori, la guarentigia parlamentare consiste in ciò che i partiti siano rappresentati nella Commissione, e a quella guarentigia si aggiunse, come sempre, il controllo salutare della pubblicità.

Io ho sentito muovere delle difficoltà ed elevare dei dubbi sulla utilità, sulla efficacia, sulla regolarità delle operazioni che saranno affidate alla Commissione d'inchiesta. Per verità credo che in ciò vi sia molta esagerazione. La Commissione procederà alla ricerca dei fatti, alla istruttoria di un processo politico: essa non è un tribunale, ma è nominata dalla Camera che è il solo tribunale che pronunzierà un giudizio.

Ebbene, in seno alla Commissione vi è una rappresentanza interessata alla ricerca non solo della verità, ma alla difesa della parte politica contro la quale in certo modo procede l'inchiesta.

Questa rappresentanza assiste a tutti gli atti della istruttoria, dice le sue ragioni non solo in seno alla Commissione, ma ogni qual volta creda che l'inchiesta non proceda con tutta la più rigorosa giustizia, può rivolgersi alla Camera ed al Paese. Io non credo possibile immaginare un giudizio in cui si proceda con maggiori cautele.

Inoltre qualunque sia il risultato che la Commissione presenti in ordine ai fatti, tocca poi sempre alla Camera a giudicare sia sul procedimento seguìto, che sull'importanza dei fatti accertati.

Epperò quand'anche l'onorevole Menabrea temesse che la Commissione possa talora essere nei suoi atti guidata da spirito di parte, egli ha sempre un rimedio efficacissimo ricorrendo al giudizio della Camera, a meno che non voglia contemporaneamente dubitare della Commissione che deve istruire il processo e poi della Camera, che deve pronunziare il giudizio; non credendo che l'onorevole Menabrea, quando la Camera verrà a giudicare sul risultato dell'inchiesta, vorrà, come nella composizione della Commissione,

sostenere che i voti si dividano per partiti, in destra, centro, e sinistra: veramente, se la cosa fosse possibile, non so in certi casi come se la caverebbe il Ministero e la parte che lo sostiene.

Vi è poi un'altra osservazione affatto speciale a questo giudizio. Io non ritornerò sulla questione relativa all'inchiesta e sulla preferenza che alcuni dànno alla giudiziale, la quale presenta, a quel che dicono, le guarentigie dei giudizi penali e civili. In questo giudizio politico vi è un appello che rimedia ad ogni errore precedente. Signori, quand'anche la Commissione d'inchiesta avesse raccolto i fatti poco accuratamente, quand'anche la Camera avesse pronunziato su di essi una sentenza ingiusta, e non bastasse la pubblicità e l'opinione pubblica a condurci ad una soluzione conforme a giustizia, in fin dei conti vi è il corpo elettorale, vi sono gli elettori che possono far giustizia della giustizia della Commissione e di quella della Camera.

Or dunque, io credo che i dubbi manifestati sieno veramente esagerati; credo che, trattandosi di un atto parlamentare, la Camera non può discostarsi dalle sue solite norme; che, trattandosi di nominare una Commissione, questa deve nominarsi nei soliti modi, secondo i quali si sono sempre nominate le Commissioni della Camera.

Io non ho il menomo dubbio che in questa Commissione tutti i partiti della Camera saranno rappresentati, e credo del resto che col controllo, secondo il quale la Commissione dovrà procedere nei suoi atti, con la pubblicità alla quale i suoi atti sono sottoposti, col giudizio che su di essi dovrà poi dare la Camera ed il paese, ci siano guarentigie più che sufficienti per tutti i partiti dell'imparzialità, secondo la quale quest'operazione dovrà procedere.

Io non credo conveniente che si debba affidare la scelta dei membri della Commissione al giudizio del presidente. Io sicuramente ho moltissimo stima e deferenza al nostro presidente, ma in un atto così grave io credo che la Camera

non debba facilmente spogliarsi della sua diretta ingerenza. La Camera verrebbe in certo modo a dubitare di sè stessa, se dichiarasse il presidente più idoneo alla scelta di una Commissione, di quello che lo possa essere questo intero Consesso.

Io prego dunque la Camera di nominare la Commissione nello stesso modo in cui si sono nominate tutte le altre Commissioni, fissando un giorno apposito affinchè i partiti possano, se credano, concertarsi, non dubitando, lo ripeto, che tutti i partiti saranno in questa Commissione rappresentati.

Ammessa la pregiudiziale sulla proposta Menabrea, la Camera approva le altre disposizioni sul modo di procedere alle inchieste.

Penalità per la cospirazione contro la vita dei Sovrani e Capi dei Governi esteri. - Definizione e repressione del reato d'apologia dell'assassinio politico. - Riforma della istituzione dei giurati rispetto ai reati di stampa.

Questo disegno di legge, presentato alla Camera dei Deputati il 17 febbraio 1858 dal ministro di grazia e giustizia Deforesta, fu esaminato dalla Commissione, composta dei deputati Gastaldetti, Brofferio, Cotta-Ramusino, Miglietti, Farina, Buffa e Valerio relatore: quest'ultimo presentò la relazione il 23 marzo 1858, concludendo a nome della Commissione di respingere puramente e semplicemente la legge proposta. — La discussione alla Camera dei Deputati ebbe luogo dal 13 al 29 aprile 1858.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 21 aprile 1858.

Presidenza del presidente CADORNA.

Discorso pronunciato dall'onorevole Depretis nella discussione generale:

L'onorevole Menabrea si faceva ad annoverare le accuse che ha sentito indirizzare alla parte alla quale appartiene.

Io debbo aspettarmi un'accusa che mi verrà forse fatta dalla Camera intera. Prevedo che sarò accusato dalla Camera di venire a recarle noia continuando questa già lunga discussione; e veramente non era mia intenzione di prendervi parte, e vi son condotto unicamente dal desiderio di spiegare il mio voto, del quale assumo pubblicamente la responsa-

bilità, dopochè alcuni miei colleghi, che stimo ed amo, hanno creduto di dichiarare alla Camera che voteranno in favore della legge, mentre io, per mia parte, intendo votare per le conclusioni della Commissione.

Vengo non preparato, ed ho bisogno che la Camera mi sia molto indulgente.

Ho seguìto con qualche attenzione tutta quanta la discussione. Avevamo, o signori, dinanzi a noi un disegno di legge che, diciamolo pur francamente, il paese aveva da principio accolto con ribrezzo: la stampa si era al medesimo dichiarata in gran parte contraria; e prima che cominciasse la discussione in questa Camera, la più gran parte di quelli che l'accettavano, e gli facevano viso amico, lo subivano come dura necessità. In questa Camera stessa noi abbiamo la prova della stima in cui era tenuta generalmente la legge, vedendo che la massima parte dei deputati che hanno preso parte alla discussione l'accettano, compreso l'onorevole Menabrea, purchè venga corretta con opportuni emendamenti: tal quale io finora non ho sentito alcuno che l'abbia accettata; così che da ciò quasi quasi tra me conchiudeva che forse il solo Ministero l'avrebbe votata nella primitiva integrità. (*Si ride*) Ma col procedere della discussione mi accorsi che, siccome in fondo, se non si accetta tal quale, se ne accettano i principii, non ho potuto a meno di ammirare l'eloquenza degli onorevoli oratori, i quali, di una pessima causa, ne hanno quasi fatto una buona, e di un disegno di legge che pareva indubitatamente retrivo, con uno sforzo di ingegno ne hanno fatto quasi un monumento di sapienza civile (*Si ride*), un atto di prudenza politica; ne hanno fatto una dimostrazione solenne di patriottismo.

Io sono stato, lo confesserò schiettamente, sono stato commosso e colpito dagli argomenti che furono messi in campo dai valenti difensori della legge; ma, come l'onorevole presidente del Consiglio confessava all'onorevole conte Solaro della Margherita, io confesso al mio amico l'onorevole Ro-

becchi che rimango peccatore impenitente. (*Si ride*) E per non meritarmi, o signori, dopo una così lunga discussione un troppo severo rimprovero di prolungarla tropp'oltre, discorrerò rapidamente sugli argomenti addotti a difesa della legge che mi hanno maggiormente colpito.

La legge comprende diverse questioni che mi paiono tutt'affatto distinte.

I primi due articoli contengono una questione che si attiene puramente al diritto penale sia interno, sia internazionale, come altri vuol chiamarlo. La seconda parte tocca una delle gravi questioni costituzionali, quella che riguarda i giurati. Sopra entrambe poi sta un'alta questione di convenienza politica, ed a ciascuna sovrasta l'idea di possibile offesa della dignità nazionale.

Su quest'ultima, o signori, non voglio trattenermi, perchè io, come parecchi dei miei onorevoli amici, credo che una questione siffatta si sente, si vota, ma difficilmente si discute.

Ora, tra gli argomenti che mi hanno colpito riguardo alla prima parte della legge che ha attinenza al diritto penale, vi è quello che si pose innanzi desumendolo dal diritto d'asilo; posciachè un diritto importa anche dei doveri, e questa legge varrebbe a reprimerne la violazione. Ma qui, o signori, non v'è diritto d'asilo che si possa veramente chiamare diritto (*Segni di dissenso*), poichè non ha legge che lo sanzioni, nè magistrato che lo difenda. Disgraziatamente la cosa è così; ond'io mi associo agli onorevoli Mellana e Castagnola per quel provvedimento che essi vorranno presentare in proposito.

Perchè, se io credo che sia obbligo dei profughi di rispettare il paese nel quale risiedono, mi pare poi, o signori, cosa assolutamente enorme che sieno interamente abbandonati all'arbitrio, senza cautela, senza guarentigia alcuna; questa mi pare, o signori, cosa poco meno che inumana. (*Vivi segni di approvazione a sinistra*)

Vi ha poi un altro argomento che mi ha colpito, ed è questo: ho sentito invocare a favore di questa legge i progressi economici, le più facili comunicazioni della moderna civiltà, la moralità pubblica.

Signori, io credeva per l'addietro, adesso forse cambierò opinione, che col progresso della civiltà le penalità dovessero mitigarsi; con mia sorpresa ecco qui un esempio col quale a forza mi si vuol dimostrare il contrario.

Il ragionamento però che mi ha più vivamente commosso si è quello col quale si sostenne doversi con questa legge sollevare l'Italia dal peso di una gravissima accusa che le viene lanciata dagli stranieri; dell'accusa gravissima di essere quasi madre e nutrice di chi professa e pratica le dottrine dell'assassinio politico.

Oh! signori, quest'argomento ha fatto sopra di me una sorpresa dolorosissima. Io mi sono domandato se per avventura l'Italia avesse qualche nuova e grave colpa da espiare per meritarsi una sì grave accusa. Ho dato una scorsa alla storia: ho preso quella che mi si è presentata più vicina, quella della Francia, ed ho trovato che tutti quanti i Governi che da settanta ad ottant'anni si sono succeduti, nemmeno uno potè trascorrere sino al suo fine, senza che l'assassinio politico non venisse a turbarlo nella sua esistenza.

La Convenzione ha Carlotta Corday; Napoleone, se ben mi ricordo, diceva a Sant'Elena che gli erano state denunciate trenta cospirazioni, e noi ne conosciamo la più famosa, quella di Cadoudal; conosciamo il partito che l'ha diretta: la storia dice che vi erano complicate persone che occuparono posizioni elevate; poichè fra gli accusati era Armando di Polignac.

Venne la Ristorazione, ed ha il suo Louvel: la monarchia di luglio ha Fieschi ed Alibaud. Se guardiamo allato, l'Austria non ne manca, ha un Libeny, e la Spagna ha un Merino... Signori, perchè adunque il crudele discernimento di trovare questa colpa all'Italia? (*Bene!*)

Io dico che l'accusa è immeritata, e quindi la respingo e protesto contro di essa, per quanto posso e per quanto valgo, a nome della mia patria. Io credo che la mia patria non l'ha meritata quest'accusa, ed è questo uno dei motivi, o signori, per cui mi dorrebbe che si sancisse questa legge, poichè sarebbe come scrivere e sancire nella nostra legislazione la riprovazione della nostra patria, e mi parrebbe quasi, o signori, un'accusa contro mia madre. (*Vivi segni di approvazione, ed applausi dalle gallerie*)

Un altro argomento fu addotto, e questo consiste nel dire che, qualunque sia la provvisione richiesta, la si deve consentire, perchè la giustizia lo esige.

Che importa, si dice, tenere conto di quello che facciano le altre nazioni, di quello che forse richiedano i bisogni nostri? Siamo giusti, e basta: diamo l'esempio, gli altri ci imiteranno. L'esempio, o signori, consiste nel mettere fra le nostre leggi una nuova disposizione che colpisca un nuovo reato politico.

Signori, questo argomento mi ha condotto naturalmente a considerare le conseguenze di questa disposizione. L'assassinio politico è un reato gravissimo, perchè può compromettere, nella persona del capo dello Stato, gl'interessi dell'intera nazione; ma vi ha un altro reato che non è meno grave, nè meno funesto nelle sue conseguenze, ed è la cospirazione che ha per iscopo di cambiare le forme di governo. I suoi risultati non sono nè meno gravi, nè meno funesti di quello. Ebbene, una volta che voi abbiate sancita questa legge, cogli stessi vostri ragionamenti vi verrà dimostrato che la giustizia, che la sicurezza delle altre nazioni, che il diritto internazionale, che i rapporti di buon vicinato, che l'utilità di una buona alleanza, esigono da parte vostra un provvedimento onde la quiete dei Governi vicini non sia turbata e la forma del loro reggimento non sia messa in pericolo. E che cosa rispondereste? Io per me non so veramente che cosa si potrebbe rispondere. Direte: sarebbe pretesa enorme, giammai vi presteremmo l'as-

senso; la sarebbe respinta in nome della dignità nazionale. Ma, o signori, badate. Io son sicuro che, infino a tanto che saranno sul banco dei ministri gli uomini che attualmente vi seggono, essi giammai consentirebbero ad una tale enormità; ma i ministri sono mutabili, e noi ricordiamoci che siamo in Italia. L'onorevole Farini ci diceva esservi dei Governi in Italia, nei quali una dimostrazione fumatoria basta per mandare un onesto uomo in galera: uno statista moderatissimo, parlando di un Governo italiano, lo chiama *la negazione di Dio.* (*Movimenti di assenso*) Signori, quando i popoli sono male governati, quando la loro pazienza è esaurita e dei loro mali è colma la misura, qual altro rimedio la storia c'insegna, e quasi consacra il diritto, se non la rivoluzione? E la rivoluzione può forse patteggiare con la vittoria? E quando, o signori, la rivoluzione scoppiasse, in che stato ci troveremo noi, noi che conosciamo i mali infiniti di quelle popolazioni, se saremo con una legge legati e stretti in quel consorzio europeo di cui accennava un onorevole deputato, in quel consorzio che avrebbe la tutela dell'ordine e dei principii sociali e che sarebbe forse niente altro che una nuova edizione della Santa Alleanza, in grembo alla quale morrebbe attossicata la vostra politica nazionale? Con questa legge, o signori, voi adottate una premessa, badate che non siate condotti alle conseguenze. (*Bene!*)

Io non mi trattengo più oltre sulla prima parte del disegno di legge, parlerò della seconda, parlerò dei giurati.

In questa questione io non ho un'opinione recente, ho una vecchia convinzione che ho sostenuta in questa Camera quando venne discussa la precedente legge, che pur debbo chiamare Deforesta.

Io sono convinto che la nostra istituzione dei giurati per giudicare dei reati di stampa è una delle migliori e delle più ragionevoli che si possano ideare. E mi spiego.

Il Governo parlamentare (sarò breve per non tediare la Camera), per quel che io penso, si compone di due forze

principali, o per meglio dire consiste in due elementi: l'azione governativa e l'opinione pubblica. L'eccellenza di questo Governo consiste tutta in ciò: che gli atti del Governo e le leggi possano camminare d'accordo con la pubblica opinione e con la civiltà nazionale.

Or bene, che istituzione di giurati possiamo noi avere più logicamente costituita, più consentanea alla natura del reggimento libero, di quello che sia l'attuale, la quale incarica lo stesso corpo elettorale di giudicare dei reati di stampa? A mio credere, nessuna.

Perchè dunque vogliamo modificarla? Perchè alterare profondamente il nostro organismo costituzionale, turbare la vita pubblica, quale lo Statuto l'ha stabilita nel paese, e ferire la sostanziale delle nostre istituzioni, la libertà di stampa, la quale sola, al dire di un celebre scrittore, varrebbe a far rivivere le altre, se per uno strano accidente tutte morissero ed essa sola sopravvivesse?

Io ripeto adunque, o signori, che questa questione è una delle più gravi che possano venire innanzi ad un Parlamento, e che senza grandissima cautela, e senza serbare illeso l'assetto primitivo, il quale vuole che il corpo elettorale sia giudice dei reati d'opinione, senza grandi cautele, ripeto, e questa condizione essenziale, è impossibile che si possa acconsentire a che sia variata la legge.

Farò, o signori, ancora un'osservazione. Si promise l'istituzione dei giurati, estesa ai reati comuni. Notate che l'istituzione dei giurati applicata ai reati comuni, qual fu proposta nelle precedenti Sessioni, si stende, quanto alle persone dei giurati, in una cerchia molto più ristretta, che non è l'attuale pei reati di stampa. Forse in quel caso il vantaggio di applicare generalmente l'istituzione può consigliare qualche modificazione che non sia sostanziale alla legge attuale. Ma, o signori, se noi modifichiamo la legge attuale sulla stampa, chi ci guarentisce che avremo poi il benefizio dei giurati per le materie penali? Signori, in fatto di

libertà, senza che ci siano sicuri compensi, non si transige. Io quindi sono d'avviso che sarebbe incauto, pericoloso consiglio il vulnerare adesso la legge sulla stampa, con la speranza di avere poi la legge definitiva sui giurati. Venga la legge promessa, si modifichi generalmente l'istituzione dei giurati; diversamente, pensate che voi mettete in pericolo la più preziosa delle nostre libertà. (*Bene!*)

Non dico altro su questo argomento, perchè io credo ciò basti a spiegare il mio voto; tuttavia non voglio lasciare senza qualche osservazione il programma politico che ci venne esposto dall'onorevole conte di Cavour, programma nel quale si comprende anche la questione della convenienza politica di questa legge.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri con una abilità incontestabile ha fatto la storia diplomatica del Piemonte dal 1849 in poi, e con una rara maestria ha convertito questa storia nel programma della sua politica esteriore.

Io mi affretto a dichiarare che non pretendo avere parte ai successi che ha ottenuto la politica del Ministero, e ad un tempo non nego che esso abbia ottenuto dei successi. La guerra d'Oriente, o signori, ci ha dato dei risultati, che io, confesso schiettamente alla Camera, non mi aspettava.

Io riconosco che la guerra d'Oriente ha acquistato credito ed influenza al nostro paese, e, quello che più monta, ha fatto sì che le nostre armi acquistassero nuovo lustro e nuova gloria.

Ora, o signori, per il lustro e per la gloria delle nostre armi, io lo dichiaro, sono disposto a perdonare molte cose, a fare dei grandi sacrifizi. Ma nel tempo stesso debbo osservare che coloro i quali votarono la spedizione in Oriente, certamente non l'avrebbero votata, se avessero potuto prevedere l'esito che quella spedizione ha avuto.

Io domando agli uomini che hanno deliberato quella spedizione, se con tutti quegli immensi apparecchi che si erano

fatti, se dall' apparenza dell' orizzonte politico, dalla lotta gigantesca che si era cominciata, essi potevano mai credere che quella guerra formidabile dovesse rinchiudersi e finire in un assedio, per quanto memorabile, di una piazza, e non dovesse avere nessunissimo risultato, tranne forse quello di accrescere l'influenza piemontese in Europa, e di rettificare alcuni confini in Turchia. Infatti la Russia rimase un colosso come prima; la Turchia non fu per niente invigorita; l'assetto politico e territoriale di Europa rimase intatto in tutte le sue parti. (*Segni di assenso*)

Ma, signori, se noi avessimo allora potuto assicurarvi che questo e non altro sarebbe stato l'esito della guerra, chi avrebbe votata la spedizione d'Oriente?

Dunque ringraziamone, come ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, ringraziamone innanzitutto la disciplina ed il valore dei nostri soldati, e poi notiamo ancora una cosa.

Nessuno può dubitare, e nessuno dubita meno di me, del valore dei nostri soldati; ma il valore dei soldati, come la energia e la potenza del genio, hanno bisogno di un'occasione e di una prova per manifestarsi. Or bene, non poteva forse succedere che la bellissima occasione, che la fortuna presentò al nostro esercito, ci sfuggisse? E che sarebbe avvenuto allora, se le nostre bandiere fossero tornate in Piemonte senza nemmeno ornarsi di una corona di gloria? Allora, o signori, noi non avremmo ottenuto precisamente nulla; dunque ringraziamo concordi le nostre armi e la nostra buona fortuna.

Il presidente del Consiglio espose il suo programma politico, che io non posso rendere nelle sue precise parole, ma del quale procurerò di fare una traduzione, quanto potrò, passabile.

Egli ha detto che il Piemonte, dal 1849 in poi, aveva scelto di fare prevalere, nell' arena della diplomazia, quei principii che Carlo Alberto aveva infelicemente difeso sui

campi di battaglia, che perciò egli intendeva di usare ogni mezzo onde accrescere il nostro credito e la nostra influenza, a fine di usarne a beneficio della patria comune, l'Italia. Non cospirazioni, non rivoluzioni, mi pare che il concetto fosse questo; ma usiamo, egli diceva, della nostra legittima influenza, e vediamo, coi mezzi che la nostra posizione ci consente, di adoperarci onde migliorare le condizioni della patria comune, e, per essere più forti, rafforziamoci di buone alleanze.

Signori, a questa parte del programma, che è la parte intesa, deve aggiungersi la parte sottintesa. Questa l'aggiungo io, non la domando al presidente del Consiglio. Il programma deve terminare con dire: coll'aiuto dei nostri alleati, usando della nostra influenza, pigliando il momento opportuno, siccome la diplomazia non scioglie definitivamente veruna grande questione, finiremo la questione coll'Austria coll'aiuto di Dio e dei cannoni piemontesi. (*Movimento*) Ed io, o signori, se tale è il programma ministeriale, tenuto conto della posizione del paese e di quella d'Europa, me ne rallegro sinceramente col signor ministro. Io non esito a rallegrarmi anche delle relazioni che il nostro paese ha riannodato con la Russia, sperando che per l'avvenire non verrà più a turbarla nessuna questione di *barbe*. (*Si ride*) Mi rallegro ancora che il nostro paese abbia conservati amichevoli legami con un'altra potenza di prim'ordine che gode grandissima considerazione in Europa, la Prussia; e credo buona cosa che si conservino amichevoli relazioni con le due grandi potenze marittime d'Europa.

Però, io vedo una differenza nelle diverse relazioni diplomatiche che il Governo ha coi diversi paesi sopra enunciati, e mentre non disapprovo in generale la politica esterna, vi vedo un pericolo, e vi vedo anche che manca di uno dei suoi più essenziali fondamenti.

Io non disapprovo, o signori, l'alleanza con la Francia; tutt'altro: credo che non ci sia liberale in Europa il quale

non veda in questa grande unità nazionale, che si chiama la Francia, in questa grande unità che è forse la più forte, la più compatta, la più elastica ed intelligente individualità nazionale che sia al mondo, non veda, dico, in questa grande unità, finchè esiste, una grande guarentigia contro l'immobilità dell'assolutismo in Europa. Ma noi non possiamo dimenticare una realtà.

Il Governo francese, sempre più da qualche tempo, inclina e si accosta verso le forme del Governo assoluto: noi siamo vicini suoi, e siamo un libero paese! È impossibile che libertà e Governo assoluto stiano vicini senza un sentimento di gelosia: la storia ce lo dimostra.

Non voglio maggiormente toccare questo argomento; solo io dico che l'alleanza francese debba essere legata ad una essenziale condizione, che cioè le nostre libertà non ne abbiano in veruna circostanza a patire in fatti il più piccolo detrimento.

O signori, io domando alla coscienza di voi tutti, e chi acconsentirebbe alla francese alleanza quando questa potesse, benchè menomamente, pregiudicare alle nostre libertà che sono la nostra gloria e il fondamento migliore della liberazione d'Italia?

Or bene, o signori, abbiamo innanzi a noi, non dobbiamo dissimularcelo, due gravissimi esempi. Nel 1852, in seguito ad avvenimenti che ci erano estranei e sui quali non dobbiamo portar giudizio, una delle nostre libertà venne offesa; nel 1858, in seguito ad avvenimenti ai quali pure siamo estranei e sui quali ci asteniamo dal portare un giudizio, un'altra legge ci viene presentata che lede la nostra libertà.

Signori, se è impossibile difenderci da questo sospetto, è pure impossibile lo approvare senza restrizione in questa parte la politica estera del Ministero.

Ho detto che la politica estera manca di un essenziale fondamento.

Signori, tutti quanti siamo qui che apparteniamo al partito che, a diritto od a torto, bene o male, chiamasi il partito liberale, non dissimuliamoci una verità: è sempre bene che la verità sia intesa, un sapiente la chiamava la più forte di tutte le cose.

Nelle ultime elezioni abbiamo avuto un salutare ammonimento: quest'ammonimento parmi che il paese lo rivolga ai signori ministri, e per dire: signori ministri, la vostra interna amministrazione guasta la vostra politica estera.

Signori, pensiamoci seriamente. Il presidente del Consiglio dei ministri diceva con molta saviezza che non si ottiene vittoria nell'ordine materiale, se non siasi prima acquistata nell'ordine morale.

Or bene, io prego il presidente del Consiglio, prego i suoi colleghi d'applicare questa massima anche nell'ordine amministrativo del nostro paese. Lo ripeto, non dimentichiamo il risultato delle ultime elezioni; esse provano che il paese non è contento di alcuni provvedimenti che abbiamo fatto, non è contento per alcune leggi che noi abbiamo sancite. Bisogna migliorare e correggere le leggi difettose che si sono fatte, massime d'imposte; bisogna concedere al paese le riforme che da tanto tempo richiede, se volete affezionarlo al sistema costituzionale. (*Segni d'approvazione*)

Non voglio dilungarmi in questa materia, chè forse non ne sarebbe tempo; ma, signori, non posso a meno di ricordare che fra alcuni giorni ricorre il decimo anniversario dello Statuto. Accorreranno i cittadini nella nostra Torino a festeggiare la libertà nazionale e troveranno negli atti del Parlamento (io lo dico con dolore), troveranno una legge di restrizione sulla stampa, troveranno un prestito di 40 milioni. E riforme? Nessuna. Signori ministri, se per la festa dello Statuto voi sapeste presentare alcune delle utili riforme che da tanto tempo reclama il paese, per esempio, una riforma della Cassa ecclesiastica, poichè è la prima discussione che viene dopo questa; la riforma amministra-

tiva da tanto tempo desiderata; eh! vi assicuro che, se voi presentaste non una sola, che sarebbe poco, ma entrambe queste riforme, verrebbero a rannodarsi intorno alle vostre proposte tutte quante le file, in oggi scomposte, del partito liberale. (*Vivi segni d'approvazione e applausi dalla sinistra*)

Seduta del 22 aprile 1858.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CADORNA.

In risposta al conte di Cavour:

DIRÒ brevi parole per dare una semplice spiegazione.

Il signor presidente del Consiglio ha interpretato, o detto che si poteva interpretare, in due modi l'eccitamento ovvero i consigli amichevoli, come egli li volle chiamare, che io ieri rivolgeva al Ministero.

Noterò che ieri ho parlato per ispiegare il mio voto; non intesi di fare un programma politico nè per conto mio nè per conto dei miei amici politici. Ho approfittato della circostanza per rivolgere alcuni consigli al Ministero, i quali potevano servire a farci conoscere le sue intenzioni.

Io accennava a due questioni: la questione estera, e diceva il mio avviso. Poi, per saperne qualche cosa in fatto di politica interna, ho indicato alcune riforme; ma lo feci solo a modo d'esempio, non intesi di restringere i miei eccitamenti nè le mie esigenze alle sole riforme a cui venni accennando.

Ho indicato un esempio molto vicino e molto pratico. Mi contentai di accennare a cosa che si può attuare anche subito in misura più o meno larga, la riforma della Cassa ecclesiastica. Essa può anche limitarsi nel senso che se ne ritragga immediatamente il vantaggio che le spese ecclesiastiche scompaiano per intero dal bilancio dello Stato.

Non perciò intesi di rinunciare alle più ampie riforme in questa materia, che io desidero, e credo siano desiderate dal paese, e sulle quali so che non sono d'accordo col signor ministro. Io sono persuaso che esse sarebbero dal signor ministro combattute, e perciò credo che non potrebbero prevalere.

Io voleva sentire se il Ministero era disposto a fare qualche cosa, poichè mi pareva che, per questa Sessione, le riforme che vennero presentate al Parlamento non erano tali da poter contentare il paese. Anche la riforma dei Consolati, con cui pare voglia consolarci il Ministero, (*Si ride*) non è quella che sta in cima ai desiderii del paese.

Dirò infine che il signor ministro parmi abbia un poco rimpicciolita la questione, la quale fu toccata ieri per solo incidente. Quando un'altra legge verrà in discussione in questa Camera, allora sarà il momento d'entrare in questa questione, e di darvi sviluppo conveniente e di formularla in termini chiari e precisi.

Per ora prenderò atto della buona volontà che ha il signor ministro di riformare la Cassa ecclesiastica nel senso che il bilancio dello Stato sia immediatamente sollevato del peso da cui attualmente è gravato. È ben poca cosa: pur sarebbe un vantaggio che si potrebbe immediatamente ritrarre.

Seduta del 27 aprile 1858.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CADORNA.

Nella seduta del 23 aprile contrariamente alle conclusioni della Commissione era stata approvata con votazione nominale, la proposta di passare alla discussione degli articoli. Risposero *sì* 130, risposero *no* 29: — tra questi 29 deputati eravi l'onorevole Depretis.

Sull'articolo 3 relativo alla composizione del giurì:

IO VORREI fare solamente una dichiarazione alla Camera.

Avendo io parlato nella discussione generale, però a nome mio, e detto cose che non formavano un programma poli-

tico, ma potevano avervi qualche somiglianza, io pure, come l'onorevole Valerio, non intesi parlare a nome di un partito politico.

Ora mi credo in dovere di dire che sono lieto che l'onorevole Valerio abbia dichiarato che le opinioni che ha manifestato alla Camera erano opinioni sue proprie e non dei 29 che hanno votata la proposta della Commissione.

Io non sono autorizzato a parlare a nome dei 29, ma come uno dei 29 dichiaro che alcune delle proposizioni messe avanti dall'onorevole Valerio io non le potrei sicuramente accettare; e, per citarne una, riferirò quella relativa alla Cassa ecclesiastica, o meglio all'incameramento dei beni ecclesiastici. Del resto io aveva già detto, nella seduta precedente a quella in cui l'onorevole Valerio ha parlato, la mia opinione in proposito; io aveva, dico, dichiarato all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri che con mio dispiacere sapeva di avere sull'incameramento dei beni ecclesiastici un'opinione affatto opposta alla sua; nella quale tuttavia io intendeva, come intendo tuttora di rimanere e di propugnarla, quest'opinione, con tutti i mezzi che mi sono offerti dal sistema parlamentare. L'onorevole Valerio invece ha un'opinione ben diversa, e si è rallegrato col signor presidente del Consiglio dei ministri perchè avesse un'opinione d'accordo con la sua.

Valerio, *relatore.* Sul solo punto del non salariamento del clero per parte del Governo.

Depretis. Questo solo punto è abbastanza importante perchè in tal questione io non possa essere d'accordo con l'onorevole Valerio.

Mi limito a questa semplice spiegazione, perchè desidero che ognuno porti la responsabilità e il peso delle proprie opinioni, e in nessun caso porti il peso e la responsabilità delle opinioni altrui.

Seduta del 28 aprile 1858.

Presidenza del presidente CADORNA.

Ancora sull'articolo 3 relativo alla composizione del giurì ed in sostegno dell'emendamento presentato dall'onorevole Gastaldetti intorno al sistema dell'estrazione a sorte de' giurati:

Io sottoporrò alcune brevi osservazioni alla Camera.

Io parto dal principio che l'istituzione dei giurati, come l'abbiamo fra noi, è unica, si può dire, nei Governi rappresentativi; è qualche cosa di più dell'istituzione dei giurati, come la vediamo negli altri paesi.

Il legislatore ha voluto nel nostro paese elevare l'istituzione dei giurati all'altezza di una vera istituzione politica, ha voluto fare intorno ai giurati che conoscono dei reati d'opinione una legge che si può chiamare organica nel senso il più preciso e più ristretto della parola.

Quindi, io dico il vero, mi fece senso l'accusa che, e nella discussione generale ed in questa parziale si fa d'incapacità ai giurati, i quali costituiscono il corpo elettorale, tanto secondo la legge attualmente in vigore, quanto secondo l'emendamento Gastaldetti; anzi, l'emendamento Gastaldetti sceglie i giurati nei centri più colti e più civili dello Stato, dove perciò i giurati hanno una maggior presunzione di capacità.

Or bene, malgrado queste presunzioni che stanno in loro favore, e per le prescrizioni di una legge organica, e per le nuove disposizioni dell'emendamento proposto, si persiste nel contestare agli elettori politici la capacità per giudicare d'un reato di stampa!

Ma, signori, addentriamoci alquanto nella questione.

Dalla lista dei giurati se ne estraggono cinquanta per comporre la lista di servizio. Ebbene, il Ministero Pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusarne trentasei. Ora è

egli da credersi che i quattordici che rimangono raccolgano in sè nella loro maggioranza elementi tali da fare sospettare dell'indipendenza loro e della loro capacità a conoscere e a giudicare del reato? Io credo, signori, che i giurati in tal modo chiamati a giudicare offrano garanzie sufficienti.

Dai dati statistici che ci furono presentati veniamo a sapere che circa tre settimi, 290 su 750, hanno un'istruzione che nessuno può contestare come sufficiente; dai dati statistici veniamo eziandio a conoscere che non c'è fra i giurati che un numero piccolissimo, vale a dire un ventesimo di persone delle quali si possa dubitare se hanno la capacità necessaria.

Da un lato dunque noi abbiamo la sorte, la sola che sia veramente imparziale nella scelta; dall'altro abbiamo poca probabilità di avere fra i giurati persone che, per sola mancanza di cognizioni letterarie, si vogliono chiamare incapaci. Qual dubbio potremmo avere noi che, con la ricusazione di trentasei su cinquanta, non potremmo ancora avere quattordici giurati i quali sieno capaci a pronunziare coscienziosamente un giudizio? Io veramente non so persuadermene.

Io vorrei che la Camera accettasse l'emendamento Gastaldetti, inquantochè non possiamo disconoscere che, se si accetta un'altra qualunque proposta, veniamo ad offendere una nostra principale istituzione. E che questa venga ad essere offesa, se non ci fosse altro argomento, ce ne avrebbe fornito uno la proposta fatta ieri dall'onorevole Daziani.

Avendo stabilita la provvisorietà nella durata di questa legge, con ciò solo si è voluto dire che questa legge è restrittiva d'una libertà. La provvisorietà è la clausola, dirò così, accompagnatoria di tutte le leggi odiose ed eccezionali.

Aggiungerò che, se noi guardiamo agli altri emendamenti, questi si riducono a due specie: alcuni stabiliscono il sistema della scelta, altri quello delle categorie. Ma, stabilendo la scelta, e questa non potendosi fare che da corpi diversi dal corpo elettorale, si viene, con siffatto provvedimento, a co-

stituire, in luogo di giudici della capacità politica di alcuni cittadini, un corpo il quale, nell'organizzazione politica ed amministrativa del paese, ha una presunzione minore di capacità.

Noi sappiamo infatti che per essere elettori comunali occorrono requisiti di capacità minori di quelli richiesti per gli elettori politici.

Ora, non vi pare assurdo che l'elettore comunale venga a farsi giudice della capacità di quel corpo elettorale che nomina i legislatori? Signori, in questo sistema la contraddizione mi pare manifesta.

Quanto al sistema delle categorie, io, per verità, non esiterei a preferirlo, perchè ad ogni modo sottrae il corpo dei giurati dall'arbitrio dell'uomo, il che costituisce sempre un pregio in qualunque disposizione di legge; ma le categorie in qualunque modo ci siano state presentate, hanno sempre per conseguenza di escludere una parte del corpo elettorale dall'esercizio di un diritto ad esso attribuito dalla legge.

Credo dunque utile il trovare un temperamento a questa legge che noi già abbiamo riconosciuta siccome provvisoria, un temperamento che mantenga intatta la istituzione, e parmi che col sistema delle ricusazioni lo si possa ottenere. Io non voglio rientrare nella questione del passato, non voglio discutere se sia vero che i giurati abbiano o no fatta mala prova; io credo affatto erronee ed infondate le accuse che si fecero ai giurati; ma tuttavia non voglio rientrare in questa questione già abbastanza discussa e sulla quale ciascheduno ha la sua opinione. E nemmeno voglio arrestarmi sulla questione della capacità; ma solamente vorrei che la Camera si fermasse sul temperamento nuovamente proposto, e vedesse se col mezzo della ricusazione, come venne formolata dall'onorevole Gastaldetti, o estendendo anche maggiormente il suo concetto ed il suo emendamento, in modo che la ricusazione possa essere esercitata efficacemente e dal Pubblico Ministero e dall' imputato, pos-

siamo trovar modo di presentare alla Camera ed al paese una legge, la quale lasci intatta la nostra istituzione quale la legge sulla stampa l'ha voluta, e non si venga a recare un'offesa al corpo elettorale, dal quale noi abbiamo ricevuto i nostri poteri e il nostro mandato.

Sullo stesso argomento:

Io non prolungherò questa già lunga discussione, e dirò poche cose.

L'onorevole guardasigilli, rispondendo alle mie osservazioni, mi interrogava se avrei amato l'espediente di estrarre i deputati a sorte dal corpo elettorale.

Veramente io non accetterei questo sistema quantunque non manchi di qualche esempio nella storia.

Nella repubblica di Firenze sa l'onorevole guardasigilli che si usò di imborsare i nomi dei cittadini con certe norme e certe cautele, e che a sorte si estraevano i magistrati e i Consigli supremi di Stato.

Ma questo sistema parmi ormai inammessibile e tale da non più venire in discussione.

Onde credo che l'interrogazione dell'onorevole guardasigilli non facesse al nostro caso, perchè qui non si tratta di nominare deputati, si tratta di vedere come e in qual modo il corpo elettorale, a cui la legge ha deferito, oltre la nomina dei deputati, altre attribuzioni, le possa esercitare utilmente per la società; la questione è diversa ed il confronto non può reggere.

Ma, diceva l'onorevole guardasigilli, in fine dei conti quelli che vengono ad estrarre dal corpo elettorale i giudici del fatto sono i consiglieri comunali; non sono gli elettori comunali, sono i consiglieri, e quindi persone evidentemente capaci. Io rispondo che è sempre il corpo degli

elettori comunali che delega i suoi mandatari a fare la scelta di cui si ragio a.

Io poi domando all'onorevole guardasigilli, il quale ha fatto, e credo con ragione, l'elogio della rappresentanza comunale e provinciale: hanno essi obbligo gli elettori comunali di scegliere le persone le più illuminate, secondo l'intenzione del ministro? Non è possibile che avvenga diversamente, non è possibile che siano scelti a sedere nei Consigli comunali e provinciali, in parte almeno, dei consiglieri che non siano elettori politici, che non abbiano i requisiti desiderati? Ed allora non è forse vero l'inconveniente da me notato, che persone che non sono elettori politici sarebbero chiamate a giudicare sopra persone che nel nostro assetto politico la legge ha dichiarato più competenti ad ingerirsi nelle cose pubbliche e a giudicare nelle questioni politiche?

Dunque queste obbiezioni, a mio avviso, non reggono. Del resto tutta la discussione che si è fatta fin qui si può riassumere a due punti.

Si vuole che i giudici del fatto siano capaci, abbiano il requisito della capacità; questa è la tesi che fu lungamente e caldamente difesa dal Ministero e da coloro che propugnano il suo progetto.

Da questo lato della Camera, signo è naturale, si insiste sopra un altro requisito forse più essenziale ed importante, si vuole che i giudici del fatto, se debbono essere capaci, siano anche indipendenti; e dico da questo lato della Camera, perchè le minoranze se non ricusano la capacità, esigono soprattutto che, in fatto di giudizi politici, chi è chiamato ad esercitarlo, sia anzitutto indipendente; ed è su questo secondo punto, e in fatto di indipendenza nel corpo dei giurati e nel libero esercizio del loro ufficio senza pressione e senza influenze, che io trovo nel disegno di legge presentato dalla minoranza della Commissione un grave difetto; laonde insisto perchè sia corretto, ed al progetto presentato altro venga sostituito.

Dirò brevemente della capacità, sulla quale si è tanto parlato. L'onorevole Buffa ci diceva: gli elettori politici chiamati a nominare i deputati sono illuminati, perchè operano in massa.

Potrei ricordare che nelle passate Legislature sono venuti a sedere in questa Camera deputati nominati da sette elettori. In tal caso si trovò, se non erro, l'onorevole conte di San Martino, nominato dal collegio di Torriglia. In allora la massa che doveva illuminare non vi era; (*Ilarità*) ma questa sarà un'eccezione. Abbiamo visto adottarsi una legge che fu da questo lato della Camera combattuta, con la quale, modificandosi la primitiva legge elettorale, si diminuirono i lumi delle masse di cui parlava tanto l'onorevole Buffa.

Infatti, mentre prima gli elettori votavano nel capoluogo del collegio elettorale, frazionate le masse, vennero chiamati a votare per mandamento: forse il lume si crede eccessivo. (*Si ride*) Ma, a parte queste osservazioni che possono sembrare estranee al soggetto, io dico che il voto degli elettori politici che procedono alla nomina della rappresentanza nazionale, è, a mio avviso, molto più difficile di quello che sia il giudizio che devono pronunciare i giurati. Credete voi che sia più facile giudicare la vita parlamentare d'un uomo politico, decifrare le complicazioni di un programma, apprezzare le evoluzioni che sì spesso hanno luogo nei Parlamenti? Credete che sia più facile questo giudizio che non quello per cui si dichiara che uno stampato contiene o non contiene un'offesa alla morale od un eccitamento ad un reato? Io credo quest'ultimo giudizio molto più facile, e di ciò mi convince eziandio l'articolo 68 della legge ove trovasi scritta l'ammonizione che il presidente rivolge al capo dei giurati. E qui prego la Camera di un po' di tolleranza, perchè mi pare che queste poche parole rischiarino la questione e definiscano in modo abbastanza chiaro in che consista propriamente il giudizio a cui sono chiamati i giurati.

L'articolo 68 della legge dice:

« Il presidente farà ritirare l'inquisito e leggerà ai giudici del fatto la seguente dichiarazione:

« La legge non domanda dai giudici del fatto veruna discussione o esame del valore dei termini isolati (non abbiamo dunque bisogno di filologi), del senso più o meno lato che a ciascuno di essi attribuire si possa (non abbiamo bisogno di sottili apprezzatori di periodi, nè di dotti distillatori di frasi), ma impone loro d'interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incriminato. » (*Rumori*)

Voci. E se non lo hanno compreso?

Depretis. Rispondo all'interruzione.

Che cosa dimanda la legge? Che interroghino sè stessi sull'effetto che in loro produsse lo scritto.

Ma se uno scritto sarà dichiarato non colpevole da elettori politici che, seguendo il sistema dell'onorevole Gastaldetti, non saranno dei più capaci, come spero di dimostrare; se questi elettori nella sincerità della loro coscienza riconoscono che sull'animo loro lo scritto incriminato non ha prodotto effetto, ma che effetto avrà prodotto sulla massa dei cittadini? E allora quale sarà il danno che ne avrà sofferto la società, danno che solo ci autorizza a stabilire una pena ed a reprimere un reato? Io veramente non lo vedo.

Io dico poi che il difetto dell'emendamento della Commissione si è di compromettere l'indipendenza dei giurati. E qui ripeterò alla Camera che essa non deve stupirsi se le minoranze dànno molta importanza a che i giudici del fatto sieno indipendenti in materia di stampa.

È naturale che nelle lotte politiche delle elezioni si debba fare prevalere un'opinione politica, e che una maggioranza, la quale professi determinate dottrine ed opinioni, prevalga nella legislazione e nel dare l'indirizzo all'amministrazione dello Stato.

Il sistema costituzionale è quello delle maggioranze; ma perchè esso sia vero ed utile e fecondo, bisogna che alle maggioranze che governano sia contrapposta una minoranza che discuta e che possa liberamente discutere. Ed è appunto l'indipendenza dei giurati una delle principali guarentigie alle minoranze onde vi sia piena libertà di discussione. Ma una volta adottato il sistema della scelta, una volta che il Consiglio comunale (e sappiamo che i Consigli comunali ed i comuni hanno molti interessi che dipendono dal beneplacito del Governo, e che quindi non è meraviglia se talvolta sono inchinevoli ai desiderii del potere), quando, dico, la maggioranza di un Consiglio comunale verrà ad operare la depurazione o la scelta dei giurati, possiamo noi sperare che questi giurati non avranno un determinato colore politico? Possiamo credere che continueranno ad avere quella indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni che è la garanzia principale delle minoranze? Mi permetta la Camera di dubitarne. Io credo si possa ragionevolmente mettere in dubbio se il corpo dei giurati in tale modo composto sarà veramente indipendente, veramente scevro da qualunque influenza, veramente coscienzioso ed interprete della coscienza e dell'opinione pubblica, per modo che le discussioni che le minoranze fanno col mezzo della libera stampa rimangano sempre pienamente libere.

Io capisco facilmente che si ammette il sistema della sorte, il che viene a rendere omaggio a quello stesso sistema che tanto si combatte; ma lo si ammette come, mi si permetta il confronto, come talora si ammettono in libertà certi animali, vale a dire muniti di una buona museruola; si dà la garanzia della sorte, quando la scelta è già fatta, quando tutti i giurati sono secondo il cuore e la volontà del Governo; si dà la garanzia della sorte allorchè questa garanzia è inutile.

Esaminiamo un po' l'emendamento dell'onorevole Gastaldetti, vediamo se realmente non soddisfa onestamente a

quelle esigenze di capacità e d' indipendenza che ragionevolmente si possono pretendere. Io ammetto che i giurati debbano essere uomini discretamente capaci, per quanto lo richiede il loro ufficio; esigo però soprattutto che debbano essere indipendenti. Ora io dico che i ragionamenti che si sono fatti contro il sistema dell'onorevole Gastaldetti varrebbero perfettamente se gli imputati conoscessero addirittura quali sono i giurati dai quali debbono essere estratti i giudici; allora avrebbero cura gli imputati di ricusare 36 giudici di quel colore politico, dal quale potrebbero temere il giudizio.

Ma la cosa non procede in questo modo, ed in ogni caso, se vi ha dubbio nel sistema attuale, lo si può togliere facendo che i giurati si estraggano all'atto del giudizio. Così non può avvenire il caso, a cui alludeva l'onorevole Buffa, che un imputato possa intendersi con cinque, sei o sette elettori indegni, come li chiamava l'onorevole presidente del Consiglio, e quindi abbia già preventivamente scelti i suoi giudici. L'imputato non sa fra i 200 giurati che formano la lista quali sono quelli che furono estratti a sorte per formare la lista di servizio. Inoltre la ricusazione in che modo si fa? La ricusazione non si può fare in massa; essa si fa ad uno ad uno, secondo che procede l'estrazione. Ora come si farà a sapere quali sono i giurati che rimangono ad estrarsi?

Per conseguenza, se tanto l'imputato quanto il Pubblico Ministero hanno il diritto di ricusare uno per uno 36 giudici del fatto senza conoscere quelli che rimangono, io dico che è impossibile, che in tal modo si ha una garanzia sufficiente, perchè i 14 rimanenti abbiano almeno la capacità necessaria per pronunziare un giudicato ragionevole nel senso prescritto dalla legge, e perchè abbiano altresì l' indipendenza onde l'azione governativa, l'azione di partito non venga a pesare coi giudizi dei giurati sulle opinioni e sulla libera discussione delle minoranze.

Io quindi prego il Ministero e la Camera di volere accostarsi all'emendamento dell'onorevole Gastaldetti, il quale, quando si volessero maggiori garanzie, si potrebbe anche estendere maggiormente.

In questo modo io credo che si soddisferebbe alle più ampie esigenze senza punto offendere sostanzialmente una delle fondamentali nostre istituzioni.

Seduta del 29 aprile 1858.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CADORNA.

Dichiarazione dopo che l'onorevole Miglietti aveva ritirata un'aggiunta per la quale la competenza dei giurati sarebbe stata estesa ai reati di stampa in materia di religione:

L'ONOREVOLE Miglietti ha dirette alcune parole a quella che egli ha chiamato la parte più liberale o la più avanzata del partito liberale di questa Camera. Io, quantunque non autorizzato da alcuno, tuttavia voglio rispondergli una parola per mio conto.

Io prego l'onorevole Miglietti a considerare che, per ottenere concordia di voto con la parte che esso ha chiamata la più avanzata del partito liberale, era necessaria una provvigione, per la quale l'istituzione dei giurati rimanesse inviolata. Allorchè coloro che seggono da questo lato della Camera avessero veduto modificato un provvedimento per cui questa principale guarentigia viene ad essere profondamente lesa e sconvolta, e il Ministero e gli uomini, che difendono la politica, avessero dichiarato che accettavano l'aggiunta dell'onorevole Miglietti, allora, dico, la parte, che si chiama la più liberale, piegandosi innanzi al voto già pronunciato dalla Camera, avrebbe forse creduto di fare sacrificio delle sue convinzioni, per impedire che una delle

libertà, di cui gode il paese, venisse offesa, e coll'aggiunta dell'onorevole Miglietti avrebbe forse potuto dare il voto a questa legge.

Ma quando abbiamo veduto combattute e respinte due proposte presentate da questa parte della Camera, due proposte per nulla improntate di opposizione, dopo che l'emendamento dell'onorevole Gastaldetti ieri, l'emendamento dell'onorevole Pescatore oggi, furono combattuti e respinti dal Ministero e dagli uomini che lo sostengono, noi crederemmo di provvedere assai male agli interessi del paese, e alla tutela delle franchigie costituzionali, sottomettendo i reati di stampa non contemplati dalla legge attuale ad un giurì, che noi, secondo le nostre convinzioni, crediamo ordinato e composto in modo altamente riprovevole.

Spero che questa dichiarazione varrà nel tempo stesso a dare ragione del contegno tenuto da coloro che seggono da questo lato della Camera, e a spiegare il motivo per cui non potrebbero oramai consentire, quand'anche venisse riproposta, nell'aggiunta dell'onorevole Miglietti.

Nella tornata stessa fu approvato dalla Camera il disegno di legge, che prese peraltro carattere transitorio, per la limitazione al 31 dicembre 1862 della disposizione relativa ai Giurati. — Voti favorevoli 110, voti contrari 42. — Adottato dal Senato del Regno il 4 giugno 1858.

(Legge 20 giugno 1858, n. 2876).

Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e dei sussidi al Clero di Sardegna pel 1858

Questo disegno di legge presentato alla Camera il 22 febbraio 1858 dall'onorevole Lanza, ministro della istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Demartinel, Rattazzi, Depretis, Pernati, Oytana, Marco e Guglianetti il quale riferì il 23 marzo 1858.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 1° maggio 1858.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CADORNA.

Discorso pronunciato dall'onorevole Depretis nella discussione generale:

L'ONOREVOLE relatore della Commissione ha indicato che uno dei sette commissari fu dissenziente e non potè consentire nel voto dei suoi colleghi per l'approvazione di questo disegno di legge. Io sono il commissario dissenziente; rappresentai in seno della Commissione il II Ufficio, e ne ho difeso il voto: mi trovo quindi nella necessità di dare qualche spiegazione alla Camera.

Io sostenni nel II Ufficio e in seno alla Commissione non essere nè giusto, nè necessario che si continuasse nel sistema di fare prestiti alla Cassa ecclesiastica. Non ho intenzione di estendermi molto per giustificare la mia opinione; tuttavia i miei ragionamenti non potranno sempre mantenersi nella questione del prestito strettamente considerata.

Per verità io non ho molta speranza che le mie opinioni possano prevalere; basta che io mi guardi intorno e consideri lo stato dei partiti e le loro manifeste convinzioni, per persuadermi facilmente che, se è dissenziente il Ministero, probabilmente dissentiranno anche i deputati che difendono la sua politica. D'altra parte questo progetto è di tal natura che non potrà, se non molto difficilmente, venire oppugnato dai deputati che seggono alla destra della Camera; onde è che pur troppo fin d'ora io devo rassegnarmi a vedere la mia proposta sostenuta da pochi. Tuttavia, avvezzo come sono già da molti anni a difendere insieme ai pochi quello che mi pare giusto ed utile al paese, seguiterò, senza esitare, la mia consueta via anche in questa circostanza.

Il principale motivo, lo dico schiettamente, pel quale io crederei necessario che la Camera usasse in questa circostanza di una salutare severità, il principale motivo, dico, io lo desumo dalle condizioni delle finanze del paese.

Io non voglio dipingermi troppo oscuro l'orizzonte dinanzi; non voglio esagerare oltre misura le tristi condizioni delle finanze nostre, nè voglio dire che ci siano pericoli così gravi, così irrimediabili, così imminenti, così formidabili, come forse da taluno si crede; nè voglio sostenere che sia senz'altra discussione necessario di mettere una barriera di bronzo tra le deliberazioni del Parlamento e l'esecuzione di qualunque grande opera o di qualunque straordinaria spesa, senza distinguerne nè la natura, nè l'importanza, nè l'utilità, nè gli interessi superiori che la consigliano.

Io non vado sino a questo punto; ma dico che, allorchè noi ci vediamo costretti a conservare alcune imposte, come la personale e mobiliare, la quale, non giova dissimularlo, va a colpire i contribuenti non solo nel superfluo, ma in quello che deve ritenersi strettamente necessario, ed anzi discende fino alla miseria; quando abbiamo un'imposta, e siamo costretti di mantenerla, quella delle gabelle accen-

sate, la quale presenta l'assurdità economica di percuotere la materia tassabile là dove non esiste, perchè molti anni di crittogama l'hanno distrutta, noi possiamo avere qualche apprensione e dubitare se il nostro assetto finanziario sia lodevole.

Vi ha di più: quando noi manteniamo (e saremo costretti a mantenere ancora per parecchi anni) un altro ramo di reddito, il quale non in altro consiste che nel fare fruttare a vantaggio dello Stato una delle più ree passioni della razza umana, quella del giuoco, Dio buono! io credo che, finchè si mantiene il lotto, tutti quanti dobbiamo sentire nell'intimo dell'animo il dovere di andare molto cauti e guardinghi in fatto di finanze.

A ciò si deve aggiungere che noi vediamo dai rendiconti pubblicati per cura del Governo, che le rendite dello Stato, se non tutte, in parte almeno presentano una diminuzione considerevole; noi vediamo anche che le condizioni economiche del paese, se in generale non sono state turbate come in altri luoghi, tuttavia non si possono dire prospere. Noi ci troviamo sotto il pericolo, che preoccupa molti, della mancanza di uno dei principali prodotti, il prodotto serico.

Signori, quando le imposte sono quali io le venni accennando, e i redditi dello Stato e la generale produzione si presentano sotto apparenze così poco confortevoli, noi dobbiamo confessare schiettamente e senza reticenze che la nostra posizione finanziaria non è bella, e se ci si presenta un modo, semplice, facile, sicuro, il solo sicuro per la Camera elettiva di sollevare in parte i pesi che stanno a carico dell'erario pubblico, il qual modo consiste nel ricusare lo stanziamento di una spesa quando non la si creda consigliata da una utilità evidentissima, da una necessità assoluta; quando troviamo di potere usare questo rimedio, io credo che sia proprio la circostanza in cui dobbiamo farne uso.

Io ho esposto quale è la principale considerazione che mi ha preoccupato e che mi impedisce di dare il mio voto fa-

vorevole a questo disegno di legge. Dico poi che trovo questo sistema di prestiti alla Cassa ecclesiastica, e in generale, e nel caso speciale di questo progetto, nè giusto nè necessario. Io, per dimostrare che questo sistema non è fondato sulla giustizia, non verrò facendomi qui espositore e propugnatore di dottrine che io professo, ma che riconosco troppo lontane dalle opinioni che prevalgono nella maggioranza di questa Camera; piglierò i miei argomenti da uomini assai moderati e da atti che appartengono alla Legislatura precedente, e che io devo presumere siano conformi alle opinioni ed alla maniera di vedere degli uomini che reggono attualmente la cosa pubblica.

Fu già un tempo, e non lontano, nel quale l'opinione pubblica, espressa coi molti e diversi organi legali e costituzionali del paese, domandava varie riforme, e fra esse lo incameramento dei beni ecclesiastici. Questo concetto passò pei laboratorii governativi e si manifestò in questa Camera trasformato in quello di una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici; e dopo qualche tempo si rese concreto sotto forma di un disegno di legge. Nel 1854, chi allora teneva i sigilli dello Stato, l'onorevole Rattazzi, presentava un disegno di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, con altri provvedimenti per migliorare la condizione dei parroci più bisognosi; ed allora in quel progetto, nei motivi che lo precedettero, il ministro ne esponeva distintamente il concetto. Asserivasi allora dal Governo, che in seno al Parlamento e fuori lamentavasi che, a fronte di un Asse ecclesiastico molto considerevole, le finanze fossero obbligate ancora a sopperire alle spese del culto.

Questo è, nei rapporti della finanza, il concetto sostanziale che informò quella legge. L'intento finale della legge (sono ancora parole di quella relazione) si è che le rendite ecclesiastiche riescano bastevoli, mediante una più equa distribuzione, ai bisogni del clero. Dicevasi ancora che le prov-

vigioni che si presentavano erano assai temperate ed improntate di quella moderazione che deve presiedere alle civili riforme. Adunque io mi valgo e ricorro a concetti, come invoco espedienti e dottrine che sono temperate, piene di moderazione, e tali che il Governo deve esso stesso confessare, riconoscere e professare.

Più esplicitamente, o signori, l'idea che informava quella prima legge era fatta manifesta dalla relazione della Commissione della Camera. Questa relazione esponeva alcuni fatti ed alcune opinioni che io pregherei la Camera a volermi permettere di richiamare alla sua memoria. Molte volte giova di ricordare il passato, perchè vi sono momenti nei quali pare che il passato si dimentichi, pare che più non esista.

Nella relazione adunque si diceva che la rendita dell'Asse ecclesiastico si valutava a lire 17,189,406; e poi si aggiungeva: «Però questa somma è ancora molto al disotto del vero, perchè la rendita dei beni stabili fu divisata soltanto sulla base dei catasti, le altre rendite si appoggiano alle consegne fatte dalle stesse manimorte, e per molti casi si hanno già argomenti per ritenerle inferiori al vero loro ammontare.

« A petto di ciò il bilancio dello Stato fu finora aggravato della somma di lire 921,875 per supplementi di congrua ai parroci, di lire 751,419 per le decime del clero di Sardegna, e di altre lire 150,000 per altri oggetti ecclesiastici e pensioni vitalizie.

« Il suddetto Asse capitalizzato al 4 per cento dà un valore capitale di lire 429,735,150. La detta rendita supera di lire 339,406 il prodotto della imposta prediale inscritta sul bilancio dello Stato, tanto per i beni rurali, che per i fabbricati di terraferma e della Sardegna. E, supponendo questo corrispondente al 10 per cento del prodotto reale dei beni stabili, la rendita suddetta a servizio del culto ascenderebbe a più di un decimo del totale del prodotto di tutti i beni rurali e di tutti i fabbricati dello Stato. Essa poi è

più che quadrupla di tutte le rendite dedicate nel Belgio allo stesso oggetto, ed inscritte sul bilancio di quello Stato, poco dissimile dal nostro in popolazione ed in estensione, sebbene superiore in ricchezza.

« Oltreciò hannovi enti ecclesiastici straordinariamente ricchi, ed altri altrettanto poveri e mancanti di mezzi di una onesta sussistenza.

« Abbiamo parecchi vescovadi che oltrepassano le lire 100,000 di rendita, e ciascuno dei quali ha perciò quasi altrettanto quanto tutti i vescovi del Belgio riuniti insieme, più del doppio dell'assegnamento dell'arcivescovo di Parigi, nove volte l'assegnamento ordinario degli altri vescovi della Francia. Però alcuni vescovadi hanno una rendita che giunge appena alle lire 10,000 e che per alcuno è anche minore.

« Da un altro lato, sopra un numero totale di 4031 parrocchie, nel mentre che ne abbiamo non poche con una rendita eccedente le lire 5000 e che giunge sino alle lire 13,000, ve ne sono 2815 la cui rendita non giunge alle lire 1000, e per la massima parte di esse non giunge neppure alle lire 500. Diffatti lo Stato, non ostante un sì pingue Asse ecclesiastico, ha stanziato sino all'anno corrente la somma di lire 921,000 a carico dei contribuenti, solo per pagare supplementi di congrua a codesti parroci che avevano una rendita inferiore alle lire 500. A tanti parroci posti in tali strettezze si debbono aggiungere molti viceparroci e coadiutori i quali trovansi quasi tutti nella più deplorabile miseria.

« Noi crediamo che non vi abbia alcuno, per quanto egli sia propenso a favorire i possedimenti delle manimorte, ed in ispecie degli stabilimenti ecclesiastici, il quale possa dubitare che codesti risultamenti non persuadano la necessità urgente di un provvedimento per parte della podestà civile entro la sfera della di lei competenza. »

E l'onorevole relatore di quella Commissione finiva il suo rapporto dicendo a nome della Commissione: « Noi siamo fi-

nalmente convinti che il paese, il quale già da alcuni anni e da varie parti domanda con mezzi legali e costituzionali assai più di quanto il progetto conceda, lo accoglierà ciò non pertanto come un vero benefizio. »

Io prego la Camera di notare in primo luogo, le opinioni sovracitate che il Ministero non può non riconoscere come sue, ed in secondo luogo a considerare le disposizioni essenziali di questo primo progetto, le quali in fondo si riducono a due: sollevare le finanze dello Stato da ogni spesa di culto, e meglio ripartire i beni ecclesiastici al fine di provvedere di un onesto sostentamento la parte più bisognosa del sacerdozio.

Sappiamo tutti che il primitivo progetto non ottenne la sanzione degli altri poteri legislativi. Venne presentato un nuovo progetto, nel quale, per verità, si introdussero delle modificazioni importanti; però col secondo progetto fondavasi la Cassa ecclesiastica che veniva ad essere instituita per effettuare il primitivo concetto del Ministero, poichè le venne commesso dalla legge di provvedere al pagamento delle congrue, agli assegni pel clero di Sardegna, come le fu dato l'officio di provvedere a fare migliore la sorte dei parroci che hanno una congrua minore di lire 1000, onde fossero provveduti di un onesto e decoroso sostentamento.

Quando, o signori, io veggo un disegno di legge informato da questi principii, e considero la consistenza dell'Asse ecclesiastico, e quando veggo un provvedimento inteso nel tempo stesso a provvedere ai bisogni della società civile e a quelli del sacerdozio, io non so concepire come possiamo ritenere che la seconda legge, con la quale si volle pure provvedere a questi bisogni, siasi fatta, non perchè avesse effetto, ma perchè rimanesse lunghi anni lettera morta e sterile monumento di buona volontà.

E se in faccia a questi riflessi io pongo le condizioni della finanza dello Stato, certo non lieta, e raffronto la entità del patrimonio ecclesiastico con le somme che occorrono onde

provvedere ai bisogni del culto, non posso credere, o signori, che faccia mestieri di ricorrere all'erario dello Stato e di pesare sui contribuenti per sovvenire alla Cassa ecclesiastica.

La giustizia di un provvedimento inteso a correggere i difetti che sono nell'istituzione della Cassa ecclesiastica, mi pare troppo evidente perchè io voglia persistere su di ciò lungamente; e mi spiace veramente che il signor ministro di grazia e giustizia abbia date solo delle buone speranze tanto alla Commissione, quanto alla Camera, ma che finora non abbia annunciato nulla di chiaro e di preciso.

Egli ha detto che avrebbe studiato meglio e meditato seriamente la questione; ha indicato anche un progetto di unione dell'Economato con la Cassa ecclesiastica, o della Cassa ecclesiastica coll'Economato, che sarebbe meglio, semprechè i bilanci dell'Economato ed i suoi resoconti fossero sottoposti alla sanzione del Parlamento; ma, comunque, questo provvedimento è ancora allo stato di progetto nel suo primissimo stadio, ed intanto, o signori, noi deliberiamo sul terzo prestito alla Cassa ecclesiastica.

Ho qui sott'occhio la relazione dell'onorevole mio amico Robecchi, il quale, l'anno scorso, faceva un po' di storia di questi prestiti alla Cassa ecclesiastica; egli ci faceva sapere che sul primo prestito un solo degli Uffici aveva accettato puramente e semplicemente il progetto ministeriale; che gli altri credettero ravvisarvi una contraddizione con la legge vigente. Tuttavia, siccome allora la Cassa ecclesiastica stava ordinando il suo primo assetto amministrativo, la Camera ha creduto di consentire al prestito dimandato.

Venne il secondo, e l'onorevole Robecchi ci diceva: domani i parroci e vice-parroci ci domanderanno il loro pane.

Io credo che davanti ad una simile apostrofe la Camera si arrese; e, non volendo lasciare senza sostentamento il clero numeroso di Sardegna, consentiva il prestito: ma anche nella discussione di quel progetto, che fu consentito da sei

Uffici contro uno, ricusavano di aderire incondizionatamente al prestito stesso, e lo stesso onorevole Robecchi chiudeva la sua bella relazione dicendoci: sovvenite la Cassa ecclesiastica di un prestito ancora una volta.

Dopo quella volta ne viene un'altra, e pur troppo temo non sarà l'ultima; e perciò, malgrado le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, io non posso dimenticare i precedenti della nostra vita parlamentare. Io non posso dimenticare le parole colle quali l'onorevole Rattazzi, allora guardasigilli, presentava il primo disegno di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, quando diceva che la deliberazione presa dalla Camera di sopprimere la spesa per l'assegnamento di congrue ai parroci aveva posto il Ministero nell'indefettibile necessità di presentare quel disegno di legge; così anche in quel caso, malgrado le ripetute dichiarazioni che erano state fatte alla Camera, malgrado l'incontestato desiderio del paese, ci volle un voto riciso della Camera onde indurre il Ministero a presentare quel progetto.

Signori, certo io non posso pretendere che il signor ministro la desideri, ma credo che la Camera, in qualche caso, non fa male ad usare un po' di pressione sul Ministero. (*Bene! — Susurro al banco dei ministri*).

Deforesta, *ministro di grazia e giustizia*. È troppo.

Depretis. Non è tanto troppo, mi perdoni; sono già passati ben molti e molti progetti senza che si facesse, non che pressione, neppure quasi opposizione. La pressione, nel caso attuale, la si prenda come una tassa di un tanto per cento, e certo sarà moderatissima.

Il Ministero in qualche caso deve desiderare di trincerarsi dietro il voto della Camera, onde presentare un buon disegno di legge.

Nè ci si può opporre che sia molto difficile il formulare un disegno di legge su questa materia; a quest'ora, mercè le cure di chi ha diretto la Cassa ecclesiastica, la materia

è conosciuta in tutte le sue parti, scrutata nelle sue viscere, visitata nelle sue più oscure latebre; non c'è magagna, non c'è difetto nella Cassa ecclesiastica che non siano conosciuti appuntino. Così venisse in mente al Ministero di presentare alla Camera un disegno di legge, come sarebbe facile compilarlo in non molti articoli.

Il progetto potrebbe essere compilato, per esempio, a questo modo: agli articoli 1, 2, 3 (che sono i più spinosi), e all'articolo 25 (che parmi non avere dato quei frutti che la Camera si riprometteva), sono sostituiti i seguenti: e così sostituirvi articoli che si potrebbero, non dirò copiare, ma ritrarre in massima parte dal primo progetto del Ministero. In tal modo con cinque o sei articoli, e con una legge che somiglierebbe nella forma moltissimo all'ultima legge che si è votata sui giurati, e nella quale appunto non si è fatto altro se non che a tali e tali articoli sostituirne tali e tali altri (*Si ride*); in tal modo, dico, il signor guardasigilli, meglio ispirato che allora, potrebbe dire: agli articoli 1, 2, 3 e 25 della legge 29 maggio 1855 sono sostituiti i seguenti che si prenderebbero con poche variazioni, come dissi, dal primitivo progetto del Ministero, progetto questo che sarebbe facilmente eseguibile e che non incontrerebbe seria difficoltà, seppure è vero che il primo progetto rappresenta le idee del Ministero, e se il Ministero ha tuttora intenzione di farle prevalere.

Per parte mia, quantunque fautore dell' incameramento dei beni ecclesiastici, assicuro i signori ministri che, se ci presentano anche solo una riforma della Cassa ecclesiastica nel senso che ho indicato, io darò a tale progetto il mio voto favorevole non solo, ma farò propaganda fra i miei amici perchè facciano altrettanto. (*Si ride*)

Credo dunque che non si possa seriamente contestare non essere giusto che la Cassa ecclesiastica sia sovvenuta dallo Stato, massimamente quando lo Stato non si trova in troppo buone condizioni finanziarie, massime quando esso sta per

contrarre un imprestito di 40 milioni; fare pesare sui contribuenti, già non poco gravati, una simile spesa, quando esiste nel paese un Asse ecclesiastico così ingente, non può assolutamente credersi nè ragionevole nè giusto.

Ora mi proverò a presentare qualche argomento a difesa di un'opinione che forse l'onorevole nostro collega, che ha diretto la Cassa ecclesiastica, non potrà ammettere; dirò, cioè, che il prestito non è nemmeno necessario. Non so se riescirò nel mio assunto, perchè a dire la verità, alcune idee mi si presentarono alla mente dopo la discussione di ieri. Ho riveduto i documenti che ci furono notificati, e mi sono fatta un'opinione invero più favorevole sull'avvenire della Cassa; cosicchè mi accosto alle idee dell'onorevole ministro in questa parte, ma per venire poi ad una conclusione contraria alla sua.

La Cassa ecclesiastica è uno stabilimento che, in forza della legge, ha una vita propria, un'esistenza distinta ed indipendente dalle finanze dello Stato; essa è un corpo morale che esiste e deve avere mezzi di esistere per sè. Il concetto della legge, per essere ragionevole, non può essere altro che questo.

La Cassa ecclesiastica è un corpo morale affatto simile ad un'Opera pia. Infatti la sua amministrazione è regolata secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nella nostra legislazione per le opere di beneficenza.

Ora, io do un'occhiata ai documenti che ci furono distribuiti, verifico la consistenza del patrimonio attuale della Cassa ecclesiastica, e trovo che l'Asse suo rileva a 42 milioni.

Oytana. 41 milioni.

Depretis. 41,102,624. 76, alla quale somma è da aggiungersi un valore mobiliare complessivo di lire 624,796. 35; cosicchè metto in cifra rotonda 42 milioni.

Il reddito suo ordinario calcolato nel bilancio del 1858 rileva a lire 2,564,000, lasciate le cifre minori: sono però

comprese in questa cifra lire 335,000 per quote di concorso in base all'articolo 25 della legge, cosicchè il reddito patrimoniale della Cassa rileva lire 2,200,000 all' incirca.

Comincierò per notare che nel passivo del bilancio ordinario sono comprese tante pensioni vitalizie per 1,050,000 lire, circa.

Nel riscontrare questa cifra, fra le spese ordinarie io non ho potuto a meno di notare che, quantunque le norme stabilite per l'amministrazione delle Opere pie e le regole osservate nella compilazione dei loro bilanci, vogliano che le pensioni vitalizie debbano comprendersi nelle spese ordinarie del loro bilancio, tuttavia mi pare che questa norma, amministrativamente buona forse nella pratica comune delle Opere pie, non si accorda guari coi principii delle scienze economiche, ed in una amministrazione razionale non è ammissibile.

Diceva dunque che nella parte passiva della Cassa ecclesiastica evvi un milione e 50,000 lire di reddito vitalizio, e che questa spesa la vedo classificata nelle ordinarie. Io non trovo, come dissi, ragionevole questa classificazione secondo i principii di una amministrazione bene intesa, perchè i pagamenti che si fanno in estinzione di un debito vitalizio, sono spese straordinarie che riescono a vantaggio del valore capitale dell'Asse amministrato. Ma, o signori, io trovo che questa classificazione non può dirsi nemmeno consentanea ai regolamenti in vigore per le Opere pie. Infatti il regolamento del 1850 per le Opere pie così classifica e definisce le spese ordinarie:

« Le spese ordinarie sono quelle che hanno un carattere permanente e che si riproducono annualmente in somme press'a poco eguali. »

Ora, possiamo noi ritenere come una spesa ordinaria che si riproduce annualmente press'a poco eguale un debito vitalizio di cui possiamo entro certi limiti calcolare l'immancabile decrescimento successivo? Ma, signori, quando io sti-

pulo un contratto vitalizio, lo calcolo come una passività capitale, ed ogni annualità che io pago è una parte di debito capitale che si estingue; così il conto relativo è un vero conto di capitale e non un solo conto in interessi, vale a dire di spesa continuativa, e che si ripresenta annualmente e indefinitamente nella stessa cifra.

Questo riflesso mi faceva vedere già migliore che non paresse la condizione della Cassa, quando dovetti prendere atto delle dichiarazioni che ha fatte il signor ministro sulla condizione della Cassa ecclesiastica, che egli dice essere in condizione piuttosto prospera, massime dopo alcuni successi ottenuti nelle liti vertenti.

Le considerazioni del ministro mi venivano anche confermate sotto voce dall'onorevole ex-direttore della Cassa ecclesiastica.

Onde è che mi sono messo ad esaminare un po' meglio i documenti che ci furono presentati, e mi sono persuaso che la Cassa ecclesiastica è in posizione da migliorare gradatamente.

Infatti, se noi analizziamo il resoconto che ci fu presentato dalla Commissione di sorveglianza, vediamo che questa Commissione calcolava che i redditi della Cassa ecclesiastica avrebbero potuto aumentare di due milioni circa fra un certo tempo. Ed in qual modo? Coll'estinzione del debito vitalizio, con la cessazione di alcune spese, con l'aumento sopra alcuni valori capitali, ossia con la trasformazione dei valori attualmente posseduti dalla Cassa in altri valori di maggiore rendita e di più facile amministrazione.

Un aumento nella rendita della Cassa è calcolabile e prevedibile. Fatta astrazione dal vantaggio, ossia dalla minore spesa che si avrà estinguendosi annualmente una parte del debito vitalizio, si può calcolare anche un aumento di circa un milione, e la Commissione di sorveglianza dice che in quest'aumento non si tiene neppure conto del maggiore prodotto degli affitti e dell'aumento di reddito che deriverà dall'estinzione dei benefizi semplici colpiti dalla legge.

Questi dati non sono esagerati, per quello che io credo; e che non siano esagerati, lo desumo dai documenti presentati, e in modo speciale dai quadri delle vendite di stabili fin qui fatte.

Il conto delle vendite, che citerò, mi prova che le previsioni stanno entro limiti ragionevoli. Il prospetto delle vendite di stabili, unito all'ultima relazione, ci dà tante vendite per lire 3,240,000.

Questi beni che, vendendoli, hanno prodotto lire 3,240,000, rendevano prima lire 112,000. Fu valutata la nuova rendita in lire 162,000; quindi vi fu un aumento di 49 o 50 mila lire.

Questo calcolo, anzichè essere esagerato, è al disotto del vero, perchè è fatto in ragione di 5 lire di rendita per 100 di capitale. Ora, è evidente che, se l'intero prezzo ricavato da queste vendite si fosse convertito nell'acquisto di fondi pubblici, non si sarebbero solo ricavate 162, bensì 180 mila lire di reddito. Vedo pertanto che, nelle vendite di un solo anno, la Cassa ecclesiastica ha potuto realizzare, trasformando i valori, un maggior reddito di circa 70,000 lire, al quale devonsi ancora aggiungere le minori spese.

Questi dati, per verità non esaminati molto a fondo, chè avrebbero richiesto un tempo non così breve (e credo che un tempo non breve si sarà consumato per allestirli), mi hanno condotto a credere che, anche dato il caso che la Cassa, funzionando come Opera pia e come corpo morale indipendente che vive e deve vivere di vita propria, anche dato il caso che non possa trovare una combinazione per fare un prestito indipendentemente dalle finanze dello Stato, potrebbe tuttavia provvedere ai suoi bisogni coi mezzi propri.

E metto in dubbio che possa fare un prestito, quantunque ne abbia già fatto uno una volta con l'Economato, perchè non so se nelle condizioni attuali la Cassa potrebbe fare un prestito o con l'Economato o con altri. Forse non tro-

verebbe che a condizioni onerose, ma pure converrebbe cercare se è possibile una combinazione con altri che non sia la finanza dello Stato.

Capisco che è comodissimo il fare prestito quando si attinge nelle casse dello Stato (*Si ride*) senza pagare interessi e senza molte brighe e formalità; ma questo sistema, troppo comodo alla Cassa, è molto incomodo ai contribuenti. Ma suppongasi pure che la Cassa non possa fare un prestito indipendentemente da questo, io credo che la Cassa ecclesiastica, ritenuti gli aumenti successivi del suo reddito, può benissimo valersi temporariamente di una parte del suo capitale per far fronte agli impegni che la legge le impone.

A prima vista, o signori, parrà una cosa anormale lo intaccare il capitale; ma bisogna considerare i risultati. Se adesso la Cassa ecclesiastica ha due milioni e cinquecento mila lire di reddito; se, prevalendosi di una parte dei suoi valori capitali, da qui a dieci anni venisse a soddisfare tutti gli impegni che la legge le impone, e trovasse il suo reddito, non di lire 2,500,000, ma di tre milioni e mezzo, e quindi il suo reddito fosse di tale rilevanza che le permettesse di sopperire a tutti gli impegni che la legge le ha imposto, che male sarebbe stato lo avere intaccato temporariamente il suo capitale?

Malgrado la naturale avversione che si ha nel mettere mano al capitale, bisognerebbe consentire che in fine non è altro che un giro di valori, un uso anticipato dei miglioramenti aspettati nell'avvenire, e in fondo una operazione che gli amministratori e i padri di famiglia fanno soventissimo, e che lo Stato esso medesimo fa di frequente; quindi non vi è ragione per cui non lo possa fare la Cassa ecclesiastica.

Per viemmeglio spiegare il mio pensiero, io presenterò alla Camera un conto semplicissimo, fatto in via ipotetica e sommariamente, perchè, dico il vero, non sono abbastanza illuminato per apprezzare al giusto quali potranno essere

gli aumenti successivi che si verificheranno nelle rendite della Cassa ecclesiastica.

Pel mio intento però questo conto è più che sufficiente, poichè io tengo a dimostrare la possibilità dell'espediente, e poco importa la matematica precisione delle cifre. Sarà in fondo questione di tempo, cioè rimarrà dubbio se l'intento si otterrà in sei o sette, piuttosto che in otto, dieci o dodici anni. La massima però sarà incontestabile.

Io suppongo che la Cassa ecclesiastica sia in tale condizione per cui, estinguendosi gradatamente una parte del suo debito vitalizio (e noi possiamo calcolare a un dipresso dal 2 al 2 1[2 per cento l'estinzione successiva, e salendo ad oltre un milione il debito vitalizio), noi possiamo ritenere un'estinzione annua di lire 20,000 a 25,000. Continuando poi la Cassa le sue operazioni, realizzando i valori che attualmente possiede e facendone la conversione in valori più fruttiferi e di meno costosa amministrazione, aumenterà il suo reddito per modo che, tenuto conto da una parte delle passività vitalizie estinte, dall'altra dell'aumento della rendita, si può in via ipotetica bensì, ma non senza qualche fondamento stabilire che la Cassa ecclesiastica possa avere un aumento annuo progressivo nei suoi redditi da 100,000 a 125,000 lire.

Ecco ora quale sarebbe il calcolo, stando ai dati che ci sono comunicati. Noi abbiamo un *deficit* nella rendita della Cassa di lire 678,000 circa: è vero che se ne domandano 751,000; ma ciò è in via di cautela. Credo anche che sia, perchè quando fu fatta questa domanda certe questioni non erano ancora decise. Adesso si dovrebbe prescindere dal domandare l'aumento, e bisognerebbe che il signor ministro si contentasse della somma che rappresenta precisamente il *deficit* del bilancio. Sarebbe strano che si facesse una domanda diversa senza giustificarla.

Adesso adunque vi sarebbe un *deficit* di 678,000 lire. Calcolando nel modo che ho detto, avremo nel 1859 un *deficit*

di lire 553,000; nel 1860 di lire 428,000; nel 1861 di lire 303,000; nel 1862 di 178,000; nel 1863 di 53,000; nel 1864 o nel 1865 il *deficit* sarebbe pareggiato.

Però, siccome tutte queste somme prelevate dai valori posseduti dalla Cassa avrebbero fruttato meno, bisogna tenere conto e fare aggiunta di tutti gli interessi perduti nel frattempo. Questi interessi farebbero salire la somma accennata da 2,200,000 lire circa a 2,700,000 lire circa; poniamo pure 3,000,000.

Ma di qui ad otto anni, se gli aumenti da un lato nelle rendite della Cassa e la diminuzione dall'altro nei pesi vitalizi continuano, noi avremo 800 o 900,000 lire da aggiungersi alla cifra del bilancio attuale della Cassa, la quale comincierebbe a soddisfare almeno in parte anche al terzo alinea dell'articolo 24. E la Cassa sarà pervenuta a questo risultato, sarà giunta con le sue proprie risorse, senza fare prestiti con lo Stato, o con altre persone, e soddisfacendo nel frattempo ai suoi impegni...

Oytana. Ma in che modo li paga?

Depretis. Li paga col valore capitale: invece di comprare tanta rendita pel valore capitale di 678,000 lire, pagherà l'assegno al clero di Sardegna. Troverà, è vero, il patrimonio diminuito di tre milioni dopo otto o nove anni; ma, non ostante questa diminuzione, la rendita nel suo complesso sarà dopo otto o dieci anni, aumentata a segno che la Cassa si troverà in grado di far fronte a questo debito ed ai suo impegni, senza punto avere avuto ricorso al Tesoro dello Stato.

Capisco che questo sistema può sembrare anormale, e se lo Stato si trovasse in prospere condizioni finanziarie, forse non sarebbe da seguitarsi; ma lo Stato è bisognoso almeno quanto la Cassa. Infatti se la Cassa, con un bilancio di 2 milioni 500,000 lire vi domanda 750,000 lire, cioè a un dipresso il terzo, a titolo di prestito; lo Stato, con un bilancio di 145 milioni, vi domanda all'incirca il quarto, chiedendovi

40 milioni, cosicchè parmi che si tratti fra enti in analoghe condizioni.

Lanza, *ministro dell' istruzione pubblica e delle finanze.* Sono paradossi!

Depretis. Non sono paradossi; io non faccio questione di cifre, dico a modo d'esempio; sarà il sesto, o sarà anche il decimo, poco importa alla questione.

Io dico adunque che non vedo giustizia in che lo Stato sovvenga di un prestito la Cassa in faccia ad un patrimonio ecclesiastico di 429 milioni, e a fronte di una dimanda che consiste nell' invocare dai ministri l'esecuzione di concetti e di progetti già emessi dagli uomini stessi che sono adesso al potere. Io non so capire perchè si venga a domandarci il terzo prestito, e non piuttosto in questi mesi già passati non siasi presentato un provvedimento con cui si riformasse la Cassa in modo da far senza del concorso dello Stato. Un siffatto provvedimento non era difficile, e se il Ministero lo desidera, non può incontrare serie difficoltà.

Non credo poi che la Cassa abbia un'assoluta necessità di questo prestito, perchè non è ancora dimostrato che, come un'Opera pia, non possa contrarre un prestito con altri da estinguersi a lungo termine, di fare insomma una combinazione finanziaria che le permetta di soddisfare ai propri impegni, senza mettere in più critica posizione di quella in cui già sono le finanze dello Stato; bene inteso che, ove occorra, sarebbe facile autorizzarla anche per legge.

Per ultimo, dico che, quand'anche dovesse servirsi temporariamente dei suoi capitali per estinguere alcuna delle sue passività, se non altro per dare tempo al Ministero di formolare un progetto, io credo che la Cassa potrebbe benissimo usare anche di questo spediente, e non le sia nè punto nè poco necessario di ricorrere assolutamente alle finanze dello Stato.

Io vi domando o signori; ma se la Cassa ecclesiastica invece di ricorrere allo Stato, per una sola volta, e solo per

dar tempo al ministro di studiare e presentare alla Camera un disegno di legge, per aspettare che questo disegno di legge abbia la sua sanzione, il che deve pure avvenire, se sono sincere le dichiarazioni che furono fatte, poichè bisogna bene che cessi questo assetto poco conveniente della Cassa; ma che male ci sarebbe se la Cassa si prevalesse dei suoi capitali, per reintegrarli poscia, tosto che il suo bilancio sia divenuto normale, o le dia modo di sopperire ai suoi bisogni non solo pel pagamento delle pensioni che sono a suo carico, e delle congrue di terraferma e di Sardegna, ma più ancora a quello che è il suo più importante scopo, quello cioè di sovvenire ai parroci più bisognosi di terraferma, molti dei quali si trovano in condizioni ben vicine alla miseria; che male, dico, ci sarebbe se, in attesa di questo giusto provvedimento, la Cassa si valesse dei suoi capitali e lasciasse il facile spediente di attingere nelle casse dello Stato?

Io prego la Camera a riflettere che forse un po' di severità in questa circostanza sarà profittevole in contingenze avvenire. E coloro dei miei colleghi, soprattutto, che amano si tenga mano ferma in fatto di spese, che desiderano non si proceda a spese nuove senza una gravissima necessità, questi soprattutto dovrebbero riunirsi alla mia istanza, anche facendo sacrificio delle proprie convinzioni; perchè, una volta ottenuto questo precedente, saremo molto più forti nell'esigere severe economie e risparmi ulteriori.

Ma se comincieremo coll'acconsentire ad una spesa, di cui quanto meno è contestabile la necessità, io credo che con molto minore speranza di successo si potrà poi contrastare alle molte che ci verranno in seguito dimandate.

Io non faccio, o signori, alcuna proposta, perchè non spero che le mie parole abbiano persuaso l'onorevole ministro nè mi lusingo siano abbastanza efficaci per persuadere la Camera; mi limiterò adunque a protestare in quel solo modo che io posso contro questa legge e questo sistema, deponendo nell'urna una palla nera. (*Bene! a sinistra*)

In risposta all'onorevole Oytana, all'onorevole Guglianetti relatore ed all'onorevole Deforesta ministro guardasigilli:

Io dirò poche parole.

L'onorevole Oytana faceva un'obbiezione alle varie proposte che io veniva facendo, obbiezione fondata sulla legge, e diceva le mie proposte giuridicamente ineseguibili. Ma io credo di avere preventivamente risposto a questa obbiezione.

Quanto alla facoltà che la Cassa ecclesiastica, come corpo morale, abbia di fare un prestito, io non credo che con la legge attuale ci sia un impedimento. Non potrebbe essere un impedimento diverso da quello che hanno le Opere pie in generale, alle quali per l'amministrazione è assimilata la Cassa ecclesiastica.

Ad ogni modo, supposto anche che questo impedimento esista, ma, Dio buono! è presto fatto a togliere la difficoltà, non vi ha che a proporre una legge che autorizzi la Cassa ecclesiastica a fare un prestito di lire 751,000 a quelle condizioni che crederà più convenienti.

Quindi da questo lato non ci sarebbe nessuna difficoltà. Infatti noi stiamo appunto facendo una legge per autorizzare lo Stato a fare un imprestito alla Cassa ecclesiastica: se questo sistema si crede pregiudicevole allo Stato, si converta questa legge in un'altra, la quale autorizzi la Cassa ecclesiastica a provvedere ai suoi bisogni, sia con un prestito, sia realizzando una parte del suo capitale. Del resto a questa obbiezione io credo di aver già risposto precedentemente.

Farò ancora un'osservazione all'onorevole Oytana. Rispondendo all'osservazione per me fatta, che con la legge si domandano 751,000 lire, quantunque mi paresse dal bilancio, che fu presentato, che la Cassa non abbisogni che di 678,000 lire, egli diceva: ma ci sono delle contingenze imprevedute, ci sono delle questioni ancora pendenti.

Ma io prego l'onorevole Oytana a riflettere che egli si metterebbe in contraddizione con sè stesso, perchè, quando si è domandato il prestito di 751,000 lire, ci erano delle gravissime questioni pendenti, questioni che poi furono risolte in senso favorevole alla Cassa.

Ora, se quei dubbi non esistono più, di due cose l'una: o allora fu domandato meno, o adesso si domanda troppo. Mi pare che la contraddizione sarebbe evidente.

L'onorevole guardasigilli diceva che non credeva meritata la censura che io gli avrei rivolta, perchè avesse tardato a presentare il disegno di legge.

In verità, io non ho l'abitudine di lanciare censure contro i ministri, specialmente quando vedo che la censura non ha nessun risultato. Io ho fatto una storia, e cercato di accertare dei fatti. Questa storia è semplicissima: vi sono due prestiti precedenti; in occasione di questi due prestiti la Camera ha fatto sentire la sua avversione a questo sistema, ha fatto sentire più o meno apertamente il desiderio che si procedesse ad una riforma. Persino la stessa riforma a cui accennava l'onorevole ministro, quella dell'unione della Cassa ecclesiastica con l'Economato, non è nuova, nè di quest'anno, nè di questa discussione; essa è stata fatta nell'anno precedente, ed io prego l'onorevole ministro a dare una occhiata alla relazione che l'anno scorso ci presentava l'onorevole Robecchi e vedrà che questa idea vi è già espressa, come uno dei voti manifestati dagli Uffici. Ora dunque io dico: se i desiderii della Camera erano già conosciuti, se abbiamo già due prestiti fatti precedentemente, se le condizioni delle nostre finanze non le crediamo eccessivamente prospere; ma mi pare che sia ragionevole il dire che il Ministero, che in ispecie il guardasigilli, quanto meno, poteva nell'anno scorso studiare un progetto di riforma della Cassa ecclesiastica; il tempo ci era, ed il tempo che impieghiamo per discutere un prestito, forse lo si poteva più utilmente impiegare a discutere una riforma.

Egli poi, e pare che la sua osservazione si rivolgesse a me, mi faceva quasi carico che coi miei provvedimenti o coi miei consigli avessi avuto idea di ritardare uno dei principali benefizi della legge, quello di migliorare la condizione dei parroci poveri, contemplati nel terzo alinea dell'articolo 21 della legge. Ma fu ben diversa la mia intenzione, e le mie parole l'hanno dimostrato; perchè, se ho propugnato la riforma, ho detto espressamente che uno dei principali vantaggi, a cui mirava, era appunto di conseguire questo principale intento della Cassa ecclesiastica.

Mi pare dunque che l'appunto che mi faceva l'onorevole guardasigilli non sia giusto.

Mi sembra invece che si potrebbe molto meglio ritorcere contro lui quest'appunto, in quanto che egli, proseguendo nel suo sistema, seguitando nel metodo infelice dei prestiti senza procedere ad una riforma della Cassa, io dubito molto che egli non riesca, se non dopo un tempo indefinito e imprevedibile, a provvedere a quei bisogni che pare gli stieno tanto a cuore.

Risponderò una sola parola all'onorevole Guglianetti.

Egli diceva che la mia proposta di respingere la legge era una specie di rimedio eroico, la quale era stata combattuta, demolita da rigidi calcoli...

Guglianetti, *relatore*. Ho detto le sue seducenti speranze.

Depretis. Sì, le mie seducenti speranze erano state dileguate dai rigidi calcoli dell'onorevole Oytana.

Io ho ascoltato attentamente i calcoli dell'onorevole Oytana: egli stesso mi sembrò che riportasse, ad un dipresso, le cifre che io aveva attinto ai documenti che ci furono comunicati; le cifre, cioè, che sono consegnate nella relazione della Commissione di sorveglianza e che tendono a dimostrare i possibili e probabili miglioramenti nell'assetto della Cassa ecclesiastica.

Ma questi ragionamenti, anzichè venire a demolire od a distruggere le mie speranze, vengono anzi a confortarle: io

non mi sono servito di altri argomenti: tutto il mio ragionamento si fonda su quest'idea: essere probabile che la condizione della Cassa ecclesiastica vada di anno in anno migliorando, di anno in anno aumenti il suo reddito e diminuisca una parte delle attuali sue passività. Ed io voleva profittare di questo probabile miglioramento per contrarre un prestito, o per impiegare una parte del capitale per far fronte ai bisogni occorrenti, senza ricorrere alle finanze dello Stato.

Guglianetti, *relatore*. E il terzo scopo?

Depretis. Il terzo scopo? Tutti lo sappiamo che senza una riforma della istituzione stessa non sarà possibile raggiungerlo che in tempo molto lontano; di questo, spero, sarà persuaso il nostro onorevole collega, che l'ex-direttore della Cassa molto meglio di noi ne conosce la condizione e che potrà persuadere chi non lo fosse.

Io adunque conchiudeva il mio ragionamento, dicendo che nessuna grave difficoltà si può opporre a che la Cassa ecclesiastica per una volta, e per dare tempo al Ministero di studiare un progetto, contragga un prestito, o si valga temporaneamente dei capitali che ha a sua disposizione, salvo a reintegrarli quando il suo assetto sia migliorato.

Diceva da ultimo l'onorevole Guglianetti che, se vi fu mancanza, se vi sono difetti nella legge, in fin dei conti è colpa del potere legislativo; che noi non possiamo negare questi fondi alla Cassa, perchè sarebbe lo stesso come pigliarsela col sasso che ci ha colpiti, senza avvertire al braccio che lo ha scagliato.

Io ho citato la nostra storia parlamentare, cioè ho fatto sentire che non ultimo forse tra i motivi che indussero il Ministero a presentare il disegno di legge, che poi trasformato diede vita alla Cassa ecclesiastica, è stato il voto reciso della Camera di non volere più iscrivere nei bilanci le lire 921,000 per le congrue ai parroci.

I ragionamenti che ora fa l'onorevole Guglianetti, potevano essere svolti allora nè più nè meno. Anche allora si

poteva dire quello che adesso dice l'onorevole Guglianetti, che cioè lo Stato, se si ricusava la legge, aveva obbligo di sopperire a quelle congrue e a quelle spese. Pur tuttavia la Camera si attenne a quello spediente, che intanto ci ha dato per risultato di sollevare lo Stato da quelle spese. Ed io credo che, se si facesse una seconda volta lo stesso, si finirebbe forse per ottenere di sollevare per sempre lo Stato dalle spese pel clero di Sardegna, e forse anche un provvedimento ancora più esteso.

Dico poi che io non divido la confidenza che ha l'onorevole Guglianetti nell'iniziativa parlamentare. (*Risa ironiche*).

Egli ha addotti molti esempi, ma questi esempi appartengono al buon tempo antico, sono del 1848 la massima parte (*Risa*); era un'epoca eccezionale! Uno solo ne ha citato dopo, quello dell'onorevole Pescatore, in cui abbia prevalso l'iniziativa parlamentare, benchè anche la sua proposta d'iniziativa sia poi andata soggetta a qualche peripezia: non nego che sia riescita e contenga qualche cosa di buono, ma debbe por mente che fra tanti disegni di legge in nove anni votati, un solo è dovuto all'iniziativa parlamentare: e adesso, coi partiti quali sono divisi nella Camera, sperare che mi possa essere attribuito l'onore di fare prevalere con l'iniziativa parlamentare, renitente il Ministero, un progetto di riforma della Cassa ecclesiastica, oh! mi permetta che lo assicuri, l'onorevole Guglianetti, che io non vado tanto lontano con le mie speranze! (*Ilarità*)

Nella stessa seduta il disegno di legge fu dalla Camera approvato. — Voti favorevoli 78, voti contrari 29, astenutisi 7. — Adottato dal Senato del Regno il 19 maggio 1858.

(Legge 23 maggio 1858, n. 2818).

Prestito di 40 milioni

Questo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 22 febbraio 1858 dall'onorevole Lanza, ministro dell'istruzione pubblica e reggente il Ministero delle finanze, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Rattazzi, Depretis, Bianchi A., Del Carretto, Monticelli, Farini L. C. e Guglianetti, relatore, il quale presentò la relazione il 30 aprile 1858.

La discussione alla Camera dei Deputati ebbe luogo dal 14 al 31 maggio 1858. — Nella precedente seduta del 28 maggio, gli onorevoli Costa A. e Di Revel O., avevano presentata una proposta all'articolo 1°, per una maggiore emissione di Buoni del Tesoro invece del prestito domandato dal Governo.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 29 maggio 1858.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE QUAGLIA.

Discorso pronunciato dall'onorevole Depretis per proporre la riduzione del prestito alla somma di 30 milioni:

Membro della minoranza della Commissione e avverso alla proposta del Ministero, non ho per combatterla le stesse ragioni che furono messe in campo dai vari oratori che l'oppugnarono.

Avrei desiderato di prendere parte alla discussione generale e di esporre alla Camera i motivi del mio voto; aveva abbandonato l'idea di entrare nella discussione; ma ora mi risolvo indottovi dalle proposte ieri presentate alla Camera, alle quali io non potrei dare il mio voto, onde ho

creduto mio debito di manifestare le mie opinioni che in parte differiscono da quelle di molti oppugnatori della legge.

Sarò possibilmente breve; tuttavia, avendo intenzione di formulare una proposta e di fare qualche appunto a quelle da altri presentate, debbo pregare la Camera di permettermi qualche ragionamento, il quale dovrebbe regolarmente essere interdetto quando la discussione generale è chiusa, e gli oratori devono limitarsi a discutere gli emendamenti proposti o gli articoli del disegno di legge.

Signori, nella discussione che si è lungamente agitata in questa Camera, fu ventilata, si può dire, la liquidazione della contabilità nazionale. Era naturale che una questione simile, osservata da diversi punti di vista, presentasse nei suoi risultati delle divergenze notevolissime. Infatti, dovevano essere presi in considerazione tre bilanci; il consuntivo del 1857, che non è ancora definitivamente assestato; il bilancio del 1858, che è appena a metà del suo corso; e quello del 1859, sul quale la Commissione del bilancio non ha nemmeno formulato definitivamente il suo avviso.

Inoltre dovevano tenersi in linea di conto alcune proposte di spese che non vennero ancora in discussione in questa Camera; dovevano valutarsi i residui dei quali non si può apprezzare la esigibilità, se attivi; il preciso aggravio, se passivi, senza un esame un po' accurato.

Era dunque, dico, naturale, che nei loro risultati finali le diverse valutazioni presentassero differenze considerevolissime.

Quindi abbiamo veduto l'onorevole Chiò stare dai computi del Ministero quasi alla stessa distanza alla quale il Ministero stava dai calcoli dell'onorevole Di Revel. In seno della Commissione io, considerando tutta la differenza che l'apprezzamento di questi molteplici elementi poteva in ultimo presentare; considerando che il Ministero diceva abbisognargli una somma di 40 milioni per provvedere alle

spese dello Stato, compreso l'esercizio del 1859, e considerando che in questi bilanci si comprendono le spese straordinarie relative al Moncenisio, alla Spezia, alle carceri, e che inoltre sono proposte dal Ministero altre spese straordinarie sulle quali la Camera non aveva ancora pronunziato il suo giudizio; considerando che molte di queste spese, quantunque registrate nei bilanci, non sono per certo esaurite che in piccolissima parte, e che la questione finanziaria era quella che meritava d'essere presa in considerazione innanzitutto e risolta dalla Camera, io era venuto nella opinione che si potesse soprassedere dall'esaminare la legge dell'imprestito e che la discussione potesse essere rimandata più tardi, quando cioè, in seguito alla discussione sui bilanci, la Camera avesse potuto pronunziare il suo voto sulla questione finanziaria con più piena cognizione di causa; questa era l'opinione che era stata sostenuta anche nell'Ufficio che mi aveva incaricato di rappresentarlo in seno alla Commissione. Se non che la lunga e luminosa discussione seguita e il voto che ieri la Camera ha pronunciato sulla proposta dell'onorevole Chiò, mi hanno convinto che oramai la Camera è persuasa che una deficienza, ed una considerevole deficienza a cui bisogna provvedere, è dimostrata, e che bisogna pensare al modo di provvedervi. Non sarebbe difficile, signori, il mettersi d'accordo sui mezzi da fornire al Ministero onde possa sopperire alla deficienza più o meno considerevole che approssimativamente possiamo dire accertata. Ma v'è una questione più grave, la questione finanziaria, nel largo significato della parola, ed è a questa che miravano le proposte ieri presentate dagli onorevoli Di Revel e Costa Antonio.

Pesa sull'animo di molti una seria apprensione sulla situazione economica e finanziaria del paese; l'assetto finanziario del paese è creduto da molti in tale condizione da meritare un attento esame ed un pronto rimedio; s'invoca da molti un provvedimento abbastanza efficace per

dissipare i pericoli dai quali il paese può credersi per questa condizione di cose minacciato.

Se c'è, o signori, una questione sulla quale dobbiamo fissare la nostra attenzione, è quella che riguarda la condizione attuale delle nostre finanze. Noi dobbiamo stare lontani da ogni esagerazione, ma dobbiamo indagare la verità e cercare di conoscerla intera.

Per mia parte io credo di poter asseverare che la condizione delle nostre finanze non è buona, e che il paese non è soddisfatto del suo attuale assetto finanziario. Non voglio esagerare, nè amo di colorire con troppo nere tinte il nostro quadro finanziario ed il nostro avvenire economico. Ma il male va esaminato e debbesi pensare seriamente ai rimedi.

Io dirò il mio parere senza passione, senza studio di parte. Farò una proposta, non per fare una sterile opposizione al Ministero, ma col desiderio e nell'intento che il Ministero l'accetti e che tutti i partiti si mettano su di essa d'accordo. È una proposta temporaria che lascia intatte le questioni definitive che si potranno ventilare più tardi. Io la faccio senza rinunziare alle mie opinioni, senza transigere sui miei principii, e soprattutto senza accettare un dilemma che spesse volte ci si fa suonare all'orecchio: o il Ministero attuale, o qualche cosa di esiziale al paese.

Questo dilemma, o signori, se lo si vuole convertire in principio di governo parlamentare, sarebbe il pessimo di tutti i sistemi, ed io sono disposto a correre qualsivoglia pericolo anzichè accettarlo nemmeno indirettamente. (*Bene!*)

Sulla questione finanziaria io mi sono fatto una prima principale domanda che contiene nei suoi successivi svolgimenti l'intera questione di che ci occupiamo, ed è questa: il complesso delle nostre imposte è esso sproporzionato alle forze produttive del paese? La soluzione di questo quesito è difficile. Qui, in questa Camera, parecchi oratori l'hanno tentata, ma io non credo che ci siano riusciti; perchè, per ri-

solvere tale questione, o gli oratori ricorrono a confronto coi paesi e colle nazioni estere, ed in questo caso, o signori, il ragionamento riposa sempre sopra fondamento molto incerto, per ciò solo che dalla somiglianza all'identità corre sempre una distanza considerevolissima; od il ragionamento si fonda sopra i dati statistici, e questi non comprendono la produzione generale del paese e sono, massime pel nostro, molto incompleti, perchè nel nostro paese in ispecie, non abbiamo dati statistici che comprendano la sua produzione generale, a meno che noi vogliamo andarli a cercare molti anni addietro, e perciò avere dati non molto autorevoli; oppure i ragionamenti si fondano sopra indizi e sopra presunzioni, ed è facile, il vedere ed il trovare indizi e presunzioni diverse e contrarie.

Tuttavia, o signori, io dirò la mia opinione, alla quale non voglio dare autorità maggiore che non consenta all'altrui.

Le imposte attuali, quelle che si possono chiamare col nome d'imposte, si possono calcolare da 140 a 145 milioni, e non oltre. In questa somma comprendo le locali, le provinciali e le divisionali. In questa questione non le posso considerare separatamente, anzi debbo comprendere alcune imposte che non sono inscritte nei bilanci dello Stato, dei comuni o delle provincie, ma che tuttavia esistono, e sono le tasse ecclesiastiche, le primizie. le decime, i diritti di stola, che, pure calcolate sull'intera nazione, rappresentano una cifra considerevole.

Ebbene, o signori, io dico francamente che, valutando nel suo complesso la produzione generale del paese, io non credo che questa somma d'imposte possa ritenersi assolutamente insopportabile.

Tuttavia, perchè il paese possa sopportare questa somma d'imposte, che, se non può, a mio giudizio, chiamarsi insopportabile, non può negarsi essere considerevole, è necessario che concorrano alcune particolari condizioni.

Prima di tutto, o signori, bisogna valutare le forze produttive del paese nelle loro condizioni normali; se il paese si trova in condizioni accidentali, fuggevoli, anormali, certo che le imposte possono riescire molto più gravi. Sarebbe il caso attuale, nel quale vediamo uno dei principali nostri prodotti agricoli, il prodotto serico, seriamente minacciato. Certo che questo pericolo deve metterci in qualche apprensione.

Poi il nostro paese ha risentito, in un certo grado, anche la crisi finanziaria, la quale ha agitato quasi tutti i paesi d'Europa. Ed è perciò che noi abbiamo una massa enorme di valori, i quali sono, o poco produttivi, o, quel che è peggio, sono sottratti alla circolazione ed alle transazioni industriali.

Io pregherei gli onorevoli miei colleghi di valutare la quantità enorme di valori industriali e di titoli, la quale, nelle condizioni attuali, è colpita da una specie di paralisi e non giova, anzi serve d'intoppo alle contrattazioni, perchè sono capitali stagnanti che non recano frutto di nessuna sorta. Queste considerazioni debbono tenersi in qualche conto.

Ma, o signori, la condizione più essenziale su cui bisogna che il Ministero e la Camera fissino la loro attenzione, la condizione senza la quale il paese non potrà lungamente sopportare l'ammontare complessivo delle imposte senza gravi danni, la è quella della ripartizione delle imposte stesse.

Io dico con profonda convinzione: la questione finanziaria si racchiude quasi interamente nella ripartizione delle imposte.

Io, o signori, non voglio entrare in ragionamenti, per dimostrare che le nostre imposte, come le abbiamo adesso, sono inegualmente ripartite, e che sono diverse nella loro entità e gravezza, da luogo a luogo, da persona a persona, da industria ad industria. Sarebbe un esame troppo lungo, che per sè solo potrebbe esaurire non una, ma parecchie sedute. Credo però che non mi si contesterà che la ripartizione è viziosa. Accennato questo punto della ripartizione,

e riservandomi di tornarvi sopra, perchè mi pare che è su di esso che dobbiamo fermare principalmente la nostra attenzione, farò qualche riflessione sulla produzione e sulla ricchezza dello Stato.

L'onorevole presidente del Consiglio, (¹) che vedo comparire alla Camera in questo momento, ha manifestato la sua opinione sulla ricchezza del paese; esso ha valutato le forze produttive del paese, ed ha dichiarato che la ricchezza pubblica la crede grandemente accresciuta; ed io sono anche del suo avviso, e prego la Camera di lasciarmi addurre due soli dati, i quali mi convincono che realmente la ricchezza complessiva del paese si è in pochi anni accresciuta.

Quei dati io li desumo dai bilanci dello Stato e da fatti più notori. I bilanci ci dànno un aumento sui tabacchi di dieci milioni in dieci anni, ma per raddoppiare in dieci anni un' imposta di consumazione, un' imposta di puro lusso, bisogna certo che il paese non si trovi in istato di miseria.

Un altro criterio io lo desumo dalle relazioni sulle condizioni del debito pubblico che ci sono distribuite, e dalla rete delle nostre ferrovie.

Noi paghiamo all'estero circa 12 milioni d'interessi. Questi interessi non sono tutti pagati ai creditori che sono all'estero, perchè è noto che molte volte i vaglia semestrali della rendita sono inviati all'estero in luogo di effetti di commercio; ma fossero anche pagati ai creditori dello Stato, io dico, non dobbiamo spaventarci se paghiamo questa somma all'estero, anzi dobbiamo ritenere che è una somma moderata, se guardiamo ai valori che ci vennero dall'estero, che furono impiegati in opere riproduttive che aumentarono le risorse del paese, e che salvo condizioni eccezionali, debbono molto più aumentarle per l'avvenire, e se guardiamo inoltre alle somme che abbiamo spese all'estero improduttivamente, fra le quali noterò i settantacinque milioni pagati all'Austria.

(¹) Il conte di Cavour.

Le sole provviste di ferro che abbiamo fatto all'estero per compiere quasi i mille chilometri delle nostre strade ferrate, tutte le macchine che abbiamo dovuto anche provvedere all'estero, poichè pochissime e da poco tempo si fabbricarono locomotive nel paese, ci hanno costato più di cento milioni.

Ora dunque, malgrado il nostro debito, il quale avrà prodotto uno spostamento di ricchezza, nel suo complesso la ricchezza nazionale che ha potuto sopportare tanti e sì ingenti oneri, non è certo diminuita, anzi io credo siasi considerevolmente aumentata.

Ma, se in questi dieci anni la ricchezza del paese si è considerevolmente aumentata, ciò non vuol dire che siasi equamente ripartita. Io noto anche la ripartizione della ricchezza, la quale è la più ardua fra le difficili soluzioni del problema sociale, perchè è bene che il legislatore non la dimentichi e non creda che ogni felicità si racchiude nell'aumento complessivo della ricchezza nazionale.

Ora, se noi consideriamo che le imposte sono anche male ripartite, non dobbiamo maravigliarci se non dappertutto, ma in alcuna parte del paese le imposte si sono trovate gravissime, ed hanno fatto nascere il malcontento nelle popolazioni.

Io quindi non posso ammettere le osservazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, colle quali faceva il bilancio delle varie classi sociali, e volle dimostrare che tutte hanno in questi dieci anni guadagnato. Il suo bilancio è giusto nei confronti delle imposte che si sono parzialmente l'una all'altra sostituite, ma è incompleto; poichè l'onorevole presidente del Consiglio, che è profondo economista, m'insegna che non è solo questo il lato della questione da considerare, ma che si deve anche porre mente alla parte di utile che il cittadino ricava dalle imposte. Ora rifaccia egli il conto, e lo rifaccia anche pei braccianti, i quali sono stati quelli che maggiormente furono avvantaggiati; tenga conto della

porzione di utile che ritraggono dalla convivenza sociale, essi che non hanno che quel tanto che basta per campare la vita, e poi mi dica se per essi le imposte siano equabilmente distribuite. Io dubito che egli possa riescire a dimostrarlo.

Ma io gli osserverò ancora che in cotesta questione il bracciante è, per dire così, fuori di causa, perchè sono le classi medie che depongono il voto nell'urna elettorale nelle questioni politiche, e la manifestazione politica del malcontento e della disapprovazione viene specialmente da loro.

Ora è incontestabile che alcune imposte hanno colpito gravemente queste classi. Inoltre non bisogna dissimularci la natura ed anche i difetti del cuore umano. Togliete una imposta di consumazione, quella sul sale, per esempio; si loda e si gode il beneficio che in fondo non è che un poco di giustizia: ma dopo un paio d'anni si dimentica. Allora mettete un'imposta diretta, ed il solo aggravio immediatamente è sentito. Supponete che in alcuni luoghi, ove avete messa un'imposta diretta, sia mancata la produzione, cioè il mezzo di pagarla, come accadde in alcuni luoghi della Liguria; allora sorgono reclami, e sono giustissimi.

Citerò un solo esempio. Sento che nella provincia di Genova vi sono quindici comuni i quali non hanno mai pagata la loro quota di canone gabellario, e non hanno pagato perchè manca il principale raccolto per farvi fronte. Ora dunque parmi evidente che a questo male, che non si può disconoscere, bisogna cercare un rimedio.

Vi è anche un'altra considerazione che l'uomo di Stato non deve dissimularsi, ed è questa: col sistema della libertà degli scambi introdotto dal nostro Governo e propugnato non solo da coloro che appoggiavano la sua politica, ma anche dalla sinistra ed estrema sinistra, ed in generale dal progresso della civiltà, i cittadini riescono a soddisfare a migliore mercato a molti dei propri bisogni, dei propri desiderii; ma non si può negare che la civiltà crea anche molti bisogni, e che, quando riescono insoddisfatti, pur troppo

lasciano nell'animo il disgusto e il malcontento. Lo ripeto adunque, non si può negare che il male esiste, non si può contrastare che a questo male bisogna cercare un rimedio.

Qui io prevedo l'obbiezione, che del resto è già stata fatta al signor presidente del Consiglio, il quale ci ripeterà: ma presentate dei progetti, discutiamoli; vogliasi il catasto provvisorio, vogliasi l'imposta sulla rendita, si discutano e si veda se i progetti sono praticabili.

Mi permetta il signor ministro di fargli un'osservazione.

Il Ministero, da otto o dieci anni, ha regolato a sua voglia il paese ed ha fatto prevalere tutti i disegni di legge che egli ha creduto di proporre; intanto il paese si trova in una condizione che io voglio credere passeggera, ma che pure ha una gravità non contestabile; una buona parte di cittadini è malcontenta dello assetto finanziario attuale; a chi domanderemo un provvedimento?

Io, prima di tutto, devo dire ai ministri: siete voi che potete e dovete rimediare a questo stato di cose, perchè, non illudiamoci o signori, l'iniziativa parlamentare, massime trattandosi di proposte di legge come quella sulla rendita e sul catasto provvisorio, è molto meno efficace di quello che sia l'iniziativa del Governo.

Abbiam visto che in Inghilterra l'imposta sulla rendita non solo ebbe bisogno del genio e della forza di un grand'uomo di Stato come era Pitt, ma egli stesso ebbe d'uopo dell'aiuto di circostanze straordinarie, le quali fecero sì che il paese accettasse come una suprema necessità la legge salvatrice. Dunque io non credo che sia ragionevole il sistema adottato dal ministro il quale ci dice: noi non possiamo presentare questa legge, e perciò la domandiamo all'iniziativa parlamentare. Per valutare tutta l'importanza che ha la soluzione di questa, che io credo la principalissima delle nostre difficoltà, citerò due soli esempi.

La Lombardia, nella quale c'è un catasto che, se lo confrontiamo col nostro, il quale scientificamente sarà un mo-

dello, si può chiamare, a un dipresso, un catasto provvisorio; ebbene, la Lombardia, in questi dieci anni, ha sopportato dei pesi che passano ogni misura, dei pesi che, se fossero stati inegualmente ripartiti, avrebbero prodotti enormi calamità. La Lombardia ha sentito queste enormi gravezze, non c'è dubbio, ma le ha sopportate, e non credo, massime per la produzione agricola, che sia inaridita la fonte della produzione per gli enormi pesi sofferti. E a che cosa deve questo? Lo deve al vantaggio di una buona ripartizione dell'imposta territoriale.

L'altro esempio l'ho già accennato: è quello dell'Inghilterra che ha l'imposta sulla rendita. Signori, io citerò le distinte parole di un uomo di Stato, il quale a buon titolo chiamò questa imposta un gigante che col suo scudo ha difesa la nazione inglese nei pericoli della guerra, e l'ha aiutata a compire le imprese industriose della pace. Ora, signori, noi siamo in circostanze difficili e parmi che dobbiamo anche noi tentare di avere chi ci copra col suo scudo nei pericoli della guerra e ci aiuti nelle opere della pace; perchè, qualunque sia la nostra condizione finanziaria, nè possiamo schivare tutte le spese che ci possono occorrere per fare una buona guerra al bisogno, nè dobbiamo arrestarci nelle opere della pace. (*Bravo! Bene!*)

Il signor ministro ha fatto osservazioni, colle quali si è messo, a quel che parmi, in contraddizione con sè stesso, e me ne spiace, ma non posso a meno di rimproverarlo...

Cavour, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Mi ha già rimproverato tanto! (*Si ride*)

Depretis. Lo faccio però sempre dolcemente (*Ilarità*). Il signor ministro, ripeto, è venuto in una specie di contraddizione, perchè io mi ricordo che gli diceva: c'è un ammonimento pei ministri e pei liberali delle ultime elezioni; e il signor ministro rispondeva: con tante imposte che abbiamo messo sul paese è un miracolo se siamo ancora vivi (*Ilarità*). Adesso da quasi tutti i banchi della Camera si osserva

che le imposte sono troppo gravi, che c'è malcontento nel paese; e il ministro ci dice: ma guardate che il bracciante ha migliorato le sue condizioni, l'industriale fa buoni affari, l'agricoltore ha guadagnato molto.

Ma, Dio buono! Se il paese, mentre si avverarono tanti miglioramenti in tutte le classi sociali, ci mandò una minoranza conservatrice così forte, che cosa sarà se il sistema dei miglioramenti continua? Avverta il signor presidente del Consiglio che questo sistema aumenterà di tanto il partito conservatore che egli probabilmente andrà a sedersi al posto dell'onorevole Mellana (*Ilarità generale*)

Io dico adunque che a questo male vuolsi portare rimedio sia con un catasto provvisorio, sia con una imposta sulla rendita. E dico che, se il partito liberale, se il Ministero studieranno seriamente la questione, la risolveranno senza dubbio. E perchè non sarà possibile presso di noi quello che già fu da altre nazioni attuato?

Del resto, senza cercare gli esempi fuori casa, uno ne abbiamo anche in casa nostra, sebbene in altra sfera, ma che pure fu adottato in momenti che si credettero supremi. Il Ministero non ha che da pigliare l'esempio del conte di Revel, il quale nel 1848 faceva l'imprestito obbligatorio, che in sostanza era un'imposta non sulla rendita, ma sul capitale; e quel prestito mi sembra che gli ha servito assai bene.

Ciò che allora si è fatto per un bisogno straordinario e passeggero, dobbiamo ora tentare di farlo per un bisogno permanente, e al fine di avere modo di affrontare i pericoli della guerra e di provvedere ai bisogni della pace.

Il primo rimedio adunque, e la principale condizione perchè il paese sopporti le imposte, consiste nel fare una migliore ripartizione di esse; che, se non potessimo assolutamente riescire, bisognerebbe perdere la speranza nell'avvenire del paese.

Poi vengono, o signori, in seconda linea, le economie e i possibili risparmi.

Io non sono troppo esigente, perchè ho esaminato un poco il bilancio e veramente non ho veduto ingrossarsi molto la cifra delle probabili economie; tuttavia mi pare che ci sia qualche cosa da fare. Credo, per esempio, che si possa tentare di riunire l'amministrazione delle contribuzioni dirette a quella del demanio con qualche risparmio.

Posso ingannarmi, ma mi sembra eziandio che il personale delle dogane è ancora troppo numeroso. Impiegare il 25 per cento, vale a dire 4 milioni circa nelle spese di riscossione dei dazi, senza contare la quota di spese generali, mi pare assolutamente troppo; qualche riduzione mi sembra anche possibile. Tuttavia non farò conti esagerati su questi risparmi, perchè non dissimulo che ci sono ancora delle spese molte che, se ci fossero mezzi si potrebbero fare molto utilmente. A questo riguardo, signori, dirò schiettamente la mia opinione, la quale non so se sarà conforme a quella del Ministero, ma per certo non è conforme a quella di molti che hanno preso parte a questa discussione.

Delle spese adunque, io faccio due grandi categorie: l'una contiene le spese che si riferiscono all'armamento del paese, alla sua forza, alla sua educazione militare, e per questa categoria di spese sono disposto ad usare larghe concessioni. A me non si può dire: avete votate le leggi della Sessione precedente, non potete respingerne le naturali conseguenze, e non potete ragionevolmente ricusare di votare l'imprestito, non avendo io per causa di malattia preso parte alla votazione della legge per le fortificazioni d'Alessandria, nè alla legge relativa alle fortificazioni ed all'arsenale della Spezia, nè alla legge sulla leva militare. Però dichiaro francamente che, se non fui presente a votare quelle leggi in persona, le votai col pensiero, ed annuisco a quei voti. Perciò non solo sono per mia parte disposto a sopportare tutti i pesi che sono la conseguenza di quelle leggi, ma se il Governo avesse bisogno di aggiungere qualche cosa alle fortificazioni di Alessandria, e di farne altre più avanzate sulla

linea del Po, di fortificare Genova, io sarei, non esito a dichiararlo, favorevole a queste spese, e ciò per l'essenziale motivo che la contingenza d'una guerra nazionale non può da noi venire preveduta; l'orizzonte europeo può turbarsi d'improvviso, ed il temporale scoppiare inaspettato e presentarci l'occasione di tentare un'altra volta con migliori auspici la guerra d'indipendenza.

Io dunque credo che, per quanto riguarda la preparazione militare, il Parlamento ed il paese debbano sopportare dei sacrifizi, perchè credo che il Parlamento ed il paese, parte d'Italia, non vogliono sicuramente abbandonare la loro gloriosa missione d'iniziatori e propugnatori, a qualunque costo, dell'indipendenza italiana.

Ma, o signori, quando vengo all'altra categoria di spese, a quelle che riguardano più specialmente il progresso economico, il progresso degli interessi materiali del paese, io credo che in questa parte si può andare con assai maggiori riguardi per questo principale motivo: perchè, quando la legislazione rimova gli ostacoli, come li ha rimossi in parte la riforma doganale, allo sviluppo naturale delle forze produttive del paese, credo che queste forze si svilupperanno da sè.

Fu fatta con ottimo consiglio la riforma doganale, e la si è fatta non per migliorare le finanze dello Stato; io non avrei certo appoggiato la riforma doganale nella vista di migliorare materialmente gli introiti dello Stato, l'ho appoggiata per un sentimento di giustizia, perchè essa migliora il benessere generale del paese. Questo è lo scopo ragionevole della riforma doganale. Però la riforma non è completa, e merita di esserlo; quindi anche per l'industria agricola, per cui si è fatto così poco, bisognerebbe fare qualche cosa. Il credito è quasi morto per l'agricoltura. Non siamo mai riusciti ad avere una legge pel credito fondiario; così la tassa che viene a colpire il trapasso dei beni stabili è veramente la contraddizione di quello che abbiamo fatto nella riforma doganale.

Guidato da questo principio, io dico schiettamente: se c'è da fare un risparmio, non lo farei per sospendere la costruzione dell'arsenale della Spezia. Piuttosto, lo dico a malincuore, lo farei per sospendere, o almeno per rallentare di molto la costruzione del foro del Moncenisio. Tra le due opere, dovendo fare una scelta, io non esito un momento. Io non vorrei per il momento risolvermi ad abbandonare definitivamente nemmeno il Moncenisio, che non ho votato; ed è ben lontano da me, o signori, il pensiero di confinare i nostri più bravi ingegneri, e principalmente l'ingegnere Sommeiller, che stimo moltissimo, nelle sierre della Catalogna o della Navarra, o nelle gole dei Pirenei, come temeva il presidente del Consiglio; ma io dico che nella crisi finanziaria è meglio sospendere un'opera che principalmente ha per iscopo il progresso degli interessi materiali, che le fortificazioni e le costruzioni della Spezia, le quali, se hanno uno scopo, l'hanno nell'interesse d'Italia, dell'intera nazione e del suo avvenire.

Perciò io ho visto mal volentieri che il Ministero abbia scelte, non dirò per fare un sacrificio, ma per fare un'economia, le opere dell'arsenale della Spezia, piuttosto che un'altra opera qualunque. Io tengo all'arsenale della Spezia, come tengo alla marina; perchè nelle condizioni attuali della civiltà, nelle condizioni commerciali del nostro paese, che ha uno dei principali e meglio situati porti del mondo ed una marina mercantile buona e numerosa, e nell'interesse dell'indipendenza della penisola italiana noi dobbiamo desiderare di avere una marina militare potente; ed una marina militare forte io non l'ho mai potuta concepire senza un arsenale, e senza tutti gli stabilimenti necessari, come possiamo vederli presso le nazioni che hanno una marina da guerra. E questi stabilimenti, questo arsenale non si può stabilire in nessun luogo, a mio avviso, meglio che nel golfo della Spezia.

In fatto di economie, io non posso a meno che rammentarne ancora una volta una, quella cioè della Cassa ecclesiastica.

Il Ministero prevedeva sicuramente da un anno le condizioni delle nostre finanze, ed invece di prometterci una legge sulla Cassa ecclesiastica per la prossima Sessione, poteva presentarcela in questa; così noi avremmo risparmiate lire 700,000.

Ora, provi il signor ministro delle finanze a riformare la legge sul canone gabellario, riordinando quell'imposta e diminuendola di lire 700,000 e vedrà quanti reclami potrà fare tacere. Ora, quest'economia non si è fatta perchè il Ministero non ha avuta sufficiente previdenza per farla.

Io dovrò dire alcune parole di un altro mezzo che il Ministero ha accennato e che ci condurrebbe a ben maggiori risparmi, ed è l'incameramento dei beni ecclesiastici.

Il ministro rispondendo, per quel che io credo, a me, perchè sono stato il primo a mettere avanti quest'idea in questa Sessione, ha chiamato l'incameramento una misura funesta alla libertà, ha detto che si farebbe il clero o servile al Governo od ostile alle nostre istituzioni. Altra volta il signor ministro mi ha accusato di esagerazione, eppure io non credo di essere stato esagerato nelle mie proposte; adesso mi pare che abbia esagerato egli per sua parte. Egli dice: l'incameramento avrà per conseguenza di fare il clero servile al Governo, sarà una specie d'impiegato amovibile e d'agente governativo.

Ma chi ha mai detto che non si possa fare una legge la quale dia delle guarentigie al clero, quando altre leggi le dànno alla magistratura, agli insegnanti, ai militari? La milizia ecclesiastica non potrà avere dalla legge delle guarentigie che la salvino dall'arbitrio del Governo? Questo timore mi pare esagerato.

Egli disse poi che diverrebbe anche ostile alla libertà. Ma io non so se in gran parte adesso il clero sia benevolo alla libertà (*Ilarità*), e dico poi che trovo che nel nostro paese abbiamo circa tremila parroci, i quali hanno una rendita che non arriva al migliaio di lire, molti sono in uno stato

che si può chiamare la miseria; ora l' incameramento darebbe un onesto sostentamento a questi parroci. Ma che, o signori, i tre quarti dei parroci che esistono nello Stato, perchè la legge avrebbe dato loro un onesto sostentamento, diverrebbero nemici della libertà?

Ma poi mi permetto di osservare ancora che il Ministero ha combattuto un nemico che non esisteva, perchè a me non è venuto in pensiero di proporre l'incameramento nel senso comunemente adottato della parola, ben sapendo che in questa Camera avrei avuto trenta voti favorevoli ad una simile proposta e centocinquanta contrari. Io ho proposto una cosa molto più temperata; ho detto al Ministero di riproporre quello stesso disegno di legge che aveva presentato nel 1854 e di riunire l'Economato alla Cassa ecclesiastica. Ecco una riforma precisa, pratica, che io ho consigliato, ed alla quale il Ministero ha risposto con vaghe parole; poi l'ha rimandata con parole un po' meno vaghe alla Sessione ventura.

Io credo che non si potrebbe rimproverare chi appartiene all'opposizione, se allorchè il Ministero, sulla domanda che gli si fa di una riforma, dice che penserà a questa riforma nella Sessione ventura, quando poi viene una legge di prestito, chi appartiene all'opposizione rispondesse che il voto favorevole lo darà nella ventura Sessione.

Io però non voglio essere così severo; e, quantunque la replica sarebbe naturalissima, sono disposto, massime dopochè ho veduto in questa Camera che tutti quanti quelli che hanno parlato sul prestito hanno prodotto argomenti numerosissimi per provare che il bisogno del prestito era ancora maggiore di quello che lo credesse il Governo, in modo che il Governo è stato, si può dire, imbarazzato pel troppo aiuto che gli veniva dai suoi oppugnatori; dopo, dico, che universalmente nella Camera è ammesso che le finanze versano in istato di bisogno, che una deficienza più o meno considerevole si può dire accertata, io non voglio negare

assolutamente il mio voto al prestito, voglio però limitarlo a quel tanto che mi pare necessario onde provvedere sufficientemente ai bisogni dello Stato.

Nello scopo adunque la mia proposta è analoga a quella dell'onorevole Costa, ed a quella dell'onorevole Di Revel, i quali anch'essi vogliono dare al Governo mezzi che essi credono sufficienti onde provvedere ai bisogni dello Stato; io però confesso che non potrei unirmi alle loro proposte, e ne dirò brevemente i motivi.

Essi propongono di aumentare la circolazione dei Buoni del Tesoro; io non inchino ad ammettere questo spediente.

L'orizzonte politico non è sicuramente oscurissimo adesso, ma non è nemmeno troppo sereno; qualche cosa c'è nell'aria che ci dice che un temporale potrebbe fra non molto rumoreggiare sull'Europa, e credo non sia prudente, in questa condizione di cose, di aumentare la nostra circolazione di titoli a corta scadenza, perchè potrebbe arrivare il momento in cui noi avremo bisogno di danaro, ed allora essere appunto imbarazzati per trovare il danaro che ci abbisognerebbe per pagare i titoli emessi e che verrebbero a scadere nei più critici momenti.

Dunque per questa sola considerazione io non potrei annuire a questo sistema. Non posso poi annuire, pei motivi che ho detto, ad una sospensione della costruzione dell'arsenale marittimo alla Spezia, e su questa questione, come sulle altre relative alle spese straordinarie, io mi riservo libera la mia opinione per quando verrà in discussione la legge che il Ministero ha detto di voler presentarci, o, se questa verrà tardi, all'occasione del bilancio; allora io vedrò di calcolare i bisogni dello Stato e i mezzi di sopperirvi, e vedrò su quali spese convenga soprassedere.

Per ora io non intendo sospendere piuttosto i lavori alla Spezia che quelli al Moncenisio. La discussione del bilancio verrà presto; allora sarà il caso di formulare un'opinione precisa.

Una disposizione del progetto presentato dall' onorevole Di Revel dice, che « le spese straordinarie stanziate saranno rallentate in modo da non nuocere alla prosecuzione delle opere. » Io potrei aderire al principio che si contiene in quest'articolo, ma parmi molto poco efficace, perchè con la clausola inserta *di non nuocere alla prosecuzione delle opere*, è facilissimo che il Governo seguiti tranquillamente a fare le opere che nelle sue viste egli crede più utili, e poi venga, a fatto compiuto, a dimostrarci che la sospensione avrebbe nociuto alla prosecuzione delle opere. Credo dunque che questo espediente sarebbe pressochè inutile.

Parmi poi anche inutile inquantochè è prossima la discussione del bilancio, ed allora saremo liberi nello stanziare le somme necessarie alla prosecuzione delle opere cominciate, di porre tutte quelle limitazioni che crederemo convenienti nell'interesse dello Stato.

Così non credo sufficiente la disposizione la quale dice che, « all'aprirsi della Sessione il Ministero presenterà una relazione sulla situazione finanziaria. »

Io credo che la Commissione del bilancio può fin d'ora chiedere tutti i prospetti, tutti gli schiarimenti che crede sulla condizione dell'erario e della finanza pubblica; credo anzi che debba farlo, appunto a dissipare le preoccupazioni in cui si trova la Camera ed il paese ed a far palese tutta intera la verità. Perchè dunque rimanderemo questo lavoro all'anno prossimo? Per me non potrei annuire ad una tale proposta.

Quanto poi all'eccitamento od alla prescrizione che si impone al Governo di presentare progetti che procurino il pareggio tra le entrate e le spese, per verità io non so vedere quali progetti si potranno presentare dal Ministero, fuori di quelli che si sono accennati nella discussione.

Bisogna veder modo di ripartire meglio le imposte senza scemarne l'entità, e di fare le possibili economie: su questi rimedi bisogna insistere rigorosamente, come bisogna insistere onde ottenere delle riforme.

Questi espedienti sono già noti, e quindi possiamo già fin d'ora fare eccitamento al Ministero, e, se occorre, possiamo ancora inserire una disposizione nella legge del bilancio, quantunque, in verità, io non abbia molta fede in queste disposizioni di legge che invitano i ministri a presentare un progetto. Quando veggo già parecchie di queste leggi che portano questa disposizione ed intanto passano gli anni senza che i progetti vengano presentati, io in verità non posso aver molta fiducia in simili prescrizioni.

Avvene una famosa che non posso tacere, che riguarda il matrimonio civile: ebbene il progetto non fu mai presentato, e chi sa quando lo vedremo scaturire dal portafoglio dei ministri. (*Sensazione*)

Ne abbiamo una di queste disposizioni anche nella legge, recentissima, dell'anno scorso, relativa al trasferimento della marina militare alla Spezia, nella quale sta scritto che nel principio della prossima Sessione il Ministero presenterà il progetto del *dock*. La Sessione è quasi al suo termine, ma il progetto non è ancora presentato, e se mai il Ministero lo presenterà, sarà sul fine e non al principio della Sessione. Perciò io non ho molta fiducia, come ho detto, in queste disposizioni di legge.

Ho detto che era mio intendimento di fare una proposta, e finirò il mio discorso col motivarla e col formolarla. (*Segni di attenzione*). A motivarla bastano poche cifre molto chiare che non imbarazzeranno molto la Camera a coglierne il risultato complessivo.

Il Ministero ha detto che la deficienza a tutto l'esercizio 1859, e la somma di cui per conseguenza ha bisogno è di 40 a 41 milioni; con questa somma esso crede di potere andare al fine dell'esercizio 1859.

Io comincio a dire che non mi credo oggigiorno in obbligo di provvedere ai bisogni del bilancio del 1859, e non posso a meno di trovare un po'singolare che noi veniamo a provvedere ai bisogni di questo bilancio di cui non si è

fatta ancora la discussione. A questi bisogni, quando siano accertati dalla Camera, noi provvederemo nella Sessione prossima, e in occasione che il Ministero ci presenterà anche qualche riforma.

Deduco dunque dalla somma, che il Ministero reputa necessaria, sei milioni, che rappresentano la deficienza del bilancio 1859.

Vi sono poi le spese straordinarie che il Ministero non ha fatte e non può fare durante gli esercizi del 1857 e 1858.

Pel Moncenisio avvi stanziata la somma di 4,500,000 lire. Io credo che non spenderà più di due milioni a questo riguardo a tutto il 1858. Credo di fare dei calcoli con una certa larghezza.

Per la Spezia sono stanziati 3,500,000 lire. Il ministro della guerra, se il suo disegno di legge sarà approvato, potrà spendere nei sei mesi dell' anno che ci restano un milione nelle fortificazioni di Genova: deduco quindi lire 2,500,000...

Lanza, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.* E le carceri?

Depretis. Le carceri non si faranno certamente in quest'anno; quindi si deve dedurre un milione e mezzo. Di più io non posso mettere in linea di conto delle spese sulle quali la Camera non si è ancora pronunciata. Ora, di spese sulle quali la Camera non si è ancora pronunciata ce n'è per tre milioni all'incirca: due milioni e mezzo solamente pel canale di Cigliano. Ciò dà in totale una somma di 14,500,000 lire. Queste spese, anche volendolo, non si possono fare in quest' anno nella massima parte, e, per altra parte non rilevante, dipende dal giudizio della Camera l'autorizzarle: io quindi in questa discussione non credo conveniente che se ne tenga conto. Dietro questi calcoli, trovo che la somma del prestito domandato per 40 milioni si può benissimo ridurre a 30; si può, cioè, diminuire di 10 milioni, e con questa proposta il Ministero ha, per quanto io credo, mezzi

larghissimi di fare fronte a tutti i bisogni dello Stato durante gli esercizi del 1857 e del 1858. Quando sarà cominciata la Sessione del 1859, quale il Ministero ce l' ha annunziata come la Sessione delle riforme, io mi riservo naturalmente d'appoggiare, ove occorra, un nuovo credito.

Con questa proposta un uomo dell'opposizione mi pare che dà una prova sufficiente di moderazione; poichè, senza avere ottenuto nulla, non dirò di riforme secondo i suoi principii e secondo le sue opinioni, ma di riforme secondo i principii e le opinioni degli uomini che seggono adesso sul banco del Ministero, consente tuttavia di dare al Ministero mezzi sufficienti onde provvedere ai bisogni dello Stato. Parmi che il Ministero dovrebbe accettare la mia proposta : se l'anno venturo egli verrà con delle buone riforme, io sarò lieto di appoggiarlo; perchè, dico il vero, non ho nessuna voglia di vedere altri uomini venirsi a sedere al banco del Ministero, a meno che non fossero scelti tra quelli che mi stanno in faccia. Ma la frazione che siede da quella parte (*Indicando la sinistra*) è così poco numerosa in questa Sessione, che non vi è ragione per credere che possa essa sola formare un Ministero da sostituire all'attuale.

E se l'amministrazione deve scegliersi in altro lato della Camera, io dico il vero, per cambiare il cassiere che deve pagare un debito dimostrato inevitabile, che, qualunque Ministero dovrebbe pure sempre pagare, cassiere per cassiere, lo facciano gli attuali ministri. (*Risa d'approvazione*)

Se nella ventura Sessione il Ministero verrà con delle buone riforme, allora io 'spassionatamente, disinteressatamente, riputando me e i miei amici come uomini assolutamente impossibili al potere, darò al Governo un debole, ma cordiale appoggio.

Ma se le riforme non venissero, il signor presidente del Consiglio mi avrebbe egli stesso autorizzato ad una opposizione ricisamente sistematica, poichè egli stesso ha detto che la politica italiana all'estero, deve essere riformatrice

all'interno. Se adunque il Ministero non fosse riformatore all'interno io avrei diritto di dubitare se la sua politica sia italiana e nazionale. (*Bravo!*)

La mia proposta consiste nel sostituire, alle parole 40 milioni del progetto ministeriale, la parola 30 milioni. È una parola presto intesa da tutti. (*Vivi segni di approvazione*)

La proposta dell'onorevole Di Revel Ottavio per una maggiore emissione di buoni del tesoro durante l'anno 1858 sino alla somma di 50 milioni di lire fu respinta dalla Camera; e quella dell'onorevole Costa Antonio fu ritirata.

Seduta del 31 maggio 1858.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE QUAGLIA.

Secondo discorso pronunciato dall'onorevole Depretis in sostegno della propria proposta di riduzione del prestito a 30 milioni, in risposta alle opposizioni dell'onorevole Solaro della Margherita e dell'onorevole Lanza ministro delle finanze e dell'istruzione pubblica:

Dirò poche cose, perchè parmi siano veramente state fatte poche obbiezioni alle ragioni sulle quali io appoggiava la mia proposta.

Comincierò dal rispondere una parola al conte Solaro della Margherita, il quale ricusa il suo voto alla mia proposta, e dice che per salvare il paese bisogna ricusare assolutamente l'imprestito. Io l'ho già detto, non divido quest'opinione; io credo che si possa salvare il paese anche somministrando in questa Sessione al Governo i mezzi coi quali provvedere ai bisogni dello Stato.

Credo poi che lo stesso deputato Solaro della Margherita abbia nell'ultima tornata accettata questa stessa opinione, in quanto che votava anch'egli la proposta degli onorevoli conte di Revel e Costa Antonio, la quale in sostanza non differisce

nell'intento della mia, quantunque differisca nella somma. (*Dalla destra: Oh! oh!*)

Anche con questa proposta si voleva dare al Ministero i mezzi di provvedere ai bisogni dello Stato.

A me poi sembra, che dopo la discussione sulla condizione delle nostre finanze, non si possa dubitare della necessità di provvedere ad una deficienza più o meno ragguardevole, e la quale non è altro che un debito contratto. Ora io non posso capire come si salvi il paese ricusando il pagamento di un debito che presto o tardi pure converrebbe estinguere.

Venendo alle osservazioni del signor ministro delle finanze, io prendo atto della dichiarazione che la somma da me proposta è sufficiente a provvedere agli esercizi 1857 e 1858.

Lanza, *ministro dell' istruzione pubblica e delle finanze.* No, no; ho detto che si può andare sino alla fine dell'*anno* 1858, non dell'*esercizio*, che è ben altra cosa.

Depretis. Or bene, ed io credo che la somma da me proposta sia sufficiente per andare fino alla fine non solo degli anni, ma degli esercizi 1857 e 1858. Questa mia convinzione io la desumo dalle parole pronunziate in questa discussione dagli onorevoli Lanza e Di Cavour, i quali entrambi sostennero che con 40 milioni il Ministero aveva mezzi più che sufficienti per andare alla fine del 1859...

Lanza, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.* Più che sufficienti, no.

Depretis. Ricorderò le parole del signor presidente del Consiglio dei ministri il quale diceva: che il *peggio* che ci poteva accadere alla fine del 1859 si era che la deficienza salisse da 43 a 44 milioni, e con 40 milioni ha ripetutamente dichiarato che credeva di avere modo di farvi fronte.

Il signor ministro delle finanze poi manifestava una opinione analoga, perchè faceva credere che, quando le condizioni economiche dello Stato si fossero migliorate, credeva con la somma di 40 milioni di poter fare fronte anche ad una parte delle somme che sarebbero scadute nel 1860.

Citerò le parole del ministro:

« Si può ritenere (diceva il signor ministro delle finanze) che non è punto cambiata la situazione, ed affermare che la somma di 40 milioni, che vi è domandata, sarà sufficiente e che si potrà fare fronte alle spese sino al fine del 1859. E non solo sono persuaso che si potrà fare fronte a queste spese, ma giudico eziandio che si avrà da liquidare tutte le spese fino alla metà del 1860. Se poi le nostre entrate continueranno in quell'incremento che avevano per lo passato, allora potrei promettervi che si avrebbe un margine per fare fronte ad altre spese nel 1860, ed a soddisfare una parte dei fondi d'ammortizzazione che sono stati dedotti provvisoriamente dal bilancio. »

Ora io domando se, dopo queste dichiarazioni stateci fatte dal Ministero, la somma di 30 milioni non era sufficiente per provvedere all'esercizio 1858, massimamente se teniamo conto della risoluzione in cui è venuto il Ministero di sospendere la costruzione dell'arsenale marittimo alla Spezia; se teniamo conto delle spese da me menzionate nella seduta precedente, la massima parte delle quali siamo certi che non saranno fatte, e ad alcune altre mi pare che non sia conveniente provvedere finchè la Camera non abbia pronunciato il suo voto. Io domando se con la somma di trenta milioni non ci sia di che provvedere non solo ai bisogni che possono manifestarsi nel 1858, ma anche ai bisogni degli esercizi medesimi, quando, durante l'anno 1858, il Ministero ha ancora a sua disposizione la somma di trenta milioni di Buoni del Tesoro.

Lanza, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.* No, no.

Depretis. Sì, durante l'anno 1858 il Ministero ha ancora a sua disposizione la somma di trenta milioni di Buoni del Tesoro.

Io non ritornerò sulle cifre, perchè mi pare che su questo punto non possa esservi discussione.

Il signor ministro delle finanze notava che la mia proposta sarebbe tale da fare sì che il Ministero dovrebbe contrarre un prestito in condizioni meno vantaggiose, ed accennava alla questione di fiducia. Io dirò schiettamente quale è lo scopo pel quale ho fatto la mia proposta. Io mi sono prefisso, nel fare la mia proposta, di dare al Ministero mezzi sufficienti onde provvedesse ai bisogni dello Stato; ma soprattutto ho voluto provvedere all'assestamento definitivo delle nostre finanze in quel modo che mi pare il solo sicuro e razionale, e finalmente, non lo nego, ho creduto che nell'interesse del paese, nell'interesse fors'anche dei signori ministri, ai quali gioverà rammentare che i Ministeri sono mutabili, nell'interesse delle nostre istituzioni, nel dare al Ministero i mezzi occorrenti ai bisogni dello Stato non si dovesse abbandonare quella cautela che è il principale fondamento del sistema costituzionale.

Perchè, o signori, si vota annualmente il bilancio? Perchè questa salvatrice cautela nel provvedere ai bisogni dello Stato? Affinchè la Camera elettiva possa vegliare davvicino sull'amministrazione dello Stato, e possa permanentemente esercitare la sua azione sugli atti del Governo, sull'indirizzo della politica, e sul modo con cui si debba provvedere ai bisogni dello Stato.

Il ministro diceva che io gli aveva rammentato diverse promesse fatte, e sulle quali il Ministero era in ritardo, e soggiungeva che gli era per circostanze straordinarie che non aveva potuto adempiere alle fatte promesse ed agli assunti impegni. E quivi il signor ministro accennava all'obbligo che egli aveva circa il *dock* di Genova.

Su questo punto dirò schiettamente il mio avviso. Non è questo soltanto il reclamo che avrei da fare al Ministero. Io non ho veduto in questa Sessione quasi nessuna delle riforme promesse ed aspettate, che sono pure o devono essere nell'intenzione dei signori ministri, presentarsi nuovamente al Parlamento. Ne accennerò qualcheduna. La legge sulle

fabbricerie. Essa fu reclamata dall'onorevole Boggio; e che rispose il ministro guardasigilli? Rispose che certe porte non si aprono, e che il Ministero non può farle aprire a sua voglia. Io veramente non so se questa risposta possa credersi soddisfacente per l'opposizione, quando lo stesso onorevole deputato di Caluso non se ne credette soddisfatto. Così è della legge sullo stato civile. Il Ministero ci ha risposto che aspettava il parere del Consiglio di Stato, e che in seguito avrebbe esaminato se era il caso di presentarla nella prossima Sessione.

Ma, Dio buono! queste sono promesse tanto vaghe, tanto generiche, tanto vaporose, che veramente non so se meritano di essere battezzate col nome di promesse. (*Segni di assenso*)

Non parlerò della Cassa ecclesiastica, sulla quale si è discusso nelle precedenti sedute ed insistito abbastanza.

La legge sul matrimonio civile, che si reclama come un pegno delle disposizioni riformatrici del Ministero, onde accordargli fiducia, questa domanda così semplice che un oratore credette eccessiva e tale che col presentarla e metterla innanzi in una questione di finanza gli è sembrato cosa enorme, con cui si mettesse a prezzo la morale pubblica e la religione dello Stato; ma, Dio buono! questa domanda non è altro che il reclamo non di una sola promessa che il Ministero abbia fatto, ma il soddisfacimento di un obbligo che esso ha, perchè è la legge che gli impone quest'obbligo in chiarissime note.

Ora, si può dire che si mette a prezzo la morale pubblica e la religione quando si viene a reclamare l'esecuzione delle leggi dello Stato che noi tutti abbiamo giurato di osservare e rispettare?

Così è della riforma amministrativa. Il Ministero ha detto che la presenterà nella prossima Sessione. Sta bene; ma non sappiamo ancora su quali basi, con quali principii direttivi insomma la vorrà presentare.

Il presidente del Consiglio ha detto a questo riguardo che temeva di incontrare due opposizioni diverse; che avrebbe studiato la questione; ma nulla di chiaro e di preciso. Ora io non so veramente come di una siffatta promessa possano contentarsi quelli che sono oppositori del Ministero.

Ma c'è anche una riforma che ha qualche attinenza con la questione finanziaria, e che sarebbe veduta con molta soddisfazione dai contribuenti. L'anno scorso la Camera ha votato la legge sul contenzioso amministrativo: ebbene la riforma sul contenzioso amministrativo che fu approvata da questa parte del Parlamento e che riuscirebbe a fare parere in moltissimi casi meno gravi le imposte ai contribuenti, perchè il Ministero non l'ha dissotterrata e nuovamente presentata in questa Sessione?

Due altre leggi furono presentate nella Sessione precedente: la riforma di alcuni articoli del Codice penale e l'altra relativa all'applicazione dei giurati ai reati comuni. Ebbene, invece della riforma del Codice penale e dell'istituzione dei giurati, noi sappiamo tutti che cosa la Camera ha dovuto votare. Essa ha votata una legge di repressione, quella sulle cospirazioni contro i principi stranieri e sui giurati pei reati di stampa.

Signori, mi pare che, dopo questi esempi che ho citati, l'opposizione non può credersi esagerata nelle sue pretese se non può dare un gran peso alla promessa che il Ministero ci fa di presentare nella Sessione prossima la legge di riforma.

Disse ancora il ministro che, col mio sistema di spezzare l'imprestito, lo Stato avrebbe ottenuto meno favorevoli condizioni. Il signor ministro delle finanze non ha inteso le mie idee, od io le ho forse male spiegate.

Fu ed è mia intenzione di dare al Governo i mezzi di cui abbisogna per l'esercizio 1858, e non ho punto inteso che si venisse poi al principio del 1859 ad un nuovo imprestito di 10 milioni; io non ho mai avuto in mente un simile progetto: ad ogni modo...

Lanza, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.* Se vuole, io leggerò le sue parole.

Depretis. Ho detto che non dissentiva di provvedere ai bisogni dello Stato, e che all' aprirsi della Sessione 1859, ove occorra, sono disposto a votare un altro imprestito; ma, ben inteso, sotto la condizione, e ciò risulta da tutto il mio discorso, che all'aprirsi della nuova Sessione la Camera ed il Governo debbano provvedere all' assestamento definitivo delle finanze, e risolvere per quanto sia possibile la questione della ripartizione delle imposte. Non ho detto che, sciogliendo questa questione, cessi anche la necessità dello imprestito di dieci milioni.

È cosa che non possiamo decidere fin d'ora; ma lo scopo principale della mia proposta è il riordinamento delle finanze, che fu la conclusione finale di tutti quasi i discorsi pronunciati in questa discussione, concordi tutti nel riconoscere che si debba provvedere una volta in modo definitivo all'assetto delle finanze dello Stato.

Quando noi, o con una migliore ripartizione delle imposte, o col mezzo di un'imposta sulla rendita, o col catasto provvisorio, o col riordinamento generale nelle tasse, non disgiunto dalle possibili economie nelle spese, avremo accertato i bisogni e le risorse dello Stato, noi potremo adottare un partito che acquieti i contribuenti, li rassicuri contro nuove tasse, e faccia cessare il bisogno di dover ricorrere ad imprestiti che si succedono periodicamente l' uno all' altro, senza sapere quando avranno un termine.

Dirò poche parole sulla ripartizione delle imposte, sulla quale io consento coll'onorevole ministro delle finanze, che dal 1848 in poi la ripartizione delle imposte siasi migliorata.

Noto però la circostanza che, quantunque le imposte nel loro complesso siansi forse un po' più equamente distribuite sui contribuenti, tuttavia esse sono divenute assai più gravi, e quindi un'ineguaglianza anche minore nella ripartizione pesa e pesa assai di più sui contribuenti.

Del resto, io non so come si possa muovere dubbio sulla ineguale ripartizione dell'imposta, e non capisco come si potrebbe adottare il partito al quale amerebbe appigliarsi il signor ministro, dei centesimi addizionali alle imposte dirette attualmente in vigore.

Con questo spediente si verrebbe a contraddire nel modo il più manifesto a quello stesso sistema di progressiva migliore ripartizione delle imposte, alle quali il Ministero dice di volersi attenere, imperocchè ogni miglioramento sarebbe escluso ed altro non si farebbe che rendere sempre più grave e l'imposta e l'ineguaglianza con cui è ripartita. Delle imposte dirette, la principale che verrebbe ad essere gravata è la prediale. Ora, perchè si sta facendo il catasto? Perchè riconosciamo che attualmente l'imposta prediale è malissimo ripartita, e perciò non potrebbe uniformemente colpirsi coi centesimi addizionali.

Alle osservazioni che il signor ministro ha fatte sull'imposta unica sulla rendita io non risponderò, perchè non intesi parlare d'imposta unica.

Io ho accennato all'imposta sulla rendita, ma ho preso ad esempio quella che si è introdotta in Inghilterra. Ora in Inghilterra non vi è imposta unica sulla rendita, vi è una imposta suppletiva. È qualche cosa di analogo che io vorrei si tentasse nel nostro paese.

In una discussione precedente, ed anche in questa, i signori ministri hanno detto: ma venite con piani concreti, in modo che si possa discutere la vostra proposta, e siamo disposti ad esaminarla. Il signor presidente del Consiglio diceva anche che egli non era avverso per sistema all'imposta sulla rendita, egli anzi, avendo accettato la dedica di un libro che appunto tratta dell'imposta sulla rendita, ha dimostrato che desiderava prendere in esame questa proposta. Disse anzi che aveva tentato, con mezzi legittimi, di far sì che venisse a sedere in Parlamento lo scrittore di quel libro onde potesse sostenervi le sue dottrine.

Io ho già risposto ad una parte di queste osservazioni, poichè ho detto che una proposta come questa l'iniziativa dei semplici deputati difficilmente potrebbe fare prevalere. In Inghilterra, lo ripeto, si dovette al prestigio di un uomo di genio ed a tutta la forza che gli dava una condizione suprema ed eccezionale nel paese per ottenere che l'imposta sulla rendita provvisoriamente fosse accettata. Del resto è questa la condizione naturale, dirò così, delle riforme che sono un po' radicali.

Se io interrogo la stessa nostra storia parlamentare veggo che, se noi avessimo voluto che la legge d'espulsione dei gesuiti, per esempio, di cui fu relatore o iniziatore l'onorevole Bixio che mi era vicino (*Ilarità*), seguitasse i tramiti ordinari dei consessi parlamentari, ed avessimo aspettato tranquillamente la sua attuazione, difficilmente forse la si sarebbe attuata.

Se in quell'epoca stessa si fosse tentato quel complesso di riforme ecclesiastiche che si tentarono posteriormente, e che nella massima parte sono ancora un vano desiderio, credo che noi avremmo incontrati ostacoli molto lievi. Se guardo alla storia estera, trovo che in una sola seduta famosa della grande rivoluzione francese si sono fatte più riforme che non si farebbero in dieci anni in un Parlamento che siede e discute in tempi quieti e normali, massime se le varie proposte dovessero seguitare le vie ordinarie e partissero dall'iniziativa parlamentare.

Credo quindi che il Ministero, a vece di usare la sua legittima influenza per fare sì che l'autore di quello scritto venisse a sedere in questo Parlamento, avrebbe dovuto lasciare che vi fosse portato da un partito politico; il Ministero non doveva prendere nella elezione ingerenza di sorta, e doveva invece fare qualche cosa di meglio. Ma non era mica spezzata la penna in mano a quel distinto scrittore? Il Ministero non poteva forse nominare una Commissione? Ne nomina tante! Chiamarvi a farne parte lo scrittore delle

lettere intorno alla imposta sulla rendita, unire uomini competenti; studiare esso medesimo la questione, e poi presentarci il risultato degli studi e dirci chiaramente in proposito la sua opinione? Almeno sapremmo chiaramente ciò che il Ministero crede o non crede praticabile. Ma rimandarci all'iniziativa parlamentare ed alle Sessioni che hanno da venire, mi permetta il signor ministro, non è questo il modo di manifestare una volontà ben ferma (e quando egli l'ha, sa farla conoscere molto bene) di volere tentare di risolvere questa difficile questione della ripartizione delle imposte.

Io ripeto dunque che non ho parlato dell'imposta unica sulla rendita, ma solamente dell'imposta suppletiva. Credo che il problema meriti di essere studiato, merita che se ne tenti la soluzione; credo anche che si può studiare nuovamente la possibile attuazione del catasto provvisorio. È urgente, o signori, e bisogna che per la prossima Sessione si trovi modo di dare un assetto definitivo alle nostre finanze; bisogna che sparisca questa preoccupazione dall'animo dei cittadini, preoccupazione che si è dimostrata così chiaramente con le ultime elezioni, che esiste, e non vale nè dissimularla, nè contestarla.

E perciò io dico che la Camera elettiva non ha altro espediente che di serbare nelle sue mani la facoltà che naturalmente le compete di negare i fondi, quando il Ministero non si presenti nella nuova Sessione, come ha fatto sperare, siccome un Ministero veramente riformatore. In una questione così importante, la Camera non deve rinunziare al solo mezzo efficace che lo Statuto pone in suo potere, non può e non deve tralasciare di mantenere questa suprema guarentigia a favore del paese.

Quanto alla questione di fiducia io ho detto che sono disposto ad appoggiare un Ministero riformatore; ma ho detto e ripeto che l'appoggio non può essere incondizionato, e che, ove si chiegga l'assenso ad ogni proposta ministeriale, e si faccia dell'assenso incondizionato un canone della

vita parlamentare, dico che questo canone farebbe del Governo parlamentare il peggiore di tutti i Governi.

Anche il credito poi, o signori, come la fiducia deve essere accordato con una giusta misura. Non tema la Camera di pregiudicare il credito pubblico dello Stato, usando moderatamente del credito. Io non ho questo timore e credo anzi che se la Camera e il Ministero useranno moderatamente del credito e vi ricorreranno solo nella proporzione dei reali bisogni dello Stato e manifesteranno nel tempo stesso la ferma intenzione d'occuparsi seriamente, onde dare un assetto conveniente, stabile e soddisfacente alle finanze dello Stato, anzichè pregiudicare al credito pubblico lo miglioreranno.

Oltre di ciò, io lo dirò schiettamente che, quantunque desideri che il Ministero abbia una certa larghezza nei mezzi di cui possa disporre, e questa larghezza credo che l'abbia, perchè 30 milioni di Buoni del Tesoro durante l'anno 1858 sono a sua disposizione, 30 milioni li può realizzare coll'alienazione della rendita, e sono 30 milioni effettivi, trattandosi di realizzare tanta rendita che procuri al Governo la somma di 30 milioni; io dico che quando il Ministero abbia questi mezzi, la Camera per sua parte non deve essere tanto larga di mezzi che sia oltrepassato il bisogno, e sia meno efficace e continua quell'autorità, quel potere e quella vigilanza che appunto in certi momenti difficili è necessario che essa conservi integralmente. È vero, qualche nube pare che vi sia sull'orizzonte; ma, o signori, se un bisogno improvviso sopravvenisse, forse che mancheremmo noi del credito necessario? Forse che una somma di 10 milioni di meno sarebbe un imbarazzo pel nostro paese? Ma una complicazione, si può dirlo francamente, perchè il sistema del Governo è conosciuto e palese a tutti, una complicazione politica non ci troverebbe soli; il Ministero è entrato nel sistema delle alleanze, e basterà che alcuno dei potenti alleati del nostro Stato resti unito con noi, perchè lo Stato

abbia il credito necessario per trovare non 10 milioni, ma una somma assai maggiore.

Poi, signori, bisogna ben tenere in poco conto le risorse attuali del paese per avere un'apprensione a questo riguardo. Io credo che siamo in una condizione ben diversa da quella in cui eravamo nel 1848: se venisse il momento dei pericoli e dei bisogni per l'erario pubblico, il patriottismo del paese, il quale non si è certo impoverito in questi dieci anni, non lascierebbe mancare le somme di cui si avrebbe bisogno. Del resto, io dico, perchè il Ministero, quando nascano questi bisogni non verrà egli stesso a proporli, sì che la Camera possa essa medesima acconsentirli? Perchè si avranno a lasciare questi fondi, di cui il Ministero non ha per assai lungo tempo bisogno, senza cautela nessuna in mano al Governo?

Signori, i ministri sono mutabili, e potere è volere. Noi avremmo creduto di votare un imprestito di 40 milioni pel Ministero Cavour-Lanza-La Marmora; ebbene, appunto perchè l'orizzonte non è chiaro, io voglio votare la somma che è necessaria onde i ministri Cavour, Lanza e La Marmora provvedano ai bisogni dello Stato; ma non credo si possa, senza pericolo, andare più oltre.

Quando il Ministero possa avere i bilanci votati per il 1859 e i mezzi per fare fronte a tutti gli impegni dello Stato sino a tutto quell'anno, e ad una parte del 1860, sappiamo noi, o signori, che cosa può accadere in quasi due anni, quando il Ministero durante un sì lungo spazio di tempo potrà amministrare lo Stato, senza che il Parlamento possa usare del mezzo più efficace per vegliare ed agire sull'indirizzo politico e sugli atti del Governo?

Saranno gelosie dell'uomo dell'opposizione, saranno precauzioni, sospetti eccessivi; ma, signori, l'Europa trovasi in un assetto tutt'altro che stabile. E basti notare che vicino a noi sta una grande nazione che ha esercitato ed esercita una immensa influenza sui destini europei; ma i desiderii,

gli interessi, le aspirazioni, le passioni di questa grande nazione stanno sigillate come un enigma nella testa di un uomo, e quest'uomo forma quasi il perno della politica europea.

Dinanzi a questa idea, io, dico il vero, vorrei che i consessi parlamentari, i quali rappresentano gli interessi dei popoli, non si mettessero in condizione tale, che un Governo potesse sottrarsi dalla loro azione, o far senza della loro cooperazione.

Egli è per ciò che io, ben disposto a dare al Governo i mezzi di cui ha bisogno (e ho proposto mezzi che credo sufficienti), poichè gli è interesse del partito liberale e della parte più avanzata a cui appartengo, e dai banchi della quale, se succede un cambiamento, non è da sperare che usciranno i nuovi ministri, ma piuttosto dai banchi contrari, che io sono disposto, nelle condizioni in cui trovansi i partiti in questa Camera, ad appoggiare il Ministero purchè sia riformatore; non potrei tuttavia fare atto per cui il Governo abbia i mezzi di potere sottrarsi alla permanente necessità del Parlamento. Sino a tale punto, o signori, io non ispingo la mia condiscendenza verso i ministri, e posso errare, ma sono profondamente convinto che con ciò non faccio atto contrario agli interessi del Piemonte e che possa riescire di danno all'avvenire d'Italia. (*Sensazione*)

Messa ai voti la proposta dell'onorevole Depretis, dopo prova e controprova è dalla Camera respinta.

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera in questa stessa seduta. — Voti favorevoli 97, voti contrari 62. — Adottato dal Senato del Regno il 22 giugno 1858.

(Legge 26 giugno 1858, n. 2885.)

Dimissioni dell'onorevole Carlo Cadorna dall'ufficio di Presidente della Camera

L'onorevole Depretis, quale Primo Vice-Presidente, occupò il seggio della Presidenza della Camera durante la malattia del Presidente Cadorna.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 5 giugno 1858.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DEPRETIS.

Comunicata alla Camera una lettera con la quale l'onorevole Cadorna per ragioni di salute manifesta il proposito di rinunciare all'ufficio di presidente, l'onorevole Depretis soggiunge:

Ora la Camera mi permetta che alla mia volta le presenti un'osservazione, e le sottoponga una proposta.

Nessuno di noi ignora lo stato cagionevolissimo di salute dell'onorevole nostro presidente. Noi tutti abbiamo pel passato potuto apprezzare la perizia somma, la diligenza infaticabile, l'imparzialità esemplare, con la quale l'onorevole nostro presidente ha dirette le nostre discussioni; (*Segni di assenso*) ed in oggi dobbiamo non meno apprezzare il sentimento di delicatezza che lo spinge, a cagione della sua mal ferma salute, a mandare la sua rinunzia; ma se la Camera deve apprezzare la squisita delicatezza dell'onorevole suo presidente, per ciò stesso io credo che essa (*Con voce

commossa) non debba accoglierne la domanda. (*Segni di approvazione*)

Se la Camera consentisse alla dimandata dimissione del suo presidente, verrebbe a contraddire alla sua scelta ed al suo voto.

Io quindi, e a nome dell'ufficio della Presidenza, e credendo di farmi interprete del voto unanime della Camera, propongo che non si accetti l'offerta dimissione del nostro presidente, (*Sì! Bravo!*) e che invece gli si accordi un congedo di un mese, affinchè egli possa ripristinare la sua salute e venire nuovamente ad occupare quell'altissimo posto al quale fu chiamato dalla fiducia della Camera, e nel quale seppe acquistare la stima e la simpatia di tutti indistintamente i suoi colleghi, qualunque sia il partito al quale essi appartengano. (*Vive voci da tutti i banchi: Bravo! Bene!*)

Io propongo adunque che non sia accettata la dimissione domandata dall'onorevole presidente, e che invece gli sia accordato un congedo di un mese.

Voci. Sì! sì! all'unanimità!

Presidente. Pongo ai voti questa proposta.

(*Si alzano ad un tratto tutti i deputati presenti*).

La Camera, ad unanimità, non accetta la rinunzia mandata dal suo presidente, e gli accorda il congedo di un mese.

In questo ultimo scorcio della Sessione l'onorevole Depretis continuò a presiedere la Camera, tranne che nelle due tornate nelle quali prese parte alla discussione del Bilancio dei lavori pubblici.

Bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici pel 1859

Esaminato dalla Commissione generale del Bilancio composta dei deputati Rattazzi presidente, Depretis vice-presidente, Mazza e Cavallini Gaspare segretari, Di Revel Ottavio, Despine, Giovanola, Marco, Pernati, Saracco, Quaglia, Brunet, Casaretto, Cavalli, D'Alberti, Menabrea, Sappa, Del Carretto, Buffa, Brignone, Sanna, Valerio, Ara, Capriolo, Demaria, Robecchi, Astengo ed Arnulfo relatore, il quale presentò la relazione il 31 maggio 1858. — Era ministro dei lavori pubblici l'onorevole Bona, e l'onorevole Paleocapa era ministro senza portafogli.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 23 giugno 1858.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE QUAGLIA.

Sulla categoria 23: — *Strada reale da Bobbio a Voghera*, — proposta dal Ministero nella somma di lire 20,000 ed aumentata dalla Commissione a lire 24,000:

VOLEVA fare una osservazione analoga a quella che fu fatta dagli onorevoli Biancheri e Del Carretto relativamente alla categoria 23, e prego la Camera a permettermi di esporla fin d'ora, dacchè questo argomento è venuto in discussione. Anche nel Consiglio divisionale di Alessandria si è elevata una questione che somiglia a quella cui gli onorevoli Del Carretto e Biancheri hanno accennato, e riguarda alla strada da Bobbio a Voghera, che fu annoverata fra le strade nazionali in seguito alla legge 2 maggio

1855. La legge 2 maggio 1855 dice che la manutenzione delle strade che vengono con essa dichiarate nazionali è col principio del 1857 assunta dallo Stato per tutte le strade che sarebbero state a quell'epoca carreggiabili.

La frase adoperata dalla legge è tale, a mio avviso, per cui quando una strada fosse ultimata, lo Stato dovesse senza altro assumerne la manutenzione. Infatti l'articolo 12 che segue dice:

« Che le opere di nuova apertura di dette strade e quelle dei loro tronchi non ancora sistemati saranno eseguite metà a carico dello Stato, metà a carico delle provincie. »

Ora la strada da Bobbio a Voghera fu tutta quanta compiuta e sistemata: vi è un tronco da Penice a Varzi che fu compiuto molti anni sono, e forse chi faceva il disegno di quel tronco di strada non riusciva a compilarlo in modo che rispondesse alle esigenze attuali in fatto di strade provinciali.

Così gli altri tronchi da Voghera al confine della provincia di Bobbio, dal confine della provincia di Voghera a Varzi, e dal Penice a Bobbio si sistemarono recentemente, per cui questa strada può considerarsi tutta quanta sistemata.

Ora si progettarono varie riparazioni ad alcune parti di questa strada, e qui io vedo in questo bilancio proposta una somma per sostituire ad alcuni cunettoni dei ponticelli.

Io non so se, interpretando la legge rettamente, si possa sostenere che questa spesa debba dividersi tra lo Stato e la provincia, poichè la legge non riguarda che i nuovi tronchi da costruirsi e i tronchi da sistemarsi, e la strada di cui si tratta è sistemata. Che se poi vogliamo pensare ai miglioramenti, ma, Dio buono! ve ne sono ben molte delle nostre strade che potrebbero essere migliorate nella struttura, nelle pendenze e negli edifizi che più o meno hanno sofferto e che non furono costrutti secondo le migliori regole dell'arte; ma allora la sarebbe una cosa che non si saprebbe quando andrebbe a finire.

Io credo che, quando il Governo prendeva in consegna la strada al principio del 1857, doveva fare fin d'allora le sue riserve, quando avesse riconosciuto che le strade potevano dichiararsi non carreggiabili; ma, quando il tronco di strada era tutto quanto compiuto, e riserva non siasi fatta, le spese che occorrevano per mantenere od anche rifare il corpo stradale, gli edifizi, i muri di sostegno dovevano rimanere a suo carico, e credo che queste spese non potessero addossarsi alla provincia, ma dovessero andare a carico dello Stato.

Ad ogni modo poi bisognerebbe togliere il dubbio, perchè non vi è niente di peggiore di queste contese, di queste collisioni che si elevano tra una provincia e lo Stato. Quando esistono dei dubbi, accade che nei bilanci divisionali non si sa su quale somma fare assegnamento, e spesso o sopravvengono spese non calcolate, o è forza tralasciare qualche utile lavoro.

Un esempio di queste contese lo si ebbe nel Consiglio divisionale di Alessandria riguardo alle spese domandate, appunto per una riparazione del tronco della strada da Bobbio a Voghera. Il Consiglio divisionale diede, se ben mi ricordo, una ripulsa alla spesa richiesta, ed anzi fu d'avviso di ricorrere ai tribunali; ma non so come andrà a finire la controversia.

Io credo che bisognerebbe trovare modo per cui queste collisioni tra l'amministrazione delle provincie e l'amministrazione dello Stato non avessero più luogo.

Io non faccio veruna proposta: mi limito solo ad osservare che, stando al disposto della legge, mi sembrerebbe che una strada quando è stata compiuta, quando questa strada è carreggiabile, una volta che è venuta in mano allo Stato senza riserva, spetta allo Stato il mantenerla.

Dopo spiegazioni dell'onorevole Paleocapa, ministro senza portafogli:

Vedo che c'è poca differenza fra l'opinione dell'onorevole ministro e la mia: egli dice che, quando si trattasse di riparare i ponti, le opere d'arte, i muri di sostegno, insomma il corpo stradale di una strada divenuta nazionale che avesse sofferto, quando questa strada è stata precedentemente sistemata, in questo caso le opere debbono andare a carico dello Stato. Ma, quando per avventura dovessero eseguirsi delle opere per cui si potesse ritenere che manca qualche cosa alla loro sistemazione, in questo caso la spesa debbe sopportarsi fra lo Stato e la provincia.

Mi permetta l'onorevole ministro che gli osservi che le espressioni della legge sono generali e non ammettono eccezioni: esse dicono: *strade carreggiabili;* non dicono quello che egli ha aggiunto: *perfettamente carreggiabili.*

Io non so se, a termini delle disposizioni del regolamento stradale, una strada che fu costrutta regolarmente, e nella quale vi ha qualche cunettone invece di ponti, sia tale strada per cui si debba dire che non è sistemata. Per le strade di montagna molte volte è necessità l'avere dei cunettoni a vece di ponti. La strada di cui vi ho parlato fu tutta quanta costrutta per appalto. Non so ove si sieno lasciati cunettoni e dove era meglio in loro vece costrurre dei ponticelli.

Può darsi che nel caso indicato dal signor ministro sarebbe stato miglior regola l'avere prescritta la costruzione di ponticelli; ma questo è un perfezionamento, e non si può dire che la strada non fosse sistemata perchè avesse alcune sue parti meno perfette. Quindi io non so vedere che, a termini della legge, malgrado le spiegazioni date dal signor ministro, si debbano porre le spese a carico delle provincie. Ad ogni modo, siccome non intendo fare una proposta, e,

quando la spesa si limitasse alla sostituzione di acquedotti o ponticelli a questi pochi cunettoni, per la provincia non sarebbe un carico troppo grave, poichè sarebbe per un'ultima spesa, desidererei però fosse ben ritenuto che per tutte le altre opere di costruzione o riparazione al muro di sostegno, di ponticelli già costrutti, o per riforma delle livellette, la spesa debba essere a carico dello Stato.

Così intesa la cosa, non prolungherò la contesa col signor ministro.

Sullo stesso argomento:

Io farò una sola osservazione sulla espressione letterale della legge. Essa dice che la manutenzione delle strade dichiarate nazionali sarà assunta a carico dello Stato per tutti i tronchi che si troveranno al principio dell'anno 1857 carreggiabili.

Ora, nel caso concreto, la strada di cui io parlo, era carreggiabile ed era anche stata sistemata. Certo che per avventura una parte poteva essere ben sistemata, ed un'altra lasciare qualche cosa a desiderare. In questo caso io non vorrei che il giudizio dello stato in cui si ha da trovare una strada, e delle opere necessarie onde possa essere giudicata non solo carreggiabile, ma sistemata, fosse rimesso all'arbitrio ed anche al criterio dei periti, perchè si sa che le cose si vedono diversamente, secondo la persona che giudica, secondo i confronti che si fanno.

Una strada può essere carreggiabile e sistemata per un perito e non esserlo per un altro; bisognerebbe avere norme che tolgano possibilmente l'incertezza e l'arbitrio. Ad ogni modo poi, io credo che bisogna provvedere in maniera che le provincie conoscano tutte queste spese che il Governo vuol mettere a loro carico.

Se al principio del 1857, quando il Governo ha mandato a riconoscere le strade che diventavano nazionali, avesse fatto allora una ricognizione delle strade, ed avesse dichiarato alle provincie quali erano le opere che, secondo il suo giudizio, occorrevano perchè una strada rimanesse a carico esclusivo dello Stato, questa sarebbe stata un'ottima cosa; e se non si è fatta, credo che sarebbe ancora conveniente di farla; perchè, lo ripeto, è utile, è necessario che le provincie sappiano quali sono le spese che hanno da stanziare, onde non venga loro improvvisamente una spesa che non hanno calcolata; spesa che proviene talora, come nel caso concreto, da una perizia che non dipende dall'amministrazione provinciale, ma dallo Stato, e che in ultimo, ripeto, può turbare le amministrazioni provinciali e divisionali, e suscitare questioni che, nell'interesse dello Stato e delle provincie devono evitarsi.

La categoria 23 è approvata della Camera nella somma proposta dalla Commissione.

Sulla categoria relativa alle strade ferrate. — L'onorevole Castellani-Fantoni aveva fatte raccomandazioni per stabilire il telegrafo nelle provincie attraversate dalla ferrovia di Stradella. — L'onorevole Depretis soggiunge:

Vorrei fare una raccomandazione al Ministero in aggiunta a quanto venne testè detto dall'onorevole Castellani.

Il signor ministro ha detto che non può stabilire il telegrafo nelle provincie di Tortona e di Voghera perchè per quella linea gli mancano i fondi. Ma una parte qualunque di questi fondi egli la deve avere, perchè, se mal non mi appongo, la legge sanzionò pure lo stabilimento di questa linea.

Ora, quando la legge stabilisce l'impiego di fondi per dati usi, non credo che il Ministero possa astenersi dal prescritto impiego.

Aggiungerò un'altra avvertenza.

È stabilito sulla ferrovia un telegrafo che ha ben poco a fare.

Ora, perchè mai il Ministero non cercherebbe qualche combinazione per cui i privati potessero giovarsi del telegrafo che serve così raramente ai bisogni della strada ferrata? A che giova che un telegrafo attraversi provincie popolose se le popolazioni non possono giovarsene nemmeno all'epoca della vendita dei bozzoli?

Quest'anno il raccolto dei bozzoli è mancato, e le popolazioni non hanno sentito il male di non avere rapide comunicazioni telegrafiche! Ma se la produzione serica fosse stata, come al solito, abbondante, è certo che le popolazioni avrebbero veduto con sdegno i fili telegrafici attraversare inutilmente i loro territori senza potersene valere; poichè la società che esercita la ferrovia, quand'anche volesse fare a favore dei privati il servizio del telegrafo, nol potrebbe neanco, perchè il servizio pei privati è esclusivo al Governo.

Prego dunque il signor ministro di trovare qualche combinazione per la quale, o coi denari dello Stato o col telegrafo della società, possano i privati avere il benefizio delle comunicazioni telegrafiche.

Dopo assicurazioni dell'onorevole Bona ministro dei lavori pubblici:

Poichè il signor ministro non ha avuto difficoltà ad accettare il mio consiglio, io mi permetterò di dargliene un secondo.

È noto alla Camera che, per corrispondere telegraficamente, adesso, con Parma o Piacenza si paga una tassa enorme; è un vero tributo che noi, che abbiamo una linea telegrafica a sette od otto chilometri dal confine parmense, paghiamo alle linee telegrafiche austriache.

Io quindi, anche per fare cessare questa specie di canone che paghiamo alle linee telegrafiche austriache, vorrei pregare il ministro a volere iniziare qualche trattativa col Governo parmense, onde rendere le nostre linee unite alle linee telegrafiche di Parma e Piacenza. In questo modo avremo fatto un benefizio ai due paesi.

Sulla categoria 43: — *Manutenzione del corpo stradale e del materiale fisso,* — proposta dal Ministero e dalla Commissione in lire 580,000:

Debbo fare un'osservazione in proposito di questa categoria.

In occasione della discussione agitata nella Commissione del bilancio venne in discussione il cantiere che il signor ministro ha stabilito nella città d'Alessandria per l'iniezione delle traversine.

Gli schiarimenti che mi furono forniti dal signor relatore mi hanno dimostrato quali siano state le intenzioni del Ministero, le quali furono buone, cioè di provvedere alla manutenzione del materiale fisso con un mezzo meno costoso. Tuttavia, non per disapprovare l'opera fatta, ma pel modo col quale fu fatta, io debbo fare un'osservazione.

Io credo che i fondi destinati alla manutenzione stradale non potessero impiegarsi alla costruzione del cantiere.

Certo il signor ministro ha trovato consenziente il Consiglio speciale delle strade ferrate, non avrà trovato difficoltà nel ministro delle finanze; tuttavia la legge, quando vieta di fare storni da categoria a categoria, non può intendersi altrimenti, se non nel senso che le spese, le quali hanno una speciale destinazione, non possono essere impiegate ad una affatto diversa; e così una fabbrica, un opificio permanente che accresce il valore capitale della strada non può farsi coi fondi assegnati alla manutenzione annuale.

Io quindi, quantunque la spesa non sia gran fatto rilevante, però maggiore di quella indicata dal signor ministro, giacchè egli indicò la materia prima negli schiarimenti dati alla Commissione, ma non tenne alcun conto della mano d'opera che egli aveva nelle officine, tuttavia io credo che sarebbe stato più regolare lo attenersi alla legge, la quale vuole che quando una spesa è destinata ad un uso, bisogna applicarla a questo uso e non destinarla ad altri.

Perciò io noto al signor ministro che, interpretando la legge rettamente, è impossibile di sostenere che lo stabilimento di un cantiere o di una officina di iniezione possa ritenersi come una spesa di semplice manutenzione; e la spesa doveva quindi essere chiesta alla Camera e stanziata in una categoria apposita fra le spese straordinarie.

Giacchè ho la parola su questo argomento, io debbo anche fare un invito ai signori ministri. La legge del 1853 sulla amministrazione centrale obbliga il ministro delle finanze a compilare e depositare negli archivi della Camera l'inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato entro il 1854; poi obbliga ciascun ministro a presentare entro lo stesso termine l'inventario dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini dipendenti dalla sua amministrazione, e quindi annualmente lo stato delle variazioni avvenute nei medesimi.

Questa chiara prescrizione della legge io credo che non sia stata eseguita da alcun ministro, tranne da quello della guerra, il quale credo abbia deposto gli inventari della marina.

Ma io esigo molto più esatta l'osservanza di questa disposizione della legge dal ministro dei lavori pubblici. Se è utile questa disposizione per tutti gli altri Ministeri, è necessaria per quello dei lavori pubblici. Diffatti il ministro dei lavori pubblici esercita il servizio dei trasporti ed amministra le strade ferrate dello Stato; non è altro che l'amministratore di un' impresa industriale.

Ora, quale guarentigia hanno mai i rendiconti di un'amministrazione industriale se non sono fondati sugli inventari e se questi inventari non sono annualmente corretti?

Io mi limito a chiamare l'attenzione del Ministero su questa circostanza, e voglio sperare che nella prossima Sessione esso presenterà questi inventari ed eseguirà in tal modo le utili ed, in questo caso, anche necessarie disposizioni della legge sull'amministrazione centrale dello Stato.

In risposta all'onorevole Bona, ministro dei lavori pubblici:

Io non posso difendermi dalla meraviglia nel vedere che il signor ministro non crede ammessibile la mia opinione quanto allo stabilimento costruttosi in Alessandria. Ma, se valesse il suo ragionamento, tutti quanti gli opifizi costrutti nelle ferrovie dello Stato, tutti i caseggiati che servono alle officine di riparazione dei veicoli, alla loro conservazione, potrebbero classificarsi tra le spese di manutenzione. Il signor ministro disse che la spesa era poca: ma che importa? Anch' io ho ammesso che la spesa non è rilevante benchè non sia quale il signor ministro la indicava, perchè egli non tenne conto della mano d'opera; ma qui non è questione di entità della spesa, ma di regolarità.

Io ripeto essere impossibile ammettere che un edifizio, che si stabilisce onde preparare le traversine, per quanto costi poco, possa classificarsi come una spesa di manutenzione: chè allora potremmo classificare come spesa di manutenzione anche gli edifizi, nei quali stabiliremo i laboratorii per riparare le macchine, i veicoli, i meccanismi, gli attrezzi. Dirò di più: potremmo anche classificare fra le spese di manutenzione le tettoie le quali difendono il materiale mobile che corre sulle ferrovie, perchè servono a mantenerlo in buono stato e a diminuire le spese di manu-

tenzione affatto come nel caso concreto. Quindi io persisto nella mia opinione e voglio sperare che l'onorevole ministro per l'avvenire vorrà classificare queste spese un po' meglio di quello che ha fatto per l'esercizio che esaminiamo.

Riguardo agli inventari, io ammetto quanto agli immobili le osservazioni che ha fatte il signor ministro delle finanze: l'inventario dei beni immobili porta sempre tempo e complicazione; tuttavia non posso a meno di osservare che la legge è del 1853, e che gli inventari dovevano essere presentati nel 1854. Dunque mi pare che una sollecitazione che viene dopo un lustro, sia una delle più moderate che si possano rivolgere ai signori ministri.

Io non posso capire l'ostacolo a cui accennava il ministro dei lavori pubblici, che impedisce la presentazione dell' inventario del suo Ministero, e stento a persuadermi come mai siasi ritardata questa presentazione, in quanto so benissimo che non si può amministrare il servizio delle strade ferrate senza avere l'inventario sempre al corrente. Perciò, finchè non mi si sia spiegato in che cosa consista questa difficoltà che è venuta ad impedire la buona volontà del ministro, io starò sempre attendendo che voglia adempiere all'obbligo suo della presentazione degli inventari agli archivi della Camera, come la legge prescrive.

La categoria 43 è approvata dalla Camera nella somma sovra indicata.

Seduta del 24 giugno 1858.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE QUAGLIA.

Sulla categoria 85: — *Traforo delle Alpi,* — proposta dal Ministero in lire 3,500,000 e ridotta dalla Commissione a lire 1,500,000. — L'onorevole Depretis propone la riduzione a lire 500,000:

Farò poche osservazioni su questa categoria.

Comincierò dal confessare schiettamente che, dovendo il paese sopportare il grave carico della spesa pel valico della grande catena delle Alpi, io, nel mio particolare, senza disconoscere l'importanza del Moncenisio, avrei preferito il Luckmanier; a me pare che nell'interesse generale del paese la scelta non può essere dubbia; ma questa è una questione troppo vasta per essere posta in campo a quest'epoca della Sessione.

Dirò ancora che, una volta stabilite per legge le grandi opere di cui si occupò la Sessione precedente, se le condizioni finanziarie del paese richiedono di tralasciarne alcune, per esempio, quella della Spezia o del Moncenisio, io non avrei esitato a sacrificare il Moncenisio per continuare i lavori della Spezia. Quello che dico per tralasciare, lo direi anche per sospendere, e per sospendere questi lavori sarebbe forse adesso il tempo opportuno, inquantochè i lavori non sono ancora tanto avanzati da fare parere troppo doloroso il sacrifizio.

Io manifesto la mia opinione, ma convengo che non ho speranza che una proposta, la quale si accostasse alla mia opinione, sarebbe accettata dalla Camera, e quindi mi restringerò dentro confini molto più modesti.

L'anno scorso, lo dico schiettamente, non avrei, così come era, votato il disegno di legge del Moncenisio; avrei però

votata la proposta dell'onorevole Moia, (¹) perchè anche a me sembra che, nell'interesse del paese, si dovesse fare un sacrifizio per vedere se quest'opera grandiosa era possibile.

Dopo la legge votata dalla Camera, io non verrò a chiedere che i lavori si sospendano, ma, se devono proseguire, sia tenuto conto delle condizioni finanziarie del paese, e non si dimentichi la dichiarazione fatta dal Ministero in altra circostanza, quando manifestava la sua intenzione di rallentare le grandi spese cui lo Stato erasi assoggettato.

Per ciò io non potrei accostarmi alla proposta della Commissione, e gli schiarimenti che diede l'onorevole ministro alla Commissione, e che io ottenni dalla gentilezza dell'onorevole relatore, mi hanno dimostrato che, quando nella discussione dell'imprestito io sosteneva che negli esercizi 1857 e 1858 si poteva fare sulle allocazioni delle somme destinate a questa grande opera, una riduzione di circa 2 milioni, io non mi discostava dal vero.

Infatti dalle comunicazioni fatte risulta che a tutto aprile passato non si erano spese per il traforo del Moncenisio se non 274,000 lire; che i contratti realmente conchiusi e gli impegni definitivamente assunti dallo Stato non ammontavano a quell'epoca che alla somma di lire 1,100,000. Ora sui bilanci 1857 e 1858 sono stanziate lire 4,500,000. Dunque si poteva ragionevolmente sostenere che nel resto dell'eser-

(¹) Nella seduta del 25 giugno 1857 discutendosi il disegno di legge per la riforma del capitolato con la Società della *ferrovia Vittorio Emanuele* e pel *traforo delle Alpi*, l'onorevole Moia aveva presentato la seguente proposta:

Articolo unico. È aperto al Ministero dei lavori pubblici un credito di lire 4,500,000 per intraprendere i lavori del traforo delle Alpi fra Bardonnèche e Modane.

Questa somma sarà inscritta in apposita categoria del bilancio di quel dicastero, intitolata *Traforo delle Alpi* e verrà ripartita nel modo seguente:

Esercizio 1857. . . . . L. 1,000,000
Id. 1858. . . . . » 3,500,500

Il ministro renderà conto al Parlamento dell'andamento e del progresso dei lavori.

cizio 1858 difficilmente si sarebbe spesa tutta questa somma, e che un risparmio di un paio di milioni era possibile.

È vero che il signor ministro ha accennato ad un altro impegno non ancora assunto, ma in corso di trattative, ed è la costruzione delle macchine affidata alla casa Cokerill, che forse a quest'ora sarà anche definitivamente stabilito.

Ma questo contratto non fu accennato che per la somma di lire 1,700,000, e, se non erro, fu conchiuso in somma minore. Così gli impegni definitivi assunti dallo Stato importano la somma totale di 2 milioni e mezzo circa. Abbiamo da provvedere a lavori ancora da farsi ed alle esigenze del servizio, tanto per quello che rimane dell'esercizio 1858 come per l'esercizio 1859.

Ora io vedo che la Commissione ha stabilito, colle riduzioni fatte, un'allocazione complessiva pei vari esercizi del 1857, 1858 e 1859: di 6 milioni.

Quanto alla somma di 2 milioni e mezzo, dopo gli schiarimenti dati dal Governo, credo che gl'impegni dal medesimo assunti potranno importare questa somma, e che verrà erogata per intiero durante l'esercizio corrente ed il venturo, ma, quanto al resto di 3,500,000 lire circa, manca ogni specie di giustificazione che ci dimostri che questa somma dovrà o potrà essere consunta durante il 1859; onde io sono indotto a credere che la riduzione della Commissione sia veramente piccola. Perciò, ritenuto che a termini della legge il Governo è obbligato a presentare annualmente (pel primo anno se ne tenne forse dispensato, perchè si tratta di una somma sì moderata che, a suo giudizio, non meritò che se ne desse un rendiconto), è obbligato, dico, a presentare annualmente un rendiconto sulle opere che si eseguiscono al Moncenisio; ritenuto quest'obbligo che la legge impone al Ministero, vorrei che la somma complessiva assegnata al traforo del Moncenisio fosse ridotta a 5 milioni; quindi invece della somma di lire 1,500,000, vorrei che l'allocazione si limitasse nel bilancio del 1859 alla somma di lire 500,000.

Quando all'aprirsi della Sessione, attivati alquanto i lavori e messe in esercizio le macchine che credo si aspettino, si vedrà che la bisogna procede spedita e bene e che il lavoro cresce, sarà il caso di accrescere eziandio l'assegnamento destinato a questi lavori, premessa, ben inteso, una dimostrazione.

Ma, lo ripeto, tenuto conto delle dichiarazioni che il Ministero ha fatto, in considerazione dello stato delle pubbliche finanze, di volere procedere con un certo rallentamento nei lavori, tenuto conto degli impegni definitivamente assunti dallo Stato, io credo che a provvedere ai lavori del Moncenisio sia più che sufficiente una somma complessiva, a tutto il 1859, di 5 milioni, e che quindi convenga limitare, come io proponeva, l'assegnamento in questa categoria alla somma di lire 500 mila.

Il ministro dei lavori pubblici chiede i mezzi indispensabili per poter continuare i lavori e per far fronte alle macchine di primo acquisto, per derivazione d'acqua, per fabbricare case per gli operai, magazzini ed officine; tuttavia non dissentirebbe che fosse ridotta la somma proposta dalla Commissione di un mezzo milione, e cioè allo stanziamento di un milione. — L'onorevole Depretis insiste nella riduzione da lui proposta:

Nella somma da me indicata di 2,500,000 lire, che è la somma indicata dal signor ministro delle spese già definitivamente assunte e da pagarsi dallo Stato, si comprendono opere che non sono ancora compiute, poichè in aprile non si era pagata che la somma di lire 274,000, e credo che si comprendano anche una parte degli alloggi e case a cui ha accennato l'onorevole ministro.

Quanto al trasporto, al montaggio delle macchine, agli acquedotti, alle accidentalità, abbiamo ancora a disposizione una somma tale che comprende ancora altre e ben più rilevanti spese.

Parmi adunque che la riduzione da me proposta sia molto modica; che anzi, se avessi preveduto che il signor ministro acconsentiva alla riduzione di un mezzo milione in una volta, non mi sarei tenuto di proporre una riduzione maggiore, perchè la riduzione acconsentita dal signor ministro mi dimostra che i calcoli furono fatti così un po' all'ingrosso. Ora dunque, rimanendo, anche fatta la riduzione da me proposta, a disposizione del Ministero una somma già abbastanza considerevole, trattandosi di un tempo limitato, e considerando l'obbligo che ha il Ministero di presentare il rendiconto, tenuto conto della facoltà che ha, previa dimostrazione, di venire alla Camera a chiedere i fondi che gli abbisognano per compiere un'opera intrapresa; ciò ritenuto, io pregherei la Camera e il ministro a volere acconsentire alla mia proposta, poichè io sono persuaso che gli avanza quanto occorre per fare fronte a tutte le spese, e abbondantemente, per l'esercizio del 1859.

Pregherei quindi il signor presidente a porre ai voti la mia proposta.

Messo ai voti lo stanziamento di questa categoria proposto dall'onorevole Depretis in lire 500,000, è dalla Camera approvato.

VI LEGISLATURA - SESSIONE 1859.

Elezione a vice-presidente della Camera

Nella seduta del 12 gennaio 1859 l'onorevole Depretis fu rieletto primo vice-presidente della Camera.

Guardia Nazionale

Il disegno di legge per modificazioni alla legge sulla Guardia Nazionale presentato alla Camera dei Deputati il 13 gennaio 1859 dal conte di Cavour, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Cugia, Cavallini Gaspare, Bianchi, Castagnola, Moffa di Lisio, Boggio e Guglianetti, il quale presentò la relazione il 18 gennaio.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 21 gennaio 1859.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RATTAZZI.

L'articolo 8 relativo ai Corpi volontari era così concepito:

Potranno dal Governo, sulla domanda dei Consigli comunali, essere formati Corpi composti esclusivamente di volontari inscritti sui ruoli della Guardia Nazionale.

Gli ufficiali di questi Corpi sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra, ed i sott'ufficiali e graduati dal comandante del Corpo.

Le condizioni per l'ammessione e le norme pel servizio di detti Corpi saranno determinate con particolari regolamenti.

In caso di guerra detti Corpi faranno parte integrante dell'esercito, e sono sottoposti alle norme e discipline militari.

In questo caso la ferma dei volontari durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

L'onorevole Depretis propone e svolge un emendamento all' articolo stesso:

Io avrei desiderato che una delle disposizioni principali della legge, quella intorno ai Corpi distaccati, sulla quale si protrasse ieri ed oggi la discussione, si fosse studiata non sopra un nuovo progetto, ma piuttosto sulla legge attuale, modificandola, per renderla più ampia, più semplice e più efficace.

Io sono di avviso che, correggendo i difetti della legge attuale, si può ottenere una guardia mobile molto bene ordinata; ma, poichè la Camera ha deciso altrimenti, io, per mia parte, considerando che per bisogni prossimi qualche utilità può derivare da questa legge, non esito a dichiarare che darò il mio voto favorevole.

Mi rimane tuttavia a fare una osservazione sopra una importante disposizione di questo disegno di legge, quella cioè che riguarda i Corpi dei volontari, dei quali è parola nell'articolo 8.

Il Governo, e la Camera con lui, credette di stabilire entro limiti ristretti tutto quanto è servizio di guerra obbligatorio per la Guardia Nazionale; io vorrei che almeno si lasciasse aperta la porta e facile la via agli uomini di buona volontà, vorrei che l'articolo 8 fosse concepito in modo che tutti gli uomini di cuore, che sono disposti a portare le armi a difesa del paese, non trovassero ostacoli ad ordinarsi in modo da poter prestare i loro servizi alla patria.

Ora io vedo che agli uomini di buona volontà, dei quali può sentirsi grandissimo il bisogno fra non molto, si chiude la porta nel modo in cui è concepito il primo paragrafo dell'articolo 8: sarà, io credo, più difetto di forma che d'intenzione e di sostanza.

Il primo paragrafo dell'articolo 8 non fa facoltà al Governo di formare dei Corpi di volontari tolti dai militi della Guardia Nazionale, se non se sulla domanda dei municipi; di più si interdice quella facoltà che il Governo ha per legge comune dell'arruolamento, cioè di ammettere dei volontari; poichè questo alinea dice che siffatti Corpi dovranno essere formati *esclusivamente* di volontari tratti dalla Guardia Nazionale. La mia proposta dunque, sulla quale non intendo di spendere molte parole, poichè ognuno la può comprendere e valutare, si limita a correggere il primo alinea dell'articolo 8 in questo senso, sopprimendo cioè le parole « sulla domanda dei Consigli comunali » e la parola *esclusivamente*.

Il primo alinea dell'articolo 8 sarebbe così concepito: « Potranno dal Governo essere formati Corpi composti di volontari iscritti sui ruoli della Guardia Nazionale. « Io non farei altra aggiunta, perchè vorrei credere che sarà nell'intenzione del Governo di usare della facoltà da me indicata, facoltà che gli è concessa dalla legge sul reclutamento, in forza della quale egli può in qualsiasi Corpo dell'esercito e della nostra armata introdurre dei volontari, sempre che lo creda conveniente, e la stessa facoltà io gli vorrei accordata pei Corpi di volontari che si verrebbero a formare con questo disegno di legge.

Io credo che questa proposta, fatta coll'intenzione, ripeto, di offrire agli uomini di buona volontà un modo di servire utilmente il paese, sarà accolta favorevolmente dal Ministero e dalla Camera.

L'onorevole Michelini propone che nel primo capoverso dello stesso articolo si sopprimano le parole: « composti esclusivamente di volontari inscritti sui ruoli della Guardia Nazionale. »

Accetto volentieri la proposta dell'onorevole Michelini, la quale è più esplicita della mia ed espone in modo più chiaro il concetto della mia proposta; dirò tuttavia il motivo per cui io credo che, anche limitando la modificazione alla soppressione dell'avverbio *esclusivamente,* credo che il Governo avrebbe facoltà di unire a questi Corpi dei volontari anche non appartenenti alla Guardia Nazionale. Io credo essere di diritto comune nelle nostre leggi di reclutamento che il Governo può accettare volontari ed aggregarli ai Corpi dell'esercito, e quindi sarebbe cosa anormale che di questa facoltà non potesse usare pei Corpi di volontari. Tuttavia, se può nascere dubbio, io mi associo alla proposta dell'onorevole Michelini, la quale mette fuori di dubbio il senso del mio emendamento.

Io non credo poi che abbia molto peso l'osservazione fatta dal signor ministro, che cioè i volontari tratti dalla Guardia Nazionale sarebbero meno fraternamente legati fra loro quando avessero fra loro altri volontari. Ma, Dio buono! chi è disposto ad abbandonare casa, parenti, a pigliare le armi per la difesa del paese, a mettere la vita per la patria, oh! io credo che troverà molto facile, o signori, di stringersi fraternamente con tutti quelli che dividono la sua determinazione, che hanno fatto lo stesso, e forse più grave sacrificio, e che nutrono lo stesso amore per la comune patria! (*Bene! Bravo!*)

In risposta all'onorevole conte di Cavour il quale era d'avviso che in tempo di pace potesse recare inconvenienti la disposizione con la quale, secondo l'emendamento dell'onorevole Depretis, si renderebbe possibile l'arruolamento nei Corpi di volontari di cittadini non appartenenti al Piemonte:

Ho chiesto di parlare solamente per osservare al signor ministro che gli inconvenienti da lui accennati esso li può facilmente evitare, perchè è in facoltà del Governo di ammettere o non ammettere questi volontari. Cosicchè, se il Governo crederà che vi siano inconvenienti nell'ammettere nei Corpi dei volontari individui che appartengono ad altre provincie d'Italia, esso potrà soprassedere; ma è bene che queste facoltà di ammettere quelli che non appartengono alla Guardia Nazionale, e che non sono cittadini dello Stato, sia scritta nella legge e sia conosciuta.

L'articolo 8 è approvato siccome era proposto, meno il primo periodo che è così modificato: « Potranno dal Governo essere formati Corpi composti di volontari inscritti sui ruoli della Guardia Nazionale. »

Nella stessa seduta fu approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge. — Voti favorevoli 92, voti contrari 28. — Modificato dal Senato del Regno il 18 febbraio; fu approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 24 febbraio.

(Legge n. 3213 del 27 febbraio 1859).

Prestito di 50 milioni

Questo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 4 febbraio 1859 dal ministro delle finanze onorevole Lanza, fu esaminato dalla Commissione composta dei deputati Cavallini Gaspare, Ricci, Negroni, Depretis, Brofferio, Moffa di Lisio e relatore Robecchi, il quale riferì l'8 febbraio 1859.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 9 febbraio 1859.

Presidenza del presidente RATTAZZI.

Dichiarazioni fatte dall'onorevole Depretis per spiegare il suo voto favorevole al prestito:

Dirò brevissime parole unicamente per esprimere i motivi del mio voto. Se io avessi la convinzione manifestata da parecchi degli onorevoli preopinanti che la guerra è impossibile o improbabile, certo io non voterei questa legge.

Dirò di più: se io credessi che si trattasse soltanto di provvedere alla difesa del territorio dello Stato nel senso stretto della parola, anche in questo caso, lo dico schietto, esiterei a votare l'imprestito.

Signori, nè l'offesa, nè la difesa si possono, nè si devono, a mio avviso, serrare entro limiti definiti che sarebbe impossibile determinare e prevedere. Il nostro Governo è non solo il Governo di questo libero paese che tiene alta la bandiera tricolore; egli ha qui il nerbo delle sue forze materiali, ma egli estende il suo governo sopra forze immateriali; egli ha un impero molto più esteso, egli ha il governo morale delle popolazioni d'Italia; e questa nobile

missione, o signori, egli la raccolse nelle battaglie combattute sui campi di Lombardia per la causa nazionale, gli fu data dalla politica da lui seguìta in questi anni, dalla libertà che mantiene, dalle sue provvide leggi e dai magnanimi propositi ch'esso ha manifestati costantemente; e questa missione, o signori, l'Italia la riconosce e gliel' ha consacrata, e l'Europa non gliela può togliere! (*Vivi applausi*)

Io adunque dico che, in faccia alla posizione in cui si trovano le popolazioni italiane, quando l'Austria ingrossa le sue armate e nello stesso tempo accresce i rigori del suo governo, quando nessuno dei mali, che tutta Europa ha riconosciuto affliggere le misere popolazioni italiane, diminuisce; in tale stato, o signori, se i popoli oppressi perduta ogni speranza ed ogni pazienza, cercassero di rompere il giogo e di mettere fine con la violenza ai loro mali che la violenza loro infligge, ma credete voi, o signori, che il Piemonte, che questo nobile paese potrebbe ancora parlare di guerra difensiva; credete voi che potrebbe ancora rimanere impassibile dentro i suoi artificiali confini? (*No! no! Mai più! — Rumori alla destra*)

Capo morale d'Italia, il Governo del nostro paese è il guardiano dei suoi interessi e delle sue sorti, è il custode delle sue speranze; e quindi io credo che il Governo fece ottimo provvedimento nel mettere in armi il paese; e che sarebbe altamente colpevole se non ci avesse presentato la domanda di un prestito per sostenere la guerra. Onde io, o signori, faccio plauso al Governo e voterò di buon cuore la legge. (*Vivi segni di approvazione*)

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati in questa stessa seduta. — Voti favorevoli 116, voti contrari 35. — L'approvazione fu salutata da applausi prolungati. — Modificato dal Senato del Regno il 18 febbraio 1859, venne approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 21 stesso mese. — Voti favorevoli 91, contrari 35.

(Legge 27 febbraio 1859, n. 3243).

Bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1860

Esaminato dalla Commissione generale del bilancio, ne fu relatore l'onorevole Giovanola, il quale presentò la relazione il 12 aprile 1859.

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 13 aprile 1859.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RATTAZZI.

Sulla categoria 97: — *Traforo delle Alpi*, — proposta dal Ministero in lire 2,500,000:

Io non voglio entrare nella discussione che si è sollevata sulla parte tecnica della questione fra gli onorevoli Grattoni e Chiò: voglio solamente fare un'osservazione intorno all'obbligo che la legge ha imposto al Governo di dare conto annualmente al Parlamento dei lavori del Moncenisio.

Si tratta di un'opera grandiosissima, per conseguenza molto dispendiosa; appunto per ciò la legge ha stabilita una cautela straordinaria e speciale. Il Governo ha sempre obbligo di dare conto, in occasione della discussione dei bilanci, delle spese fatte e delle opere in corso di esecuzione; ma in questo caso straordinario il Governo deve al Parlamento un conto particolare, poichè, se altrimenti fosse, la disposizione della legge sarebbe inutile. Ora a me pare che i dati uniti alla relazione della Commissione del bilancio non possano tener luogo di quel resoconto che la legge con una certa solennità ha imposto al Governo.

Noi abbiamo qualche precedente il quale può essere invocato e può servire di norma pel caso attuale. La legge impone, per esempio, all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di presentare annualmente un rapporto della sua gestione. Ebbene, questo rapporto si presenta con un atto a stampa che viene rassegnato al Parlamento. E perchè ciò? Perchè i deputati possano esaminare questo resoconto e vedere in che modo procede l'amministrazione della Cassa, e, quando lo credano conveniente, possano presentare le loro osservazioni alla Camera ed al paese.

Nel caso attuale trattasi di un'opera e di una spesa che interessa eminentemente lo Stato, e quindi a me pare che il Governo dovrebbe soddisfare alla sua obbligazione con una maggiore larghezza, e non dovrebbe interpretare la legge in un modo tanto restrittivo da renderne pressochè inutile la prescrizione, tenendosi esonerato dal rendiconto per ciò solo che ha comunicato occasionalmente alla Commissione del bilancio gli schiarimenti che la Commissione tecnica gli ha rassegnato.

Io non dirò che questi schiarimenti siano insufficienti come corredo di una relazione del bilancio, ma mi pare che siano poca cosa perchè corrispondano all'obbligo che ha il Governo in forza di una speciale disposizione di legge. E questo è tanto vero che lo stesso signor ministro dei lavori pubblici ci ha detto che il suo collega il ministro delle finanze riservavasi di presentare il resoconto finanziario, il che vuol dire che la relazione fatta non è completa.

Infatti il resoconto dei lavori dovrebbe darci notizia dell'impianto e dell'andamento amministrativo, essendosi la legge in questo caso allontanata dalle norme generali dell'amministrazione, e dovrebbe del pari darci dati sufficienti per apprezzare l'andamento dei lavori e la spesa cui lo Stato soggiace. Io quindi, senza fermarmi per gli anni decorsi su questa questione, inviterei il signor ministro dei lavori pubblici a volere, pei lavori che saranno compiuti ed in corso di

esecuzione, e che saranno sicuramente di grandissima importanza alla fine dell'anno corrente, lo inviterei, dico, a volere pubblicare per le stampe e presentare al Parlamento una relazione particolareggiata e possibilmente completa, onde il paese, che sopporta sì gravi sacrifizi, possa persuadersi che deve sperare un utile adeguato.

Io credo che non si possa intendere la legge in senso diverso; credo che il resoconto debba farsi quant'è possibile circostanziato e tale da porre in grado anche coloro che non sono competenti per le questioni tecniche di attingervi qualche nozione e di portare un giudizio sul modo col quale il lavoro procede e sulla utilità che ne può derivare al paese.

Ed in appresso, ancora sull'obbligo che la legge impone al Governo di render conto al Parlamento del progredire dei lavori:

Spiacemi che ora non si trovi presente il ministro delle finanze a cui intendeva rivolgere le mie parole, ma credo che potrà rispondermi il suo collega, il ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole ministro delle finanze [1] disse che, se non si è fatta la relazione sui lavori degli esercizi trascorsi, è perchè essi erano appena cominciati. Questa è una singolare maniera d'interpretare la legge. La legge non fa distinzione veruna; essa parla, se non erro, di un resoconto da presentarsi annualmente. Ora sono già trascorsi due anni dacchè i lavori furono incominciati, e nessuna relazione si è fatta; la legge non fu quindi adempiuta; e parmi che non possa intieramente tenersi esonerato il ministro, quando l'obbligo gli è imposto così chiaramente e senza distinzione dalla legge.

[1] L'onorevole Lanza.

Del resto, noi abbiamo altri casi analoghi. Abbiamo, per esempio, la legge del catasto, la quale, se ben mi ricordo, impone pure al Governo, e precisamente al ministro delle finanze, l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento sull'andamento dei lavori. Se non erro, neppure questa relazione finora venne presentata. Potrebbe forse dirci il signor ministro che i lavori sieno appena cominciati od ancora incompleti? Quando la legge impone chiaramente un obbligo, non credo che il ministro possa così facilmente esonerarsene.

Del resto, io non ho fatto altro che invitare il Ministero a presentare una relazione possibilmente circostanziata e tale che anche i poco esperti della materia possano attingervi nozioni sufficienti per formarsi un criterio ed una persuasione: a questo avendo il Ministero consentito, io non credo sia necessario prolungare la discussione, e non vedrei veramente come il ministro potrebbe rifiutarsi di presentare al principio dell'anno prossimo una relazione completa, mentre a quell'epoca si saranno spesi parecchi milioni, le macchine perforatrici saranno in azione, e quindi sarà veramente il caso d'illuminare la Camera ed il paese sul modo col quale questi lavori procedono, sulle speranze che se ne sono concepite e sui vantaggi che se ne possono attendere. Io persisto nell'invito al signor ministro di volerci presentare un rapporto circostanziato, che comprenda sia la parte amministrativa che tecnica e finanziaria di questa intrapresa, ed anzi credo utile che questa relazione sia fatta pubblica per la stampa, il più presto possibile, perchè credo utilissimo di persuadere il paese che i sacrifizi che esso fa per questa grande impresa saranno compensati dal successo.

Dopo le spiegazioni ed assicurazioni date dall'onorevole Bona, ministro dei lavori pubblici, e dall'onorevole Grattoni intorno alla presentazione del rapporto sui lavori del Moncenisio:

Sono lieto che l'onorevole Grattoni ci abbia assicurato che la direzione tecnica fornirà al Ministero tutti i dati necessari per fare un rapporto il quale sia completo, non solo nel senso di un resoconto amministrativo da presentare al Parlamento, ma anche nel senso di un rendiconto scientifico da presentare al paese ed agli scienziati di Europa. Sarà questa un'ottima cosa, che tornerà utile non solo al Governo ed al paese, ma che ridonderà ad onore delle persone che hanno ideato questo grandioso lavoro.

Io non ho portato la questione sul punto delle maggiori o minori spiegazioni date, nè sulla loro esattezza; ho detto che il Governo aveva un obbligo preciso di presentare un resoconto, e che quest'obbligo non aveva, a mio credere, sufficientemente adempiuto coi documenti somministrati alla Commissione del bilancio. Io non credo che sia utile di soffermarsi su di ciò che riguarda il passato, ma per l'avvenire io penso che sia indispensabile una relazione completa.

Ora, poichè a ciò consente il signor ministro, e l'onorevole Grattoni ci dice che la direzione tecnica fornirà copiosi schiarimenti, non mi resta altro che a prendere atto di questa dichiarazione.

E la categoria 97 è approvata nella somma proposta.

INDICE

V Legislatura - Sessione 1853-55.

V Legislatura - Sessione 1857.

VI Legislatura - Sessione 1857-58

VI Legislatura - Sessione 1859.

NOMI RICORDATI IN QUESTO VOLUME